

SISMA maggio 2012

Normativa per la
ricostruzione delle abitazioni

PARTE 2

Agenzia regionale per la ricostruzione - Sisma 2012

Enrico Cocchi - Direttore dell'Agenzia per la ricostruzione - Sisma 2012

Stefano Isler - Responsabile del Servizio per la Gestione tecnica degli interventi di ricostruzione e per la gestione dei contratti e del contenzioso

coordinatore responsabile del progetto

Luciano Tortoioli

Agenzia Regionale per la ricostruzione - Sisma 2012

redazione

Chiara Gorini, Gabriella Ruggieri

Agenzia Regionale per la ricostruzione - Sisma 2012

coordinamento editoriale

Saveria Bologna, Chiara Gorini

Agenzia Regionale per la ricostruzione - Sisma 2012

progetto grafico e impaginazione

Gabriella Ruggieri

Agenzia Regionale per la ricostruzione - Sisma 2012

copertina

Monica Chili

Servizio statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici, educazione alla sostenibilit , partecipazione

in copertina

Regione Emilia-Romagna A.I.C.G., Ricostruzione post sisma 2012 - ponteggi - cantiere edile - messa in sicurezza edificio storico (FRER0020698)

Archivio Fotografico della Regione Emilia-Romagna

stampa

Centro Stampa Regione Emilia-Romagna

SISMA maggio 2012

**normativa per la
ricostruzione delle abitazioni**

PARTE 2

INDICE

Ordinanze commissariali per la ricostruzione di edifici privati

Ordinanza n. 1 del Commissario delegato	2
<i>08 giugno 2012</i>	
Misure per il coordinamento istituzionale degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti dal sisma dei giorni 20 e 29 maggio 2012. Costituzione del comitato istituzionale e di indirizzo.	
Ordinanza n. 9 del Commissario delegato	6
<i>11 luglio 2012</i>	
Misure per l'organizzazione ed il supporto al Comitato istituzionale e di indirizzo istituito ai sensi dell'Ordinanza n. 1 del 08/06/2012.	
Ordinanza n. 23 del Commissario delegato	9
<i>14 agosto 2012</i>	
Azioni finalizzate alla realizzazione del "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione".	
Ordinanza n. 29/2012 del Commissario delegato	19
<i>Testo coordinato aggiornato al 01 agosto 2016</i>	
Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente e parzialmente inagibili.	
Ordinanza n. 46 del Commissario delegato	46
<i>24 settembre 2012</i>	
Misure relative agli obblighi previsti per le imprese edili affidatarie e subappaltatrici per l'iscrizione e versamenti alle Casse edili dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.	
Ordinanza n. 51/2012 del Commissario delegato	49
<i>Testo coordinato aggiornato al 01 agosto 2016</i>	
Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0).	
Ordinanza n. 86/2012 del Commissario delegato	93
<i>Testo coordinato aggiornato al 01 agosto 2016</i>	
Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E ₁ , E ₂ o E ₃).	
Ordinanza n. 27/2013 del Commissario delegato	136
<i>Testo coordinato aggiornato con l'Ordinanza 59 del 04 luglio 2014</i>	
Controllo dei progetti strutturali per edifici privati, produttivi e pubblici.	
Ordinanza n. 60 del Commissario delegato	150
<i>27 maggio 2013</i>	
Misure per la riduzione della vulnerabilità urbana e criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle Unità Minime di Intervento (UMI) e per la redazione del Piano della Ricostruzione. Modalità di assegnazione dei contributi.	

Ordinanza n. 66/2013 del Commissario delegato	162
<i>Testo coordinato aggiornato al 26 febbraio 2014</i>	
Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2012.	
Ordinanza n. 75 del Commissario delegato	175
<i>01 luglio 2013</i>	
Proroga del termine per la presentazione delle domande a valere sull'Ordinanza 29 del 28 agosto 2012 e smi, modifiche all'Ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 e nuove disposizioni relative alle Ordinanze nn. 29 del 28 agosto 2012 e smi, 51 del 5 ottobre 2012 e 86 del 6 dicembre 2012 e smi.	
Ordinanza n. 119 del Commissario delegato	180
<i>11 ottobre 2013</i>	
Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti. Integrazioni Ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata.	
Allegato Ordinanza n. 119 del Commissario delegato	202
Fac-simile dichiarazione sostitutiva e procura speciale.	
Allegato Ordinanza n. 119 del Commissario delegato	208
Fac-simile verbale di assemblea straordinaria.	
Allegato Ordinanza n. 119 del Commissario delegato	212
Schema di contratto d'appalto tipo.	
Ordinanza n. 131 del Commissario delegato	239
<i>18 ottobre 2013</i>	
Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e smi ed alle Ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013.	
Ordinanza n. 2 del Commissario delegato	246
<i>27 gennaio 2014</i>	
Proroga dei termini di cui all'Ordinanza n. 131 del 18 ottobre 2013. Modifica termini per la presentazione dei progetti preliminari, definitivi, esecutivi, delle perizie e delle autocertificazioni di cui alle Ordinanze n. 120 e 121 dell'11 ottobre 2013 e delle istanze di cui all'Ordinanza n. 122 dell'11 ottobre 2013.	
Ordinanza n. 9 del Commissario delegato	251
<i>7 febbraio 2014</i>	
Integrazioni e modifiche alle Ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi, Ordinanza n. 119/2013 e Ordinanza n. 131/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata.	
Ordinanza n. 11 del Commissario delegato	267
<i>20 febbraio 2014</i>	
Ulteriori disposizioni in materia di Unità Minime d'Intervento e termini per l'approvazione del Piano della Ricostruzione di cui all'Ordinanza n. 60 del 2013.	
Allegato Ordinanza n. 11 del Commissario delegato	276
<i>Aggiornato al 22 dicembre 2014</i>	

Scheda Informativa UMI.

Allegato Ordinanza n. 11 del Commissario delegato	279
<i>Aggiornato al 22 dicembre 2014</i>	
Note per la compilazione della Scheda Informativa UMI.	
Allegato Ordinanza n. 11 del Commissario delegato	282
<i>Aggiornato al 22 dicembre 2014</i>	
Esempi di schede compilate e di planimetrie UMI.	
Ordinanza n. 32 del Commissario delegato	287
<i>28 aprile 2014</i>	
Criteri e modalità di determinazione, erogazione dei contributi da assegnare in attuazione dell'art. 9 dell'Ordinanza n. 119/2013 e dell'art. 1 comma 371, lett. c) della Legge 147/2013 e approvazione schema di convenzione tipo.	
Ordinanza n. 33 del Commissario delegato	307
<i>28 aprile 2014</i>	
Art. 1, comma 369, della Legge 147/2013. Provvedimenti per la ricostruzione dei centri storici e dei centri urbani.	
Ordinanza n. 39 del Commissario delegato	318
<i>16 maggio 2014</i>	
Modifica termini per la presentazione dei progetti preliminari, definitivi, esecutivi, delle perizie e delle autocertificazioni di cui alle Ordinanze n. 120 e 121 dell'11 ottobre 2013 e delle istanze di cui all'Ordinanza n. 122 dell'11 ottobre 2013.	
Ordinanza n. 71 del Commissario delegato	323
<i>17 ottobre 2014</i>	
Modifiche alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012, n. 131 del 2013 e nn. 9 e 39 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e n. 131 del 2013.	
Allegato Ordinanza n. 71 del Commissario delegato	348
<i>17 ottobre 2014</i>	
Schema polizza fidejussoria MUDE.	
Ordinanza n. 86 del Commissario delegato	356
<i>22 dicembre 2014</i>	
Modifiche alle Ordinanze commissariali nn. 11, 26 e 71 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012.	
Ordinanza n. 8 del Commissario delegato	365
<i>23 febbraio 2015</i>	
Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE.	
Ordinanza n. 14 del Commissario delegato	371
<i>14 aprile 2015</i>	
Conferma dell'istanza MUDE di cui al comma 1 dell'articolo 3 e al comma 1 dell'articolo 6 dell'Ordinanza n. 131/2013.	
Ordinanza n. 15 del Commissario delegato	376
<i>14 aprile 2015</i>	
Modalità attuative delle Ordinanze commissariali nn. 32, 33 del 2014. Modifiche alle Ordinanze commissariali n. 24 del 2013 e nn. 11, 32, 33 e 71 del 2014.	

Ordinanza n. 40 del Commissario delegato	392
<i>06 agosto 2015</i>	
Ulteriori disposizioni per l'attuazione degli interventi disposti dalle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e riguardanti obblighi contrattuali delle imprese, conferma delle prenotazioni, controllo degli edifici ad uso produttivo.	
Allegato Ordinanza n. 40 del Commissario delegato	404
<i>06 agosto 2015</i>	
Fac-simile per conferma tardiva di impegno.	
Allegato Ordinanza n. 40 del Commissario delegato	409
<i>06 agosto 2015</i>	
Fac-simile dichiarazione impresa.	
Ordinanza n. 51 del Commissario delegato	411
<i>26 novembre 2015</i>	
Disposizioni in merito ad imprese appaltatrici degli interventi di cui alle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e proroghe dei termini per la presentazione delle domande.	
Ordinanza n. 13 del Commissario delegato	420
<i>21 marzo 2016</i>	
Proroga dei termini per la presentazione delle domande di cui alle Ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014 e 15/2015.	
Ordinanza n. 14 del Commissario delegato	425
<i>21 marzo 2016</i>	
Nuove disposizioni in merito alla presentazione delle domande di contributo ai sensi delle Ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014, 15/2015 e 13/2016. Modifiche alle Ordinanze nn. 51/2012, 86/2012 e n. 33/2014.	
Allegato Ordinanza n. 14 del Commissario delegato	441
<i>21 marzo 2016</i>	
Allegato x - Modello Impresa Richiedente: Dichiarazione De Minimis ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013.	
Allegato Ordinanza n. 14 del Commissario delegato	445
<i>21 marzo 2016</i>	
Allegato y - Modello Impresa Collegata: Dichiarazione De Minimis.	
Allegato Ordinanza n. 14 del Commissario delegato	447
<i>21 marzo 2016</i>	
Allegato z - Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni parametri dimensionali De Minimis.	
Ordinanza n. 24 del Commissario delegato	451
<i>15 aprile 2016</i>	
Integrazioni e modifiche all'Ordinanza commissariale n. 66 del 7 giugno 2013 "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012."	
Decreti commissariali	
Decreto n. 928.....	458
<i>23 settembre 2013</i>	
Protocollo del 22 luglio 2013 fra il Commissario delegato/Presidente	

della Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali in materia di contributo per prestazioni tecniche per le opere di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione.

- Decreto n. 53**..... 468
17 gennaio 2014
 Approvazione dello schema di Protocollo fra il Commissario delegato per la ricostruzione della Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali in materia di prestazioni tecniche aggiuntive per le opere di riparazione, ripristino con rafforzamento locale e ricostruzione con miglioramento sismico nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
- Decreto n. 755**..... 476
09 maggio 2014
 Approvazione fac-simili da trasmettere agli Istituti di credito per le erogazioni relative ai contributi per la ricostruzione privata. Disposizioni per assolvimento degli obblighi da parte degli Istituti di credito per le comunicazioni relative ai pagamenti.
- Decreto n. 1462**..... 488
19 maggio 2016
 Approvazione aggiornamento delle "Linee Guida relative all'applicazione delle ordinanze commissariali per la ricostruzione degli edifici interessati dalle Ordinanze n 29, 51 e 86 del 2012."
- Decreto n. 2490**..... 577
24 agosto 2016
 Approvazione dell'atto di indirizzo "Definizioni in tema di finiture interne ad integrazione di quanto previsto dalle Linee Guida relative all'applicazione delle ordinanze commissariali per la ricostruzione degli edifici interessati dalle Ordinanze n. 29, 51 e 86 del 2012".

Finito di stampare nel mese di febbraio 2017
a cura del Centro stampa della Giunta della Regione Emilia-Romagna

Normativa aggiornata al 31 ottobre 2016

**Ordinanze commissariali
per la ricostruzione di edifici
privati**

Ordinanza n. 1 del Commissario delegato

08 giugno 2012

Misure per il coordinamento istituzionale degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti dal sisma dei giorni 20 e 29 maggio 2012. Costituzione del comitato istituzionale e di indirizzo.



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL D.L. N. 74/2012

Ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012

Misure per il coordinamento istituzionale degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti dal sisma dei giorni 20 e 29 maggio 2012. Costituzione del Comitato istituzionale e di indirizzo

Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna assunte, a norma dell'art. 1 del decreto – legge n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del decreto-legge n. 74 del 2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”;

Richiamate le azioni intraprese a seguito della crisi sismica che ha avuto inizio il 20 maggio 2012, e sottolineati i punti salienti a cui devono essere orientati gli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni, la piena ripresa di tutte le attività economiche, il ripristino dei servizi pubblici essenziali;

Richiamate, in particolare, le previsioni contenute nel decreto – legge n. 74 del 2012 emanato dal Governo a sostegno degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto e, segnatamente, le previsioni che riguardano l’istituzione di un fondo per la ricostruzione delle aree colpite, gli interventi per la ricostruzione degli edifici privati e pubblici, gli interventi a sostegno delle attività produttive, nonchè gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale;



Sottolineata l'importanza di far seguire alle misure dettate dall'urgenza azioni sistematiche da affidare ad una sede istituzionale con il compito di definire gli indirizzi e le linee di azione comune nel quadro delle disposizioni contenute nel richiamato decreto – legge;

Richiamata inoltre l'importanza di condividere le linee di intervento con le Regioni Lombardia e Veneto, anch'esse colpite dagli eventi sismici, attraverso la definizione degli accordi e delle intese previsti dal già citato decreto – legge, a norma del quale il Presidente della Regione Emilia-Romagna opera quale “commissario delegato”, al pari dei Presidenti delle altre Regioni interessate;

Sottolineata l'importanza e la necessità di un'azione di coordinamento interistituzionale tra la Regione e gli Enti locali interessati, al fine di assicurare una gestione partecipata dell'intero sistema istituzionale circa la gestione degli interventi necessari alla ricostruzione, nonché alla ripresa economica dei territori colpiti dal sisma;

Vista la legge n. 225 del 24 febbraio 1992 recante “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile”;

Vista la legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2005 recante “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”;

Visto il decreto – legge n. 59 del 15 maggio 2012 recante “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;

Visto il decreto – legge n. 74 del 6 giugno 2012 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dal decreto – legge sopra citato;



Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile nn. 1, 2 e 3 rispettivamente del 22 maggio e del 2 giugno 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, in G.U. n. 130 del 6 giugno 2012;

Considerata la necessità di costituire un Comitato Istituzionale quale sede di coordinamento di tutte le attività volte alla ricostruzione, all'assistenza alle popolazioni colpite dal sisma, alla piena ripresa delle attività economiche, nonché al ripristino dei servizi pubblici essenziali;

DISPONE

- 1) di costituire il Comitato istituzionale e di indirizzo per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni colpite dal sisma, la piena ripresa delle attività economiche e il ripristino dei servizi pubblici essenziali, presieduto dal Presidente della Regione Emilia-Romagna e composto dai Presidenti delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia, nonché dai Sindaci dei Comuni interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212;
- 2) di affidare al predetto Comitato funzioni di coordinamento di tutte le attività richiamate in premessa;
- 3) di stabilire che il predetto Comitato si riunisca periodicamente in ordine alle necessarie azioni da intraprendere ai fini della rapida ed efficace realizzazione degli interventi;
- 4) di stabilire che le modalità operative per l'esercizio delle attività e per la conclusione delle intese previste dal decreto-legge n. 74 del 2012 e di ogni altra intesa opportuna saranno stabilite dal Commissario Delegato con successivi specifici provvedimenti.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Vasco Errani

Ordinanza n. 9 del Commissario delegato

11 luglio 2012

Misure per l'organizzazione ed il supporto al Comitato istituzionale e di indirizzo
istituito ai sensi dell'Ordinanza n. 1 del 08/06/2012.



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

Ordinanza n. 9 del 11 luglio 2012

Misure per l'organizzazione ed il supporto al Comitato istituzionale e di indirizzo istituito ai sensi dell'Ordinanza n. 1 del 8/6/2012

Visto il decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" ;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 5 del citato decreto-legge, il quale prevede che il Presidente della Regione possa avvalersi per gli interventi ivi previsti dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi;

Richiamata la propria ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012, pubblicata sul BUR n. 97 del 15/06/2012, con la quale, in attuazione del citato art. 1, comma 5 del decreto-legge n. 74 del 2012, è stato costituito il Comitato Istituzionale e di indirizzo per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni colpite dal sisma, la piena ripresa delle attività economiche e il ripristino dei servizi pubblici essenziali, presieduto dal Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'art 1, comma 2 del d.l. 74/2012 e composto dai Presidenti delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia, nonché dai Sindaci dei Comuni interessati dagli eventi sismici;

Richiamati, in particolare, i punti 2 e 3 della citata ordinanza, che affidano al predetto Comitato funzioni di indirizzo circa le azioni da intraprendere per la rapida ed efficace realizzazione degli interventi previsti dal d.l. 74/2012 ed il coordinamento del loro effettivo svolgimento;

Tenuto conto della pluralità degli interventi da realizzare, della conseguente necessità di assicurare un efficace coordinamento tra gli stessi nonché dell'esigenza di assicurare la più rapida ed efficace attuazione delle decisioni e degli indirizzi espressi dal Comitato istituzionale da parte di tutte le amministrazioni e gli altri soggetti, pubblici e privati, coinvolti;

Ritenuto pertanto necessario stabilire, ai sensi del punto 4 della citata ordinanza n. 1/2012, specifiche misure per l'organizzazione ed il supporto al Comitato istituzionale e di indirizzo;

Visto il Protocollo d'Intesa stipulato con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI);

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

1. di istituire, presso il Presidente della Giunta regionale, in qualità di Commissario delegato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Ufficio di coordinamento del Comitato istituzionale e di indirizzo per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni colpite dal sisma, la piena ripresa delle attività economiche e il ripristino dei servizi pubblici essenziali;

2. di stabilire che il predetto Ufficio supporti il Comitato in tutte le funzioni ad esso attribuite ed assicuri l'attuazione degli indirizzi da esso assunti, provvedendo, in particolare:

- alla definizione dell'ordine del giorno delle sedute del Comitato, alla loro convocazione e al successivo resoconto sommario;

- all'elaborazione di proposte da sottoporre al Comitato, nonché al supporto all'esecuzione delle decisioni del predetto Comitato;

- al coordinamento delle relazioni tra il Comitato, le strutture delle amministrazioni statali e regionali, le strutture tecniche e operative di supporto al Commissario delegato, le amministrazioni locali nonché gli altri soggetti, pubblici e privati, destinatari delle misure di indirizzo e di coordinamento del Comitato medesimo;

- al monitoraggio dell'attuazione degli indirizzi del Comitato;

- ad ogni altra attività affidatagli dal Presidente della Giunta Regionale, in qualità di Commissario delegato;

3. di affidare la direzione dell'Ufficio di coordinamento al Dott. Angelo Rughetti, nella sua qualità di Segretario generale dell'ANCI, il quale potrà avvalersi di personale dell'ANCI, dei Comuni (previe specifiche intese), nonché di personale della Regione Emilia-Romagna;

4. di stabilire che ulteriori, eventuali modalità operative per il funzionamento dell'Ufficio di coordinamento potranno essere stabilite dal Commissario delegato o dal direttore dell'Ufficio con propri provvedimenti.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 11 luglio 2012

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

Ordinanza n. 23 del Commissario delegato

14 agosto 2012

Azioni finalizzate alla realizzazione del “Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione”.



IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL D.L. N. 74/2012

Ordinanza n 23 del 14 Agosto 2012
Azioni finalizzate alla realizzazione del
“Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione”

Visto l’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia del 01/06/2012 “Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”

Visto il comma 4 dell’art. 1 del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con Legge 122 del 1 agosto 2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con Legge 122/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’articolo 1, comma 3, del D.L. 6 giugno 2012 convertito con modificazioni con Legge 122/2012;

Visto l’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n° 134 del 7/08/2012, pubblicata sulla G.U. n° 187 dell’11/08/2012, “misure urgenti per la crescita del paese”;

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10 del Decreto-Legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n° 134 del 7/08/2012, che recita: *“i Commissari delegati di cui all’art. 1 comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all’alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”*;

Considerato che gli eventi sismici hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio abitativo dei comuni interessati dal sisma, che hanno avuto come conseguenza analisi ed esiti di agibilità compiuti da squadre di tecnici che hanno operato sotto il coordinamento della DICOMAC ed hanno compilato schede AeDES per tutti gli edifici danneggiati, con esiti classificati da B a E;

Tenuto conto che le rilevazioni effettuate hanno interessato oltre 50.000 abitazioni comportando l’evacuazione di un altissimo numero di persone;

Considerato che alle diverse classificazioni di agibilità corrispondono livelli di gravità del danno diversificati e si è ritenuto opportuno operare una graduazione degli interventi di riparazione e recupero a cominciare da quelli che possono essere eseguiti con maggior rapidità, in modo da agevolare il pronto rientro dei cittadini nelle abitazioni che hanno subito danni significativi, ma non gravi e comunque riparabili con interventi di rafforzamento locale che consentano il ripristino immediato dell’agibilità;

Ritenuto opportuno agevolare i sindaci dei Comuni coinvolti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nel favorire l’accesso dei propri cittadini e nuclei familiari, le cui abitazioni sono state dichiarate inagibili, a nuove soluzioni abitative, anche attraverso il reperimento e/o individuazione di alloggi temporanei;

Tenuto conto che i provvedimenti che si mettono in campo in risposta all’emergenza abitativa vanno a comporre un “Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione” variamente articolato, nell’ambito del quale si rende opportuno favorire il massimo coordinamento;

Vista la relazione, allegato “A” al presente decreto, che illustra nel dettaglio le varie azioni che si intendono porre in essere per affrontare l’emergenza abitativa che si determinata a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Definiti quali elementi qualificanti del programma, da attivare immediatamente, le seguenti azioni:

- Nuovo Contributo per l'Autonoma Sistemazione;
- Programma alloggi per l'affitto:
- Avvio della ricostruzione delle abitazioni con la concessione dei contributi per la riparazione e ripristino degli edifici che hanno avuto un esito di agibilità, con le schede AeDES "B", "C" ed "E" leggere che presentano danni lievi;
- Recupero alloggi ACER danneggiati;
- Realizzazione soluzioni alternative alle abitazione danneggiate e distrutte con la installazione di moduli temporanei rimovibili:
 - a) nelle aree rurali;
 - b) nei centri urbani gravemente danneggiati;

Sentito il Comitato istituzionale e di indirizzo per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni colpite dal sisma, la piena ripresa delle attività economiche e il ripristino dei servizi pubblici essenziali, istituito dall'Ordinanza 1 dell'8 giugno 2012.

Visto l'art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell'organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che l'estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza per garantire l'attivazione del processo di acquisizione di sistemazioni stabili ai cittadini che hanno momentaneamente inagibili le proprie abitazioni, nei territori interessati dal sisma, sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24/11/2000 n.340;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

1) di approvare il programma denominato "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione", così articolato:

- Nuovo Contributo per l'Autonoma Sistemazione;
- Programma alloggi per l'affitto:
- Avvio della ricostruzione delle abitazioni con la concessione dei contributi per la riparazione e ripristino degli edifici che hanno avuto un esito di agibilità, con le schede AeDES "B", "C" ed "E" leggere che presentano danni lievi;
- Recupero alloggi ACER danneggiati;
- Realizzazione soluzioni alternative alle abitazione danneggiate e distrutte con la installazione di moduli temporanei rimovibili:

- a) nelle aree rurali;
 - b) nei centri urbani gravemente danneggiati;
-
- 2) di dare atto che il “Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione” trova specificazione nell’allegata relazione (allegato “A”) alla presente ordinanza come parte integrante;
 - 3) di dare atto che all’attuazione dei singoli punti del programma si provvederà con appositi specifici atti del Commissario che troveranno copertura finanziaria a valere sul fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 122 del 1° agosto 2012.
 - 4) di inviare la presente Ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. n. 20/1994, dichiarandola, al contempo, provvisoriamente efficace ai sensi dell’art.27, comma 1 della L. 340/2000;.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 14 Agosto 2012

Il Commissario Delegato
Vasco Errani

Allegato 1)**“Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione”****Nuovo Contributo per l’Autonoma Sistemazione**

Subentrerà al precedente Contributo di Autonoma sistemazione della Protezione civile e sarà gestito operativamente, in continuazione con questo, dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile. sono pervenute oltre 15.300 domande per un totale di circa 40.000 persone coinvolte.

Il meccanismo sarà simile al contributo sinora gestito dal Dipartimento della Protezione civile, che chiude la propria operatività direttamente connessa allo stato di emergenza il 29 luglio 2012, e viene riconosciuto a partire dal 1/8/2012 fino al (salvo ripristino agibilità), termine dello stato di emergenza.

In sintesi gli elementi dell’istituto sono i seguenti:

- Beneficiario è il nucleo familiare che ha ricevuto ordinanza di sgombero, totale, temporanea, fino al ripristino dell’agibilità dell’abitazione, e parziale, purché non ci siano le condizioni di utilizzo dell’abitazione, da parte dell’Autorità competente, in relazione all’immobile adibito ad abitazione principale, abituale e. Requisito fondamentale dunque per ottenere il contributo: aver ricevuto ordinanza di sgombero e non avere ricevuto comunicazione dell’avvenuto ripristino dell’agibilità.
- i nuclei familiari che hanno fatto domanda sul CAS precedente verranno, se in possesso dei requisiti su descritti, ammessi d’ufficio a beneficiare del nuovo contributo.
- Il nucleo familiare riceve un contributo di € 200 mensili per ogni componente, con contributi aggiuntivi di € 100 in caso di presenza all’interno del nucleo di disabili (portatori di handicap o invalidità certificata oltre il 67%), ultra65enni e minori di 14 anni. Per i nuclei composti da una sola persona è previsto un contributo fisso di € 350. È stabilito un tetto massimo per singolo nucleo pari a € 900 mensili.
- I beneficiari avranno 30 giorni di tempo per dare tempestiva comunicazione del sopravvenuto ripristino di agibilità dell’abitazione al Comune.

- I beneficiari con abitazioni classificate in classi B e C che sono altresì assegnatari dei contributi per la ricostruzione ai sensi della specifica Ordinanza devono avviare i lavori entro un termine congruo dall'autorizzazione alla concessione dei suddetti contributi, pena la decadenza di entrambi i benefici concessi.

Programma alloggi per l'affitto

Dopo aver riscontrato la disponibilità degli alloggi presenti sul territorio, i Comuni individuano i beneficiari del provvedimento (con precedenza a coloro i quali hanno gli alloggi con danni molto gravi classificati in classe E o F poi tutti gli altri, e favorendo in particolare le categorie più fragili come le famiglie numerose, le famiglie con disabili, anziani o persone con patologie gravi, se interessate a questa soluzione abitativa), e successivamente, direttamente o attraverso l'attività delle ACER, stipulano con i proprietari e gli assegnatari degli alloggi appositi contratti (a tre) di affitto temporaneo in relazione ai quali i Comuni o le ACER provvedono al pagamento del canone. Durata massima è di 18 mesi, rinnovabili.

I beneficiari non devono disporre di altra soluzione abitativa alternativa nel territorio della provincia di residenza o di domicilio, e dovranno rinunciare ad altre forme di assistenza a carico della pubblica amministrazione (Nuovo CAS o strutture di accoglienza).

Agli assegnatari è richiesto il pagamento del premio assicurativo a copertura di eventuali danni. La Regione si fa carico di un contributo una tantum per trasloco, allacciamento utenze e acquisto eventuali arredi per un importo massimo di 3.000 euro.

Gli oneri stimati per applicare tale provvedimento ammontano a circa 25 milioni, nell'ipotesi di poter mettere a disposizione circa 2.000 alloggi per un periodo di 18 mesi.

Avvio della ricostruzione: contributi per riparazione e ripristino abitazioni B, C ed E danni lievi

Si individuano tre procedure differenziate in relazione agli esiti di agibilità certificati dai provvedimenti sindacali (ai quali corrispondono altrettante procedure autorizzative livelli, contributivi ed intensità di interventi strutturali), le prime due di quasi immediata attuazione (si stima la loro entrata in applicazione entro il mese di agosto):

1. edifici con abitazioni principali temporaneamente inagibili (recuperabili con pronti interventi) o parzialmente inagibili;

Gli interventi ammissibili a contributo sono finalizzati al recupero dell'agibilità sismica mediante riparazione dei danni e rafforzamento locale strutturale, nonché, riparazione delle finiture connesse.

Gli interventi di rafforzamento locale consistono nella riparazione o sostituzione di singoli elementi strutturali (travi, architravi, pilastri, pannelli murari,...) o parti di essi, senza cambiare il comportamento globale della struttura e della resistenza sismica.

Non è richiesta l'analisi sismica dell'intero edificio ma la sola valutazione dell'incremento di sicurezza delle parti strutturali su cui si interviene.

La documentazione richiesta è semplificata (domanda, relazione sul nesso di causalità, perizia estimativa, progetto degli interventi strutturali). Deve essere indicata anche l'impresa esecutrice dei lavori.

La presentazione della domanda costituisce comunicazione di inizio lavori. Il Comune entro 60 giorni verifica i contenuti del progetto e concede il contributo.

Il contributo è concesso nella misura massima dell'80% della minore somma tra importo dei lavori ammissibili e riconosciuti e quello ottenuto moltiplicando la superficie complessiva dell'unità immobiliare per un costo parametrico.

Il costo parametrico è incrementato in relazione alla dimensione degli alloggi, alle caratteristiche tipologiche, localizzative ed alla presenza di vincoli

La superficie di riferimento è data dalla somma delle superfici delle unità immobiliari e delle parti comuni che compongono l'edificio.

Il contributo, almeno per il 70%, deve compensare i costi di riparazione e di rafforzamento delle parti strutturali, il restante per le opere di finitura connesse.

Nel caso di interventi iniziati prima dell'emanazione dell'ordinanza il contributo può essere riconosciuto nell'entità stabilita dalla stessa, purché le opere eseguite siano dotate della documentazione richiesta.

Gli interventi strutturali possono essere finalizzati anche alla riduzione di evidenti condizioni di vulnerabilità secondo principi di prevenzione sismica.

Il controllo degli interventi compete al Comune che, alla conclusione, eroga il contributo previa asseverazione del DL e rilascio del DURC che attesti la congruità dell'incidenza del costo della manodopera sull'importo dei lavori eseguiti.

Il Commissario esercita il controllo a campione sulle concessioni contributive rilasciate ai Comuni.

Per favorire omogeneità nei comportamenti e nelle procedure delle Amministrazioni Locali, supportare l'attività tecnico-amministrative ed assicurare un costante e continuo flusso informativo viene organizzato, in accordo con l'ANCI il SISTEMA INFORMATIVO per la RICOSTRUZIONE accessibile on line.

2. edifici con abitazioni principali totalmente inagibili, ma con livelli di danno e di vulnerabilità inferiori ad una soglia predeterminata;

Riparazione con miglioramento sismico degli edifici che comprendono almeno un'unità immobiliare destinata a residenza principale totalmente sgomberata e che abbiano riportato un livello di danno e di vulnerabilità inferiori a soglie predeterminate.

Gli interventi sono finalizzati al miglioramento sismico dell'edificio fino al raggiungimento almeno del 60% del livello di sicurezza stabilito dalla NTC 08 per l'adeguamento sismico.

Sono previsti interventi strutturali minimi inderogabili ed una verifica sismica dell'intero edificio, prima e dopo l'intervento.

Il Comune, raccolte le domande e verificatene la completezza e la rispondenza alla normativa tecnica, autorizza l'intervento a fini antisismici e concede il contributo.

Il contributo è commisurato alla dimensione delle unità immobiliari, all'importo dei lavori strutturali e di finiture connesse ed al costo parametrico massimo fissato a mq per unità immobiliari fino a 120 mq. Il costo parametrico è incrementato in relazione alla dimensione degli alloggi, alle caratteristiche tipologiche, localizzative ed alla presenza di vincoli. Anche in questo caso il contributo non potrà superare l'80% del minore importo tra spesa effettiva e costo parametrico.

In tutte le casistiche per abitazione principale si intende quella di residenza del proprietario, dell'usufruttuario o dell'affittuario con regolare contratto. Gli interventi riguardano in tutti i casi l'intero edificio ove sono presenti le unità immobiliari sgomberate, comprese quindi le parti strutturali comuni.

Alloggi ACER

In corso di ultimazione la stesura di un programma di recupero degli alloggi gestiti dalle ACER , che trattandosi di proprietà pubblica hanno proprie regole di ammissibilità di finanziamento e di definizione delle priorità di intervento, si tratta complessivamente di consentire il rientro di oltre 550 nuclei famigliari attualmente sfollati.

Realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con la installazione di moduli temporanei rimovibili

A) Nelle aree rurali:

Si tratta di moduli temporanei rimovibili da destinare a coloro che, con abitazione sgomberata, svolgono attività agricola e hanno necessità di rimanere in loco.

In corso attività di verifica del fabbisogno anche in collaborazione con Associazioni di categoria. Al momento si stima un fabbisogno non superiore ai 500 moduli.

B) Nei centri urbani gravemente danneggiati:

Soluzione considerata residuale e da utilizzare soltanto nei comuni che presentano un alto numero di evacuati, patrimonio edilizio gravemente danneggiato, pochi alloggi vuoti disponibili per l'affitto.

I moduli verranno realizzati in aree individuate dai Comuni secondo una logica di integrazione urbana, appositamente urbanizzate.

I destinatari saranno i nuclei familiari con l'abitazione sgomberata e che non abbiano trovato collocazione con i precedenti provvedimenti.

Un gruppo di lavoro tra il Commissario ed i Sindaci dei Comuni con le caratteristiche prima descritte lavorerà per la stima del fabbisogno e l'individuazione delle aree per poi procedere all'esecuzione degli interventi.

Il Commissario sta predisponendo la manifestazione di interesse nei confronti delle imprese per la fornitura dei moduli prefabbricati. I moduli, indicativamente, potranno essere di 30-45-60 mq, a seconda della composizione del nucleo familiare, fatte salve specifiche eccezioni.

Ordinanza n. 29/2012 del Commissario delegato

Testo coordinato aggiornato al 01 agosto 2016

Criteria e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente e parzialmente inagibili.



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

*TESTO COORDINATO*¹

Ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012

Criteria e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili

Il Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna, assunte, a norma dell'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012"* le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;

Visto l'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il comma 4 dell'art. 1 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni ed integrazioni nella L. n. 122/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/1992;

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa "avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi";

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;

¹ Testo aggiornato al 1 agosto 2016

Visti il Protocollo d'Intesa di legalità per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 2012, approvato il 25 giugno 2012 con DGR n. 879 e le successive integrazioni apportate dalla DGR n. 1417 dell'1 ottobre 2012;

Considerato che gli eventi sismici hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio abitativo dei comuni interessati dal sisma, che hanno avuto come conseguenza verifiche di agibilità compiute da squadre di tecnici che hanno operato sotto il coordinamento della DICOMAC ed hanno compilato schede AeDES per tutti gli edifici danneggiati, con lettera da B ad E;

Tenuto conto che le rilevazioni effettuate hanno interessato numerose abitazioni, comportando l'evacuazione di un altissimo numero di persone;

Considerato che alle diverse classificazioni di agibilità corrispondono livelli di gravità del danno diversificati e si è ritenuto opportuno operare una graduazione degli interventi di riparazione e recupero a cominciare da quelli che possono essere eseguiti con maggior rapidità, in modo da agevolare il pronto rientro dei cittadini nelle abitazioni che hanno subito danni consistenti, ma non gravi e comunque riparabili con interventi di rafforzamento locale che consentano il ripristino immediato dell'agibilità;

Ritenuto quindi di dover individuare quale prima misura per il rientro nelle proprie abitazioni delle famiglie sgomberate il pronto ripristino e riparazione degli alloggi destinati ad abitazione principale o di unità immobiliari ad uso produttivo che sono stati oggetto di un'ordinanza di inagibilità temporanea, recuperabile con misure di pronto intervento, o di inagibilità parziale, riconducibili all'esito "B" e "C" nelle schede AeDES;

Visti il sopra citato D.L 74/2012 e la relativa legge di conversione n. 122/2012 che, all'art. 3 comma 1, paragrafo a), determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, in relazione al danno effettivamente subito;

Visto il DPCM del 4 luglio 2012;

Ritenuto che gli interventi di "rafforzamento locale" così come definiti al punto 8.4.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, nel caso degli edifici oggetto della presente ordinanza, possono essere considerati interventi di miglioramento sismico in quanto finalizzati ad aumentare la resistenza sismica della strutture senza alterarne lo schema funzionale;

Ritenuto di dover disciplinare i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi per la riparazione ed il ripristino, con rafforzamento locale, degli edifici danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012 che sono stati oggetto di ordinanze di inagibilità temporanea o parziale;

Vista l'Ordinanza n. 23 del 14 agosto 2012 che approva le azioni finalizzate ad attuare il "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione" e prevede tre modalità di intervento differenziate in relazione ai danni subiti ed agli esiti di agibilità

certificati dai provvedimenti comunali (ai quali corrispondono altrettante procedure autorizzative, livelli contributivi ed intensità di interventi strutturali);

Considerato che gli interventi riferiti alla prima delle predette modalità e cioè agli edifici dichiarati temporaneamente inagibili o parzialmente inagibili (schede AeDES con esito B e C), oggetto della presente ordinanza, che possono essere riparati con interventi immediati e localizzati, sono particolarmente urgenti ed indifferibili poiché coinvolgono un numero rilevante di famiglie le cui abitazioni sono state danneggiate;

Considerato che successivamente seguiranno altre disposizioni rivolte agli edifici dichiarati totalmente inagibili ma con danni significativi che comunque necessitano di interventi di miglioramento sismico (schede AeDES con esito E, leggero) e successivamente altre ancora rivolte agli edifici inagibili con danni gravi e gravissimi (scheda E pesante);

Visto l'art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell'organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che l'estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza, al fine di ripristinare abitazioni momentaneamente inagibili e consentire il rientro di cittadini sfollati nelle proprie abitazioni, sia tale da rendere necessarie la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24 novembre 2000, n. 340;

Sentito nella seduta del 27 agosto 2012 il Comitato Istituzionale ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012;

DISPONE

Articolo 1

Individuazione dell'ambito territoriale danneggiato

1. Le disposizioni previste dalla presente ordinanza si applicano nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio nell'Emilia i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 individuati dall'art. 1 del decreto-legge del 6 giugno 2012 n. 74 così come convertito dalla legge 122/2012 integrato dall'art. 67 septies del decreto legge 22 giugno n. 83 convertito in legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 elencati nell'allegato 1. Le stesse disposizioni si applicano negli altri comuni limitrofi, limitatamente agli edifici danneggiati dagli stessi eventi sismici, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2, qualora venga accertato il nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici, da documentare tramite apposita perizia asseverata, da presentare al Comune in

cui è ubicato l'immobile, che verrà istruita sulla base di criteri che saranno stabiliti dal Comitato Tecnico da istituire ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 4 ottobre 2012 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati.

Articolo 2

Condizioni per la concessione dei contributi

1. Al fine di consentire un rapido rientro nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e la ripresa delle attività produttive, è concesso un contributo a favore dei proprietari, degli usufruttuari, dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, per la riparazione ed il rafforzamento locale delle strutture e delle parti comuni dell'edificio in cui è presente almeno un'unità immobiliare destinata ad abitazione ovvero ad attività produttiva alla data del sisma, oggetto di ordinanza comunale di inagibilità temporanea (totale o parziale) recuperabile con misure di pronto intervento, o di inagibilità parziale.
 - 1-bis. Qualora gli edifici di cui al comma 1 siano interamente composti da unità immobiliari adibite ad attività produttiva od anche siano presenti unità immobiliari destinate ad abitazione ma tutte funzionali alle attività produttive stesse il contributo è concesso secondo i criteri e le modalità stabilite dall'ordinanza 57/2012 e smi.
 - 1-ter. Rispetto agli edifici di cui al comma 1-bis, fanno eccezione i fabbricati rurali strumentali la cui struttura è riconducibile a quella edilizia ordinaria in muratura agibili alla data del sisma ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità temporanea o parziale, al cui interno non siano rappresentati danni alle attività economiche, come descritte dall'art. 2 comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell'ordinanza n. 57/2012 e smi. In tal caso il proprietario dell'immobile - impresa o persona fisica - o coloro che ne detengano la disponibilità per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido, compresi i titolari di diritti reali di garanzia, e che siano tenuti a sostenere le spese dell'intervento, possono presentare istanza, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del d.l. 74/2012 convertito con legge 122/2012, sulla presente ordinanza. Per tali edifici o porzioni di edifici, che non necessitino di particolari finiture ed impianti il costo convenzionale di cui all'art. 3 commi 2 e 2-bis è ridotto del 30%. Per gli stessi fabbricati rurali, in base a quanto disposto dall'Ordinanza n.57/2012, le perizie previste dalla presente ordinanza dovranno essere giurate.
2. L'ordinanza di inagibilità temporanea o parziale può essere stata emessa a seguito della verifica di agibilità, effettuata dalle squadre operanti sotto il coordinamento tecnico della DICOMAC, che abbia comportato un esito classificato "B" o "C" dalle

schede AeDES ovvero, in mancanza della scheda, a seguito di una verifica disposta dal Sindaco, anche a seguito di presentazione di perizia asseverata predisposta da professionista abilitato. Per quanto riguarda l'eventuale riclassificazione del livello di danneggiamento il Comune può, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 16 del 21 dicembre 2012, in caso di presentazione di perizia asseverata che attesti una classificazione difforme da quella indicata nella scheda AeDES originaria, disporre una verifica ed emettere nuova ordinanza.

3. Per abitazione a titolo principale si intende quella ove, alla data dell'evento sismico, risiedeva anagraficamente il proprietario, l'usufruttuario, il titolare di diritti reali di garanzia ovvero l'affittuario con contratto di locazione registrato o il comodatario, il promissario acquirente in base a un titolo giuridico avente data certa antecedente a quella degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, oppure quella assegnata a soci di cooperative a proprietà indivisa, così come desunto dal Protocollo d'intesa sottoscritto il 4 ottobre 2012 tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati.

Si intende altresì abitazione a titolo principale quella in cui:

- a) il conduttore non possieda la residenza nell'edificio danneggiato ma il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;
- b) l'immobile risulti domicilio per lavoratori o foresteria, purché' in entrambi i casi il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;
- b) alla data del sisma il proprietario non risultasse residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza;
- c) il proprietario dell'abitazione inagibile sia iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia.

- 3-bis. Per coloro che non sono ancora in possesso del certificato di residenza anagrafica e che si trovano nel periodo dei 18 mesi previsti nella nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R 131/1986 per l'ottenimento dell'aliquota agevolata "prima casa", è facoltà del Comune riconoscere la domanda di contributo presentata ai sensi della presente ordinanza se il richiedente dimostra che risiedeva nell'abitazione alla data dell'evento sismico, ovvero che, alla data del sisma, erano in corso lavori che ne impedivano l'utilizzo.

- 3-ter. Per attività produttive si intendono quelle definite all'articolo 1 dell'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 che posseggono, al momento della presentazione della domanda, i requisiti di cui all'allegato 1 "REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ" dell'ordinanza 57 del 12 ottobre

2012 e smi. La sussistenza di detti requisiti dovrà essere autocertificata all'atto della presentazione della domanda nella quale dovranno essere indicati anche il numero di codice INPS/INAIL la tipologia di contratto collettivo applicato, il codice fiscale ed il codice CUAA (in caso di aziende agricole).

- 3-quater. Per attività produttive in esercizio si intendono quelle che alla data del sisma avevano sede nell'immobile danneggiato, o l'avessero avuta nei trentasei mesi antecedenti al sisma, come desumibile da visura camerale o da utenze/polizze assicurative intestate al soggetto esercitante l'attività produttiva nell'immobile.
4. Per edificio (formato da una o più unità immobiliari) si intende l'unità strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio:
- a. fabbricati costruiti in epoche diverse;
 - b. fabbricati costruiti con materiali diversi;
 - c. fabbricati con solai posti a quota diversa;
 - d. fabbricati aderenti solo in minima parte.
5. Qualora, per lo stesso edificio o unità strutturale, siano state emesse più ordinanze di inagibilità con esiti di classificazione, derivanti dalle schede AeDES, tra loro diversi, il tecnico incaricato del progetto verifica l'effettivo danneggiamento dell'edificio nel suo complesso e richiede al Comune il riesame degli esiti delle ordinanze al fine di pervenire ad un'unica classificazione. Il Comune emette una nuova ordinanza che attribuisce all'edificio la nuova ed unica classificazione.

Articolo 3

Determinazione del contributo concedibile

1. Per l'esecuzione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale, così come definiti al punto 8.4.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al d.m 14 gennaio 2008, è concesso un contributo sul costo ammissibile e riconosciuto nelle percentuali indicate nei successivi commi 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater.
2. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra:
 - il costo dell'intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base dell'Elenco dei prezzi delle opere pubbliche approvato dalla Giunta regionale, fatte salve le voci di spesa non previste, per le quali si farà riferimento all'elenco prezzi approvato dal Provveditorato Interregionale opere Pubbliche Emilia-Romagna e Marche o della CCIAA territorialmente competente o, in mancanza, all'analisi dei prezzi come disciplinato dall'art. 32 comma 2 del

d.P.R 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs 163/2006, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile

e

- l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di 370 Euro/mq più IVA se non recuperabile, per la superficie complessiva dell'unità immobiliare fino a 120 metri quadrati. Per le superfici superiori a mq 120 e fino a mq 200 il costo convenzionale si riduce a 200 Euro/mq più IVA se non recuperabile, ed ulteriormente a 100 Euro/mq più IVA se non recuperabile, per le superfici eccedenti i 200 metri quadrati. Per superficie complessiva si intende la superficie utile dell'unità immobiliare, compresa la superficie delle pertinenze di cui al comma 8 più la quota parte delle superfici accessorie equivalenti comuni di spettanza, in coerenza con l'allegato A della deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 279/2010, calcolata senza la limitazione al 60% e con l'inclusione della superficie delle parti comuni di collegamento verticale (vani ascensori, scale e relativi pianerottoli) calcolate una sola volta come proiezione sul piano orizzontale e degli androni d'ingresso condominiali. I costi convenzionali sono aumentati del 20% per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 e vincolati ai sensi dell'art. 136 del d.lgs n. 42/2004 e smi, nonché individuati ai sensi dell'art. A-9 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20. Gli stessi costi sono aumentati del 10% per gli edifici vincolati ai sensi dell'art. 142 del d.lgs n. 42/2004, e per ubicazione disagiata del cantiere causata da distanza di almeno il 25% del perimetro da altri edifici inferiore a m. 1,50, ovvero di accesso al cantiere da spazio pubblico con percorso di larghezza inferiore a 2 metri.

2-bis. Nel caso di unità immobiliari destinate ad attività produttiva non si applicano le riduzioni del costo convenzionale in relazione alle superfici stabilite al comma precedente.

2-ter. Per coloro che abbiano già presentato la quantificazione delle superfici per il calcolo del costo convenzionale, ai sensi del precedente comma 2, non includendo la superficie delle parti comuni di collegamento verticale (vani ascensori, scale e relativi pianerottoli) calcolate una sola volta come proiezione sul piano orizzontale e degli androni d'ingresso condominiali, possono presentare un'integrazione della documentazione inserendo tali superfici.

3. Qualora l'edificio oggetto dell'intervento sia coperto da polizza assicurativa per il risarcimento dei danni da eventi sismici il contributo è determinato in misura pari alla differenza tra il costo dell'intervento di cui al comma 2 ed il risarcimento assicurativo.

4. Il costo dell'intervento di cui al comma 2 comprende le indagini e prove di laboratorio, le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, i compensi di amministratori dei condomini o di consorzi tra proprietari costituiti per gestire l'intervento unitario, le opere di riparazione dei danni e di rafforzamento locale delle strutture danneggiate dell'intero edificio, le finiture connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni dello stesso ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile. Il contributo per tali opere è calcolato nella misura del 100%.
- 4-bis. Per le unità immobiliari inagibili che alla data del sisma erano destinate ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio, il costo dell'intervento comprende, oltre a quanto previsto al comma 4, le opere di finitura interne connesse ai predetti interventi. Il contributo per tali opere è calcolato nella misura del 100%.
- 4-ter. Per le unità immobiliari inagibili che alla data del sisma non erano destinate ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio, ma facenti comunque parte di un edificio che comprende abitazioni principali od unità immobiliari destinate ad attività produttiva in esercizio, il costo dell'intervento comprende, oltre a quanto previsto al comma 4, le opere di finitura interne di cui al comma precedente, ma il contributo sulle stesse è pari al 50%.
- 4-quater. Per gli edifici residenziali comprendenti solo unità immobiliari inagibili non destinate ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio, il costo dell'intervento comprende le opere di cui ai commi 4 e 4-bis, ma il contributo sulle stesse è pari al 50%.
- 4-quinquies. Il costo dell'intervento può includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e nel contratto di appalto, le spese per l'esecuzione, da parte dell'impresa affidataria, di lavori in economia, ai sensi dell'art. 179 del DPR n. 207/2010, limitate alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura. La disposizione si applica ai progetti depositati, o alle varianti sostanziali apportate ai progetti in corso, successivamente alla data del 17 ottobre 2014.
5. Il contributo spettante per le prestazioni tecniche, richieste ai professionisti abilitati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza è determinato sull'importo dei lavori ammissibili secondo le modalità ed i limiti previsti nel Protocollo sottoscritto con gli Ordini professionali il 5 febbraio 2013.
- 5-bis. Gli eventuali compensi degli amministratori di condominio o di amministratori dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari sono riconosciuti nel limite massimo del:

- 2% del costo delle opere ammissibili per interventi di importo fino a 200.000 Euro;
- 1,5% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 200.000 euro, fino a 500.000 euro;
- 1% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 500.000 euro, fino a 3.000.000 di euro;
- 0,5% del costo delle opere ammissibili per la parte eccedente 3.000.000 di euro.

A tali compensi va aggiunta l'IVA se non recuperabile.

6. L'entità del contributo per l'intero edificio è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari.
7. I contributi sono destinati per almeno il 55% alla riparazione dei danni e al rafforzamento locale e per la restante quota alle opere di finitura strettamente connesse.
8. Le opere ammesse a contributo riguardano le unità immobiliari e le relative pertinenze ricomprese nell'edificio. Sono comunque ammesse a contributo, con le modalità di cui al comma 2, anche le pertinenze esterne allo stesso edificio, quali cantine, autorimesse, magazzini di proprietà dei titolari delle unità immobiliari di cui all'art. 2, comma 1, danneggiati, oggetto di ordinanza di inagibilità e non facenti parte di altro edificio ammesso a contributo.
- 8-bis. Non sono ammissibili a contributo, ancorché danneggiate, le sole pertinenze esterne dell'edificio sede di abitazioni agibili.
- 8-ter. Le pertinenze esterne di cui al comma 8 sono ammesse a contributo nel limite massimo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva e con lo stesso livello operativo attribuito all'abitazione o all'unità immobiliare destinata ad attività produttiva. Il contributo può essere riconosciuto anche in presenza di più pertinenze esterne, ma sempre entro il limite massimo complessivo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva.
9. Sono ammesse eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori purché presentate nel rispetto della presente ordinanza, debitamente motivate ed approvate dal Comune e comunque contenute entro un quinto dell'importo delle opere originariamente autorizzate. La limitazione di cui sopra non si applica agli interventi per i quali sia già stata depositata la domanda di contributo al 14 febbraio 2013, in caso di successiva integrazione delle opere di cui all'art. 4, comma 7, lettera d1). Le varianti del progetto strutturale che sono considerate sostanziali ai sensi della DGR 687/2011 seguono le stesse procedure di deposito ed approvazione stabilite dalla l.r. n. 19/2008; le varianti del progetto

edilizio che richiedono un nuovo titolo abilitativo o che rientrano nei casi di cui all'art. 41 della l.r. 15/2013 sono considerate sostanziali e seguono le disposizioni dell'art. 22 della citata l.r. 15/2013.

- 9 bis. Qualora la variante sostanziale contenga opere ritenute non ammissibili a contributo, il comune entro trenta giorni dal deposito della variante, comunica al beneficiario che provvederà alla rideterminazione del contributo stesso nei successivi trenta giorni. Decorsi i primi trenta giorni senza alcuna comunicazione del comune, le opere previste dalla variante sono ritenute ammissibili ed il calcolo dell'importo finale del contributo potrà avvenire al momento della erogazione a saldo di cui all'art. 8, comma 1, lett. b). Per le varianti già depositate alla data del 17 ottobre 2014, il termine dei trenta giorni per la comunicazione della rideterminazione del contributo da parte del comune decorre a partire dalla stessa data.
10. A favore dei richiedenti ai quali sia già stato concesso ed erogato il contributo nel limite dell'80% del costo ammissibile, il Comune, senza ulteriori richieste di integrazioni al beneficiario, concede il 20% del contributo residuo dandone comunicazione all'istituto di credito, di cui all'art.5 comma 4, per le successive erogazioni.
11. A favore dei richiedenti la cui domanda sia già stata accettata e calcolato il contributo concedibile all'80% senza che sia ancora intervenuta alcuna erogazione da parte dell'istituto di credito, il Comune, all'asseverazione di fine lavori (ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera b), emette una ordinanza di conguaglio che ridetermina il contributo spettante secondo le nuove modalità.

Articolo 4

Presentazione delle domande

1. Entro il 30 giugno 2013² i soggetti legittimati individuati all'articolo 2, comma 1, devono depositare, a pena di decadenza, apposita domanda diretta al Sindaco del Comune nel quale è ubicato l'edificio danneggiato. La domanda è redatta e depositata esclusivamente mediante il modello e la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario delegato, pubblicata sul sito web www.regione.emilia-romagna.it/terremoto. L'accettazione e la protocollazione della domanda oppure il motivato rifiuto devono avvenire entro due giorni lavorativi dal deposito della stessa.

² Il termine del 30 giugno 2013 è stato posticipato al 30 aprile 2014, ordinanze commissariali n. 131 del 18 ottobre 2013 e n. 2 del 27 gennaio 2014.

- 1-bis. Qualora, prima del deposito della domanda redatta ai sensi del comma 1, l'edificio danneggiato fosse ricompreso all'interno di una Unità Minima d'Intervento individuata con la deliberazione del Consiglio comunale prevista all'art. 7, comma 1 della legge regionale n. 16/2012, la stessa dovrà essere presentata secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 7, comma 9 della citata l.r 16/2012.
2. I Sindaci provvedono ad un'ampia divulgazione del predetto termine anche mediante appositi avvisi pubblici.
3. (soppresso)
4. Qualora vengano accertate carenze nella compilazione della domanda, il Comune, entro venti giorni dalla presentazione della stessa, richiede per una sola volta le necessarie integrazioni che debbono essere prodotte entro e non oltre trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta, a pena di decadenza della domanda.
5. La domanda, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 47 del d.P.R 445/2000, deve indicare:
 - a) i tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza;
 - b) l'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno due imprese a cui sono stati chiesti preventivi di spesa, con la quale è stato stipulato un contratto di appalto che viene conservato dal tecnico incaricato ed esibito su richiesta del Comune, del Commissario o degli organi di controllo. Le modalità ed i criteri adottati per la scelta sono descritti in apposito verbale redatto e conservato dal tecnico incaricato per gli eventuali controlli di cui al precedente periodo;
 - c) l'istituto di credito prescelto fra quelli che hanno aderito all'Accordo fra Regione Emilia-Romagna, sistema bancario e sistema economico regionale (approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1262 del 3 settembre 2012) per le erogazioni del contributo all'impresa esecutrice dei lavori in base agli stati di avanzamento;
 - d) l'importo del computo metrico estimativo comprendente i lavori, le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l'IVA, altre tipologie di costi ammissibili e la ripartizione percentuale dello stesso importo nelle suddette voci;
 - e) gli estremi (protocollo SICO) della notifica preliminare, ottenuta tramite la compilazione sul Sistema Informativo presente all'indirizzo web www.progettosico.it sul quale dovranno anche essere implementate le eventuali integrazioni alla notifica dovute a modifiche dei dati;

- f) l'eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico, documentando l'importo assicurativo riconosciuto;
 - g) la dichiarazione di aver accertato che l'impresa affidataria ed esecutrice dei lavori sia in possesso del requisito di regolarità contributiva, indicando il numero di codice INPS/INAIL, la tipologia di contratto collettivo applicato e il codice fiscale al fine di consentire al Comune di poter richiedere il DURC per ogni stato di avanzamento e di fine lavori.
6. La domanda deve contenere, per ciascuna unità immobiliare compresa nell'edificio e per le eventuali pertinenze esterne della stessa proprietà, con riferimento alla data dell'evento sismico:
- a) gli estremi e la categoria catastali;
 - b) la superficie complessiva suddivisa in superficie utile dell'unità immobiliare e superfici accessorie delle relative pertinenze e l'equivalente superficie accessoria della quota parte delle superfici comuni;
 - c) la destinazione d'uso;
 - d) il numero e la data dell'ordinanza comunale di inagibilità;
 - e) il nominativo dei proprietari e la relativa quota di proprietà;
 - f) l'eventuale nominativo degli affittuari residenti e gli estremi del contratto di affitto.
7. Alla domanda devono essere allegati:
- a) una perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione attestante, ai sensi dell'art. 3 del d.l. 74/2012, il nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico; qualora gli edifici oggetto della domanda siano quelli di cui al comma 1-ter dell'art. 2 della presente ordinanza, la suddetta perizia deve essere giurata;
 - b) la descrizione del danno, anche mediante la compilazione delle sezioni 1, 2, 3, 4 e 5 della scheda AeDES e la descrizione degli interventi che sono necessari per rimuovere lo stato di inagibilità certificato dall'ordinanza comunale;
 - c) il progetto degli interventi strutturali, corredato della necessaria "Modulistica Unificata Regionale relativa ai procedimenti in materia sismica (MUR)" di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1878/2011, comprensivo dei particolari costruttivi che costituisce deposito ai sensi della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19;

- d) una valutazione, effettuata in modo speditivo, della vulnerabilità dell'edificio per rilevare l'eventuale presenza di evidenti carenze nei collegamenti tra orizzontamenti e maschi murari e fra questi ultimi, nonché di spinte orizzontali generate dalle coperture o da strutture voltate. In tal caso il computo metrico può contenere anche la previsione di opere finalizzate alla riduzione della vulnerabilità rilevata, ammissibili ai contributi determinati ai sensi dell'art. 3. Il contributo per tali opere (sia strutturali per la riduzione della vulnerabilità, sia per le relative finiture) non può essere superiore al 40% del contributo destinato alle opere di riparazione e rafforzamento locale e di finitura connesse e comunque nel complesso entro il limite massimo del contributo stabilito all'art. 3.
- d1) eventuali opere di efficientamento energetico dell'intero edificio che conseguono la riduzione delle dispersioni e/o utilizzano fonti energetiche rinnovabili con una riduzione dei consumi da fonti tradizionali di almeno il 30% annui rispetto ai consumi dell'anno precedente possono beneficiare di un contributo non superiore al 10% di quello destinato alle opere di riparazione e rafforzamento locale e comunque nel complesso entro il limite massimo del contributo stabilito all'art. 3;
- e) il computo metrico estimativo dei lavori di riparazione e di rafforzamento locale nonché di realizzazione delle finiture connesse ove ammissibili, redatto sulla base dell'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche, fatte salve le voci di spesa non previste, per le quali si farà riferimento all'elenco prezzi approvato dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Emilia-Romagna e Marche o della CCIAA territorialmente competente o, in mancanza, all'analisi dei prezzi come disciplinato dall'art. 32 comma 2 del d.P.R. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs 163/2006, integrato con le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l'IVA;
- f) una esauriente documentazione fotografica del danno subito dall'edificio e dalle relative pertinenze esterne.
- g) autodichiarazione dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, limitatamente alle attività indicate all'art. 5-bis del d.l. 74/2012, introdotto dalla legge di conversione 1° agosto 2012 n. 122, come modificato dal d.l. 174/2012, e nelle ordinanze del Commissario delegato, di essere iscritta o di aver presentato la domanda di iscrizione all'Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "White List");

7-bis. Per lavori di importo pari o superiore a 150.000 Euro, l'impresa deve essere in possesso di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al d.P.R 25 gennaio 2000, n. 34 e smi.³

Articolo 5

Concessione del contributo ed inizio dei lavori

1. L'accettazione della domanda completa dei documenti di cui all'art. 4 costituisce comunicazione di inizio lavori per la ricostruzione ai sensi dell'art. 3, comma 6 del d.l 74/2012.
2. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del d.lgs n. 42/2004 l'inizio dei lavori è comunque subordinato all'autorizzazione della Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici. I termini per la determinazione del contributo e per l'esecuzione dei lavori decorrono dalla data della predetta autorizzazione.
3. Per gli interventi ricadenti nelle aree sottoposte ai vincoli di cui agli artt. 136 e 142 del d.lgs n. 42/2004 e smi, entro sessanta giorni dall'inizio dei lavori i soggetti interessati che non vi abbiano provveduto al momento del deposito della domanda di cui all'art. 4 avanzano al Comune la richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 3, comma 6 del d.l 74/2012 come convertito dalla legge n. 122/2012.
4. Il Comune, entro sessanta giorni successivi al deposito della domanda corredata dalle autorizzazioni previste dalla disciplina vigente, verifica la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica, acquisisce gli esiti dell'eventuale controllo a campione cui è stato sottoposto il progetto strutturale, rilascia il titolo abilitativo ove necessario, verifica l'ammissibilità al finanziamento dell'intervento proposto e determina il contributo ammissibile, dandone comunicazione al richiedente, all'istituto di credito prescelto ed al Commissario delegato, mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario. Nel caso di richiesta di integrazioni della domanda il procedimento per la determinazione del contributo si intende sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazioni ed il deposito delle stesse.

Articolo 6

Obblighi a carico dei beneficiari del contributo

³ Sul presente comma è intervenuto l'art. 1 dell'ordinanza n.51/2015 il quale prevede una nuova disciplina che entrerà a regime dal 1 luglio 2016

1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d'uso in atto al momento del sisma prima di due anni dalla data di completamento degli interventi di riparazione e di rafforzamento locale, a pena di decadenza dal contributo e rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Ai soli fini dell'ammissibilità al contributo e limitatamente agli ambiti che la pianificazione urbanistica vigente identifica come territorio urbanizzato, non è considerato mutamento di destinazione d'uso quello verso altri usi già dichiarati compatibili, ai sensi del comma 1, dell'art. 26 della l.r. 31/2002, dallo strumento urbanistico comunale vigente.

2. Il proprietario che aliena l'unità immobiliare per la quale beneficia dei contributi previsti dalla presente ordinanza prima della data di ultimazione degli interventi, ovvero prima di due anni dall'ultimazione dei lavori nel caso di unità immobiliare affittata, perde il diritto al contributo ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Il presente comma non si applica qualora l'alienazione avvenga a favore dei seguenti soggetti:

- parenti o affini fino al quarto grado;
- coniuge;
- promissario acquirente se in possesso di un titolo giuridico avente data antecedente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- affittuario o comodatario residente alla data del sisma;
- coloro che ne acquisiscono la proprietà a seguito di vendita all'asta conseguente a procedure esecutive individuali;
- nonché i soggetti dei casi previsti dagli articoli 1128^[1], 1103^[2] e 1104^[3] del Codice Civile.

2-bis. Qualora il proprietario dell'unità immobiliare danneggiata alla data del sisma sia deceduto successivamente, il diritto a richiedere il contributo viene trasferito agli eredi o legatari con le medesime condizioni e nel rispetto degli stessi obblighi previsti dalla presente ordinanza.

[1] Perimento totale o parziale dell'edificio. Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la [vendita all'asta](#) del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto. Nel caso di perimento di una parte minore, l'[assemblea](#) dei condomini delibera [\[1136\]](#) circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio [\[1117\]](#), e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse [\[1123\]](#). L'indennità corrisposta per l'[assicurazione](#) relativa alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste. Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva [proprietà](#), secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.

[2] Disposizione della quota. Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota. Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.

[3] Obblighi dei partecipanti. Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinuncia al suo diritto. La rinuncia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa. Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.

- 2-ter. A seguito di decesso di persona residente nella propria abitazione principale avvenuto prima della data degli eventi sismici, è riconosciuto a favore degli eredi e dei legatari dei diritti di proprietà e usufrutto sull'immobile, un contributo pari al 100% delle spese ritenute ammissibili per la riparazione e il ripristino immediato dell'abitazione, seguendo le procedure e le modalità per la concessione di contributi previste dalla presente ordinanza, purché dimostrino la propria qualità in base a dichiarazione sostitutiva di atto notorio ed almeno uno di essi, che non abbia beneficiato di contributo su altro immobile adibito ad abitazione principale, si impegni ad adibire l'immobile oggetto di successione a propria abitazione principale.
- 2-quater. Possono chiedere il contributo anche i nuclei familiari che abbiano acquisito la proprietà dell'immobile danneggiato dal sisma per effetto di aggiudicazione o assegnazione in una procedura di pignoramento immobiliare come prevista dall'art. 555 C.P.C. purché l'atto di pignoramento sia stato trascritto ai sensi dell'art. 2693 C.C. prima della data degli eventi sismici del maggio 2012. In tali casi il contributo è riconosciuto nella misura prevista all'articolo 3 commi 4ter e 4quater ed i proprietari sono soggetti agli obblighi di cui al comma 4 del presente articolo.
3. La concessione del contributo è subordinata all'assunzione dell'impegno, da parte del proprietario o dell'usufruttuario, alla prosecuzione alle medesime condizioni, successivamente all'esecuzione dell'intervento, per un periodo non inferiore a due anni, del rapporto di locazione o di comodato in essere alla data del sisma. La dichiarazione dovrà essere presentata al Comune in carta libera e dovrà contenere l'impegno a proseguire alle medesime condizioni il rapporto di locazione o di comodato con il medesimo locatario o comodatario ovvero, in caso di rinuncia degli aventi diritto, con altro soggetto individuato tra quelli temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici del maggio 2012. In caso di rinuncia formale del locatario/comodatario, il proprietario potrà cedere in comodato a parenti di primo grado (genitori e figli), ma previo assenso del Comune a seguito di verifica della momentanea assenza di nuclei terremotati idonei nell'elenco della domanda abitativa. Al proprietario è altresì consentito di adibirla a propria abitazione principale a condizione che entro sei mesi dalla dichiarazione di fine lavori vi trasferisca la residenza e non posseda nel medesimo comune altra abitazione disponibile ripristinata o meno con fondi per la ricostruzione, nel qual caso l'obbligo all'affitto si trasferisce a quest'ultima.
 Permane l'obbligo, entro i tre mesi successivi alla dichiarazione di fine lavori, di presentare al Comune la "Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'abitazione", di cui al comma 4 dell'art. 25 dell'ordinanza n. 20/2015 e smi.
- 3 bis. Il proprietario è esonerato dall'obbligo di riattivare il contratto con il precedente locatario/comodatario qualora quest'ultimo, alla data del sisma, fosse destinatario di procedura di sfratto per morosità oppure, qualora, successivamente e precedentemente agli eventi sismici, il proprietario abbia agito in giudizio avverso

quest'ultimo per inadempimento contrattuale. Il proprietario è altresì esonerato nel caso in cui il locatario/comodatario accetti l'assegnazione definitiva di un alloggio pubblico. Permangono in capo al proprietario gli obblighi previsti dall'articolo 6, comma 3, delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi.

- 3 ter. Qualora il comodatario che occupava l'alloggio alla data del sisma (con contratto di comodato regolarmente registrato, o con residenza in caso di comodato verbale) rinunci a rientrare dopo il ripristino, il proprietario dovrà stipulare con altro nucleo terremotato un contratto di locazione a canone concordato, il cui importo dovrà corrispondere al valore minimo calcolato sulla base della tabella dell'accordo territoriale di riferimento ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998 e smi, e secondo i parametri, le fasce e le zone previste da ciascun accordo. Sono fatte salve dalla presente disposizione le situazioni in cui il precedente comodatario, che rinuncia al rientro, occupava l'abitazione in virtù del rapporto di lavoro con il proprietario (es. lavoratori agricoli, addetti alle stalle, custodi..). In tali casi è possibile concedere nuovamente l'alloggio in comodato al lavoratore subentrante.
4. I proprietari di abitazioni non principali che beneficiano del contributo di cui all'art. 3, commi 4-ter o 4-quater sono tenuti ad affittarle per almeno quattro anni al canone concordato di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 ovvero a cederle in comodato ai sensi del citato Protocollo d'intesa del 4 ottobre 2012, a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici, oppure a cedere l'abitazione ripristinata in comodato a parenti di primo grado (genitori e figli), ma previo assenso del Comune a seguito di verifica della momentanea assenza di nuclei terremotati idonei nell'elenco della domanda abitativa. Al proprietario è altresì consentito di adibirla a propria abitazione principale a condizione che entro sei mesi dalla dichiarazione di fine lavori vi trasferisca la residenza e non posseda nel medesimo comune, o in comuni confinanti, altra abitazione disponibile ripristinata o meno con fondi per la ricostruzione, nel qual caso l'obbligo all'affitto si trasferisce a quest'ultima. Permane l'obbligo, entro i tre mesi successivi alla dichiarazione di fine lavori, di presentare al Comune la "Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'abitazione", di cui al comma 4 dell'art. 25 dell'ordinanza n. 20/2015 e smi.
5. Per le unità immobiliari destinate ad attività produttiva si applicano gli obblighi previsti dall'art. 19, comma 1, dell'ordinanza n. 57/2012 e smi.⁴

⁴ Si riporta il comma 1 dell'articolo 19 dell'ordinanza n. 57/2012 e smi.

"1. I beneficiari dei contributi concessi per il ripristino o la ricostruzione di immobili produttivi sono tenuti a completare i lavori e a seguire la fase di controllo e collaudo/certificazione degli stessi e a garantire, in caso di successivo trasferimento, il mantenimento della destinazione dell'immobile ad attività produttiva per almeno due anni dal completamento degli interventi indennizzati. Nel caso in cui i beneficiari siano persone fisiche, o imprese non in attività nei successivi sei mesi dal completamento dei lavori indennizzati, essi sono tenuti a dimostrare l'effettiva utilizzazione dell'immobile produttivo in proprio o da parte di terzi o a comunicare al Comune la disponibilità all'affitto, locazione, comodato."

6. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco dei beneficiari dei contributi di cui all'art. 3, commi 4-ter e 4-quater e si impegnano alla diffusione dell'informazione relativa alla disponibilità all'affitto di queste abitazioni.

Articolo 7

Esecuzione dei lavori

1. I lavori devono essere ultimati entro otto mesi dalla data di concessione del contributo di cui all'art. 5, a pena di decadenza dal contributo.
2. A richiesta dei proprietari interessati, i Comuni possono autorizzare, per giustificati motivi, la proroga del termine di cui al comma 1 per non più di quattro mesi.
3. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori, in dipendenza di motivati provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione, accertato dal Comune, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi.
4. Qualora i lavori non vengano ultimati nei termini stabiliti ai sensi dei commi 1 e 2, il Comune procede alla revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni.

Articolo 8

Erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento del progetto per la sicurezza, secondo le percentuali risultanti dal computo metrico estimativo di cui all'art. 4, comma 7, lett. c), nei tempi e nei modi di seguito indicati:
 - a) il 50% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione al Comune, tramite la procedura informatica di cui all'art. 4 comma 1, dello stato di avanzamento dei lavori redatto, con riferimento all'art. 194 del DPR 207/2010, dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi di cui al precedente art. 4, comma 7, lett. e) effettivamente praticati dall'impresa appaltatrice e non superiori a quelli dell'elenco prezzi regionale o degli altri elenchi richiamati, che attesti l'esecuzione di almeno il 50% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo.

- b) il 50% a saldo del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune, tramite la procedura informatica di cui all'art. 4 comma 1, del quadro economico a consuntivo dei lavori, redatto come alla lett. a) dal direttore dei lavori ed approvato dal Comune, sulla base del quale il Comune stesso possa calcolare l'importo finale del contributo. A tal fine il Comune riceve dal direttore dei lavori la seguente documentazione:
- i. attestazione di rispondenza dei lavori MUR A.17/D.11 di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1878/2011 e dichiarazione finalizzata a documentare la raggiunta piena agibilità dell'edificio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari ivi residenti;
 - ii. consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi di cui al precedente art. 4, comma 7, lett. e) effettivamente praticati dall'impresa appaltatrice e non superiori a quelli dell'elenco prezzi regionale o degli altri elenchi richiamati, il quale dovrà contenere, nel caso delle varianti in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori. Il consuntivo dei lavori, unitamente alle spese tecniche previste, è comparato con il costo convenzionale di cui all'art. 3, comma 2 ai fini della determinazione finale del contributo che va calcolato sul minore dei due importi;
 - iii. rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture, che debbono essere conservate dal Comune ed esibite a richiesta del Commissario e degli Organi di controllo. Qualora la spesa da sostenere sia superiore al contributo concesso dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo che erogherà l'istituto di credito e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente;
 - iv. esito positivo del controllo effettuato sul progetto dalla struttura tecnica competente, nel caso di intervento sottoposto a verifica a campione;
 - v. documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
 - vi. (abrogato);
 - vii. dichiarazione asseverata che l'impresa affidataria ha praticato, per le prestazioni eseguite in subappalto, gli stessi prezzi unitari stabiliti nel contratto di appalto con ribasso non superiore al 20%;
 - viii. dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria nella quale attesta di rispettare, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione

del contributo per ogni stato di avanzamento lavori e si impegna a pagare i fornitori e le imprese esecutrici entro trenta giorni dal riconoscimento del saldo del contributo.

1-bis. Il richiedente può accedere eventualmente ad un anticipo fino al 20% dell'importo ammesso a contributo alle seguenti condizioni:

- che il Comune abbia emesso l'ordinanza di concessione del contributo;
- che sia stato stipulato, in data antecedente la presentazione della domanda di anticipo, il contratto con l'impresa affidataria dei lavori;
- che vengano presentate fatture di importo pari all'anticipo richiesto, a cui va aggiunta l'IVA se non recuperabile;
- che venga allegata polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori a favore del Commissario Delegato, di importo almeno pari all'ammontare dell'anticipo.

La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs n. 58/1998.

La richiesta di anticipo deve essere indicata nella domanda di contributo.

1-ter. La compensazione dell'eventuale anticipo percepito avverrà in sede di erogazione del saldo, così come disciplinato al comma 1.

1-quater. In sede di presentazione della domanda di contributo, il beneficiario può richiedere che, al momento dell'emissione dell'ordinanza di concessione del contributo, venga erogato ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione un importo non superiore all'80% della quota della parte del contributo agli stessi destinato al fine di remunerare le attività già svolte. L'importo rimanente relativo alle spese per prestazioni professionali sarà proporzionalmente ripartito nei SAL nel rispetto delle percentuali previste al comma 1.

2. Il Comune, entro venti giorni dall'accettazione e protocollazione dello stato di avanzamento o del quadro economico a consuntivo di cui al comma 1, che devono avvenire entro due giorni lavorativi dall'inoltro, trasmette all'istituto di credito segnalato dal richiedente la determinazione del contributo e ne autorizza l'erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi previa verifica della regolarità contributiva tramite DURC.

3. Su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo di cui al comma precedente può avvenire in un'unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 1, lett. b).

3-bis. Il contributo è erogato dall'istituto di credito direttamente al richiedente, sulla base delle percentuali indicate al precedente comma 1 e previa produzione dei documenti ivi indicati, oppure, a richiesta del beneficiario in un'unica soluzione, a seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 1 lett. b), qualora:

a) siano stati effettuati pagamenti totali o parziali anteriormente alla data del 30 giugno 2013⁵ per lavori ammissibili a contributo iniziati prima del 14 novembre 2012, secondo quanto meglio disposto al successivo art. 9;

b) l'istituto di credito abbia anticipato totalmente o parzialmente il contributo e abbia pertanto già eseguito pagamenti ai soggetti indicati al comma 1, fermo restando che in tal caso l'erogazione del contributo comporterà automaticamente l'estinzione totale o parziale del suddetto anticipo.

c) siano stati effettuati pagamenti per lavori di pronto intervento e di messa in sicurezza, per indagini, prove di laboratorio, e fino al 20% delle spese stimate per la predisposizione del progetto, antecedentemente al deposito della domanda e comunque entro il 30 giugno 2013⁶;

3-ter. *(soppresso)*

3-quater. A coloro la cui domanda, alla data del 14 febbraio 2013, sia già stata accettata e il contributo concesso e/o erogato nel limite dell'80% del costo ammissibile e che abbiano già sostenuto il pagamento diretto del 20% precedentemente non riconosciuto, tale importo, calcolato e comunicato all'istituto di credito dal Comune secondo le modalità stabilite all'art. 3 commi 10 e 11, sarà erogato direttamente.

4. L'istituto di credito dà comunicazione al Comune ed al Commissario delegato delle avvenute erogazioni con periodicità mensile.

5. *(soppresso)*

Articolo 9 Interventi già iniziati

⁵ Il termine del 30 giugno 2013 è stato posticipato al 31 dicembre 2013, ordinanza commissariale n. 131 del 18 ottobre 2013.

⁶ Il termine del 30 giugno 2013 è da intendersi posticipato al 30 aprile 2014 alla luce della proroga della scadenza per la presentazione della domanda di contributo (art. 4), ordinanze commissariali n. 131 del 18 ottobre 2013 e n. 2 del 27 gennaio 2014.

1. Nel caso di interventi di riparazione e rafforzamento locale iniziati, o per i quali sia stato affidato l'incarico di progettazione prima del 14 novembre 2012, le spese sostenute dal richiedente antecedentemente al deposito in Comune della domanda di cui all'art. 4, comma 1, possono essere ammesse a contributo, nei limiti stabiliti dall'ordinanza stessa, purché:
 - il progetto sia stato redatto secondo le modalità di cui alle Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC08) approvate con d.m 14 gennaio 2008;
 - i lavori siano stati eseguiti per le finalità stabilite all'art. 2;
 - la domanda contenga le informazioni richieste all'art. 4 e venga depositata entro il 30 giugno 2013⁷;
 - siano stati conservati i documenti tecnico contabili e le ricevute originali delle spese sostenute.
- 1-bis. Nel caso di interventi realizzati ai sensi dell'art. 3, comma 5 del d.l 74/2012, come convertito dalla legge 122/2012, prima del 14 novembre 2012, nelle more dell'emanazione dell'ordinanza di sgombero da parte del Comune e della classificazione AeDES, è possibile depositare in Comune la domanda di contributo ai sensi del comma 1, nel rispetto delle procedure del d.l 74/2012, come convertito dalla legge 122/2012, integrando la perizia asseverata con l'attestazione della classificazione del danno accertato ed i dati richiesti dalla scheda AeDES.
2. Il Comune verifica l'ammissibilità al finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 1-bis e richiede, qualora necessario, l'integrazione della documentazione già inviata e determina il contributo. Nel caso che il progetto sia sottoposto al controllo a campione di cui all'art. 10, comma 2, l'ammissione a contributo è subordinata all'esito favorevole del controllo.
3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 1-bis non si applicano le limitazioni relative al numero dei progettisti e delle imprese nonché al requisito della loro registrazione SOA di cui all'art. 4, comma 7-bis.
4. L'istituto di credito, in presenza della determinazione comunale del contributo e della certificazione di lavori ultimati, eroga in un'unica soluzione l'importo dovuto per i lavori e le prestazioni tecniche svolte previa presentazione dei documenti previsti all'art. 8, comma 1, lett. b). Nel caso di lavori non ancora ultimati le erogazioni avvengono, per quanto possibile, con le modalità previste dallo stesso art. 8, comma 1.

⁷ Il termine del 30 giugno 2013 è stato posticipato al 31 marzo 2014 previa presentazione di istanza di prenotazione entro il 30 novembre 2013, ordinanze commissariali n. 131 del 18 ottobre 2013 e n. 2 del 27 gennaio 2014.

Articolo 10

Controlli

1. Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza, il Comune, tramite i propri uffici tecnici, vigila sulla corretta esecuzione dei lavori. La vigilanza viene esercitata sia mediante la verifica del procedimento edilizio, in attuazione della l. r. 15/2013, sia dei lavori eseguiti o in corso di esecuzione con i contributi concessi su almeno il 15% degli edifici, anche se ricompresi all'interno di UMI. Il campione viene selezionato mediante procedura MUDE e può corrispondere a quello individuato ai sensi dell'ordinanza n. 59/2014. La vigilanza può essere svolta anche dal personale tecnico, dei comuni e delle Unioni, preposto al controllo delle costruzioni in zona sismica ai sensi della l. r. 19/2008.
- 1-bis. Per le attività di vigilanza di cui al comma 1 i comuni che si avvalgono delle Strutture tecniche di Bacino, ai sensi della l.r. 19/2008, possono chiedere al Commissario delegato il supporto del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli.”
2. Ai sensi dell'art. 16 della l.r. 16/2012, le modalità di svolgimento dei controlli a campione circa la conformità degli interventi di rafforzamento locale alle Norme Tecniche di cui al d.m 14 gennaio 2008, sono quelle stabilite dall'ordinanza n. 27/2013.

Articolo 11

Cumulabilità dei contributi

1. I contributi di cui alla presente ordinanza non sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da pubbliche amministrazioni ad eccezione del contributo per l'autonoma sistemazione che verrà erogato fino al ripristino dell'agibilità. Non sono da intendersi come contributi, ai fini del presente comma, le detrazioni di imposta ai sensi dell'art. 16-bis comma 1 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 e smi.

Articolo 12

Esclusione dai contributi

1. Sono esclusi dal contributo della presente ordinanza gli immobili nei quali sono stati eseguiti interventi in totale difformità o in mancanza del titolo abilitativo come definiti dalla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 e non sanati dal procedimento di condono edilizio o dall'accertamento di conformità (art. 17, l.r. 23/2004).

Articolo 13
Norma finanziaria

1. All'onere per l'attuazione della presente ordinanza, stimato in 700.000.000 euro, si provvederà con le risorse di cui all'art. 3-bis del d.l n.95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, come ripartite dall'art. 2 del Protocollo tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati sottoscritto il 4 ottobre 2012.

Articolo 14
Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia

1. Tenuto conto della necessità di dare urgente attuazione al "Programma casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione" approvato con ordinanza n. 23 del 14 agosto 2012 e dare quindi avvio agli interventi edilizi che consentiranno a numerose famiglie di rientrare nelle proprie abitazioni danneggiate dal sisma, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi della legge 24 novembre 2000, n. 340 e se ne dispone l'invio alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della legge n. 20/1994.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 28 agosto 2012.

Vasco Errani

ALLEGATO 1**Territori ammissibili**

Ai sensi della presente ordinanza (come previsto nell'art. 1, comma 1), per territori interessati dagli eventi sismici si intendono quelli compresi nei seguenti comuni:

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	Boretto Brescello Campagnola Emilia Correggio Fabbrico Gualtieri Guastalla	Luzzara Novellara Reggio nell'Emilia Reggiolo Rio Saliceto Rolo San Martino in Rio
PROVINCIA DI MODENA	Bastiglia Bomporto Campogalliano Camposanto Carpi Castelfranco Emilia Cavezzo Concordia sulla Secchia Finale Emilia Medolla	Modena Mirandola Nonantola Novi di Modena Ravarino San Felice sul Panaro San Possidonio San Prospero Soliera
PROVINCIA DI BOLOGNA	Argelato Baricella Bentivoglio Bologna Castello d'Argile Castel Maggiore Crevalcore Galliera Malalbergo	Minerbio Molinella Pieve di Cento Sala Bolognese San Giorgio di Piano San Giovanni in Persiceto San Pietro in Casale Sant'Agata Bolognese
PROVINCIA DI FERRARA	Argenta Bondeno Cento Ferrara	Mirabello Poggio Renatico Sant'Agostino Vigarano Mainarda

Ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 75 del 1° luglio 2013, sono stati rimossi dall'elenco i comuni di Campegine e Castelvetro Piacentino, in quanto ammissibili a contributo

solamente per gli immobili destinati ad attività produttiva, mentre è stato inserito il comune di Bologna.

Ordinanza n. 46 del Commissario delegato

24 settembre 2012

Misure relative agli obblighi previsti per le imprese edili affidatarie e subappaltatrici per l'iscrizione e versamenti alle Casse edili dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 46 del 24/09/2012

Misure relative agli obblighi previsti per le imprese edili affidatarie e subappaltatrici per l'iscrizione e versamenti alla Casse Edili dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012

PREMESSO che:

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza dell'evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo;
- con D.L. 6 giugno 2012, n. 74 "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*", convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1° agosto 2012, lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 è stato prorogato fino al 31 maggio 2013 e i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti.

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa "avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi".

Visto il Protocollo d'Intesa di legalità per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 2012, approvato il 25 giugno 2012 con Deliberazione di Giunta regionale n. 879.

Visto l'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

.Considerato a tal fine, di prevedere l'obbligo, per le imprese esecutrici dei lavori, fin dall'avvio dei lavori stessi, di procedere all'iscrizione e al versamento dei previsti accantonamenti alle Casse Edili dei territori interessati dai lavori, in luogo di quelle di provenienza, integrando quanto previsto dalla applicazione integrale della contrattazione collettiva territoriale dell'edilizia in vigore per il tempo e per le località in cui si svolgono i lavori.

Visto l'art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell'organo emanante, provvisoriamente efficaci

Ritenuto, in relazione all'esecuzione di tutte le opere edili, di committenza pubblica e privata, connesse ai danni derivanti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di garantire il più efficace e tempestivo controllo delle imprese e dei lavoratori nei cantieri edili in ordine alla correttezza dell'applicazione delle norme sulla tutela e sicurezza del lavoro e, più in generale, sulla legalità per gli interventi per la ricostruzione, da parte agli organismi preposti al controllo ed alla vigilanza

Dispone

1. In relazione all'esecuzione di tutte le opere edili, di committenza pubblica e privata, connesse ai danni derivanti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che le imprese edili affidatarie o sub-appaltatrici dei lavori sono tenute, fin dall'avvio dei lavori stessi, all'iscrizione e all'obbligo del versamento dei previsti accantonamenti alle Casse Edili dei territori interessati dai lavori, in luogo di quelle di provenienza;
2. che gli obblighi di cui al comma precedente prescindono dalla durata dei lavori e riguardano anche lavori di durata inferiore a 90 giorni.
3. di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000 n. 340 e di disporre l'invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994;

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 24 settembre 2012

Vasco Errani


Ordinanza n. 51/2012 del Commissario delegato

Testo coordinato aggiornato al 01 agosto 2016

Criteria e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0).

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

*TESTO COORDINATO*¹

Ordinanza n. 51 del 5 ottobre 2012

Criteria e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E₀)

Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assunte, a norma dell'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;

Visto l'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia del 01 giugno 2012 "Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo";

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni ed integrazioni nella L. n. 122/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo

¹Testo aggiornato al 1 agosto 2016.

decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/1992;

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;

Considerato che gli eventi sismici hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio abitativo dei comuni interessati dal sisma, che hanno avuto come conseguenza analisi ed esiti di agibilità compiuti da squadre di tecnici che hanno operato sotto il coordinamento della DICOMAC ed hanno compilato schede AeDES per gli edifici segnalati;

Tenuto conto che le rilevazioni effettuate hanno interessato numerosissime abitazioni comportando l'evacuazione di un altissimo numero di persone;

Considerato che alle diverse classificazioni di agibilità corrispondono livelli di gravità del danno diversificati, si è ritenuto opportuno operare una graduazione degli interventi di riparazione e recupero cominciando da quelli che possono essere eseguiti con maggior rapidità, in modo da agevolare il pronto rientro dei cittadini nelle abitazioni; conseguentemente sono state emanate le ordinanze n. 29 e 32 che stabiliscono le modalità per la riparazione immediata degli edifici che necessitano di interventi di riparazione e di rafforzamento strutturale locale per il ripristino immediato dell'agibilità;

Ritenuto quindi di dover procedere con gradualità nella messa a punto delle misure necessarie per la riparazione degli edifici danneggiati stabilendo a questo punto di affrontare il tema del ripristino delle strutture che hanno subito danni significativi tali da costringere le autorità alla emissione di ordinanze di sgombero totali, ma che comunque sono riparabili con interventi contenuti finalizzati a eliminare il danno, ridurre la vulnerabilità sismica ed aumentarne la sicurezza fino a raggiungere un livello pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni;

Ritenuto quindi di stabilire le modalità di intervento per quegli edifici ed unità immobiliari che sono state sgomberate a seguito di verifica di inagibilità da parte dei

tecnici coordinati dalla DICOMAC riconducibile ad esito "E" nelle schede AeDES depositate agli atti della struttura del Commissario delegato;

Considerato comunque che fra gli edifici classificati con esito "E" ci sono situazioni di danneggiamento e di vulnerabilità sismica molto differenziate e che appare innanzitutto prioritario affrontare quelle ove i livelli di danno e vulnerabilità sono inferiori ad una soglia prestabilita e che possono essere oggetto di interventi di riparazione e miglioramento sismico comunque apprezzabili;

Considerato inoltre che appare opportuno stabilire soglie minime e massime di danno, differenziate tra loro, e diversi valori della vulnerabilità per classificare gli edifici colpiti dal sisma ed attribuire a ciascuno di essi diversi livelli contributivi, a cominciare dagli interventi ammessi a contributo con la presente ordinanza che si rivolgono agli edifici ordinari con la presenza di almeno un'abitazione principale o un'attività produttiva totalmente inagibile (esito E della scheda AeDES), con livello di danno inferiore a quello classificato grave ed un livello di vulnerabilità basso, classificati quindi come E leggera (E₀)

Visto il sopra citato D.L 74/2012 e la relativa legge di conversione n. 122/2012 che, all'art. 3, comma 1, paragrafo a), determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, in relazione al danno effettivamente subito;

Visto l'articolo 1, comma 3, del DPCM del 4 luglio 2012 il quale prevede che il Commissario delegato può riconoscere "ai proprietari ovvero agli usufruttuari o ai titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, nonché agli affittuari degli immobili colpiti dal sisma in cui era presente un'abitazione principale, un contributo per la riparazione del danno con miglioramento sismico o per la ricostruzione delle strutture e delle parti comuni dell'edificio, ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile, fino all'80% del costo ammesso e riconosciuto";

Rilevato che, in base a quanto disposto dallo stesso DPCM del 4 luglio 2012 è riconosciuto un contributo per la riparazione del danno ed il miglioramento sismico e per le finiture connesse per le abitazioni principali fino all'80% del costo ammesso e riconosciuto mentre per le altre unità immobiliari, ricomprese in edificio ammesso a contributo, è riconosciuto solamente il contributo fino all'80% delle strutture comuni e delle finiture connesse esterne o relative a parti condominiali;

Ritenuto di dover disciplinare i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi per la riparazione ed il miglioramento sismico degli edifici danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 che sono stati oggetto di ordinanze di inagibilità totale, con esito "E"

delle schede AeDES, ma che rientrano al disotto della soglia di danno e vulnerabilità sismica stabilita con la presente ordinanza;

Vista l'ordinanza n. 23 del 14 agosto 2012 che approva le azioni finalizzate ad attuare il "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione" che individua tre procedure differenziate, disciplinate da specifiche ordinanze, in relazione agli esiti di agibilità certificati dai provvedimenti comunali (ai quali corrispondono altrettante procedure autorizzative, livelli contributivi ed intensità di interventi strutturali) di cui la prima è quella rivolta agli edifici dichiarati temporaneamente inagibili o parzialmente inagibili (schede AeDES con esito B e C), oggetto delle ordinanze n. 29 e 32 del 2012;

Tenuto quindi conto che occorre disciplinare il ripristino degli edifici inagibili classificati con esito E, con danni significativi ma non gravi e con livello di vulnerabilità basso che comunque necessitano di interventi di miglioramento sismico in relazione al comportamento dell'edificio a seguito della crisi sismica;

Visto il Protocollo d'intesa di cui all'art. 3 bis del D.L. 95/2012, firmato in data 4 ottobre 2012 dal Ministro dell'Economia e Finanze e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, che introduce nuove disposizioni in merito ai beneficiari dei contributi ed alle procedure di predisposizione delle domande;

Visto il parere del Comitato Tecnico Scientifico dell'1 ottobre 2012;

D'intesa con il Comitato Istituzionale istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012;

Visto l'art 27, comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche e integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di sette giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati, con motivazione espressa dell'organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che l'estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza, al fine di ripristinare le abitazioni momentaneamente inagibili e consentire il rientro di cittadini sfollati nelle proprie abitazioni, sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24/2000 n. 340;

Sentito il Comitato Istituzionale in data 19 settembre 2012;

DISPONE

Articolo 1

Individuazione ambito territoriale danneggiato

1. Le disposizioni previste dalla presente ordinanza si applicano nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio nell'Emilia i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 individuati dall'art. 1 del decreto-legge del 6 giugno 2012 n. 74 così come convertito dalla legge 122/2012 integrato dall'art. 67 septies del decreto legge 22 giugno n. 83 convertito in legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 elencati nell'allegato 1. Le stesse disposizioni si applicano negli altri comuni limitrofi, limitatamente agli edifici danneggiati dagli stessi eventi sismici, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2, qualora venga accertato il nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici, da documentare tramite apposita perizia asseverata, da presentare al Comune in cui è ubicato l'immobile, che verrà istruita sulla base di criteri che saranno stabiliti dal Comitato Tecnico da istituire ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 4 ottobre 2012 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati.

Articolo 2

Condizioni per la concessione dei contributi

1. Al fine di consentire un rapido rientro nelle abitazioni danneggiate in modo significativo dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 e la ripresa delle attività produttive, è concesso un contributo a favore dei proprietari, degli usufruttuari, dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, per la riparazione del danno ed il miglioramento sismico dell'edificio in cui è presente almeno un'unità immobiliare destinata ad abitazione ovvero ad attività produttiva alla data del sisma, oggetto di ordinanza comunale di inagibilità totale e che sia caratterizzato da uno "stato di danno" ed un "valore di vulnerabilità" che, combinati insieme, rientrino nella definizione di "livello operativo" E_0 di cui alla Tabella 3.
- 1-bis. Qualora gli edifici di cui al comma 1 siano interamente composti da unità immobiliari adibite ad attività produttiva il contributo è concesso secondo i criteri e le modalità stabilite dall'ordinanza 57/2012 e smi.

- 1-ter. Rispetto agli edifici di cui al comma 1-bis, fanno eccezione i fabbricati rurali strumentali la cui struttura è riconducibile a quella edilizia ordinaria in muratura agibili alla data del sisma ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità totale, al cui interno non siano rappresentati danni alle attività economiche, come descritte dall'art. 2 comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell'ordinanza n. 57/2012 e smi. In tal caso il proprietario dell'immobile - impresa o persona fisica - o coloro che ne detengano la disponibilità per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido, compresi i titolari di diritti reali di garanzia, e che siano tenuti a sostenere le spese dell'intervento, possono presentare istanza, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del d.l. 74/2012 convertito con legge 122/2012, sulla presente ordinanza. Per tali edifici o porzioni di edifici, che non necessitino di particolari finiture ed impianti il costo convenzionale di cui all'art. 3 commi 2 e 2-bis è ridotto del 30%. Per gli stessi fabbricati rurali, in base a quanto disposto dall'ordinanza n. 57/2012, le perizie previste dalla presente ordinanza dovranno essere giurate.
- 1-quater. Nel caso gli edifici rurali destinati a deposito o magazzino, strumentali all'attività agricola, siano riconducibili a quelli con tipologia residenziale, agibili alla data del sisma ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità totale, il costo convenzionale è ridotto del 30% per la superficie complessiva del piano terra e del 50% per quelle dei piani superiori con altezza minima di 240 cm e dotati di idonei accessi. La disposizione si applica ai progetti depositati successivamente alla data del 17 ottobre 2014.
2. Gli "stati di danno" sono indicati nella Tabella allegata al n. 1.4 in relazione alla definizione delle soglie di danno di cui alle Tabelle allegate al n. 1.1, 1.2 e 1.3 a seconda che si tratti di edifici con struttura portante in muratura, cemento armato o mista. I "valori di vulnerabilità", di cui alla Tabella allegata al n. 2.6, sono desunti dal grado delle carenze rappresentate nelle Tabelle allegate al n. 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 combinato con il fattore di accelerazione di cui alla Tabella allegata al n. 2.5.
3. Sono interventi di miglioramento sismico quelli finalizzati a ridurre la vulnerabilità sismica ed aumentare la sicurezza fino a raggiungere un livello pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ed A9 comma 1, della l.r. n. 20/2000, il raggiungimento di tale soglia non ha valore cogente, potendo per essi riferirsi alle indicazioni contenute nella D.P.C.M. 9 febbraio 2011, "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008".
4. L'ordinanza di inagibilità totale di cui al comma 1 può essere stata emessa a seguito della verifica di agibilità effettuata dalle squadre operanti sotto il coordinamento

tecnico della DICOMAC, che abbia comportato un esito classificato “E” dalle schede AeDES ovvero, in mancanza della scheda, a seguito di una verifica disposta dal Sindaco, anche a seguito di presentazione di perizia asseverata predisposta da professionista abilitato. Per quanto riguarda l’eventuale riclassificazione del livello di danneggiamento il Comune può, ai sensi di quanto disposto dalla l.r. n. 16 del 21 dicembre 2012, in caso di presentazione di perizia asseverata che attesti una classificazione difforme da quella indicata nella scheda AeDES originaria, disporre una verifica ed emettere nuova ordinanza.

5. La verifica se l'edificio inagibile rientri nel livello operativo E₀, compete al tecnico incaricato della redazione del progetto che ne darà adeguata dimostrazione nei documenti e negli elaborati presentati con la richiesta di contributo. Qualora il tecnico verifichi che lo stato di danno sia di tipo 1 o di tipo 2, così come indicati nella Tabella allegata al n. 1.4, e che la vulnerabilità sia bassa, così come indicato nella Tabella allegata al n. 2.6, ovvero che l’edificio abbia già un livello di sicurezza verificato almeno pari al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni, l’intervento può essere limitato alla riparazione del danno ed al solo rafforzamento locale, come disciplinato dalla ordinanza n. 29/2012 e s.m.i. In tal caso il contributo viene determinato secondo i parametri della predetta ordinanza.

5-bis. Nel caso di lavori eseguiti in conformità al d.l 74/2012 a seguito di ordinanza comunale di inagibilità totale ed ultimati prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza n. 51/2012, il progettista può certificare, nella perizia asseverata da allegare alla domanda di contributo, che dopo l’ultimazione degli stessi, riconducibili ad interventi di rafforzamento locale ai sensi delle Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al d.m del 14 gennaio 2008, l’edificio ha conseguito la piena agibilità. Conseguentemente le modalità di presentazione della domanda di contributo e di determinazione dello stesso sono quelle stabilite dall’ordinanza n. 29/2012.

6. Per abitazione a titolo principale si intende quella ove, alla data dell’evento sismico, risiedeva anagraficamente il proprietario, l’usufruttuario, il titolare di diritti reali di garanzia ovvero l’affittuario con contratto di locazione registrato o il comodatario, il promissario acquirente in base a un titolo giuridico avente data certa antecedente a quella degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, oppure assegnate ai soci di cooperative a proprietà indivisa, così come definito dal Protocollo d’intesa sottoscritto il 4 ottobre 2012 tra il Ministro dell’Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati.

Si intende altresì abitazione a titolo principale quella in cui:

a) il conduttore non possieda la residenza nell'edificio danneggiato ma il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;

b) l'immobile risulti domicilio per lavoratori o foresteria, purché' in entrambi i casi il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;

b) alla data del sisma il proprietario non risultasse residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza;

c) il proprietario dell'abitazione inagibile sia iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia.

6-bis. Per coloro che non sono ancora in possesso del certificato di residenza anagrafica e che si trovano nel periodo dei 18 mesi previsti nella nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R 131/1986 per l'ottenimento dell'aliquota agevolata "prima casa", è facoltà del Comune riconoscere la domanda di contributo presentata ai sensi della presente ordinanza come riferita ad abitazione principale se il richiedente dimostra di risiedere nell'abitazione alla data dell'evento sismico ovvero che, alla data del sisma, erano in corso lavori che ne impedivano l'utilizzo.

6-ter. Per attività produttive si intendono le imprese definite all'articolo 1 dell'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 che posseggono, al momento della presentazione della domanda, i requisiti di cui all'allegato 1 "Requisiti di ammissibilità" dell'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012. La sussistenza di detti requisiti dovrà essere autocertificata all'atto della presentazione della domanda nella quale dovranno essere indicati anche il numero di codice INPS/INAIL, la tipologia di contratto collettivo applicato, il codice fiscale ed il codice CUA (in caso di aziende agricole).

6-quater. Per attività produttive in esercizio si intendono quelle che alla data del sisma avevano sede nell'immobile danneggiato, o l'avessero avuta nei trentasei mesi antecedenti al sisma, come desumibile da visura camerale o da utenze/polizze assicurative intestate al soggetto esercitante l'attività produttiva nell'immobile.

7. Per edificio (formato da una o più unità immobiliari) si intende l'Unità Strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio:

a) fabbricati costruiti in epoche diverse;

b) fabbricati costruiti con materiali diversi;

c) fabbricati con solai posti a quota diversa;

d) fabbricati aderenti solo in minima parte.

8. Qualora, per lo stesso edificio o Unità Strutturale, siano state emesse più ordinanze di inagibilità con esiti di classificazione, derivanti dalle schede AeDES, tra loro diversi, il tecnico incaricato del progetto verifica l'effettivo danneggiamento dell'edificio nel suo complesso e richiede al Comune il riesame degli esiti delle ordinanze, al fine di pervenire ad un'unica classificazione. Il Comune emette una nuova ordinanza che attribuisce all'edificio la nuova ed unica classificazione.

Articolo 3

Determinazione del contributo concedibile

1. Per l'esecuzione degli interventi di riparazione e miglioramento sismico, così come definito al punto 8.4.2 "Interventi di miglioramento" delle norme tecniche per le costruzioni di cui al d.m 14 gennaio 2008, è concesso un contributo sul costo ammissibile e riconosciuto nelle percentuali indicate nei successivi commi 3, 4, 5 e 6.
2. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra:
 - Il costo dell'intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base dell'Elenco dei prezzi delle opere pubbliche approvato dalla Giunta regionale fatte salve le voci di spesa ivi eventualmente non previste, per le quali si farà riferimento all'elenco prezzi approvato dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Emilia-Romagna e Marche o della CCIAA territorialmente competente o, in mancanza, all'analisi dei prezzi come disciplinato dall'art. 32 comma 2 del DPR n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs 163/2006, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile

e

l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di 800 euro/mq più IVA se non recuperabile per la superficie complessiva dell'unità immobiliare fino a 120 metri quadrati. Per le superfici eccedenti 120 mq e fino a 200 mq il costo convenzionale si riduce a 650 euro a mq. più IVA se non recuperabile ed ulteriormente a 550 euro a mq. più IVA se non recuperabile per le superfici eccedenti i 200 mq. Per superficie complessiva si intende la superficie utile dell'unità immobiliare, più la superficie accessoria delle pertinenze, più la quota parte delle superfici accessorie equivalenti comuni di spettanza, in coerenza con l'Allegato A della Delibera ALR n. 279/2010 calcolata senza la limitazione al 60% e con l'inclusione della superficie delle parti comuni di collegamento verticale (vani ascensori, scale e relativi pianerottoli) calcolate una sola volta come proiezione sul piano orizzontale e degli androni d'ingresso condominiali.

- 2-bis. Nel caso di unità immobiliari destinate ad attività produttive non si applicano le riduzioni del costo convenzionale in relazione alle superfici, stabilite al comma precedente.
- 2-ter. Per coloro che abbiano già presentato la quantificazione delle superfici per il calcolo del costo convenzionale ai sensi del precedente comma 2 non includendo la superficie delle parti comuni di collegamento verticale (vani ascensori, scale e relativi pianerottoli) calcolate una sola volta come proiezione sul piano orizzontale e degli androni d'ingresso condominiali possono presentare un'integrazione della documentazione inserendo tali superfici.
- 2-quater. Qualora l'edificio oggetto dell'intervento sia coperto da polizza assicurativa per il risarcimento dei danni da eventi sismici il contributo è determinato in misura pari alla differenza tra il costo dell'intervento di cui al comma 2 ed il risarcimento assicurativo.
3. Il costo dell'intervento di cui al comma 2 comprende le indagini e prove di laboratorio, le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, i compensi di amministratori dei condomini o di consorzi tra proprietari costituiti per gestire l'intervento unitario, le opere di riparazione dei danni e di miglioramento sismico dell'intero edificio, le finiture connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni dello stesso ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile. Il contributo per tali opere è calcolato nella misura del 100%.
4. Per le unità immobiliari inagibili che alla data del sisma erano destinate ad abitazione principale o ad attività produttive in esercizio, il costo dell'intervento comprende, oltre quanto previsto al comma 3, le opere di finitura interne connesse ai predetti interventi e la riparazione degli impianti interni, il miglioramento dell'efficienza energetica. Il contributo per tali opere è calcolato nella misura del 100%.
5. Per le unità immobiliari inagibili che alla data del sisma non erano destinate ad abitazione principale o ad attività produttive in esercizio, ma facenti comunque parte di un edificio che comprende abitazioni principali od unità immobiliari destinate ad attività produttive in esercizio, il costo dell'intervento comprende, oltre a quanto previsto dal comma 3, le opere di finitura interne, di riparazione degli impianti e di miglioramento dell'efficienza energetica di cui al comma precedente, ma il contributo sulle stesse è pari al 50%.
6. Per gli edifici residenziali comprendenti solo unità immobiliari inagibili non destinate ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio il costo

dell'intervento comprende le opere di cui ai commi 3 e 4 ed il contributo è pari al 50%.

6bis. Il costo dell'intervento può includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e nel contratto di appalto, le spese per l'esecuzione, da parte dell'impresa affidataria, di lavori in economia, ai sensi dell'art. 179 del DPR n. 207/2010, limitate alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura.

La disposizione si applica ai progetti depositati, o alle varianti sostanziali apportate ai progetti in corso, successivamente alla data del 17 ottobre 2014.

6ter. Per gli edifici classificati con livello operativo E_0 il costo dell'intervento comprende anche le spese eventualmente sostenute dal beneficiario nei confronti delle aziende erogatrici dei servizi ambientali, energetici e di telefonia per l'eventuale riallaccio delle utenze disattivate a seguito del sisma. La disposizione si applica ai progetti depositati successivamente alla data del 17 ottobre 2014, ovvero ai progetti in corso per i quali non sia intervenuta l'erogazione a saldo del contributo.

7. Il costo convenzionale di cui al comma 1 è incrementato:

- a) del 40% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del d.lgs n. 42/2004 e s.m.i., del 30% per edifici individuati dall'art. A-9, comma 1, della l.r. n. 20/2000, del 20% per edifici vincolati ai sensi dell'art. 45 del d.lgs n. 42/2004 e del 10% per edifici sottoposti al vincolo paesaggistico di cui all'art.136 e 142 del d.lgs n. 42/2004 ovvero individuati dall'art. A9, comma 2, della l.r. n. 20/2000;
- b) del 10% per gli interventi di efficientamento energetico eseguiti sull'edificio che conseguano, mediante interventi integrati a quelli di riparazione e miglioramento sismico, la riduzione delle dispersioni energetiche ed utilizzino fonti energetiche rinnovabili con una riduzione dei consumi da fonti tradizionali di almeno il 30% annuo rispetto ai consumi medi dell'anno precedente;
- c) del 15% per edifici ricompresi nelle aree dei centri abitati di San Carlo, frazione di Sant'Agostino (FE), e di Mirabello (FE), perimetrata dalla Regione con determinazione del dirigente n. 12418 del 2 ottobre 2012 (allegati 1, 2 e 3) ove si sono manifestati gravi fenomeni di liquefazione del terreno, per interventi di consolidamento del terreno di fondazione da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell'allegato 4 della su citata determinazione. A tal fine il tecnico incaricato della progettazione sottopone il progetto di consolidamento del terreno di fondazione alla preventiva approvazione del Servizio Geologico,

Sismico e dei Suoli regionale che si esprime nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto.

- d) fino al 15% nel caso di edifici collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione ubicati in aree diverse da quelle di cui alla precedente lett. c). A tal fine il tecnico incaricato della progettazione, verificata la presenza di un elevato rischio di liquefazione mediante le procedure indicate dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14/1/2008), dagli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica (Deliberazione di Assemblea Legislativa n. 112/2007), sottopone la proposta di incremento del costo convenzionale per l'esecuzione di adeguati interventi di consolidamento del terreno di fondazione, corredata dalle relazioni geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale che disporrà l'entità dell'incremento ammissibile nei successivi 45 giorni dalla ricezione della proposta.
- e) del 15% per le opere di finitura interna e di riparazione degli impianti interni conseguenti agli interventi di riparazione e miglioramento sismico.
- f) del 10% per ubicazione disagiata del cantiere causata da distanza di almeno il 25% del perimetro da altri edifici inferiore a m. 1,50, ovvero di accesso al cantiere da spazio pubblico con percorso di larghezza inferiore a 2 metri;
- g) del 5% per asportazione e conferimento ad idonei impianti di selezione, recupero o smaltimento dei materiali provenienti dal crollo o demolizione di almeno il 30% del volume totale dell'edificio, oppure del 3% nel caso che la demolizione abbia interessato almeno il 15% del volume totale dell'edificio, l'incremento non è applicabile ai casi di demolizione e ricostruzione previsti al comma 18 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 86/2012;
- h) del 3% per rendere accessibili e visitabili, con idonei accorgimenti tecnici, le abitazioni principali di residenti con gravi disabilità motorie ed invalidità permanenti, situati in edifici costruiti prima dell'entrata in vigore della legge 13/1989 recante disposizioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati;
- i) del 2% nel caso di interventi strutturali su almeno il 50% della superficie resistente di murature portanti di spessore superiore a cm 50, calcolato come sviluppo complessivo ai diversi piani.
- j) del 3% per gli edifici di proprietà mista, pubblica e privata, la cui Classe d'uso ai fini della determinazione dell'azione sismica, conseguente alla destinazione d'uso della porzione pubblica dell'edificio, sia superiore alla Classe II.

8. Il contributo spettante per le prestazioni tecniche, richieste ai professionisti abilitati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza è determinato sull'importo dei lavori ammissibili secondo le modalità ed i limiti previsti nel Protocollo fra la Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali in materia di prestazioni tecniche aggiuntive per le opere di riparazione, ripristino e ricostruzione con miglioramento sismico nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 del 5 febbraio 2013.

8-bis. Gli eventuali compensi degli amministratori di condominio o di amministratori dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari sono riconosciuti nel limite massimo del:

- 2% del costo delle opere ammissibili per interventi di importo fino a 200.000 Euro;
- 1,5% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 200.000 euro, fino a 500.000 euro;
- 1% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 500.000 euro, fino a 3.000.000 di euro;
- 0,5% del costo delle opere ammissibili per la parte eccedente 3.000.000 di euro.

A tali compensi va aggiunta l'IVA se non recuperabile.

9. L'entità del contributo per l'intero edificio è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari.

10. Il contributo sull'intervento edilizio è destinato per almeno il 55% alla riparazione dei danni e al miglioramento sismico dell'edificio e per la restante quota alle opere di finitura strettamente connesse, agli impianti interni ed all'efficientamento energetico, fatti salvi gli interventi sugli edifici vincolati ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D.lgs n. 42/2004 ed A-9, comma 1, della l.r. n. 20/2000 per i quali la quota destinata alle strutture deve essere almeno pari al 45% e sugli altri edifici vincolati per i quali la quota destinata alle strutture deve essere almeno pari al 50%.

11. Le opere ammesse a contributo riguardano le unità immobiliari e le relative pertinenze ricomprese nell'edificio interessato. Sono comunque ammesse a contributo, con le modalità di cui al comma 2 e nelle percentuali di cui ai commi 3 e 6, anche le pertinenze danneggiate, oggetto di ordinanza di inagibilità, esterne allo stesso edificio, quali cantine, autorimesse, magazzini, di proprietà rispettivamente dei titolari delle unità immobiliari inagibili destinate ad abitazione principale o ad attività produttiva e di quelle destinate ad abitazioni non principali, che non fanno parte di altro edificio ammesso a contributo.

- 11-bis. Non sono ammissibili a contributo, ancorché danneggiate, le sole pertinenze esterne all'edificio sede di abitazioni agibili.
- 11-ter. Le pertinenze esterne di cui al comma 11 sono ammesse a contributo nel limite massimo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva e con lo stesso livello operativo attribuito all'abitazione o all'unità immobiliare destinata ad attività produttiva. Il contributo può essere riconosciuto anche in presenza di più pertinenze esterne, ma sempre entro il limite massimo complessivo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva.
12. Sono ammesse eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori purché presentate nel rispetto della presente ordinanza, debitamente motivate ed approvate dal Comune, e comunque contenute entro un quinto dell'importo delle opere originariamente autorizzate. Le varianti del progetto strutturale che sono considerate sostanziali ai sensi della DGR 687/2011, seguono le stesse procedure di deposito ed approvazione stabilite dalla l.r. n. 19/2008; le varianti del progetto edilizio che richiedono un nuovo titolo abilitativo o che rientrano nei casi di cui all'art. 41 della l.r. 15/2013 sono considerate sostanziali e seguono le disposizioni dell'art. 22 della citata l.r. 15/2013.
- 12bis. Qualora la variante sostanziale contenga opere ritenute non ammissibili a contributo, il Comune entro trenta giorni dal deposito della variante, comunica al beneficiario che provvederà alla rideterminazione del contributo stesso nei successivi trenta giorni. Decorso i primi trenta giorni senza alcuna comunicazione del Comune, le opere previste dalla variante sono ritenute ammissibili ed il calcolo dell'importo finale del contributo potrà avvenire al momento della erogazione a saldo di cui all' art. 8, comma 1, lett. d). Per le varianti già depositate alla data del 17 ottobre 2014, il termine dei trenta giorni per la comunicazione della rideterminazione del contributo da parte del comune decorre a partire dalla stessa data.
13. A favore dei richiedenti ai quali sia già stato concesso ed erogato il contributo nel limite dell'80% del costo ammissibile, il Comune, senza ulteriori richieste di integrazioni al beneficiario, concede il 20% del contributo residuo dandone comunicazione all'istituto di credito, di cui all'art. 5 comma 4, per le successive erogazioni.
14. A favore dei richiedenti la cui domanda sia già stata accettata e calcolato il contributo concedibile all'80%, senza che sia ancora intervenuto alcun pagamento da parte dell'istituto di credito, il Comune, all'asseverazione di fine lavori (ai sensi

dell'art. 8 comma 1 lettera c), emette una ordinanza di conguaglio che ridetermina il contributo spettante secondo le nuove modalità.

Articolo 4 **Presentazione delle domande**

1. Entro il 31 dicembre 2013² i soggetti legittimati individuati all'articolo 2, comma 1, devono depositare, a pena di decadenza, apposita domanda diretta al Sindaco del comune nel quale è ubicato l'immobile danneggiato. La domanda è redatta e depositata esclusivamente mediante il modello e la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario delegato pubblicata sul sito web www.regione.emilia-romagna.it/terremoto. L'accettazione e la protocollazione della domanda oppure il motivato rifiuto devono avvenire entro cinque giorni lavorativi dal deposito della stessa. Effettuata la verifica della completezza della domanda, l'accettazione viene comunicata mediante procedura informatica e dalla data di tale comunicazione decorrono i 90 giorni di cui all'art. 5, comma 5 della presente ordinanza. Decorso il termine dei cinque giorni dal deposito senza che intervenga alcuna comunicazione, la domanda si intende accettata, anche se in attesa della protocollazione, e dalla data del deposito decorre il termine di 90 giorni a cui si aggiungono i 5 giorni stabiliti per l'accettazione. La disposizione si applica ai progetti depositati successivamente alla data del 17 ottobre 2014.
- 1-bis. Qualora, prima del deposito della domanda redatta ai sensi del comma 1, l'edificio danneggiato fosse ricompreso all'interno di una Unità Minima d'Intervento individuata con la deliberazione del Consiglio comunale prevista all'art. 7, comma 1 della l.r. 16/2012, la stessa dovrà essere presentata secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 7, comma 9 della citata legge regionale n. 16/2012.
2. I Sindaci provvedono ad un'ampia divulgazione del predetto termine anche mediante appositi avvisi pubblici.
3. (soppresso)
4. Qualora vengano accertate carenze nella compilazione della domanda, il Comune, entro venti giorni dalla presentazione della stessa, richiede per una sola volta le necessarie integrazioni che debbono essere prodotte entro e non oltre trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta, a pena di decadenza della domanda.

² Il termine del 31 dicembre 2013 è stato posticipato da successive ordinanze commissariali (ultimo aggiornamento ordinanza 14/2016). Il quadro completo e aggiornato dei termini per la presentazione delle domande di contributo è riportato nelle "Linee Guida relative all'applicazione delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e smi".

5. La domanda, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, deve indicare:

- a) i tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza e del collaudo;
- b) l'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno due imprese a cui sono stati chiesti preventivi di spesa, con la quale è stato stipulato un contratto di appalto che viene conservato dal tecnico incaricato ed esibito su richiesta del Comune, del Commissario o degli organi di controllo. Le modalità ed i criteri adottati per la scelta sono descritti in apposito verbale redatto e conservato dal tecnico incaricato per gli eventuali controlli di cui al precedente periodo;
- c) l'istituto di credito prescelto tra quelli che hanno aderito all'Accordo fra Regione Emilia-Romagna, sistema bancario e sistema economico regionale (approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1262 del 3 settembre 2012) per le erogazioni del contributo all'impresa esecutrice dei lavori in base agli stati di avanzamento;
- d) l'importo del computo metrico estimativo comprendente i lavori, le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l'IVA, altre tipologie di costi ammissibili e la ripartizione percentuale dello stesso importo nelle suddette voci;
- e) gli estremi (protocollo SICO) della notifica preliminare ove necessaria, ottenuta tramite la compilazione sul sistema informativo presente all'indirizzo web www.progettosico.it sul quale dovranno anche essere implementate le eventuali integrazioni alla notifica dovute a modifiche dei dati;
- f) l'eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico, documentando l'importo assicurativo riconosciuto;
- g) la dichiarazione di aver accertato che l'impresa affidataria ed esecutrice dei lavori sia in possesso del requisito di regolarità contributiva, indicando il numero di codice INPS/INAIL, la tipologia di contratto collettivo applicato e il codice fiscale al fine di consentire al Comune di poter richiedere il DURC per ogni stato di avanzamento e di fine lavori.

6. La domanda deve contenere, per ciascuna unità immobiliare compresa nell'edificio e per le eventuali pertinenze esterne della stessa proprietà, con riferimento alla data dell'evento sismico:

- a) gli estremi e la categoria catastali:

- b) la superficie complessiva suddivisa in superficie utile dell'unità immobiliare e superfici accessorie delle relative pertinenze e l'equivalente superficie accessoria della quota parte delle superfici comuni;
- c) la destinazione d'uso;
- d) il numero e la data dell'ordinanza comunale di inagibilità;
- e) il nominativo dei proprietari e la relativa quota di proprietà;
- f) l'eventuale nominativo degli affittuari residenti e gli estremi del contratto di affitto.

7. Alla domanda devono essere allegati:

- a) una perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione attestante, ai sensi dell'art. 3 del d.l. 74/2012, il nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico; qualora gli edifici oggetto della domanda siano quelli di cui al comma 1-ter dell'art. 2 della presente ordinanza, la suddetta perizia deve essere giurata;
- b) il progetto degli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico corredato della necessaria "Modulistica Unificata Regionale relativa ai procedimenti in materia sismica (MUR)" di cui alla DGR 1878/2011, redatto secondo le Norme Tecniche sulle Costruzioni approvate con D.M. del 14 gennaio 2008, nonché la dimostrazione che l'edificio rientra nel livello operativo E₀. Sono interventi di miglioramento quelli finalizzati ad accrescere la capacità di resistenza delle strutture esistenti alle azioni considerate, secondo le indicazioni e le priorità delle Istruzioni tecniche riportate nell'Allegato A. Il progetto e la valutazione della sicurezza dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento statico nonché alla struttura nel suo insieme;
- c) il computo metrico estimativo dei lavori di riparazione e di miglioramento sismico nonché di realizzazione delle finiture ammissibili, redatto, ai sensi dell'art. 42 del DPR 207/2010, coi prezzi elementari contenuti nel prezzo approvato dalla Giunta Regionale, al netto del ribasso offerto nel caso l'impresa incaricata di eseguire i lavori abbia presentato una proposta economica migliorativa. Qualora il prezzo regionale non contenga tutte le voci di spesa del computo metrico si farà riferimento all'elenco prezzi approvato dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Emilia-Romagna e Marche o della CCIAA della provincia competente o, in mancanza, all'analisi dei prezzi come disciplinato dall'art. 32 comma 2 del DPR n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs 163/2006. Il computo metrico estimativo è integrato con le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l'IVA;

- d) la documentazione fotografica del danno subito dall'edificio e dalle relative pertinenze esterne a corredo del quadro fessurativo inserito nel progetto di cui alla lett. b);
- e) autodichiarazione dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, limitatamente alle attività indicate all'art. 5-bis del d.l 74/2012, introdotto dalla legge di conversione 1° agosto 2012 n. 122, come modificato dal d.l 174/2012, e nelle ordinanze del Commissario delegato, di essere iscritta o di aver presentato la domanda di iscrizione all'Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "White List");
8. Per lavori di importo superiore a 258.000 Euro l'impresa, il consorzio di imprese, ovvero l'ATI devono essere in possesso di qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al DPR 25 gennaio 2000, n. 34 e smi.. È altresì consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti pubblici.³

Articolo 5

Concessione del contributo ed Inizio dei lavori

1. L'accettazione della domanda, completa dei documenti di cui all'art. 4, costituisce comunicazione di inizio lavori per le opere di riparazione e miglioramento sismico e deposito del progetto delle opere strutturali ai sensi della l.r. 19/2008.
2. I lavori sono equiparati ad interventi di manutenzione straordinaria.
3. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del d.lgs n. 42/2004 l'inizio dei lavori è comunque subordinato all'autorizzazione della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici. I termini per la determinazione del contributo e per l'esecuzione dei lavori decorrono dalla predetta autorizzazione.
4. Per gli edifici ricadenti nelle aree sottoposte ai vincoli di cui agli artt. 136 e 142 del d.lgs n. 42/2004 e smi, entro 60 giorni dall'inizio dei lavori i soggetti interessati che non vi abbiano provveduto al momento della presentazione della domanda, presentano al Comune la richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 3, comma 6 del d.l 74/2012 e legge di conversione n. 122/2012.

³ Sul presente comma è intervenuto l'art. 1 dell'ordinanza n.51/2015 il quale prevede una nuova disciplina che entrerà a regime dal 1 luglio 2016

5. Il Comune, entro novanta giorni successivi all'accettazione della domanda corredata dalle autorizzazioni previste dalla disciplina vigente, verifica la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica, acquisisce gli esiti dell'eventuale controllo a campione cui è stato sottoposto il progetto strutturale, rilascia il titolo abilitativo ove necessario, verifica l'ammissibilità al finanziamento dell'intervento proposto e determina il contributo ammissibile, dandone comunicazione al richiedente, all'istituto di credito prescelto ed al Commissario delegato, mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario. Nel caso di richiesta di integrazioni della domanda il procedimento per la determinazione del contributo si intende sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazioni ed il deposito delle stesse

Articolo 6

Obblighi a carico dei beneficiari del contributo

1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d'uso in atto al momento del sisma prima di due anni dalla data di completamento degli interventi di riparazione con miglioramento sismico, a pena di decadenza dal contributo e rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Ai soli fini dell'ammissibilità al contributo e limitatamente agli ambiti che la pianificazione urbanistica vigente identifica come territorio urbanizzato, non è considerato mutamento di destinazione d'uso quello verso altri usi già dichiarati compatibili, ai sensi del comma 1, dell'art. 26 della l.r 31/2002, dallo strumento urbanistico comunale vigente.
2. Il proprietario che aliena l'unità immobiliare per la quale beneficia dei contributi previsti dalla presente ordinanza prima della data di ultimazione degli interventi, ovvero prima di due anni dall'ultimazione dei lavori nel caso di unità immobiliare affittata, perde il diritto al contributo ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Il presente comma non si applica qualora l'alienazione avvenga a favore dei seguenti soggetti:
 - parenti o affini fino al quarto grado;
 - coniuge;
 - promissario acquirente se in possesso di un titolo giuridico avente data antecedente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
 - affittuario o comodatario residente alla data del sisma;
 - coloro che ne acquisiscono la proprietà a seguito di vendita all'asta conseguente a procedure esecutive individuali;
 - nonché i soggetti dei casi previsti dagli articoli 1128^[1], 1103^[2] e 1104^[3] del Codice Civile.

[1] **Perimento totale o parziale dell'edificio.** Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la [vendita all'asta](#) del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente

2-bis. Qualora il proprietario dell'unità immobiliare danneggiata alla data del sisma sia deceduto successivamente, il diritto a richiedere il contributo viene trasferito agli eredi o legatari con le medesime condizioni e nel rispetto degli stessi obblighi previsti dalla presente ordinanza.

2-ter. A seguito di decesso di persona residente nella propria abitazione principale avvenuto prima della data degli eventi sismici, è riconosciuto a favore degli eredi e dei legatari dei diritti di proprietà e usufrutto sull'immobile, un contributo pari al 100% delle spese ritenute ammissibili per la riparazione e il ripristino immediato dell'abitazione, seguendo le procedure e le modalità per la concessione di contributi previste dalla presente ordinanza, purché dimostrino la propria qualità in base a dichiarazione sostitutiva di atto notorio ed almeno uno di essi, che non abbia beneficiato di contributo su altro immobile adibito ad abitazione principale, si impegni ad adibire l'immobile oggetto di successione a propria abitazione principale.

2-quater. Possono chiedere il contributo anche i nuclei familiari che abbiano acquisito la proprietà dell'immobile danneggiato dal sisma per effetto di aggiudicazione o assegnazione in una procedura di pignoramento immobiliare come prevista dall'art. 555 C.P.C. purché l'atto di pignoramento sia stato trascritto ai sensi dell'art. 2693 C.C. prima della data degli eventi sismici del maggio 2012. Nel caso di abitazione principale alla data del sisma il contributo è riconosciuto nella misura prevista all'articolo 3, commi 3 e 4, a condizione che l'aggiudicatario della procedura di pignoramento si impegni, in fase di deposito della domanda di contributo, ad adibirla a propria abitazione principale e vi trasferisca la residenza entro 6 mesi dalla dichiarazione di fine lavori pena la restituzione dell'intero contributo percepito. In caso contrario il contributo è riconosciuto nella misura prevista dallo stesso articolo 3, commi 5 e 6.

2-quinquies. Il contributo è altresì riconosciuto nella misura prevista dallo stesso articolo 3, commi 5 e 6, nel caso di abitazione non principale alla data del sisma che resta soggetta agli obblighi di cui al comma 4 del presente articolo. Qualora invece

convenuto. Nel caso di perimento di una parte minore, l'[assemblea](#) dei condomini delibera [\[1136\]](#) circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio [\[1117\]](#), e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse [\[1123\]](#). L'indennità corrisposta per l'[assicurazione](#) relativa alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste. Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva [proprietà](#), secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.

[2] Disposizione della quota. *Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota. Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.*

[3] Obblighi dei partecipanti. *Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinuncia al suo diritto. La rinuncia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa. Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.*

l'aggiudicatario della procedura di pignoramento si impegni, in fase di deposito della domanda di contributo, ad adibirla a propria abitazione principale e vi trasferisca la residenza entro 6 mesi dalla dichiarazione di fine lavori, il contributo è riconosciuto nella misura di cui all'art. 3, commi 3 e 4, purché l'aggiudicatario non sia proprietario di altra abitazione nel comune o nei comuni confinanti. Qualora il nuovo proprietario non dimostri di aver adibito l'immobile a propria abitazione principale dovrà restituire l'intero contributo percepito.

2-sexies Gli immobili acquistati a seguito di procedura di pignoramento immobiliare ai sensi del comma 2-quater devono essere destinati ad abitazione principale dell'aggiudicatario della medesima procedura per almeno quattro anni decorrenti dal trasferimento della residenza e non possono essere venduti prima di tale scadenza. Il mancato rispetto di tale disposizione comporta la restituzione dell'intero contributo percepito.

2-septies Le disposizioni del comma 2-sexies si applicano anche nel caso di acquisto di abitazioni non principali da parte di aggiudicatari che, ai sensi del comma 2-quinquies -seconda parte, si sono impegnati a trasferirvi la residenza entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

3. La concessione del contributo è subordinata all'assunzione dell'impegno, da parte del proprietario o dell'usufruttuario, alla prosecuzione alle medesime condizioni, successivamente all'esecuzione dell'intervento, per un periodo non inferiore a due anni, del rapporto di locazione o di comodato in essere alla data del sisma. La dichiarazione dovrà essere presentata al Comune in carta libera e dovrà contenere l'impegno a proseguire alle medesime condizioni il rapporto di locazione o in comodato con il medesimo locatario o comodatario ovvero, in caso di rinuncia degli aventi diritto, con altro soggetto individuato tra quelli temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici del maggio 2012. In caso di rinuncia formale del locatario/comodatario, il proprietario potrà cedere in comodato a parenti di primo grado (genitori e figli), ma previo assenso del Comune a seguito di verifica della momentanea assenza di nuclei terremotati idonei nell'elenco della domanda abitativa. Al proprietario è altresì consentito di adibirla a propria abitazione principale a condizione che entro sei mesi dalla dichiarazione di fine lavori vi trasferisca la residenza e non posseda nel medesimo comune altra abitazione disponibile ripristinata o meno con fondi per la ricostruzione, nel qual caso l'obbligo all'affitto si trasferisce a quest'ultima.

Permane l'obbligo, entro i tre mesi successivi alla dichiarazione di fine lavori, di presentare al Comune la "Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'abitazione", di cui al comma 4 dell'art. 25 dell'ordinanza n. 20/2015 e smi.

3 bis. Il proprietario è esonerato dall'obbligo di riattivare il contratto con il precedente locatario/comodatario qualora quest'ultimo, alla data del sisma, fosse destinatario di procedura di sfratto per morosità oppure, qualora, successivamente e

precedentemente agli eventi sismici, il proprietario abbia agito in giudizio avverso quest'ultimo per inadempimento contrattuale. Il proprietario è altresì esonerato nel caso in cui il locatario/comodatario accetti l'assegnazione definitiva di un alloggio pubblico. Permangono in capo al proprietario gli obblighi previsti dall'articolo 6, comma 3, delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi.

- 3 ter. Qualora il comodatario che occupava l'alloggio alla data del sisma (con contratto di comodato regolarmente registrato, o con residenza in caso di comodato verbale) rinunci a rientrare dopo il ripristino, il proprietario dovrà stipulare con altro nucleo terremotato un contratto di locazione a canone concordato, il cui importo dovrà corrispondere al valore minimo calcolato sulla base della tabella dell'accordo territoriale di riferimento ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998 e smi, e secondo i parametri, le fasce e le zone previste da ciascun accordo. Sono fatte salve dalla presente disposizione le situazioni in cui il precedente comodatario, che rinuncia al rientro, occupava l'abitazione in virtù del rapporto di lavoro con il proprietario (es. lavoratori agricoli, addetti alle stalle, custodi..). In tali casi è possibile concedere nuovamente l'alloggio in comodato al lavoratore subentrante.
4. I proprietari di abitazioni non principali che beneficiano del contributo di cui all'art. 3, commi 5 o 6 sono tenuti ad affittarle per almeno quattro anni al canone concordato di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 ovvero a cederle in comodato ai sensi del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici, oppure a cedere l'abitazione ripristinata in comodato a parenti di primo grado (genitori e figli), ma previo assenso del Comune a seguito di verifica della momentanea assenza di nuclei terremotati idonei nell'elenco della domanda abitativa. Al proprietario è altresì consentito di adibirla a propria abitazione principale a condizione che entro sei mesi dalla dichiarazione di fine lavori vi trasferisca la residenza e non posseda nel medesimo comune, o in comuni confinanti, altra abitazione disponibile ripristinata o meno con fondi per la ricostruzione, nel qual caso l'obbligo all'affitto si trasferisce a quest'ultima. Permane l'obbligo, entro i tre mesi successivi alla dichiarazione di fine lavori, di presentare al Comune la "Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'abitazione", di cui al comma 4 dell'art. 25 dell'ordinanza n. 20/2015 e smi.
5. Per le unità immobiliari destinate ad attività produttiva si applicano gli obblighi previsti dall'art. 19, comma 1, dell'ordinanza n. 57/2012 e smi.⁴

⁴ Si riporta il comma 1 dell'articolo 19 dell'ordinanza n. 57/2012 e smi.

"1. I beneficiari dei contributi concessi per il ripristino o la ricostruzione di immobili produttivi sono tenuti a completare i lavori e a seguire la fase di controllo e collaudo/certificazione degli stessi e a garantire, in caso di successivo trasferimento, il mantenimento della destinazione dell'immobile ad attività produttiva per almeno due anni dal completamento degli interventi indennizzati. Nel caso in cui i beneficiari siano persone fisiche, o imprese non in attività nei successivi sei mesi dal completamento dei lavori indennizzati, essi sono tenuti a dimostrare l'effettiva utilizzazione dell'immobile produttivo in proprio o da parte di terzi o a comunicare al Comune la disponibilità all'affitto, locazione, comodato."

6. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco dei beneficiari dei contributi di cui all'art. 3, commi 5 e 6 e si impegnano alla diffusione dell'informazione relativa alla disponibilità all'affitto di queste abitazioni.

Articolo 7

Esecuzione dei lavori

1. I lavori devono essere ultimati entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo di cui all'art. 5 a pena di decadenza dallo stesso.
2. A richiesta dei proprietari interessati, i Comuni possono autorizzare, per giustificati motivi, la proroga del termine di cui al comma 1 per non più di 12 mesi.
3. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori, in dipendenza di motivati provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione, accertato dal Comune, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi.
4. Qualora i lavori non vengano ultimati nei termini stabiliti ai sensi dei commi 1 e 2, il Comune procede alla revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni.

Articolo 8

Erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progetto e di esecuzione, secondo le percentuali risultanti dal computo metrico estimativo di cui all'art. 4, comma 7, lett. c), nei tempi e nei modi di seguito indicati:
 - a) fino al 15% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune, tramite la procedura informatica di cui all'art. 4 comma 1, dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) redatto, con riferimento all'art. 194 del DPR 207/2010, dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi di cui al precedente art. 4, comma 7 lett. c), effettivamente praticati dall'impresa appaltatrice e non superiori a quelli dell'elenco prezzi regionale o degli altri elenchi richiamati, che attesti l'esecuzione di almeno il 15% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo.

- b) fino al 25% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune, tramite la procedura informatica di cui all'art. 4 comma 1, dello stato di avanzamento, redatto come alla lett. a) dal direttore dei lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi e la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo.
- c) fino al 30% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune, tramite la procedura informatica di cui all'art. 4 comma 1, dello stato di avanzamento, redatto come alla lett. a) dal direttore dei lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi e la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo.
- d) il 30% del contributo a saldo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune, tramite la procedura informatica di cui all'art. 4 comma 1, del quadro economico a consuntivo dei lavori redatto dal direttore dei lavori ed approvato dal Comune, dal quale il Comune possa calcolare l'importo finale del contributo ammissibile e riconosciuto. A tal fine il Comune riceve dal direttore dei lavori la seguente documentazione:
- 1) attestazione di rispondenza dei lavori MUR A.17/D.11 di cui alla DGR 1878/2011, e dichiarazione finalizzata a documentare la raggiunta piena agibilità dell'edificio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari ivi residenti;
 - 2) eventuale collaudo statico ai sensi delle NTC 08;
 - 3) consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi di cui al precedente art. 4, comma 7, lett. c) effettivamente praticati dall'impresa appaltatrice e non superiori a quelli dell'elenco prezzi regionale o degli altri elenchi richiamati, il quale dovrà contenere, nel caso delle varianti in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori. Il consuntivo dei lavori, unitamente alle spese tecniche previste, è comparato con il costo convenzionale di cui all'art. 3, comma 2 ai fini della determinazione finale del contributo che va calcolato sul minore dei due importi;
 - 4) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture, che debbono essere conservate dal Comune ed esibite a richiesta del Commissario e degli Organi di controllo. Qualora la spesa da

sostenere sia superiore al contributo concesso dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo che erogherà l'istituto di credito e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente;

- 5) esito positivo del controllo effettuato sul progetto di miglioramento sismico dalla struttura tecnica competente, nel caso di intervento sottoposto a verifica a campione;
- 6) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti ;
- 7) abrogato;
- 8) dichiarazione asseverata che l'impresa affidataria ha praticato per le prestazioni eseguite in subappalto gli stessi prezzi unitari stabiliti nel contratto di appalto con ribasso non superiore al 20%;
- 9) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria nella quale attesta di rispettare, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori e si impegna a pagare i fornitori e le imprese esecutrici entro 30 giorni dal riconoscimento del saldo del contributo.

1-bis. L'impresa appaltatrice dei lavori può richiedere al beneficiario l'erogazione di un anticipo fino al 15% dell'importo ammesso a contributo a condizione che il Comune abbia emesso l'ordinanza di concessione del contributo, allegando fatture o note pro forma di importo pari all'anticipo richiesto, a cui va aggiunta l'IVA se non recuperabile e polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori a favore del Commissario Delegato, di importo almeno pari all'ammontare dell'anticipo. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 del DLgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs n. 58/1998. Il beneficiario del contributo inoltra, tramite la piattaforma MUDE, la richiesta di anticipo al Comune allegando le fatture o note pro forma e copia digitale della polizza fideiussoria fornita dall'impresa affidataria dei lavori. L'impresa provvede contestualmente ad inviare, dandone notizia al comune, l'originale analogico della polizza alla struttura commissariale che la detiene per gli usi consentiti in caso di necessità e la svincola dopo la erogazione del contributo a saldo. La polizza fideiussoria deve essere redatta secondo lo schema scaricabile nella sezione "Dopo il terremoto" nel sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna.

- 1-ter. La compensazione dell'eventuale anticipo percepito avverrà in sede di erogazione del saldo, così come disciplinato al comma 1.
- 1-quater. In sede di presentazione della domanda di contributo, il beneficiario può richiedere che, al momento dell'emissione dell'ordinanza di concessione del contributo, venga erogato ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione un importo non superiore all'80% della quota della parte del contributo agli stessi destinato al fine di remunerare le attività già svolte. L'importo rimanente relativo alle spese per prestazioni professionali sarà proporzionalmente ripartito nei SAL nel rispetto delle percentuali previste al comma 1.
2. Il Comune, entro 20 giorni dall'accettazione e protocollazione dello stato di avanzamento o del quadro economico a consuntivo di cui al comma 1, che devono avvenire entro due giorni lavorativi dall'inoltro, trasmette all'istituto di credito segnalato dal richiedente l'attestazione del riconoscimento del contributo e ne autorizza l'erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi previa verifica della regolarità contributiva tramite DURC.
3. Su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo di cui al comma precedente può avvenire in un'unica soluzione a conclusione dei lavori, in seguito alla presentazione della documentazione di cui al comma 1, lett. c).
4. Il contributo è erogato dall'istituto di credito direttamente al richiedente, sulla base delle percentuali indicate al precedente comma 1 e previa produzione dei documenti ivi indicati, oppure a richiesta del beneficiario in un'unica soluzione, previa produzione della documentazione di cui al comma 1 lett. c), qualora:
- a) siano stati effettuati pagamenti totali o parziali anteriormente alla data del 30 giugno 2013⁵ per lavori ammissibili a contributo iniziati prima del 14 novembre 2012, secondo quanto meglio disposto al successivo art. 9;
 - b) l'istituto di credito abbia anticipato totalmente o parzialmente il contributo e abbia pertanto già eseguito pagamenti ai soggetti indicati al comma 1, fermo restando che in tal caso l'erogazione del contributo comporterà automaticamente l'estinzione totale o parziale del suddetto anticipo.
 - c) siano stati effettuati pagamenti per lavori di pronto intervento e di messa in sicurezza, per indagini, prove di laboratorio, e fino al 20% delle spese stimate per la predisposizione del progetto, antecedentemente al deposito della domanda e comunque entro il 31 dicembre 2013⁶;

⁵ Il termine del 30 giugno 2013 è stato posticipato al 31 dicembre 2013, ordinanza commissariale n. 131 del 18 ottobre 2013.

⁶ Il termine del 31 dicembre 2013 è stato posticipato al 31 dicembre 2016 (ordinanza n. 14/2016).

4-bis. *(soppresso)*

4-ter. A coloro la cui domanda, alla data del 14 febbraio 2013, sia già stata accettata e il contributo concesso e/o erogato nel limite dell'80% del costo ammissibile e che già sostenuto il pagamento diretto del 20% precedentemente non riconosciuto, tale importo, calcolato e comunicato all'istituto di credito dal Comune secondo le modalità stabilite all'art. 3 commi 10 e 11, sarà erogato direttamente.

5. *(soppresso)*

6. L'istituto di credito dà comunicazione al Comune ed al Commissario delegato delle avvenute erogazioni con periodicità mensile.

Articolo 9 Interventi iniziati

1. Nel caso di interventi di miglioramento sismico iniziati o per i quali sia stato affidato l'incarico di progettazione prima del 14 novembre 2012 le spese sostenute dal richiedente antecedentemente al deposito in Comune della domanda di cui all'art. 4, comma 1, possono essere ammesse a contributo, nei limiti stabiliti dall'ordinanza stessa, purché:

- il progetto sia stato redatto secondo le modalità di cui alle Norme tecniche sulle costruzioni NTC08 approvate con d.m 14 gennaio 2008;
- i lavori siano stati eseguiti per le finalità stabilite all'art. 2;
- la domanda contenga le informazioni richieste all'art. 4 e venga depositata entro il 30 giugno 2013⁷;
- siano stati conservati i documenti tecnico contabili e le ricevute originali delle spese sostenute.

1-bis. Nel caso di interventi realizzati ai sensi dell'art. 3, comma 5 del d.l 74/2012 come convertito dalla legge 122/2012, prima del 14 novembre 2012 nelle more dell'emanazione dell'ordinanza di sgombero da parte del Comune e della classificazione Aedes, è possibile depositare in Comune la domanda di contributo ai sensi del comma 1 nel rispetto delle procedure del su citato d.l 74/2012, come

⁷ Il termine del 30 giugno 2013 è stato posticipato al 31 marzo 2014 previa presentazione di istanza di prenotazione entro il 30 novembre 2013, ordinanze commissariali n. 131 del 18 ottobre 2013 e n. 2 del 27 gennaio 2014.

convertito dalla legge 122/2012, integrando la perizia asseverata con l'attestazione della classificazione del danno accertato ed i dati richiesti dalla scheda AeDES.

2. Il Comune verifica l'ammissibilità al finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 1-bis e richiede, qualora necessario, l'integrazione della documentazione già inviata e determina il contributo. Nel caso che il progetto sia sottoposto al controllo a campione di cui all'art. 10, comma 2, l'ammissione a contributo è subordinata all'esito favorevole del controllo.
3. Agli interventi di cui al comma 1 e 1-bis, non si applicano le limitazioni relative al numero dei progettisti e delle imprese nonché al requisito della loro registrazione SOA di cui all'art. 4, comma 8.
4. L'istituto di credito, in presenza della determinazione comunale del contributo e della certificazione di lavori ultimati, eroga in un'unica soluzione l'importo dovuto per i lavori e le prestazioni tecniche svolte previa presentazione dei documenti previsti all'art. 8, comma 1, lett. c). Nel caso di lavori non ancora ultimati le erogazioni avvengono, per quanto possibile, con le modalità previste dallo stesso art. 8, comma 1.

Articolo 10 **Controlli**

1. Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza, il Comune, tramite i propri uffici tecnici, vigila sulla corretta esecuzione dei lavori. La vigilanza viene esercitata sia mediante la verifica del procedimento edilizio, in attuazione della l. r. 15/2013, sia dei lavori eseguiti o in corso di esecuzione con i contributi concessi su almeno il 15% degli edifici, anche se ricompresi all'interno di UMI. Il campione viene selezionato mediante procedura MUDE e può corrispondere a quello individuato ai sensi dell'ordinanza n. 59/2014. La vigilanza può essere svolta anche dal personale tecnico, dei comuni e delle Unioni, preposto al controllo delle costruzioni in zona sismica ai sensi della l. r. 19/2008.
- 1-bis. Per le attività di vigilanza di cui al comma 1 i comuni che si avvalgono delle Strutture tecniche di Bacino, ai sensi della l.r. 19/2008, possono chiedere al Commissario delegato il supporto del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli.
2. Nei comuni classificati a media sismicità i progetti esecutivi degli interventi di miglioramento sismico sono sottoposti ad autorizzazione sismica preventiva coi tempi e modalità di cui all' art. 12 della l.r. n. 19/2008.

3. Ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 16/2012, le modalità di svolgimento dei controlli a campione circa la conformità degli interventi di miglioramento sismico alle Norme tecniche di cui al d.m 14 gennaio 2008, sono quelle stabilite dall'ordinanza n. 27/2013.

Articolo 11

Cumulabilità dei contributi

1. I contributi di cui alla presente ordinanza non sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da pubbliche amministrazioni ad eccezione del contributo per l'autonoma sistemazione che verrà erogato fino al ripristino dell'agibilità. Non sono da intendersi come contributi, ai fini del presente comma, le detrazioni di imposta ai sensi dell'art. 16-bis comma 1 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 e smi.

Articolo 12

Esclusione dai contributi

1. Sono esclusi dal contributo della presente ordinanza gli immobili nei quali sono stati eseguiti interventi in totale difformità o in mancanza del titolo abilitativo come definiti dalla l.r. 23/2004 e non sanati dal procedimento di condono edilizio o dall'accertamento di conformità (art. 17 l.r. 23/2004).

Articolo 13

Norma finanziaria

1. All'onere per l'attuazione della presente ordinanza, stimato in 800.000.000 euro, si provvederà con le risorse di cui all'art. 3-bis del d.l n.95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, come ripartite dall'art. 2 del Protocollo tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati sottoscritto il 4 ottobre 2012.

Articolo 14

Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia

1. Tenuto conto della necessità di dare attuazione al "Programma casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione" approvato con ordinanza n. 23 del 14

agosto 2012 e dare quindi avvio agli interventi edilizi che consentiranno a numerose famiglie di rientrare nelle proprie abitazioni danneggiate dal sisma, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi della Legge 24 novembre 2000, n. 340, e se ne dispone l'invio alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge n. 20/1994.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 5 ottobre 2012.

Vasco Errani

Tabella 1.1 –definizione delle soglie di danno: edifici in muratura**DANNO SIGNIFICATIVO**

È definita soglia di danno significativo la soglia di danno consistente in almeno una delle condizioni di seguito definite:

- lesioni diffuse di qualunque tipo, nelle murature portanti o negli orizzontamenti, per un'estensione maggiore al 30% della superficie totale degli elementi interessati, a qualsiasi livello
- lesioni concentrate passanti, nelle murature (pareti) o nelle volte, di ampiezza superiore a millimetri 3;
- evidenza di schiacciamento nelle murature (pareti o colonne) o nelle volte;
- presenza di crolli significativi nelle strutture portanti, nei solai o nelle scale, anche parziali;
- distacchi ben definiti fra strutture verticali ed orizzontamenti e all'intersezione dei maschi murari;
- crollo di elementi di chiusura (tamponamenti), interposti fra colonne in muratura portanti, per un'estensione in superficie prospettica non inferiore al 20% rispetto al livello interessato;
- è considerata condizione di danno significativo anche la perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno.

DANNO GRAVE

Si definisce danno grave quello consistente in almeno una delle condizione di seguito definite:

- lesioni diagonali passanti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 5% delle murature portanti;
- evidenti lesioni per rotazione al piede e/o schiacciamento/scorrimento, nelle colonne isolate, per una estensione superiore al 30% degli elementi di un piano;
- crolli parziali delle strutture verticali portanti o dei solai che interessino una superficie superiore al 5% della superficie totale delle murature portanti o della superficie totale di piano dei solai;
- pareti o colonne in muratura fuori piombo per un'ampiezza superiore al 2%, da valutarsi in sommità o ai 2/3 dell'altezza di piano;
- colonne in muratura con fuori piombo superiore al 15% della dimensione del lato parallelo alla direzione dello spostamento;
- crollo di colonne in muratura a sostegno di porzioni di solaio o copertura tra il 5% (compreso) e il 10%, in superficie, dell'orizzontamento interessato;
- significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.002 L e inferiori a 0.004 L, dove L è la lunghezza della parete) o significative evidenze di fenomeni di liquefazione.

DANNO GRAVISSIMO

Si definisce danno gravissimo quello consistente in almeno due delle condizione di seguito definite:

- lesioni passanti nei maschi murari o nelle fasce di piano di ampiezza superiore a 10 mm che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- lesioni a volte ed archi di ampiezza superiore a 4 mm in presenza di schiacciamenti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 10% delle murature portanti;
- crolli parziali che interessino almeno il 20% in volume delle strutture portanti principali (muri o volte);
- evidenti lesioni per rotazione al piede e/o schiacciamento/scorrimento, nelle colonne isolate, per una estensione superiore al 50% degli elementi di un piano;
- crollo di colonne in muratura a sostegno di porzioni di solaio o copertura non inferiori in superficie al 10% del livello interessato;
- distacchi localizzati fra pareti con ampiezze superiori a 10 mm oppure distacchi con ampiezze superiori a 5 mm che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- distacchi ampi ed estesi dei solai dai muri (maggiore a 5 mm) che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti al livello medesimo;
- pareti fuori piombo per spostamenti fuori dal piano di ampiezza superiore al 3% sull'altezza di un piano;
- elevati cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.004 L, dove L è la lunghezza della parete) o rilevanti evidenze di fenomeni di liquefazione.

Tabella 1.2 –definizione delle soglie di danno: edifici in cemento armato**DANNO SIGNIFICATIVO**

È definita soglia di danno significativo la soglia di danno consistente in almeno una delle condizioni di seguito definite:

- lesioni passanti nelle tamponature, di ampiezza superiore a millimetri 2, per un'estensione maggiore o uguale al 30% delle tamponature, ad un qualsiasi livello
- presenza di schiacciamento nelle zone d'angolo dei pannelli di tamponatura, per un'estensione maggiore o uguale al 20% ad un qualsiasi livello;
- è considerata condizione di danno significativo anche la perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno;
- lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 1 mm, per una estensione minore o uguale al 10% degli elementi di un piano;
- lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm, per una estensione minore o uguale al 10% degli elementi di un piano
- evidenti lesioni per schiacciamento, nei pilastri, per una estensione minore o uguale al 5% degli elementi di un piano;
- lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali) negli orizzontamenti e nelle coperture, per un'estensione (somma delle superfici dei campi di solaio interessati) maggiore o uguale al 5% e minore al 15% della superficie totale degli impalcati.

DANNO GRAVE

Si definisce danno grave quello consistente in almeno una delle condizione di seguito definite:

- lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 1 mm, per una estensione maggiore al 10% e minore o uguale al 20% degli elementi di un piano;
- lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm, per una estensione maggiore al 10% e minore o uguale al 20% degli elementi di un piano;
- evidenti lesioni per schiacciamento, nei pilastri, per una estensione maggiore al 5% e minore o uguale al 15% degli elementi di un piano;
- danneggiamento di almeno un nodo con presenza di spostamenti permanenti, fra base e sommità dei pilastri, superiori all'1% dell'altezza dell'interpiano;
- significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.003 L e inferiori a 0.005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) o significativi fenomeni di dissesti idrogeologici;
- lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali) negli orizzontamenti e nelle coperture, per un'estensione (somma delle superfici dei campi di solaio interessati) maggiore o uguale al 15% e minore al 30% della superficie totale degli impalcati.

DANNO GRAVISSIMO

Si definisce danno gravissimo quello consistente in almeno una delle condizione di seguito definite:

- lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 1 mm, per una estensione maggiore del 20% degli elementi di un piano;
- lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm, per una estensione maggiore del 20% degli elementi di un piano.
- evidenti lesioni per schiacciamento, nei pilastri, per una estensione maggiore del 15% degli elementi di un piano;
- danno strutturale nei nodi pari al 20% del totale nel piano;
- danneggiamento di almeno il 5% dei nodi, anche ad un solo livello, con presenza di spostamenti permanenti, fra base e sommità dei pilastri, superiori all'1% dell'altezza dell'interpiano;
- elevati cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) o rilevanti fenomeni di dissesti idrogeologici;
- lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali) negli orizzontamenti e nelle coperture, per un'estensione (somma delle superfici dei campi di solaio interessati) maggiore o uguale del 30% della superficie totale degli impalcati.

Tabella 1.3 –definizione delle soglie di danno: edifici a struttura mista o altra tipologia

Per strutture miste, le soglie di danno sono definite con riferimento alla tipologia costruttiva prevalente.

Nel caso di mancanza di una tipologia prevalente o per tipologie costruttive diverse dalla muratura e dal cemento armato, il Professionista incaricato dimostra la soglia di danno adottando criteri simili a quelli adottati per le tipologie qui trattate.

Tabella 1.4 –definizione dello “stato di danno”

Stato di danno 1: danno inferiore o uguale al “danno significativo”

Stato di danno 2: danno superiore al “danno significativo” e inferiore o uguale al “danno grave”

Stato di danno 3: danno superiore al “danno grave” e inferiore o uguale al “danno gravissimo”

Tabella 2.1 – definizione carenze: edifici in muratura			
	CARENZE	α	β
1	presenza di muri portanti a 1 testa (con spessore minore o uguale 15 cm) per più del 30% dello sviluppo dei muri interni o del 30% dello sviluppo di una parete perimetrale	x	
1bis	presenza di colonne in muratura (con dimensione massima minore 60 cm e altezza non inferiore a 3 m) a sostegno di porzioni di solaio o copertura non inferiori in superficie al 30% del livello interessato		x
2	presenza di muri portanti a 1 testa (con spessore minore o uguale a 15 cm) per più del 15% (e meno del 30%) dello sviluppo dei muri interni o del 15% (e meno del 30%) dello sviluppo di una parete perimetrale		x
3	presenza di muri portanti a doppio paramento (senza efficaci collegamenti - diatoni - tra i due paramenti), ciascuno a 1 testa (con spessore minore o uguale a 15 cm) per più del 30% dello sviluppo dei muri interni o del 30% dello sviluppo di una parete perimetrale		x
4	cattiva qualità della tessitura muraria (caotica, sbazzata senza ricorsi e orizzontalità, assenza di diatoni, ...), per uno sviluppo maggiore o uguale al 40 % della superficie totale	x	
5	cattiva qualità della tessitura muraria (caotica, sbazzata senza ricorsi e orizzontalità, assenza di diatoni, ...), per uno sviluppo minore al 40 % della superficie totale		x
6	presenza di muratura con malta incoerente (facilmente rimovibile manualmente, senza l'ausilio di utensili, per almeno 1/3 dello spessore del muro) per uno sviluppo maggiore o uguale al 40 % della superficie totale	x	
7	presenza di muratura con malta friabile (facilmente rimovibile con utensili a mano senza percussione, per almeno 1/3 dello spessore del muro) per uno sviluppo maggiore o uguale al 40 % della superficie totale		x
8	presenza di muratura portante in laterizio al alta percentuale di foratura (minore al 55% di vuoti) per uno sviluppo maggiore o uguale al 50 % della superficie resistente ad uno stesso livello		x
9	assenza diffusa o irregolarità di connessioni della muratura alle angolate ed ai martelli		x
10	murature portanti insistenti in falso su solai, in percentuale maggiore al 25% del totale anche ad un solo livello	x	
11	murature portanti insistenti in falso su solai, in percentuale minore o uguale al 25% del totale anche ad un solo livello		x
12	rapporto distanza tra pareti portanti successive/spessore muratura maggiore o uguale a 14		x
13	collegamenti degli orizzontamenti alle strutture verticali portanti inesistenti o inefficaci in modo diffuso		x
14	collegamento delle strutture di copertura alle strutture verticali inesistenti o inefficaci in modo diffuso		x
15	solai impostati su piani sfalsati con dislivello maggiore a 1/3 altezza di interpiano, all'interno della u.s.		x
15bis	presenza di doppi volumi con altezza minima superiore di almeno 1/3 all'interpiano massimo adiacente, all'interno della stessa u.s., interessando in pianta una superficie non inferiore al 25% dei livelli interessati, esclusi i vani scale		x
16	collegamenti inesistenti o inefficaci, in modo diffuso, fra elementi non strutturali e struttura		x
17	carenze manutentive gravi e diffuse su elementi strutturali		x
18	forti irregolarità della maglia muraria in elevazione, con aumento superiore al 100% della rigidità e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante	x	

19	forti irregolarità della maglia muraria in elevazione, con aumento superiore al 50% della rigidezza e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante		x
----	--	--	---

Tabella 2.2 – definizione carenze: edifici in cemento armato			
	CARENZE	α	β
1	Regolarità in pianta (rapporto lati del rettangolo che circonda la costruzione maggiore a 5)		X
2	Rigidezza dei solai e/o conformazione degli stessi (forature, etc.) tale da non consentire la ripartizione delle azioni sismiche tra gli elementi resistenti (*)		X
3	Distanza tra baricentro delle masse e quello delle rigidezze (ai piani con superficie maggiore a 80% di quella coperta) maggiore del 20% della dimensione dell'edificio nella direzione considerata (tenendo conto anche della rigidezza offerta dai tamponamenti)		X
4	Variazione della massa (nella combinazione SLV) superiore al 50% da un orizzontamento all'altro, esclusi i sottotetti		X
5	Irregolarità in elevazione, con aumento superiore al 100% della rigidezza e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante (tenendo conto anche della rigidezza offerta dai tamponamenti)	X	
6	Irregolarità in elevazione, con aumento superiore al 50% della rigidezza e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante (tenendo conto anche della rigidezza offerta dai tamponamenti)		X
7	Evidenti e diffuse vulnerabilità dei tamponamenti (per posizione, geometria, etc.) in termini di possibilità di ribaltamento fuori piano o “taglio-scorrimento” sui pilastri	X	
8	Sistematica presenza di tamponamenti fuori della maglia strutturali		X
9	Evidenti possibilità di rotture fragili (pilastri tozzi, pilastri in falso, etc.) per oltre il 20% degli elementi resistenti ad uno stesso livello	X	
10	Evidenti possibilità di rotture fragili (pilastri tozzi, pilastri in falso, etc.) per oltre il 10% degli elementi resistenti ad uno stesso livello		X
11	Carenze manutentive gravi e diffuse su elementi strutturali		X
12	Presenza di giunti tecnici sismicamente non efficaci		X
13	Pilastri soggetti a tensioni medie di compressione, nella combinazione SLV, superiori al 40% della tensione resistente di calcolo, per oltre il 30% degli elementi resistenti ad uno stesso livello	X	
14	Pilastri soggetti a tensioni medie di compressione, nella combinazione SLV, superiori al 40% della tensione resistente di calcolo, per oltre il 15% degli elementi resistenti ad uno stesso livello		X

(*) da valutare di volta in volta, senza specifico riferimento alle prescrizioni in tal senso previste per le nuove costruzioni

Tabella 2.3 –definizione carenze: edifici a struttura mista o altra tipologia

Per strutture miste i livelli di carenza sono definiti con riferimento alla tipologia costruttiva prevalente.

Nel caso di mancanza di una tipologia prevalente o per tipologie costruttive diverse dalla muratura e dal cemento armato, il Professionista incaricato dimostra il livello di carenza adottando criteri simili a quelli adottati per le tipologie qui trattate.

Tabella 2.4 – definizione del grado di carenze

Grado Alto	Presenza di carenze di tipo α maggiore o uguale a 2 oppure di tipo $(\alpha + \beta)$ maggiore o uguale 6
Grado Medio	Presenza di carenze di tipo α e β con combinazioni diverse dai Gradi Alto e Basso
Grado Basso	Presenza di carenze di tipo β minore o uguale 3 e nessuna carenza di tipo α

Tabella 2.5 – definizione del fattore di accelerazione

Il fattore di accelerazione ($f_{a,SLV}$) è definito dal rapporto tra l'accelerazione al suolo che porta al raggiungimento dello Stato Limite di salvaguardia della Vita (a_{SLV}) e quella corrispondente al periodo di ritorno di riferimento ($a_{g,SLV}$), entrambe riferite alla categoria di sottosuolo A:

$$f_{a,SLV} = \frac{a_{SLV}}{a_{g,SLV}}$$

determinato con modelli meccanici anche semplificati. Per le murature si può far riferimento ai modelli LV1 proposti nella D.P.C.M. 9 febbraio 2011 - “Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008” (equazione 2.5 e paragrafo 5.4.2); per il c.a. ci si può riferire a modelli analoghi.

Tabella 2.6 – definizione dei valori di vulnerabilità

Vulnerabilità Bassa: fattore di accelerazione superiore a 0.5 e Grado Basso di carenze;

Vulnerabilità Media: nei casi non classificati come Vulnerabilità Bassa o Vulnerabilità Alta;

Vulnerabilità Alta: fattore di accelerazione inferiore a 0.3 e Grado Alto di carenze.

Tabella 3 - definizione del livello operativo “Eo”

Si definisce livello operativo “**Eo**” quello determinato dalle seguenti combinazioni danno/vulnerabilità (con riferimento a quanto definito nelle Tabelle 1 e 2):

- Stato di danno 2 con vulnerabilità media;
- Stato di danno 3 con vulnerabilità bassa.

Gli interventi di miglioramento sismico su edifici o unità strutturali che non rientrano nel livello operativo definito “Eo” sono disciplinati con l’ordinanza n. 86/2012 e smi.

Gli edifici o unità strutturali con stato di danno 1 o 2 e vulnerabilità bassa non rientrano nel livello operativo “Eo” e saranno oggetto di interventi di rafforzamento locale disciplinati con l’ordinanza n. 29/2012 e smi.

ALLEGATO 1 Territori ammissibili

Ai sensi della presente ordinanza (come previsto nell'art. 1, comma 1), per territori interessati dagli eventi sismici si intendono quelli compresi nei seguenti comuni:

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	Boretto Brescello Campagnola Emilia Correggio Fabbrico Gualtieri Guastalla	Luzzara Novellara Reggio nell'Emilia Reggiolo Rio Saliceto Rolo San Martino in Rio
PROVINCIA DI MODENA	Bastiglia Bomporto Campogalliano Camposanto Carpi Castelfranco Emilia Cavezzo Concordia sulla Secchia Finale Emilia Medolla	Modena Mirandola Nonantola Novi di Modena Ravarino San Felice sul Panaro San Possidonio San Prospero Soliera
PROVINCIA DI BOLOGNA	Argelato Baricella Bentivoglio Bologna Castello d'Argile Castel Maggiore Crevalcore Galliera Malalbergo	Minerbio Molinella Pieve di Cento Sala Bolognese San Giorgio di Piano San Giovanni in Persiceto San Pietro in Casale Sant'Agata Bolognese
PROVINCIA DI FERRARA	Argenta Bondeno Cento Ferrara	Mirabello Poggio Renatico Sant'Agostino Vigarano Mainarda

Ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 75 del 1° luglio 2013, sono stati rimossi dall'elenco i comuni di Campegine e Castelvetro Piacentino, in quanto ammissibili a contributo solamente per gli immobili destinati ad attività produttiva, mentre è stato inserito il comune di Bologna.

ALLEGATO 2**“Istruzioni tecniche per l’esecuzione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo con esito di agibilità E”**

1. Il presente documento fornisce istruzioni tecniche per lo svolgimento delle “valutazioni di sicurezza” e della progettazione di interventi su edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con esito di agibilità E, nelle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, che usufruiscono di contributi pubblici.

Esso ha, come principale quadro di riferimento, il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, Parte II, nonché il DM 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”, la circolare 2 febbraio 2009, n. 617 del C.S.LL.PP. ‘Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008” e la “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni” (dPCM 9 novembre 2011).

In particolare, l’azione sismica nel sito di riferimento dovrà tenere conto di eventuali effetti locali (stratigrafici e/o topografici), prendendo comunque in considerazione studi di risposta sismica locale ove disponibili.

2. Le valutazioni di sicurezza e le conseguenti progettazioni andranno impostate tenendo conto dell’edificio o unità strutturale e delle eventuali possibili interazioni con unità strutturali adiacenti (in caso di aggregati).

Riguardo a tale esigenza l’aggregato e l’edificio o unità strutturale possono essere così definiti:

- a. l’aggregato strutturale è costituito da un insieme di elementi strutturali non omogenei e che possono interagire sotto un’azione sismica (o dinamica in genere). Un aggregato strutturale può essere costituito da uno o più edifici o unità strutturali accorpate dove, per accorpamento, si deve intendere un contatto, o un collegamento, più o meno efficace tra fabbricati con caratteristiche costruttive generalmente diverse. La presenza di un giunto di separazione, ove ritenuto efficace ai fini sismici, dà luogo alla individuazione di due aggregati strutturali ben distinti;

b. all'interno degli aggregati strutturali si individuano gli edifici o unità strutturali, omogenee da cielo a terra e, in genere, distinguibili dalle altre adiacenti per almeno una delle seguenti caratteristiche che possono individuare un comportamento dinamico distinto:

- tipologia costruttiva,
- differenza di altezza,
- irregolarità planimetrica con parti non collegate efficacemente,
- età di costruzione,
- sfalsamento dei piani,
- talvolta, ristrutturazioni da cielo a terra.

La tipologia costruttiva riguarda essenzialmente i materiali e le modalità di costruzione delle strutture verticali; quindi, per esempio, se ad un fabbricato con struttura in elevazione costituita da pietra sbozzata ne è stato costruito in aderenza un altro in mattoni, i due fabbricati vanno considerati distinti, quali unità strutturali differenti nell'ambito dello stesso aggregato strutturale.

3. Operazione preliminare ad ogni attività sarà l'esecuzione di un accurato rilievo finalizzato principalmente alla determinazione delle strutture resistenti (per carichi verticali ed orizzontali), della loro geometria, ed alla caratterizzazione, se necessario tramite sondaggi ed indagini diagnostiche, dei materiali costitutivi e dei reciproci collegamenti tra strutture. Eventuali indagini di laboratorio o specialistiche - ossia quelle che vanno oltre i semplici esami a vista o saggi manuali - dovranno essere adeguatamente giustificate e comunque eseguite solo dopo aver condotto valutazioni preliminari che ne definiscano chiaramente l'obiettivo e le modalità di esecuzione. Tali indagini dovranno essere inquadrare in un progetto diagnostico complessivo.
4. Le valutazioni di sicurezza dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dalle NTC 2008, con riferimento alla tipologia di intervento previsto.
5. I progetti esecutivi degli interventi devono essere sempre inquadrati in una visione unitaria per tutti gli interventi e finanziamenti, anche differiti nel tempo sullo stesso immobile, essendo questa condizione necessaria per valutarne la coerenza.
6. Nei casi di edifici di valore storico-artistico, gli interventi dovranno tendere ad attenuare e, possibilmente, a eliminare i fattori specifici di vulnerabilità evitando, in linea di massima, di apportare modifiche sostanziali che alterino il comportamento statico e dinamico degli edifici stessi. A tal fine dovrà essere individuata caso per

caso la soluzione che maggiormente si conforma ai criteri di sicurezza, oltre che di tutela e di conservazione del bene oggetto dell'intervento.

7. Nei casi di edifici in muratura gli interventi strutturali devono essere prioritariamente finalizzati:
- a riparare i danni e i dissesti in atto,
 - ad assicurare una buona organizzazione della struttura, curando particolarmente l'efficienza dei collegamenti tra le pareti verticali dell'edificio e tra queste ultime e gli orizzontamenti,
 - ad eliminare gli indebolimenti locali,
 - a ridurre, a entità sicuramente accettabile, l'eventuale spinta generata dalle coperture e dalle strutture voltate,
 - a raggiungere una distribuzione di masse non strutturali ottimale ai fini della risposta sismica della struttura, evitando, se non in casi dimostrati necessari, interventi diretti sulle fondazioni, di sostituzione dei solai e dei tetti o indeterminatamente tesi ad aumentare la resistenza a forze orizzontali dei maschi murari.

Sono di norma da evitare gli spostamenti di aperture nelle pareti portanti, a meno che essi non siano finalizzati a riorganizzare la continuità del sistema resistente. Dovranno essere chiuse con tecniche adeguate le aperture che indeboliscono palesemente la struttura.

Nell'ipotizzare gli interventi, sono da limitarsi le soluzioni che implicano aumento dei carichi permanenti soprattutto in presenza di qualche insufficienza preesistente nelle murature; e, nel caso di interventi su orizzontamenti a struttura in legno o a volte, è da privilegiare la conservazione della tipologia esistente adottando opportuni accorgimenti realizzativi per garantire la rispondenza del comportamento strutturale alle ipotesi di progetto (stabilità dell'insieme e delle parti, collegamento alle strutture verticali e, se richiesta, rigidità nel piano).

8. Nei casi di edifici in cemento armato o a struttura metallica, saranno da preferire, in linea di principio, gli interventi che portino:
- a. alla riparazione di eventuali danni agli elementi strutturali e alle tamponature che possono essere considerate efficaci ai fini dell'assorbimento delle forze orizzontali,
 - b. all'eventuale miglioramento della stabilità di dette tamponature mediante idonea connessione alla struttura intelaiata;

- c. alla redistribuzione in pianta e in alzato delle tamponature efficaci al fine di ridurre sia gli effetti torsionali che le irregolarità in altezza o le zone critiche determinate dalla presenza di elementi tozzi;
- d. al consolidamento dei nodi (se necessario) soggetti ad azioni concentrate ad opera dei tamponamenti.

Nelle strutture prefabbricate andrà curata prioritariamente l'efficacia dei collegamenti ai fini della stabilità e della resistenza alle azioni orizzontali.

- 9. Nei casi di edifici a struttura mista valgono le tipologie di intervento e le priorità elencate per la parte in muratura e per quella in cemento armato o a struttura metallica. Particolare attenzione deve essere posta ai collegamenti fra i due tipi di parti strutturali e alla compatibilità delle loro diverse deformazioni.
- 10. Per ogni intervento si dovrà comunque dimostrare, tramite considerazioni qualitative supportate da analisi numeriche, secondo quanto indicato al precedente punto 4, di avere effettivamente conseguito un miglioramento sismico. Tale miglioramento dovrà garantire un livello di sicurezza della costruzione pari al 60% della sicurezza richiesta per un edificio nuovo, in termini di accelerazione.

Ordinanza n. 86/2012 del Commissario delegato

Testo coordinato aggiornato al 01 agosto 2016

Criteria e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E₁, E₂ o E₃).



IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

*TESTO COORDINATO*¹

Ordinanza n. 86 del 6 dicembre 2012

Criteria e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E₁, E₂ o E₃)

Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assunte, a norma dell'articolo 1, comma 2, del d.l n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", le funzioni di Commissario delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia del 1° giugno 2012 "Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo";

¹ Testo aggiornato al 1 agosto 2016

Visto il comma 4 del citato art. 1 del d.l n. 74/2012, convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge n. 122/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 225/1992;

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del d.l n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa "avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi";

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'articolo 1, comma 3, del d.l n. 74/2012;

Considerato che gli eventi sismici hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio abitativo dei comuni interessati dal sisma, che hanno avuto come conseguenza analisi ed esiti di agibilità compiuti da squadre di tecnici che hanno operato sotto il coordinamento della DICOMAC ed hanno compilato schede AeDES per gli edifici segnalati;

Tenuto conto che le rilevazioni effettuate hanno interessato numerosissime abitazioni comportando l'evacuazione di un altissimo numero di persone;

Considerato che alle diverse classificazioni di agibilità corrispondono livelli di gravità del danno diversificati, si è ritenuto opportuno operare una graduazione degli interventi di riparazione e recupero cominciando da quelli che possono essere eseguiti con maggior rapidità, in modo da agevolare il pronto rientro dei cittadini nelle abitazioni; conseguentemente sono state emanate dapprima le Ordinanze n. 29 e 32 che hanno stabilito le modalità per la riparazione immediata degli edifici che necessitano di interventi di riparazione e di rafforzamento strutturale locale per il ripristino immediato dell'agibilità;

Considerato che successivamente si è ritenuto di dover procedere alla messa a punto delle misure necessarie per la riparazione degli edifici danneggiati, che hanno subito danni significativi tali da costringere le autorità all'emissione di ordinanze di sgombero totali, riconducibili ad esito "E" nelle schede AeDES, ma che comunque sono riparabili con interventi contenuti finalizzati a eliminare il danno, ridurre la vulnerabilità sismica ed aumentarne la sicurezza fino a raggiungere un livello pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni;

Considerato comunque che tra gli edifici classificati con esito "E" ci sono situazioni di danneggiamento e di vulnerabilità sismica molto differenziate che si è ritenuto di

affrontare con provvedimenti commissariali diversi, a cominciare dai livelli di danno e vulnerabilità inferiori ad una soglia prestabilita che sono stati disciplinati con le ordinanze 51 e 73 (cosiddetta ricostruzione “E leggera”);

Considerato, infine, che appare opportuno stabilire soglie minime e massime di danno, differenziate tra loro, e diversi valori della vulnerabilità per classificare gli edifici severamente danneggiati dal sisma ed attribuire a ciascuno di essi diversi livelli contributivi in proporzione agli stati di danno e vulnerabilità prevedendo tre differenti “livelli operativi” (E₁, E₂, E₃) che classificano la ricostruzione cosiddetta pesante;

Tenuto conto che il ripristino degli edifici inagibili classificati con esito “E”, con danni gravi o gravissimi e con livello di vulnerabilità medio o alto, necessitano di interventi di miglioramento sismico fino a raggiungere il livello di sicurezza almeno pari al 60% di quello previsto per gli edifici di nuova costruzione o di adeguamento sismico nel caso di danni superiori a quelli classificati come gravissimi ovvero di demolizione e ricostruzione;

Visti il sopra citato d.l 74/2012 e la relativa legge di conversione n. 122/2012 che, all’art. 3 comma 1, paragrafo a), determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, in relazione al danno effettivamente subito;

Visto il DPCM del 4 luglio 2012;

Vista l’Ordinanza n. 23 del 14 agosto 2012 che approva le azioni finalizzate ad attuare il “Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione” che individua tre procedure differenziate, disciplinate da specifiche ordinanze, in relazione agli esiti di agibilità certificati dai provvedimenti comunali (ai quali corrispondono altrettante procedure autorizzative, livelli contributivi ed intensità di interventi strutturali) di cui la prima è quella rivolta agli edifici dichiarati temporaneamente inagibili o parzialmente inagibili (schede AeDES con esito B e C), oggetto delle Ordinanze n. 29 e 32 del 2012;

Visto il Protocollo d'intesa di cui all'art. 3-bis del d.l 95 del 6 luglio 2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati, che introduce nuove disposizioni in merito ai beneficiari dei contributi ed alle procedure di predisposizione delle domande;

Visto il d.l n. 174 del 10 ottobre 2012;

Visto il parere del Comitato Tecnico Scientifico del 7 novembre 2012;

D'intesa con il Comitato Istituzionale istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012;

Visto l'art 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e smi ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di sette giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati, con motivazione espressa dell'organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che, al fine di ripristinare le abitazioni momentaneamente inagibili e consentire il rientro di cittadini sfollati nelle proprie abitazioni, l'estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della legge 24/2000 n. 340;

Sentito il Comitato Istituzionale in data 19 settembre 2012;

DISPONE

Articolo 1

Individuazione dell'ambito territoriale danneggiato

1. Le disposizioni previste dalla presente ordinanza si applicano nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio nell'Emilia i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 individuati dall'art. 1 del decreto-legge del 6 giugno 2012 n. 74 così come convertito dalla legge 122/2012 integrato dall'art. 67 septies del decreto legge 22 giugno n. 83 convertito in legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 elencati nell'allegato 1. Le stesse disposizioni si applicano negli altri comuni limitrofi, limitatamente agli edifici danneggiati dagli stessi eventi sismici, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2, qualora venga accertato il nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici, da documentare tramite apposita perizia asseverata, da presentare al Comune in cui è ubicato l'immobile, che verrà istruita sulla base di criteri che saranno stabiliti dal Comitato Tecnico da istituire ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 4 ottobre 2012 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati.

Articolo 2

Condizioni per la concessione dei contributi

1. Al fine di consentire un rapido rientro nelle abitazioni danneggiate in modo significativo dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 e la ripresa delle attività produttive, è concesso un contributo a favore dei proprietari, degli usufruttuari, dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, per la riparazione del danno ed il miglioramento sismico, oppure per la ricostruzione dell'edificio in cui è presente almeno un'unità immobiliare destinata ad abitazione ovvero ad attività produttiva, alla data dell'evento sismico del maggio 2012, oggetto di ordinanza comunale di inagibilità totale e che sia caratterizzato da uno "stato di danno" ed un "valore di vulnerabilità" che, combinati insieme, rientrino nella definizione contenuta nella Tabella 3 di "livello operativo" E₁ od E₂ con conseguente riparazione e miglioramento sismico, o di "livello operativo" E₃ con conseguente ricostruzione.
- 1-bis. Qualora gli edifici di cui al comma 1 siano interamente composti da unità immobiliari adibite ad attività produttiva il contributo è concesso secondo i criteri e le modalità stabilite dall'ordinanza 57/2012 e smi.
- 1-ter. Rispetto agli edifici di cui al comma 1-bis, fanno eccezione i fabbricati rurali strumentali la cui struttura è riconducibile a quella edilizia ordinaria in muratura agibili alla data del sisma ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità totale, al cui interno non siano rappresentati danni alle attività economiche, come descritte dall'art. 2 comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell'ordinanza n. 57/2012 e smi. In tal caso il proprietario dell'immobile - impresa o persona fisica - o coloro che ne detengano la disponibilità per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido, compresi i titolari di diritti reali di garanzia, e che siano tenuti a sostenere le spese dell'intervento, possono presentare istanza, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del d.l 74/2012 convertito con legge 122/2012, sulla presente ordinanza. Per tali edifici o porzioni di edifici, che non necessitino di particolari finiture ed impianti il costo convenzionale di cui all'art. 3 commi 2 e 3 è ridotto del 30%. Per gli stessi fabbricati rurali, in base a quanto disposto dall'Ordinanza n.57/2012, le perizie previste dalla presente ordinanza dovranno essere giurate.
- 1-quater. Nel caso gli edifici rurali destinati a deposito o magazzino, strumentali all'attività agricola, siano riconducibili a quelli con tipologia residenziale, agibili alla data del sisma ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità totale, il costo convenzionale è ridotto del 30% per la superficie complessiva del piano terra e del 50% per quelle dei piani superiori con altezza minima di 240 cm e dotati di idonei accessi. La disposizione si applica ai progetti depositati successivamente alla data del 17 ottobre 2014.
2. Gli "stati di danno" sono indicati nella Tabella allegata al n. 1.4 e sono desunti dalle "soglie di danno" di cui alle Tabelle allegate al n. 1.1, 1.2 e 1.3, a seconda che si tratti di edifici con struttura portante in muratura, cemento armato o mista. I "valori di vulnerabilità" di cui alla Tabella allegata al n. 2.6 sono desunti dalla combinazione

del “grado delle carenze” rappresentate nelle Tabelle allegate al n. 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 con il “fattore di accelerazione” di cui alla Tabella allegata al n. 2.5.

3. Sono interventi di miglioramento sismico quelli finalizzati a ridurre la vulnerabilità sismica ed aumentare la sicurezza fino a raggiungere un livello almeno pari al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale, ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ed A9, comma 1, della l.r. n. 20/2000, il raggiungimento di tale soglia non ha valore cogente, potendo per essi riferirsi alle indicazioni contenute nella D.P.C.M. 9 febbraio 2011 - “Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008”.
4. Sono interventi di ricostruzione quelli che riguardano edifici fortemente danneggiati, in misura superiore a quella definita con “danno gravissimo” nelle Tabelle allegate ai nn. 1.1, 1.2 e 1.3, e molto vulnerabili (valore medio e alto della Tabella allegata al n. 2.6) che vengono totalmente demoliti e ricostruiti, nei casi di effettiva necessità e previa adeguata giustificazione, o riparati ed adeguati sismicamente ai sensi delle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008.
5. L’ordinanza di inagibilità totale di cui al comma 1 può essere stata emessa a seguito della verifica di agibilità effettuata dalle squadre operanti sotto il coordinamento tecnico della DICOMAC, che abbia comportato un esito classificato “E” dalle schede AeDES ovvero, in mancanza della scheda, a seguito di una verifica disposta dal Sindaco, anche a seguito di presentazione di perizia asseverata predisposta da professionista abilitato. Per quanto riguarda l’eventuale riclassificazione del livello di danneggiamento il Comune può, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 16 del 21 dicembre 2012, in caso di presentazione di perizia asseverata che attesti una classificazione difforme da quella indicata nella scheda AeDES originaria, disporre una verifica ed emettere nuova ordinanza.
6. La verifica se l’edificio inagibile rientri in uno dei “livelli operativi” E₁, E₂ od E₃ di cui alla Tabella 3 compete al tecnico incaricato della redazione del progetto che ne darà adeguata dimostrazione nei documenti e negli elaborati presentati con la richiesta di contributo. Qualora il tecnico verifichi che, per stato di danno e valore di vulnerabilità, l’edificio rientri nei parametri dell’Ordinanza n. 29/2012 e smi, oppure in quelli dell’Ordinanza n. 51/2012 e smi, l’intervento viene eseguito ed il contributo viene calcolato secondo le disposizioni contenute nelle citate ordinanze.
7. Per abitazione a titolo principale si intende quella ove, alla data dell’evento sismico, risiedeva anagraficamente il proprietario, l’usufruttuario, il titolare di diritti reali di garanzia ovvero l’affittuario con contratto di locazione registrato o il comodatario, il

promissario acquirente in base a un titolo giuridico avente data certa antecedente a quella degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, oppure assegnate ai soci di cooperative a proprietà indivisa, così come definito dal Protocollo d'intesa tra i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati e il Ministero dell'Economia e delle Finanze sottoscritto il 4 ottobre 2012.

Si intende altresì abitazione a titolo principale quella in cui:

a) il conduttore non possieda la residenza nell'edificio danneggiato ma il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;

b) l'immobile risulti domicilio per lavoratori o foresteria, purché in entrambi i casi il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;

b) alla data del sisma il proprietario non risultasse residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza;

c) il proprietario dell'abitazione inagibile sia iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia.

8. Per coloro che non sono ancora in possesso del certificato di residenza anagrafica e che si trovano nel periodo dei 18 mesi previsti nella nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R 131/1986 per l'ottenimento dell'aliquota agevolata "prima casa", è facoltà del Comune riconoscere la domanda di contributo presentata ai sensi della presente ordinanza come riferita ad abitazione principale se il richiedente dimostra di risiedere nell'abitazione alla data dell'evento sismico ovvero che, alla data del sisma, erano in corso lavori che ne impedivano l'utilizzo.
9. Per attività produttive si intendono le imprese definite all'articolo 1 dell'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 che posseggono, al momento della presentazione della domanda, i requisiti di cui all'allegato 1 "Requisiti di ammissibilità" dell'Ordinanza 57 del 12 ottobre 2012 e smi. La sussistenza di detti requisiti andrà autocertificata all'atto della presentazione della domanda nella quale dovranno essere indicati anche il numero di codice INPS/INAIL, la tipologia di contratto collettivo applicato, il codice fiscale ed il codice CUAA (in caso di aziende agricole).
- 9-bis. Per attività produttive in esercizio si intendono quelle che alla data del sisma avevano sede nell'immobile danneggiato, o l'avessero avuta nei trentasei mesi antecedenti al sisma, come desumibile da visura camerale o da utenze/polizze assicurative intestate al soggetto esercitante l'attività produttiva nell'immobile.
10. Per edificio (formato da una o più unità immobiliari) si intende l'Unità Strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso

dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio:

- a) fabbricati costruiti in epoche diverse;
- b) fabbricati costruiti con materiali diversi;
- c) fabbricati con solai posti a quota diversa;
- d) fabbricati aderenti solo in minima parte.

11. Qualora, per lo stesso edificio o Unità Strutturale, siano state emesse più ordinanze di inagibilità con esiti di classificazione, derivanti dalle schede AeDES, tra loro diversi, il tecnico incaricato del progetto verifica l'effettivo danneggiamento dell'edificio nel suo complesso e richiede al Comune il riesame degli esiti delle ordinanze, al fine di pervenire ad un'unica classificazione. Il Comune, emette una nuova ordinanza che attribuisce all'edificio la nuova ed unica classificazione.

Articolo 3

Determinazione del contributo concedibile

1. Per l'esecuzione degli interventi di riparazione e miglioramento sismico e di ricostruzione di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2, è concesso un contributo sul costo ammissibile e riconosciuto nelle percentuali indicate nei successivi commi 5, 6, 7 e 8.
2. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra:
 - il costo dell'intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base dell'Elenco dei prezzi delle opere pubbliche approvato dalla Giunta regionale fatte salve le voci di spesa ivi eventualmente non previste, per le quali si farà riferimento all'elenco prezzi approvato dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Emilia-Romagna e Marche o della CCIAA territorialmente competente o, in mancanza, all'analisi dei prezzi come disciplinata dall'art. 32, comma 2 del d.P.R. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs 163/2006, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile
 - e
 - l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale indicato nella Tabella allegata al n. 4 riferito al "livello operativo" dell'edificio, a cui va aggiunta l'IVA se non recuperabile, per la superficie complessiva dell'unità immobiliare. Per superficie complessiva si intende la superficie utile dell'unità immobiliare, più la superficie accessoria delle pertinenze, più la quota parte delle superfici accessorie equivalenti comuni di spettanza, in coerenza con l'Allegato A della deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 279/2010, calcolate senza la limitazione al 60% e con l'inclusione della superficie delle parti comuni di collegamento verticale (vani ascensori, scale e relativi pianerottoli) calcolate una sola volta come proiezione sul piano orizzontale e degli androni d'ingresso condominiali.

3. Nel caso di unità immobiliari destinate ad attività produttive non si applicano le riduzioni del costo convenzionale per classi di superfici, stabilite al comma precedente ed indicate nella Tabella allegata al n. 4.
4. Qualora l'edificio oggetto dell'intervento sia coperto da polizza assicurativa per il risarcimento dei danni da eventi sismici il contributo è determinato in misura pari alla differenza tra il costo dell'intervento di cui al comma 2 ed il risarcimento assicurativo.
5. Per gli edifici classificati con "livello operativo" E₁ ed E₂ il costo dell'intervento di cui al comma 2 comprende le indagini e le prove di laboratorio tecniche (necessarie anche ai fini della redazione del progetto), le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, i compensi di amministratori dei condomini o di consorzi tra proprietari costituiti per gestire l'intervento unitario, le opere di riparazione dei danni, anche negli impianti comuni, e di miglioramento sismico dell'intero edificio, nonché le finiture connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni dello stesso ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile. Per gli edifici classificati con "livello operativo" E₃ il costo dell'intervento comprende le indagini e le prove di laboratorio, le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, i compensi di amministratori dei condomini o di consorzi tra proprietari costituiti per gestire l'intervento unitario, le opere di demolizione parziale, di riparazione dei danni e di adeguamento sismico dell'intero edificio, le finiture connesse agli interventi sulle strutture oppure le opere di demolizione totale e di ricostruzione delle strutture, delle tamponature esterne ed interne, delle finiture connesse e degli impianti comuni dell'edificio. Il contributo per tali opere è calcolato nella misura del 100%.
6. Per le unità immobiliari inagibili ricomprese in edifici classificati con "livello operativo" E₁ o E₂, che alla data del sisma erano destinate ad abitazione principale o ad attività produttive in esercizio, il costo dell'intervento comprende, oltre quanto previsto al comma 5, le opere di finitura interne connesse ai predetti interventi e, la riparazione degli impianti interni ed il miglioramento dell'efficienza energetica. Per le stesse unità immobiliari inagibili, ricomprese in edifici classificati con "livello operativo" E₃, il costo dell'intervento comprende, oltre quanto previsto al comma 5, le finiture interne connesse ai predetti interventi e, la riparazione o il rifacimento degli impianti interni ed il miglioramento dell'efficienza energetica. Il contributo per tali opere è calcolato nella misura del 100%.
7. Per le unità immobiliari inagibili che alla data del 20 maggio 2012 non erano destinate ad abitazione principale o ad attività produttive in esercizio, ma facenti comunque parte di un edificio che comprende abitazioni principali od unità immobiliari destinate ad attività produttive in esercizio, il costo dell'intervento comprende le stesse opere di finitura interne, di riparazione o rifacimento degli impianti interni e di miglioramento dell'efficienza energetica così come attribuite al

precedente comma 6 agli interventi su edifici classificati rispettivamente con “livello operativo” E₁ o E₂ o con “livello operativo” E₃. Il contributo per tali opere è pari al 50%.

8. Per gli edifici residenziali comprendenti solo unità immobiliari inagibili non destinate ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio il costo dell'intervento comprende le opere di cui ai commi 5 e 6 ed il contributo è pari al 50%.

8bis. Per gli edifici classificati con “livello operativo” E₁, E₂ ed E₃ il costo dell'intervento può includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e nel contratto di appalto, le spese per l'esecuzione, da parte dell'impresa affidataria, di lavori in economia, ai sensi dell'art. 179 del DPR n. 207/2010, limitate alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura. La disposizione si applica ai progetti depositati, o alle varianti sostanziali apportate ai progetti in corso, successivamente alla data del 17 ottobre 2014.

8ter. Per gli edifici classificati con livello operativo E₁, E₂ ed E₃ il costo dell'intervento comprende anche le spese eventualmente sostenute dal beneficiario nei confronti delle aziende erogatrici dei servizi ambientali, energetici e di telefonia per il riallaccio delle utenze disattivate a seguito del sisma. La disposizione si applica ai progetti depositati successivamente alla data del 17 ottobre 2014, ovvero ai progetti in corso per i quali non sia intervenuta l'erogazione a saldo del contributo.

9. Il costo convenzionale di cui al comma 1 è incrementato:

a) del 40% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del d.lgs n. 42/2004 e s.m.i, del 30% per edifici individuati dall'art. A9, comma 1, della l.r n. 20/2000, del 20% per edifici vincolati ai sensi dell'art. 45 del d.lgs n. 42/2004 e del 10% per edifici sottoposti al vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 e 142 del d.lgs n. 42/2004 ovvero individuati dall'art. A9, comma 2, della l.r n. 20/2000. I suddetti incrementi si applicano agli interventi su edifici classificati con livello operativo E₁ ed E₂, e solo a quelli di adeguamento sismico su edifici classificati con livello operativo E₃ ad esclusione di quelli che sono tenuti ad eseguire gli interventi ai sensi delle direttive per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, approvate con DPCM del 9 febbraio 2011.

b) del 10% per gli interventi di efficientamento energetico eseguiti su edifici classificati con livello operativo E₁ o E₂ che conseguano, mediante interventi integrati a quelli di riparazione e miglioramento sismico, la riduzione delle dispersioni energetiche e/o utilizzino fonti energetiche rinnovabili con una riduzione dei consumi da fonti tradizionali di almeno il 30% annuo rispetto ai consumi medi dell'anno precedente;

- c) del 15% per gli interventi di efficientamento energetico eseguiti su edifici classificati con livello operativo E₃ che conseguano, nel caso di ricostruzione totale, la classe energetica A. L'incremento è del 10% per gli interventi di efficientamento energetico, integrati con quelli di adeguamento sismico, che conseguano la riduzione delle dispersioni energetiche ed utilizzino fonti energetiche rinnovabili con una riduzione dei consumi da fonti tradizionali di almeno il 30% annuo rispetto ai consumi dell'anno precedente;
- d) del 15% per edifici ricompresi nelle aree dei centri abitati di San Carlo, frazione di Sant'Agostino (FE), e di Mirabello (FE), perimetrata dalla Regione con determinazione del dirigente n. 12418 del 2 ottobre 2012, ove si sono manifestati gravi fenomeni di liquefazione del terreno da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell'allegato 4 della su citata determinazione. A tal fine il tecnico incaricato della progettazione sottopone il progetto di consolidamento del terreno di fondazione alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale che si esprime nei successivi quarantacinque giorni dalla ricezione del progetto;
- e) fino al 15% nel caso di edifici collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione ubicati in aree diverse da quelle di cui alla precedente lett. c). A tal fine il tecnico incaricato della progettazione, verificata la presenza di danni derivanti da liquefazione mediante le procedure indicate dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (d.m 14 gennaio 2008), dagli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica (deliberazione di Assemblea Legislativa n. 112/2007), sottopone la proposta di incremento del costo convenzionale per l'esecuzione di adeguati interventi di consolidamento del terreno di fondazione, corredata dalle relazioni geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale che disporrà l'entità dell'incremento nei successivi quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta.
- f) del 15% per le opere di finitura interna e di riparazione degli impianti interni conseguenti agli interventi di riparazione e miglioramento sismico; i suddetti incrementi si applicano agli interventi su edifici classificati con livello operativo E₁ ed E₂ e solo a quelli di adeguamento sismico su edifici classificati con livello operativo E₃;
- g) del 10% per ubicazione disagiata del cantiere causata da distanza di almeno il 25% del perimetro da altri edifici inferiore a m. 1,50, ovvero di accesso al cantiere da spazio pubblico con percorso di larghezza inferiore a 2 metri;
- h) del 5% per asportazione e conferimento ad idonei impianti di selezione, recupero o smaltimento dei materiali provenienti dal crollo o demolizione di almeno il 30% del volume totale dell'edificio, oppure del 3% nel caso che la demolizione abbia interessato almeno il 15% del volume totale dell'edificio,

l'incremento non è applicabile ai casi di demolizione e ricostruzione previsti al comma 18;

- i) del 20% per gli interventi di ricostruzione di edifici singoli, unifamiliari o bifamiliari con due unità immobiliari sovrapposte o affiancate a schiera, classificati con livello operativo E₃;
- j) del 3% per rendere accessibili e visitabili, con idonei accorgimenti tecnici, le abitazioni principali di residenti con gravi disabilità motorie ed invalidità permanenti, situati in edifici costruiti prima dell'entrata in vigore della legge 13/1989 recante disposizioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati;
- k) del 2% nel caso di interventi strutturali su almeno il 50% della superficie resistente di murature portanti di spessore superiore a cm 50, calcolato come sviluppo complessivo ai diversi piani.
- l) del 3% per gli edifici di proprietà mista, pubblica e privata, la cui Classe d'uso ai fini della determinazione dell'azione sismica, conseguente alla destinazione d'uso della porzione pubblica dell'edificio, sia superiore alla Classe II.

10. In presenza di edifici o Unità Strutturali danneggiate facenti parte di un aggregato edilizio i progetti degli interventi devono tenere conto di quanto disposto dalle Norme Tecniche per le costruzioni approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con d.m del 14 gennaio 2008 e dalla Circolare dello stesso Ministero del 2 febbraio 2009 ed in particolare delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale agli edifici adiacenti. A tal fine dovranno essere valutati gli effetti di spinte non contrastate causate da orizzontamenti sfalsati di quota sulle pareti in comune con gli edifici adiacenti, meccanismi locali derivanti da prospetti non allineati, edifici adiacenti di diversa altezza.
11. In assenza di specifiche e diverse disposizioni comunali, più edifici contigui che comprendono unità immobiliari destinate ad abitazione o ad attività produttiva totalmente inagibili, con stato di danno e valore di vulnerabilità riconducibili ai livelli operativi E₀, E₁, E₂, ed E₃, facenti parte di un aggregato edilizio, possono essere oggetto di un unico progetto ed intervento unitario finalizzato a raggiungere il livello di sicurezza stabilito per ciascun edificio dalle Ordinanze n. 51/2012 e n. 73/2012 o dalla presente ordinanza. In tal caso il contributo è calcolato secondo quanto disposto dall'ordinanza di riferimento ed il costo convenzionale di cui al comma 1 è incrementato di un ulteriore 10%. La disposizione è applicabile anche in presenza di edifici facenti parte di un aggregato edilizio oggetto di interventi ai sensi dell'Ordinanza n. 29/2012 e smi.
12. Il contributo spettante per le prestazioni tecniche, richieste ai professionisti abilitati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza è

determinato sull'importo dei lavori ammissibili secondo le modalità ed i limiti previsti nel Protocollo fra la Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali in materia di prestazioni tecniche aggiuntive per le opere di riparazione, ripristino e ricostruzione con miglioramento sismico nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 del 5 febbraio 2013.

12-bis. Gli eventuali compensi degli amministratori di condominio o di amministratori dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari sono riconosciuti nel limite massimo del:

- 2% del costo delle opere ammissibili per interventi di importo fino a 200.000 Euro;
- 1,5% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 200.000 euro, fino a 500.000 euro;
- 1% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 500.000 euro, fino a 3.000.000 di euro;
- 0,5% del costo delle opere ammissibili per la parte eccedente 3.000.000 di euro.

A tali compensi va aggiunta l'IVA se non recuperabile.

13. L'entità del contributo per l'intero edificio è pari alla somma dei contributi spettanti alle parti comuni ed alle singole unità immobiliari.

14. Il contributo sull'intervento edilizio è destinato per almeno il 55% alla riparazione dei danni e al miglioramento sismico dell'edificio e per la restante quota alle opere di finitura strettamente connesse, agli impianti interni ed all'efficientamento energetico, fatti salvi gli interventi sugli edifici vincolati ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D.lgs n. 42/2004 ed A-9, comma 1, della l.r. n. 20/2000 per i quali la quota destinata alle strutture deve essere almeno pari al 45% e sugli altri edifici vincolati per i quali la quota destinata alle strutture deve essere almeno pari al 50%. Nel caso di adeguamento sismico la quota minima di contributo destinata alla riparazione dei danni ed allo stesso adeguamento strutturale, anche per gli edifici vincolati, si riduce al 45%, mentre nel caso di demolizione e ricostruzione la quota minima di contributo destinata alla realizzazione delle strutture si riduce al 30%.

15. Le opere ammesse a contributo riguardano le parti comuni, le unità immobiliari e le relative pertinenze ricomprese nell'edificio interessato. Sono comunque ammesse a contributo, con le modalità di cui al comma 2 e nelle percentuali di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, anche le pertinenze danneggiate, oggetto di ordinanza di inagibilità, esterne allo stesso edificio, quali cantine, autorimesse, magazzini, di proprietà rispettivamente dei titolari delle unità immobiliari inagibili destinate ad abitazione principale o ad attività produttiva e dei titolari di quelle destinate ad abitazioni non principali, che non fanno parte di altro edificio ammesso a contributo.

16. Non sono ammissibili a contributo, ancorché danneggiate, le sole pertinenze esterne all'edificio sede di abitazioni agibili.
- 16bis. Le pertinenze esterne di cui al comma 15 sono ammesse a contributo nel limite massimo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva e con lo stesso livello operativo attribuito all'abitazione o all'unità immobiliare destinata ad attività produttiva. Il contributo può essere riconosciuto anche in presenza di più pertinenze esterne, ma sempre entro il limite massimo complessivo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva.
17. Sono ammesse eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori purché presentate nel rispetto della presente ordinanza, debitamente motivate ed approvate dal Comune e comunque contenute entro un quinto dell'importo delle opere originariamente autorizzate. Le varianti del progetto strutturale che sono considerate sostanziali ai sensi della DGR 687/2011 seguono le stesse procedure di deposito ed approvazione stabilite dalla l.r. n. 19/2008; le varianti del progetto edilizio che richiedono un nuovo titolo abilitativo o che rientrano nei casi di cui all'art. 41 della l.r. 15/2013 sono considerate sostanziali e seguono le disposizioni dell'art. 22 della citata l.r. 15/2013.
- 17 bis. Qualora la variante sostanziale contenga opere ritenute non ammissibili a contributo, il comune entro trenta giorni dal deposito della variante, comunica al beneficiario che provvederà alla rideterminazione del contributo stesso nei successivi trenta giorni. Decorso i primi trenta giorni senza alcuna comunicazione del comune, le opere previste dalla variante sono ritenute ammissibili ed il calcolo dell'importo finale del contributo potrà avvenire al momento della erogazione a saldo di cui all'art. 8, comma 1, lett. d). Per le varianti già depositate alla data del 17 ottobre 2014, il termine dei trenta giorni per la comunicazione della rideterminazione del contributo da parte del comune decorre a partire dalla stessa data.
18. In linea coi principi stabiliti dagli strumenti urbanistici e dalla legislazione urbanistica vigente, gli edifici non dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del d.lgs n. 42/2004 e non vincolati dagli strumenti urbanistici per l'interesse storico-architettonico, culturale e testimoniale, che rientrano nei "livelli operativi" E₀, E₁, E₂, e che giudizio del Comune non rivestono alcun valore funzionale, architettonico, storico, ambientale e paesaggistico possono, previa acquisizione del titolo abilitativo, essere demoliti e ricostruiti anche in altro sedime nello stesso comune. Qualora la superficie complessiva del nuovo edificio risulti minore di non più del 10% della superficie preesistente il contributo è determinato sulla base di quest'ultima e dei parametri economici relativi al "livello operativo" attribuito all'edificio in conseguenza dello stato di danno e del valore di vulnerabilità. In caso invece di superficie minore di più del 10% di quella preesistente, il contributo viene determinato sulla base di quella del nuovo edificio.

19. Nei casi di cui al comma 18 il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo dell'intervento di nuova costruzione ed il costo convenzionale riferito al livello operativo ed alla superficie complessiva dell'edificio oggetto di demolizione ovvero a quella complessiva del nuovo intervento, qualora la riduzione della superficie ricostruita risulti superiore al 10% rispetto alla superficie preesistente.
20. Nel caso di edifici con livello operativo E₃ che sono demoliti e ricostruiti con superficie complessiva minore di non più del 10% della superficie preesistente il contributo è determinato sulla base di quest'ultima. Qualora la superficie sia minore di più del 10% di quella preesistente, il contributo viene determinato sulla base di quella del nuovo edificio.
21. Gli edifici rurali funzionali alla produzione agricola, di proprietà di un'unica azienda, sottoposti ad interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dei commi 18 e 20 del presente articolo, possono, ai sensi dell'art. 9 comma 5 della l.r. n. 16/2012, essere demoliti e ricostruiti anche in altro comune purché l'intervento avvenga nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e d'intesa tra i comuni interessati.

Articolo 4

Presentazione delle domande

1. Entro il 31 dicembre 2013² i soggetti legittimati individuati all'articolo 2, comma 1, devono depositare, a pena di decadenza, apposita domanda diretta al Sindaco del comune nel quale è ubicato l'immobile danneggiato. La domanda è redatta e depositata esclusivamente mediante il modello e la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario delegato pubblicata sul sito web www.regione.emilia-romagna.it/terremoto. L'accettazione e la protocollazione della domanda oppure il motivato rifiuto devono avvenire entro cinque giorni lavorativi dal deposito della stessa. Effettuata la verifica della completezza della domanda, l'accettazione viene comunicata mediante procedura informatica e dalla data di tale comunicazione decorrono i 90 giorni di cui all'art. 5 comma 3 della presente ordinanza. Decorso il termine dei cinque giorni dal deposito senza che intervenga alcuna comunicazione, la domanda si intende accettata, anche se in attesa della protocollazione, e dalla data del deposito decorre il termine di 90 giorni a cui si aggiungono i 5 giorni stabiliti per l'accettazione. La disposizione si applica ai progetti depositati successivamente alla data del 17 ottobre 2014.

² Il termine del 31 dicembre 2013 è stato posticipato da successive ordinanze commissariali (ultimo rif. Ordinanza 14/2016). Il quadro completo e aggiornato dei termini per la presentazione delle domande di contributo è riportato nelle "Linee Guida relative all'applicazione delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e smi".

- 1-bis. Qualora prima del deposito della domanda redatta ai sensi del comma 1, l'edificio danneggiato fosse ricompreso all'interno di una Unità Minima d'Intervento individuata con la deliberazione del Consiglio comunale prevista all'art. 7, comma 1 della l.r 16/2012, la stessa dovrà essere presentata secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 7, comma 9 della citata legge regionale n. 16/2012.
2. I Sindaci provvedono ad un'ampia divulgazione del predetto termine anche mediante appositi avvisi pubblici.
3. (soppresso)
4. Qualora vengano accertate carenze nella compilazione della domanda, il Comune, entro venti giorni dalla presentazione della stessa, richiede per una sola volta le necessarie integrazioni che debbono essere prodotte entro e non oltre trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta, a pena di decadenza della domanda.
5. La domanda, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 47 del d.P.R n. 445/2000, deve indicare:
 - a) i tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza e del collaudo;
 - b) l'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno due imprese a cui sono stati chiesti preventivi di spesa, con la quale è stato stipulato un contratto di appalto che viene conservato dal tecnico incaricato ed esibito su richiesta del Comune, del Commissario o degli organi di controllo. Le modalità ed i criteri adottati per la scelta sono descritti in apposito verbale redatto e conservato dal tecnico incaricato per gli eventuali controlli di cui al precedente periodo;
 - c) l'istituto di credito prescelto, tra quelli che hanno aderito al protocollo per le erogazioni del contributo all'impresa esecutrice dei lavori in base agli stati di avanzamento;
 - d) l'importo del computo metrico estimativo comprendente i lavori, le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l'IVA, altre tipologie di costi ammissibili e la ripartizione percentuale dello stesso importo nelle suddette voci;
 - e) gli estremi (protocollo SICO) della notifica preliminare ove necessaria, ottenuta tramite la compilazione sul Sistema informativo presente all'indirizzo web www.progettosico.it sul quale dovranno anche essere implementate le eventuali integrazioni alla notifica dovute a modifiche dei dati;
 - f) l'eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico, documentando l'importo assicurativo riconosciuto;

- g) dichiarazione di aver accertato che l'impresa affidataria ed esecutrice dei lavori sia in possesso del requisito di regolarità contributiva, indicando il numero di codice INPS/INAIL, la tipologia di contratto collettivo applicato e il codice fiscale al fine di consentire al Comune di poter richiedere il DURC per ogni stato di avanzamento e di fine lavori.
6. La domanda deve contenere, per ciascuna unità immobiliare compresa nell'edificio e per le eventuali pertinenze esterne della stessa proprietà, con riferimento alla data dell'evento sismico:
- a) gli estremi e la categoria catastali;
 - b) la superficie complessiva suddivisa in superficie utile dell'unità immobiliare e superfici accessorie delle relative pertinenze e l'equivalente superficie accessoria della quota parte delle superfici comuni;
 - c) la destinazione d'uso;
 - d) il numero e la data dell'ordinanza comunale di inagibilità;
 - e) il nominativo dei proprietari e la relativa quota di proprietà;
 - f) l'eventuale nominativo degli affittuari residenti e gli estremi del contratto di affitto.
7. Alla domanda devono essere allegati:
- a) una perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione attestante, ai sensi dell'art. 3 del d.l 74/2012, il nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico; qualora gli edifici oggetto della domanda siano quelli di cui al comma 1-ter dell'art. 2 della presente ordinanza, la suddetta perizia deve essere giurata;
 - b) il progetto degli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico o di ricostruzione corredato della necessaria "Modulistica Unificata Regionale relativa ai procedimenti in materia sismica (MUR)" di cui alla DGR 1878/2011, redatto secondo le Norme Tecniche sulle costruzioni approvate con d.m del 14 gennaio 2008, nonché la dimostrazione che l'edificio rientra nel livello operativo E₁, E₂ o E₃;
 - c) il computo metrico estimativo dei lavori di riparazione e di miglioramento sismico nonché di realizzazione delle finiture ammissibili ovvero di ricostruzione, redatto, ai sensi dell'art. 42 del DPR 207/2010, coi prezzi elementari contenuti nel prezzario approvato dalla Giunta Regionale, al netto del ribasso offerto nel caso l'impresa incaricata di eseguire i lavori abbia presentato una proposta economica migliorativa. Qualora il prezzario regionale non contenga tutte le voci di spesa del computo metrico si farà riferimento all'elenco prezzi approvato dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Emilia-Romagna e Marche o della CCIAA della provincia competente o, in

manca, all'analisi dei prezzi come disciplinata dall'art. 32 comma 2 del DPR n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs 163/2006, a cui viene applicato lo stesso ribasso offerto. Il computo metrico estimativo è integrato con le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l'IVA;

- d) la documentazione fotografica del danno subito dall'edificio e dalle relative pertinenze esterne a corredo del quadro fessurativo inserito nel progetto di cui alla lett. b);"
- e) autodichiarazione dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, limitatamente alle attività indicate all'art. 5-bis del d.l 74/2012, introdotto dalla legge di conversione 1° agosto 2012 n. 122, come modificato dal d.l 174/2012, e nelle ordinanze del Commissario delegato, di essere iscritta o di aver presentato la domanda di iscrizione all'Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "White List");

8. Per lavori di importo superiore a 500.000 Euro l'impresa, il consorzio di imprese, ovvero l'ATI, devono essere in possesso di qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al dPR 25 gennaio 2000, n. 34 e smi. E' altresì consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice dei contratti pubblici.³

Articolo 5

Concessione del contributo ed inizio dei lavori

1. Le opere di riparazione e di miglioramento sismico di cui alla presente ordinanza sono attuati con intervento diretto e l'accettazione della domanda, completa dei documenti di cui all'art. 4 e delle autorizzazioni previste dalla disciplina vigente, costituisce segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della l. r. 15/2013 e smi, nonché deposito del progetto delle opere strutturali ai sensi della legge regionale n. 19/2008. Gli interventi di ripristino, ricostruzione e riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici sono dispensati dal pagamento delle somme dovute ai sensi dell'art. 20 della l.r 19/2008 a titolo di rimborso forfettario per lo svolgimento dell'attività istruttoria.
2. Gli interventi di ricostruzione sono sottoposti a titolo abilitativo ai sensi della l.r 31/2002 ed alle autorizzazioni previste dalla disciplina vigente. La presentazione della domanda completa dei documenti di cui all'art. 4 costituisce deposito del progetto ai sensi della l.r 19/2008, nonché presentazione di segnalazione certificata

³ Sul presente comma è intervenuto l'art. 1 dell'ordinanza n.51/2015 il quale prevede una nuova disciplina che entrerà a regime dal 1 luglio 2016

di inizio attività nei casi di demolizione e ricostruzione o richiesta di permesso di costruzione negli altri casi di ricostruzione di cui alla l. r. 15/2013 e smi.

3. Il Comune, entro novanta giorni successivi all'accettazione della domanda corredata dalle autorizzazioni previste dalla disciplina vigente, verifica la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica, acquisisce gli esiti dell'eventuale controllo a campione cui è stato sottoposto il progetto strutturale, rilascia il titolo abilitativo ove necessario, verifica l'ammissibilità al finanziamento dell'intervento proposto e determina il contributo ammissibile, dandone comunicazione al richiedente, all'istituto di credito prescelto ed al Commissario delegato, mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario. Nel caso di richiesta di integrazioni della domanda il procedimento per la determinazione del contributo si intende sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazioni ed il deposito delle stesse.
4. Il rilascio del permesso di costruzione con le procedure disciplinate dalla normativa vigente, unitamente alla determinazione del contributo, costituisce autorizzazione all'inizio dei lavori da formalizzare successivamente.
5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. f) della l.r n. 31/2002.

Articolo 6

Obblighi a carico dei beneficiari del contributo

1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d'uso in atto al momento del sisma prima di due anni dalla data di completamento degli interventi di riparazione con miglioramento sismico o di ricostruzione, a pena di decadenza dal contributo e rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Ai soli fini dell'ammissibilità al contributo e limitatamente agli ambiti che la pianificazione urbanistica vigente identifica come territorio urbanizzato, non è considerato mutamento di destinazione d'uso quello verso altri usi già dichiarati compatibili, ai sensi del comma 1, dell'art. 26 della l.r 31/2002, dallo strumento urbanistico comunale vigente.
2. Il proprietario che aliena l'unità immobiliare per la quale beneficia dei contributi previsti dalla presente ordinanza prima della data di ultimazione degli interventi, ovvero prima di due anni dall'ultimazione dei lavori nel caso di unità immobiliare affittata, perde il diritto al contributo ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Il presente comma non si applica qualora l'alienazione avvenga a favore dei seguenti soggetti:

- parenti o affini fino al quarto grado;
- coniuge;
- promissario acquirente se in possesso di un titolo giuridico avente data antecedente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- affittuario o comodatario residente alla data del sisma;
- coloro che ne acquisiscono la proprietà a seguito di vendita all'asta conseguente a procedure esecutive individuali;
- nonché i soggetti dei casi previsti dagli articoli 1128^[1], 1103^[2] e 1104^[3] del Codice Civile.

2-bis. Qualora il proprietario dell'unità immobiliare danneggiata alla data del sisma sia deceduto successivamente, il diritto a richiedere il contributo viene trasferito agli eredi o legatari con le medesime condizioni e nel rispetto degli stessi obblighi previsti dalla presente ordinanza.

2-ter. A seguito di decesso di persona residente nella propria abitazione principale avvenuto prima della data degli eventi sismici, è riconosciuto a favore degli eredi e dei legatari dei diritti di proprietà e usufrutto sull'immobile, un contributo pari al 100% delle spese ritenute ammissibili per la riparazione e il ripristino immediato dell'abitazione, seguendo le procedure e le modalità per la concessione di contributi previste dalla presente ordinanza, purché dimostrino la propria qualità in base a dichiarazione sostitutiva di atto notorio ed almeno uno di essi, che non abbia beneficiato di contributo su altro immobile adibito ad abitazione principale, si impegni ad adibire l'immobile oggetto di successione a propria abitazione principale.

2-quater. Possono chiedere il contributo anche i nuclei familiari che abbiano acquisito la proprietà dell'immobile danneggiato dal sisma per effetto di aggiudicazione o assegnazione in una procedura di pignoramento immobiliare come prevista dall'art. 555 C.P.C. purché l'atto di pignoramento sia stato trascritto ai sensi dell'art. 2693 C.C. prima della data degli eventi sismici del maggio 2012. Nel caso di

[1] Perimento totale o parziale dell'edificio. *Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all'asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto. Nel caso di perimento di una parte minore, l'assemblea dei condomini delibera [\[1136\]](#) circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio [\[1117\]](#), e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse [\[1123\]](#). L'indennità corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste. Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.*

[2] Disposizione della quota. *Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota. Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.*

[3] Obblighi dei partecipanti. *Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinuncia al suo diritto. La rinuncia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa. Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.*

abitazione principale alla data del sisma il contributo è riconosciuto nella misura prevista all'articolo 3, commi 5 e 6, a condizione che l'aggiudicatario della procedura di pignoramento si impegni, in fase di deposito della domanda di contributo, ad adibirla a propria abitazione principale e vi trasferisca la residenza entro 6 mesi dalla dichiarazione di fine lavori pena la restituzione dell'intero contributo percepito. In caso contrario il contributo è riconosciuto nella misura prevista dallo stesso articolo 3, commi 7 e 8.

2-quinquies. Il contributo è altresì riconosciuto nella misura prevista dallo stesso articolo 3, commi 7 e 8, nel caso di abitazione non principale alla data del sisma che resta soggetta agli obblighi di cui al comma 4 del presente articolo. Qualora invece l'aggiudicatario della procedura di pignoramento si impegni, in fase di deposito della domanda di contributo, ad adibirla a propria abitazione principale e vi trasferisca la residenza entro 6 mesi dalla dichiarazione di fine lavori, il contributo è riconosciuto nella misura di cui all'art. 3, commi 5 e 6, purché l'aggiudicatario non sia proprietario di altra abitazione nel comune o nei comuni confinanti. Qualora il nuovo proprietario non dimostri di aver adibito l'immobile a propria abitazione principale dovrà restituire l'intero contributo percepito.

2-sexies Gli immobili acquistati a seguito di procedura di pignoramento immobiliare ai sensi del comma 2-quater devono essere destinati ad abitazione principale dell'aggiudicatario della medesima procedura per almeno quattro anni decorrenti dal trasferimento della residenza e non possono essere venduti prima di tale scadenza. Il mancato rispetto di tale disposizione comporta la restituzione dell'intero contributo percepito.

2-septies Le disposizioni del comma 2-sexies si applicano anche nel caso di acquisto di abitazioni non principali da parte di aggiudicatari che, ai sensi del comma 2-quinquies -seconda parte, si sono impegnati a trasferirvi la residenza entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

3. La concessione del contributo è subordinata all'assunzione dell'impegno, da parte del proprietario o dell'usufruttuario, alla prosecuzione alle medesime condizioni, successivamente all'esecuzione dell'intervento, per un periodo non inferiore a due anni, del rapporto di locazione o di comodato in essere alla data degli eventi sismici. La dichiarazione dovrà essere presentata al Comune in carta libera e dovrà contenere l'impegno a proseguire alle medesime condizioni il rapporto di locazione o di comodato con il medesimo locatario o comodatario ovvero, in caso di rinuncia degli aventi diritto, con altro soggetto individuato tra quelli temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici del maggio 2012. In caso di rinuncia formale del locatario/comodatario, il proprietario potrà cedere in comodato a parenti di primo grado (genitori e figli), ma previo assenso del Comune a seguito di verifica della momentanea assenza di nuclei terremotati idonei nell'elenco della domanda abitativa. Al proprietario è altresì consentito di adibirla a propria abitazione principale a condizione che entro sei mesi dalla dichiarazione di fine

lavori vi trasferisca la residenza e non posseda nel medesimo comune altra abitazione disponibile ripristinata o meno con fondi per la ricostruzione, nel qual caso l'obbligo all'affitto si trasferisce a quest'ultima.

Permane l'obbligo, entro i tre mesi successivi alla dichiarazione di fine lavori, di presentare al Comune la "Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'abitazione", di cui al comma 4 dell'art. 25 dell'ordinanza n. 20/2015 e smi.

3 bis. Il proprietario è esonerato dall'obbligo di riattivare il contratto con il precedente locatario/comodatario qualora quest'ultimo, alla data del sisma, fosse destinatario di procedura di sfratto per morosità oppure, qualora, successivamente e precedentemente agli eventi sismici, il proprietario abbia agito in giudizio avverso quest'ultimo per inadempimento contrattuale. Il proprietario è altresì esonerato nel caso in cui il locatario/comodatario accetti l'assegnazione definitiva di un alloggio pubblico. Permangono in capo al proprietario gli obblighi previsti dall'articolo 6, comma 3, delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi.

3 ter. Qualora il comodatario che occupava l'alloggio alla data del sisma (con contratto di comodato regolarmente registrato, o con residenza in caso di comodato verbale) rinunci a rientrare dopo il ripristino, il proprietario dovrà stipulare con altro nucleo terremotato un contratto di locazione a canone concordato, il cui importo dovrà corrispondere al valore minimo calcolato sulla base della tabella dell'accordo territoriale di riferimento ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998 e smi, e secondo i parametri, le fasce e le zone previste da ciascun accordo. Sono fatte salve dalla presente disposizione le situazioni in cui il precedente comodatario, che rinuncia al rientro, occupava l'abitazione in virtù del rapporto di lavoro con il proprietario (es. lavoratori agricoli, addetti alle stalle, custodi..). In tali casi è possibile concedere nuovamente l'alloggio in comodato al lavoratore subentrante.

4. I proprietari di abitazioni non principali che beneficiano del contributo di cui all'art. 3, commi 7 o 8 sono tenuti ad affittarle per almeno quattro anni al canone concordato di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 ovvero a cederle in comodato ai sensi del citato Protocollo d'intesa del 4 ottobre 2012 a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici, oppure a cedere l'abitazione ripristinata in comodato a parenti di primo grado (genitori e figli), ma previo assenso del Comune a seguito di verifica della momentanea assenza di nuclei terremotati idonei nell'elenco della domanda abitativa. Al proprietario è altresì consentito di adibirla a propria abitazione principale a condizione che entro sei mesi dalla dichiarazione di fine lavori vi trasferisca la residenza e non posseda nel medesimo comune, o in comuni confinanti, altra abitazione disponibile ripristinata o meno con fondi per la ricostruzione, nel qual caso l'obbligo all'affitto si trasferisce a quest'ultima. Permane l'obbligo, entro i tre mesi successivi alla dichiarazione di fine lavori, di presentare al Comune la "Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'abitazione", di cui al comma 4 dell'art. 25 dell'ordinanza n. 20/2015 e smi.

5. Per le unità immobiliari destinate ad attività produttiva si applicano gli obblighi previsti dall'art. 19, comma 1, dell'ordinanza n. 57/2012 e smi.⁴
6. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco dei beneficiari dei contributi di cui all'art. 3, commi 7 o 8 e si impegnano alla diffusione dell'informazione relativa alla disponibilità all'affitto di queste abitazioni.

Articolo 7 Esecuzione dei lavori

1. I lavori devono essere ultimati entro trentasei mesi dalla data di concessione del contributo di cui all'art. 5 a pena di decadenza dallo stesso.
2. A richiesta dei proprietari interessati, i Comuni possono autorizzare, per giustificati motivi, la proroga del termine di cui al comma 1 per non più di dodici mesi.
3. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori, in dipendenza di motivati provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione, accertato dal Comune, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi.
4. Qualora i lavori non vengano ultimati nei termini stabiliti ai sensi dei commi 1 e 2, il Comune procede alla revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni.

Articolo 8 Erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progetto e di esecuzione, secondo le percentuali risultanti dal computo metrico estimativo di cui all'art. 4, comma 7, lett. c), nei tempi e nei modi di seguito indicati:

⁴ Si riporta il comma 1 dell'articolo 19 dell'ordinanza n. 57/2012 e smi.

“1. I beneficiari dei contributi concessi per il ripristino o la ricostruzione di immobili produttivi sono tenuti a completare i lavori e a seguire la fase di controllo e collaudo/certificazione degli stessi e a garantire, in caso di successivo trasferimento, il mantenimento della destinazione dell'immobile ad attività produttiva per almeno due anni dal completamento degli interventi indennizzati. Nel caso in cui i beneficiari siano persone fisiche, o imprese non in attività nei successivi sei mesi dal completamento dei lavori indennizzati, essi sono tenuti a dimostrare l'effettiva utilizzazione dell'immobile produttivo in proprio o da parte di terzi o a comunicare al Comune la disponibilità all'affitto, locazione, comodato.”

- a) fino al 15% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione al Comune, tramite la procedura informatica di cui all'art. 4 comma 1, dello Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) redatto, con riferimento all'art. 194 del DPR 207/2010, dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi di cui al precedente art. 4, comma 7, lett. c) effettivamente praticati dall'impresa appaltatrice e non superiori a quelli dell'elenco prezzi regionale o degli altri elenchi richiamati, che attesti l'esecuzione di almeno il 15% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo;
- b) fino al 25% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione al Comune, tramite la procedura informatica di cui all'art. 4 comma 1, dello stato di avanzamento, redatto come alla lett. a) dal direttore dei lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi e la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo.
- c) fino al 30% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione al Comune, tramite la procedura informatica di cui all'art. 4 comma 1, dello stato di avanzamento, redatto come alla lett. a) dal direttore dei lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi e la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo.
- d) il 30% del contributo a saldo, entro trenta giorni dalla presentazione al Comune, tramite la procedura informatica di cui all'art. 4 comma 1, del quadro economico a consuntivo dei lavori redatto dal direttore dei lavori ed approvato dal Comune, dal quale il Comune stesso possa calcolare l'importo finale del contributo ammissibile e riconosciuto. A tal fine il Comune riceve dal direttore dei lavori la seguente documentazione:
- 1) attestazione di rispondenza dei lavori MUR A.17/D.11 di cui alla DGR 1878/2011, e dichiarazione finalizzata a documentare la raggiunta piena agibilità dell'edificio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari ivi residenti;
 - 2) collaudo statico ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni;
 - 3) consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi di cui al precedente art. 4, comma 7, lett. c) effettivamente praticati dall'impresa appaltatrice e non superiori a quelli dell'elenco prezzi regionale o degli altri elenchi richiamati, il quale dovrà contenere, nel caso delle varianti in corso d'opera, un quadro di

raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori. Il consuntivo dei lavori, unitamente alle spese tecniche previste, è comparato con il costo convenzionale di cui all'art. 3, comma 2 ai fini della determinazione finale del contributo che va calcolato sul minore dei due importi;

- 4) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture che debbono essere conservate dal Comune ed esibite a richiesta del Commissario e degli organi di controllo. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo erogato dall'Istituto di credito e per le spese sostenute dal richiedente;
- 5) esito positivo del controllo effettuato sul progetto di miglioramento sismico o di ricostruzione dalla struttura tecnica competente, nel caso di intervento sottoposto a verifica a campione;
- 6) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
- 7) abrogato;
- 8) dichiarazione asseverata che l'impresa affidataria ha praticato per le prestazioni eseguite in subappalto gli stessi prezzi unitari stabiliti nel contratto di appalto con ribasso non superiore al 20%;
- 9) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria nella quale attesta di rispettare, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori e si impegna a pagare i fornitori e le imprese esecutrici entro trenta giorni dal riconoscimento del saldo del contributo.

1-bis. L'impresa appaltatrice dei lavori può richiedere al beneficiario l'erogazione di un anticipo fino al 15% dell'importo ammesso a contributo a condizione che il Comune abbia emesso l'ordinanza di concessione del contributo, allegando fatture o note pro forma di importo pari all'anticipo richiesto, a cui va aggiunta l'IVA se non recuperabile e polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori a favore del Commissario Delegato, di importo almeno pari all'ammontare dell'anticipo. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 del DLgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs n. 58/1998. Il beneficiario del contributo inoltre, tramite la piattaforma MUDE, la richiesta di anticipo al Comune allegando le fatture o note pro forma e copia digitale della polizza fideiussoria fornita dall'impresa affidataria dei lavori. L'impresa provvede contestualmente ad inviare, dandone notizia al comune, l'originale analogico della

polizza alla struttura commissariale che la detiene per gli usi consentiti in caso di necessità e la svincola dopo la erogazione del contributo a saldo.

La polizza fideiussoria deve essere redatta secondo lo schema scaricabile nella sezione “Dopo il terremoto” nel sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna.”

- 1-ter. La compensazione dell'eventuale anticipo percepito avverrà in sede di erogazione del saldo, così come disciplinato al comma 1.
- 1-quater. In sede di presentazione della domanda di contributo, il beneficiario può richiedere che, al momento dell'emissione dell'ordinanza di concessione del contributo, venga erogato ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione un importo non superiore all'80% della quota della parte del contributo agli stessi destinato al fine di remunerare le attività già svolte. L'importo rimanente relativo alle spese per prestazioni professionali sarà proporzionalmente ripartito nei SAL nel rispetto delle percentuali previste al comma 1.
2. Il Comune, entro venti giorni dall'accettazione e protocollazione dello stato di avanzamento o del quadro economico a consuntivo di cui al comma 1, che devono avvenire entro due giorni lavorativi dall'inoltro, trasmette all'istituto di credito segnalato dal richiedente l'attestazione del riconoscimento del contributo e ne autorizza l'erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi previa verifica della regolarità contributiva tramite DURC.
3. Su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo di cui al comma precedente può avvenire in un'unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 1, lett. c).
4. Il contributo è erogato dall'istituto di credito direttamente al richiedente, sulla base delle percentuali indicate al precedente comma 1 e previa produzione dei documenti ivi indicati, oppure a richiesta del beneficiario in un'unica soluzione, previa produzione della documentazione di cui al comma 1 lett. c), qualora:
- a) siano stati effettuati pagamenti totali o parziali anteriormente alla data del 30 giugno 2013⁵ per lavori ammissibili a contributo iniziati prima del 6 dicembre 2012, secondo quanto meglio disposto al successivo art. 9;
 - b) l'istituto di credito abbia anticipato totalmente o parzialmente il contributo e abbia pertanto già eseguito pagamenti ai soggetti indicati al comma 1, fermo restando che in tal caso l'erogazione del contributo comporterà automaticamente l'estinzione totale o parziale del suddetto anticipo.

⁵ Il termine del 30 giugno 2013 è stato posticipato al 31 dicembre 2013, ordinanza commissariale n. 131 del 18 ottobre 2013.

c) siano stati effettuati pagamenti per lavori di pronto intervento e di messa in sicurezza, per indagini, prove di laboratorio, e fino al 20% delle spese stimate per la predisposizione del progetto, antecedentemente al deposito della domanda e comunque entro il 31 dicembre 2013⁶.

5. (soppresso)

6. L'istituto di credito dà comunicazione al Comune ed al Commissario delegato delle avvenute erogazioni con periodicità mensile.

Articolo 9 Interventi iniziati

1. Nel caso di interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione iniziati, o per i quali sia stato affidato l'incarico di progettazione prima del 6 dicembre 2012, le spese sostenute dal richiedente antecedentemente al deposito in Comune della domanda di cui all'art. 4, comma 1, possono essere ammesse a contributo, nei limiti stabiliti dall'ordinanza stessa, purché:

- il progetto sia stato redatto secondo le modalità di cui alle Norme tecniche sulle costruzioni NTC08 approvate con d.m 14 gennaio 2008;
- i lavori siano stati eseguiti per le finalità stabilite all'art. 2;
- la domanda contenga le informazioni richieste all'art. 4 e venga depositata entro il 30 giugno 2013⁷;
- siano stati conservati i documenti tecnico contabili e le ricevute originali delle spese sostenute.

2. Nel caso di interventi realizzati ai sensi dell'art. 3, comma 5 del d.l 74/2012 come convertito dalla legge 122/2012, prima del 6 dicembre 2012 nelle more dell'emanazione dell'ordinanza di sgombero da parte del Comune e della classificazione AeDES, è possibile depositare in Comune la domanda di contributo ai sensi del comma 1 nel rispetto delle procedure del su citato d.l 74/2012, come convertito dalla legge 122/2012, integrando la perizia asseverata con l'attestazione della classificazione del danno accertato ed i dati richiesti dalla scheda AeDES.

⁶ Il termine del 31 dicembre 2013 è stato posticipato al 31 dicembre 2016 (ordinanza n. 14/2016).

⁷ Il termine del 30 giugno 2013 è stato posticipato al 31 marzo 2014 previa presentazione di istanza di prenotazione entro il 30 novembre 2013, ordinanze commissariali n. 131 del 18 ottobre 2013 e n. 2 del 27 gennaio 2014.

3. Il Comune verifica l'ammissibilità al finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2 richiede, qualora necessario, l'integrazione della documentazione già inviata e determina il contributo. Nel caso che il progetto sia sottoposto al controllo a campione di cui all'art. 10, comma 2, l'ammissione a contributo è subordinata all'esito favorevole del controllo.
4. Agli interventi di cui al comma 1 e 2 non si applicano le limitazioni relative al numero dei progettisti e delle imprese nonché al requisito della loro registrazione SOA di cui all'art. 4, comma 8.
5. L'istituto di credito, in presenza della determinazione comunale del contributo e della certificazione di lavori ultimati, eroga in un'unica soluzione l'importo dovuto per i lavori e le prestazioni tecniche svolte previa presentazione dei documenti previsti all'art. 8, comma 1, lett. c). Nel caso di lavori non ancora ultimati le erogazioni avvengono, per quanto possibile, con le modalità previste dallo stesso art. 8, comma 1.

Articolo 10

Controlli

1. Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza, il Comune, tramite i propri uffici tecnici, vigila sulla corretta esecuzione dei lavori. La vigilanza viene esercitata sia mediante la verifica del procedimento edilizio, in attuazione della l. r. 15/2013, sia dei lavori eseguiti o in corso di esecuzione con i contributi concessi su almeno il 15% degli edifici, anche se ricompresi all'interno di UMI. Il campione viene selezionato mediante procedura MUDE e può corrispondere a quello individuato ai sensi dell'ordinanza n. 59/2014. La vigilanza può essere svolta anche dal personale tecnico, dei comuni e delle Unioni, preposto al controllo delle costruzioni in zona sismica ai sensi della l. r. 19/2008.
- 1-bis. Per le attività di vigilanza di cui al comma 1 i comuni che si avvalgono delle Strutture tecniche di Bacino, ai sensi della l.r. 19/2008, possono chiedere al Commissario delegato il supporto del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli.
2. Ai sensi dell'art. 16 della l.r n. 16/2012, le modalità di svolgimento dei controlli a campione circa la conformità degli interventi di miglioramento sismico e di ricostruzione alle Norme tecniche di cui al d.m 14 gennaio 2008, sono quelle stabilite dall'ordinanza n. 27/2013.

Articolo 11

Cumulabilità dei contributi

1. I contributi di cui alla presente ordinanza non sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da pubbliche amministrazioni ad eccezione del

contributo per l'autonoma sistemazione che verrà erogato fino al ripristino dell'agibilità. Non sono da intendersi come contributi, ai fini del presente comma, le detrazioni di imposta ai sensi dell'art. 16-bis comma 1 del dPR 22 dicembre 1986, n. 917 e smi.

Articolo 12

Esclusione dai contributi

1. Sono esclusi dal contributo della presente ordinanza gli immobili nei quali sono stati eseguiti interventi in totale difformità o in mancanza del titolo abilitativo come definiti dalla l.r 23/2004 e non sanati dal procedimento di condono edilizio o dall'accertamento di conformità (art. 17 l.r 23/2004).

Articolo 13

Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico istituito ai sensi della l.r 19/2008 è organo tecnico consultivo del Commissario delegato e collabora con la struttura tecnica del Commissario nella predisposizione delle normative e delle linee di indirizzo per la progettazione, realizzazione e controllo degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione nelle aree colpite dal sisma, esprime pareri e partecipa all'esame di progetti complessi.
2. Il Comitato, su disposizione del Commissario delegato, può essere integrato con esperti nelle materie attinenti i processi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma.

Articolo 14

Edifici ad uso produttivo

1. Le tipologie di danno ed i conseguenti costi convenzionali indicati nella Tabella B dell'Allegato 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e smi, per gli edifici ad esclusivo uso uffici, alberghi, agriturismi, commercio, artigianato la cui struttura è riconducibile a quella di edilizia ordinaria in muratura, cemento armato o mista, classificati con "livello operativo" E₁, E₂ o E₃, sono integrate come segue:
 - Combinazione di danni e vulnerabilità riconducibile al livello operativo E₁: euro/mq 1.000;
 - Combinazione di danni e vulnerabilità riconducibile al livello operativo E₂: euro/mq 1.250;
 - Combinazione di danni e vulnerabilità riconducibile al livello operativo E₃: euro/mq 1.450.

2. Sono confermati i costi convenzionali per la combinazione di danni e vulnerabilità riconducibile al livello operativo E₀ di cui all'Ordinanza n. 51/2012 e smi e per i danni diffusi riconducibili ai livelli B e C di cui all'Ordinanza n. 29/2012 e smi.

Articolo 15

Modifiche alle Ordinanze nn. 29 del 28/08/2012 e 51 del 5/10/2012

1. La percentuale di 70% di cui al comma 7 dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 29/2012 e smi è sostituita con 60%.
2. Alla fine della lett. b) del comma 5 dell'art.4 dell'Ordinanza n. 29/2012 e smi vanno aggiunte le parole "e deve essere scelta tra almeno due imprese a cui sono stati chiesti preventivi di spesa";
3. All'art. 4 comma 7 lettera f) dell'Ordinanza n. 29/2012 e smi dopo le parole "determinati ai sensi dell'art. 3." vanno aggiunte le parole "Il contributo per tali opere non può essere superiore al 40% del contributo destinato alle opere di riparazione e rafforzamento locale e comunque nel complesso entro il limite massimo stabilito all'art 3."
4. Le percentuali di 70%, 55% e 65% cui al comma 10 dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 51/2012 e smi sono sostituite rispettivamente con 60%, 45% e 55%.
5. All'art. 6 comma 2 dell'Ordinanza n. 29/2012 e smi e all'art. 6 comma 2 dell'Ordinanza n. 51/2012 dopo le parole "dell'affittuario" vanno inserite le parole "o dal comodatario"

Articolo 16

Norma finanziaria

1. All'onere per l'attuazione della presente ordinanza, stimato in 900.000.000 euro, si provvederà con le risorse di cui all'art. 3-bis del d.l n.95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, come ripartite dall'art. 2 del Protocollo tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati sottoscritto il 4 ottobre 2012.

Articolo 17

Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia

1. Tenuto conto della necessità di dare attuazione al “Programma casa” approvato con ordinanza n. 23 del 14 agosto 2012 e dare quindi avvio agli interventi edilizi che consentiranno a numerose famiglie di rientrare nelle proprie abitazioni danneggiate dal sisma, la presente Ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi della legge 24 novembre 2000, n. 340, e se ne dispone l’invio alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della legge n. 20/1994.

La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 6 dicembre 2012

Vasco Errani

Tabella 1.1 –definizione delle soglie di danno: edifici in muratura

DANNO SIGNIFICATIVO

È definita soglia di danno significativo la soglia di danno consistente in almeno una delle condizioni di seguito definite:

- lesioni diffuse di qualunque tipo, nelle murature portanti o negli orizzontamenti, per un'estensione maggiore al 30% della superficie totale degli elementi interessati, a qualsiasi livello
- lesioni concentrate passanti, nelle murature (pareti) o nelle volte, di ampiezza superiore a millimetri 3;
- evidenza di schiacciamento nelle murature (pareti o colonne) o nelle volte;
- presenza di crolli significativi nelle strutture portanti, nei solai o nelle scale, anche parziali;
- distacchi ben definiti fra strutture verticali ed orizzontamenti e all'intersezione dei maschi murari;
- crollo di elementi di chiusura (tamponamenti), interposti fra colonne in muratura portanti, per un'estensione in superficie prospettica non inferiore al 20% rispetto al livello interessato;
- è considerata condizione di danno significativo anche la perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno.

DANNO GRAVE

Si definisce danno grave quello consistente in almeno una delle condizione di seguito definite:

- lesioni diagonali passanti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 5% delle murature portanti;
- evidenti lesioni per rotazione al piede e/o schiacciamento/scorrimento, nelle colonne isolate, per una estensione superiore al 30% degli elementi di un piano;
- crolli parziali delle strutture verticali portanti o dei solai che interessino una superficie superiore al 5% della superficie totale delle murature portanti o della superficie totale di piano dei solai;
- pareti o colonne in muratura fuori piombo per un'ampiezza superiore al 2%, da valutarsi in sommità o ai 2/3 dell'altezza di piano;
- colonne in muratura con fuori piombo superiore al 15% della dimensione del lato parallelo alla direzione dello spostamento;
- crollo di colonne in muratura a sostegno di porzioni di solaio o copertura tra il 5% (compreso) e il 10%, in superficie, dell'orizzontamento interessato;
- significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.002 L e inferiori a 0.004 L, dove L è la lunghezza della parete) o significative evidenze di fenomeni di liquefazione.

DANNO GRAVISSIMO

Si definisce danno gravissimo quello consistente in almeno due delle condizione di seguito definite:

- lesioni passanti nei maschi murari o nelle fasce di piano di ampiezza superiore a 10 mm che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- lesioni a volte ed archi di ampiezza superiore a 4 mm in presenza di schiacciamenti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 10% delle murature portanti;
- crolli parziali che interessino almeno il 20% in volume delle strutture portanti principali (muri o volte);
- evidenti lesioni per rotazione al piede e/o schiacciamento/scorrimento, nelle colonne isolate, per una estensione superiore al 50% degli elementi di un piano;
- crollo di colonne in muratura a sostegno di porzioni di solaio o copertura non inferiori in superficie al 10% del livello interessato;
- distacchi localizzati fra pareti con ampiezze superiori a 10 mm oppure distacchi con ampiezze superiori a 5 mm che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- distacchi ampi ed estesi dei solai dai muri (maggiore a 5 mm) che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti al livello medesimo;
- pareti fuori piombo per spostamenti fuori dal piano di ampiezza superiore al 3% sull'altezza di un piano;
- elevati cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.004 L, dove L è la lunghezza della parete) o rilevanti evidenze di fenomeni di liquefazione.

Tabella 1.2 –definizione delle soglie di danno: edifici in cemento armato

DANNO SIGNIFICATIVO

È definita soglia di danno significativo la soglia di danno consistente in almeno una delle condizioni di seguito definite:

- lesioni passanti nelle tamponature, di ampiezza superiore a millimetri 2, per un'estensione maggiore o uguale al 30% delle tamponature, ad un qualsiasi livello
- presenza di schiacciamento nelle zone d'angolo dei pannelli di tamponatura, per un'estensione maggiore o uguale al 20% ad un qualsiasi livello;
- è considerata condizione di danno significativo anche la perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno;
- lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 1 mm, per una estensione minore o uguale al 10% degli elementi di un piano;
- lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm, per una estensione minore o uguale al 10% degli elementi di un piano
- evidenti lesioni per schiacciamento, nei pilastri, per una estensione minore o uguale al 5% degli elementi di un piano;
- lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali) negli orizzontamenti e nelle coperture, per un'estensione (somma delle superfici dei campi di solaio interessati) maggiore o uguale al 5% e minore al 15% della superficie totale degli impalcati.

DANNO GRAVE

Si definisce danno grave quello consistente in almeno una delle condizioni di seguito definite:

- lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 1 mm, per una estensione maggiore al 10% e minore o uguale al 20% degli elementi di un piano;
- lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm, per una estensione maggiore al 10% e minore o uguale al 20% degli elementi di un piano;
- evidenti lesioni per schiacciamento, nei pilastri, per una estensione maggiore al 5% e minore o uguale al 15% degli elementi di un piano;
- danneggiamento di almeno un nodo con presenza di spostamenti permanenti, fra base e sommità dei pilastri, superiori all'1% dell'altezza dell'interpiano;
- significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.003 L e inferiori a 0.005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) o significativi fenomeni di dissesti idrogeologici;
- lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali) negli orizzontamenti e nelle coperture, per un'estensione (somma delle superfici dei campi di solaio interessati) maggiore o uguale al 15% e minore al 30% della superficie totale degli impalcati.

DANNO GRAVISSIMO

Si definisce danno gravissimo quello consistente in almeno una delle condizioni di seguito definite:

- lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 1 mm, per una estensione maggiore del 20% degli elementi di un piano;
- lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm, per una estensione maggiore del 20% degli elementi di un piano.
- evidenti lesioni per schiacciamento, nei pilastri, per una estensione maggiore 15% degli elementi di un piano;
- danno strutturale nei nodi pari al 20% del totale nel piano;
- danneggiamento di almeno il 5% dei nodi, anche ad un solo livello, con presenza di spostamenti permanenti, fra base e sommità dei pilastri, superiori all'1% dell'altezza dell'interpiano;
- elevati cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) o rilevanti fenomeni di dissesti idrogeologici;
- lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali) negli orizzontamenti e nelle coperture, per un'estensione (somma delle superfici dei campi di solaio interessati) maggiore o uguale al 30% della superficie totale degli impalcati.

Tabella 1.3 –definizione delle soglie di danno: edifici a struttura mista o altra tipologia

Per strutture miste, le soglie di danno sono definite con riferimento alla tipologia costruttiva prevalente.

Nel caso di mancanza di una tipologia prevalente o per tipologie costruttive diverse dalla muratura e dal cemento armato, il Professionista incaricato dimostra la soglia di danno adottando criteri simili a quelli adottati per le tipologie qui trattate.

Tabella 1.4 –definizione dello “stato di danno”

Stato di danno 1: danno inferiore o uguale al “danno significativo”

Stato di danno 2: danno superiore al “danno significativo” e inferiore o uguale al “danno grave”

Stato di danno 3: danno superiore al “danno grave” e inferiore o uguale al “danno gravissimo”

Stato di danno 4: danno superiore al “danno gravissimo”

Tabella 2.1 – definizione carenze: edifici in muratura			
	CARENZE	•	•
1	presenza di muri portanti a 1 testa (con spessore minore o uguale a 15 cm) per più del 30% dello sviluppo dei muri interni o del 30% dello sviluppo di una parete perimetrale	x	
1bis	presenza di colonne in muratura (con dimensione massima minore a 60 cm e altezza non inferiore a 3 m) a sostegno di porzioni di solaio o copertura non inferiori in superficie al 30% del livello interessato		x
2	presenza di muri portanti a 1 testa (con spessore minore o uguale a 15 cm) per più del 15% (e meno del 30%) dello sviluppo dei muri interni o del 15% (e meno del 30%) dello sviluppo di una parete perimetrale		x
3	presenza di muri portanti a doppio paramento (senza efficaci collegamenti - diatoni - tra i due paramenti), ciascuno a 1 testa (con spessore minore o uguale a 15 cm) per più del 30% dello sviluppo dei muri interni o del 30% dello sviluppo di una parete perimetrale		x
4	cattiva qualità della tessitura muraria (caotica, sbazzata senza ricorsi e orizzontalità, assenza di diatoni, ...), per uno sviluppo maggiore o uguale al 40 % della superficie totale	x	
5	cattiva qualità della tessitura muraria (caotica, sbazzata senza ricorsi e orizzontalità, assenza di diatoni, ...), per uno sviluppo minore al 40 % della superficie totale		x
6	presenza di muratura con malta incoerente (facilmente rimovibile manualmente, senza l'ausilio di utensili, per almeno 1/3 dello spessore del muro) per uno sviluppo maggiore o uguale al 40 % della superficie totale	x	
7	presenza di muratura con malta friabile (facilmente rimovibile con utensili a mano senza percussione, per almeno 1/3 dello spessore del muro) per uno sviluppo maggiore o uguale al 40 % della superficie totale		x
8	presenza di muratura portante in laterizio al alta percentuale di foratura (minore al 55% di vuoti) per uno sviluppo maggiore o uguale al 50 % della superficie resistente ad uno stesso livello		x
9	assenza diffusa o irregolarità di connessioni della muratura alle angolate ed ai martelli		x
10	murature portanti insistenti in falso su solai, in percentuale maggiore al 25% del totale anche ad un solo livello	x	
11	murature portanti insistenti in falso su solai, in percentuale minore o uguale al 25% del totale anche ad un solo livello		x
12	rapporto distanza tra pareti portanti successive/spessore muratura maggiore o uguale a 14		x
13	collegamenti degli orizzontamenti alle strutture verticali portanti inesistenti o inefficaci in modo diffuso		x

14	collegamento delle strutture di copertura alle strutture verticali inesistenti o inefficaci in modo diffuso		x
15	solai impostati su piani sfalsati con dislivello maggiore a 1/3 altezza di interpiano, all'interno della u.s.		x
15bis	presenza di doppi volumi con altezza minima superiore di almeno 1/3 all'interpiano massimo adiacente, all'interno della stessa u.s., interessando in pianta una superficie non inferiore al 25% dei livelli interessati, esclusi i vani scale		x
16	collegamenti inesistenti o inefficaci, in modo diffuso, fra elementi non strutturali e struttura		x
17	carenze manutentive gravi e diffuse su elementi strutturali		x
18	forti irregolarità della maglia muraria in elevazione, con aumento superiore al 100% della rigidezza e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante	x	
19	forti irregolarità della maglia muraria in elevazione, con aumento superiore al 50% della rigidezza e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante		x

Tabella 2.2 – definizione carenze: edifici in cemento armato			
	CARENZE	•	•
1	Regolarità in pianta (rapporto lati del rettangolo che circonda la costruzione maggiore a 5)		X
2	Rigidezza dei solai e/o conformazione degli stessi (forature, etc.) tale da non consentire la ripartizione delle azioni sismiche tra gli elementi resistenti (*)		X
3	Distanza tra baricentro delle masse e quello delle rigidezze (ai piani con superficie maggiore a 80% di quella coperta) maggiore del 20% della dimensione dell'edificio nella direzione considerata (tenendo conto anche della rigidezza offerta dai tamponamenti)		X
4	Variazione della massa (nella combinazione SLV) superiore al 50% da un orizzontamento all'altro, esclusi i sottotetti		X
5	Irregolarità in elevazione, con aumento superiore al 100% della rigidezza e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante (tenendo conto anche della rigidezza offerta dai tamponamenti)	X	
6	Irregolarità in elevazione, con aumento superiore al 50% della rigidezza e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante (tenendo conto anche della rigidezza offerta dai tamponamenti)		X
7	Evidenti e diffuse vulnerabilità dei tamponamenti (per posizione, geometria, etc.) in termini di possibilità di ribaltamento fuori piano o "taglio-scorrimento" sui pilastri	X	
8	Sistematica presenza di tamponamenti fuori della maglia strutturale		X
9	Evidenti possibilità di rotture fragili (pilastri tozzi, pilastri in falso, etc.) per oltre il 20% degli elementi resistenti ad uno stesso livello	X	
10	Evidenti possibilità di rotture fragili (pilastri tozzi, pilastri in falso, etc.) per oltre il 10% degli elementi resistenti ad uno stesso livello		X
11	Carenze manutentive gravi e diffuse su elementi strutturali		X
12	Presenza di giunti tecnici sismicamente non efficaci		X
13	Pilastri soggetti a tensioni medie di compressione, nella combinazione SLV, superiori al 40% della tensione resistente di calcolo, per oltre il 30% degli elementi resistenti ad uno stesso livello	X	
14	Pilastri soggetti a tensioni medie di compressione, nella combinazione SLV, superiori al 40% della tensione resistente di calcolo, per oltre il 15% degli elementi resistenti ad uno stesso livello		X

(*) da valutare di volta in volta, senza specifico riferimento alle prescrizioni in tal senso previste per le nuove costruzioni

Tabella 2.3 –definizione carenze: edifici a struttura mista o altra tipologia

Per strutture miste i livelli di carenza sono definiti con riferimento alla tipologia costruttiva prevalente.
Nel caso di mancanza di una tipologia prevalente o per tipologie costruttive diverse dalla muratura e dal cemento armato, il Professionista incaricato dimostra il livello di carenza adottando criteri simili a quelli adottati per le tipologie qui trattate.

Tabella 2.4 – definizione del grado di carenze

Grado Alto	Presenza di carenze di tipo • maggiore o uguale 2 oppure di tipo (• + •) maggiore o uguale 6
Grado Medio	Presenza di carenze di tipo • e • con combinazioni diverse dai Gradi Alto e Basso
Grado Basso	Presenza di carenze di tipo • minore o uguale 3 e nessuna carenza di tipo •

Tabella 2.5 – definizione del fattore di accelerazione

Il fattore di accelerazione ($f_{a,SLV}$) è definito dal rapporto tra l'accelerazione al suolo che porta al raggiungimento dello Stato Limite di salvaguardia della Vita (a_{SLV}) e quella corrispondente al periodo di ritorno di riferimento ($a_{g,SLV}$), entrambe riferite alla categoria di sottosuolo A:

$$f_{a,SLV} = \frac{a_{SLV}}{a_{g,SLV}}$$

determinato con modelli matematici anche semplificati. Per le murature si può far riferimento ai modelli LV1 proposti nella D.P.C.M. 9 febbraio 2011 - "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008" (equazione 2.5 e paragrafo 5.4.2); per il c.a. ci si può riferire a modelli analoghi.

Tabella 2.6 – definizione della vulnerabilità

Vulnerabilità Bassa: fattore di accelerazione superiore a 0.5 e Grado Basso di carenze;
Vulnerabilità Media: nei casi non classificati come Vulnerabilità Bassa o Vulnerabilità Alta;
Vulnerabilità Alta: fattore di accelerazione inferiore a 0.3 e Grado Alto di carenze.

Tabella 3- Definizione dei “livelli operativi”				
	Stato di danno 1	Stato di danno 2	Stato di danno 3	Stato di danno 4
Vulnerabilità Bassa	B-C	B-C	E ₀	E ₂
Vulnerabilità Media	B-C	E ₀	E ₁	E ₃
Vulnerabilità Alta	B-C	E ₁	E ₂	E ₃
<p><u>Stato di danno 1</u>: danno inferiore o uguale al “danno significativo”</p> <p><u>Stato di danno 2</u>: danno superiore al “danno significativo” e inferiore o uguale al “danno grave”</p> <p><u>Stato di danno 3</u>: danno superiore al “danno grave” e inferiore o uguale al “danno gravissimo”</p> <p><u>Stato di danno 4</u>: danno superiore a “danno gravissimo”</p>				
<p>Vulnerabilità Bassa: fattore di accelerazione (*) superiore a 0.5 e “basso grado carenze”</p> <p>Vulnerabilità Media: nei casi non classificati come Vulnerabilità Bassa o Vulnerabilità Alta</p> <p>Vulnerabilità Alta: fattore di accelerazione (*) inferiore a 0.3 e “alto grado carenze”</p>				

Tabella 4 - Definizione dei costi parametrici per i diversi "livelli operativi"				
Costo parametrico	<i>Livello operativo E0</i>	<i>Livello operativo E1</i>	<i>Livello operativo E2</i>	<i>Livello operativo E3</i>
Fino a 120 mq.	800	1000	1250	1450
Da 120 a 200 mq.	650	800	1000	1200
Oltre 200 mq.	550	700	850	1000

ALLEGATO 1**Territori ammissibili**

Ai sensi della presente ordinanza (come previsto nell'art. 1, comma 1), per territori interessati dagli eventi sismici si intendono quelli compresi nei seguenti comuni:

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	Boretto Brescello Campagnola Emilia Correggio Fabbrico Gualtieri Guastalla	Luzzara Novellara Reggio nell'Emilia Reggiolo Rio Saliceto Rolo San Martino in Rio
PROVINCIA DI MODENA	Bastiglia Bomporto Campogalliano Camposanto Carpi Castelfranco Emilia Cavezzo Concordia sulla Secchia Finale Emilia Medolla	Modena Mirandola Nonantola Novi di Modena Ravarino San Felice sul Panaro San Possidonio San Prospero Soliera
PROVINCIA DI BOLOGNA	Argelato Baricella Bentivoglio Bologna Castello d'Argile Castel Maggiore Crevalcore Galliera Malalbergo	Minerbio Molinella Pieve di Cento Sala Bolognese San Giorgio di Piano San Giovanni in Persiceto San Pietro in Casale Sant'Agata Bolognese
PROVINCIA DI FERRARA	Argenta Bondeno Cento Ferrara	Mirabello Poggio Renatico Sant'Agostino Vigarano Mainarda

Ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 75 del 1° luglio 2013, sono stati rimossi dall'elenco i comuni di Campegine e Castelvetro Piacentino, in quanto ammissibili a contributo solamente per gli immobili destinati ad attività produttiva, mentre è stato inserito il comune di Bologna.

Ordinanza n. 27/2013 del Commissario delegato

Testo coordinato aggiornato con l'Ordinanza 59 del 04 luglio 2014

Controllo dei progetti strutturali per edifici privati, produttivi e pubblici.



IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

- TESTO COORDINATO¹ -

Ordinanza n. 27 del 12 marzo 2013

“Controllo dei progetti strutturali per edifici privati, produttivi e pubblici”

Il Presidente della Giunta Regione Emilia-Romagna, assunte, a norma dell'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, in GG.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*” le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;

Visto l'articolo 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n.122;

Considerato che gli eventi sismici hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio abitativo dei comuni interessati dal sisma, che hanno avuto come conseguenza analisi ed esiti di agibilità compiuti da squadre di tecnici che hanno operato sotto il coordinamento della DICOMAC ed hanno compilato schede AeDES per gli edifici segnalati;

Tenuto conto:

- che alle diverse classificazioni di agibilità corrispondono livelli di gravità del danno diversificati e che si è ritenuto opportuno operare una graduazione degli interventi di

¹ Il testo nella sua versione finale con evidenziate in grassetto le integrazioni.

riparazione e recupero, favorendone l'avvio a partire da quelli che possono essere eseguiti con maggior rapidità, in modo da agevolare il pronto rientro dei cittadini nelle abitazioni;

- che conseguentemente sono state emanate dal Commissario delegato per la ricostruzione diverse ordinanze che stabiliscono, nel loro complesso, le modalità per interventi, finanziati dalle risorse assegnate al medesimo Commissario delegato, su edifici che necessitano di riparazione, di rafforzamento strutturale locale, di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici;

Considerato che la L.R. n. 19 del 2008 “Norme per la riduzione del rischio sismico” (di seguito L.R. n. 19 del 2008) prevede che per le costruzioni realizzate in zone classificate a bassa sismicità (zona 3) l'inizio dei lavori è subordinato al deposito presso lo sportello unico del “progetto esecutivo riguardante le strutture”. Tali progetti vanno al controllo con metodo a campione. Per le costruzioni realizzate in zone classificate a media sismicità (zona 2) e per gli interventi elencati dall'articolo 11, comma 2, della medesima legge regionale, l'avvio e la realizzazione dei lavori sono subordinati al rilascio di autorizzazione sismica;

Rilevato che la L.R. del 21.12.2012 n. 16 (Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012), detta all'articolo 16 una apposita disciplina in merito ai controlli sui *progetti strutturali degli interventi finalizzati alla ricostruzione nei comuni interessati dal sisma, stabilendo in particolare:*

- che il controllo di completezza e regolarità dei progetti è svolto nell'ambito della istruttoria formale della documentazione allegata alla richiesta di contributo (comma 2);
- che le strutture tecniche competenti in materia sismica, costituite in attuazione della medesima L.R. n. 19 del 2008, eseguono controlli a campione di merito sui progetti depositati anche nel caso di progetti che accedono ai contributi pubblici (comma 3);
- che il controllo sistematico di merito sulla conformità dei progetti e delle strutture realizzate alle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (di seguito NTC 2008) è svolto dal collaudatore statico, nell'esercizio delle funzioni stabilite dal paragrafo 9.1. delle medesime norme tecniche. Nel caso di interventi di riparazione o intervento locale, per i quali non è richiesto il certificato di collaudo, la rispondenza del progetto strutturale e delle opere realizzate alle norme tecniche è attestata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008. A tale scopo, la relazione sul progetto strutturale, contenuta nel certificato di collaudo statico o nell'attestazione del direttore dei lavori, esamina analiticamente gli elementi essenziali del

progetto, così come descritti dal progettista nell'apposita sezione della relazione di calcolo strutturale denominata "illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale" ai sensi del paragrafo B.2.2. della Deliberazione della Giunta regionale n. 1373 del 2011 (comma 5);

- che con ordinanza del Commissario delegato sono altresì stabilite le modalità di svolgimento del controllo a campione circa la conformità dei progetti esecutivi presentati alle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008. Con la medesima ordinanza sono definite la quota dei progetti controllati, i criteri di formazione del campione e le modalità di svolgimento delle verifiche (comma 3);
- che la medesima ordinanza del Commissario delegato stabilisce le modalità di rilascio delle autorizzazioni sismiche cui è subordinata la realizzazione degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della L.R. n. 19 del 2008 (comma 4);
- che per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione, che non accedono ai contributi previsti alle ordinanze del Commissario delegato trovano applicazione le ordinarie modalità di vigilanza e controllo sui progetti esecutivi riguardanti le strutture depositati o soggetti ad autorizzazione sismica, previste dalla L.R. n. 19 del 2008 (comma 7);

Richiamate le proprie ordinanze:

- n. 29 del 28 agosto 2012 e s.m.i. "*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili*";
- n. 51 del 5 ottobre 2012 e s.m.i. "*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito Eo)*";
- n. 57 del 12 ottobre 2012 e s.m.i. "*Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*";
- n. 86 del 6 dicembre 2012 e s.m.i. "*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per*

la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E₁, E₂, E₃)”;

- **n. 23 del 22 febbraio 2013 e s.m.i. “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012”.**

le quali rimandano ad una successiva ordinanza la disciplina, ai sensi dell’art. 16 della l.r n. 16/2012, delle modalità di svolgimento dei controlli a campione circa la conformità degli interventi alle Norme Tecniche di cui al d.m 14 gennaio 2008;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere con la presente ordinanza a disciplinare le modalità di svolgimento dei controlli di merito sui progetti strutturali allegati alla domanda di contributo, sottoposti alla procedura di deposito ovvero di autorizzazione sismica;

DISPONE

Articolo 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. La presente ordinanza regola, in attuazione dell’articolo 16 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16 (Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio), le modalità di predisposizione e controllo dei progetti esecutivi riguardanti le strutture, relativi agli interventi di riparazione, rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione su edifici privati, produttivi e pubblici che beneficino di contributi a valere sul fondo di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 74 del 2012, convertito con modifiche dalla legge n. 122 del 2012, o erogati dall’art. 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento

patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 riconosciuti secondo i criteri e le modalità previste dalle ordinanze 29/2012 e smi, 51/2012 e smi, 57/2012 e smi e 86/2012 e smi.

2. Le disposizioni previste dalla presente ordinanza si applicano nei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 individuati dall'articolo 1 del decreto-legge del 6 giugno 2012 n. 74 e negli altri Comuni limitrofi, limitatamente agli edifici danneggiati, qualora venga accertato il nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici dal Comitato tecnico da istituire ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Protocollo d'intesa firmato dal Ministero dell'Economia e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in data 4 ottobre 2012.
3. Per gli interventi disciplinati dalla presente ordinanza che sono soggetti ad autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, della L.R. n. 19 del 2008, trovano applicazione le modalità di controllo sistematico, prima dell'inizio lavori, previste dall'art. 12 della medesima L.R. n. 19 del 2008.
4. Ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della L.R. n. 16 del 2012, per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione, attuati nei Comuni di cui al comma 2 ma che non accedono ai contributi indicati al comma 1, trovano applicazione le ordinarie modalità di vigilanza e controllo sui progetti esecutivi riguardanti le strutture, depositati o soggetti ad autorizzazione sismica, previste dalla L.R. n. 19 del 2008.

Articolo 2

(Controlli di completezza e regolarità formale)

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della L.R. n. 16 del 2012, i progetti esecutivi riguardanti le strutture, allegati alle domande di contributi previsti dalle Ordinanze del Commissario delegato, sono predisposti secondo i parametri di completezza e regolarità formale definiti dalla deliberazione della Giunta regionale 26 settembre 2011, n. 1373.
2. La verifica di completezza e regolarità formale dei progetti esecutivi riguardanti le strutture è svolta nell'osservanza di quanto disposto dalle Ordinanze di cui al comma 1 in merito alle modalità di presentazione delle domande di contributo e di istruttoria formale della documentazione allegata alle domande stesse.

Articolo 3

(Strutture competenti allo svolgimento dei controlli a campione)

1. I controlli a campione di conformità alle NTC 2008 dei progetti esecutivi riguardanti le strutture disciplinati dalla presente ordinanza sono svolti:
 - a) dalle strutture tecniche competenti in materia sismica costituite dai Comuni che abbiano stabilito di esercitare autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia sismica;
 - b) dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, limitatamente alle pratiche riferite ai Comuni che, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. n. 19 del 2008, non esercitano autonomamente le funzioni in materia sismica.
2. Nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente ordinanza sono indicati, in via esemplificativa, le Strutture tecniche competenti per i Comuni interessati dal sisma individuati dall'articolo 1, comma 1, del Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

Articolo 4

(Criteri per la definizione del campione dei progetti sottoposti a controllo nel merito)

1. **Al fine di uniformare i controlli sui progetti strutturali degli interventi che accedono ai contributi pubblici, si individua la quota campione del 25% delle pratiche sismiche sottoposte a deposito nei Comuni classificati a bassa sismicità (zona 3).**
Sul campione selezionato per il controllo del progetto strutturale, temporaneamente ed in attesa della definizione di criteri omogenei per selezionare un campione unico, il Comune può coordinarsi anche con i controlli previsti dalla L.R. 15/2013.
Rientrano nelle quote campione delle pratiche sismiche depositate:
 - a) **gli interventi di rimozione delle carenze strutturali, riparazione e ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione su edifici ad uso abitativo o produttivo privato;**
 - b) **gli interventi di rimozione delle carenze strutturali, riparazione e ripristino con miglioramento sismico e di demolizione e ricostruzione di edifici appartenenti al**

patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

Per l'istruttoria dei progetti di particolare complessità strutturale, ferma restando la responsabilità delle soluzioni scelte da parte dei tecnici progettisti, le strutture tecniche dei Comuni coinvolte nell'analisi dei progetti , si confrontano con le quelle competenti in materia sismica.

Articolo 5

(Determinazione del campione)

1. L'individuazione del campione di progetti sottoposto a controllo di conformità alle NTC 2008 è eseguito in via informatica, mediante piattaforma MUDE, per tutti i progetti che sono presentati in data successiva all'entrata in vigore della presente ordinanza. Contestualmente all'accettazione della pratica, il sistema MUDE comunica al committente e al progettista dell'inserimento del progetto nel campione sottoposto a controllo e provvede altresì alla trasmissione degli elaborati tecnici dei progetti sorteggiati alle Strutture tecniche competenti individuate ai sensi dell'art. 3.
- 1 bis). Per i progetti di edifici destinati ad attività produttive finanziati ai sensi dell'ordinanza n. 57/2012 e smi la selezione del campione verrà eseguita direttamente dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) dei Comuni, anche in rapporto con le Strutture tecniche competenti in materia sismica, avvalendosi di un'apposita piattaforma informatica.**
2. In via transitoria, fino all'assunzione della determinazione di cui all'art. 9, comma 4, il committente sorteggiato, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, secondo periodo, deve consegnare alla Struttura tecnica competente in materia sismica una copia cartacea del progetto, che presenti i requisiti di regolarità formale e di completezza previsti dalla normativa vigente. La mancata presentazione della copia cartacea comporta la sospensione del procedimento di controllo e di erogazione del contributo. Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione della sottoposizione a controllo a campione, di cui al comma 1, secondo periodo, senza che sia stata depositata la copia cartacea del progetto, la domanda di contributo si considera ritirata a tutti gli effetti.

Articolo 6

(Controllo di merito dei progetti)

1. Il responsabile del procedimento della Struttura tecnica competente, entro i 20 giorni

successivi al ricevimento del progetto esecutivo riguardante le strutture ai sensi dell'articolo 5 può richiedere per una sola volta l'integrazione o la regolarizzazione degli elaborati costitutivi del progetto che risultino assenti o carenti dei contenuti minimi o dei requisiti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 26 settembre 2011, n. 1373.

2. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione del progetto, avanzata mediante piattaforma MUDE o in via transitoria tramite PEC, produce l'effetto dell'interruzione del termine di cui al comma 5, il quale ricomincia a decorrere per intero dalla data del completo ricevimento della documentazione richiesta.
3. Nel corso dell'istruttoria del progetto esecutivo la medesima struttura, per una sola volta richiede agli interessati, anche convocandoli per una audizione, i chiarimenti e le integrazioni progettuali che risultino indispensabili per la valutazione completa del progetto depositato. I chiarimenti e le integrazioni istruttorie sono fornite dall'interessato entro il successivo termine di 30 giorni. Prima della scadenza di tale termine il progettista può richiedere, per comprovate esigenze tecniche, una proroga del medesimo termine per un massimo di 15 giorni. Trascorso inutilmente il termine, la struttura tecnica competente conclude il procedimento di controllo in considerazione della documentazione progettuale disponibile.
4. La richiesta di chiarimenti e integrazioni progettuali sospende il termine per la conclusione del procedimento di controllo di cui al comma 5 che riprende a decorrere per il periodo rimanente dalla data di ricevimento degli atti richiesti.
5. L'esito del controllo a campione di conformità del progetto alla NTC 2008 è comunicato dalla struttura tecnica al committente e al Comune tramite piattaforma MUDE o in via transitoria tramite PEC, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del progetto di cui all'articolo 5, comma 3, fatti salvi i casi di interruzione e di sospensione dello stesso disciplinati dal comma 2, 3 e 4, del presente articolo.

Articolo 7

(Controllo sistematico per interventi su edifici ad uso abitativo e ad uso produttivo)

1. Il controllo sistematico della conformità del progetto depositato alle NTC 2008 è svolto:
 - a) dal collaudatore statico, nell'esercizio delle funzioni stabilite dal paragrafo 9.1. delle medesime NTC;
 - b) dal direttore dei lavori, nel caso di interventi per i quali non sia previsto il collaudo statico, ai sensi dell'articolo 19, comma 1 della L.R. n. 19 del 2008.

2. A tal fine, il certificato di collaudo statico e il certificato di regolare esecuzione dei lavori, predisposti nell'esercizio delle funzioni spettanti rispettivamente al collaudatore statico e al direttore lavori secondo la normativa vigente, devono valutare, in un apposito capitolo, la conformità del progetto depositato alle NTC 2008, prendendo in considerazione gli elementi essenziali del progetto stesso, così come indicati dal progettista nell'apposita sezione della relazione di calcolo strutturale denominata "Illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale", di cui al paragrafo B.2.2. della Deliberazione della Giunta regionale n. 1373 del 2011.
3. Il capitolo del certificato di collaudo statico e del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativo alla certificazione di conformità alle NTC di cui al comma 2 è inviato, per stralcio, rispettivamente dal collaudatore o dal direttore dei lavori, al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione, attraverso l'utilizzo della piattaforma MUDE.
4. **Sono altresì inviate al Servizio, Geologico, Sismico e dei suoli il certificato di agibilità sismica provvisorio per le attività produttive, redatto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 122/2012 e le verifiche di sicurezza dei fabbricati ad uso produttivo redatte ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, unitamente al certificato di agibilità sismica conseguente.**

Articolo 8

(Monitoraggio dei certificati di collaudo e delle relazioni di rispondenza)

1. Il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli svolge, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della L.R. n. 16 del 2012, il monitoraggio sullo svolgimento dei compiti del collaudatore statico o dal direttore dei lavori, di cui all'art.7 e può richiedere chiarimenti e integrazioni in merito alla certificazione trasmessa.
2. Ai sensi dell'art. 16, comma 6, della L.R. n. 16 del 2012, il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli esercita le funzioni di vigilanza sui cantieri relativamente alle opere in corso di realizzazione e può svolgere altresì controlli, anche a campione, sugli interventi eseguiti.

Articolo 9

(Modifica delle precedenti Ordinanze commissariali e norme transitorie)

1. A seguito dell'approvazione della presente ordinanza, le previsioni delle precedenti Ordinanze del Commissario delegato, relativamente alle modalità di definizione dei controlli delle pratiche sismiche allegate alle domande di contributo sono sostituite a tutti

gli effetti da quanto previsto dagli articoli precedenti.

2. Le previsioni della presente ordinanza trovano applicazione per i progetti esecutivi riguardanti le strutture che siano presentati successivamente alla data di efficacia della stessa. I progetti presentati anteriormente alla data di efficacia della presente ordinanza sono sottoposti a controllo di conformità alle NTC secondo la normativa vigente.
3. Fino alla integrazione nella piattaforma MUDE delle modalità di presentazione dei progetti esecutivi riguardanti le strutture e per le comunicazioni previste dalla presente ordinanza, le stesse sono svolte con le altre modalità previste dalla normativa vigente.
4. Il Responsabile del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli accerta, con apposita determinazione, che le strutture tecniche competenti allo svolgimento dei controlli a campione sono fornite delle dotazioni tecniche necessarie allo svolgimento in via informatica dell'istruttoria dei progetti sorteggiati. Dalla data di assunzione di questa determinazione viene meno l'obbligo della trasmissione della copia cartacea degli elaborati progettuali di cui all'art. 5, comma 3.

La presente ordinanza è, altresì, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Strutture tecniche competenti per i Comuni interessati dal sisma individuati all'articolo 1, comma 1, del Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (articolo 3, comma 2)

A. Comuni che esercitano autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia sismica.

1. Comune di Bologna
2. Comune di Modena
3. Comune di Ferrara
4. Comune di Reggio Emilia

5. Associazione intercomunale Alto Ferrarese
Comune di Bondeno
Comune di Mirabello
Comune di Poggio Renatico
Comune di Sant'Agostino
Comune di Vigarano Mainarda

6. Unione Bassa Romagna
Comune di Argenta

7. Unione Reno Galliera
Comune di Argelato
Comune di Bentivoglio
Comune di Castello d'Argile
Comune di Castel Maggiore
Comune di Galliera
Comune di Pieve di Cento
Comune di San Giorgio di Piano
Comune di San Pietro in Casale

8. Unione Terre d'Argine
Comune di Carpi
Comune di Campogalliano
Comune di Novi di Modena
Comune di Soliera



9. Nuovo Circondario Imolese
Comune di Molinella

B. Elenco dei Comuni che non esercitano autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia sismica, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 19 del 2008, e che per i procedimenti di controllo di cui alla presente ordinanza si avvalgono del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Giunta regionale (avente sede operativa in Viale della Fiera n. 8, Bologna – tel. 051/527.4773):

Provincia Ferrara

Comune di Cento

Provincia Modena

Comune di Bastiglia
Comune di Bomporto
Comune di Camposanto
Comune di Castelfranco Emilia
Comune di Cavezzo
Comune di Concordia sulla Secchia
Comune di Finale Emilia
Comune di Medolla
Comune di Mirandola
Comune di Nonantola
Comune di Ravarino
Comune di San Felice sul Panaro
Comune di San Possidonio
Comune di San Prospero

Provincia di Bologna

Comune di Baricella
Comune di Crevalcore
Comune di Malalbergo
Comune di Minerbio
Comune di Sala Bolognese
Comune di San Giovanni in Persiceto
Comune di Sant'Agata Bolognese

Provincia di Reggio Emilia

Comune di Boretto



Comune di Brescello
Comune di Campagnola Emilia
Comune di Campegine
Comune di Correggio
Comune di Fabbrico
Comune di Gualtieri
Comune di Guastalla
Comune di Luzzara
Comune di Novellara
Comune di Reggiolo
Comune di Rio Saliceto
Comune di Rolo
Comune di San Martino in Rio

Provincia di Piacenza

Comune di Castelvetro Piacentino

Ordinanza n. 60 del Commissario delegato

27 maggio 2013

Misure per la riduzione della vulnerabilità urbana e criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle Unità Minime di Intervento (UMI) e per la redazione del Piano della Ricostruzione. Modalità di assegnazione dei contributi.



IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 60 del 27 maggio 2013

Misure per la riduzione della vulnerabilità urbana e criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle Unità Minime di Intervento (UMI) e per la redazione del Piano della Ricostruzione. Modalità di assegnazione dei contributi.

Il Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna, assunte, a norma dell'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*" le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il D.L. n. 74 del 2012, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla L. n. 122 del 2012, ed in particolare il comma 4 dell'art. 1 ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operando con i poteri di cui all'art. 5, comma 2 della L. n. 225 del 1992;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74 del 2012;

Vista la LR n. 20 del 2000 "*Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio*" ed in particolare l'art. A-2, comma 4, dell'Allegato che stabilisce che gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica devono concorrere alla riduzione e alla prevenzione del rischio sismico;

Vista la LR n. 16 del 2012 "*Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012*" ed in particolare l'art. 3 "*Principi generali della ricostruzione*", l'art. 7 "*Individuazione e attuazione delle Unità Minime di Intervento – UMI*" e l'art. 12 "*Piano della Ricostruzione*";

Richiamato quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della LR n. 16 del 2012 che stabilisce che la ricostruzione deve assicurare un innalzamento del livello di sicurezza sismica e una riduzione della vulnerabilità urbana;

Ritenuto che il conseguimento degli obiettivi di cui sopra possa essere più efficacemente perseguito attraverso interventi unitari e integrati su edifici aggregati, con particolare riguardo ai centri storici, e pertanto sia necessario stabilire criteri e modalità per la loro individuazione in Unità Minime di Intervento in quanto soggette ad interventi di miglioramento sismico per raggiungere un livello di sicurezza pari al 60% di quello stabilito per le nuove costruzioni;

Richiamato inoltre quanto disposto ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del decreto legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, e dal comma 10 dell'art. 13 nonché dal comma 12

dell'art.7 della L.R. n.16 del 2012, che stabiliscono che agli oneri derivanti dall'elaborazione del Piano della Ricostruzione e della deliberazione di perimetrazione degli aggregati edilizi e delle Unità minime di Intervento (UMI) di cui al comma 1 dell'art.7 della L.R. n.16 del 2012, i Comuni fanno fronte con le risorse a valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012;

Ritenuto di dover disciplinare i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi per l'individuazione delle Unità Minime di Intervento (UMI) e per la redazione del Piano della Ricostruzione;

Considerato che i compiti assegnati dalla legge regionale (art. 12) al Piano della Ricostruzione e in particolare il compito di disciplinare le trasformazioni urbanistiche da operare nell'ambito della ricostruzione per conseguire gli obiettivi generali disposti dall'art. 3, segnatamente la ripresa delle attività delle comunità insediate e la rigenerazione delle condizioni di vita e di lavoro, consentono alle Amministrazioni comunali di veicolare, attraverso il Piano stesso, anche contenuti non direttamente legati alle attività di ricostruzione;

Ritenuto che per consentire una erogazione equa ed efficiente dei contributi, siano da porre a finanziamento esclusivamente le attività necessarie alla perimetrazione delle UMI e alla definizione dei contenuti del Piano strettamente legati alle attività di ricostruzione, escludendo invece dal finanziamento gli ulteriori possibili contenuti del Piano;

Ritenuto a tal fine di dover disporre criteri di valutazione e priorità utili a definire l'importo posto a contributo che tengono conto della valutazione dell'estensione del danno, della popolazione colpita e della complessità delle analisi e delle elaborazioni necessarie alla predisposizione del Piano della Ricostruzione.

Ritenuto, infine, di stabilire modalità ed elaborati, sia della deliberazione di perimetrazione delle UMI sia del Piano della Ricostruzione, necessari al fine dell'ottenimento dell'erogazione del contributo;

Sentito nella seduta del 10 maggio 2013 il Comitato Istituzionale ai sensi dell'Ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012;

Visto l'art 27, comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche e integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di sette giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

D I S P O N E

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni previste dalla presente ordinanza si applicano a tutti quei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia, i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, individuati dall'art. 1, comma 1, del decreto legge del 6 giugno 2012 n. 74 così come convertito dalla legge 122 del 2012 integrato dall'art. 67-septies del decreto legge 22 giugno n. 83, convertito in legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134.

Articolo 2

Condizioni per la concessione del contributo

1. Alle Amministrazioni Comunali che intendono avvalersi delle facoltà indicate nella legge regionale n. 16 del 2012, in particolare in merito alla individuazione degli aggregati edilizi e alla perimetrazione delle Unità Minime di Intervento (UMI) di cui all'art. 7, comma 1, nonché della redazione del Piano della Ricostruzione di cui all'art. 12, è concesso un contributo a valere sul fondo di cui all'art. 2, comma 1 del Decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012, determinato con le modalità stabilite ai successivi articoli 5 e 9.
2. Il contributo è finalizzato alla redazione degli strumenti di cui al comma 1 che si rendano necessari per la realizzazione di interventi unitari strettamente connessi alla ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, estesi a più edifici che necessitano di interventi omogenei ed integrati o per i quali si richiedano varianti urbanistiche. Non sono oggetto di contributo tutte quelle eventuali ulteriori attività di pianificazione che le amministrazioni possono mettere in atto, in particolare attraverso il Piano della Ricostruzione, per il più generale obiettivo di promuovere la sola ripresa delle attività delle comunità insediate e la rigenerazione delle condizioni di vita e di lavoro delle comunità.
3. Il contributo è basato su criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettiva estensione dei danni subiti a seguito degli eventi sismici, la popolazione colpita, nonché la complessità delle analisi e delle elaborazioni necessarie alla predisposizione del Piano della Ricostruzione.

Articolo 3

Individuazione e attuazione delle Unità Minime di Intervento (UMI)

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 16 del 2012, i Comuni, con apposita deliberazione del Consiglio comunale, possono individuare le unità minime di intervento (UMI).
2. Nella individuazione delle UMI le amministrazioni comunali devono armonizzare l'esigenza di assicurare l'unitarietà dell'intervento sotto il profilo strutturale, tecnico-economico, architettonico ed urbanistico, con la fattibilità e rapidità degli interventi calibrando il dimensionamento delle UMI in relazione anche alla disponibilità dei proprietari ad intervenire e allo stato degli interventi di ricostruzione in essere.
3. Il progetto architettonico - strutturale di ogni UMI deve essere unico così da assicurare un comportamento uniforme del sistema strutturale degli edifici interessati dalla stessa UMI ed una qualificazione degli elementi architettonici che la compongono. Al progetto della UMI corrisponde il conseguente titolo edilizio.
4. Per ogni UMI deve essere individuato un unico rappresentante, ai sensi dell'art. 7, commi 6, 7 e 8 della LR n. 16 del 2012, che assume il ruolo di responsabile dell'attuazione dell'intervento, cui compete: l'individuazione dei tecnici incaricati della progettazione unitaria e della direzione dei lavori, la scelta dell'impresa esecutrice delle opere, la redazione e deposito della domanda di contributo mediante l'utilizzo della modulistica e delle procedure informatiche che saranno stabilite con successivo atto dal Commissario delegato.
5. Fermo restando il progetto unico di cui al comma 3, il Comune può consentire, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della LR n. 16 del 2012, che l'intervento per ciascuna UMI venga eseguito per fasi o per lotti distinti corrispondenti di volta in volta ad almeno una unità strutturale per i quali vengono rilasciati in tal caso autonomi titoli abilitativi edilizi, stabilendo comunque i tempi di attuazione dei singoli lotti al fine di evitare interferenze di cantiere e garantire le condizioni di sicurezza previste dallo stesso art. 7, comma 4.
6. Il contributo per ciascuna UMI è determinato come somma dei contributi spettanti per ciascun edificio danneggiato ed oggetto di ordinanza di inagibilità che la compone. Nel caso di UMI in cui sono presenti edifici con livelli operativi diversi, definiti ai sensi dell'ordinanza n. 86 del 2012 e smi, al fine di consentire, con interventi di miglioramento sismico, il raggiungimento per l'intera

UMI del livello di sicurezza pari almeno al 60% di quello stabilito per le nuove costruzioni, il livello operativo minimo di ciascun edificio è elevato a quello indicato con E0 nella Tabella 3 della citata ordinanza. Fanno eccezione le UMI composte esclusivamente da edifici che necessitano di intervento di rafforzamento locale che mantengono quindi il livello operativo B o C.

7. All'interno dei centri storici, nel caso di UMI riconducibili all'isolato edilizio, formate da più edifici strutturalmente integrati in misura tale da rendere inefficace un intervento unitario di miglioramento sismico senza il coinvolgimento nel progetto e nei lavori di tutti gli elementi strutturali delle stesse, possono essere concessi contributi, nei limiti previsti per il livello operativo E0, per interventi sulle strutture e finiture connesse, sulle parti comuni e sulle finiture esterne di edifici che, pur danneggiati, non sono stati oggetto di ordinanza di inagibilità.
8. Il contributo di cui al comma 7 è concesso previa perizia asseverata del progettista che attesti che il coinvolgimento nell'intervento unitario della UMI dell'edificio danneggiato ma non sgomberato, è indispensabile per conseguire il livello di sicurezza del 60% stabilito per gli interventi di miglioramento sismico ed a condizione che la superficie complessiva dello stesso edificio non superi il 25% della superficie della UMI.
9. In caso di UMI con proprietà mista pubblico e privata, il soggetto unico, ai fini dell'aggiudicazione delle attività di progettazione ed esecuzione dell'intervento, deve applicare il DLgs n.163 del 2006 solo nel caso in cui la proprietà dell'UMI risulti pubblica almeno per più del 50% in base all'imponibile catastale. In caso contrario, deve essere applicata la disciplina del D.L. n. 74 del 2012, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla L. n. 122 del 2012. Analogamente in caso di attuazione degli interventi attraverso fasi e quindi titoli abilitativi distinti le procedure di affidamento hanno a riferimento la percentuale di maggioranza dell'assetto proprietario delle singole unità strutturali.
10. Con la stessa deliberazione di cui al comma 1 l'Amministrazione Comunale può, per ragioni urbanistiche, architettoniche, paesaggistiche o di sicurezza sismica, individuare un aggregato edilizio di più UMI, adiacenti o meno, che richiedano un intervento coordinato che può attuarsi attraverso la preventiva individuazione di criteri uniformi di progettazione, di modalità e tempi correlati per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione. In tal caso l'aggregato può raggiungere al massimo la dimensione dell'isolato. Anche singoli edifici oggetto di intervento possono essere ricompresi nell'aggregato al fine di assicurare il coordinamento degli interventi previsti.
11. Nella deliberazione di cui al comma 1, le Amministrazioni Comunali individuano le UMI che possono procedere all'attuazione attraverso intervento edilizio diretto e quelle che, in quanto necessitano di una modifica della disciplina della pianificazione urbanistica, sono subordinate alla approvazione del Piano della Ricostruzione.

Articolo 4

Elaborati necessari al fine dell'ottenimento del contributo per la delibera di perimetrazione delle Unità Minime di Intervento (UMI)

1. Fatto salve le deliberazioni comunali di individuazione delle UMI assunte prima dell'emanazione della presente ordinanza, per poter accedere al contributo di cui all'art. 2, la delibera di perimetrazione delle UMI e delle loro eventuali aggregazioni (aggregati edilizi) di cui al comma 1 dell'art. 7 della LR n.16 del 2012 deve contenere di norma le seguenti analisi ed elaborazioni con i dati eventualmente disponibili:
 - a) elaborati di sintesi conoscitiva che restituiscano, sulle cartografie di analisi e disciplina del piano urbanistico vigente, gli esiti di agibilità conseguenti al danno alla data del sisma;
 - b) relazione illustrativa che, alla luce delle conoscenze e delle analisi acquisite, motivi i criteri che hanno portato alla individuazione delle UMI e che restituisca i risultati della eventuale

fase informativa/partecipativa di coinvolgimento della cittadinanza e dei proprietari interessati dalle perimetrazioni;

- c) elaborato di perimetrazione delle UMI e delle loro aggregazioni ove previste che riporti l'indicazione di quelle che possono essere immediatamente attuate con intervento edilizio diretto ovvero quelle da subordinare all'elaborazione del Piano della Ricostruzione, in scala adeguata;
- d) scheda descrittiva per ogni UMI che indichi gli esiti di agibilità conseguenti al danno, le proprietà, i dati catastali, le destinazioni d'uso, lo stato di occupazione, le previsioni dello strumento urbanistico vigente, le caratteristiche costruttive e strutturali e la documentazione fotografica.

Articolo 5

Criteria di valutazione e determinazione del contributo concedibile per l'elaborazione della delibera di perimetrazione delle UMI

1. La presentazione degli elaborati di cui al precedente art. 4 è condizione per l'erogazione del contributo, fatto salvo quanto previsto al comma 1 dello stesso articolo.
2. Ai fini del finanziamento del contributo concedibile per l'elaborazione dei contenuti necessari della delibera di cui al comma 1 dell'art. 7 della LR n. 16 del 2012, il Commissario delegato provvede a stanziare la cifra di 600.000 euro a valere dal fondo di cui all'art. 2, comma 1 del Decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012 da ripartire tra tutti i Comuni che hanno presentato domanda entro la data del 15 luglio 2013.
3. Una quota corrispondente al 30% dell'ammontare complessivo è ripartita fra tutti i Comuni che abbiano presentato domanda entro i termini. Il contributo concedibile ad ogni Comune è stabilito nella misura massima di 6.000 euro.
4. Il restante 70% dell'ammontare complessivo è ripartito sulla base di un indicatore che tiene conto dell'intensità macrosismica attribuita ai singoli Comuni, della percentuale sul totale comunale di nuclei familiari sgomberati nonché del numero di unità immobiliari dichiarate inagibili (esito E).
5. Il contributo massimo concedibile ad ogni Comune è stabilito nella misura complessiva di 30.000 euro.
6. I comuni proponenti garantiscono la copertura dei costi relativi all'incarico eccedenti i limiti del contributo regionale, che sarà corrisposto a consuntivo sulla base della documentazione di spesa effettivamente sostenuta dall'amministrazione comunale.

Articolo 6

Presentazione della domanda e modalità di concessione del contributo

1. Il Comune, nella persona del Sindaco, per poter accedere al contributo per le attività necessarie alla perimetrazione delle UMI di cui all'art. 7, comma 1, della LR n.16 del 2012, presenta la domanda diretta al Commissario delegato corredata dalla delibera e dei documenti indicati al precedente art. 4 entro la data del 15 luglio 2013.
2. La domanda è redatta utilizzando il modello a tal fine predisposto dal Commissario delegato e pubblicato sul sito web: <http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto> nel quale saranno anche indicate le modalità di trasmissione.
3. Il Commissario delegato entro 15 giorni dal termine di cui al comma 1 verifica la completezza della documentazione allegata e l'ammissibilità al finanziamento. Qualora la domanda presentata non risulti coerente ai requisiti indicati agli artt. 1, 2 e 4, il Commissario delegato, entro lo stesso termine, provvede a darne tempestiva comunicazione al Comune indicando le

eventuali integrazioni necessarie ad assicurare l'ammissibilità al contributo e il termine per la loro presentazione.

4. Il Commissario delegato, accertata l'ammissibilità della domanda, provvede a determinare l'importo del contributo concedibile sulla base dei criteri definiti al precedente art. 5 e delle informazioni fornite dal Comune nella presentazione della domanda. Entro 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda, il Commissario delegato comunica al Sindaco l'esito dell'istruttoria e provvede alla liquidazione del contributo concesso in un'unica soluzione.

Articolo 7

Piano della ricostruzione

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 12 della LR n. 16 del 2012, i Comuni che, ai fini della ricostruzione, ritengono opportuno e necessario variare la pianificazione urbanistica vigente, anche a seguito di una fase di ascolto della cittadinanza e dell'eventuale proposta da parte di soggetti privati interessati ai sensi dell'art. 12, comma 10, della LR n. 16 del 2012, si possono dotare di una specifica variante allo strumento urbanistico vigente denominata Piano della Ricostruzione, con il quale disciplinare:
 - a) le varianti alla pianificazione vigente indispensabili per favorire interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione degli edifici esistenti danneggiati per il raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza antisismica congiuntamente al miglioramento della qualità architettonica, dell'inserimento paesaggistico, dell'efficientamento energetico e della qualificazione dell'assetto urbano;
 - b) ulteriori eventuali trasformazioni urbanistiche da operare nell'ambito della ricostruzione per favorire la ripresa delle attività delle comunità insediate e la rigenerazione delle condizioni di vita e di lavoro;
 - c) gli interventi di ricostruzione sulla base delle risultanze degli studi di microzonazione sismica.
2. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Piano può prevedere eventuali incentivi urbanistici e misure premiali diretti a favorire la rapida e completa attuazione degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione.
3. Le varianti alla strumentazione urbanistica vigente indispensabili per promuovere gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione, richiamate dalla LR n.16 del 2012, attengono in particolare alla:
 - a) modifica normativa delle regole urbanistico-edilizie che incidono direttamente sul rilascio dei titoli abilitativi, ad esempio ai fini della revisione del vincolo con modifica della categoria di intervento (art. 12, comma 4) e dell'integrazione della disciplina delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli interventi nei centri storici e nei nuclei storici non urbani (art. 5, comma 2);
 - b) modifica della morfologia urbana e degli assetti urbanistici, come ad esempio la perimetrazione e progettazione delle UMI che comportano assetti planivolumetrici diversi in tutto o in parte da quelli preesistenti (art. 12, comma 2);
 - c) delocalizzazione di capacità edificatoria per la ricostruzione di edifici crollati a causa del sisma, demoliti in attuazione di ordinanza comunale o danneggiati in misura tale da essere classificati con livello operativo E3 ai sensi dell'ordinanza n. 86 del 2012 e smi, riconducibili a: edifici ubicati in fasce di rispetto stradale e dei corsi d'acqua (art. 4, comma 7), o nei corridoi di fattibilità delle opere pubbliche (art. 9, comma 9); fabbricati sparsi in territorio rurale non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola (art. 9, comma 5, lett. b); edifici incongrui (art. 12, comma 6, lett. c) o che, nel territorio urbanizzato, necessitano di

delocalizzazione per esigenze di miglioramento della funzionalità dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità esistenti (art. 12, comma 6, lett. b).

- d) individuazione, a seguito della microzonazione sismica, delle aree a diversa pericolosità sismica in particolare quelle meno idonee per interventi di ricostruzione, in quanto caratterizzate da elevata amplificazione, e quelle in cui la realizzazione delle opere richiede interventi che ne riducano la pericolosità sismica locale, quali ad esempio il consolidamento del terreno di fondazione in presenza di elevato rischio di liquefazione.

I contenuti, di cui alle precedenti lettere, possono essere oggetto di più stralci del Piano della Ricostruzione cui conseguono le rispettive approvazioni ai sensi dell'art. 13 della LR n. 16 del 2012.

4. Gli ambiti interessati dalle varianti di cui alle lettere b), c) e d) di cui al precedente comma 3 devono contenere l'analisi della condizione limite per l'emergenza di cui all'OPCM n. 4007 del 2012 e successive ordinanze.
5. Nell'individuazione e progettazione delle UMI e in tutti gli altri casi di modifica della morfologia urbana e degli assetti urbanistici ad essa connessi nonché di individuazione di nuove significative previsioni insediative di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 3, il Piano della Ricostruzione stabilisce i sistemi strutturali, gli ingombri planivolumetrici e le caratteristiche progettuali più appropriate e ogni altra regolamentazione di dettaglio propria dei piani urbanistici attuativi (ai sensi dell'art. 31 della LR n. 20 del 2000), necessaria per procedere con successivo intervento diretto alla realizzazione degli interventi con le modalità di cui al precedente articolo 3.
6. In sede di approvazione del Piano della Ricostruzione, il Comune può attribuire all'atto deliberativo valore del titolo abilitativo, per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che sussistano tutti i requisiti dell'opera e siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta cui è subordinato il rilascio del titolo stesso.
7. Qualora il Piano della Ricostruzione preveda la realizzazione di opere pubbliche la deliberazione di approvazione del piano comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle stesse (art. 13, comma 6).
8. Nel caso di delocalizzazione di cui alla lett. c) del precedente comma 3), con l'esclusione dei casi in cui sia possibile un contermine e diretto trasferimento dalla fascia di rispetto su area di proprietà, il Piano della Ricostruzione individua contestualmente e stabilisce la disciplina urbanistica sia dell'area di sedime degli edifici crollati o demoliti sia dell'area di riedificazione nella quale attuare la ricostruzione degli edifici, secondo le priorità indicate all'art. 12, comma 7, della LR n.16 del 2012 che prevedono:
 - a) il riuso di immobili o aree dismesse collocate all'interno del tessuto urbanizzato e processi di addensamento del tessuto urbano esistente;
 - b) la localizzazione degli edifici da ricostruire negli ambiti suscettibili di urbanizzazione individuati dalla pianificazione urbanistica vigente;
 - c) in assenza delle previsioni di cui sopra, adeguatamente motivate dal Comune, l'individuazione di nuovi ambiti in adiacenza e continuità con i tessuti urbani esistenti.
9. Qualora per la delocalizzazione risulti indispensabile la realizzazione di nuovi insediamenti con una modifica significativa dei carichi urbanistici degli ambiti già previsti dalla pianificazione o dei nuovi ambiti, il Piano prevede la contestuale programmazione, realizzazione e completamento delle connesse dotazioni territoriali e infrastrutture per la mobilità. Il Piano deve altresì valutare gli impatti significativi sull'ambiente e sul territorio che, in attuazione al principio di non duplicazione, non siano stati valutati precedentemente.
10. Ai sensi dell'art. 12, comma 8, della LR n.16 del 2012, il Piano della Ricostruzione deve assicurare la fattibilità degli interventi di delocalizzazione attraverso il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti privati interessati mediante la stipula di accordi compensativi ai sensi degli articoli 18 e 30, comma 11, della legge regionale n. 20 del 2000 o dell'articolo 23 della legge

regionale n. 37 del 2002, ovvero dimostrando la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione degli interventi entro il termine di validità del vincolo espropriativo.

Articolo 8

Elaborati necessari al fine dell'ottenimento del contributo per il Piano della Ricostruzione.

1. Per poter accedere al contributo di cui all'art. 2, il Piano della Ricostruzione deve contenere di norma le seguenti analisi ed elaborazioni:
 - a) analisi conoscitiva relativa al livello di danneggiamento con l'indicazione degli esiti dell'agibilità;
 - b) relazione illustrativa che alla luce delle conseguenze del sisma evidenzia motivatamente la necessità di modificare la disciplina urbanistico-edilizia vigente e restituisca i risultati della fase informativa/partecipativa di coinvolgimento della cittadinanza e dei proprietari interessati dalle aree oggetto del piano;
 - c) elaborato planimetrico con l'individuazione degli ambiti territoriali interessati dal Piano;
 - d) elaborati normativi e cartografici di variante.
2. Nel caso in cui il Piano della Ricostruzione provveda alla modifica delle norme urbanistico-edilizie che incidono direttamente sul rilascio dei titoli abilitativi, oltre a quanto indicato al comma 1, deve contenere:
 - a) la caratterizzazione tipologica e morfologica del tessuto insediativo e relative categorie di intervento desunte ed eventualmente integrata dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - b) la perizia asseverata del tecnico abilitato e l'esito dell'accertamento comunale in caso di revisione del vincolo della pianificazione urbanistica.
3. Nel caso in cui il Piano della Ricostruzione abbia per oggetto la modifica della morfologia urbana e degli assetti urbanistici ad essa connessi, oltre a quanto indicato al comma 1, deve contenere:
 - a) il planivolumetrico e altimetrico dello stato di fatto e di progetto;
 - b) in caso di UMI che richiedono un assetto plani volumetrico diverso da quello preesistente gli elaborati di cui alle lett. d) del comma 1 dell'art. 4 e gli elaborati che definiscono gli eventuali nuovi schemi strutturali;
 - c) le norme di attuazione della disciplina urbanistica di dettaglio;
 - d) la convenzione urbanistica attuativa ove necessaria;
 - e) elaborati richiesti per la definizione della condizione limite di emergenza di cui al Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1755 del 27 aprile 2012 e al documento "Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) – standard di rappresentazione e archiviazione informatica – versione 1.0 beta – II" pubblicata nel giugno 2012, scaricabile nel seguente sito:
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/commissione_opcm_3907.wp.
4. Qualora il Piano della Ricostruzione riguardi la delocalizzazione di capacità edificatoria per la ricostruzione di edifici crollati come definiti al comma 3 dell'art. 7, oltre a quanto indicato al comma 1, deve contenere:
 - a) l'individuazione delle aree di sedime degli edifici crollati o demoliti e delle connesse aree di riedificazione, motivando le ragioni della delocalizzazione e dell'individuazione delle nuove previsioni con riferimento a quanto indicato al comma 7 dell'art. 12 della LR n. 16 del 2012;
 - b) gli accordi ai sensi degli articoli 18 e 30 della LR n. 20 del 2000 o dell'art. 23 della LR n. 37 del 2002 che assicurino la fattibilità dell'intervento di delocalizzazione attraverso il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;

- c) la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente e sul territorio e la previsione delle necessarie dotazioni territoriali e infrastrutturali per le previsioni di nuovi insediamenti con una modifica significativa dei carichi urbanistici degli ambiti già previsti dalla pianificazione o dei nuovi ambiti;
- d) elaborati richiesti per la definizione della condizione limite di emergenza di cui al Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1755 del 27 aprile 2012 e al documento "Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) – standard di rappresentazione e archiviazione informatica – versione 1.0 beta – II" pubblicata nel giugno 2012, scaricabile nel seguente sito:

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/commissione_opcm_3907.wp.

Articolo 9

Criteria di valutazione e determinazione del contributo concedibile per l'elaborazione del Piano della Ricostruzione

1. Sono ammessi a contributo solo i Piani della ricostruzione di cui all'art. 7 comma 3.
2. La presentazione degli elaborati di cui al precedente art. 8 è condizione per l'erogazione del contributo.
3. Ai fini del finanziamento del contributo concedibile per l'elaborazione del Piano della Ricostruzione, il Commissario delegato provvede a stanziare la cifra di 1.200.000 euro a valere sul fondo di cui all'art. 2, comma 1 del Decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012.
4. Una quota corrispondente al 30% dell'ammontare complessivo è ripartita e liquidata fra tutti i Comuni che dichiarano l'avvio della formazione del Piano e che presentino domanda di anticipazione entro i termini e le modalità indicate al successivo art. 10, comma 3. Il contributo concedibile ad ogni Comune è stabilito nella misura massima di 20.000 euro.
5. Il residuo ammontare complessivo è ripartito sulla base di un indicatore che tiene conto:
 - a) dell'intensità macrosismica attribuita ai singoli Comuni;
 - b) della percentuale sul totale comunale di nuclei familiari sgomberati;
 - c) del numero di unità immobiliari dichiarate inagibili (esito E);
 - d) dei rapporti superficie/volume e popolazione coinvolta negli ambiti oggetto del Piano in caso di modifiche della morfologia urbana e degli assetti urbanistici ad essa connessi e delle delocalizzazioni di capacità edificatoria.
6. Il contributo massimo concedibile ad ogni Comune è stabilito nella misura di 80.000 euro.
7. I comuni proponenti garantiscono la copertura dei costi relativi all'incarico eccedenti i limiti del contributo regionale, che sarà corrisposto a consuntivo sulla base della documentazione di spesa effettivamente sostenuta dall'amministrazione comunale.

Articolo 10

Presentazione della domanda e modalità di concessione del contributo per il Piano della Ricostruzione

1. Il Comune, nella persona del Sindaco, per poter accedere al contributo per la redazione del Piano della Ricostruzione di cui all'art. 12 della LR n. 16 del 2012, presenta la domanda diretta al Commissario delegato corredata dalla delibera di adozione e dai documenti indicati al precedente art. 8 entro la data del 30 giugno 2014.

2. La domanda è redatta utilizzando il modello a tal fine predisposto dal Commissario delegato e pubblicato sul sito web: <http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto> nel quale saranno anche indicate le modalità di trasmissione.
3. Il Comune per poter ricevere l'anticipazione di cui all'art. 9, comma 4, inoltra entro il 15 luglio 2013 apposita domanda al Commissario delegato utilizzando il modello a tal fine predisposto e pubblicato sul sito web: <http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto> nel quale saranno anche indicate le modalità di trasmissione.
4. Il Commissario delegato entro 15 giorni dal termine di cui al comma 1 verifica la completezza della documentazione allegata e l'ammissibilità al finanziamento. Qualora la domanda presentata non risulti coerente ai requisiti indicati agli articoli 1, 2 e 8, il Commissario delegato, entro lo stesso termine, provvede a darne tempestiva comunicazione al Comune indicando le eventuali integrazioni necessarie ad assicurare l'ammissibilità al contributo e il termine per la loro presentazione.
5. Il Commissario delegato, accertata l'ammissibilità della domanda, provvede a determinare l'importo del contributo concedibile sulla base dei criteri definiti al precedente articolo 9 e delle informazioni fornite dal Comune nella presentazione della domanda. Entro 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda, il Commissario delegato comunica al Sindaco l'esito dell'istruttoria, l'importo concesso, ridotto dell'importo dell'anticipazione di cui all'art. 9, comma 3, se richiesta, e provvede alla liquidazione del contributo concesso in un'unica soluzione.
6. L'anticipazione del contributo è revocata e restituita nel caso in cui il Comune non proceda all'adozione del Piano della Ricostruzione entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo. Altresì, è revocata e restituita la quota di contributo di cui all'art. 9, comma 5, nel caso in cui il Comune non proceda all'approvazione del Piano entro il 30 dicembre 2014.
7. Il contributo per l'elaborazione del Piano della Ricostruzione è concesso una sola volta. Qualora il Comune valuti la possibilità di procedere alla elaborazione dei contenuti di cui all'art. 7 attraverso più procedimenti, la domanda di richiesta del contributo dovrà essere unica e presentata comunque entro la data di cui al comma 1 del presente articolo. La domanda deve essere corredata da tutte le delibere di approvazione e dai documenti indicati al precedente art. 8.

Articolo 11

Termini per le domande di contributo per gli interventi sulle UMI

1. Il termine per la presentazione al Comune, ai sensi del precedente art. 3, comma 4, delle domande di concessione del contributo per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle UMI, stabilito agli artt. 4, comma 1bis, delle Ordinanze n. 29/2012, n. 51/2012 e n. 86/2012 e s.m.e i., è prorogato al 31 dicembre 2013.
2. Nel caso di UMI subordinate all'approvazione del Piano della Ricostruzione il termine per la presentazione al Comune delle domande di concessione del contributo per gli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione è stabilito al 31 dicembre 2014.

Articolo 12

Integrazione alla definizione di edificio crollato

1. Per gli edifici vincolati dalla pianificazione ubicati fuori dai centri storici e dai nuclei storici non urbani, le cui strutture portanti verticali siano crollate per più del 50% coinvolgendo la prevalenza delle strutture orizzontali e di copertura e avendo pertanto subito una irrimediabile compromissione delle caratteristiche storiche, architettoniche, tipologiche e testimoniali, non trova applicazione la disciplina di tutela prevista dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 6, comma 3, della LR n. 16 del 2012. A fronte di tale stato di danno il livello operativo riconosciuto è quello indicato con E3 nella Tabella allegata all'Ordinanza n. 86/2012 e s.m.i..

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art 27, comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche e integrazioni.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna lì, 27 maggio 2013

Vasco Errani

Ordinanza n. 66/2013 del Commissario delegato

Testo coordinato aggiornato al 26 febbraio 2014

Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2012.



IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 66 del 7 giugno 2013

(testo coordinato)

Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012.

Il Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna, assunte, a norma dell'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1 agosto 2012, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012"* le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;

Visto l'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia del 01 giugno 2012 "Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo";

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni ed integrazioni nella L. n. 122/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/1992;

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa "avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi";

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;

Visto il decreto legge n. 1 del 14 gennaio 2013 recante *disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale* convertito con legge n. 11 del 1 febbraio 2013 che all'art. 2-bis integra quanto previsto dal decreto-legge 74/2012 come convertito dalla legge n. 122/2012 introducendo la possibilità di concessione dei contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di cui all'art. 3 comma 1 del citato decreto-legge 74/2012 come convertito dalla legge n. 122/2012.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2013, riportante all'articolo 1 comma 1 *l'aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012;*

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2013;

Preso atto che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2013, all'articolo 1 comma 2 lettera a) prevede che *".....ai proprietari ovvero agli usufruttuari o ai titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscono ai proprietari degli immobili colpiti dal sisma in cui era utilizzata ed operativa una delle attività previste dal decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito in legge 122/2012, all'art. 3 comma 1 lettere a), limitatamente ai servizi privati, lettera b) escluse le attività produttive e c), un contributo per la riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o per la ricostruzione delle strutture e delle parti comuni e delle finiture interne fino al 100% del costo ammesso e riconosciuto...";*

Preso atto altresì che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2013, all'articolo 1 comma 2 lettera b) prevede che *".....ai proprietari ovvero agli usufruttuari o ai titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscono ai proprietari degli immobili colpiti dal sisma in cui era temporaneamente non operativa una delle attività prevista dal decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito in legge 122/2012 all'art. 3 comma 1 lettere a) limitatamente ai servizi privati, lettera b) escluse le attività produttive e c), un contributo per la riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o per la ricostruzione delle strutture e delle parti comuni e delle finiture interne fino al 50% del costo ammesso e riconosciuto; la concessione del contributo è subordinato alla assunzione dell'impegno dei beneficiari di riavviare l'attività entro sei mesi dal termine di realizzazione dei lavori pena la revoca del contributo concesso....."*

Rilevato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2013, prevede espressamente che ai fini del riconoscimento del contributo per gli interventi previsti al punto 2. lettere a) e b) ciascun Presidente di Regione-Commissario delegato utilizzerà le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 74/2012 come convertito con la legge n. 122/2012;

Ravvisato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2013, prevede altresì che con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati, adottati ai sensi dell'articolo 1 comma 4 e art. 3 comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, sono disciplinate le erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2;

Visto il decreto-legge n. 43 del 26/04/2013 che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2014;

Considerato che gli eventi sismici hanno prodotto danni anche al patrimonio edilizio di soggetti privati senza fine di lucro che svolgono attività e servizi nei campi sociale, socio-sanitario, socio-educativo, culturale, ricreativo, sportivo, altri settori, con fine solidaristico dei comuni interessati dal sisma, che hanno avuto come conseguenza analisi ed esiti di agibilità compiuti da squadre di tecnici che hanno operato sotto il coordinamento della DICOMAC ed hanno compilato schede AeDES per gli edifici segnalati;

Considerato che alle diverse classificazioni di inagibilità corrispondono livelli di gravità del danno diversificati, si è ritenuto opportuno operare una graduazione dei contributi in base ai costi parametrici per i diversi "livelli operativi" degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione secondo quanto disciplinato dal Commissario delegato con le ordinanze relative sia agli edifici ad uso residenziale sia alle attività produttive;

Ritenuto quindi di confermare i criteri, le modalità di intervento ed il contributo anche per le attività e servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012, all'art. 3 comma 1 lettera a) limitatamente ai servizi privati, lettera b) escluse le attività produttive industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche e professionali, e lettera c), in base al livello di gravità dei danni come stabilito nelle ordinanze per la ricostruzione degli edifici ad uso residenziale e per le attività produttive;

Visto il sopra citato D.L 74/2012 e la relativa legge di conversione n. 122/2012 che, all'art. 3, comma 1, lettera a), determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione degli immobili per servizi privati, in relazione al danno effettivamente subito;

Visto l'articolo 3 comma 1. lettera b) del decreto-legge n. 74/2012 che prevede la concessione di contributi, previa presentazione di perizia giurata, a favore *di attività relative agli enti non commerciali, alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, i servizi socio-sanitari e sanitari che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà;*

Visto l'articolo 3 comma 1. lettera c) del decreto-legge n. 74/2012 e la relativa legge di conversione n. 122/2012 che prevede la concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose;

Viste le precedenti ordinanze commissariali che disciplinano il recupero delle abitazioni ed attività produttive:

- n. 29 del 28 agosto 2012 e smi "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo

danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili”;

- n. 51 del 5 ottobre 2012 e smi *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E₀)”;*
- n. 86 del 6 dicembre 2012 e smi *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E₁, E₂, E₃)”;*
- n. 57 del 12 ottobre 2012 e smi *“ Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi”;*

Visto il Protocollo fra la Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali in materia di prestazioni tecniche aggiuntive per le opere di riparazione, ripristino e ricostruzione con miglioramento sismico nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 del 5 febbraio 2013;

Visto il Protocollo d'intesa di cui all'art. 3 bis del D.L. 95/2012, firmato in data 4 ottobre 2012 dal Ministro dell'Economia e Finanze e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, che introduce disposizioni in merito ai beneficiari dei contributi ed alle procedure di predisposizione delle domande limitatamente agli immobili con destinazione residenziale e produttiva;

Preso atto che gli interventi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione di immobili, a favore di soggetti privati senza fine di lucro che svolgono attività e servizi nei campi sociale, socio-sanitario, socio-educativo, culturale, ricreativo, sportivo, altri settori, danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 non risultano disciplinati dal protocollo d'intesa del 4 ottobre 2012 e pertanto possono essere ammessi a contributo solo se ricompresi nell'elenco dei comuni di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge 122/2012 e dall'art. 67 septies del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

Ravvisata pertanto l'opportunità di prevedere anche la concessione di contributi a favore di attività e servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012, all'art. 3 comma 1 lettera a) limitatamente ai servizi privati, lettera b) escluse le attività produttive industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche e professionali, e lettera c), per i danni alle strutture e ai beni mobili strumentali;

Ritenuto che il fabbisogno finanziario per la concessione dei contributi per interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione per questa tipologia di soggetti sia quantificabile, in

prima istanza, in 20 milioni di euro ai quali si farà fronte a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge 122/2012;

Sentito nella seduta del 10 maggio 2013 il Comitato Istituzionale ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012;

Visto l'art 27, comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche e integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di sette giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

DISPONE

per quanto espresso in parte narrativa e che qui si intende integralmente richiamato,

Articolo 1

Beneficiari

1. Beneficiari dei contributi disciplinati dalla presente ordinanza sono i proprietari di immobili in cui operano attività o servizi svolti da soggetti privati senza fini di lucro e soggetti pubblici.
2. Ai fini della presente ordinanza si considerano attività e servizi ammissibili quelli individuati ai sensi del dl n.74/2012, convertito con modificazioni dalla legge 122/2012, all'art. 3 comma 1 lettera a) limitatamente ai servizi, lettera b) escluse le attività produttive industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche e professionali, e lettera c), svolte da soggetti che non abbiano fini di lucro come definiti al successivo comma 3, o soggetti pubblici, e che si esercitano nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 individuati del su citato dl 74/2012 e integrato dall'art. 67 septies del dl n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 e successive integrazioni.
3. Ai fini della presente ordinanza sono considerati soggetti privati senza fine di lucro gli enti che svolgono le attività o i servizi di cui al comma precedente che non sono iscritti al registro imprese.
4. I beneficiari di cui al comma 1 non sono ammissibili a contributo, per la medesima unità immobiliare, ai sensi della presente ordinanza e contestualmente dell'ordinanza n. 57/2012 e smi.

Articolo 2

Condizioni per la concessione dei contributi

1. Al fine di consentire una rapida ripresa delle attività e dei servizi di cui all'art. 1, è concesso un contributo a favore dei proprietari, degli usufruttuari, che si sostituiscano ai proprietari degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in cui era utilizzata ed operativa uno dei servizi o delle attività individuate ai sensi dal decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito in legge 122/2012, all'art. 3 comma 1 lettere a), limitatamente ai servizi ivi incluse le attività sociali, ricreative, sportive e religiose di cui alla lettera c) che non risultano ammissibili a contributo secondo i criteri definiti dall'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e smi, per la riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o per la ricostruzione delle strutture e delle parti comuni e delle finiture interne fino al 100% del costo ammesso e riconosciuto; il contributo è ridotto al 50% nel caso l'attività o il servizio alla data del sisma risultasse temporaneamente sospesa da non più di un anno; sono inoltre concessi contributi ai soggetti di cui alla lettera b) escluse le attività produttive industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche e professionali che abbiano subito danni ai beni strumentali all'attività.
2. Qualora il proprietario dell'immobile fosse un soggetto pubblico il contributo andrà richiesto secondo le modalità previste per il piano delle opere pubbliche. È comunque consentita l'alienazione da parte del soggetto pubblico proprietario dell'immobile al soggetto senza scopo di lucro che vi svolge l'attività. In tal caso il contributo sarà riconosciuto al nuovo proprietario secondo le modalità previste dalla presente ordinanza.
3. Per l'accesso ai contributi gli edifici che ospitano le attività ed i servizi di cui all'art. 1, devono essere oggetto di ordinanza comunale di parziale, temporanea o totale inagibilità.
4. Il riconoscimento del contributo fino al 100% del costo ammissibile è subordinato alla dimostrazione che le attività ed i servizi erano utilizzati ed operativi alla data del sisma attraverso una relazione descrittiva delle attività svolte, alla data del sisma, all'interno dell'immobile danneggiato, alla quale dovranno essere allegati i documenti comprovanti quali, a titolo meramente esemplificativo, polizze assicurative intestate, contratti di affitto o comodato d'uso dei locali, pagamento delle utenze elettrica ed idrica.
5. Nel caso di unità immobiliari destinate ad attività e servizi di cui al comma 1, ricomprese in edifici interamente destinati a tali attività, *con la struttura riconducibile a quella ordinaria in muratura, cemento armato o mista*, oppure ove è presente almeno una Unità Immobiliare a destinazione residenziale si applicano le disposizioni e procedure previste dalle ordinanze n. 29 del 28 agosto 2012, n. 51 del 5 ottobre 2012, n. 86 del 6 dicembre 2012 e loro modifiche ed integrazioni.
6. *Qualora, invece, le unità immobiliari oggetto della presente ordinanza siano ricomprese in edifici interamente destinati a tali attività, con la struttura prefabbricata, o l'unità immobiliare trovi collocazione all'interno di un edificio composto in prevalenza da unità*

immobiliari destinate ad uso produttivo si applicano le disposizioni e procedure previste dall'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e sue modifiche ed integrazioni.

Articolo 3

Determinazione del contributo concedibile

1. Il contributo di cui all'art. 2, comma 1 è determinato in base alle condizioni di danno e di vulnerabilità degli edifici ed i conseguenti "livelli operativi" determinati ai sensi delle Ordinanze n. 29 del 28 agosto 2012, n. 51 del 5 ottobre 2012, n. 86 del 6 dicembre 2012, n. 57 del 12 ottobre 2012 e loro modifiche ed integrazioni.
2. Il costo ammissibile a contributo è quello determinato secondo le modalità e i parametri definiti dalle ordinanze n. 29 del 28 agosto 2012, n. 51 del 5 ottobre 2012, n. 86 del 6 dicembre 2012, n. 57 del 12 ottobre 2012 e loro modifiche ed integrazioni, secondo quanto disposto dal comma 6 dell'art. 2 della presente ordinanza, in base al "livello operativo" attribuito all'edificio individuato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. Il costo convenzionale per le attività e servizi di cui all'art. 1, non è soggetto alle riduzioni in base alle superfici previste al comma 2 dell'articolo 3 delle ordinanze n. 29 del 28 agosto 2012, n. 51 del 5 ottobre 2012, n. 86 del 6 dicembre 2012 e loro modifiche ed integrazioni.
4. Per tutti gli altri aspetti relativi al calcolo del contributo si applicano le disposizioni contenute nelle ordinanze n. 29 del 28 agosto 2012, n. 51 del 5 ottobre 2012, n. 86 del 6 dicembre 2012, n. 57 del 12 ottobre 2012 e loro modifiche ed integrazioni, sulla base di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 2 della presente ordinanza.

Articolo 4

Presentazione delle domande

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1 ovvero i titolari delle attività o dei servizi di cui all'art.1, qualora delegati dal proprietario, nel caso di unità immobiliari ricomprese in edifici interamente destinati a tali attività oppure ove è presente almeno una Unità Immobiliare a destinazione residenziale, devono depositare apposita domanda diretta al Sindaco del Comune nel quale è ubicato l'edificio danneggiato. La domanda è redatta e depositata esclusivamente mediante il modello e la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario delegato, pubblicata sul sito web www.regione.emilia-romagna.it/terremoto.
2. Per tutto quanto non disposto dal presente articolo i soggetti di cui al comma 1, per la presentazione delle domande seguono le disposizioni previste dalle ordinanze n. 29 del 28 agosto 2012, n. 51 del 5 ottobre 2012, n. 86 del 6 dicembre 2012 e loro modifiche ed integrazioni in base all'esito di agibilità dell'edificio;

3. Per la presentazione delle domande i soggetti di cui all'art. 2, comma 1 ovvero i titolari delle attività o dei servizi di cui all'art.1, qualora delegati nel caso di unità immobiliari ricomprese in edifici interamente composti da unità immobiliari destinate ad uso produttivo seguono le disposizioni previste dall'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e sue modifiche ed integrazioni.
4. Per tutte le tipologie elencate nei commi 1 e 2 del presente articolo la scadenza per la presentazione della domanda è il 31 dicembre 2013.
5. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione in cui il richiedente fornisce gli estremi di iscrizione al R.E.A. (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative) nei casi in cui nell'immobile danneggiato sia esercitata un'attività commerciale, ma per la quale l'esercizio d'impresa non sia l'attività esclusiva o prevalente.
6. Per tutti gli altri aspetti relativi alla presentazione delle domanda, se non in contrasto, si applicano le disposizioni contenute nelle ordinanze n. 29 del 28 agosto 2012, n. 51 del 5 ottobre 2012, n. 86 del 6 dicembre 2012, n. 57 del 12 ottobre 2012 e loro modifiche ed integrazioni.

Articolo 5

Concessione del contributo ed inizio dei lavori

1. L'accettazione della domanda completa dei documenti e delle autorizzazioni previste dalla disciplina vigente, costituisce comunicazione di inizio lavori per la ricostruzione ai sensi dell'art. 3, comma 6 del d.l 74/2012 o segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della L.R. n. 31/2002 e smi, nonché deposito del progetto delle opere strutturali ai sensi della L.R. 19/2008.
2. Gli interventi di ricostruzione sono sottoposti a titolo abilitativi ai sensi della L.R. n. 31/2002 e smi ed alle autorizzazioni previste dalla disciplina vigente. La presentazione della domanda completa dei documenti costituisce deposito del progetto ai sensi della L.R. 19/2008, nonché presentazione di segnalazione certificata di inizio attività nei casi di demolizione e fedele ricostruzione o richiesta di permesso di costruire negli altri casi.
3. Gli interventi di riparazione, ripristino, demolizione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici sono esenti dal pagamento delle somme dovute ai sensi dell'art. 20 della L.R. 19/2008 a titolo di rimborso forfetario per lo svolgimento dell'attività istruttoria. Gli interventi, di cui al presente articolo, sono altresì esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione del costo di costruzione ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. f) della L.R. n. 31/2002.
4. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del d.lgs n. 42/2004 l'inizio dei lavori è comunque subordinato all'autorizzazione della Direzione

Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici. I termini per la determinazione del contributo e per l'esecuzione dei lavori decorrono dalla data della predetta autorizzazione.

5. Per gli interventi ricadenti nelle aree sottoposte ai vincoli di cui agli artt. 136 e 142 del d.lgs n. 42/2004 e smi, entro sessanta giorni dall'inizio dei lavori i soggetti richiedenti che non vi abbiano provveduto al momento del deposito della domanda di cui all'art. 4 avanzano al Comune la richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 3, comma 6 del d.l. 74/2012 come convertito dalla legge n. 122/2012.
6. Il Comune, *nel caso previsto dal comma 5 dell'articolo 2*, entro i sessanta giorni successivi al deposito della domanda corredata dalle autorizzazioni previste dalla disciplina vigente, verifica la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica, acquisisce gli esiti dell'eventuale controllo a campione cui è stato sottoposto il progetto strutturale, rilascia il titolo abilitativo edilizio laddove necessario, verifica l'ammissibilità al finanziamento dell'intervento proposto e determina il contributo, al netto dell'eventuale risarcimento assicurativo, dandone comunicazione al soggetto richiedente, mediante la procedura informatica a tal fine predisposta.
7. *Il S.I.I., nel caso previsto dal comma 6 dell'articolo 2, entro i sessanta giorni successivi al deposito della domanda corredata dalle autorizzazioni previste dalla disciplina vigente, verifica l'ammissibilità al finanziamento dell'intervento proposto e determina il contributo, al netto dell'eventuale risarcimento assicurativo, dandone comunicazione al soggetto richiedente, mediante la procedura informatica a tal fine predisposta.*

Articolo 6

Obblighi a carico dei beneficiari del contributo

1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d'uso in atto al momento del sisma prima di due anni dalla data di completamento degli interventi di riparazione, a pena di decadenza dal contributo e il rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Ai soli fini dell'ammissibilità al contributo e limitatamente agli ambiti che la pianificazione urbanistica vigente identifica come territorio urbanizzato, non è considerato mutamento di destinazione d'uso quello verso altri usi già dichiarati compatibili, ai sensi del comma 1, dell'art. 26 della L.R. 31/2002, dallo strumento urbanistico comunale vigente.
2. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile prima della data di ultimazione degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione che hanno beneficiato dei contributi previsti dalla presente ordinanza, ovvero prima di due anni dalla stessa ultimazione nel caso di unità immobiliare affittata o concessa in comodato d'uso, è dichiarato decaduto ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.

3. La concessione del contributo è subordinata all'assunzione dell'impegno, da parte del proprietario o dell'usufruttuario, alla prosecuzione alle medesime condizioni, successivamente all'esecuzione dell'intervento, per un periodo non inferiore a due anni, del rapporto di locazione o di comodato in essere alla data del sisma e dalla manifestazione di interesse a proseguire la stessa attività da parte del titolare dell'attività sociale o del servizio. La dichiarazione dovrà essere presentata al Comune in carta libera e dovrà contenere l'impegno a proseguire alle medesime condizioni il rapporto di locazione o di comodato con il medesimo locatario o comodatario ovvero, in caso di rinuncia degli aventi diritto, con altro soggetto individuato prioritariamente tra quelli temporaneamente privi di sede destinata ad attività e servizi di cui all'art. 1, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012.
4. I proprietari di unità immobiliari destinate ad attività e servizi di cui all'art. 1, temporaneamente non operativi alla data del sisma, sono altresì tenuti a dimostrare l'effettiva utilizzazione dell'immobile per tali usi, in proprio o da parte di terzi, nei successivi sei mesi dal completamento dei lavori. La mancata dimostrazione del riavvio dell'attività e dei servizi privati entro sei mesi dal termine di realizzazione dei lavori comporta la revoca del contributo concesso.

Articolo 7

Esecuzione dei lavori

1. I termini per l'esecuzione dei lavori sono quelli previsti dalle ordinanze di riferimento (n. 29 del 28 agosto 2012, n. 51 del 5 ottobre 2012, n. 86 del 6 dicembre 2012, n. 57 del 12 ottobre 2012 e loro modifiche ed integrazioni) in base all'esito di agibilità e livello operativo.

Articolo 8

Erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato direttamente dal Comune, *nel caso previsto dal comma 5 dell'articolo 2, o dal S.I.I., nel caso previsto dal comma 6 dell'articolo 2*, all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento del progetto per la sicurezza, secondo le percentuali risultanti dal computo metrico estimativo, nei tempi e nei modi indicati nelle ordinanze di riferimento sia residenziali che produttiva per quanto non in contrasto con la presente.

Articolo 9

Interventi già iniziati

1. Nel caso di interventi iniziati o per i quali sia stato affidato l'incarico di progettazione prima del 14 novembre 2012 si applicano le disposizioni delle ordinanze di riferimento (n. 29 del

28 agosto 2012, n. 51 del 5 ottobre 2012, n. 86 del 6 dicembre 2012, n. 57 del 12 ottobre 2012 e loro modifiche ed integrazioni).

2. Il contributo, in questi casi, è erogato dal Comune *o dal S.I.I.* direttamente al soggetto richiedente che ha sostenuto le spese.

Articolo 10

Danni ai beni strumentali

1. A favore dei soggetti che svolgono attività e servizi di cui all'art. 1, è riconosciuto un contributo per i danni subiti ai beni mobili strumentali. Tale contributo è riconosciuto nella misura dell'80% del valore di riacquisto dei beni danneggiati (di categoria equivalente) o del valore di riparazione qualora quest'ultimo sia inferiore al 70% del costo di sostituzione del bene stesso.
2. Per importi superiori ad € 10.000, alla presentazione della domanda di cui all'articolo 4, dovrà essere allegata perizia giurata che indichi il soggetto richiedente il contributo e documenti dettagliatamente la stima dei danni che gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno procurato ai beni mobili strumentali.
3. Per importi inferiori ad € 10.000 alla presentazione della domanda di cui all'articolo 4, dovrà essere allegata perizia asseverata che indichi il soggetto richiedente il contributo e documenti dettagliatamente la stima dei danni che gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno procurato ai beni mobili strumentali.
4. Il contributo relativo al danneggiamento dei beni mobili strumentali è riconosciuto e liquidato dal Comune direttamente al soggetto richiedente a fronte di presentazione della documentazione attestante la spesa sostenuta.

Articolo 11

Controlli

1. Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza, il Comune vigila sulla corretta esecuzione dei lavori.
2. Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16/2012, le modalità di svolgimento dei controlli a campione circa la conformità degli interventi di miglioramento sismico e di ricostruzione alle Norme tecniche di cui al D.M. 14 gennaio 2008, sono quelle stabilite dall'ordinanza n. 27/2013.

Articolo 12

Cumulabilità dei contributi

1. I contributi di cui alla presente ordinanza sono erogati al netto del rimborso, per la medesima tipologia di interventi oggetto della presente ordinanza, da parte dell'eventuale

polizza assicurativa e/o delle eventuali donazioni liberali ricevute da terzi a seguito dei danni subiti. I contributi non sono cumulabili con altri contributi concessi per la stessa opera da pubbliche amministrazioni.

Articolo 13

Esclusione dai contributi

1. Sono esclusi dal contributo della presente ordinanza gli immobili nei quali sono stati eseguiti interventi in totale difformità o in mancanza del titolo abilitativo come definiti dalla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 e non sanati dal procedimento di condono edilizio o dall'accertamento di conformità (art. 17, l.r. n. 23/2004).

Articolo 14

Norma finanziaria

1. All'onere per l'attuazione della presente ordinanza, stimato in € 20.000.000,00 si provvederà con le risorse di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1 agosto 2012.
2. I Comuni *ed il S.I.I.* presenteranno *mensilmente* formale richiesta alla Struttura tecnica del Commissario delegato di trasferimento delle risorse in base alle istanze ricevute e ammesse a contributo.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della legge n. 20/1994.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 7 giugno 2013.

Vasco Errani

Ordinanza n. 75 del Commissario delegato*01 luglio 2013*

Proroga del termine per la presentazione delle domande a valere sull'Ordinanza 29 del 28 agosto 2012 e smi, modifiche all'Ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 e nuove disposizioni relative alle Ordinanze nn. 29 del 28 agosto 2012 e smi, 51 del 5 ottobre 2012 e 86 del 6 dicembre 2012 e smi.



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 75 del 1° luglio 2013

Proroga del termine per la presentazione delle domande a valere sull'ordinanza 29 del 28 agosto 2012 e smi, modifiche all'ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 e nuove disposizioni relative alle ordinanze nn. 29 del 28 agosto 2012 e smi, 51 del 5 ottobre 2012 e 86 del 6 dicembre 2012 e smi

Il Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna, assunte, a norma dell'articolo 1, comma 2, del d.l. n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*" le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012;

Visto il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;

Visto il decreto legge n. 1 del 14 gennaio 2013 recante *disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale* convertito con legge n. 11 del 1 febbraio 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2013 riportante *l'aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012;*

Visto il decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013 *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”* convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013;

Viste le precedenti ordinanze commissariali:

- n. 23 del 14 agosto 2012 *“Azioni finalizzate alla realizzazione del "programma casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione”;*
- n. 29 del 28 agosto 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E₁, E₂ o E₃)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 3 del 22 giugno 2012 *“Semplificazione delle procedure per la delocalizzazione delle attività produttive”*, con la quale, al paragrafo 1, si è previsto che le attività produttive soggette ad autorizzazione, comunicazione, DIA o SCIA di competenza comunale potessero essere delocalizzate, totalmente o parzialmente, in via temporanea fino al 31 dicembre 2012, salvo proroghe;
- n. 93 del 21 dicembre 2012 con la quale termine di cui al punto precedente è stato prorogato fino al 30 giugno 2013;

Preso atto che il processo di presentazione delle domande evidenzia la necessità di consentire un ulteriore lasso temporale, come pure di agevolare la presentazione d'istanze da parte di cittadini residenti in comuni limitrofi, ove sussista il nesso di causalità tra danno ed eventi sismici;

Ritenuto che durante la fase di ricostruzione tuttora in essere sia opportuno consentire la permanenza delle delocalizzazioni temporanee già comunicate o autorizzate, anche oltre il

termine del 30 giugno 2013 e fino al 31 dicembre 2014, termine coincidente con la fine dello stato d'emergenza per le zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, così come stabilito nel D.L. n. 43/2013 già citato;

Visto l'art. 27 comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

DISPONE

Art. 1

Proroga del termine per la presentazione delle domande a valere sulle ordinanze n. 29 del 28 agosto 2012, n. 51 del 5 ottobre 2012 e n. 86 del 6 dicembre 2012, e successive modifiche ed integrazioni

1. Il termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 4 comma 1 dell'ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012 e smi, è prorogato al 31 dicembre 2013.
2. È altresì prorogato al 30 settembre 2013 il termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 9 comma 1 delle ordinanze n. 29 del 28 agosto 2012 e smi, n. 51 del 5 ottobre 2012 e smi, e n. 86 del 6 dicembre 2012 e smi.

Art. 2

Precisazioni sull'ambito di applicazione delle ordinanze nn. 29, 51 e 86 del 2012 e lmi

1. Ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministero delle Economia e Finanze del 1 giugno 2012 art. 1 comma 3 è da intendersi incluso nell'elenco allegato 1 delle ordinanze n. 29 del 28 agosto 2012 e smi, n. 51 del 5 ottobre 2012 e smi e n. 86 del 6 dicembre 2012 e smi, il comune di Bologna.
2. Si specifica che rispetto all'elenco allegato 1 delle ordinanze n. 29 del 28 agosto 2012 e smi, n. 51 del 5 ottobre 2012 e smi e n. 86 del 6 dicembre 2012 e smi, per i comuni di Campegine e Castelvetro Piacentino, in linea con quanto disposto dall'art. 67septies, comma 1 bis, del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, sono ritenuti ammissibili a contributo soltanto gli edifici comprendenti unità immobiliari destinate ad attività produttive.

Art. 3

Comuni fuori territorio ammissibile

1. Per consentire la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione di edifici abitativi o ad uso produttivo danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ubicati nei territori dei comuni limitrofi a quelli individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DL

74/12 così come integrati dall'art. 67 septies del DL 83/12, i soggetti interessati possono presentare al comune ove è ubicato l'edificio domanda di finanziamento con le modalità stabilite dalle Ordinanze nn. 29, 51 e 86 e l.m. e i.

2. Le domande di finanziamento si riferiscono ad interventi già iniziati e/o conclusi ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, del DL 74/12 ovvero ad interventi da iniziare e devono essere depositate entro il 31/12/2013 per gli edifici classificati con livello operativo B o C ed entro il 30 giugno 2014 per gli edifici classificati con livello operativo E0, E1, E2 o E3 di cui alla Tabella 3 dell'Ordinanza 86/12 e s.m. e i. I contributi sono concessi alle stesse condizioni stabilite nelle ordinanze richiamate al comma 1.
3. Nelle more della costituzione del comitato tecnico di cui all'art. 3, comma 3, del Protocollo d'intesa tra Ministro dell'Economia e Finanze ed i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del 4 ottobre 2012, la verifica del nesso causale tra danni subiti dall'edificio ed eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 è effettuata da tre tecnici esperti, due individuati tra dipendenti regionali e uno scelto dall'ANCI Emilia-Romagna, nominati dal Commissario.
4. La Commissione attesta l'esistenza del nesso causale e compila, qualora non già predisposta, la scheda AeDES di cui al DPCM del 5 maggio 2011, dandone comunicazione al Sindaco per i provvedimenti di competenza.

Art. 4

Proroga termini Ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012

1. Al quarto periodo del paragrafo 1 (Delocalizzazione di attività produttive soggette ad autorizzazione/comunicazione/DIA/SCIA di competenza comunale) dell'Ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 "Semplificazione delle procedure per la delocalizzazione delle attività produttive", come modificata dall'Ordinanza n. 93 del 21 dicembre 2012, le parole "fino al 30 giugno 2013, salvo proroghe" sono sostituite con le parole "fino al 31 dicembre 2014, salvo proroghe";
2. La proroga di cui al comma 1 si applica di diritto a tutte le attività già legittimamente delocalizzate in via temporanea ai sensi del paragrafo 1 dell'Ordinanza n. 3 del 2012, come modificata dall'Ordinanza n. 93 del 21 dicembre 2012;

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della legge n. 20/1994.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 1° luglio 2013

Vasco Errani

Ordinanza n. 119 del Commissario delegato*11 ottobre 2013*

Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti. Integrazioni Ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata.



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 119 dell'11 ottobre 2013

Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti. Integrazioni ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata.

Visti:

- il decreto legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge 122/2012, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012"*
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 comma 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- il decreto legge n. 1 del 14 gennaio 2013 recante *disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale* convertito con legge n. 11 del 1 febbraio 2013;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2013 riportante *l'aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012;*
- il decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013 *"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione*

degli interventi per Expo 2015” convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013;

Viste le precedenti ordinanze commissariali:

- n. 23 del 14 agosto 2012 *“Azioni finalizzate alla realizzazione del programma casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione”*;
- n. 29 del 28 agosto 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 49 del 2 ottobre 2012 *“Programma per il ripristino, la riparazione e il potenziamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E₀)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 57 del 12 ottobre 2012 *“Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E₁, E₂ o E₃)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 24 del 1 marzo 2013 *“Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio edilizia residenziale pubblica. Rimodulazione del Programma di cui all'ordinanza 49/2012 e smi e attuazione dei punti d) Riparazione e ripristino alloggi inagibili (“E” definibili con un livello di danno “PESANTE” – E₁, E₂, E₃), ed e) interventi di ripristino di alloggi classificati in seguito all’emanazione dell’ordinanza n. 49/2012”*;

Visto il decreto commissariale n. 259 del 16 aprile 2013 *“Disposizioni relative alla quantificazione dei contributi, alla definizione dei criteri per la valutazione della congruità della spesa e delle procedure per la rendicontazione, modalità di erogazione e liquidazione dei contributi spettanti ai soggetti beneficiari per gli interventi di edilizia residenziale pubblica finanziati dall’ordinanza n. 49/2012 e smi e rimodulata con ordinanza n. 24/2013”*.

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 801 del 17 giugno 2013 *“Programma delle opere pubbliche e dei beni culturali (articolo 4 del d.l. n. 74/2012, convertito nella legge n. 122/2012 articolo 11 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16)”*.

Vista l’Ordinanza n. 60 del 27 maggio 2013 *“Misure per la riduzione della vulnerabilità urbana e criteri per l’individuazione e la perimetrazione delle Unità Minime di Intervento (UMI) e per la redazione del Piano della Ricostruzione. Modalità di assegnazione dei contributi”*;

Visto inoltre il D.Lgs n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, al comma 12 dell’art. 10, e la L.R. n.16 del 2012, al comma 12 dell’art.7, stabilisce che agli oneri derivanti dall’elaborazione della deliberazione di perimetrazione degli aggregati edilizi, i Comuni fanno fronte con le risorse a valere sul fondo di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012;

Considerato quanto disposto dalla suddetta Ordinanza n. 60 del 27 maggio 2013, nella quale sono definite:

- all’art. 2, le condizioni per la concessione del contributo;
- agli art. 3 e 4, i contenuti e gli elaborati necessari al fine dell’ottenimento del contributo per la perimetrazione delle Unità Minime di Intervento (UMI) in attuazione alla LR n. 16 del 2012;
- all’art. 5, i criteri di valutazione e determinazione del contributo concedibile per l’elaborazione della delibera di perimetrazione delle UMI. Nel medesimo art. 5, il Commissario delegato ha provveduto a stanziare la cifra di 600.000 euro a valere sul fondo di cui all’art. 2, comma 1 del Decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012;
- all’art. 6, le modalità di presentazione della domanda e della concessione del contributo per la perimetrazione delle UMI. Nel medesimo art. 6, il Commissario delegato ha stabilito il 15 luglio 2013 come termine per la presentazione della domanda di contributo;
- agli art. 8, 9 e 10, i criteri e modalità per l’accesso al contributo per il Piano della Ricostruzione, ed in particolare dal comma 3 dell’articolo 10, che stabilisce che la domanda per l’anticipazione del contributo diretta al Commissario delegato dovesse essere presentata entro la data del 15 luglio 2013;
- all’art. 11, comma 2, i termini per la presentazione al Comune delle domande di concessione del contributo nel caso di UMI subordinate all’approvazione del Piano della Ricostruzione;

Preso atto che relativamente alla domanda di contributo per l'elaborazione della delibera di perimetrazione delle UMI:

- il Comune di Reggiolo (RE) ha presentato domanda in data 16 luglio 2013 prot. CR\2013\15246;
- il Comune di Carpi (MO) ha presentato domanda in data 30 luglio 2013 prot. CR\2013\16251;
- il Comune di Cento (FE) ha presentato domanda in data 15 luglio 2013, assunta al protocollo in data 16 luglio 2013 prot. CR\2013\14915;
- la spesa sostenuta da 4 Comuni (San Giovanni in P., Ferrara, Bomporto e Reggiolo) è inferiore a 6.000 euro che corrisponde alla quota del 30% di cui al comma 3 dell'art. 5 della citata Ordinanza n. 60;

Valutato che:

- la cifra, di cui al comma 2 dell'articolo 5 della citata Ordinanza n. 60, stanziata ai fini dell'erogazione del contributo consente la copertura di tutte le domande pervenute; ed in particolare la cifra consente l'erogazione del contributo massimo concedibile a tutti i Comuni che ne possono beneficiare;
- il termine del 31/12/2004 per la presentazione al Comune delle domande di concessione del contributo di cui all'art. 11, comma 2 si applica a tutti gli interventi subordinati al Piano della Ricostruzione e non soltanto a quelli sottoposti ad attuazione attraverso UMI;

Ritenuto pertanto che:

- le domande presentate dai Comuni di Reggiolo (RE), Carpi (MO) e Cento (FE) hanno le caratteristiche necessarie per essere considerate idonee e quindi ammissibili a contributo;
- è possibile concedere ai Comuni l'erogazione del massimo contributo concedibile per un totale di Euro 254.910,06 IVA 10% compresa;
- la cifra eccedente pari a 345.089,94 possa essere utilizzata per incrementare lo stanziamento previsto, all'art. 9, comma 2 dell'Ordinanza n. 60 del 27 maggio 2013, per la redazione del Piano della Ricostruzione, e pertanto lo stanziamento totale è pari a euro 1.545.089,94 ed è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122;
- di modificare il comma 2 dell'articolo 11 estendendo il termine del 31/12/2014 per la presentazione al Comune delle domande di concessione del contributo a tutti gli interventi subordinati al Piano della Ricostruzione;

Preso atto inoltre che relativamente alla domanda per l'anticipo del contributo per l'elaborazione del Piano della Ricostruzione:

- il Comune di Ravarino (MO) ha presentato domanda in data 18 luglio 2013 prot. CR\2013\15359;
- il Comune di Carpi (MO) ha presentato domanda in data 25 luglio 2013 prot. CR\2013\15865;
- il Comune di Cento (FE) ha presentato domanda in data 15 luglio 2013, assunta al protocollo in data 16 luglio 2013 prot. CR\2013\14915;

Considerato che la cifra, di cui al comma 3 dell'articolo 9 della citata Ordinanza n. 60, stanziata ai fini dell'erogazione del contributo per l'elaborazione del Piano della Ricostruzione viene comunque concessa in via definitiva al momento dell'adozione del Piano e prevede la revoca e la restituzione dell'anticipazione del contributo se il Comune non provvede agli adempimenti di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 10 della medesima Ordinanza;

Ritenuto pertanto che le domande presentate dai Comuni di Ravarino (MO), Carpi (MO) e Cento (FE) abbiano le caratteristiche necessarie per essere considerate idonee e quindi ammissibili a contributo;

Ritenuto pertanto che:

- le domande presentate dai Comuni di Ravarino (MO), Carpi (MO) e Cento (FE) abbiano le caratteristiche necessarie per essere considerate idonee e quindi ammissibili a contributo;
- la cifra, pari a 1.200.000 euro a valere sul fondo di cui all'art. 2, comma 1 del Decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012, stanziata all'art. 9, comma 2, possa essere incrementata di 345.089,94 e pertanto lo stanziamento totale è pari a euro 1.545.089,94;

Visti:

- il sopra citato decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 il quale prevede l'adozione di un dedicato e rafforzato sistema di prevenzione delle ingerenze della criminalità organizzata nel processo di ricostruzione delle località interessate da questi eventi calamitosi e in questo senso, l'art. 5 -bis del citato decreto-legge:
 - a) stabilisce l'istituzione presso le sei Prefetture dei territori interessati (Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo) di elenchi di fornitori e prestatori di alcune tipologie di beni e servizi non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cd. "white list"),

- b) devolve al Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (nel prosieguo solo "Comitato") il compito di emanare apposite Linee Guida per definire nel dettaglio i controlli da attuarsi, anche in deroga alle norme sulla documentazione antimafia oggi contenute nel d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252,
 - c) sancisce espressamente l'applicabilità di tali controlli non solo ai contratti pubblici e successivi subappalti e sub-contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, ma anche agli interventi di ricostruzione commissionati dai privati e finanziati con contributi ed altre provvidenze pubbliche.
- La deliberazione del Ministero dell'interno – Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere del 15 ottobre 2012, G.U. n. 262 del 9 novembre 2012, che approva le *"Linee Guida antimafia di cui all'articolo 5 -bis , comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012."*
 - Nell'ambito di tali Linee guida vengono previste numerose attività ed in particolare:
 - a) *Prevenzione delle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici*, che prevedono controlli suddivisi in tre fasi: a) la fase preliminare all'avvio dei lavori, b) la fase di definizione del piano degli affidamenti, c) la fase di cantierizzazione delle opere.
 - b) *Prevenzione delle infiltrazioni mafiose negli interventi di ricostruzione commissionati dai privati e finanziati con fondi pubblici*, che prevedono azioni volte alla tracciabilità dei flussi finanziari e controlli antimafia sulla ricostruzione privata.

Dato atto che nell'ambito della suddetta attività è stato predisposto ed approvato in collaborazione con il Ministero dell'Interno il fac-simile di contratto tipo.

Richiamato l'articolo 30 del dl 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge 98/2013, con il quale viene semplificata la realizzazione degli interventi edilizi che comportano modifiche alla sagoma degli edifici, i quali, purché realizzati nel rispetto dei vincoli e a parità di volumetria, sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività.

Ritenuto pertanto opportuno recepire tali disposizioni anche nell'ordinanza commissariale n. 86/2012 e smi che disciplina le modalità di concessione di contributi anche per interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2013 e pertanto interventi che possono prevedere anche modifiche della sagoma dell'edificio preesistente.

Vista la propria ordinanza n. 49 del 2 ottobre 2012 e smi *“Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio edilizia residenziale pubblica”* con la quale viene data attuazione al programma *“alloggi ACER”* di cui all’ordinanza 23/2012;

Vista la propria ordinanza n. 24/2013 *“ Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio edilizia residenziale pubblica. Rimodulazione del Programma di cui all’ordinanza 49/2012 e smi e attuazione dei punti d) Riparazione e ripristino alloggi inagibili (“E” definibili con un livello di danno “PESANTE” - E_1, E_2, E_3), ed e) interventi di ripristino di alloggi classificati in seguito all’emanazione dell’ordinanza 49/2012*

Rilevato che il *Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio edilizia residenziale pubblica* rimodulato con ordinanza n. 24 del 1 marzo 2013, contiene anche gli interventi di *“riparazione e ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 inagibili (“E” e definibili con un livello di danno “PESANTE” - E_1, E_2, E_3)* quantificando il costo complessivo stimato in Euro 19.225.702,00, come risulta dalle tavole di *“Riepilogo analitico degli interventi individuati”* relative alle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara depositate presso gli uffici della Struttura Commissariale, così suddiviso

PROVINCIA	N. ALLOGGI	EURO
BOLOGNA	25	3.759.342,00
FERRARA	73	1.972.000,00
MODENA	87	12.900.000,00
REGGIO EMILIA	9	594.360,00
TOTALE	194	19.225.702,00

Dato atto che la quantificazione dei costi necessari per la riparazione e il ripristino degli interventi sopra citati è stata effettuata sulla base di stime o di progetti preliminari;

Preso atto che nel frattempo sono stati approvati o in corso di approvazione i progetti definitivi/esecutivi degli interventi sopra indicati;

Vista la proposta di rimodulazione presentata dall’ACER di Reggio Emilia che modifica e integra la precedente quantificazione attuata con la citata ordinanza n. 24/2013, come risulta dalla richiesta depositate presso gli uffici della Struttura Commissariale;

Rilevato che tale rimodulazione quantifica un costo complessivo di Euro 1.415.000,00 rispetto al precedente di Euro 594.360,00 ;

Preso atto che la differenza di Euro 820.640,00, rispetto al precedente stanziamento di Euro 594.360,00 è imputabile agli interventi ("E" e definibili con un livello di danno "PESANTE" - E_1, E_2, E_3) sopracitati e alla quantificazione effettiva del costo degli interventi stessi;

Atteso che la somma stanziata per la riparazione e il ripristino degli interventi ("E" e definibili con un livello di danno "PESANTE" - E_1, E_2, E_3) deve essere incrementata di 820.640,00 a seguito della ulteriore richiesta effettuata dall'Acer di Reggio Emilia;

Ravvisata l'opportunità di procedere ad una ulteriore rimodulazione del programma sopra citato al fine di consentire l'esecuzione degli interventi necessari per poter di recuperare il maggior numero di alloggi per agevolare il rapido rientro dei nuclei familiari, come risulta essere di seguito descritto:

PROVINCIA	N. ALLOGGI	EURO
BOLOGNA	25	3.759.342,00
FERRARA	73	1.972.000,00
MODENA	87	12.900.000,00
REGGIO EMILIA	9	1.415.000,00
TOTALE	194	20.046.342,00

Preso atto che la differenza di Euro 820.640,00, è giustificato dagli incrementi di spesa sopra descritti;

Atteso che l'importo eccedente di Euro 820.640,00 previsto dalla ulteriore rimodulazione del *Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio edilizia residenziale pubblica rimodulato con ordinanza n. 24 del 1 marzo 2013*, trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto all'art. 2 del decreto legge n. 74/2012, come convertito dalla legge n. 122/2012, dando atto che tale fondo presenta la necessaria disponibilità;

Visto l'art. 27 comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il

termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

Tutto ciò premesso

DISPONE

Art. 1

Edifici costituiti da unità immobiliari di proprietari diversi

1. In caso di **condomini** la domanda di concessione di contributi, per interventi sulle parti comuni e sulle parti di proprietà esclusiva, è presentata dall'amministratore del condominio appositamente delegato, o, in caso di assenza di amministratore, da altro soggetto individuato dai proprietari il quale, previa apposita delega, è tenuto ad operare con le regole previste per l'amministratore di condominio.
2. Per gli interventi sulle parti comuni la delega è conferita attraverso la delibera/verbale dell'assemblea dei condomini o dei proprietari che approva gli interventi, con le maggioranze previste dall'art. 3 comma 4 del decreto legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, da allegare alla domanda di contributo, come successivamente dettagliato al comma 5.
3. Nel caso di interventi che riguardino le parti di proprietà esclusiva delle singole unità immobiliari dei condomini, la delega ai soggetti di cui al comma 1 è conferita nella forma della procura speciale, preceduta dalla dichiarazione sostitutiva sottoscritta dai singoli proprietari ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 secondo i fac-simile pubblicati sulla sezione "Dopo il terremoto" del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna (parte A e B).
4. La delega di cui ai commi 2 e 3 deve essere preceduta dalla/e deliberazione/i dell'assemblea di condominio o da un verbale dell'assemblea dei proprietari, che approva:
 - la decisione di realizzare delle opere necessarie al ripristino con rafforzamento locale, riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione,
 - la decisione di presentare la domanda di contributo,
 - la scelta dei professionisti,

- la scelta dell'impresa esecutrice dei lavori¹,
- la scelta dell'istituto di credito.

La deliberazione o il verbale dovranno essere allegati alla domanda di contributo.

La/e deliberazione/i dell'assemblea o il/i verbale/i possono includere anche le procure speciali di cui al comma 3. I fac-simile di delibera/verbale saranno pubblicati sulla sezione "Dopo il terremoto" del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna.

5. La domanda di concessione del contributo è depositata dai soggetti delegati con le modalità stabilite dalle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi.
6. I soggetti delegati curano per conto dei proprietari degli immobili tutti i rapporti con i professionisti, le imprese, la Pubblica Amministrazione e gli istituti di credito finalizzati alla realizzazione degli interventi, ivi compresi la stipula degli atti di affidamento degli incarichi di natura tecnica e di appalto dei lavori ai soggetti individuati con la deliberazione di cui al comma 4, la presentazione della domanda di contributo, la sottoscrizione dell'atto di cessione del credito, la stipula del contratto di finanziamento con l'istituto di credito prescelto, l'apertura del conto corrente dedicato per l'erogazione del finanziamento e l'utilizzo del finanziamento.
7. Nel caso di **comunioni** i proprietari delegano, con le maggioranze previste dall'art. 1108 del Codice Civile², un unico soggetto, tramite la procura speciale secondo i fac-simile pubblicati sulla sezione "Dopo il terremoto" del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna (parte A e B). Anche per le comunioni si applicano le disposizioni previste ai commi 4, 5 e 6 che precedono.
8. Nel caso dei **consorzi** delle Unità Minime di Intervento la domanda viene presentata dal Presidente del consorzio il quale curerà per conto dei proprietari degli immobili le attività di cui al comma 6.
9. Le disposizioni del presente articolo concernenti la compilazione della domanda e l'utilizzo della modulistica sono applicate alle richieste di contributo prese in carico dai Comuni dal 1 novembre 2013.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, laddove pertinenti, anche per strutture ed edifici composti da più unità immobiliari di proprietà di soggetti diversi, rientranti nelle tipologie regolate dall'ordinanza 66/2013.

¹ La deliberazione relativa alla scelta dell'impresa appaltatrice dei lavori può essere effettuata nella medesima deliberazione assembleare (se le offerte sono basate solo su elenco prezzi regionali) o con deliberazione successiva (a seguito della scelta del progettista e con preventivi basati sul progetto)

² **Innovazioni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.** Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa. Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti. È necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni.(...)

11. In tutti i casi regolati dal presente articolo il Commissario resta estraneo a tutti i rapporti che vengono in essere tra amministratori o soggetti delegati e proprietari, o tra i singoli proprietari per i quali restano salve tutte le norme dell'ordinamento che disciplinano i rapporti tra privati. In particolare spetta all'assemblea la verifica della sussistenza delle maggioranze previste dalla legge.
12. È abrogato il comma 3, dell'art. 4, delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi³.

Art. 2

Domande di contributo nel caso di condomini produttivi

1. Le disposizioni dell'art. 1 si applicano, laddove pertinenti, anche per edifici composti da più unità immobiliari di proprietà di soggetti diversi, destinati esclusivamente ad attività produttive, nel rispetto dei limiti e degli obblighi e con le procedure previste dall'ordinanza 57/12 e smi; per tali interventi i fac-simile da utilizzare sono quelli pubblicati sulla sezione "Dopo il terremoto" del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna.
2. Nei casi rientranti nelle tipologie di cui alla tabella A dell'ordinanza 57/2012 e smi, qualora la perizia tecnica attesti che gli elementi strutturali delle singole unità immobiliari danneggiate facenti parte di un unico edificio non possono essere ripristinati singolarmente in quanto funzionalmente integrati con quelli di altre unità immobiliari, potranno essere presentate domande separate dai singoli proprietari, a fronte comunque di un progetto unitario e di verifiche di sicurezza che riguardino l'intero edificio.
3. Nei casi di cui al comma 2 ed ai fini della richiesta di contributo per il ripristino delle parti comuni ai sensi dell'Ordinanza 57 e smi la delega tramite procura speciale si intende valida anche se espressa da non aventi diritto ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e smi, unicamente se riferita alla concessione di contributi per interventi sulle sole parti comuni. È fatta comunque salva la possibilità dell'avente diritto di intervenire autonomamente ai sensi dell'art. 1102⁴ del Codice Civile per il ripristino delle parti comuni necessarie per il godimento della propria unità immobiliare.

Art. 3

Edifici residenziali a proprietà mista pubblica e privata

1. Gli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di edifici residenziali di proprietà mista, pubblico e privata, come

³ "Per gli edifici costituiti da unità immobiliari di proprietari diversi, la domanda è presentata dall'amministratore del condominio, ove esistente, ovvero da altro soggetto all'uopo delegato in forma libera dai proprietari"

⁴ **Uso della cosa comune.** Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.

previsto nel decreto del commissario n. 259/2013 devono essere eseguiti attenendosi alle seguenti indicazioni:

- se la proprietà pubblica è superiore al 50% del valore dell'immobile, l'intervento viene realizzato dall'ACER, o dal Comune qualora non si avvalga delle convenzioni previste dalla L.R. 8 agosto 2001, n. 24 – art. 41 comma 2 e 2 bis, con le modalità e procedure previste dal D. Lgs. n. 163/2006;
 - se la proprietà privata è superiore al 50% del valore dell'immobile l'intervento viene realizzato dal condominio con le modalità e procedure previste dalle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, ovvero dalle stesse ACER o dal Comune laddove non si avvalga delle convenzioni previste dalla L.R. 8 agosto 2001, n. 24 – art. 41 comma 2 e 2 bis, qualora delegati dai proprietari privati a tali adempimenti.
2. Il progetto relativo agli interventi di riparazione con rafforzamento locale, miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione da effettuare sull'edificio, sia sulle parti comuni che di proprietà esclusiva, deve essere unico e completo della documentazione prevista dalle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi.
 3. Chi detiene la maggioranza del valore dell'immobile ai sensi del comma 1, è delegato alla presentazione della domanda di contributo con l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 1. In caso di edifici a maggioranza pubblica, la domanda, in deroga a quanto stabilito per gli interventi privati, non contiene l'indicazione dell'impresa appaltatrice dei lavori che potrà essere selezionata solo dopo l'espletamento delle procedure di gara ai sensi del d.lgs. 163/2006.
 4. I Comuni, entro 60 giorni dal deposito, verificano l'ammissibilità degli interventi e determinano il contributo secondo le modalità di calcolo definite nelle citate ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi. Il contributo viene suddiviso nella quota spettante al soggetto pubblico ed in quella spettante ai proprietari privati. Il primo importo con relativa documentazione viene trasmesso al Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative della Regione Emilia-Romagna, struttura individuata dal Commissario delegato per la liquidazione dei contributi provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del n. D.L. 74/2012, convertito con modifiche dalla Legge n. 122/2012, assegnati con ordinanze nn. 49/2012 e 24/2013, mentre per l'importo relativo agli interventi sulle parti di proprietà privata, quota parti comuni e proprietà esclusive, verrà emessa l'ordinanza di concessione del contributo ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi.
 5. Le erogazioni del contributo ai proprietari privati avvengono, da parte dell'istituto di credito prescelto, per stati di avanzamento lavori con le stesse procedure stabilite dalle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi.
 6. Il contributo relativo alla parte pubblica verrà erogato, entro il limite massimo dell'importo indicato per ciascun intervento nelle tavole di "Riepilogo analitico degli interventi individuati" depositate presso gli uffici della Struttura commissariale, nei

tempi e nei modi indicati nelle citate ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi previa adozione da parte del Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative dell'atto di liquidazione delle somme spettanti che lo trasmette all'Agenzia regionale di protezione civile ai fini della emissione degli ordini di pagamento secondo le procedure stabilite con decreto del Commissario n. 259/13.

7. Nei casi disciplinati dal presente articolo si derogano i termini previsti dal decreto n. 259/13 e si applicano quelli previsti dalle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi.
8. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano alle domande di contributo presentate al Comune in data successiva alla pubblicazione della presente ordinanza.
9. Per gli interventi per i quali alla data di pubblicazione della presente ordinanza era già stata avviata la procedura prevista dal decreto del Commissario n. 259/13 si applicano le disposizioni in esso contenute.

Art. 4

Edifici a proprietà mista pubblica, rientrante nel Programma delle OOPP, e privata

1. Gli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di edifici di proprietà mista, pubblico e privata, di cui la parte pubblica ricade nel Programma delle Opere Pubbliche e smi, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 801 del 17 giugno 2013 devono essere eseguiti attenendosi alle indicazioni riportate nel Regolamento per l'attuazione del Programma stesso, ordinanza n. 111 del 27 settembre 2013.

Art. 5

Ruderi ed edifici collabenti

1. Non sono ammissibili a contributo ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni e/o ad attività produttive che, alla data del sisma, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali e/o produttivi.
2. Sono ricompresi negli edifici di cui al comma 1 quelli che alla data del sisma erano collabenti, fatiscenti, ovvero inagibili, di fatto o a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici od igienico sanitari, privi di impianti e/o non allacciati alle reti di pubblici servizi.
3. L'utilizzabilità degli edifici alla data del sisma dovrà essere dichiarata dal tecnico al momento della presentazione del progetto mediante perizia asseverata debitamente documentata. Il Comune verifica, anche avvalendosi delle schede Aedes, la presenza delle condizioni per l'ammissibilità a contributo.

Art. 6

Specifiche relative alle ordinanze commissariali 29, 51 e 86/2012 e smi

1. Agli articoli 2 comma 3 dell'ordinanza n. 29, 2 comma 6 dell'ordinanza n. 51 e 2 comma 7 dell'ordinanza 86, dopo le parole "*il comodatario,*" sono aggiunte le seguenti "*il promissario acquirente in base a un titolo giuridico avente data certa antecedente a quella degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*".
2. Al comma 2, dell'art. 6, delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, dopo le parole "*quarto grado,*" e prima delle parole "*o dall'affittuario*" sono aggiunte le parole "*dal coniuge, dal promissario acquirente se in possesso di un titolo giuridico avente data certa antecedente a quella degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,*" e dopo le parole "*dal comodatario residente alla data del sisma*" sono aggiunte le parole "*e dai casi previsti dagli articoli 1128⁵, 1103⁶ e 1104⁷ del Codice Civile*".
3. Al comma 2-bis, dell'art. 6, delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, dopo le parole "*trasferito agli eredi*" sono aggiunte le parole "*o legatari*";
4. Il comma 2-ter, dell'art. 6, delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, è così sostituito:

"2-ter. A seguito di decesso di persona residente nella propria abitazione principale, avvenuto prima della data degli eventi sismici, è riconosciuto a favore degli eredi e dei legatari dei diritti di proprietà e usufrutto sull'immobile, un contributo pari al 100% delle spese ritenute ammissibili per la riparazione e il ripristino immediato dell'abitazione danneggiata, seguendo le procedure e le modalità per la concessione di contributi previste dalla presente ordinanza, purché dimostrino la propria qualità in base a dichiarazione sostitutiva di atto notorio ed almeno uno di essi, che non abbia beneficiato di contributo su altro immobile adibito ad abitazione principale, si impegni ad adibire l'immobile oggetto di successione a propria abitazione principale."
5. Con riferimento agli immobili di cui al comma 3 dell'art.6 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, la prosecuzione del contratto di locazione o di comodato in essere alla data del sisma alle medesime condizioni con il medesimo locatario o comodatario ovvero, in caso di rinuncia degli aventi diritto, con altro soggetto individuato prioritariamente tra

⁵ **Perimento totale o parziale dell'edificio.** *Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all'asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto. Nel caso di perimento di una parte minore, l'assemblea dei condomini delibera [1136] circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio [1117], e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse [1123]. L'indennità corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste. Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.*

⁶ **Disposizione della quota.** *Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota. Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.*

⁷ **Obblighi dei partecipanti.** *Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinuncia al suo diritto. La rinuncia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa. Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.*

quelli temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici del maggio 2012 e inseriti nell'elenco di cui al comma 6 dello stesso art. 6, dovrà avvenire entro tre mesi dalla dichiarazione, da parte del professionista incaricato, di fine lavori.

6. Analogamente, i proprietari di abitazioni non principali che beneficiano del contributo di cui all'art. 3, commi 4-ter o 4-quater delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art.6, sono tenuti, entro tre mesi dalla dichiarazione, da parte del professionista incaricato, di fine lavori, ad affittarle per almeno quattro anni al canone concordato di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 ovvero a cederle in comodato ai sensi del citato Protocollo d'intesa del 4 ottobre 2012, con priorità a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici ed individuati negli elenchi di cui al successivo comma 7.
7. Trascorso il termine di tre mesi previsto dai commi 5 e 6 senza che il beneficiario abbia autonomamente provveduto alla prosecuzione o stipula del contratto di locazione, lo stesso dovrà darne comunicazione al Comune che provvederà ad inserirli in un apposito elenco. I Comuni si impegnano altresì a rendere nota la disponibilità all'affitto di queste abitazioni con modalità stabilite dagli stessi ed a redigere l'elenco dei nuclei familiari interessati a reperire un alloggio in affitto, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta.
8. Il Comune ogni sei mesi, al 30 giugno e al 31 dicembre, provvederà ad incrociare domanda ed offerta e ad aggiornare gli elenchi. Se un immobile permane in elenco per due scadenze successive senza aver trovato un affittuario potrà essere rimesso nella disponibilità del proprietario per la locazione sul libero mercato.
9. In caso di rinuncia del beneficiario al contributo per le finiture interne di abitazioni non principali, permanendo il diritto al contributo del 100% per le strutture e le parti comuni qualora nell'edificio sia presente una unità immobiliare destinata ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio alla data del sisma, non sussiste l'obbligo dell'affitto o del comodato previsto al comma 4 articolo 6 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi.
10. Nel caso dei condomini, qualora un proprietario abbia beneficiato dei contributi di cui alle ordinanze 29, 51 e 86/2012 e smi e, in contrasto con quanto disposto all'art. 6 delle suddette ordinanze, alienasse il bene, sarà tenuto a rimborsare al condominio o agli altri comproprietari la quota di contributo a lui spettante. Il Comune provvederà a decurtare la quota dal contributo assegnato. Se il contributo fosse già stato erogato il Comune provvederà a recuperare le somme direttamente dal beneficiario.
11. All'art. 8 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86, dopo il comma 1 ter, è aggiunto il seguente:

“1ter - In sede di presentazione della domanda di contributo, il beneficiario può richiedere che, al momento dell'emissione dell'ordinanza di concessione del contributo, venga erogato ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione un importo non superiore all'80% della quota parte di contributo agli stessi destinato al fine di remunerare le attività

già svolte. L'importo rimanente relativo alle spese per prestazioni professionali sarà proporzionalmente ripartito nei SAL nel rispetto delle percentuali previste al comma 1"

12. Al comma 5, dell'art. 8, delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, sono soppresse le parole "*a pena di decadenza dal contributo*" ed è inserito, dopo le parole "*decorre da tale data.*", il seguente periodo: "*Decorsi inutilmente tali termini il comune invita il richiedente e il direttore dei lavori a presentare, a pena di decadenza dal contributo, entro 30 gg la documentazione di cui al comma 1, lett. d).*"⁸
13. Al comma 2, dell'art. 5, dell'ordinanza n. 86 del 6 dicembre 2012 e smi, dopo le parole "*demolizione e*" e prima della parola "*ricostruzione*" è eliminata la parola "*fedele*";
14. Al comma 9, lett. h), dell'art. 3, delle ordinanze nn. 51 e 86/2012 e smi, dopo le parole "*del volume totale dell'edificio;*" è aggiunta la seguente frase: "*l'incremento del 5% o del 3% non è applicabile ai casi di demolizione e ricostruzione previsti al comma 18*".

Articolo 7

Contributo per le Unità Minime di intervento (UMI) e per il Piano della Ricostruzione

1. Le domande pervenute dai Comuni di Reggio Emilia (RE), Carpi (MO) e Cento (FE) per l'elaborazione della delibera di perimetrazione delle UMI, ai sensi dell'Ordinanza n. 60 del 2013, sono ritenute ammissibili;
2. le domande pervenute dai Comuni di Comuni di Ravarino, Carpi (MO) e Cento (FE) per l'anticipo del contributo per l'elaborazione Piano della Ricostruzione ai sensi dell'Ordinanza n. 60 del 2013, sono ritenute ammissibili;
3. Al fine di esercitare le funzioni di monitoraggio della ricostruzione come previsto dall'articolo 17 della l. r. 16/2012, il progetto unitario delle UMI dovrà essere corredato di una scheda tecnica secondo il formato e le modalità pubblicate sulla sezione "Dopo il terremoto" sito del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna.
4. I Comuni, a seguito dell'istruttoria tecnica, trasmetteranno al Commissario tale scheda corredata dell'esito dell'istruttoria con le modalità pubblicate sulla sezione "Dopo il terremoto" sito del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna.
5. Il professionista presenterà ai Comuni richiesta di contributo di ricostruzione, per gli edifici appartenenti alle UMI, tramite la piattaforma MUDE.
6. Il contributo per l'elaborazione dei contenuti necessari della delibera di cui al comma 1 dell'art. 7 L.r. n. 16 del 2012 è stabilita nella misura di 30.000 euro per i Comuni che ne possono beneficiare, in quanto le richiesta di contributo pervenute consentono di coprire

⁸ **Articolo 8 - Erogazione del contributo.**

(...)

5. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 1, lett. d) è stabilito, ~~a pena di decadenza dal contributo~~, in novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Per lavori ultimati entro il 31 marzo 2013 il termine dei novanta giorni decorre da tale data. *Decorsi inutilmente tali termine il comune invita il richiedente e il direttore dei lavori a presentare, a pena di decadenza dal contributo, entro 30 gg la documentazione di cui al comma 1, lett. d).*

il massimo contributo concedibile come previsto dall'art. 5 comma 5 dell'Ordinanza n. 60 del 2013;

7. La cifra stanziata al comma 3 dell'articolo 9 dell'Ordinanza n. 60 del 2013, è incrementata di 345.089,94 euro per un totale di euro 1.545.089,94 ed è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122.
8. Il termine del 31/12/2014, di cui al comma 2 dell'articolo 11 dell'Ordinanza n. 60 del 2013, per la presentazione al Comune delle domande di concessione del contributo è esteso a tutti gli interventi subordinati al Piano della Ricostruzione.

Art. 8

Clausole obbligatorie contratti

1. Il beneficiario dei contributi di cui alle ordinanze nn. 29, 51, 57 e 86/2012 e smi nella predisposizione del contratto da stipulare con l'impresa affidataria dei lavori, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza può avvalersi dello schema tipo pubblicato sulla sezione "Dopo il terremoto" sito del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna.
2. Nei contratti che saranno stipulati secondo modelli diversi dallo schema allegato è comunque obbligatorio l'inserimento delle clausole relative alla tracciabilità finanziaria e all'antimafia, come di seguito riportate:

Tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. n. 136/2010.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Struttura Commissariale e alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente), agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nell'ipotesi di violazione dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2007, si determina:

a) la perdita totale del beneficio, nel caso in cui la transazione finanziaria di qualsiasi importo tra il privato beneficiario e la ditta che ha eseguito l'appalto di lavori venga effettuata senza avvalersi di banche e di Poste italiane S.p.a.;

b) la revoca parziale del contributo nel caso in cui la transazione finanziaria di cui al punto precedente venga eseguita senza la corretta osservanza delle procedure di tracciamento, vale a dire senza l'utilizzo del conto dedicato o con mezzi di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale; la revoca potrà essere disposta in misura corrispondente all'importo della transazione.

Clausola antimafia

a) il privato risulta legittimato ad attivare la risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. nel caso in cui nei confronti dell'appaltatore venga emessa la documentazione antimafia interdittiva, come stabilita dall'art 84 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e smi;

b) l'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all'emissione di documentazione antimafia interdittiva, come stabilita dall'art 84 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e smi, nei confronti della propria controparte;

c) l'appaltatore si impegna, altresì, ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art 84 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e smi, ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. "white list"), ovvero da diniego di iscrizione.

3. Tali clausole dovranno essere debitamente accettate ai sensi dell'art. 1341 comma 2 del Codice Civile.

Art. 9

Recupero dei centri storici con possibilità di vendita degli immobili

1. Per favorire il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici gravemente danneggiati dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, è ammesso il finanziamento ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di edifici aventi destinazione abitativa, produttiva o mista, che i proprietari vendono, in deroga a quanto disposto dall'art. 6 delle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/12 e smi, ad imprese di costruzione, cooperative di abitazione od altri soggetti privati che si impegnano a recuperarli confermandone la destinazione d'uso o per destinarli ad un uso compatibile con la pianificazione urbanistica ed affittarli per almeno 8 anni secondo la convenzione di cui al comma 4.
2. Gli interventi di cui al comma 1, realizzati nel rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali vigenti, riguardano di norma edifici appartenenti ad una stessa Unità minima d'intervento o ad uno stesso aggregato edilizio comprendenti più unità immobiliari da destinare alla locazione a coloro che già abitavano nel centro storico prima del terremoto o che vi intendano trasferire la residenza ovvero, nel caso di unità immobiliari destinate ad attività produttiva, ad imprenditori o artigiani che già vi esercitavano l'attività o che vi intendano trasferirla od intraprenderla.
3. La vendita di cui al comma 1 può riguardare anche singole unità immobiliari facenti parte di edifici ove sono presenti altri proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia che hanno titolo per beneficiare dei finanziamenti per la riparazione, ripristino

con miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici e che siano coinvolti nella loro effettiva realizzazione.

4. Con successiva ordinanza viene stabilita l'entità dei finanziamenti in misura percentuale del costo degli interventi variabile tra il 100% ed il 50% in funzione del canone e della durata della locazione nonché dei requisiti soggettivi dei locatari sia delle abitazioni che delle unità immobiliari destinate ad attività economiche o servizi, definiti nella convenzione tra i beneficiari del finanziamento ed i Comuni interessati predisposta sulla base di convenzione tipo approvata dal Commissario delegato.
5. Al termine della durata della locazione le unità immobiliari possono essere cedute, al prezzo stabilito nella convenzione, a soggetti aventi i requisiti contenuti nella stessa.

Art. 10

Edifici inagibili ubicati in zona rossa

1. Per gli edifici inagibili ubicati all'interno delle "zone rosse", per i quali non vi sia stata l'autorizzazione all'accesso da parte del Comune per le rilevazioni del danno e/o dei sopralluoghi per la redazione del progetto, i termini per la presentazione delle le domande di contributo ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51e 86/12 e smi sono stabiliti in 6 mesi dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del provvedimento sindacale di revoca del divieto di accesso nella zona rossa.
2. Nel caso siano già state presentate le domande di contributo, ma non sia possibile accedere all'immobile per iniziare i lavori, i termini per la fine dei lavori previsti dalle ordinanze sulla ricostruzione nn. 29, 51e 86/12 e smi decorrono dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del provvedimento sindacale di revoca del divieto di accesso qualora la stessa sia successiva al provvedimento di concessione del contributo.

Art.11

Edifici inagibili con rischio esterno (Esito di agibilità F)

1. Per gli edifici con esito di agibilità F (rischio esterno), che abbiano subito danni e pertanto siano intrinsecamente classificati B, C o E, i termini per la presentazione delle domande sono stabiliti in 6 mesi dalla data di rimozione del rischio esterno mentre i termini per l'esecuzione dei lavori decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza di concessione del contributo o dalla rimozione del rischio esterno se antecedente.

Art.12

Particolari tipologie costruttive

1. Qualora il progettista di un intervento di miglioramento sismico e di ricostruzione ritenga che, in considerazione delle carenze costruttive o tipologiche, dei materiali di costruzione utilizzati e dei danneggiamenti subiti, i parametri per misurare la vulnerabilità e lo stato di danno dell'edificio oggetto dell'intervento non siano riconducibili a quelli indicati nelle

Tabella di cui alle ordinanze nn. 51 e 86/2012 e smi, e quindi non consentano di determinare correttamente il livello operativo da attribuire all'edificio stesso ed i relativi costi parametrici, può chiedere al comune di sottoporre il progetto alla valutazione del Comitato Tecnico Scientifico istituito ai sensi della l.r. n. 19/2008.

2. Il Comune, entro 10 giorni dalla richiesta, invia il progetto al Commissario delegato che provvede alla convocazione del Comitato Tecnico Scientifico.
3. Il Comitato, entro 60 giorni dalla comunicazione del Comune, esprime un parere sulla completezza e correttezza del progetto esecutivo in relazione al danneggiamento ed alla vulnerabilità dell'edificio e sul costo dell'intervento ammissibile a contributo. Il Comune, entro 30 giorni dalla ricezione del parere del Comitato, provvede ad emettere il provvedimento di concessione del contributo sulla base del costo ammissibile come sopra determinato.

Art. 13

Rettifiche ed integrazioni all'ordinanza commissariale 24/2013

1. Al punto 7 del dispositivo dell'ordinanza commissariale n. 24/2013 dopo le parole "gara d'appalto", e prima delle parole "possono essere impiegate" sono aggiunte le parole "o a seguito dell'approvazione del progetto o che dovessero determinarsi sui singoli interventi per altre motivazioni individuate dal Comune," .
2. Il Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio edilizia residenziale pubblica rimodulato con ordinanza n. 24 del 1 marzo 2013, contiene anche gli interventi di riparazione e ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e inagibili ("E" e definibili con un livello di danno "PESANTE" - E_1, E_2, E_3) viene rimodulato come di seguito descritto:

PROVINCIA	N. ALLOGGI	EURO
BOLOGNA	25	3.759.342,00
FERRARA	73	1.972.000,00
MODENA	87	12.900.000,00
REGGIO EMILIA	9	1.415.000,00
TOTALE	194	20.046.342,00

3. L'importo eccedente di Euro 820.640,00 derivante dalla rimodulazione di cui al comma 2 trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto all'art. 2 del decreto legge n. 74/2012, come convertito dalla legge n. 122/2012, dando atto che tale fondo presenta la necessaria disponibilità;

Art. 14

Modifiche all'ordinanza n. 63/2013 "Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili in abitazioni dichiarate totalmente inagibili"

1. All'art. 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ai fini della presente ordinanza sono beneficiari dei contributi i soggetti proprietari di immobili od occupanti immobili che, in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, siano stati dichiarati totalmente inagibili dalle autorità competenti (livello di danno E), e che abbiano sostenuto o debbano sostenere oneri per traslochi e depositi temporanei dei mobili.
2. Alla fine del comma 2, dell'art. 1, sono aggiunte le parole *"qualora tali contributi abbiano coperto tutti gli oneri sostenuti da suddetti nuclei"*.
3. All'art. 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I contributi di cui alla presente ordinanza sono riconosciuti per le spese effettivamente sostenute per il trasloco e il deposito temporaneo dei mobili a favore di soggetti di cui all'art. 1, comma 1, che per l'esecuzione degli interventi di ripristino e miglioramento sismico o di ricostruzione siano costretti a traslocarli e/o a ricoverarli temporaneamente in locali ubicati in edifici diversi da quelli oggetto degli interventi. Per la stessa unità immobiliare è possibile presentare domanda da parte di un solo soggetto".
4. Al comma 2, dell'art. 2, le parole *"nucleo familiare"* sono sostituite dalla parola *"beneficiario"*.
5. Al comma 1, dell'art. 3, le parole *"nuclei familiari"* sono sostituite dalla parola *"soggetti"*.
6. Al comma 2, dell'art. 3, dopo le parole *"ordinanza di sgombero dell'abitazione principale"* sono sostituite dalle parole *"ordinanza di inagibilità totale"* e le parole *"dal Comune"* sono sostituite dalle parole *"dalle autorità competenti"*.
7. Al comma 4, dell'art. 5, le parole *"nuclei familiari"* sono sostituite dalla parola *"soggetti"*.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della legge n. 20/1994.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna lì, 11 ottobre 2013

Vasco Errani

Allegato Ordinanza n. 119 del Commissario delegato
Fac-simile dichiarazione sostitutiva e procura speciale.

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA + PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto _____, CF _____,
nato a _____ il _____
residente in _____,
documento d'identità n. _____,
rilasciato da _____, il _____
scadenza _____, in qualità di

- proprietario
- usufruttuario
- titolare di diritto reale di garanzia dell'immobile
- ALTRO avente diritto _____
(specificare, es. erede)

Relativamente all'immobile sito nel Comune di _____
in via _____, civico _____
(interno _____)

Identificativi catastali: Foglio _____ Mappale _____ Subalterno _____

Condominio _____

Pratica avente numero MUDE: _____ *(da compilare solo nei casi in cui si sia
già avviata la procedura e si sia in possesso del numero)*

Con destinazione d'uso _____

PARTE A**ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 DPR 445/2000****DICHIARA**

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la dichiarazione è stata rilasciata, che alla data del 20.05.2012:

- occupava l'immobile per cui si richiedono i contributi e aveva la residenza anagrafica nell'immobile stesso;
- occupava l'immobile per cui si richiedono i contributi anche se non in possesso del certificato di residenza e si trovava nel periodo di 18 mesi per richiedere le agevolazioni previste dal DPR 131/1986;
- occupava l'immobile per cui si richiedono i contributi e vi svolgeva un'attività in esercizio alla data del sisma (specificare _____) ed era in possesso dei requisiti di cui all'allegato 1 dell'ordinanza 57/2012 e smi;
- l'immobile per cui si richiedono i contributi era concesso in locazione con contratto registrato il _____ con scadenza il _____ a _____ il/la quale aveva stabilito la residenza anagrafica nell'immobile;
- l'immobile per cui si richiedono i contributi era concesso in Comodato a _____ il/la quale aveva stabilito la residenza anagrafica nell'immobile;
- l'immobile per cui si richiedono i contributi era concesso in locazione con contratto registrato il _____ con scadenza il _____ a _____ il quale vi svolgeva un'attività in esercizio alla data del sisma (specificare _____) ed era in possesso dei requisiti di cui all'allegato 1 dell'ordinanza 57/2012 e smi come da dichiarazione allegata;
- l'immobile per cui si richiedono i contributi era concesso in Comodato a _____ il quale vi svolgeva un'attività in esercizio alla data del sisma (specificare _____) ed era in possesso dei requisiti di cui all'allegato 1 dell'ordinanza 57/2012 e smi come da dichiarazione allegata;
- l'immobile per cui si richiedono i contributi era concesso in locazione con contratto registrato il _____ con scadenza il _____ a _____, soggetto rientrante nelle tipologie previste dall'art. dell'ordinanza n. 66/2013, il quale vi svolgeva l'attività di _____

che rientra tra quelle previste dal medesimo art. 1 dell'ordinanza 66/2013;

occupava l'immobile in qualità di socio di cooperativa a proprietà indivisa;

ALTRO (*specificare*)

- di possedere la seguente quota di piena proprietà/usufrutto/diritto reale di garanzia _____/100%
- di avere titolo a beneficiare dei contributi previsti dall'art. 3 comma 1 lettera a) del DL 74/2012 convertito in L 122/2012, in base ai criteri stabiliti dalle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi e n. 66/2013;
- di essere/non essere titolare di assicurazione sull'immobile (in caso affermativo n. polizza_____ Istituto_____)
- di aver beneficiato/non aver beneficiato di indennizzo assicurativo per un importo pari a € _____
- di non aver beneficiato/aver beneficiato di altri contributi (specificare _____)
numero MUDE_____ ordinanza assegnazione n. _____ importo assegnato € _____ ;

dichiara inoltre,

ai sensi dell'art. 6 delle Ordinanze del Commissario Delegato n. 29, 51 e 86/2012 e smi, ai fini della concessione di Contributi a beneficio dell'edificio e delle unità immobiliari di cui sopra, danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, e da concedere a favore del sottoscritto:

DI ACCETTARE I SEGUENTI OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO:

- Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d'uso in atto al momento del sisma prima di due anni dalla data di completamento degli interventi di riparazione/di miglioramento sismico/ricostruzione, a pena di decadenza dal contributo e il rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.
- Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi da parenti o affini fino al quarto grado, o dall'affittuario o dal comodatario residente alla data del sisma, prima della data di ultimazione degli interventi di ricostruzione/riparazione e di miglioramento sismico/ricostruzione che hanno beneficiato dei contributi previsti dalle richiamate ordinanze, ovvero prima di due anni dalla stessa ultimazione nel caso di unità immobiliare affittata, è dichiarato decaduto ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.
- I proprietari di abitazioni non principali che beneficiano del contributo per il ripristino delle

strutture e delle parti comuni dell'edificio, nonché delle finiture interne, di cui alle richiamate ordinanze sono tenuti, entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, ad affittarle per almeno quattro anni al canone concordato di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 ovvero a cederle in comodato ai sensi del Protocollo d'intesa del 4 ottobre 2012, con priorità a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici, ovvero ad adibirle a propria abitazione principale purché non abbiano beneficiato di contributo per riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione di altra unità abitativa destinata ad abitazione principale. In tal caso l'obbligo dell'affitto per quattro anni a canone concordato si applica ad una delle due abitazioni.

- I proprietari di unità immobiliari destinate ad attività produttiva che beneficiano del contributo di cui alle richiamate ordinanze devono mantenere inalterata la destinazione d'uso dell'immobile per i due anni successivi al completamento dei lavori.
- I proprietari di unità immobiliari destinate ad attività produttiva non in esercizio alla data del sisma sono altresì tenuti a dimostrare l'effettiva utilizzazione dell'immobile produttivo, in proprio o da parte di terzi, nei successivi sei mesi dal completamento dei lavori.

NEL CASO DI IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE, DI IMPEGNARSI FORMALMENTE:

(selezionare solo se applica)

- a proseguire alle medesime condizioni, successivamente all'esecuzione dell'intervento, per un periodo non inferiore a due anni, nel rapporto di locazione o di comodato in essere alla data del sisma,
ovvero,
- in caso di rinuncia degli aventi diritto, con altro soggetto individuato prioritariamente tra quelli temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici del maggio 2012.

NEL CASO DI ABITAZIONI NON PRINCIPALI

(selezionare solo se applica):

- di impegnarsi a concedere in locazione per 4 anni a canone concordato l'immobile di cui alla presente dichiarazione per il quale ha usufruito dei contributi di cui alle ordinanze 29, 51 e 86/2012

(selezionare solo se applica) di rinunciare al contributo per il ripristino delle finiture interne della propria unità immobiliare. (In tal caso non sussistono gli obblighi previsti dall'art. 6 comma 4 delle ordinanze commissariali 29, 51 e 86/2012 e smi).

Luogo e data

Firma

ALLEGATI : DOCUMENTO D'IDENTITÀ DEI DICHIARANTI.

PARTE B

ai sensi e per gli effetti degli articoli 1703 e ss. del codice civile, nomina e costituisce

SUO PROCURATORE SPECIALE

il sig. _____
 CF _____ per lo svolgimento delle seguenti attività:

- stipula delle convenzioni di incarico con i professionisti scelti dall'assemblea dei condòmini e del contratto di appalto con l'impresa a cui affidare l'esecuzione dei lavori scelta dall'assemblea dei condòmini;
- presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni, attestazioni e di tutta la documentazione integrativa ad assolvimento degli adempimenti amministrativi previsti o richiesti nonché il ritiro di atti e documenti inerenti la presente richiesta;
- comunicazione al Comune e all'istituto di credito prescelto dei dati personali, necessari per la gestione della richiesta di contributi e per la ricostruzione e degli atti conseguenti volti alla erogazione dei finanziamenti;
- cura dell'esecuzione dei lavori previsti dal titolo abilitativo associato all'intervento anche tramite autorizzazione all'accesso ai locali di proprietà per lo svolgimento dei detti lavori;
- presentazione della domanda di un finanziamento di importo e nei limiti della conseguente ordinanza del Sindaco con contestuale cessione all'istituto di credito prescelto del credito d'imposta relativo a capitale e interessi (art. 3 bis, comma 2 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni in L. 135/2012);
- sottoscrizione dell'atto di cessione di credito relativo alle spese di gestione del finanziamento;
- stipula del relativo contratto di finanziamento con l'Istituto di credito prescelto;
- apertura del conto corrente dedicato, per l'erogazione del finanziamento;
- presentazione delle richieste di utilizzo del finanziamento;
- ogni altro atto connesso e/o conseguente.

Il sottoscritto dichiara di avere già ricevuto l'accettazione dell'incarico da parte del procuratore nominato.

Luogo e data

Firma

ALLEGATI: DOCUMENTO D'IDENTITÀ PROCURATORE

Informativa sulla privacy

I dati riportati sulla presente saranno trattati nei limiti e con le modalità previste dal D.Lgs. 196/2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*); gli stessi dati devono essere resi obbligatoriamente per consentire la procedibilità della domanda. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Area Tecnica presso il quale i dati sono gestiti ed archiviati. I diritti dell'interessato sono garantiti a norma degli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003.

Allegato Ordinanza n. 119 del Commissario delegato
Fac-simile verbale di assemblea straordinaria.

FAC-SIMILE VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

CONDOMINIO “ _____ ”

Verbale dell'assemblea condominiale del ____/____/____

Il giorno ____/____/____ alle ore _____, presso _____, si è riunita l'Assemblea straordinaria in seconda convocazione del Condominio “ _____ ” per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Ripristino agibilità delle parti comuni dell'edificio a seguito del terremoto ed assegnazione dei mandati per l'espletamento delle attività tecniche ed amministrative volte allo svolgimento dei lavori di riparazione e rafforzamento locale / miglioramento sismico / ricostruzione e all'ottenimento dei contributi ai sensi del D.L. 74/2012 e smi.
2. Riparazione delle parti di proprietà esclusiva dell'edificio e assegnazione dei mandati per l'espletamento delle attività tecniche ed amministrative volte allo svolgimento dei lavori di riparazione e all'ottenimento dei contributi ai sensi del D.L. 74/2012 e smi.
3. ... (inserire tutti i punti all'ordine del giorno)

L'assemblea di 1^convocazione riunita il giorno ____/____/____ alle ore _____ presso _____ è andata deserta.

Sono presenti personalmente o per delega i sigg.:

(elencare tutti i partecipanti, con nome e cognome, millesimi rappresentati e specificare le deleghe)

I presenti nominano Presidente dell'Assemblea il sig. _____ che accetta l'incarico.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata convocata regolarmente con l'invio delle convocazioni in termini utili, che risultano presenti (di persona o per delega) n° _____ condòmini su un totale di _____ rappresentanti _____ millesimi e che quindi sussistono tutti i presupposti per ritenere l'assemblea validamente costituita, chiama a fungere da segretario il sig. _____ e dichiara aperta la seduta alle ore _____;

- 1) Ripristino agibilità delle parti comuni dell'edificio a seguito dei danni subiti dal terremoto ed assegnazione dei mandati per l'espletamento delle attività tecniche ed amministrative volte allo svolgimento dei lavori di riparazione e rafforzamento locale/ripristino e miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione e all'ottenimento dei contributi ai sensi del D.L. 74/2012 e smi.

Preso atto dello stato di inagibilità dell'edificio decretato dal Sindaco con atto prot. n. _____ del ____/____/_____ che rileva danni alle strutture (parti comuni all'edificio) che richiedono opere di manutenzione straordinaria.

Rilevato che per tali danni il presente condominio è titolato a richiedere contributi ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.L. 6 giugno 2012, n. 74 convertito con legge n. 122 del 1 agosto 2012 e art. 3 bis comma 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con legge n. 135 del 7 agosto 2012.

I presenti all'unanimità (oppure: a maggioranza, contrari i sigg. _____ per m/mi _____, astenuti i sigg. _____ per m/mi _____) deliberano di conferire i seguenti incarichi professionali:

- _____
- _____
- _____

I presenti all'unanimità (oppure: a maggioranza, contrari i sigg. _____ per m/mi _____, astenuti i sigg. _____ per m/mi _____), dopo aver esaminato n. _____ preventivi allegati al presente verbale, deliberano di conferire l'appalto dei lavori all'impresa _____, alle condizioni espresse dal preventivo/computo metrico estimativo da questa presentato in data ____/____/_____ (eventualmente aggiungere ...e alle condizioni espresse dal contratto di appalto-tipo già sottoposto all'impresa)

Successivamente, preso atto degli obblighi discendenti dalle norme espresse dal D.L. n. 74/2012 e smi per la richiesta dei contributi, i presenti all'unanimità (oppure: a maggioranza, contrari i sigg. _____ per m/mi _____, astenuti i sigg. _____ per m/mi _____) conferiscono al sig. _____, che accetta, in qualità di amministratore del condominio (*per condominii senza amministratore → al sig. _____, che accetta, in qualità di persona all'uopo delegata*) i seguenti mandati:

- stipula delle convenzioni di incarico con i professionisti e del contratto di appalto con l'impresa a cui affidare l'esecuzione dei lavori;
- presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni, attestazioni e di tutta la documentazione integrativa ad assolvimento degli adempimenti amministrativi previsti o richiesti nonché il ritiro di atti e documenti inerenti la presente richiesta;
- comunicazione al comune e all'istituto di credito prescelto dei dati personali relativi ai condòmini e dei residenti nello stabile (siano essi proprietari, affittuari, usufruttuari o titolari di diritto reale), necessari per la gestione della richiesta di contributi e per la ricostruzione e degli atti conseguenti volti alla erogazione dei finanziamenti;
- presentazione della domanda di un finanziamento di importo e nei limiti della conseguente ordinanza del Sindaco con contestuale cessione all'istituto di credito prescelto del credito d'imposta relativo a capitale e interessi (art. 3 bis, comma 2 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni in L. 135/2012);
- sottoscrizione dell'atto di cessione di credito relativo alle spese di gestione del finanziamento;
- stipula del relativo contratto di finanziamento con l'Istituto di credito prescelto;
- apertura del conto corrente dedicato, per l'erogazione del finanziamento;
- presentazione delle richieste di utilizzo del finanziamento;
- ogni altro atto connesso e/o conseguente.

- 2) Riparazione delle parti di proprietà esclusiva dell'edificio e assegnazione dei mandati per l'espletamento delle attività tecniche ed amministrative volte allo svolgimento dei lavori di riparazione e all'ottenimento dei contributi ai sensi del D.L. n. 74/2012 e smi.

Preso atto della presenza di danni alle finiture interne per le seguenti unità immobiliari:

1. Mapp. _____ - sub _____ - civico _____ - interno _____ - proprietario _____
2. *...(elencare tutti gli alloggi/unità immobiliari che hanno subito danni ed intendono avvalersi dei contributi)*

per le quali i rispettivi proprietari potranno avvalersi dei contributi previsti per tali opere nelle ordinanze del Commissario Straordinario N. 29, 51 e 86 del 2012 e smi.

Rilevato che le opere alle parti interne dovranno essere svolte contestualmente alle opere sulle parti comuni ai fini dell'ottenimento dei contributi ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.L. 6 giugno 2012, n. 74 convertito con legge n. 122 del 1 agosto 2012 e art. 3 bis comma 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con legge n. 135 del 7 agosto 2012.

I presenti all'unanimità (oppure: a maggioranza, contrari i sigg. _____ per m/mi _____, astenuti i sigg. _____ per m/mi _____) conferiscono al sig. _____, che accetta, in qualità di amministratore del condominio (*per condominii senza amministratore* → *al sig. _____, che accetta, in qualità di persona all'uopo delegata*) l'incarico di accettare le procure speciali a suo favore e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà riportate agli allegati n. 1 e 2 della Ordinanza n. _____ / 2013 che i proprietari di unità immobiliari che intendono richiedere contributo per la riparazione delle parti di proprietà esclusiva gli trasmetteranno e di operare per l'espletamento dei mandati contenuti in tali procure speciali.

- 3) ... (inserire tutti i punti all'ordine del giorno)

Alle ore _____ non rimanendo altro su cui dibattere, il Presidente, dopo avere dato lettura del presente processo verbale e averne chiesta ed ottenuta l'approvazione all'unanimità e la sottoscrizione dai presenti, dichiara chiusa l'assemblea.

Il Presidente (_____) _____

Il Segretario (_____) _____

L'Amministratore/il delegato (_____) _____

I partecipanti

(_____) _____

(_____) _____

Allegato Ordinanza n. 119 del Commissario delegato
Schema di contratto d'appalto tipo.

Schema¹ di Contratto d'appalto tipo

(Predisposto in occasione dell'approvazione delle "Linee Guida relative all'applicazione delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e smi" con Decreto n. 1462 del 19 maggio 2016)

¹ Da allegare alla domanda di contributo unitamente al preventivo, sottoscritto, per accettazione, dall'Impresa.

Capitolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Tra (²)

.....

.....

Committente

e

.....

.....

Appaltatore

premess

- che l'immobile.....sito in.....censito al..... è stato danneggiato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che hanno colpito la regione Emilia-Romagna, per il quale è stata presentata domanda per la concessione del contributo, ai sensi del D.L. n. 74/2012, convertito con la L. n. 122/2012 e successive modifiche, acquisita al protocollo di al numero in data
- che in data.....è stata presentata domanda per il ripristino dell'immobile citato;

² In questa prima parte dovranno essere inserite in modo completo le generalità dei contraenti comprensive di residenza, luogo e data di nascita, cod. fiscale per le persone fisiche; denominazione sociale, sede legale, n. iscrizione al Registro delle Imprese, capitale sociale versato, cod. fisc. e partita IVA, generalità del legale rappresentante per le persone giuridiche.

- che nella predetta domanda è stata indicata l'impresa appaltatrice dei lavori di ripristino dell'immobile;
- che l'impresa appaltatrice ha offerto le seguenti condizioni:.....
- che il progetto degli interventi di riparazione e rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/ adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione dell'edificio è stato redatto da
- che il Comune di ha concesso il contributo definitivo per l'immobile citato con provvedimento di n. del per l'importo complessivo di euro così articolato:
 - Lavori comprensivi di oneri per la sicurezza
 - indagini e prove preliminari
 - spese tecniche (progettazione, direzione lavori, collaudo/regolare esecuzione)
 - oneri quale amministratore di condominio
 -
- che il Committente ha la giuridica disponibilità ai fini del presente contratto, essendone⁽³⁾, dell'immobile citato;
- che il Committente intende affidare all'Appaltatore lavori di
- che l'esecuzione di tali lavori è stata autorizzata ai sensi del ⁽⁴⁾
- che il Committente ha scelto l'Appaltatore sulla base della selezione fatta tra almeno 2 offerte;
- che l'Appaltatore dichiara:
 - di possedere le capacità tecniche e organizzative per eseguirli a regola d'arte;

³ Va specificato se si tratta di proprietà o altro titolo idoneo.

⁴ Indicare gli estremi del titolo abilitativo edilizio: permesso di costruire, dia

- di essere in possesso di attestazione SOA, ove richiesta dalle Ordinanze del Commissario delegato, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012 e dal D.L. n. 174/2012 ;
- di essere in possesso di certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia (DURC);
- di essere iscritta alle c.d. "white list", per i settori individuati all'art. 5 bis del D.L. n. 74/2012 e successive modifiche, convertito dalla L. 1 agosto 2012, n. 122, come modificato dal D.L. 174/2012 e dall'Ordinanza del Commissario Delegato n. 91 del 17 dicembre 2012;
- ovvero che abbia presentato domanda di iscrizione nei predetti elenchi presso la Prefettura competente.

si conviene quanto segue

ART. 1

OGGETTO E GARANZIE

1. Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

2. Il Committente affida all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori descritti nel progetto allegato al presente contratto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale, composto dei seguenti elaborati:

-
-

3. Il Committente dichiara e garantisce di avere la piena disponibilità sia in linea di diritto che di fatto del bene oggetto dell'intervento e pertanto di metterlo a disposizione dell'Appaltatore nei termini e modalità qui di seguito indicati.....

4. L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere a conoscenza dello stato attuale del bene, di aver esaminato la documentazione tecnico-amministrativa allegata al presente contratto, di avere tutte le capacità tecnico-organizzative ed economico-finanziarie necessarie per eseguire i lavori nel rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione anche di natura tecnica riguardanti il settore.

ART. 2

DOCUMENTI CONTRATTUALI E TECNICI DISCIPLINANTI L'AFFIDAMENTO

1. L'appalto è disciplinato, oltre che dai patti contrattuali, dalla documentazione tecnico – amministrativa qui di seguito indicata, che è stata esaminata e accettata dalle parti:

- il computo metrico estimativo dei lavori così come modificato a seguito dell'offerta presentata dall' Appaltatore;
- l'elenco dei prezzi risultante a seguito dell'offerta presentata e predisposto nel rispetto delle disposizioni contenute nelle ordinanze commissariali e nelle Linee guida;
- le eventuali condizioni poste nel provvedimento di concessione del contributo emesso dal Comune in data.....;
- gli elaborati tecnici esecutivi, architettonici, strutturali e impiantistici;
- il programma dei lavori;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento comprensivo della stima dei costi per la sicurezza e il fascicolo tecnico contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei lavoratori durante l'esecuzione dei lavori;
- la dichiarazione del Committente in relazione all'aliquota IVA da applicare per i lavori oggetto dell'appalto;
- il Piano Operativo di Sicurezza;
-

ART. 3**FORMA DELL’AFFIDAMENTO**

1. Di norma l’appalto si intende affidato ed accettato a misura.
2. Nel caso di affidamento “a corpo”, qualora il progetto lo consenta, nella determinazione del prezzo sono compresi, nel costo globale, le forniture di materiali, le lavorazioni, i trasporti, i noleggi e quant’altro necessario per eseguire compiutamente i lavori.

ART. 4**CESSIONE E SUBAPPALTO**

1. E' fatto divieto di cedere il contratto di appalto, secondo quanto previsto dalle ordinanze del Commissario delegato ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012, così come modificato dal D.L. n. 174/2012.

2. Per il sub-appalto, che deve essere autorizzato dal committente, caso per caso o in via generale, vale quanto previsto dalle ordinanze del Commissario delegato ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012 e dal D.L. n. 174/2012 e dalle “Linee Guida relative all’applicazione delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi”.

Sono subappaltabili le lavorazioni fino al 30% dell’importo dei lavori ammessi a contributo ad imprese in possesso di idoneità tecnico professionale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi (Allegato XVII) e che siano iscritte o abbiano avanzato domanda di iscrizione alle c.d. “white list”, qualora le attività oggetto di subappalto siano quelle elencate nell’art. 5 bis del D.L. n. 74/2012 o nell’ordinanza n. 91/2012.

Possono essere affidate in subappalto, nella misura superiore al 30%, esclusivamente le tipologie di lavorazioni riconducibili alle seguenti categorie specialistiche: OG 11, OS 2-A, OS 2-

B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 11, OS13, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 23, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 32, OS 33, OS 34, di cui all'Allegato A del DPR 207/2010.

Per le imprese subappaltatrici non è richiesto l'obbligo di qualificazione SOA, a prescindere dall'importo del sub-appalto.

3. E' obbligatorio utilizzare il sistema informativo SI.CO per la compilazione on line della notifica preliminare, di cui all'art. 99 del D.lgs. n. 81/2008, secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 217/2013.

4. L'appaltatore, nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, si impegna a verificare che la parte contrattuale:

- sia iscritta alle c.d. "white list", nei casi previsti dall'art. 5 bis del D.L. n. 74/2012 e successive modifiche, convertito dalla L. 1 agosto 2012, n. 122, come modificato dal D.L. 174/2012, e dall'Ordinanza del Commissario Delegato n. 91/2012;
- ovvero che abbia presentato domanda di iscrizione nei predetti elenchi presso la Prefettura competente;
- sia in possesso di certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia (DURC);

L'affidamento di lavori al subappaltatore, sia che si tratti di impresa che di lavoratore autonomo, anche di fatto, senza previa autorizzazione scritta della committenza, potrà determinare, in contraddittorio con l'Appaltatore, un inadempimento grave e pertanto potrà essere causa di risoluzione del contratto e ragione di risarcimento danni, in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno.

È fatto assoluto divieto al subappaltatore di ricorrere ad ulteriori subappalti.

5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1656 c.c., il Committente autorizza sin d'ora il subappalto delle seguenti opere e lavori:

.....

6. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando il Committente stesso da ogni responsabilità attinente l'operato dei subappaltatori. In nessun caso il subappalto potrà essere opposto al Committente come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non perfette realizzazioni delle opere appaltate.

7. In ogni caso l'autorizzazione al subappalto è condizionata all'inserimento nel contratto di subappalto delle disposizioni di cui al comma 9 del presente articolo e ai commi 3 e 4 dell'art. 5 del presente contratto

8. L'appaltatore è tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalle ordinanze del Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012.

9. L'inosservanza delle disposizioni previste dalla suddetta ordinanza n. 91/2012, sarà causa di risoluzione contrattuale.

10. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., che sarà attivata nei confronti della parte contrattuale, con lettera raccomandata A/R o posta certificata, qualora la Prefettura competente abbia emesso nei confronti di quest'ultima:

- un provvedimento di diniego di iscrizione alle c.d. "white list", di cui all'art. 5 bis del D.L. n. 74/2012 e successive modifiche, convertito dalla L. 1 agosto 2012, n. 122, come modificato dal D.L. 174/2012; ;
- ovvero un provvedimento di cancellazione dai predetti elenchi prefettizi;
- ovvero una informazione antimafia interdittiva .

11. È fatto obbligo dell'impresa appaltatrice procedere alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese subappaltatrici con le modalità di cui all'All. XVII al d.lgs. 81/2008 smi.

12. Il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice si impegna a rilasciare al Comune, in sede di presentazione dello stato di avanzamento lavori da parte del direttore dei lavori, una

dichiarazione, ai sensi dell'art. 1988 c.c., attestante l'impegno al pagamento dei fornitori e delle imprese esecutrici dei lavori in subappalto entro 30 giorni dalla data di erogazione del contributo come stabilito dalle ordinanze commissariali.

13. Il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice si impegna a rilasciare al Comune, in sede di presentazione dello stato di avanzamento lavori e dello stato finale da parte del direttore dei lavori, le dichiarazioni stabilite dagli articoli 8, comma 1, delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, attestanti l'avvenuto pagamento, nei 30 giorni previsti, dell'importo dovuto a fornitori e subappaltatori per i lavori contabilizzati nei rispettivi SAL precedenti.

14. Le dichiarazioni di cui ai punti 11 e 12 sono indispensabili per consentire la liquidazione dei SAL relativi ai lavori eseguiti e costituiscono presupposto essenziale per l'emissione del provvedimento comunale di autorizzazione al pagamento del contributo.

15. Qualora l'impresa appaltatrice non paghi i fornitori e le imprese esecutrici dei lavori in subappalto nei termini indicati al precedente punto 11, il contributo sarà erogato solo nell'ipotesi in cui il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice dimostri la pendenza di una causa civile instaurata nei confronti dell'altra parte contrattuale.

16. Nell'ipotesi di dichiarazione mendace, di cui al precedente punto 13., il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice risponderà ai sensi dell'art. 483 c.p.

ART. 5

OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore cui sono affidati i lavori di riparazione/ricostruzione e miglioramento sismico possiede l'attestazione SOA, come previsto dalle Ordinanze del Commissario Delegato.

L'Appaltatore attesta di possedere le capacità economiche e tecniche sufficienti a realizzare i lavori commissionati, sulla base della documentazione utile a dimostrare la propria struttura di impresa e dichiara altresì di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. Al contratto sono allegati i certificati della Camera di Commercio, per tutte le Imprese partecipanti, nel caso di ATI.

2. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, con espressa manleva per il Committente da ogni eventuale pretesa, domanda e/o responsabilità anche rispetto a fornitori o terzi, gli adempimenti e gli oneri connessi alla realizzazione dei lavori contrattualmente stabiliti (⁵).

L'Appaltatore dovrà:

- astenersi dall'accendere fuochi, seppellire o depositare i materiali di scarto e di risulta del cantiere; provvedere, esclusivamente in relazione ai propri lavori o a quelli affidati ai propri subappaltatori, all'accurata pulizia delle zone d'intervento, inclusi l'asporto, il trasporto e il conferimento di ogni materiale di risulta di cantiere presso gli impianti autorizzati di trattamento o smaltimento dei rifiuti assumendosi ogni onere e obbligo di legge; sono inclusi nel corrispettivo d'appalto tutti gli oneri economici incluse le spese di trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti nonché dei materiali di risulta (di cui il Committente dichiara di cedere la proprietà all'Appaltatore);
- provvedere agli allacciamenti per il cantiere alla rete idrica e alla rete di energia elettrica sopportando i relativi costi, in osservanza delle norme del Codice della strada e delle indicazioni eventualmente fornite dall'Ente proprietario della strada.

3. L'Appaltatore si impegna altresì:

- a) a rispettare gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro derivanti dall'applicazione del d.lgs. n. 81/08 e s.m.i;
- b) a far esporre la tessera di riconoscimento a tutto il personale impiegato in cantiere;

⁵ A titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti oneri:

- a) l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto, come specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto, e l'adozione di tutte le cautele tecniche necessarie, anche nella predisposizione del cantiere;
- b) salva diversa pattuizione contrattuale, tutti i materiali, la manodopera, i trasporti, i noli e quant'altro necessario per la compiuta esecuzione dei lavori inclusi gli oneri di personale e mezzi d'opera per i necessari tracciamenti e misurazioni;
- c) l'elaborazione della contabilità in contraddittorio col Direttore Lavori;
- d) l'assistenza al Collaudatore (da inserire se è previsto collaudo);
- e) la predisposizione e il mantenimento del cantiere adeguatamente attrezzato, nonché la gestione in generale del cantiere stesso, dell'opera in costruzione e di tutti i materiali approvvigionati; l'installazione di baracche, uffici, spogliatoi, servizi igienici necessari al cantiere, conformemente alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- f) la predisposizione del progetto per l'elevazione dei ponteggi, se richiesto dalle norme di legge; l'elevazione e il mantenimento dei ponteggi per tutta la durata dei lavori previsti dal contratto, il loro smontaggio ed asporto nonché la realizzazione di un impianto di illuminazione notturna e/o di un sistema d'allarme finalizzati a scoraggiare i furti con l'utilizzo dei ponteggi stessi o ancora mediante.....;
- g) le campionature necessarie sulla base delle indicazioni fornite dal Committente o da qualunque organo pubblico competente.

- c) a fornire adeguata assistenza tecnica al Committente e/o al Direttore dei Lavori per ogni chiarimento che si rendesse necessario per il controllo dei lavori e per la gestione del contratto;
- d) a provvedere ad ogni onere per collaudi e prove sia in corso d'opera che conclusivi (certificazioni, prove, ecc.);
- e) a procurarsi e consegnare al Committente tutte le certificazioni tecniche e di conformità riguardanti i materiali usati e gli impianti nella costruzione;
- f) a provvedere alla manutenzione e conservazione delle opere fino a consegna delle medesime.

4. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. n. 136/2010 e secondo le previsioni dell'Ordinanza n. 119/2013.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Struttura Commissariale e alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente), agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nell'ipotesi di violazione dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2007, si determina:

- a) la perdita totale del beneficio, nel caso in cui la transazione finanziaria di qualsiasi importo tra il privato beneficiario e la ditta che ha eseguito l'appalto di lavori venga effettuata senza avvalersi di banche e di Poste italiane S.p.a.;
- b) la revoca parziale del contributo nel caso in cui la transazione finanziaria di cui al punto precedente venga eseguita senza la corretta osservanza delle procedure di tracciamento, vale a dire senza l'utilizzo del conto dedicato o con mezzi di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale; la revoca potrà essere disposta in misura corrispondente all'importo della transazione;
- c) la risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. ed il risarcimento del danno, in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno eventualmente dimostrabile

5. L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

6. L'appaltatore, in relazione ai settori di attività indicati dall'art. 1, comma 53 della Legge 190/2012. deve essere iscritto alle c.d. "white list" presso le Prefetture/Uffici Territoriali del Governo ove l'impresa ha la sede legale (Prefetture territorialmente competenti).

Invece, con riferimento ai settori di attività previsti dall'ordinanza commissariale n. 91/2012, l'appaltatore deve richiedere l'iscrizione alle c.d "white list" presso una delle Prefetture/Uffici Territoriali del Governo delle province della Regione Emilia-Romagna interessate alla ricostruzione. di all'art. 5 bis del D.L. n. 74/2012 e successive modifiche, convertito dalla L. 1 agosto 2012, n. 122, come modificato dal D.L. 174/2012.

Nella predetta ipotesi, è sufficiente che l'appaltatore dimostri l'avvenuta presentazione della domanda d'iscrizione negli elenchi in argomento.

7. L'appaltatore si impegna:

- a sospendere immediatamente i lavori, nell'ipotesi in cui riceva, da parte della Prefettura, comunicazione di diniego di iscrizione alle c.d. "white list", ovvero di cancellazione dal predetto elenco, ovvero di informazione antimafia interdittiva;
- a informare immediatamente il Committente e il Direttore dei Lavori, di avere ricevuto, da parte della Prefettura, comunicazione di diniego di iscrizione alle c.d. "white list", ovvero di cancellazione dal predetto elenco, o di informazione antimafia interdittiva.

ART. 6

PERSONALE E ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

1. L'Appaltatore dichiara di avere analizzato e valutato i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le maestranze saranno chiamate a prestare la loro attività, garantisce che impiegherà per la realizzazione dei lavori appaltati personale specializzato e si impegna a tenere indenne il Committente, salva la responsabilità di quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, per qualsiasi infortunio che sul lavoro dovessero subire i propri dipendenti o quelli di eventuali subappaltatori; così pure l'Appaltatore garantisce di manlevare e tenere indenne il

Committente da eventuali richieste di risarcimento del danno che lo stesso Appaltatore dovesse procurare a persone e/o cose.

2. L'Appaltatore dichiara e si impegna a osservare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria contenute in disposizioni di legge e contrattuali a favore dei propri dipendenti impegnandosi a fornire tutte le certificazioni concernenti obblighi previdenziali e assicurativi nei confronti delle maestranze al Committente al momento della consegna dei lavori, Si impegna, inoltre, a manlevare e tenere indenne il Committente, salva la responsabilità di quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, da qualsiasi responsabilità in relazione all'esecuzione dei lavori, ivi compresa quella derivante da sanzioni amministrative che dovessero essere irrogate per l'esecuzione dei lavori. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente per la corretta esecuzione dell'appalto.

3. L'Appaltatore si impegna a consegnare al Committente:

- tutti i documenti prescritti dalla normativa vigente in tema di sicurezza, di cui all'allegato A;
- il DURC, attestante l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia;
- la dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia dei subappaltatori, che attesta l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 e successive modifiche (Codice delle leggi antimafia), se non tenuti all'iscrizione alle c.d. "white list";
- dichiarazione, rilasciata dall'imprenditore, "di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato"

3 bis. L'Appaltatore è tenuto all'integrale adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi nei confronti di INPS ed INAIL, nonché ad iscrivere gli operai impegnati nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto alla Cassa Edile del territorio dove si svolgono i lavori stessi, salvo quanto previsto dagli accordi per la trasferta regionale stipulati dalle associazioni sindacali di

categoria dell'Emilia Romagna aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L'appaltatore si obbliga inoltre ad applicare ai propri dipendenti il trattamento economico e normativo previsto nei contratti collettivi nazionale e territoriale dell'edilizia stipulati dalle associazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'appaltatore è altresì obbligato ad inserire analoghe previsioni nei contratti coi propri subappaltatori, in relazione ai lavoratori da questi occupati

4. L'Appaltatore dichiara le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:

I.N.P.S.:.....;

I.N.A.I.L.:.....;

CASSA EDILE:

R.C.T. / R.C.O n°Compagnia

Contratto Collettivo applicato:

ART. 7

CORRISPETTIVO

1. L'importo complessivo dell'appalto ammonta a €

(euro.....), IVA esclusa, di cui €

costituiscono oneri per la sicurezza.

2. L'importo dei lavori desunto dal computo metrico-estimativo può essere modificato solo a seguito di eventuali varianti preliminarmente autorizzate per iscritto dalla Direzione Lavori ed approvate dal Comune, nei limiti stabiliti dalle ordinanze commissariali di riferimento, oppure a seguito della verifica della contabilità dei lavori effettuati, eseguita in contraddittorio con la direzione dei lavori.

ART. 8**SAL E PAGAMENTI**

1. All'Appaltatore verranno corrisposti pagamenti comprensivi di Iva in acconto, in corso d'opera sulla base di stati di avanzamento dei lavori ovvero a saldo finale come previsto dalle ordinanze del Commissario Delegato.
2. La fatturazione ed i pagamenti dovranno essere effettuati secondo le modalità previste dalle Ordinanze Commissariali e dalle "Linee Guida MUDE".

ART. 9**TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALI**

1. I lavori avranno una durata di giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di inizio lavori prevista entro il, per cui saranno ultimati entro il, salvo impedimenti dovuti a cause non imputabili alla volontà dell'Appaltatore, e comunque dovranno essere conclusi entro il termine necessario previsto dalle ordinanze commissariali, pena la revoca del contributo.
2. Il Committente dovrà immettere l'Appaltatore nel possesso del terreno /fabbricato oggetto dell'intervento edilizio, consegnando le aree /i locali e quant'altro necessario per dare inizio ai lavori, disponibili e liberi da ogni impedimento, ostacolo, onere e quant'altro possa impedire o pregiudicare la normale esecuzione dei lavori, garantendo il libero e adeguato accesso.
3. La consegna dovrà essere fatta con un anticipo di almeno giorni rispetto al termine di inizio lavori di cui al primo comma.

4. La consegna, l'inizio e l'ultimazione dei lavori saranno documentati con specifici verbali controfirmati dall'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori.

5. Per ogni giorno di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori di cui al primo comma, che si considera essenziale, l'Appaltatore, sempreché il ritardo sia a lui imputabile, è tenuto a corrispondere una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo contrattuale. In ogni caso la penale non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale. Il ritardo non sarà da considerarsi imputabile all'Appaltatore, e pertanto nessuna penale sarà da questi dovuta, nel caso in cui sia stato determinato da circostanze imprevedibili o da forza maggiore. L'Appaltatore qualora si trovi nell'impossibilità di eseguire le proprie prestazioni in ragione di cause di forza maggiore si impegna a comunicare al Direttore dei Lavori, entro due giorni dal verificarsi di dette cause, la data in cui queste si sono manifestate e la data in cui prevedibilmente queste cesseranno di avere effetto, pena la facoltà del Committente di non prendere in considerazione tali circostanze quale giustificazione del ritardo dell'appaltatore.

5 bis. Nel caso in cui i lavori debbano essere sospesi per cause dipendenti dal Committente, l'Appaltatore ha il diritto di ottenere un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori, salvo il riconoscimento di maggiori danni derivanti dall'eccessiva durata della sospensione.

6. Qualora le suindicate cause di sospensione si riferiscano ad una tipologia di lavorazione di cui al progetto approvato e/o ad una area del cantiere, il Direttore dei Lavori, previo accordo con l'Appaltatore, fisserà un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori che comunque non dovrà superare i termini previsti per l'ultimazione dei lavori stabiliti dalle ordinanze commissariali.

7. Resta ferma la facoltà per il Committente, nel caso di ritardi superiori agiorni, imputabili all'Appaltatore, di richiedere la immediata risoluzione del contratto a mezzo lettera raccomandata A.R. e il risarcimento dei danni effettivamente subiti a causa dell'inadempimento.

8. Se il termine di inizio delle opere di cui al primo comma non viene rispettato per fatto riconducibile al Committente, l'Appaltatore ha diritto ad un termine suppletivo pari al ritardo, ovvero pari al diverso termine concordato tra le parti laddove sussistano ragioni eccezionali e documentate.

ART. 10**POTERI E RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE DEI LAVORI**

1. Il Direttore dei Lavori ha poteri di direzione e controllo tecnico - contabile dei lavori ai quali è preposto. Egli è interlocutore in via esclusiva dell'Appaltatore per gli aspetti tecnici del contratto e in particolare ha il compito:

a) di verificare la conformità dei lavori al progetto e alle autorizzazioni, nonché al contratto;

b) di verificare che l'Appaltatore utilizzi materiali idonei e accorgimenti tecnici e costruttivi tali da garantire un'esecuzione a regola d'arte;

c) di provvedere ad ogni adempimento necessario per consentire la regolare esecuzione di eventuali variazioni e/o aggiunte in corso d'opera contenute comunque nell'ambito dell'importo ammesso a finanziamento.

2. L'Appaltatore potrà sempre ottenere prima dell'esecuzione delle lavorazioni, gli ordini e le istruzioni impartite dal direttore dei lavori in forma scritta.

3. L'Appaltatore è tenuto ad osservare gli ordini e le decisioni del Direttore dei Lavori, nell'ambito del progetto e degli obblighi derivanti dal presente contratto.

4. È fatta salva la facoltà dell'Appaltatore di avanzare per iscritto le proprie osservazioni e richieste rispetto agli ordini del Direttore dei Lavori.

5. La figura del Direttore dei Lavori è incompatibile con quella dell'Appaltatore e con altre figure collegate professionalmente a quest'ultimo.

ART. 11**RESPONSABILE DEL CANTIERE**

1. L'Appaltatore affida la responsabilità del cantiere adomiciliato in
2. L'Appaltatore rimane responsabile nei confronti del Committente dell'operato del Responsabile del Cantiere.
3. Al Responsabile del Cantiere competono:
 - l'organizzazione e la disciplina del cantiere;
 - la cura dell'osservanza delle disposizioni atte a evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi.

ART. 12**RIMOZIONE E PROTEZIONE DI COSE DEL COMMITTENTE O DI TERZI**

1. Il Committente deve provvedere, a propria cura e spese ed in tempo utile rispetto alla data di inizio dei lavori, a far rimuovere, ovvero a dotare di adeguata protezione, le cose, proprie o di terzi, poste nei luoghi interessati dai lavori, che possano intralciare l'esecuzione dei lavori stessi o che possano esserne danneggiate, sempre che le cause dell'intralcio non siano dovute agli effetti del sisma.
2. I ritardi provocati dall'esecuzione dei suddetti incombeni preliminari danno all'Appaltatore il diritto a ottenere un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori.
3. In ogni caso l'Appaltatore non risponde dei danni causati a cose del Committente o di terzi dall'inadempimento del Committente stesso agli obblighi di cui al primo comma.

ART. 13**VARIAZIONI E AGGIUNTE**

1. Sono ammesse le varianti autorizzate ed approvate dal Comune nei limiti stabiliti dalle ordinanze commissariali di riferimento.
2. Sono inoltre ammesse le varianti e aggiunte che il committente intenderà realizzare assumendosene il relativo costo, a seguito di accordo scritto tra le parti contraenti, purché gestite tramite distinta documentazione di contabilità di cantiere e con fatturazioni separate.

ART. 14**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

1. Il Committente o il Responsabile dei Lavori dallo stesso incaricato verifica l'adempimento degli obblighi gravanti sul Coordinatore della Progettazione e sul Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori e provvede alle altre attività in materia di sicurezza imposte dalla legge.

ART. 15**CONTABILITÀ DEI LAVORI**

1. I documenti amministrativo - contabili che devono essere predisposti in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore sono quelli di seguito indicati:
 - Libretto delle misure e registro di contabilità;
 - Stati avanzamento lavori;
 - Conto finale;

- Computo metrico estimativo;
-

ART. 16**ACCERTAMENTI IN CORSO D'OPERA**

- 1.** In corso d'opera potranno essere effettuati sopralluoghi ed eseguiti collaudi parziali, su giustificata richiesta di una delle parti che se ne accollerà le spese, per accertare la natura e la qualità delle opere eseguite.
- 2.** Al termine del sopralluogo sarà redatto un verbale di constatazione dello stato riscontrato, sottoscritto dall'Appaltatore o da un suo rappresentante e dal Direttore dei Lavori.
- 3.** Qualora nel corso dei lavori si accerti che la loro esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite nel contratto per negligenza dell'impresa, il Direttore dei Lavori può fissare un congruo termine entro il quale l'Appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine il Committente avrà facoltà di dichiarare per iscritto che il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno. In ogni caso la continuazione del rapporto contrattuale non pregiudica il diritto del Committente al risarcimento del danno.

ART. 17**VERIFICA FINALE**

- 1.** La verifica finale dell'opera deve essere effettuata ai sensi dell'art. 1665 del Codice Civile, ed altresì, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali.
- 2.** Le operazioni di verifica dovranno essere completate entro giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.

- 3.** L'inizio delle operazioni di verifica verrà comunicato dal Direttore dei Lavori e/o dal Committente all'Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata A.R. che dovrà pervenire allo stesso con almeno giorni di anticipo rispetto alla data di inizio. Osservate le formalità del preavviso, le operazioni di verifica finale potranno svolgersi anche in assenza dell'Appaltatore qualora sia garantita la presenza di almeno due testimoni.
- 4.** Entro giorni dal termine delle operazioni di verifica verrà sottoscritto tra le parti il relativo verbale. Qualora l'esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà anche l'accettazione dei lavori senza riserve con contestuale consegna del bene.
- 5.** Qualora dall'esito della verifica risulti necessario porre in essere ulteriori interventi per l'ultimazione dei lavori secondo le prescrizioni contrattuali, il verbale di cui al precedente comma 4 indicherà la natura di tali interventi e stabilirà il termine entro il quale gli stessi dovranno essere ultimati, nonché le modalità per la loro verifica.
- 6.** Nell'ipotesi di accettazione dei lavori eseguiti con riserve per eventuali vizi o difetti riscontrati oppure di dichiarazione scritta di non accettazione, corredata dai motivi, il verbale di cui al comma 4 dovrà indicare gli interventi necessari per porre rimedio agli eventuali vizi e/o difetti riscontrati, entro un congruo termine.
- 7.** Qualora il Direttore dei Lavori e/o il Committente, senza giustificati motivi, tralasci di procedere alle predette verifiche, ovvero non le porti a termine entro i termini ivi stabiliti, l'opera si considererà accettata.
- 8.** Ove l'Appaltatore non provveda agli interventi convenuti ai precedenti commi 5 e 6 entro i termini concordati, è in facoltà del Direttore dei Lavori e/o del Committente assegnare un ulteriore termine a mezzo di raccomandata A.R., decorso il quale potrà far eseguire direttamente detti interventi, addebitandone i costi all'Appaltatore.
- 9.** L'appaltatore si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria di propria competenza ai fini del rilascio del certificato di agibilità ivi comprese le dichiarazioni di conformità di cui all'art. 25, comma 1, lett. c del D.P.R. n. 380/2001 entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori oggetto del provvedimento amministrativo, in esito alle opere oggetto del contratto.

ART. 18**GARANZIE DELL'APPALTATORE**

1. L'Appaltatore garantisce che tutte le opere descritte nei documenti allegati al presente contratto saranno compiutamente eseguite a regola d'arte, con l'impiego di materiali di qualità, di personale di adeguata specializzazione ⁽⁶⁾.
2. L'Appaltatore garantisce quanto eseguito nei limiti e entro i termini previsti dagli articoli 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile.
3. L'appaltatore applica le garanzie previste dalle ordinanze del Presidente, in qualità del Commissario Delegato.

ART. 19**RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., in materia di clausola risolutiva espressa, il committente ha la facoltà di considerare risolto il contratto, dando comunicazione all'appaltatore di avvalersi della presente clausola, a mezzo di lettera raccomandata A/R o tramite posta certificata, con diritto al risarcimento dei danni, in misura pari al 5% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno, qualora la Prefettura competente abbia emesso nei confronti dell'appaltatore:
 - un provvedimento di diniego di iscrizione alle c.d. "white list", di cui all'art. 5 bis del D.L. n. 74/2012 e successive modifiche;
 - ovvero un provvedimento di cancellazione dai predetti elenchi prefettizi;

⁶ Nell'ipotesi che sia richiesto all'Appaltatore di eseguire lavorazioni su o con materiali forniti direttamente dal Committente, le parti possono prevedere che *"l'Appaltatore è tenuto a garantire l'esecuzione a regola d'arte dei lavori eseguiti valutando preventivamente la qualità dei materiali forniti in contraddittorio con il Direttore dei Lavori/Committente comunicando per iscritto eventuali contestazioni"*.

- ovvero una informazione antimafia interdittiva.

2. Nel caso di grave inadempimento dell'Appaltatore e nelle altre ipotesi espressamente previste nel presente contratto, dall'art. 1668 c.c. e da altre disposizioni legge, il Committente potrà chiedere la risoluzione in danno del contratto stesso, dandone comunicazione all'Appaltatore con lettera raccomandata A.R. con specificazione dei motivi allegando, altresì, apposita relazione tecnica nei casi di inadempimento dovuti a negligenza nell'esecuzione dei lavori.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, all'Appaltatore spetterà unicamente il pagamento dei lavori eseguiti rispettivamente fino al momento della emissione del provvedimento prefettizio o della comunicazione di rescissione del contratto, accettati e contabilizzati dal direttore dei lavori, senza alcun onere aggiuntivo, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di risarcire al Committente tutti i danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.

ART. 20

RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

1. Il Committente si riserva la facoltà, in accordo con il Direttore Lavori, di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A.R., corrispondendo all'Appaltatore, oltre all'indennizzo per mancato guadagno, anche il compenso per i lavori eseguiti e le spese sostenute sino al momento del recesso.

ART. 21

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le parti potranno concordare di deferire la definizione delle eventuali controversie nascenti dal presente contratto alla Camera di Commercio di, che opererà secondo il Regolamento di Conciliazione dalla stessa adottato.
2. Qualora le Parti intendano adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria il Foro competente è quello del luogo di esecuzione dei lavori.

ART. 22**REGISTRAZIONE**

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. I costi dell'eventuale registrazione graveranno sulla parte che se ne avvalga.

ART. 23**RINVIO**

1. Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni delle ordinanze del Commissario Delegato.

Firma del Committente

Firma dell'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano le seguenti clausole; art. 4 (cessione e subappalto); art. 5 (obblighi e oneri dell'appaltatore); art. 6 (personale e oneri previdenziali e assicurativi); art. 8 (pagamenti); art. 9 (termini di esecuzione dei lavori e penali); art. 11 (responsabile del cantiere); art. 12 (rimozione e protezione di cose del committente o di terzi); art. 13 (variazioni e aggiunte); art. 16 (accertamenti in corso d'opera); art. 17 (verifica finale); art. 18 (garanzie dell'appaltatore); art. 19 (risoluzione del contratto); art. 20 (recesso unilaterale del Committente); art. 21 (risoluzione delle controversie).

Firma del Committente

Firma dell'Appaltatore

_____, li _____

ALLEGATO A

1. Il committente o il responsabile dei lavori dichiara di aver effettuato la verifica dell'idoneità tecnico-professionale⁽⁷⁾ dell'Appaltatore, con le modalità di cui all'allegato XVII del d. lgs. n. 81/08 e smi, ossia mediante i seguenti documenti:

Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto

Documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del d. lgs. n. 81/08 e smi.

Documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del d. lgs. n. 81/08 e smi

2. Il committente riceve dall'impresa una dichiarazione dell'organico dell'impresa medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché una dichiarazione relativa all'applicazione del contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.⁸

⁷ Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, la verifica dell'idoneità tecnico professionale si considera soddisfatta mediante presentazione da parte dell'impresa del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del d. lgs. n. 81/08 e smi.

⁸ Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, tale requisito si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell'impresa del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.

Ordinanza n. 131 del Commissario delegato

18 ottobre 2013

Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e smi ed alle Ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013.



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 131 del 18 ottobre 2013

Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e smi ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013.

Visti:

- il decreto legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge 122/2012, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012"*
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 comma 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- il decreto legge n. 1 del 14 gennaio 2013 recante *disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale* convertito con legge n. 11 del 1 febbraio 2013;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2013 riportante *l'aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012;*
- il decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013 *"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015"* convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013;

Viste le precedenti ordinanze commissariali:

- n. 29 del 28 agosto 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E₀)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 57 del 12 ottobre 2012 *“Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E₁, E₂ o E₃)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 60 del 27 maggio 2013 *“Misure per la riduzione della vulnerabilità urbana e criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle Unità Minime di Intervento (UMI) e per la redazione del Piano della Ricostruzione. Modalità di assegnazione dei contributi”*;
- n. 66 del 7 giugno 2013 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012.”*
- n. 75 del 1 luglio 2013 *“Proroga del termine per la presentazione delle domande a valere sull'ordinanza 29 del 28 agosto 2012 e smi, modifiche all'ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 e nuove disposizioni relative alle ordinanze nn. 29 del 28 agosto 2012 e smi, 51 del 5 ottobre 2012 e 86 del 6 dicembre 2012 e smi.”*

Rilevato che il processo di presentazione delle domande di contributo evidenzia la necessità di consentire un ulteriore lasso temporale per la presentazione delle domande ma allo stesso tempo occorre avere contezza in tempi certi delle domande che saranno presentate e dei contributi che saranno richiesti.

Tutto ciò premesso

DISPONE

ART. 1

(Termine per interventi già iniziati ai sensi delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012)

1. Per i casi previsti dall'art. 9, commi 1 e 1bis delle ordinanze nn. 29/2012 e 51/2012 e dall'art. 9, commi 1 e 2 dell'ordinanza n. 86/2012 e smi, qualora non sia stato possibile depositare la domanda di contributo entro il 30 settembre 2013, i richiedenti che intendono usufruire dei contributi per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale, di miglioramento sismico o di ricostruzione devono inviare apposita istanza, all'interno della procedura informatica, entro il 30 novembre 2013 indicando i dati del soggetto beneficiario, le ragioni del ritardo, l'ubicazione dell'edificio, il numero delle unità immobiliari e la relativa destinazione d'uso, abitativa o produttiva, nonché il numero delle famiglie sgomberate ed assumendo l'impegno a depositare la domanda di contributo all'interno del medesimo fascicolo informatico entro il 31 gennaio 2014. I dati dichiarati nell'istanza di cui al presente comma potranno essere rettificati in fase di deposito della domanda di contributo.
2. Il comune, al deposito della domanda di contributo, verifica la presenza della istanza di cui al comma 1 all'interno del fascicolo informatico, prende atto dell'impegno e delle ragioni del ritardo e provvede, qualora ne ricorrano i presupposti, alla concessione del contributo nei tempi e con le modalità stabilite dalle ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi
3. Il mancato rispetto del termine del 30 novembre 2013 determina la irricevibilità della successiva domanda ed il mancato rispetto del termine del 31 gennaio 2014 comporta la decadenza dal contributo.
4. Il termine del 30 giugno 2013 per i pagamenti di cui all'art. 8, comma 3 bis, lett. a) e c) dell'ordinanza 29/2012 e smi e dell'art. 8, comma 4, lett. a) delle ordinanze 51/2012 e 86/2012 e smi è prorogato al 31 dicembre 2013.
5. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 1, lett. d) dell'art. 8 delle ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi è stabilito, a pena di decadenza dal contributo, in centoventi giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Per i lavori ultimati prima della data di emanazione della presente ordinanza i termini previsti per la presentazione della documentazione decorrono dalla data di emanazione della presente ordinanza.
6. Il comma 5 dell'art. 8 delle ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi è abrogato.

ART. 2

(Termini per gli interventi di cui all'ordinanza n. 29/2012 e smi)

1. Il termine per il deposito delle domande di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 29/2012 e smi, stabilito con l'ordinanza n. 75/2013 nel 31 dicembre 2013, è prorogato al 28 febbraio 2014.

ART. 3

(Termini per gli interventi di cui alle ordinanze nn. 51 e 86 del 2012 e smi)

1. Il termine per il deposito delle domande di contributo per gli interventi di miglioramento sismico e ricostruzione di cui alle ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012 e smi, stabilito nel 31 dicembre 2013, è prorogato al 31 dicembre 2014 purché il richiedente invii apposita istanza, all'interno della procedura informatica, entro il 31 gennaio 2014, indicando i dati del soggetto beneficiario le ragioni del ritardo, l'ubicazione dell'edificio ed il numero delle unità immobiliari e la relativa destinazione d'uso, abitativa o produttiva, nonché il numero delle famiglie sgomberate ed assumendo l'impegno a depositare la domanda di contributo all'interno del medesimo fascicolo informatico entro lo stesso 31 dicembre 2014. I dati dichiarati nell'istanza di cui al presente comma potranno essere rettificati in fase di deposito della domanda di contributo.
2. Il comune, al deposito della domanda di contributo, verifica la presenza della istanza di cui al comma 1 all'interno del fascicolo informatico, prende atto dell'impegno e delle ragioni del ritardo e provvede, qualora ne ricorrano i presupposti, alla concessione del contributo nei tempi e con le modalità stabilite dalle ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012 e smi.
3. Il mancato rispetto del termine del 31 gennaio 2014 determina la irricevibilità della successiva domanda ed il mancato rispetto del termine del 31 dicembre 2014 comporta la decadenza dal contributo.

ART.4

(Termini per gli interventi di cui all'ordinanza n. 57/12 e smi)

1. Per gli interventi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e smi, i richiedenti che intendono usufruire dei contributi per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale, di miglioramento sismico o di ricostruzione, di riparazione e riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, di ricostituzione delle scorte e dei prodotti e di delocalizzazione temporanea devono inviare, entro il 31 gennaio 2014, apposita istanza all'interno della procedura informatica, costituente una istanza preliminare alla domanda di contributo contenente i dati del soggetto beneficiario e del presentatore dell'istanza, il settore di attività dell'azienda beneficiaria, il tipo di danni per cui verrà presentata la domanda SFINGE (immobili, beni strumentali, scorte e

delocalizzazioni) e il valore indicativo del danno stimato barrando l'apposito intervallo di riferimento previsto nel modulo di prenotazione. I dati dichiarati nell'istanza di cui al presente comma potranno essere rettificati in fase di presentazione della domanda.

2. Il termine per la presentazione della domanda di contributo, all'interno del medesimo fascicolo informatico di cui all'istanza prevista al comma 1, è prorogato al 31 dicembre 2014.
3. Il SII, al momento del deposito della domanda di contributo, verifica la presenza della istanza preliminare di cui al comma 1 all'interno del fascicolo informatico e provvede, qualora ne ricorrano i presupposti, alla istruttoria e concessione del contributo nei tempi e con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 57 e smi.

ART. 5

(Termini per gli interventi di cui all'ordinanza n. 60/2013)

1. Il termine per la presentazione delle domande di contributo stabilito dall'art. 11, comma 1 dell'ordinanza n. 60/2013 è prorogato al 31 dicembre 2014.
2. Il termine di cui al precedente comma 1 riguarda anche le domande di contributo di edifici che, pur non essendo ricompresi nelle UMI perimetrare dal comune, hanno con queste relazioni strutturali che richiedono una valutazione congiunta dei tecnici progettisti.
3. Il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 11, comma 2 dell'ordinanza n. 60/2013 è prorogato al 30 giugno 2015.

ART.6

(Termini per gli interventi dell'ordinanza n. 66/13 e smi)

1. Il termine per il deposito delle domande di contributo per gli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di cui all'ordinanza n. 66/2013, stabilito nel 31 dicembre 2013, è prorogato al 31 dicembre 2014 purché il richiedente invii apposita istanza, all'interno della procedura informatica, entro il 31 gennaio 2014, indicando i dati dei soggetti descritti all'art. 1 dell'ord. 66/2013 (proprietari ed utilizzatori), le ragioni del ritardo, l'ubicazione dell'edificio ed il numero delle unità immobiliari ed assumendo l'impegno a depositare la domanda di contributo all'interno del medesimo fascicolo informatico entro lo stesso 31 dicembre 2014. I dati dichiarati nell'istanza di cui al presente comma potranno essere rettificati in fase di deposito della domanda di contributo.
2. Il comune, al deposito della domanda di contributo, verifica la presenza della istanza di cui al comma 1 all'interno del fascicolo informatico, prende atto dell'impegno e delle ragioni del ritardo e provvede, qualora ne ricorrano i presupposti, alla concessione del contributo nei tempi e con le modalità stabilite dalle ordinanze commissariali.

3. Il mancato rispetto del termine del 31 gennaio 2014 determina la irricevibilità della successiva domanda ed il mancato rispetto del termine del 31 dicembre 2014 comporta la decadenza dal contributo.

ART.7

(Termini per gli interventi nei comuni fuori territorio ammissibile di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 75/13 e smi)

1. Il termine per il deposito delle domande di contributo per gli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 75/2013, stabilito nel 31 dicembre 2013 e 30 giugno 2014 è prorogato al 31 dicembre 2014.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 18 ottobre 2013.

Vasco Errani

Ordinanza n. 2 del Commissario delegato*27 gennaio 2014*

Proroga dei termini di cui all'Ordinanza n. 131 del 18 ottobre 2013. Modifica termini per la presentazione dei progetti preliminari, definitivi, esecutivi, delle perizie e delle autocertificazioni di cui alle Ordinanze n. 120 e 121 dell'11 ottobre 2013 e delle istanze di cui all'Ordinanza n. 122 dell'11 ottobre 2013.



IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 2 del 27 Gennaio 2014

Proroga dei termini di cui all'ordinanza n. 131 del 18 ottobre 2013.

Modifica termini per la presentazione dei progetti preliminari, definitivi, esecutivi, delle perizie e delle autocertificazioni di cui alle ordinanze n. 120 e 121 dell'11 ottobre 2013 e delle istanze di cui all'ordinanza n. 122 dell'11 ottobre 2013

Visti:

- il decreto legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge 122/2012, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012"*
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 comma 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- il decreto legge n. 1 del 14 gennaio 2013 recante *disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale* convertito con legge n. 11 del 1 febbraio 2013;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2013 riportante *l'aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012;*
- il decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013 *"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015"* convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013;

Viste le precedenti ordinanze commissariali:

- n. 29 del 28 agosto 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E₀)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 57 del 12 ottobre 2012 *“Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E₁, E₂ o E₃)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 66 del 7 giugno 2013 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012.”*
- n. 131 del 18 ottobre 2013 *“Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e smi ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013.”*
- n. 120 dell'11 ottobre 2013 *“Attuazione del Programma, aggiornato al settembre 2013, delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione piani annuali 2013-2014.”*
- n. 121 dell'11 ottobre 2013 *“Attuazione interventi relativi alle Opere Pubbliche ed ai Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 con importi inferiori ad € 50.000,00.”*
- n. 122 dell'11 ottobre 2013 *“Attuazione del Programma, aggiornato al settembre 2013, delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Inserimento dei beni privati di interesse culturale. Approvazione schema di convenzione.”*

- n.141 del 22 ottobre 2013 “Modifica termini per la presentazione dei progetti preliminari, definitivi, esecutivi, previsti dall’ordinanza n. 120 dell’11 ottobre 2013 “Attuazione del Programma, aggiornato al settembre 2013, delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione Piani Annuali 2013-2014”.

Visti gli eccezionali eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e 19 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e che hanno comportato e comportano numerosi disagi alle popolazioni oltre ad impedire il corretto e completo svolgimento del lavoro dei tecnici pubblici dei comuni direttamente colpiti e di quelli ad essi contigui attualmente impiegati per gli interventi di messa in sicurezza e assistenza alla popolazione, nonché dei tecnici privati ivi residenti interessati dalle pratiche per la ricostruzione post sisma in tutto il territorio che non sono nelle condizioni di poter rispettare le scadenze previste.

Preso atto della necessità di dover prorogare le imminenti scadenze relative alle pratiche per la ricostruzione delle abitazioni e delle imprese nonché dei progetti e delle istanze in attuazione del Piano delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali.

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

ART.1

(Modifiche all’art. 1 dell’ Ordinanza commissariale n. 131/2013: termine per gli interventi già iniziati ai sensi delle ordinanze commissariale n. 29, 51 e 86/2012)

1. Al comma 1 dell’art. 1 dell’ordinanza commissariale 131/2013 le parole “31 gennaio 2014” sono sostituite dalle parole “31 marzo 2014”.

ART. 2

(Modifiche all’art. 2 dell’ Ordinanza commissariale n. 131/2013: termini per gli interventi di cui all’ordinanza commissariale n. 29/2012 e smi)

1. Al comma 1 dell’art. 2 dell’ordinanza commissariale 131/2013 le parole “28 febbraio 2014” sono sostituite dalle parole “30 aprile 2014”.

ART. 3

(Modifiche all’art. 3 dell’ Ordinanza commissariale n. 131/2013: termini per gli interventi di cui alle ordinanze commissariali n. 51/2012 e 86/2012 e smi)

1. Ai commi 1 e 3 dell’art. 3 dell’ordinanza commissariale 131/2013 le parole “31 gennaio 2014” sono sostituite dalle parole “31 marzo 2014”.

ART. 4

(Modifiche all'art. 4 dell' Ordinanza commissariale n. 131/2013: termini per gli interventi di cui all'ordinanza commissariale n. 57/2012 e smi)

1. Al comma 1 dell'art. 4 dell'ordinanza commissariale 131/2013 le parole "31 gennaio 2014" sono sostituite dalle parole "31 marzo 2014".

ART. 5

(Modifiche all'art. 6 dell' Ordinanza commissariale n. 131/2013: termini per gli interventi di cui all'ordinanza commissariale n. 66/2013 e smi)

1. Ai commi 1 e 3 dell'art. 6 dell'ordinanza commissariale 131/2013 le parole "31 gennaio 2014" sono sostituite dalle parole "31 marzo 2014".

ART. 6

(Modifiche alle Ordinanze commissariali n. 120, 121, 122 e 141/2013)

1. I termini stabiliti nell'allegato E "Regolamento" per l'attuazione dei Piani Annuali 2013-2014 Opere Pubbliche, Beni Culturali, Edilizia Scolastica e Università dell'ordinanza n. 120 dell'11 ottobre 2013 che riguardano la presentazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi degli interventi ricompresi nei Piani Annuali 2013-2014, decorrono dal 1 marzo 2014.
2. I termini stabiliti dall'ordinanza n. 121 dell'11 ottobre 2013, che riguardano in particolare la presentazione dei progetti preliminari, definitivi, esecutivi, delle perizie e delle autocertificazioni per gli interventi relativi alle Opere Pubbliche ed ai Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 con importi inferiori ad € 50.000,00, decorrono dal 1 marzo 2014.
3. Il termine stabilito dall'ordinanza n. 122 dell'11 ottobre 2013, al punto 2 lettera b, in riferimento alla presentazione dell'istanza al Presidente/Commissario delegato per l'inserimento nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, è prorogato al 31 marzo 2014.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna lì, 27 gennaio 2014

Vasco Errani

Ordinanza n. 9 del Commissario delegato

7 febbraio 2014

Integrazioni e modifiche alle Ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi, Ordinanza n. 119/2013 e Ordinanza n. 131/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata.



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 9 del 7 febbraio 2014

Integrazioni e modifiche alle Ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi, Ordinanza n. 119/2013 e Ordinanza n. 131/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata

Visti:

- il decreto legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012"*
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 comma 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- il decreto legge n. 1 del 14 gennaio 2013 recante *disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale* convertito con legge n. 11 del 1 febbraio 2013;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2013 riportante *l'aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012;*
- il decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013 *"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la*

realizzazione degli interventi per Expo 2015” convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013;

- *la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).”*

Viste le precedenti ordinanze commissariali:

- *n. 29 del 28 agosto 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili” e successive modifiche ed integrazioni;*
- *n. 51 del 5 ottobre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E₀)” e successive modifiche ed integrazioni;*
- *n. 57 del 12 ottobre 2012 “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012” e successive modifiche ed integrazioni;*
- *n. 86 del 6 dicembre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E₁, E₂ o E₃)” e successive modifiche ed integrazioni;*
- *n. 75 del 1° luglio 2013 “Proroga del termine per la presentazione delle domande a valere sull'ordinanza 29 del 28 agosto 2012 e smi, modifiche all'ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 e nuove disposizioni relative alle ordinanze nn. 29 del 28 agosto 2012 e smi, 51 del 5 ottobre 2012 e 86 del 6 dicembre 2012 e smi”;*
- *n.119 dell'11 ottobre 2013 “Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti. Integrazioni ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata”;*
- *n. 131 del 18 ottobre 2013 “Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e smi ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013.”*

Viste la propria legge regionale n. 28 del 20 dicembre 2013 recante *“Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016”*, che, al comma 10 dell'art. 50, proroga la data di adozione del piano della ricostruzione al 30 settembre 2014.”

Ritenuto di dover recepire quanto stabilito dalla normativa nazionale ed in particolare quanto previsto dalla legge 147/2013.

Ritenuto inoltre opportuno di dover recepire alcune delle osservazioni scaturite dal confronto con i Comuni e gli ordini professionali nel percorso di definizione delle Linee Guida relative all'applicazione delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e smi.

Acquisito il parere del Comitato Tecnico Scientifico in merito alle modifiche alle Tabelle 1.1 e 2.1 delle Ordinanze Commissariali nn. 51 e 86 del 2012 e s.m. e i. nella seduta del 17 dicembre 2013;

Sentito nella seduta del 5 febbraio 2014 il Comitato Istituzionale ai sensi dell'Ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

ART. 1

(Integrazioni all'art. 2 delle Ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012: condizioni per la concessione dei contributi)

1. Agli artt. 2, comma 3 dell'Ordinanza n. 29/2012, comma 6 dell'Ordinanza n. 51/2012 e comma 7 dell'Ordinanza n. 86/2012 e smi, dopo il punto è aggiunto il seguente periodo:

“Si intende altresì abitazione a titolo principale quella in cui:

a) il conduttore non possieda la residenza nell'edificio danneggiato ma il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;

b) l'immobile risulti domicilio per lavoratori o foresteria, purché in entrambi i casi il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;

b) alla data del sisma il proprietario non risultasse residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza;

c) il proprietario dell'abitazione inagibile sia iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia."

2. Per i casi ricadenti nelle tipologie di cui agli artt. 2, comma 3 dell'Ordinanza n. 29/2012, comma 6 dell'Ordinanza n. 51/2012 e comma 7 dell'Ordinanza n. 86/2012 e smi, lettere a), b), c) e d), qualora sia già stato concesso ed erogato il contributo nel limite del 50% del costo ammissibile, ovvero sia stata accettata la domanda e il contributo sia già stato calcolato al 50%, sarà possibile riconoscere, con modalità stabilite in un successivo provvedimento, il 50% del contributo residuo.

ART. 2

(Modifiche all'art. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 29/2012: determinazione del contributo concedibile)

1. Al comma 5-bis dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012 e s.m. e i. è aggiunto il seguente capoverso:

"Il compenso degli amministratori non può comunque superare l'importo massimo di euro 10.000."

2. Il comma 7 dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012 e smi è sostituito dal seguente:

"7. I contributi sono destinati per almeno il 55% alla riparazione dei danni e al rafforzamento locale e per la restante quota alle opere di finitura strettamente connesse."

3. Dopo il comma 8-bis dell'art.3 dell'Ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012 e smi è aggiunto il seguente:

"8-ter. Le pertinenze esterne di cui al comma 8 sono ammesse a contributo nel limite massimo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva e con lo stesso livello operativo attribuito all'abitazione o all'unità immobiliare destinata ad attività produttiva. Il contributo può essere riconosciuto anche in presenza di più pertinenze esterne, ma sempre entro il limite massimo complessivo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva"

ART. 3

(Modifiche all'art. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 51/2012 e smi: determinazione del contributo concedibile)

1. Al comma 8-bis dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 51/2012 e smi è aggiunto il seguente capoverso:

“Il compenso degli amministratori non può comunque superare l'importo massimo di euro 10.000.”.

2. Il comma 10 dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 51 del 5 ottobre 2012 e smi è sostituito dal seguente:

“10. Il contributo sull'intervento edilizio è destinato per almeno il 55% alla riparazione dei danni e al miglioramento sismico dell'edificio e per la restante quota alle opere di finitura strettamente connesse, agli impianti interni ed all'efficientamento energetico, fatti salvi gli interventi sugli edifici vincolati ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D.lgs n. 42/2004 ed A-9, coma 1, della l.r. n. 20/2000 per i quali la quota destinata alle strutture deve essere almeno pari al 45% e sugli altri edifici vincolati per i quali la quota destinata alle strutture deve essere almeno pari al 50%”

3. Dopo il comma 11-bis dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 51 del 5 ottobre 2012 e smi è aggiunto il seguente:

“11-ter. Le pertinenze esterne di cui al comma 11 sono ammesse a contributo nel limite massimo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva e con lo stesso livello operativo attribuito all'abitazione o all'unità immobiliare destinata ad attività produttiva. Il contributo può essere riconosciuto anche in presenza di più pertinenze esterne, ma sempre entro il limite massimo complessivo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva.”

ART. 4

(Modifiche all'art. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 86/2012 e smi: determinazione del contributo concedibile)

1. Al comma 12-bis dell'art. 3 dell'ordinanza n. 86/2012 e smi è aggiunto il seguente capoverso:

“Il compenso degli amministratori non può comunque superare l'importo massimo di euro 10.000.”.

2. Il comma 14 dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 86 del 6 dicembre 2013 e smi è sostituito dal seguente:

“14. Il contributo sull'intervento edilizio è destinato per almeno il 55% alla riparazione dei danni e al miglioramento sismico dell'edificio e per la restante quota alle opere di finitura strettamente connesse, agli impianti interni ed all'efficientamento energetico, fatti salvi gli interventi sugli edifici vincolati ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D.lgs n. 42/2004 ed A-9, coma 1, della l.r. n. 20/2000 per i quali la quota destinata alle strutture deve essere almeno pari al 45% e sugli altri edifici vincolati per i quali la quota destinata alle strutture deve essere almeno pari al 50%. Nel caso di adeguamento sismico la quota minima di contributo

destinata alla riparazione dei danni ed allo stesso adeguamento strutturale, anche per gli edifici vincolati, si riduce al 45%, mentre nel caso di demolizione e ricostruzione la quota minima di contributo destinata alla realizzazione delle strutture si riduce al 30%.”

3. Dopo il comma 16 dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 86 del 6 dicembre 2012 e smi è aggiunto il seguente:

“16-bis. Le pertinenze esterne di cui al comma 15 sono ammesse a contributo nel limite massimo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva e con lo stesso livello operativo attribuito all'abitazione o all'unità immobiliare destinata ad attività produttiva. Il contributo può essere riconosciuto anche in presenza di più pertinenze esterne, ma sempre entro il limite massimo complessivo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva.”

4. Al comma 18 dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 86 del 6 dicembre 2013 e s.m. e i. le parole “ed E₃” sono eliminate.

ART. 5

(Ambito di applicazione delle nuove disposizioni)

1. Le nuove percentuali di ripartizione del contributo tra le opere destinate alla parte strutturale dell'edificio e quelle destinate a finiture, impianti ed efficientamento energetico, stabilite con le modifiche apportate alle ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi dai commi 1 dei precedenti art. 1, 2 e 3, si applicano agli interventi edilizi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, non siano state depositate le domande di contributo. Le nuove percentuali possono essere applicate, su istanza del richiedente, anche alle domande già depositate, purché non sia intervenuto il provvedimento comunale di concessione del contributo.

2. Le limitazioni di cui agli artt. 3, comma 8-ter dell'Ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012 e smi, comma 11-ter dell'Ordinanza n. 51 del 5 ottobre 2012 e smi, comma 16-bis dell'Ordinanza n. 86 del 6 dicembre 2012 e smi si applicano alle domande per le quali, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, non sia intervenuto il provvedimento comunale di concessione del contributo.

ART. 6

(Modifiche all'art. 5 delle Ordinanze commissariali nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi: concessione del contributo ed inizio dei lavori)

1. Alla fine del comma 4 dell'art. 5 dell'Ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012 e smi, del comma 5 dell'art. 5 dell'Ordinanza n. 51 del 5 ottobre 2012 e smi e del comma 3 dell'art. 5 dell'Ordinanza n. 86 del 6 dicembre 2012 e smi sono aggiunte le seguenti parole:

“Nel caso di richiesta di integrazioni della domanda il procedimento per la determinazione del contributo si intende sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazioni ed il deposito delle stesse.”

ART. 7

(Modifica all'art. 6 delle Ordinanze commissariali nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi: obblighi a carico dei beneficiari del contributo)

1. Al comma 4 dell'art. 6 delle Ordinanze commissariali nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi, le parole *“entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori”* sono soppresse.

ART. 8

(Modifiche alle Tabelle 1.1 e 2.1 delle Ordinanze commissariali nn. 51/2012 e 86/2012 e smi)

1. La Tabella 1.1 per la definizione delle soglie di danno degli edifici in muratura e la Tabella 2.1 per la definizione delle carenze degli edifici in muratura, allegata alle Ordinanze n. 51 del 5 ottobre 2012 e smi e n. 86 del 6 dicembre 2012 e smi, sono sostituite rispettivamente dalla Tabella 1.1 e dalla Tabella 2.1 allegata parte integrante alla presente Ordinanza.

2. Le nuove Tabelle si applicano agli interventi edilizi per i quali non sia stata depositata la domanda di contributo. Le nuove Tabelle possono essere applicate, su istanza del richiedente, anche alle domande già depositate, purché non sia intervenuta l'ordinanza sindacale di concessione del contributo

ART. 9

(Modalità di presentazione delle istanze per le imprese agricole)

1. Le imprese agricole che hanno presentato al Comune istanza ai sensi del comma 1 dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 131/2013 per beneficiare dei contributi per interventi di miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici strumentali ai sensi delle ordinanze n. 51/2012 e 86/2012 e smi e che successivamente al 31 marzo 2014 ritengono di usufruire in alternativa dei contributi disposti dall'Ordinanza n. 57/2012 e smi possono

presentare domanda di contributo entro il 31 dicembre 2014 utilizzando la piattaforma informatica SFINGE ed informandone il Comune.

2. Il SII, al momento del deposito della domanda di contributo, verifica direttamente se presso il Comune competente è stata avanzata l'istanza di cui al comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 131/2013 e provvede, qualora ne ricorrano i presupposti, alla istruttoria e concessione del contributo.

3. Analoga procedura si applica nel caso l'impresa agricola abbia avanzato, entro il 31 marzo 2014, l'istanza di cui al comma 1 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 131/2013 sulla piattaforma SFINGE e successivamente intenda presentare domanda di contributo al Comune ai sensi delle Ordinanze n. 51/2012 e 86/2012 e smi.

4. A seguito del deposito della domanda il Comune verifica direttamente se sia stata inviata l'apposita istanza secondo la procedura SFINGE entro il 31 marzo 2014 e provvede, qualora ne ricorrano i presupposti, alla istruttoria e concessione del contributo.

ART. 10

(Modifiche all'art. 1 dell'Ordinanza commissariale n. 131/ 2013: Termine per gli interventi già iniziati ai sensi delle Ordinanze commissariali nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012)

1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 1 dell'Ordinanza n. 131 del 18 ottobre 2013 è sostituito dal seguente:

“5. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 1, lett. b) dell'art. 8 dell'ordinanza n. 29/2012 e s.m. e i., e di cui al comma 1, lett. d) dell'art. 8 delle ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012 e s.m. e i. è stabilito, a pena di decadenza dal contributo, in centoventi giorni dalla data di ultimazione dei lavori.”

ART. 11

(Modifiche all'art. 6 dell'Ordinanza commissariale n. 119/2013: specifiche relative alle Ordinanze commissariali nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012)

1. Al comma 6 dell'articolo 6 dell'Ordinanza n. 119 del ottobre 2013 le parole “*delle Ordinanze 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi*” sono sostituite dalle seguenti “*dell'Ordinanza n. 29/2012 e smi, commi 5 o 6, dell'Ordinanza n. 51/2012 e smi e commi 7 o 8 dell'Ordinanza n. 86/2012 e smi*”.

2. Al comma 11 dell'articolo 6, le parole *“All’art. 8, delle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 è aggiunto il seguente comma 1-ter”* sono sostituite dalle parole *“All’art. 8, delle Ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 è aggiunto il seguente comma 1-quater”*:

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna lì, 7 febbraio 2014

Vasco Errani

Tabella 1.1 –definizione delle soglie di danno: edifici in muratura

DANNO SIGNIFICATIVO

È definita soglia di danno significativo la soglia di danno consistente in almeno una delle condizioni di seguito definite:

- lesioni diffuse di qualunque tipo, nelle murature portanti o negli orizzontamenti, per un'estensione > 30% della superficie totale degli elementi interessati, a qualsiasi livello
- lesioni concentrate passanti, nelle murature (**pareti**) o nelle volte, di ampiezza superiore a millimetri 3;
- evidenza di schiacciamento nelle murature (**pareti o colonne**) o nelle volte;
- presenza di crolli significativi nelle strutture portanti, *nei solai o nelle scale*, anche parziali;
- distacchi ben definiti fra strutture verticali ed orizzontamenti e all'intersezione dei maschi murari;
- ***crollo di elementi di chiusura (tamponamenti), interposti fra colonne in muratura portanti, per un'estensione in superficie prospettica non inferiore al 20% rispetto al livello interessato;***
- è considerata condizione di danno significativo anche la perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno.

DANNO GRAVE

Si definisce danno grave quello consistente in almeno una delle condizione di seguito definite:

- lesioni diagonali passanti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 5% delle murature portanti;
- ***evidenti lesioni per rotazione al piede e/o schiacciamento/scorrimento, nelle colonne isolate, per una estensione superiore al 30% degli elementi di un piano;***
- crolli parziali delle strutture verticali portanti *o dei solai* che interessino una superficie superiore al 5% della superficie totale delle murature portanti *o della superficie totale di piano dei solai*;
- ***pareti o colonne in muratura*** fuori piombo per un'ampiezza superiore al 2%, da valutarsi in sommità o ai 2/3 dell'altezza di piano;
- ***colonne in muratura con fuori piombo superiore al 15% della dimensione del lato parallelo alla direzione dello spostamento;***
- ***crollo di colonne in muratura a sostegno di porzioni di solaio o copertura tra il 5% (compreso) e il 10%, in superficie, dell'orizzontamento interessato;***
- significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.002 L e inferiori a 0.004 L, dove L è la lunghezza della parete) ***o significative evidenze di fenomeni di liquefazione.***

DANNO GRAVISSIMO

Si definisce danno gravissimo quello consistente in almeno due delle condizione di seguito definite:

- lesioni passanti nei maschi murari o nelle fasce di piano di ampiezza superiore a 10 mm che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- lesioni a volte ed archi di ampiezza superiore a 4 mm in presenza di schiacciamenti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 10% delle murature portanti;
- crolli parziali che interessino almeno il 20% in volume delle strutture portanti principali (muri o volte);
- ***evidenti lesioni per rotazione al piede e/o schiacciamento/scorrimento, nelle colonne isolate, per una estensione superiore al 50% degli elementi di un piano;***
- ***crollo di colonne in muratura a sostegno di porzioni di solaio o copertura non inferiori in superficie al 10% del livello interessato;***
- distacchi localizzati fra pareti con ampiezze superiori a 10 mm oppure distacchi con ampiezze superiori a 5 mm che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- distacchi ampi ed estesi dei solai dai muri (>5 mm) che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti al livello medesimo;
- pareti fuori piombo per spostamenti fuori dal piano di ampiezza superiore al 3% sull'altezza di un piano;
- elevati cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.004 L, dove L è la lunghezza della parete) ***o rilevanti evidenze di fenomeni di liquefazione.***

Tabella 2.1 – definizione carenze: edifici in muratura			
	CARENZE	•	•
1	presenza di muri portanti a 1 testa (con spessore • 15 cm) per più del 30% dello sviluppo dei muri interni o del 30% dello sviluppo di una parete perimetrale	x	
<i>1bis</i>	<i>presenza di colonne in muratura (con dimensione massima < 60 cm e altezza non inferiore a 3 m) a sostegno di porzioni di solaio o copertura non inferiori in superficie al 30% del livello interessato</i>		x
2	presenza di muri portanti a 1 testa (con spessore • 15 cm) per più del 15% (e meno del 30%) dello sviluppo dei muri interni o del 15% (e meno del 30%) dello sviluppo di una parete perimetrale		x
3	presenza di muri portanti a doppio paramento (senza efficaci collegamenti - diatoni - tra i due paramenti), ciascuno a 1 testa (con spessore • 15 cm) per più del 30% dello sviluppo dei muri interni o del 30% dello sviluppo di una parete perimetrale		x
4	cattiva qualità della tessitura muraria (caotica, sbazzata senza ricorsi e orizzontalità, assenza di diatoni, ...), per uno sviluppo • 40 % della superficie totale	x	
5	cattiva qualità della tessitura muraria (caotica, sbazzata senza ricorsi e orizzontalità, assenza di diatoni, ...), per uno sviluppo < 40 % della superficie totale		x
6	presenza di muratura con malta incoerente (facilmente rimovibile manualmente, senza l'ausilio di utensili, per almeno 1/3 dello spessore del muro) per uno sviluppo • 40 % della superficie totale	x	
7	presenza di muratura con malta friabile (facilmente rimovibile con utensili a mano senza percussione, per almeno 1/3 dello spessore del muro) per uno sviluppo • 40 % della superficie totale		x
8	presenza di muratura portante in laterizio al alta percentuale di foratura (< 55% di vuoti) per uno sviluppo • 50 % della superficie resistente ad uno stesso livello		x
9	assenza diffusa o irregolarità di connessioni della muratura alle angolate ed ai martelli		x
10	murature portanti insistenti in falso su solai, in percentuale >25% del totale anche ad un solo livello	x	
11	murature portanti insistenti in falso su solai, in percentuale • 25% del totale anche ad un solo livello		x
12	rapporto distanza tra pareti portanti successive/spessore muratura • 14		x
13	collegamenti degli orizzontamenti alle strutture verticali portanti inesistenti o inefficaci in modo diffuso		x
14	collegamento delle strutture di copertura alle strutture verticali inesistenti o inefficaci in modo diffuso		x
15	solai impostati su piani sfalsati con dislivello > 1/3 altezza di interpiano, all'interno della u.s.		x
<i>15bis</i>	<i>presenza di doppi volumi con altezza minima superiore di almeno 1/3 all'interpiano massimo adiacente, all'interno della stessa u.s., interessando in pianta una superficie non inferiore al 25% dei livelli interessati, esclusi i vani scale</i>		x

16	collegamenti inesistenti o inefficaci, in modo diffuso, fra elementi non strutturali e struttura		x
17	carenze manutentive gravi e diffuse su elementi strutturali		x
18	forti irregolarità della maglia muraria in elevazione, con aumento superiore al 100% della rigidezza e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante	x	
19	forti irregolarità della maglia muraria in elevazione, con aumento superiore al 50% della rigidezza e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante		x

Tabella 1.1 –definizione delle soglie di danno: edifici in muratura

DANNO SIGNIFICATIVO

È definita soglia di danno significativo la soglia di danno consistente in almeno una delle condizioni di seguito definite:

- lesioni diffuse di qualunque tipo, nelle murature portanti o negli orizzontamenti, per un'estensione > 30% della superficie totale degli elementi interessati, a qualsiasi livello
- lesioni concentrate passanti, nelle murature (**pareti**) o nelle volte, di ampiezza superiore a millimetri 3;
- evidenza di schiacciamento nelle murature (**pareti o colonne**) o nelle volte;
- presenza di crolli significativi nelle strutture portanti, *nei solai o nelle scale*, anche parziali;
- distacchi ben definiti fra strutture verticali ed orizzontamenti e all'intersezione dei maschi murari;
- **crollo di elementi di chiusura (tamponamenti), interposti fra colonne in muratura portanti, per un'estensione in superficie prospettica non inferiore al 20% rispetto al livello interessato;**
- è considerata condizione di danno significativo anche la perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno.

DANNO GRAVE

Si definisce danno grave quello consistente in almeno una delle condizione di seguito definite:

- lesioni diagonali passanti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 5% delle murature portanti;
- **evidenti lesioni per rotazione al piede e/o schiacciamento/scorrimento, nelle colonne isolate, per una estensione superiore al 30% degli elementi di un piano;**
- crolli parziali delle strutture verticali portanti *o dei solai* che interessino una superficie superiore al 5% della superficie totale delle murature portanti *o della superficie totale di piano dei solai*;
- **pareti o colonne in muratura** fuori piombo per un'ampiezza superiore al 2%, da valutarsi in sommità o ai 2/3 dell'altezza di piano;
- **colonne in muratura con fuori piombo superiore al 15% della dimensione del lato parallelo alla direzione dello spostamento;**
- **crollo di colonne in muratura a sostegno di porzioni di solaio o copertura tra il 5% (compreso) e il 10%, in superficie, dell'orizzontamento interessato;**
- significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.002 L e inferiori a 0.004 L, dove L è la lunghezza della parete) **o significative evidenze di fenomeni di liquefazione.**

DANNO GRAVISSIMO

Si definisce danno gravissimo quello consistente in almeno due delle condizione di seguito definite:

- lesioni passanti nei maschi murari o nelle fasce di piano di ampiezza superiore a 10 mm che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- lesioni a volte ed archi di ampiezza superiore a 4 mm in presenza di schiacciamenti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 10% delle murature portanti;
- crolli parziali che interessino almeno il 20% in volume delle strutture portanti principali (muri o volte);
- **evidenti lesioni per rotazione al piede e/o schiacciamento/scorrimento, nelle colonne isolate, per una estensione superiore al 50% degli elementi di un piano;**
- **crollo di colonne in muratura a sostegno di porzioni di solaio o copertura non inferiori in superficie al 10% del livello interessato;**
- distacchi localizzati fra pareti con ampiezze superiori a 10 mm oppure distacchi con ampiezze superiori a 5 mm che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- distacchi ampi ed estesi dei solai dai muri (>5 mm) che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti al livello medesimo;
- pareti fuori piombo per spostamenti fuori dal piano di ampiezza superiore al 3% sull'altezza di un piano;
- elevati cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.004 L, dove L è la lunghezza della parete) **o rilevanti evidenze di fenomeni di liquefazione.**

Tabella 2.1 – definizione carenze: edifici in muratura			
	CARENZE	•	•
1	presenza di muri portanti a 1 testa (con spessore • 15 cm) per più del 30% dello sviluppo dei muri interni o del 30% dello sviluppo di una parete perimetrale	x	
1bis	presenza di colonne in muratura (con dimensione massima < 60 cm e altezza non inferiore a 3 m) a sostegno di porzioni di solaio o copertura non inferiori in superficie al 30% del livello interessato		x
2	presenza di muri portanti a 1 testa (con spessore • 15 cm) per più del 15% (e meno del 30%) dello sviluppo dei muri interni o del 15% (e meno del 30%) dello sviluppo di una parete perimetrale		x
3	presenza di muri portanti a doppio paramento (senza efficaci collegamenti - diatoni - tra i due paramenti), ciascuno a 1 testa (con spessore • 15 cm) per più del 30% dello sviluppo dei muri interni o del 30% dello sviluppo di una parete perimetrale		x
4	cattiva qualità della tessitura muraria (caotica, sbozzata senza ricorsi e orizzontalità, assenza di diatoni, ...), per uno sviluppo • 40 % della superficie totale	x	
5	cattiva qualità della tessitura muraria (caotica, sbozzata senza ricorsi e orizzontalità, assenza di diatoni, ...), per uno sviluppo < 40 % della superficie totale		x
6	presenza di muratura con malta incoerente (facilmente rimovibile manualmente, senza l'ausilio di utensili, per almeno 1/3 dello spessore del muro) per uno sviluppo • 40 % della superficie totale	x	
7	presenza di muratura con malta friabile (facilmente rimovibile con utensili a mano senza percussione, per almeno 1/3 dello spessore del muro) per uno sviluppo • 40 % della superficie totale		x
8	presenza di muratura portante in laterizio al alta percentuale di foratura (< 55% di vuoti) per uno sviluppo • 50 % della superficie resistente ad uno stesso livello		x
9	assenza diffusa o irregolarità di connessioni della muratura alle angolate ed ai martelli		x
10	murature portanti insistenti in falso su solai, in percentuale >25% del totale anche ad un solo livello	x	
11	murature portanti insistenti in falso su solai, in percentuale •25% del totale anche ad un solo livello		x
12	rapporto distanza tra pareti portanti successive/spessore muratura • 14		x
13	collegamenti degli orizzontamenti alle strutture verticali portanti inesistenti o inefficaci in modo diffuso		x
14	collegamento delle strutture di copertura alle strutture verticali inesistenti o inefficaci in modo diffuso		x
15	solai impostati su piani sfalsati con dislivello > 1/3 altezza di interpiano, all'interno della u.s.		x
15bis	presenza di doppi volumi con altezza minima superiore di almeno 1/3 all'interpiano massimo adiacente, all'interno della stessa u.s., interessando in pianta una superficie non inferiore al 25% dei livelli		x

	<i>interessati, esclusi i vani scale</i>		
16	collegamenti inesistenti o inefficaci, in modo diffuso, fra elementi non strutturali e struttura		x
17	carenze manutentive gravi e diffuse su elementi strutturali		x
18	forti irregolarità della maglia muraria in elevazione, con aumento superiore al 100% della rigidezza e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante	x	
19	forti irregolarità della maglia muraria in elevazione, con aumento superiore al 50% della rigidezza e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante		x

Ordinanza n. 11 del Commissario delegato

20 febbraio 2014

Ulteriori disposizioni in materia di Unità Minime d'Intervento e termini per l'approvazione del Piano della Ricostruzione di cui all'Ordinanza n. 60 del 2013.



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n.11 del 20 febbraio 2014

Ulteriori disposizioni in materia di Unità Minime d'Intervento e termini per l'approvazione del Piano della ricostruzione di cui all'Ordinanza n. 60 del 2013

Il Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna, assunte, a norma dell'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012"* le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il D.L. n. 74 del 2012, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge n. 122 del 2012, ed in particolare il comma 4 dell'art. 1 ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operando con i poteri di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2014 dall'art. 6, comma 1, del D.L. n. 43 del 2013, come convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 2013.

Vista l'Ordinanza n. 86 del 2012 e smi che stabilisce all'art. 3, comma 11, che in assenza di specifiche e diverse disposizioni comunali, più edifici contigui che comprendono unità immobiliari destinate ad abitazione o ad attività produttiva totalmente inagibili facenti parte di un aggregato edilizio possono essere oggetto di un unico progetto ed intervento finalizzato a raggiungere il livello di sicurezza stabilito dalle ordinanze di riferimento, ed in tal caso il costo convenzionale è incrementato di un ulteriore 10%;

Vista la l.r. n. 16 del 2012 "*Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012*" che stabilisce:

- all'art. 7, comma 1, che i Comuni con apposita deliberazione del Consiglio comunale, possono individuare:

- gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari, la cui progettazione deve tenere conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale degli edifici adiacenti, secondo quanto specificato dalla normativa tecnica per le costruzioni vigente;

- le Unità Minime di Intervento (UMI) costituite da insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero, nonché in ragione della necessità di soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico;

- all'art. 7, comma 4, che gli interventi eseguiti sugli edifici compresi nelle UMI e la concessione dei relativi contributi sono subordinati alla presentazione di un progetto unitario di intervento e alla formazione dei conseguenti titoli edilizi. Il comune, allo scopo di accelerare l'attività di ricostruzione, può consentire che il progetto unitario sia attuato per fasi o per lotti distinti, rilasciando autonomi titoli abilitativi per ciascun edificio o unità strutturale, e quantificando i relativi contributi, previa verifica del livello di sicurezza che sarebbe raggiunto da ciascuna fase o lotto d'intervento, il quale non può risultare inferiore a quello stabilito dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 e dal progetto approvato;

Visto l'art. 3 dell'Ordinanza n. 60 del 27 maggio 2013 "*Misure per la riduzione della vulnerabilità urbana e criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle Unità Minime di Intervento (UMI) e per la redazione del Piano della Ricostruzione. Modalità di assegnazione dei contributi*" che stabilisce:

- al comma 3, che il progetto architettonico - strutturale di ogni UMI deve essere unico così da assicurare un comportamento uniforme del sistema strutturale degli edifici interessati dalla stessa UMI ed una qualificazione degli elementi architettonici che la compongono. Al progetto della UMI corrisponde il conseguente titolo edilizio;

- al comma 4, che per ogni UMI deve essere individuato un unico rappresentante, ai sensi dell'art. 7, commi 6, 7 e 8 della LR n. 16 del 2012, che assume il ruolo di responsabile dell'attuazione dell'intervento, cui compete: l'individuazione dei tecnici incaricati della progettazione unitaria e della direzione dei lavori, la scelta dell'impresa esecutrice delle opere, la redazione e deposito della domanda di contributo mediante l'utilizzo della modulistica e delle procedure informatiche che saranno stabilite con successivo atto dal Commissario delegato;

- al comma 5, che il Comune può consentire, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della LR n. 16 del 2012, che l'intervento per ciascuna UMI venga eseguito per fasi o per lotti distinti corrispondenti di volta in volta ad almeno una unità strutturale per i quali vengono rilasciati in tal caso autonomi titoli abilitativi edilizi, stabilendo comunque i tempi di attuazione dei singoli lotti al fine di evitare interferenze di cantiere e garantire le condizioni di sicurezza previste dallo stesso art. 7, comma 4.;

- al comma 7, che, all'interno dei centri storici, nel caso di UMI riconducibili all'isolato edilizio, formate da più edifici strutturalmente integrati in misura tale da rendere inefficace un intervento unitario di miglioramento sismico senza il coinvolgimento nel progetto e nei lavori di tutti gli elementi strutturali delle stesse, possono essere concessi contributi, nei limiti previsti per il livello operativo E0, per interventi sulle strutture e finiture connesse, sulle parti comuni e sulle finiture esterne di edifici che, pur danneggiati, non sono stati oggetto di ordinanza di inagibilità;

- al comma 8, che il contributo di cui al comma 7 è concesso previa perizia asseverata del progettista che attesti che il coinvolgimento nell'intervento unitario della UMI dell'edificio danneggiato ma non sgomberato, è indispensabile per conseguire il livello di sicurezza del 60% stabilito per gli interventi di miglioramento sismico ed a condizione che la superficie complessiva dello stesso edificio non superi il 25% della superficie della UMI;

Vista altresì la legge regionale n. 28 del 20 dicembre 2013 "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016", che, al comma 10 dell'art. 50, proroga la data di adozione del piano della ricostruzione al 30 settembre 2014;

Ritenuto che il conseguimento degli obiettivi di cui sopra possa essere più efficacemente perseguito individuando gli elaborati progettuali cui devono attenersi i tecnici incaricati per l'esecuzione degli interventi, e individuando la documentazione da allegare alla domanda di contributo;

Ritenuto di dover disciplinare le procedure per la realizzazione di interventi unitari all'interno delle UMI perimetrate dal Comune, tra UMI adiacenti che necessitano di interventi coordinati nelle strutture di confine e all'interno di aggregati edilizi, e di regolamentare l'attuazione degli stessi;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico Scientifico sulla modalità di realizzazione di interventi unitari tra UMI adiacenti nella seduta del 26 settembre 2013;

Ritenuto inoltre di dover individuare la documentazione da allegare alla domanda di contributo per le UMI;

Sentito nella seduta del 5 febbraio 2014 il Comitato Istituzionale istituito ai sensi dell'Ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012;

DISPONE

Articolo 1

UMI con edifici di abitazioni non principali

1. In attuazione dell'art. 7, comma 5 della l.r. n. 16/2012 e smi, nel caso di UMI perimetrata dal comune ai sensi del comma 1 del medesimo art. 7 e sottoposte ad intervento eseguito in unica fase, il contributo spettante alle opere di:

- riparazione dei danni, rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico e demolizione e ricostruzione,
- finitura connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni,

di edifici costituiti esclusivamente da unità immobiliari non destinate ad abitazione principale o ad attività produttive in esercizio, è calcolato nella misura del 100% del costo ammissibile, purché la UMI comprenda anche altri edifici ove sono presenti unità immobiliari destinate ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio.

2. Il contributo spettante alle opere di finitura interne alle singole unità immobiliari degli edifici di cui al comma 1 è calcolato nella misura stabilita dai commi 4 bis e 4 ter dell'art. 3 dell'ordinanza n. 29/2012, dai commi 4 e 5 dell'art.3 dell'ordinanza n. 51/2012 e dai commi 6 e 7 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 86/2012 e smi.

Articolo 2

UMI adiacenti

1. In presenza di UMI adiacenti che, a seguito delle disposizioni impartite dal comune negli atti di perimetrazione, devono essere oggetto di interventi coordinati nelle strutture di confine, i progettisti delle UMI interessate dovranno concordare, fin dalla fase preliminare, le soluzioni tecniche da porre in atto al fine di assicurare il raggiungimento dei livelli di sicurezza richiesti.

2. Le soluzioni concordate ai sensi del comma 1 sono indicate in apposita relazione sottoscritta ed asseverata da tutti i progettisti interessati, avente i contenuti di seguito elencati:

- dichiarazione che è stato eseguito un sopralluogo congiunto nella zona “di confine” delle UMI adiacenti;
 - descrizione delle principali vulnerabilità emerse nella zona di interazione (solai sfalsati, spinte non compensate, eterogeneità di comportamento etc.);
 - elaborato di rilievo dello stato di fatto, comprensivo del quadro fessurativo, nel quale dovranno essere identificate le strutture “sul confine” (ad esempio per la parete di confine, se è singola o sono due paramenti affiancati, etc) e quelle più direttamente interagenti con le stesse (ad esempio per i muri ortogonali a quello di confine, i solai appoggiati su di esso o che con esso in qualche modo interagiscono), con lo scopo di definire congiuntamente le strutture che dovranno essere oggetto di progettazione concordata;
 - elaborato grafico che definisca congiuntamente, a livello preliminare, le soluzioni progettuali che verranno poste in opera sulle strutture identificate nell’elaborato di cui al punto precedente, in maniera da evitare l’insorgere di criticità locali o aggravare discontinuità strutturali già presenti;
 - impegno a completare la progettazione esecutiva in modo coerente con quanto stabilito congiuntamente in fase preliminare.
3. La relazione, corredata degli elaborati grafici descritti al comma 2, dovrà essere allegata alla domanda di contributo. Qualora il Comune, nell’attività istruttoria di competenza, ravvisi che il progetto esecutivo si discosta significativamente da quanto concordato in fase preliminare dai progettisti, sospende il procedimento di concessione del contributo dandone comunicazione al richiedente finché non sia ripristinata la coerenza con la soluzione concordata a livello preliminare, eventualmente integrata a seguito di nuovo accordo tra le parti.
4. Qualora il progetto venga sorteggiato e sottoposto a controllo ai sensi della l.r. 19/2008 e dell’ordinanza n. 27/2013, la struttura tecnica incaricata dell’istruttoria potrà chiedere una regolarizzazione della pratica nel caso rilevi un significativo scostamento rispetto a quanto concordato in fase preliminare. L’autorizzazione non può essere rilasciata finché non sia ripristinata la coerenza con la soluzione concordata a livello preliminare, eventualmente integrata a seguito di nuovo accordo tra le parti.
5. Il certificato di collaudo statico dovrà contenere la dichiarazione del collaudatore che attesti la conformità delle opere eseguite alle soluzioni concordate ed indicate nella relazione tecnica di cui al comma 2.

Articolo 3

Attuazione per fasi o per lotti

1. Qualora l'intervento sulla UMI sia eseguito per fasi o lotti ai sensi dell'art. 3, comma 5 dell'ordinanza n. 60/2012, il progetto unico di cui al comma 3 dello stesso articolo si intende costituito dal progetto architettonico completo di relazione tecnica e di tavole grafiche in scala 1:100 che raffigurino nello stato di fatto e di progetto il complesso degli edifici che compongono la UMI e dal progetto strutturale allo stato preliminare come definito dalla DGR n. 1373/2011.
2. Il progetto unico di cui al comma 1 è depositato in comune insieme al progetto previsto all'art. 4 delle ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 ed 86/2012 e smi, relativo alle opere che costituiscono la prima fase dell'intervento sulla UMI. Nelle fasi successive il progetto da depositare in comune è solo quello di cui allo stesso art. 4 delle citate ordinanze.
3. Qualora l'intervento sulla UMI sia eseguito in unica fase il progetto è costituito dal progetto architettonico redatto secondo le modalità stabilite dal Regolamento edilizio comunale ai fini del conseguimento del titolo abilitativo e dal progetto strutturale allo stato di esecutivo come definito dalla DGR n. 1373/2011.

Articolo 4

Interventi aggregati

1. Nei casi previsti dall'art. 3, comma 11 dell'ordinanza n. 86/2012 e smi per i quali, alla data di emanazione della presente ordinanza, non è stata depositata domanda di contributo, gli interventi unitari su più edifici contigui facenti parte di un aggregato edilizio sono eseguiti in unica fase mediante un progetto costituito dagli elaborati di cui al comma 2 del precedente art. 3 che assicuri la soluzione delle interferenze sulle strutture di confine dei singoli edifici.
2. Qualora l'aggregato sia costituito da edifici aventi livelli operativi diversi, comprendenti anche quelli di tipo B o C, al fine di conseguire adeguati ed omogenei coefficienti di sicurezza, il progetto unico potrà essere elaborato con la finalità del miglioramento sismico dell'intero aggregato, fino a conseguire un coefficiente di sicurezza pari almeno al 60% di quello stabilito per le nuove costruzioni ed il contributo minimo per ciascun edificio sarà commisurato a quello previsto per il livello operativo E_0 .

3. Sono esclusi dalla possibilità di cui al comma 2 gli aggregati costituiti da soli edifici con livello operativo B o C, per i quali l'intervento sull'aggregato resta di sola riparazione e rafforzamento locale.
4. Nei casi di cui al comma 2, non si applica la maggiorazione del 10% prevista al comma 11 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 86/2012 ed il contributo è calcolato, per ciascun edificio, in relazione al livello operativo attribuito e secondo i criteri e parametri stabiliti dalle ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi., compreso il limite del 50% del costo ammissibile per gli edifici appartenenti all'aggregato che comprendono solo unità immobiliari inagibili non destinate ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio alla data del sisma.

Articolo 5

Presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di contributo è redatta, per ciascuna UMI, dal rappresentante unico individuato ai sensi dell'art.7, commi 6 e 7 della l.r. n. 16/2012 e smi o dal Presidente del consorzio costituito ai sensi del comma 8 dello stesso art. 7 e depositata in comune utilizzando la piattaforma informatica MUDE.
2. La domanda di contributo, nel caso di interventi eseguiti in unica fase, è composta dal progetto di cui all'art. 3, comma 3, dai modelli MUDE RCR compilati per ciascun edificio che compone la UMI ed è accompagnata:
 - a) da una Scheda informativa (Allegato 1), da compilare in formato elettronico mediante la procedura su piattaforma MUDE, contenente i dati relativi alla perimetrazione della UMI ed alla progettazione unitaria;
 - b) dalla planimetria della UMI in scala non inferiore a 1:200 inquadrata sul Data Base Topografico Regionale (DBTR);
3. La domanda di contributo, nel caso di interventi eseguiti per fasi o lotti distinti, è composta dal progetto di cui all'art. 3, commi 1 e 2, dai modelli MUDE RCR compilati per gli edifici che fanno parte di ciascuna fase ed è accompagnata:
 - a) da una Scheda informativa (Allegato 1), da compilare in formato elettronico mediante la procedura su piattaforma MUDE, contenente i dati relativi alla perimetrazione della UMI ed alla progettazione unitaria, da depositare esclusivamente con i modelli MUDE RCR relativi alla prima fase;
 - b) dalla planimetria della UMI in scala non inferiore a 1:200 inquadrata sul Data Base Topografico Regionale (DBTR);

*Articolo 6***Termini per l'approvazione del Piano della Ricostruzione ai fini della concessione del contributo**

1. Il termine per la presentazione della domanda per accedere al contributo per la redazione del Piano della Ricostruzione, stabilito all'art. 10, comma 1 dell'ordinanza n. 60/2013, è prorogato al 30 settembre 2014.
2. Il termine per l'approvazione del Piano della Ricostruzione, stabilito all'art. 10, comma 6 dell'ordinanza n. 60/2013, è prorogato al 30 maggio 2015.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna lì, 20 Febbraio 2014

Vasco Errani

Allegato Ordinanza n. 11 del Commissario delegato

Aggiornato al 22 dicembre 2014

Scheda Informativa UMI.

SCHEDA INFORMATIVA UMI

Pag. 1/3

IDENTIFICAZIONE

Numero UMI ¹	Numero aggregazione UMI ²			
UMI correlate per disposizione comunale ³				
Atto deliberativo ⁴				
Ambito territoriale ⁵	<input checked="" type="radio"/> centro storico <input type="radio"/> nucleo storico non urbano <input type="radio"/> tessuto urbano consolidato <input type="radio"/> altro			
<input type="checkbox"/>	UMI coincidente con l'intero isolato ⁶			
PROGETTISTA COORDINATORE ⁷				
Cognome e Nome				
Codice Fiscale				
Indirizzo				
Città				CAP
e-mail			Telefono	

Pagina da validare

Valida

SCHEDA INFORMATIVA UMI

Pag. 2/3

EDIFICI ⁸

N°	Rif. Mappa ⁹	Riferimenti Catasto dei Terreni ¹⁰	Esito agibilità ¹¹	Fonte ¹²	Livello operativo ¹³
1			-	-	-
2			-	-	-
3			-	-	-
4			-	-	-
5			-	-	-
6			-	-	-
7			-	-	-
8			-	-	-
9			-	-	-
10			-	-	-

ATTUAZIONE INTERVENTO

Realizzazione ¹⁴ unica per lotti

LOTTI

N°	Inizio ¹⁵	Fine ¹⁶	Edifici ¹⁷									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			<input type="checkbox"/>									
2			<input type="checkbox"/>									
3			<input type="checkbox"/>									
4			<input type="checkbox"/>									
5			<input type="checkbox"/>									

Pagina da validare

Valida

		ALTRI DATI DEGLI EDIFICI									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tipo di proprietà ¹⁸		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tipologia costruttiva ¹⁹		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N° U.I. per usi	Abitativo ²⁰										
	Produttivo ²¹										
	Commercio ²¹										
	Terziario ²¹										
	Serv. pubblici ²¹										
	Serv. privati ²¹										
	Turismo-Ricettivo ²¹										
	Altro ²¹										
Nuclei familiari sgomberati ²²											
D.lgs 42/2004	Bene culturale ²³	<input type="checkbox"/>									
	Tutela indiretta ²⁴	<input type="checkbox"/>									
	Interesse pubblico ²⁵	<input type="checkbox"/>									
	Interesse paesaggistico ²⁶	<input type="checkbox"/>									
LR 20/2000	Interesse storico-architettonico ²⁷	<input type="checkbox"/>									
	Pregio storico-culturale e testimoniale ²⁸	<input type="checkbox"/>									

Pagina da validare

Valida

Allegato Ordinanza n. 11 del Commissario delegato

Aggiornato al 22 dicembre 2014

Note per la compilazione della Scheda Informativa UMI.

Scheda informativa UMI - Note di compilazione		Pag. 1/3
N°	Istruzione	Riferimenti normativi
1	Indicare l'identificativo (numero, lettera, codice, ...) che consente il riconoscimento univoco dell'UMI sull'elaborato cartografico di perimetrazione. E' un dato obbligatorio.	
2	Indicare l'identificativo (numero, lettera, codice, ...) che consente il riconoscimento univoco dell'aggregazione di più UMI, secondo la definizione prevista all'art. 3 comma 10 dell'Ordinanza 60/2013, di cui la UMI fa parte. E' un dato obbligatorio se la UMI partecipa ad una aggregazione.	Ord. 60/2013 (Art. 3 comma 10)
3	Indicare gli identificativi (numero, lettera, codice, ...) che consentono il riconoscimento univoco delle UMI che sono in relazione con la presente UMI in base ad una disposizione comunale stabilita negli atti di perimetrazione (UMI adiacenti).	Ord. 11/2014 (Art. 2)
4	Indicare gli estremi dell'atto deliberativo di istituzione delle UMI.	LR 16/2012 (Art.7 comma 1)
5	Spuntare l'ambito territoriale su cui sono insediati gli edifici della UMI. E' un dato obbligatorio ed è possibile indicare una sola opzione tra quelle previste.	LR 16/2012 (Art. 5) Ord. 60/2013 (Art. 3 comma 7)
6	Spuntare quando l'UMI coincide con l'intero isolato.	Ord. 60/2013 (Art. 3 comma 7)
7	Indicare i dati anagrafici e i recapiti del Progettista coordinatore, cioè del progettista che ha coordinato il lavoro di progettazione unitaria della UMI. Da compilare solo se il progettista coordinatore è diverso dal professionista che presenta l'istanza MUDE RCR a cui è allegata la presente scheda. I campi "Cognome e Nome" e "Codice Fiscale" sono obbligatori.	Ord. 60/2013 (Art. 3 comma 4)
8	Per la definizione di "edificio" si veda quanto previsto all'art. 2 delle Ordinanze 29, 51, 86/2013.	
9	Indicare l'identificativo (numero, lettera, codice, ...) che consente il riconoscimento univoco dell'edificio sull'allegato "Planimetria UMI". E' un dato obbligatorio.	
10	Indicare l'identificativo catastale del terreno su cui è stato edificato l'edificio. E' un dato obbligatorio.	
11	Indicare l'esito di agibilità conseguente al danno. L'esito 'A' è ammesso solo quando l'UMI coincide con l'intero isolato (vedi nota 6). E' un dato obbligatorio.	
12	Indicare uno dei seguenti valori: A: scheda AeDES B: rivalutazione C: altro E' un dato obbligatorio.	

Scheda informativa UMI - Note di compilazione		Pag. 2/3
N°	Istruzione	Riferimenti normativi
13	Indicare il livello operativo dell'edificio. E' un dato obbligatorio.	Ord. 60/2013 (Art. 3 commi 6 e 7)
14	Specificare se l'intervento è realizzato unitariamente o per lotti. E' un dato obbligatorio ed è possibile indicare una sola opzione tra quelle previste.	LR 16/2012 (Art. 2 comma 1 lett.g, Art. 7 comma 4) Ord. 60/2013 (Art. 3 comma 5)
15	Indicare la data prevista di inizio dei lavori del lotto in formato GG/MM/AAAA. E' un dato obbligatorio.	Ord. 60/2013 (Art. 3 comma 5)
16	Indicare la data prevista di conclusione dei lavori del lotto in formato GG/MM/AAAA. E' un dato obbligatorio.	Ord. 60/2013 (Art. 3 comma 5)
17	Spuntare gli edifici coinvolti nei lavori del lotto.	LR 16/2012 (Art. 7 comma 4) Ord. 60/2013 (Art. 3 comma 5)
18	Indicare uno dei seguenti valori: A: pubblica B: privata C: mista a maggioranza pubblica D: mista a maggioranza privata E' un dato obbligatorio.	LR 16/2012 (Art. 4 comma 10.a,b,c)
19	Indicare uno dei seguenti valori: A: muratura B: calcestruzzo armato C: mista D: altro E' un dato obbligatorio.	
20	Indicare, ordinatamente, il numero totale di unità immobiliari ad uso abitativo e, di queste, quante erano occupate e quante ospitavano famiglie registrate all'anagrafe della popolazione residente al momento del sisma. Ad esempio, se nell'edificio, al momento del sisma, c'erano 7 unità immobiliari ad uso abitativo, di cui 5 occupate e 4 abitate da persone residenti, devono essere indicati, nell'ordine, i numeri "7", "5" e "4". E' un dato obbligatorio.	

Scheda informativa UMI - Note di compilazione		Pag. 3/3
N°	Istruzione	Riferimenti normativi
21	Indicare, ordinatamente, il numero totale di unità immobiliari ad uso non abitativo e di queste quante erano in esercizio al momento del sisma. Ad esempio, se nell'edificio, al momento del sisma, c'erano 5 unità immobiliari ad uso commerciale, di cui tutte in esercizio, devono essere indicati, nell'ordine, i numeri "5" e "5". E' un dato obbligatorio.	
22	Indicare il numero di famiglie sgomberate dall'edificio a causa del sisma. E' un dato obbligatorio.	
23	Spuntare se l'edificio è un "Bene culturale". Per bene culturale si intendono gli immobili di interesse artistico, storico, culturale o archeologico vincolati ai sensi della Parte II del Dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).	LR 16/2012 (Art. 2 commi 1.b e 1.d, Art. 3 comma 7, Art. 4 commi 2 e 8, Art. 6 commi 1, 3 e 4, Art. 9 commi 2, 5 e 6)
24	Spuntare se per l'edificio esistono prescrizioni di tutela indiretta (Dlgs 42/04 - art. 45).	
25	Spuntare se l'edificio è di notevole interesse pubblico (Dlgs 42/04 - art. 136).	
26	Spuntare se l'edificio è inserito in aree di interesse paesaggistico (Dlgs 42/04 - art. 142).	
27	Spuntare se l'edificio è di interesse storico-architettonico (LR 20/2000 - art. A-9, c. 1).	LR 16/2012 (Art. 2 comma 1.d, Art. 4 comma 8, Art. 6 commi 3 e 4)
28	Spuntare se l'edificio è di pregio storico-culturale e testimoniale (LR 20/2000 - art. A-9, c. 2).	LR 16/2012 (Art. 2 comma 1.d, Art. 4 comma 8, Art. 6 commi 3 e 4)


Allegato Ordinanza n. 11 del Commissario delegato

Aggiornato al 22 dicembre 2014

Esempi di schede compilate e di planimetrie UMI.

Esempio 1

Esempio di UMI formata da 5 edifici, appartenente ad un'aggregazione ai sensi dell'ord. 60/2013, art.3, comma 10.

Allegato "Planimetria UMI" (qualunque formato)

Planimetria UMI da cui si evince che la UMI n. 8 è formata dagli edifici (A, B, C, D, E) e che appartiene all'aggregazione di UMI n. 12 (ai sensi dell'ord. 60/2013, art.3, comma 10) insieme alla UMI n. 9.

1


Allegato "Scheda informativa UMI" (formato PDF compilabile)

SCHEDA INFORMATIVA UMI		Pag. 1/3	
IDENTIFICAZIONE			
Numero UMI ¹	8	Numero aggregazione UMI ²	12
UMI correlate per disposizione comunale ³			
Atto deliberativo ⁴	Delibera di Consiglio n. 123 del 24/04/2013		
Ambito territoriale ⁵	<input checked="" type="radio"/> centro storico <input type="radio"/> nucleo storico non urbano <input type="radio"/> tessuto urbano consolidato <input type="radio"/> altro		
<input type="checkbox"/>	UMI coincidente con l'intero isolato ⁶		
PROGETTISTA COORDINATORE ⁷			
Cognome e Nome	Bianchi Andrea		
Codice Fiscale	BNCNDA68S21A923H		
Indirizzo	Via Pacinotti, 1		
Città	Modena (MO)	CAP	41121
e-mail	andrea.bianchi@studiobianchi.it	Telefono	059.4322111

Esempio 2

Esempio di UMI formata da un solo edificio e che è adiacente ad altre UMI ai sensi dell'ord. 11/2014, art.2.

Allegato "Planimetria UMI" (qualunque formato)



Planimetria UMI da cui si evince che la UMI n. 05/07 è formata da un solo edificio (A) e che è adiacente alle UMI n. 05/06 e n. 05/08 (ai sensi dell'ord. 11/2014, art.2).

5

Allegato "Scheda informativa UMI" (formato PDF compilabile)

SCHEDA INFORMATIVA UMI		Pag. 1/3	
IDENTIFICAZIONE			
Numero UMI ¹	05/07	Numero aggregazione UMI ²	
UMI correlate per disposizione comunale ³	05/06	05/08	
Atto deliberativo ⁴	Delibera di Consiglio n. 456 del 27/03/2013		
Ambito territoriale ⁵	<input checked="" type="radio"/> centro storico <input type="radio"/> nucleo storico non urbano <input type="radio"/> tessuto urbano consolidato <input type="radio"/> altro		
<input type="checkbox"/>	UMI coincidente con l'intero isolato ⁶		
PROGETTISTA COORDINATORE ⁷			
Cognome e Nome			
Codice Fiscale			
Indirizzo			
Città		CAP	
e-mail		Telefono	

Ordinanza n. 32 del Commissario delegato

28 aprile 2014

Criteria e modalità di determinazione, erogazione dei contributi da assegnare in attuazione dell'art. 9 dell'Ordinanza n. 119/2013 e dell'art. 1 comma 371, lett. c) della Legge 147/2013 e approvazione schema di convenzione tipo.

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 32 del 28 aprile 2014

Criteri e modalità di determinazione, erogazione dei contributi da assegnare in attuazione dell' art. 9 ordinanza n. 119/2013 e dell'art.1, comma 371, lett. c) della L. 147/2013 e approvazione schema di convenzione tipo.

Il Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna, assunte, a norma dell'articolo 1, comma 2, del D.L n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012"* le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;

Visto l'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato, per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, lo stato di emergenza poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'art. 1, D.L. 6 giugno 2012, n. 74 *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012"*, pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visti in particolare:

- l'art. 1, commi 4 e 5, del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operando con i poteri di cui all'art. 5, comma 2, della L. n. 225/92, avvalendosi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma;
- l'art. 2, comma 1, del medesimo decreto, con cui viene istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati ai sensi del medesimo art. 2, comma 6;
- il D.P.C.M. 4 luglio 2012;
- il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 (convertito in Legge 24 giugno n. 71) "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad

emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”, con il quale tra l’altro si è provveduto a prorogare lo stato di emergenza (previsto dal sopracitato art.1 D.L. 74/2012) al 31 dicembre 2014;

Visto che, ai sensi dell’articolo 2 - comma 6, del citato decreto legge n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è stata aperta apposita contabilità speciale n. 5699, presso la Banca D’Italia, Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Bologna, intestata a “Commissario Presidente Regione Emilia- Romagna-D.L.74-12”;

Richiamate le proprie ordinanze:

- 29 del 28 agosto 2012 “*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili*” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 49 del 2 ottobre 2012 “*Programma per il ripristino, la riparazione e il potenziamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica*” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 “*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)*” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 57 del 12 ottobre 2012 “*Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 “*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E1, E2 o E3)*” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 119 dell’ 11 ottobre 2013“ *Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti. Integrazioni ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata;*
- n. 26 del 10 aprile 2014 “*Alloggi in affitto a favore dei nuclei familiari colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012*”;

Preso atto che con la citata ordinanza n. 119/2013 all’art. 9 è stato disposto per favorire il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici gravemente danneggiati dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, di ammettere a finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di edifici aventi destinazione abitativa, produttiva o mista, che i proprietari vendono, in deroga a quanto disposto dall’art. 6 delle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/12 e smi, ad imprese di costruzione, cooperative di abitazione od altri soggetti privati che si impegnano a recuperarli

confermandone la destinazione d'uso o per destinarli ad un uso compatibile con la pianificazione urbanistica ed affittarli per almeno 8 anni secondo quanto stabilito nella convenzione sottoscritta con il Comune;

Dato atto inoltre che all'art. 9 della citata ordinanza n. 119/2013 sono state fornite alcune indicazioni e disposizioni procedurali mentre si è provveduto a rinviare ad una successiva ordinanza la definizione dettagliata delle procedure relative alla quantificazione dei contributi, alle modalità di erogazione e liquidazione dei contributi spettanti e la predisposizione di uno schema di convenzione tipo da utilizzarsi da parte dei Comuni in cui sono localizzati gli interventi ed i soggetti che li realizzano;

Ravvisata la necessità di definire le procedure relative alle modalità di quantificazione, erogazione e liquidazione dei contributi e di adottare lo schema di convenzione tipo di cui all'allegato A, parte integrante alla presente ordinanza, che regola i rapporti tra i Comuni e i soggetti interessati con particolare riferimento alla determinazione della durata e dei canoni di locazione, dei prezzi di cessione alloggi al termine della locazione, della durata ecc..;

Ritenuto pertanto di dover disciplinare quanto sopra evidenziato;

Visto l'art. 1, comma 371, lett. c) della l. n. 147 del 20 dicembre 2013 che integra le disposizioni dell'art. 9 dell'Ordinanza 119 estendendo la possibilità di realizzare interventi di ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma che i proprietari non intendono riparare, oltretutto ad imprese e cooperative anche a soggetti terzi, pubblici e privati, e che tali immobili possono essere destinati alla residenza ed alla locazione, anche con patto di futura vendita, prioritariamente a coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico secondo modalità stabilite nella convenzione col comune, beneficiando di contributi nella misura stabilita dalla presente ordinanza.

Sentito nella seduta del 8 aprile 2014 il Comitato Istituzionale istituito ai sensi dell'Ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012;

DISPONE

per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate di stabilire:

- a) le disposizioni relative alla quantificazione e modalità di erogazione dei contributi spettanti in applicazione dell'art. 9 della sopracitata ordinanza n. 119/2013 sono riportate nell'Allegato A, parte integrante della presente ordinanza;
- b) i contenuti della convenzione tipo che regola i rapporti tra i Comuni e i soggetti che realizzano gli interventi sono riportate nell'Allegato B, parte integrante della presente ordinanza;

c) che al comma 1 dell'art. 9 dell'ordinanza commissariale n. 119 dell' 11 ottobre 2013, dopo le parole "*ad altri soggetti privati*" siano aggiunte le parole "*e pubblici*".

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Bologna lì, 28 aprile 2014

Vasco Errani

Allegato A**ATTUAZIONE INTERVENTI PREVISTI DALL'ART. 9 DELL'ORDINANZA N. 119/2013***Articolo 1***Finalità**

1. Le unità immobiliari ubicate nei centri storici e danneggiate dal sisma del maggio 2012, ricomprese nei Piani della ricostruzione di cui all'art. 12 della l.r. 16/2012 per i comuni che ne sono dotati, che i proprietari non intendono recuperare, possono essere acquistate dai soggetti indicati all'art. 4 e successivamente recuperate secondo le modalità e con i contributi stabiliti dalle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi per destinarle ad uso abitativo, produttivo o per servizi, in quanto compatibili con gli strumenti edilizi e urbanistici vigenti.
2. L'acquisto deve preferibilmente riguardare tutte le unità immobiliari che compongono un intero edificio, singolo o ricompreso in una UMI o in un aggregato edilizio, così da assicurarne il recupero unitario e la destinazione prevalentemente abitativa, con alloggi o spazi produttivi per la locazione pluriennale o la eventuale vendita differita a canoni e prezzi concordati nella convenzione da stipulare col comune, da offrire a famiglie, giovani coppie, anziani, lavoratori, imprese commerciali, artigianali o per servizi che intendono risiedere ed operare nel centro storico, contribuendo così al processo di rivitalizzazione dello stesso. Il prezzo di acquisto delle unità immobiliari, che insieme al costo del recupero costituisce un fattore determinante per stabilire il canone di locazione ed il prezzo della vendita differita, deve essere quindi contenuto entro valori economici compatibili con le finalità dell'intervento.
3. L'acquisto può riguardare anche singole unità immobiliari con destinazione esclusivamente abitativa ricomprese all'interno di edifici comunque interessati da interventi di recupero conseguenti ai danni causati dal sisma. In tal caso la convenzione con il comune dovrà tenere conto degli obblighi e dei costi indotti dalla partecipazione all'intervento unitario con gli aventi diritto delle altre unità immobiliari che compongono l'edificio.

*Articolo 2***Tipologie di intervento ammissibili a finanziamento**

1. Gli interventi di recupero delle unità immobiliari danneggiate dal sisma ed acquistate ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza 119/13 e dell'art. 1, comma 371 lett. c) della l. n. 147/2013 sono ammissibili a finanziamento se riconducibili alle tipologie previste dalle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi ed in particolare:

- Riparazione, rafforzamento locale (ord. 29/2012 e smi);
- Ripristino con miglioramento sismico (ord. 51/2012 e smi);
- Adeguamento o demolizione e ricostruzione (ord. 86/2012 e smi);

Articolo 3

Destinazione alloggi e determinazione contributo

1. Nel caso l'intervento di recupero di cui all'art. 2 riguardi l'intero edificio, comprensivo di abitazioni e spazi produttivi o per servizi, il contributo per la realizzazione delle opere di riparazione dei danni e di rafforzamento locale, di miglioramento o adeguamento sismico e di demolizione e ricostruzione delle parti comuni e delle finiture strettamente connesse relative all'intero edificio nonché delle finiture interne relative agli alloggi destinati ad abitazione principale ed alle unità immobiliari destinate ad attività produttiva o per servizi, è calcolato nella misura del:
 - a) 100% del costo ammissibile determinato ai sensi delle ordinanze n. 29/2012, n. 51/2012 e n. 86/2012 e smi, nel caso in cui il vincolo di destinazione alla locazione non sia inferiore a 15 anni.
 - b) 85% del costo ammissibile determinato ai sensi delle ordinanze n. 29/2012, n. 51/2012 e n. 86/2012 e smi, nel caso in cui il vincolo di destinazione alla locazione non sia inferiore a 12 anni.

Alla scadenza del periodo di locazione le abitazioni e le unità immobiliari destinate ad attività produttive o per servizi possono essere vendute al prezzo concordato nella convenzione stipulata con il Comune.
2. Il contributo è calcolato nella misura del 75% del costo ammissibile determinato ai sensi delle ordinanze n. 29/2012, n. 51/2012 e n. 86/2012 e smi, nel caso di locazione per almeno 8 anni con patto di futura vendita (proprietà differita).
3. Il contributo per la realizzazione delle opere di cui al precedente comma è calcolato nella misura del 50% del costo ammissibile determinato ai sensi delle ordinanze n. 29/2012, n. 51/2012 e n. 86/2012 e smi nel caso di abitazioni destinate a residenza temporanea, per studenti, per anziani o per altre categorie sociali, locate per almeno 8 anni.
4. Il contributo per la realizzazione delle opere relative alle unità immobiliari a destinazione produttiva o per servizi è calcolato nella stessa misura percentuale attribuita alle abitazioni che compongono l'edificio, anche nel caso di diversa durata della locazione o di vendita.
5. Nel caso l'intervento di recupero di cui all'art. 2 riguardi unità immobiliari esclusivamente abitative ricomprese all'interno di edifici comunque interessati da

interventi di recupero conseguenti ai danni causati dal sisma, il contributo per la realizzazione delle opere di riparazione dei danni e di rafforzamento locale, di miglioramento o adeguamento sismico e di demolizione e ricostruzione delle parti comuni e delle finiture strettamente connesse e delle finiture interne è calcolato nella misura indicata ai precedenti commi 1 e 2, in relazione alla durata della locazione.

Articolo 4

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 3:
 - a) Cooperative di abitazione e loro consorzi,
 - b) Imprese di costruzione e loro consorzi, comprese anche le cooperative di produzione lavoro e loro Consorzi,
 - c) Altri soggetti privati e pubblici (singoli, Enti, Onlus, Enti morali, Società, Acer).
2. Per beneficiare dei contributi i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 devono possedere i requisiti di seguito indicati:
 - a) essere in regola con le vigenti disposizioni in materia fiscale;
 - b) non avere in corso procedure di fallimento, concordato preventivo e amministrazione controllata, liquidazione e di gestione commissariale;
 - c) non essere incorse nell'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla Legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni;
 - d) essere iscritte alla CCIAA;
 - e) risultare iscritte all'albo nazionale delle Società Cooperative Edilizie di Abitazione e loro Consorzi di cui all'art. 13 della L. n. 59/92 e all'albo nazionale di cui all'art. 15 del Dlgs 220/2002 e art. 223 – sexiesdecies comma 1 delle norme di attuazione transitorie del Codice Civile.
3. Per beneficiare dei contributi i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 devono possedere i requisiti indicati ai punti a), b), c) e d) del comma 2 ed inoltre:
 - a) essere in possesso di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 25/01/2000, n. 34 e smi, per lavori di importo pari o superiori a 150.000,00 Euro (per tipologie di intervento di cui all'Ord. n. 29/2012 e smi, 258.000,00 Euro (per tipologie di intervento di cui all'Ord. n. 51/2012 e smi) e 500.000,00 Euro (per tipologie di intervento di cui all'Ord. n. 86/2012 e smi). E'

consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice dei contratti pubblici;

- b) essere ricompreso nell' "Elenco di merito degli operatori economici che svolgono la propria attività nel settore edile", in attuazione dell'art. 13 della L.R. 11/2010: <https://servizissir.regione.emilia-romagna.it/merito/index.php/elenco>.
4. Per beneficiare dei contributi i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 devono possedere i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 ed inoltre, nel caso di enti o società privati, devono prevedere tra i compiti statutari la realizzazione e gestione di alloggi in locazione.
5. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 3 anche le ACER territorialmente competenti che acquistano con propri fondi gli immobili danneggiati per le finalità di cui all'art. 1 per destinarli agli usi prevalentemente abitativi alle condizioni di cui all'art. 3.

Articolo 5

Condizioni di ammissibilità relative alla fattibilità urbanistica

1. Gli interventi di cui all'art. 2 devono rispettare le seguenti condizioni:
- essere localizzati nei centri storici individuati dagli strumenti urbanistici comunali;
 - realizzati su interi edifici già destinati prevalentemente all'edilizia residenziale, oppure su edifici da destinare ad un uso prevalentemente residenziale o ad usi comunque ammessi dallo strumento urbanistico vigente;
 - realizzati su singole unità immobiliari destinate esclusivamente ad abitazioni comprese in edifici comunque interessati da interventi di recupero conseguenti ai danni causati dal sisma;
 - essere conformi alla normativa edilizia, urbanistica, paesaggistica e ambientale vigente;
 - essere ricompresi, nei comuni dotati dei Piani della ricostruzione di cui alla L.R. 16/2012, nel Piano organico elaborato ai sensi dell'art. 1, comma 369 della L.147/2013.

Articolo 6

Canoni di locazione degli alloggi e delle unità immobiliari destinate ad attività produttiva e revisione periodica.

1. Per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 3 il canone di locazione dell'alloggio non può superare quello determinato ai sensi del comma 3 articolo 2 della legge 431/1998.
2. In assenza degli accordi territoriali sottoscritti per il Comune in cui è localizzato l'intervento, si applicano i canoni concertati per il Comune limitrofo ad esso più prossimo per vicinanza e dimensione demografica. Il canone da considerare è quello risultante dal prodotto della superficie dell'alloggio per il valore a mq. del canone concertato relativo ad alloggi aventi la localizzazione e le caratteristiche di quello oggetto del finanziamento. Nei casi in cui gli accordi territoriali non permettano una immediata identificazione del canone relativo all'alloggio oggetto del contributo, il canone concertato da prendere a riferimento è quello risultante dalla media dei canoni relativi ad alloggi aventi le caratteristiche più vicine all'alloggio finanziato.
3. Il canone è aggiornato annualmente applicando l'indice Istat dei prezzi al consumo, salvo diversa modalità di aggiornamento concordata tra l'operatore economico ed il Comune.
4. Il canone di locazione delle unità immobiliari destinate ad attività produttiva o per servizi è oggetto di accordo fra le parti interessate.

Articolo 7

Vincoli e requisiti soggettivi

1. Gli alloggi devono essere concessi in locazione o destinati a vendita differita prioritariamente a coloro che abitavano nel centro storico alla data del terremoto o che vi intendono trasferire la residenza.
2. Le unità immobiliari destinate ad attività produttive o servizi devono essere concesse in locazione prioritariamente ad imprese anche artigiane o di servizi che esercitavano l'attività lavorativa nel centro storico alla data del terremoto o che vi intendono trasferirla od intraprenderla nel rispetto delle destinazioni d'uso stabilite dalle norme urbanistiche.
3. La durata del vincolo di destinazione alla locazione degli alloggi e degli spazi produttivi o per servizi è variabile da un minimo di 8 anni fino a 15 anni. Le singole unità immobiliari destinate ad attività produttiva o per servizi possono essere vendute dopo l'ultimazione dei lavori, ma prima della durata minima della locazione degli alloggi.
4. Gli alloggi devono essere concessi in locazione a coloro che ne facciano richiesta ed abbiano i requisiti di priorità di cui al comma 1, entro 3 mesi dalla data di fine lavori. Trascorso tale termine senza che sia stato individuato il locatario, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e successivi dell'art. 4 dell'Ordinanza n. 26 del 10 aprile 2014.

Se alla scadenza del periodo previsto per i due aggiornamenti successivi (30 giugno e 31 dicembre) di cui al comma 6 dell'art. 4 dell'Ordinanza n. 26 del 10 aprile 2014. il Comune non ha individuato alcun nucleo familiare interessato alla locazione, il proprietario può ricercare altri nuclei familiari interessati alla locazione od alla vendita differita alle condizioni comunque stabilite nella convenzione.

5. Nel caso in cui un alloggio dato in locazione si renda disponibile per il recesso del conduttore o per la cessazione del contratto, il proprietario dell'alloggio è tenuto a sostituire il conduttore con altro assicurando il rispetto delle priorità di cui al comma 1. A tal fine ne da comunicazione al Comune che, entro 3 mesi dal ricevimento della comunicazione, provvederà a segnalare all'operatore i soggetti interessati.
6. Per gli alloggi dati in locazione a nuclei familiari segnalati dal comune possono operare fondi di garanzia costituiti presso le ACER o i comuni stessi per la copertura degli oneri derivanti da ritardati o mancati pagamenti del canone di locazione o per danni arrecati all'alloggio.
7. Il contratto di locazione deve disciplinare anche i casi di inadempienza o di recesso del locatario .
8. Nel caso di cooperative di abitazione gli alloggi acquistati e recuperati possono essere assegnati in locazione, anche con patto di futura vendita (proprietà differita), ai propri soci.
9. La durata del vincolo di destinazione alla locazione decorre dalla data di fine lavori.

Articolo 8

Modalità di presentazione della domanda e di erogazione del contributo

1. La domanda di concessione del contributo deve essere presentata utilizzando la stessa piattaforma informatica prevista per le ordinanze n. 29/2012, n. 51/2012 e n. 86/2012 e smi, secondo modalità appositamente stabilite con successivi provvedimenti, entro il 31/12/2014.
2. Il contributo è erogato secondo le disposizioni stabilite dalle sopracitate ordinanze.

Articolo 9

Vendita dell'immobile

1. Dopo l'ultimazione dei lavori il soggetto beneficiario può vendere a terzi l'intero edificio acquistato e recuperato ai sensi dell'art. 1 o le singole unità immobiliari a destinazione abitativa prima della scadenza del vincolo di locazione stabilito all'art. 3 con l'obbligo, per l'acquirente, di assicurare la continuità della locazione dell'edificio o delle singole unità immobiliari per tutta la durata del vincolo.

2. Il prezzo di vendita a metro quadrato, anche nel caso di locazione con patto di futura vendita, è stabilito nella convenzione con il comune che, ipotizzando uno loro stato di normale conservazione, può avvalersi dei criteri indicati all'art. 10 per quanto riguarda la determinazione del prezzo degli alloggi ed eventualmente differenziando il prezzo delle unità immobiliari destinate ad attività produttive o a servizi.
3. Il prezzo di vendita, determinato come sopra, è aggiornato con la variazione dell'indice Istat del costo di costruzione degli edifici residenziali tra la data di stipula della convenzione e la data di sottoscrizione del rogito di trasferimento della proprietà.
4. Le unità immobiliari destinate ad attività produttiva o per servizi appartenenti ad un edificio a prevalente destinazione residenziale possono essere vendute dopo l'ultimazione dei lavori anche prima della scadenza del periodo della locazione, alle condizioni stabilite nella convenzione col comune.

Articolo 10

Criteri per la determinazione del prezzo di vendita, una volta ultimato il periodo per la locazione

1. Per la determinazione del prezzo iniziale di vendita al metro quadrato dei singoli alloggi e delle unità immobiliari destinate ad attività produttive e servizi i comuni possono avvalersi delle seguenti voci:

Voci		
a) Prezzo di acquisto dell'immobile		
b) costo dell'intervento così come definito nelle ordinanze n. 29, 51 e 86 /2012 e smi		
c) costo delle opere e degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (se eseguite o dovute)		
d) spese generali, fra cui quelle tecniche, promozionali, commerciali, amministrative, oneri finanziari, ecc., pari al...%** dei costi di cui alle precedenti lettere a), b), c)		
Totale		

** la percentuale è definita dal Comune. Il valore va definito di massima, in relazione alle condizioni locali, entro un limite del 20%.

Allegato B**CONVENZIONE TIPO**

(interventi di ripristino su edifici o alloggi in locazione nei centri storici colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

L'anno il giorno del mese di avanti a me sono presenti i signori:

_____ C.F. _____ nato a _____ che interviene nel presente atto in qualità di _____ del Comune di _____

_____ legale rappresentante dell'Impresa/Cooperativa/Altro(*) _____ successivamente denominata Soggetto Attuatore con sede in _____ via _____ n. _____ in virtù dei poteri conferitigli mediante _____

ovvero

_____ proprietario/i dell'alloggio con residenza in _____ via _____ n. _____

detti componenti, della cui identità personale, qualifiche e capacità a contrarre io Ufficiale rogante sono certo, assumendone la piena responsabilità

(*) singoli, Enti, Onlus, Enti morali, Società, Acer)

premesso

- che a seguito dell'ordinanza n. 119 del 11/10/2013 il Soggetto Attuatore/o o il/i Sig/ Sigg. _____ ha/hanno acquistato un edificio o n. --- alloggi danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nel centro storico del Comune di _____ in via _____ con atto repertorio n. ----- in data _____ di proprietà del/di _____ che ha dichiarato di non essere interessato alla riparazione o al ripristino;
- che il Soggetto Attuatore/o il/i Sig/ Sigg. _____ ha presentato al Comune di _____ domanda di contributo _____ in data _____ ai sensi della ordinanza n. ___ 29, n. _____ 51, n. _____ 86/2012 e smi (indicare l'ipotesi che ricorre);

– che è stato assegnato al Soggetto Attuatore/o il/i Sig/ Sigg. _____ un finanziamento per _____ la riparazione e rafforzamento locale (ord. n. 29/2012 e smi) o ripristino con miglioramento sismico (ord. n. 51/2012 e smi) o adeguamento o demolizione e ricostruzione (ord. n. 86/2012 e smi) (indicare l'ipotesi che ricorre) di un edificio in Comune di _____ via _____ n. _____;

– che _____.(Soggetto Attuatore o Sigg./Sig.) ha presentato al Comune di _____ in data _____:

(indicare l'ipotesi che ricorre)

la richiesta per il rilascio del -----

ovvero

la -----

(in alternativa al punto precedente nel caso in cui il permesso di costruire sia già stata rilasciato o sia già stata presentata la SCIA - indicare l'ipotesi che ricorre):

– che in data _____, il Comune di _____, ha rilasciato il permesso di costruire n. _____;

ovvero

– che in data _____, il soggetto attuatore _____, ha presentato al Comune di _____ la SCIA;

– che l'immobile oggetto di intervento è distinta in Catasto al foglio n. _____, part. n. _____ sub. _____ come indicato negli elaborati di progetto presentati per ottenere il titolo abilitativo o allegati alla SCIA;

che il Soggetto Attuatore/Sig.-Sigg. _____, trattandosi di interve

nto ammesso a contributo con ordinanza n. 119/2013 per la realizzazione di n. _____ alloggi destinati alla locazione anche con patto di futura vendita (proprietà differita), per _____ (**), deve convenzionarsi ai sensi della normativa vigente al fine di definire i prezzi vendita e i canoni di locazione concordati con il Comune;

(**) indicare il numero di anni di durata del vincolo (variabile da un minimo di 8 anni ad un massimo di 15 anni)

che per effetto della presente convenzione il contributo di costruzione non è dovuto

– che sono parte di questa convenzione i seguenti documenti:

- _____ copia del progetto approvato dal Comune;
- _____ copia del titolo abilitativo;
- _____ copia del progetto delle opere di urbanizzazioni connesse;
- _____

(indicare ipotesi che ricorre)

_____ che sono qui allegati

_____ che sono conservati agli atti d'ufficio di questo Comune

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

Art. 1

Conferma delle premesse.

Le premesse sono parte integrante di questa convenzione.

Art. 2

Oggetto della convenzione

Questa convenzione disciplina le caratteristiche, condizioni, modalità e termini, definiti nei successivi articoli, ai quali attenersi nella esecuzione degli interventi da realizzare sull'edificio o gli alloggi acquistati in conformità a quanto stabilito dall'art. 9 della ordinanza n. 119/2013.

Il numero totale degli alloggi da realizzare indicato negli elaborati di progetto è pari a _____ di cui _____ convenzionati.

L'immobile oggetto di intervento è pervenuto al Soggetto Attuatore o ai Sigg----- in seguito ad atto di compravendita con rogito del notaio _____ in data _____.
Rep. n _____ registrato in data _____ (ovvero in assegnazione con atto comunale n. _____ del _____).

Il Soggetto Attuatore (o il Comune in caso di assegnazione edificio) garantisce che l'immobile in oggetto è libero da oneri reali, trascrizioni pregiudizievoli ed iscrizioni ipotecarie, nonché da diritti a favore di terzi che possano in qualsiasi modo limitarne l'esercizio del diritto di proprietà dell'edificio, eccetto iscrizioni ipotecarie relative a mutui contratti per ottenere i finanziamenti necessari a provvedere alla realizzazione

dell'intervento oggetto di questa convenzione o anche a garanzia di mutui contratti da tutti i suoi successivi terzi acquirenti.

Art. 3

Caratteristiche costruttive e tipologiche degli alloggi

Le caratteristiche costruttive e tipologiche degli alloggi devono essere conformi alla normativa edilizia, urbanistica, paesaggistica e ambientale vigente.

Art. 4

Termine di inizio ed ultimazione dei lavori

I lavori per la realizzazione degli interventi sono iniziati il -----

I lavori dovranno essere ultimati entro il termine di validità del titolo abilitativo ovvero sono stati ultimati in data _____.

Il Comune può prorogare, ai sensi della vigente normativa, il termine di ultimazione lavori in caso di comprovati motivi di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del soggetto attuatore, appositamente documentati

Art. 5

Opere di urbanizzazione primaria e secondaria

(indicare solo nel caso in cui siano dovute opera a scomputo degli oneri di urbanizzazione...)

Articolo 6

Superfici dell'intervento

L'intervento oggetto di questa convenzione ha una superficie utile (SU) di mq. ____ ed una superficie accessoria (SA) di mq. _____.

Le definizioni di Superficie complessiva (SC), Superficie utile (SU) e Superficie accessoria (SA), assunte ai fini della determinazione della consistenza degli alloggi oggetto dell'ordinanza n. 119/2013, sono quelle riportate nelle ordinanze commissariali n. 29, 51 e 86/2012 e smi

Art. 7

Criteri per la determinazione del prezzo di vendita, una volta ultimato il periodo per la locazione

Per la determinazione del prezzo iniziale di vendita al metro quadrato dei singoli alloggi e delle unità immobiliari destinate ad attività produttive e servizi i comuni possono avvalersi delle seguenti voci:

Voci		
a) Prezzo di acquisto dell'immobile		
b) costo dell'intervento così come definito nelle ordinanze n. 29, 51 e 86 /2012 e smi		
c) costo delle opere e degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (se eseguite o dovute)		
d) spese generali, fra cui quelle tecniche, promozionali, commerciali, amministrative, oneri finanziari, ecc., pari al...%** dei costi di cui alle precedenti lettere a), b), c)		
Totale		

** la percentuale è definita dal Comune. Il valore va definito di massima, in relazione alle condizioni locali, entro un limite del 20%.

Art. 8

Canoni di locazione degli alloggi e delle unità immobiliari destinate ad attività produttiva e revisione periodica.

Il canone da applicare nel periodo di locazione dell'alloggio non può superare quello determinato ai sensi del comma 3 articolo 2 della legge 431/1998.

In assenza degli accordi territoriali sottoscritti per il Comune in cui è localizzato l'intervento, si applicano i canoni concertati per il Comune limitrofo ad esso più prossimo per vicinanza e dimensione demografica. Il canone da considerare è quello risultante dal prodotto della superficie dell'alloggio per il valore a mq. del canone concertato relativo ad alloggi aventi la localizzazione e le caratteristiche di quello oggetto del finanziamento. Nei casi in cui gli accordi territoriali non permettano una immediata identificazione del canone relativo all'alloggio oggetto del contributo, il canone concertato da prendere a riferimento è quello risultante dalla media dei canoni relativi ad alloggi aventi le caratteristiche più vicine all'alloggio finanziato.

Il canone è aggiornato annualmente applicando l'indice Istat dei prezzi al consumo, salvo diversa modalità di aggiornamento concordata tra l'operatore economico ed il Comune.

Il canone di locazione nel caso di unità immobiliari destinate ad attività produttiva o per servizi è oggetto di accordo fra le parti interessate.

Art. 9

Vendita dell'immobile

Il soggetto beneficiario, dopo l'ultimazione lavori, può cedere a terzi l'intero edificio acquistato e recuperato o le singole unità immobiliari a destinazione abitativa prima della scadenza del vincolo di locazione stabilito all'art. 10 con l'obbligo, per l'acquirente, di assicurare la continuità della locazione dell'edificio o delle singole unità immobiliari per tutta la durata del vincolo.

Le unità immobiliari destinate ad attività produttiva o per servizi appartenenti ad un edificio a prevalente destinazione residenziale possono essere vendute dopo l'ultimazione dei lavori anche prima della scadenza del periodo della locazione.

Il prezzo di vendita a metro quadrato, anche nel caso di locazione differita dell'intero edificio o di singole unità immobiliari, ipotizzando uno loro stato di normale conservazione, è determinato secondo i criteri stabiliti all'art. 7 (eventualmente differenziando il prezzo delle unità immobiliari destinate ad attività produttiva o a servizi) con l'applicazione dell'indice Istat del costo di costruzione degli edifici residenziali, tra la data dell'ultimo aggiornamento e la data di sottoscrizione del rogito di trasferimento della proprietà.

Art. 10

VINCOLI E REQUISITI SOGGETTIVI

Gli alloggi devono essere concessi in locazione o in locazione differita, prioritariamente a coloro che abitavano nel centro storico alla data del terremoto o che vi intendono trasferire la residenza.

Le unità immobiliari da destinare ad attività produttive o servizi devono essere concesse in locazione prioritariamente ad imprese anche artigiane o di servizi che esercitavano l'attività lavorativa nel centro storico alla data del terremoto o che vi intendono trasferirla od intraprenderla nel rispetto delle destinazioni d'uso stabilite dalle norme urbanistiche.

La durata del vincolo di destinazione degli alloggi alla locazione degli alloggi e degli spazi produttivi o per servizi è di ____ anni (indicare il numero di anni di durata del vincolo (variabile da un minimo di 8 anni fino a un massimo di 15 anni).

Gli alloggi devono essere concessi in locazione a coloro che ne facciano richiesta ed abbiano i requisiti di priorità di cui al comma 1, entro 3 mesi dalla data di fine lavori. Trascorso tale termine senza che sia stato individuato il locatario, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e successivi dell'art. 4 dell'Ordinanza n. 26 del 10 aprile 2014.

Se alla scadenza del periodo previsto per i due aggiornamenti successivi (30 giugno e 31 dicembre) di cui al comma 6 dell'art. 4 dell'Ordinanza n. 26 del 10 aprile 2014. il Comune non ha individuato alcun nucleo familiare interessato alla locazione, il proprietario può ricercare altri nuclei familiari interessati alla locazione od alla vendita differita alle condizioni comunque stabilite nella convenzione.

Nel caso in cui un alloggio dato in locazione si renda disponibile per il recesso del conduttore o per la cessazione d assicurando il rispetto delle priorità sopra indicate. Analogamente a quanto sopra descritto, nel caso in cui, entro tale termine, il soggetto beneficiario non riesca ad individuare un nuovo conduttore, ne dà comunicazione al Comune in cui è localizzato l'alloggio, che provvederà a segnalare all'operatore i soggetti interessati entro 3 mesi dal ricevimento della comunicazione.

Il contratto di locazione o l'atto di assegnazione in godimento deve disciplinare anche i casi di inadempienza o di recesso del locatario/assegnatario e di revoca dell'assegnazione dell'alloggio.

Nel caso di Cooperative di Abitazione gli alloggi acquistati e recuperati possono essere assegnati in locazione, anche differita, ai propri soci.

Nel caso di alloggi dati in locazione a nuclei familiari segnalati dal Comune operano fondi di garanzia costituiti presso le Acer o gli stessi Comuni per la copertura degli oneri derivanti da ritardati o mancati pagamenti del canone di locazione o per danni arrecati all'alloggio.

La durata del vincolo di destinazione alla locazione decorre dalla data di fine lavori

Art. 11

Durata della convenzione.

La convenzione vincola il Soggetto proprietario ed i suoi aventi causa al rispetto degli obblighi dalla stessa previsti per la durata di anni _____ dalla data della stipulazione.

La durata della convenzione non può essere inferiore a ----- anni.

Art. 12

Trascrizione della convenzione.

La convenzione e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche vengono trascritte nei registri immobiliari a cura del Comune e a spese del Soggetto proprietario.

Le spese di trascrizione devono essere versate dal Soggetto proprietario contestualmente alla stipula della convenzione o a quella degli atti integrativi o modificativi.

Art. 13

Controlli e sanzioni.

L'attività di controllo sul rispetto di quanto previsto nella presente convenzione è di competenza comunale.

Ogni pattuizione stipulata in violazione dei criteri di determinazione dei costi di realizzazione e dei canoni di locazione di cui agli artt. ----- della presente convenzione nel corso del periodo di validità è nulla.

L'annullamento o la decadenza del titolo abilitativo, nonché la violazione delle obbligazioni nascenti da questa convenzione, determinano la risoluzione di diritto della presente convenzione.

Ordinanza n. 33 del Commissario delegato

28 aprile 2014

Art. 1, comma 369, della Legge 147/2013. Provvedimenti per la ricostruzione dei centri storici e dei centri urbani.

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 33 del 28 aprile 2014

Art. 1, comma 369, della l. 147/2013. Provvedimenti per la ricostruzione dei centri storici e dei centri urbani

Il Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna, assunte, a norma dell'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012"* le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il D.L. n. 74 del 2012, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge n. 122 del 2012, ed in particolare il comma 4 dell'art. 1 ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operando con i poteri di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2014 dall'art. 6, comma 1, del D.L. n. 43 del 2013, come convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 2013;

Vista la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 "Legge di stabilità 2014" che stabilisce:

- al comma 369 che, per favorire la ricostruzione, la riqualificazione e la rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito gravi danni al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, i comuni predispongono appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia e urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalle regioni;
- al comma 370 che al finanziamento dei piani possono concorrere risorse disponibili ai sensi dell'art. 3bis del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, nonché risorse private;

- al comma 371 che prevede che i tali finanziamenti sono destinati: agli interventi di cui all'art. 3, c. 1m lett. a), del D.L. 6 giugno n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122; all'acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo dell'eventuale potenzialità edificatoria qualora per finalità di contenimento di consumo di suolo si acquisisca un'area già pianificata ai fini edificatori; alla ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attività produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone concordato con priorità per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato; all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti nei piani dei comuni di cui al comma 369;
- al comma 372 che stabilisce che i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti sono definiti con appositi provvedimenti dei Commissari delegati che garantiscono altresì il riconoscimento dei finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti;
- al comma 373 che stabilisce che nel caso di delocalizzazione totale il finanziamento per l'acquisto di aree non può superare il 30 per cento del costo dell'intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al comune dell'area originaria su cui insiste l'edificio demolito e non ricostruito;

Vista la l.r. n. 16 del 2012 "*Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012*"; che all'articolo 12 stabilisce che i comuni interessati dal sisma si possono dotare di uno specifico piano con il quale disciplinare:

- le trasformazioni urbanistiche da operare nell'ambito della ricostruzione per conseguire l'obiettivo di favorire la ripresa delle attività delle comunità insediate e la rigenerazione delle condizioni di vita e di lavoro;
- gli incentivi urbanistici e le misure premiali diretti a favorire la rapida e completa attuazione degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione e volti al raggiungimento di più elevati livelli di sicurezza sismica, efficienza energetica e qualificazione dell'assetto urbano da parte dei privati interessati;
- le varianti alle previsioni cartografiche e normative della pianificazione vigente, indispensabili per promuovere lo sviluppo degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione;
- gli edifici, localizzati all'interno del territorio urbanizzato, da delocalizzare per l'esigenza di migliorare la funzionalità dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità esistenti;
- c) le opere incongrue e gli interventi di trasformazione da realizzare per l'eliminazione totale o parziale delle stesse, per il ripristino e la riqualificazione

paesaggistica, architettonica e ambientale dei luoghi, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 15 luglio 2002, n. 16 (Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio);

Vista altresì la legge regionale n. 28 del 20 dicembre 2013 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016”, che, al comma 1 dell'art. 37, stabilisce che ai fini dell'assegnazione dei contributi regionali, la Giunta regionale, allo scopo di promuovere la ricostruzione dei centri e nuclei storici colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, favorisce la stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 9 con i Comuni interessati sulla base del Piano della ricostruzione da questi approvato ai sensi degli articoli 12 e 13 della l.r. n. 16 del 2012 e che il Piano della ricostruzione assume i contenuti e produce gli effetti del Programma di riqualificazione urbana;

Ritenuto di dover disciplinare i contenuti del piano organico, delle delocalizzazione e delle procedure per l'acquisto degli immobili disciplinati dalla legge 147 del 2013;

Sentito nella seduta del 8 aprile 2014 del Comitato Istituzionale istituito ai sensi dell'Ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012;

DISPONE

Articolo 1

Piano organico

1. Per favorire il ripristino delle condizioni di vita, la ripresa delle attività economiche e la riduzione della vulnerabilità degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito danni molto gravi al patrimonio edilizio abitativo, produttivo e per servizi, ai beni culturali ed alle infrastrutture attraverso programmi di rigenerazione urbana che si integrino con gli interventi di ricostruzione già in atto, il Piano della ricostruzione di cui all'art. 12 della l.r. 21/12/2012, n. 16 assume la funzione del piano organico previsto dal comma 369 dell'art. 1 della legge n. 147/2013.
2. I comuni di cui al D.M. dell'Economia e delle Finanze del 1/6/2012 e successive modificazioni e all'art. 67-septies del D.L. 22/6/2012, n. 83, convertito con modificazioni nella l. 7/8/2012, n. 134 e successive modificazioni che sono dotati o si stanno dotando del Piano della ricostruzione possono, per le finalità di cui al

comma 1, predisporre il documento definito *piano organico*, avente la forma e i contenuti indicati ai commi successivi.

3. Il piano organico è un documento di carattere programmatico-operativo che, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, delinea la strategia generale e definisce l'insieme sistematico delle attività, degli interventi, dei progetti e dei programmi compatibili e coerenti con le previsioni del Piano della ricostruzione che il comune, d'intesa anche con altri soggetti pubblici e privati, intende attivare per conseguire l'obiettivo di promuovere una ricostruzione di qualità, rivolta prioritariamente al centro storico, da integrare con iniziative ed interventi volti alla rigenerazione degli ambiti urbani e degli spazi pubblici e privati, alla rivitalizzazione delle funzioni economiche, sociali ed amministrative ed all'aumento dei residenti.
4. Il piano organico, oltre a quanto previsto al comma precedente, indica:
 - a) le attività di carattere socio-economico da promuovere per rivitalizzare le aree e gli ambiti territoriali individuati dal Piano della ricostruzione;
 - b) gli interventi di riqualificazione urbana funzionali alla eliminazione del degrado ed alla rifunzionalizzazione degli ambiti del centro storico o del centro urbano che possono essere realizzati con l'impiego dei finanziamenti della l.r. 19/98;
 - c) le opere incongrue che devono essere eliminate e gli interventi di ripristino funzionale dei luoghi utilizzando le risorse di cui alla l.r. 16/02;
 - d) gli edifici pubblici ed i beni culturali, compresi quelli già ammessi a finanziamento con precedenti ordinanze o programmi, la cui riparazione o ricostruzione assume valore strategico ai fini delle politiche di riqualificazione e rigenerazione degli ambiti interessati;
 - e) le UMI ad attuazione diretta e quelle sottoposte al Piano della ricostruzione ricomprese negli ambiti interessati e che sono funzionali al miglioramento della sicurezza e della qualità urbana;
 - f) gli ambiti, con priorità per quelli del centro storico, ove sono possibili gli acquisti di immobili, immediatamente disponibili alla data del sisma, da parte di proprietari che, pur avendone diritto, non intendono provvedere alla ricostruzione delle proprie abitazioni, di locali destinati ad attività produttive o per servizi, utilizzando i contributi ammissibili per l'acquisto in cambio della cessione gratuita al comune dell'unità immobiliare danneggiata. Nella individuazione degli ambiti il comune avrà cura di evitare ulteriori processi di spopolamento del centro storico;
 - g) le aree dove sono possibili le delocalizzazioni, previste dal Piano della ricostruzione, di edifici da demolire utilizzando i contributi per l'acquisto in

cambio della cessione gratuita al comune dell'area occupata dall'edificio da delocalizzare;

- h) le misure premiali di incentivazione urbanistica di cui all'art. 12, comma 9 della l.r. n. 16/12 che possono favorire la realizzazione di interventi privati importanti ai fini della riqualificazione urbana, anche se non coperti da finanziamento pubblico per la ricostruzione.
5. Il piano organico è approvato, a seguito di specifica procedura anche partecipativa definita da ciascuna amministrazione comunale, con delibera del consiglio comunale contestualmente all'adozione del Piano della ricostruzione ed è corredato degli impegni assunti e degli accordi raggiunti tra i diversi soggetti pubblici e privati coinvolti. Nel caso che il Piano della ricostruzione sia già stato adottato alla data della presente ordinanza, il piano organico può essere approvato con apposite delibere del Consiglio comunale.
6. L'attuazione degli interventi previsti dal piano organico, nei tempi e secondo le modalità dallo stesso stabiliti, è favorita dall'amministrazione comunale che individua un tecnico responsabile del coordinamento delle attività, dei progetti, delle opere e dell'impiego delle risorse assegnate.
7. Alla attuazione degli interventi previsti da i piani organici può concorrere anche la regione con risorse, modalità e tempi che verranno stabiliti ricorrendo eventualmente alla predisposizione di apposito programma d'area.

Articolo 2

Delocalizzazioni

1. La delocalizzazione di edifici gravemente danneggiati e classificati con livello operativo E3, individuati dal Piano della ricostruzione e dal piano organico, è possibile solo nelle aree e con le priorità indicate all'art. 12, comma 7 della l.r. n. 16/12. Per consentire la fattibilità dell'intervento di ricostruzione il Piano della ricostruzione stabilisce indici di edificabilità adeguati, eventualmente incrementati in applicazione delle misure premiali e degli incentivi volumetrici di cui all'art. 12, comma 9 della l.r. n. 16/12.
2. L'intervento di delocalizzazione, funzionale prioritariamente alla riqualificazione del centro storico, è preceduto da accordi compensativi previsti dall' art. 12, comma 8 della l.r. n. 16/12 che coinvolgono tutti i proprietari interessati, con particolare riferimento a quelli beneficiari dei contributi per la ricostruzione e può prevedere anche la modifica delle dimensioni di singole unità immobiliari. Ai fini dell'ammissibilità a contributo il cambio della destinazione d'uso è consentito

secondo quanto già stabilito dall'art. 6, comma 1 dell'ordinanza 86/12 e smi. e dal successivo comma 11.

3. Il contributo per la delocalizzazione degli edifici privati di cui al comma 1, è concesso a favore dei proprietari delle unità immobiliari che li compongono ed è calcolato, per ciascuna unità immobiliare, nella misura stabilita dall'ordinanza n. 86/12 e smi, in relazione al livello operativo attribuito all'edificio, al numero ed alla dimensione delle unità immobiliari ed al costo dell'intervento di ricostruzione determinato come se la stessa avvenisse in situ. Nel caso l'edificio ricostruito a seguito di delocalizzazione sia costituito da unità immobiliari di superfici diverse da quelle originarie, per il calcolo del contributo si applicano le disposizioni stabilite dalla seconda parte del comma 18 e dal comma 19 dell'art.3 dell'ordinanza n. 86/12 e smi.
4. Il contributo concesso ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 95/12, convertito con modificazioni nella l. n. 135/12, è incrementato del prezzo di acquisto della nuova area di sedime e di pertinenza esclusiva dell'edificio ricostruito che comunque non può superare il limite massimo del 30% del costo dell'intervento determinato ai sensi del comma 2 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 86/12 e smi. ovvero lo stesso prezzo di acquisto, se inferiore.
5. La concessione ai proprietari delle unità immobiliari che compongono l'edificio da de localizzare del contributo per l'acquisto dell'area è subordinata all'assunzione, da parte degli stessi proprietari, del formale impegno alla cessione gratuita al comune dell'area di sedime e di pertinenza esclusiva dell'edificio da delocalizzare. L'erogazione del contributo avviene, in unica soluzione, a favore del soggetto venditore dell'area, previa presentazione all'istituto di credito indicato per il finanziamento dell'intervento dell'atto di vendita.
6. Nel caso l'area da acquistare sia di proprietà pubblica il contributo per la ricostruzione dell'edificio da delocalizzare è incrementato della stessa misura di cui al comma 4 e viene erogato in unica soluzione dall'istituto di credito indicato per il finanziamento dell'intervento al soggetto pubblico previa presentazione dell'atto di vendita.
7. L'intervento di delocalizzazione è possibile, alle condizioni richiamate ai commi precedenti, anche per gli edifici con livello operativo E2 purché sussistano evidenti e dichiarati motivi di interesse pubblico che impongono la demolizione e ricostruzione in altra area di sedime comunque individuata dal Piano della ricostruzione. In tal caso il contributo per la demolizione e ricostruzione è pari a quello che verrebbe assegnato per il livello operativo attribuito all'edificio incrementato del contributo per l'acquisto dell'area calcolato come stabilito al comma 4.
8. Nel caso il Piano della ricostruzione preveda la delocalizzazione di una sola porzione dell'edificio danneggiato o crollato, l'area di nuova edificazione deve

possedere i requisiti di cui al comma 1. Il contributo per la ricostruzione della porzione di edificio da delocalizzare e quello per la ricostruzione o adeguamento sismico della porzione che rimane nel sedime originario sono determinati, per ciascuna unità immobiliare, con le modalità di cui ai commi 3 e 7. In tal caso il contributo per la ricostruzione del nuovo edificio non può essere incrementato del prezzo di acquisto dell'area.

9. All'interno dei centri storici, le superfici complessive degli edifici o loro porzioni gravemente danneggiati o crollati e classificati con livello operativo E3, che il Piano della ricostruzione prevede di delocalizzare in aree edificabili individuate dallo stesso, si possono aggiungere a quelle previste dallo strumento urbanistico per la realizzazione di nuovi edifici, morfologicamente e dimensionalmente diversi da quelli preesistenti. Per edifici classificati con livello operativo E2 valgono le disposizioni di cui al comma 7.
10. I proprietari degli edifici o delle loro porzioni di cui al comma 9 possono beneficiare dei contributi spettanti per la ricostruzione di superficie pari a quella preesistente che si prevede di delocalizzare anche nel caso questa venga accorpata a quella di altri edifici di forma e dimensione diversa da quella originaria, senza possibilità di cessione del diritto al contributo stesso. I proprietari partecipano alla costruzione del nuovo edificio in proporzione alle quote di superficie possedute.
11. Ai fini dell'ammissibilità a contributo, all'interno degli ambiti dei centri storici interessati dal Piano della ricostruzione, non è considerato mutamento di destinazione d'uso quello verso altri usi già dichiarati compatibili dallo strumento urbanistico, conseguente ad interventi di delocalizzazione o di riparazione con rafforzamento locale, miglioramento sismico o ricostruzione di interi edifici od UMI, purchè la superficie da destinare al soddisfacimento di esigenze abitative non scenda aldisotto del 25% della superficie complessiva preesistente dell'edificio o della UMI, ovvero di quella già destinata ad abitazione, se inferiore al predetto limite del 25%.

Articolo 3

Acquisto di immobili disponibili

1. I proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo o produttivo dichiarate inagibili, ubicate negli ambiti dei centri storici od urbani individuati dal Piano della Ricostruzione e dal piano organico, facenti parte di edifici classificati con livello operativo E2 ed E3, che non intendono eseguire gli interventi di recupero previsti dall'ordinanza n. 86/2012 e smi, possono acquistare in alternativa una unità immobiliare avente la stessa destinazione d'uso.

2. L'unità immobiliare da acquistare deve essere ricompresa prioritariamente all'interno del centro storico e comunque in edifici ultimati prima del sisma del maggio 2012. Nella stessa unità immobiliare deve essere trasferita la residenza o la sede dell'attività produttiva entro tre mesi dall'acquisto.
3. Il contributo per l'acquisto dell'unità immobiliare ad uso abitativo o produttivo, concesso a favore dell'acquirente a valere sui finanziamenti dell'art. 3 bis del D.L. n. 95/12, convertito con modificazioni nella l. n. 135/12, è calcolato nella misura convenzionale stabilita dall'ordinanza n. 86/12 e smi per l'unità immobiliare da recuperare, in relazione alla sua dimensione ed al livello operativo attribuito all'edificio di cui fa parte. Il contributo non può comunque superare il prezzo di acquisto della nuova unità immobiliare.
4. La domanda per beneficiare del contributo per l'acquisto deve essere presentata al comune entro 90 giorni dall'approvazione del Piano organico e deve contenere l'indicazione dell'unità immobiliare da acquistare insieme al compromesso di acquisto registrato. Il comune determina il contributo, previa verifica del diritto del richiedente a beneficiare dei finanziamenti disposti dall'ordinanza n. 86/2012, quale minore importo tra il prezzo di acquisto della nuova unità immobiliare ed il costo convenzionale dell'unità immobiliare danneggiata.
5. Il provvedimento di concessione è inviato alla banca indicata che eroga il contributo in unica soluzione al venditore dell'unità immobiliare.
6. Il beneficiario del contributo per l'acquisto si impegna a cedere gratuitamente al comune l'unità immobiliare danneggiata. La vendita deve avvenire contestualmente alla emanazione del provvedimento di concessione del contributo per l'acquisto. Gli oneri fiscali gravanti sugli atti di acquisto e vendita delle unità immobiliari sono a carico rispettivamente dei soggetti interessati dalle operazioni di compravendita secondo le normative vigenti.
7. Nel caso l'unità immobiliare danneggiata e ceduta gratuitamente al comune faccia parte di un edificio ove sono presenti altri proprietari che beneficiano dei contributi per il recupero ai sensi dell'ordinanza n. 86/2012 e smi, il comune stesso subentra negli impegni assunti nei confronti del condominio dal proprietario cedente e partecipa all'intervento utilizzando i finanziamenti pubblici accantonati nel Piano delle opere pubbliche approvato con Ordinanza n.14/2014 per interventi in edifici di proprietà mista, pubblico privata. L'assegnazione al comune del finanziamento necessario per partecipare all'intervento in proporzione alla quota di proprietà assume valore prioritario al fine di non ritardare il recupero dell'edificio ed il rientro delle famiglie nelle proprie abitazioni.
8. Le unità immobiliari a destinazione abitativa cedute al comune ai sensi del presente articolo sono destinate al soddisfacimento delle domande di alloggi in locazione per

i nuclei familiari che rientrano nelle condizioni per accedere all'edilizia residenziale sociale, con priorità per quelli terremotati.

Articolo 3

Modifiche alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86/2012

1. Il comma 5bis dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012 è sostituito dal seguente:

“5bis. Gli eventuali compensi degli amministratori di condominio o di amministratori dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari sono riconosciuti nel limite massimo del:

- *2% del costo delle opere ammissibili per interventi di importo fino a 200.000 Euro;*
- *1,5% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 200.000 euro, fino a 500.000 euro;*
- *1% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 500.000 euro, fino a 3.000.000 di euro;*
- *0,5% del costo delle opere ammissibili per la parte eccedente 3.000.000 di euro. A tali compensi va aggiunta l'IVA se non recuperabile.”*

2. Il comma 8-bis dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 51 del 5 ottobre 2012 è sostituito dal seguente:

“8bis. Gli eventuali compensi degli amministratori di condominio o di amministratori dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari sono riconosciuti nel limite massimo del:

- *2% del costo delle opere ammissibili per interventi di importo fino a 200.000 Euro;*
- *1,5% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 200.000 euro, fino a 500.000 euro;*
- *1% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 500.000 euro, fino a 3.000.000 di euro;*
- *0,5% del costo delle opere ammissibili per la parte eccedente 3.000.000 di euro. A tali compensi va aggiunta l'IVA se non recuperabile.”*

3. Al comma 7 dell'art. 4 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:

“Gli eventuali compensi degli amministratori di condominio o di amministratori dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari sono riconosciuti nel limite massimo del:

- 2% del costo delle opere ammissibili per interventi di importo fino a 200.000 Euro;
 - 1,5% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 200.000 euro, fino a 500.000 euro;
 - 1% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 500.000 euro, fino a 3.000.000 di euro;
 - 0,5% del costo delle opere ammissibili per la parte eccedente 3.000.000 di euro.
- A tali compensi va aggiunta l'IVA se non recuperabile.”*

4. Il comma 12 bis dell'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 86 del 6/12/2012 è sostituito dal seguente:

“12bis. Gli eventuali compensi degli amministratori di condominio o di amministratori dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari sono riconosciuti nel limite massimo del:

- 2% del costo delle opere ammissibili per interventi di importo fino a 200.000 Euro;
 - 1,5% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 200.000 euro, fino a 500.000 euro;
 - 1% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 500.000 euro, fino a 3.000.000 di euro;
 - 0,5% del costo delle opere ammissibili per la parte eccedente 3.000.000 di euro.
- A tali compensi va aggiunta l'IVA se non recuperabile.”*

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna lì, 28 aprile 2014

Vasco Errani

Ordinanza n. 39 del Commissario delegato

16 maggio 2014

Modifica termini per la presentazione dei progetti preliminari, definitivi, esecutivi, delle perizie e delle autocertificazioni di cui alle Ordinanze n. 120 e 121 dell'11 ottobre 2013 e delle istanze di cui all'Ordinanza n. 122 dell'11 ottobre 2013.



IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 39 del 16 Maggio 2014

Modifica termini per la presentazione dei progetti preliminari, definitivi, esecutivi, delle perizie e delle autocertificazioni di cui alle ordinanze n. 120 e 121 dell'11 ottobre 2013 e delle istanze di cui all'ordinanza n. 122 dell'11 ottobre 2013

Visti:

- il decreto legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge 122/2012, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012"*
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 comma 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- il decreto legge n. 1 del 14 gennaio 2013 recante *disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale* convertito con legge n. 11 del 1 febbraio 2013;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2013 riportante *l'aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012*;
- il decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013 *"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015"* convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013;

Viste le precedenti ordinanze commissariali:

- n. 120 dell'11 ottobre 2013 "Attuazione del Programma, aggiornato al settembre 2013, delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione piani annuali 2013-2014.";
- n. 121 dell'11 ottobre 2013 "Attuazione interventi relativi alle Opere Pubbliche ed ai Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 con importi inferiori ad € 50.000,00.";
- n. 122 dell'11 ottobre 2013 "Attuazione del Programma, aggiornato al settembre 2013, delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Inserimento dei beni privati di interesse culturale. Approvazione schema di convenzione.";
- n.141 del 22 ottobre 2013 "Modifica termini per la presentazione dei progetti preliminari, definitivi, esecutivi, previsti dall'ordinanza n. 120 dell'11 ottobre 2013 "Attuazione del Programma, aggiornato al settembre 2013, delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione Piani Annuali 2013-2014";
- n.002 del 27 gennaio 2014 "Modifica termini per la presentazione dei progetti preliminari, definitivi, esecutivi, previsti dall'ordinanza n. 120 dell'11 ottobre 2013 "Attuazione del Programma, aggiornato al settembre 2013, delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione Piani Annuali 2013-2014";

Vista l'ordinanza commissariale n. 29 del 28 agosto 2012 "*Criteria e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili*" e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che dal 1 giugno 2014 sarà resa operativa la piattaforma informatica "FENICE" per la gestione del flusso documentale degli interventi inseriti nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali e nei Piani Annuali 2013-2014, danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Considerato che nel mese di maggio si svolgeranno le prossime elezioni amministrative, che interesseranno svariati Soggetti attuatori degli interventi del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dei Piani Annuali 2013-2014, con conseguente rallentamento delle connesse attività amministrative;

Viste le richieste di proroga per la presentazione dei progetti preliminari, definitivi, esecutivi, previsti dall'ordinanza n. 120, n. 121 dell'11 ottobre 2013 già presentate: CR.2014.0009562 del 17/03/2014 dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, CR.2014.0012303 del 01/04/2014 dal Comune di Soliera (MO), CR.2014.0008780 del

07/03/2014 e CR.2014.0015240 del 28/04/2014 dal Comune di Sant'Agostino (FE), CR.2014.0013353 del 10/04/2014 dal Comune di Castel Maggiore (BO), CR.2014.0012997 del 08/04/2014 dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po, CR.2014.0012852 del 07/04/2014 dal Comune di Mirabello (FE), CR.2014.0012987 del 08/04/2014 dal Consorzio della Bonifica Burana, CR.2014.0014267 del 17/04/2014 dalla Provincia di Reggio Emilia, CR.2014.0014329 del 17/04/2014 dal Comune di cento (FE), CR.2014.0014902 del 23/04/2014 dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, CR.2014.0015406 del 29/04/2014 dall'Arcidiocesi di Modena-Nonantola e CR.2014.0015542 del 30/04/2014 dal Comune di castello d'Argile (BO);

Viste le numerose richieste di proroga che sono già pervenute e la necessità di fornire adeguate informazioni in merito alle procedure ed alla gestione del flusso documentale informatico che verrà avviato dal 1 giugno 2014 nonché alla compilazione tecnica dei progetti, rappresentando che al riguardo nel mese di maggio sono stati organizzati due incontri con tutti i soggetti attuatori, i Responsabili Unici del Procedimento nonché i professionisti;

Atteso che alcune scadenze per la presentazione dei progetti delle opere pubbliche e beni culturali si sono sovrapposte al termine del 30 aprile 2014 per la presentazione dei progetti per la riparazione con rafforzamento locale degli edifici con esisto di agibilità "B" e "C";

Ravvisata l'opportunità di prorogare con ordinanza per tutti i soggetti coinvolti le imminenti scadenze relative ai progetti e alle istanze in attuazione dei Piani Annuali delle Opere Pubbliche, dei Beni Culturali e delle Attrezzature Scolastiche, per non dover procedere alla concessione delle singole proroghe, previste dal vigente regolamento approvato con l'ordinanza n. 120 del 1 ottobre 2013 e smi, già richieste da vari soggetti attuatori a cui sicuramente se ne aggiungeranno degli altri, con notevole impegno per la Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Ritenuto altresì opportuno prorogare anche i termini per la presentazione delle istanze dei proprietari di edifici privati, oggetto del vincolo ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e smi, al Presidente/Commissario delegato per l'inserimento nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali;

Preso atto delle richieste pervenute da Comuni e Ordini professionali che hanno manifestato l'esigenza di prendere in considerazione alcuni casi di domande tardive o comunque alcune situazioni particolari per le quali non è stato possibile presentare la domanda per di contributo per la riparazione e ripristino con rafforzamento locale dell'edificio danneggiato dal sisma ai sensi dell'ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012 e smi entro il 30 aprile 2014.

Ritenuto pertanto opportuno autorizzare i Comuni a valutare richieste tardive opportunamente motivate per il successivo deposito della domanda di contributo.

Acquisito il parere favorevole del Comitato Istituzionale nella seduta del 9 maggio 2014;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

1. I termini stabiliti nell'allegato E "Regolamento" per l'attuazione dei Piani Annuali 2013-2014 Opere Pubbliche, Beni Culturali, Edilizia Scolastica e Università dell'ordinanza n. 120 dell'11 ottobre 2013 che riguardano la presentazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi degli interventi ricompresi nei Piani Annuali 2013-2014, decorrono dal 1 luglio 2014.
2. I termini stabiliti dall'ordinanza n. 121 dell'11 ottobre 2013, che riguardano in particolare la presentazione dei progetti preliminari, definitivi, esecutivi, delle perizie e delle autocertificazioni per gli interventi relativi alle Opere Pubbliche ed ai Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 con importi inferiori ad € 50.000,00, decorrono dal 1 luglio 2014.
3. Il termine stabilito dall'ordinanza n. 122 dell'11 ottobre 2013, al punto 2 lettera b, in riferimento alla presentazione dell'istanza al Presidente/Commissario delegato per l'inserimento nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, è prorogato al 31 agosto 2014.
4. Coloro i quali, per ragioni indipendenti dalla propria volontà, non abbiano potuto depositare la domanda di contributo per la riparazione e ripristino con rafforzamento locale dell'edificio danneggiato dal sisma ai sensi dell'ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012 e smi entro il 30 aprile 2014, termine stabilito dall'art. 2 dell'ordinanza n. 2 del 27 gennaio 2014, possono inviare al Comune, tramite la piattaforma informatica MUDE, richiesta di presentazione fuori termine della domanda, rappresentando le gravi motivazioni che ne hanno impedito il deposito.
5. Il Comune, valutata la richiesta e le motivazioni presentate, autorizza o meno il beneficiario al deposito dell'istanza tramite la piattaforma MUDE, indicando anche i termini entro cui adempiere che dovranno essere congrui con le motivazioni rappresentate e comunque non superiori a 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa autorizzazione. Il mancato deposito della domanda nei termini indicati dal Comune comporterà la decadenza dal contributo.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna lì, 16 Maggio 2014

Vasco Errani

Ordinanza n. 71 del Commissario delegato*17 ottobre 2014*

Modifiche alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012, n. 131 del 2013 e nn. 9 e 39 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e n. 131 del 2013.



IL COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DEL DPCM DEL 25/8/2014

Ordinanza n. 71 del 17 ottobre 2014

Modifiche alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012, n. 131 del 2013 e nn. 9 e 39 del 2014.

Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e n. 131 del 2013.

Il Sottosegretario della Giunta Regionale Alfredo Bertelli assume, ai sensi dell'art. 10 comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014 n.91, convertito con legge 11 agosto 2014 n.116 con DPCM 25 agosto 2014, in conseguenza della cessazione anticipata del mandato del Presidente della Regione, le funzioni di Commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi di cui all'art.1 del d.l. 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Visti:

- il decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”*
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 comma 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- il decreto legge 14 gennaio 2013 n. 1, convertito con legge 1 febbraio 2013 n. 11, recante *“Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, in G.U. 11 febbraio 2013 n. 35, recante *“L'aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012”*;
- il decreto legge 26 aprile 2013 n. 43 convertito con legge 24 giugno 2013 n. 71 recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad*

emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”;

Viste le precedenti ordinanze commissariali:

- n. 29 del 28 agosto 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E₀)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 57 del 12 Ottobre 2012, *“Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”*,
- n. 86 del 6 dicembre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E₁, E₂ o E₃)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 131 del 18 ottobre 2013 *“Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e smi ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013”*;
- n. 9 del 7 febbraio 2014 *“Integrazioni e modifiche alle Ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi, Ordinanza n. 119/2013 e Ordinanza n. 131/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata”*;
- n. 39 del 16 maggio 2014 *“Modifica termini per la presentazione dei progetti preliminari, definitivi, esecutivi, delle perizie e delle autocertificazioni di cui alle ordinanze n. 120 e 121 dell’11 ottobre 2013 e delle istanze di cui all’ordinanza n. 122 dell’11 ottobre 2013”*;

Rilevata la necessità:

- di integrare le ordinanze nn. 29, 51 e 86 del 2012 per sopraggiunta disciplina regionale in materia edilizia;
- di fornire una tempistica univoca per la protocollazione delle domande per la richiesta di contributo;

- di regolare e definire le attività inerenti il controllo, da parte del Commissario Delegato, in merito al rilascio del contributo, nonché alla quantificazione dello stesso;
- di regolare il procedimento delle eventuali varianti necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- di normare le attività di vigilanza sui progetti della ricostruzione;

Rilevato altresì che il processo di presentazione delle domande di contributo evidenzia la necessità di consentire un ulteriore lasso temporale per la presentazione delle domande ma allo stesso tempo occorre avere contezza in tempi certi delle domande che saranno presentate e dei contributi che saranno richiesti.

Sentito nella seduta del 24 settembre 2014 il Comitato Istituzionale ai sensi dell'Ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012;

Tutto ciò premesso

DISPONE

Articolo 1

(Modifiche dell'Ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012)

1. Il comma 1-ter dell'art. 2 dell'ordinanza n. 29/2012 è sostituito con il seguente:

"1-ter. Rispetto agli edifici di cui al comma 1-bis, fanno eccezione i fabbricati rurali strumentali la cui struttura è riconducibile a quella edilizia ordinaria in muratura agibili alla data del sisma ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità temporanea o parziale, al cui interno non siano rappresentati danni alle attività economiche, come descritte dall'art. 2 comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell'ordinanza n. 57/2012 e smi. In tal caso il proprietario dell'immobile - impresa o persona fisica - o coloro che ne detengano la disponibilità per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido, compresi i titolari di diritti reali di garanzia, e che siano tenuti a sostenere le spese dell'intervento, possono presentare istanza, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del d.l 74/2012 convertito con legge 122/2012, sulla presente ordinanza. Per tali edifici, che non necessitino di particolari finiture ed impianti il costo convenzionale di cui all'art. 3 commi 2 e 2-bis è ridotto del 30%. Per gli stessi fabbricati rurali, in base a quanto disposto dall'Ordinanza n.57/2012, le perizie previste dalla presente ordinanza dovranno essere giurate."

2. Dopo il comma 4-quater dell'art. 3 dell'ordinanza n. 29/2012 è aggiunto il seguente:

“4-quinquies. Il costo dell'intervento può includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e nel contratto di appalto, le spese per l'esecuzione, da parte dell'impresa affidataria, di lavori in economia, ai sensi dell'art. 179 del DPR n. 207/2010, limitate alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura. La disposizione si applica ai progetti depositati, o alle varianti sostanziali apportate ai progetti in corso, successivamente alla data del 17 ottobre 2014.”

3. Il comma 9 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 29/2012 è sostituito con il seguente:

“9. Sono ammesse eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori purché presentate nel rispetto della presente ordinanza, debitamente motivate ed approvate dal Comune e comunque contenute entro un quinto dell'importo delle opere originariamente autorizzate. La limitazione di cui sopra non si applica agli interventi per i quali sia già stata depositata la domanda di contributo al 14 febbraio 2013, in caso di successiva integrazione delle opere di cui all'art. 4, comma 7, lettera d1). Le varianti del progetto strutturale che sono considerate sostanziali ai sensi della DGR 687/2011 seguono le stesse procedure di deposito ed approvazione stabilite dalla l.r. n. 19/2008; le varianti del progetto edilizio che richiedono un nuovo titolo abilitativo o che rientrano nei casi di cui all'art. 41 della l.r. 15/2013 sono considerate sostanziali e seguono le disposizioni dell'art. 22 della citata l.r. 15/2013.”

4. Dopo il comma 9 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 29/2012 è aggiunto il seguente:

“9 bis. Qualora la variante sostanziale contenga opere ritenute non ammissibili a contributo, il comune entro trenta giorni dal deposito della variante, comunica al beneficiario che provvederà alla rideterminazione del contributo stesso nei successivi trenta giorni. Decorsi i primi trenta giorni senza alcuna comunicazione del comune, le opere previste dalla variante sono ritenute ammissibili ed il calcolo dell'importo finale del contributo potrà avvenire al momento della erogazione a saldo di cui all'art. 8, comma 1, lett. b). Per le varianti già depositate alla data del 17 ottobre 2014, il termine dei trenta giorni per la comunicazione della rideterminazione del contributo da parte del comune decorre a partire dalla stessa data.”

5. Al comma 4 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 29/2012 la parola "dieci" è sostituita con "trenta"

6. La lettera b) del comma 5 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 29/2012 è sostituita con la seguente:

"b) l'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno due imprese a cui sono stati chiesti preventivi di spesa, con la quale è stato stipulato un contratto di appalto che viene conservato dal tecnico incaricato ed esibito su richiesta del Comune, del Commissario o degli organi di controllo. Le modalità ed i criteri adottati per la scelta sono descritti in apposito verbale redatto e conservato dal tecnico incaricato per gli eventuali controlli di cui al precedente periodo;"

7. Il comma 2 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 29/2012 è sostituito dal seguente:

"2. Il proprietario che aliena l'unità immobiliare per la quale beneficia dei contributi previsti dalla presente ordinanza prima della data di ultimazione degli interventi, ovvero prima di due anni dall'ultimazione dei lavori nel caso di unità immobiliare affittata, perde il diritto al contributo ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Il presente comma non si applica qualora l'alienazione avvenga a favore dei seguenti soggetti:

- *parenti o affini fino al quarto grado;*
- *coniuge;*
- *promissario acquirente se in possesso di un titolo giuridico avente data antecedente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;*
- *affittuario o comodatario residente alla data del sisma;*
- *coloro che ne acquisiscono la proprietà a seguito di vendita all'asta conseguente a procedure esecutive individuali;*
- *nonché i soggetti dei casi previsti dagli articoli 1128^[1], 1103^[2] e 1104^[3] del Codice Civile."*

[1] Perimento totale o parziale dell'edificio. Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all'asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto. Nel caso di perimento di una parte minore, l'assemblea dei condomini delibera [\[1136\]](#) circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio [\[1117\]](#), e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse [\[1123\]](#). L'indennità corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste. Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.

8. La lettera a) del comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 29/2012 è sostituita con la seguente:

“a) il 50% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione al Comune, tramite la procedura informatica di cui all'art. 4 comma 1, dello stato di avanzamento dei lavori redatto, con riferimento all'art. 194 del DPR 207/2010, dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi di cui al precedente art. 4, comma 7, lett. e) effettivamente praticati dall'impresa appaltatrice e non superiori a quelli dell'elenco prezzi regionale o degli altri elenchi richiamati, che attesti l'esecuzione di almeno il 50% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo.”

9. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 29/2012 la parola “asseverato” è sostituita con le parole “redatto come alla lett. a)”

10. Il punto ii. della lettera b) del comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 29/2012 è sostituito con il seguente:

“ii. consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi di cui al precedente art. 4, comma 7, lett. e) effettivamente praticati dall'impresa appaltatrice e non superiori a quelli dell'elenco prezzi regionale o degli altri elenchi richiamati, il quale dovrà contenere, nel caso delle varianti in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori. Il consuntivo dei lavori, unitamente alle spese tecniche previste, è comparato con il costo convenzionale di cui all'art. 3, comma 2 ai fini della determinazione finale del contributo che va calcolato sul minore dei due importi;”

11. Il punto vii. della lettera b) del comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 29/2012 è sostituito con il seguente:

[2] Disposizione della quota. Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota. Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.

[3] Obblighi dei partecipanti. Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinuncia al suo diritto. La rinuncia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa. Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.

“vii. dichiarazione asseverata che l’impresa affidataria ha praticato, per le prestazioni eseguite in subappalto, gli stessi prezzi unitari stabiliti nel contratto di appalto con ribasso non superiore al 20%;”

12. Il comma 1 dell’art. 10 dell’ordinanza n. 29/2012 è sostituito con i seguenti:

“1. Al fine di garantire l’osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza, il Comune, tramite i propri uffici tecnici, vigila sulla corretta esecuzione dei lavori. La vigilanza viene esercitata sia mediante la verifica del procedimento edilizio, in attuazione della l. r. 15/2013, sia dei lavori eseguiti o in corso di esecuzione con i contributi concessi su almeno il 15% degli edifici, anche se ricompresi all’interno di UMI. Il campione viene selezionato mediante procedura MUDE e può corrispondere a quello individuato ai sensi dell’ordinanza n. 59/2014. La vigilanza può essere svolta anche dal personale tecnico, dei comuni e delle Unioni, preposto al controllo delle costruzioni in zona sismica ai sensi della l. r. 19/2008.

1-bis. Per le attività di vigilanza di cui al comma 1 i comuni che si avvalgono delle Strutture tecniche di Bacino, ai sensi della l.r. 19/2008, possono chiedere al Commissario delegato il supporto del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli.”

Articolo 2

(Modifiche dell’Ordinanza n. 51 del 5 ottobre 2012)

1. Il comma 1-ter dell’art. 2 dell’ordinanza n. 51/2012 è sostituito con il seguente:

“1-ter. Rispetto agli edifici di cui al comma 1-bis, fanno eccezione i fabbricati rurali strumentali la cui struttura è riconducibile a quella edilizia ordinaria in muratura agibili alla data del sisma ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità totale, al cui interno non siano rappresentati danni alle attività economiche, come descritte dall’art. 2 comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell’ordinanza n. 57/2012 e smi. In tal caso il proprietario dell’immobile - impresa o persona fisica - o coloro che ne detengano la disponibilità per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido, compresi i titolari di diritti reali di garanzia, e che siano tenuti a sostenere le spese dell’intervento, possono presentare istanza, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del d.l 74/2012 convertito con legge 122/2012, sulla presente ordinanza. Per tali edifici, che non necessitino di particolari finiture ed impianti il costo convenzionale di cui all’art. 3 commi 2 e 2-bis è ridotto del 30%. Per gli stessi fabbricati rurali, in base a quanto

disposto dall'ordinanza n. 57/2012, le perizie previste dalla presente ordinanza dovranno essere giurate."

2. Dopo il comma 1-ter dell'art. 2 dell'ordinanza n. 51/2012 è aggiunto il seguente:

"1-quater. Nel caso gli edifici rurali destinati a deposito o magazzino, strumentali all'attività agricola, siano riconducibili a quelli con tipologia residenziale, agibili alla data del sisma ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità totale, il costo convenzionale è ridotto del 30% per la superficie complessiva del piano terra e del 50% per quelle dei piani superiori con altezza minima di 240 cm e dotati di idonei accessi. La disposizione si applica ai progetti depositati successivamente alla data del 17 ottobre 2014."

3. Dopo il comma 6 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 51/2012 sono aggiunti i seguenti:

"6bis. Il costo dell'intervento può includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e nel contratto di appalto, le spese per l'esecuzione, da parte dell'impresa affidataria, di lavori in economia, ai sensi dell'art. 179 del DPR n. 207/2010, limitate alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura. La disposizione si applica ai progetti depositati, o alle varianti sostanziali apportate ai progetti in corso, successivamente alla data del 17 ottobre 2014."

6ter. Per gli edifici classificati con livello operativo E₀ il costo dell'intervento comprende anche le spese eventualmente sostenute dal beneficiario nei confronti delle aziende erogatrici dei servizi ambientali, energetici e di telefonia per l'eventuale riallaccio delle utenze disattivate a seguito del sisma. La disposizione si applica ai progetti depositati successivamente alla data del 17 ottobre 2014, ovvero ai progetti in corso per i quali non sia intervenuta l'erogazione a saldo del contributo."

4. Il comma 12 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 51/2012 è sostituito con il seguente:

"12. Sono ammesse eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori purché presentate nel rispetto della presente ordinanza, debitamente motivate ed approvate dal Comune, e comunque contenute entro un quinto dell'importo delle opere originariamente autorizzate. Le varianti del progetto strutturale che sono considerate

sostanziali ai sensi della DGR 687/2011, seguono le stesse procedure di deposito ed approvazione stabilite dalla l.r. n. 19/2008; le varianti del progetto edilizio che richiedono un nuovo titolo abilitativo o che rientrano nei casi di cui all'art. 41 della l.r. 15/2013 sono considerate sostanziali e seguono le disposizioni dell'art. 22 della citata l.r. 15/2013."

5. Dopo il comma 12 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 51/2012 è aggiunto il seguente:

"12bis. Qualora la variante sostanziale contenga opere ritenute non ammissibili a contributo, il Comune entro trenta giorni dal deposito della variante, comunica al beneficiario che provvederà alla rideterminazione del contributo stesso nei successivi trenta giorni. Decorsi i primi trenta giorni senza alcuna comunicazione del Comune, le opere previste dalla variante sono ritenute ammissibili ed il calcolo dell'importo finale del contributo potrà avvenire al momento della erogazione a saldo di cui all' art. 8, comma 1, lett. d). Per le varianti già depositate alla data del 17 ottobre 2014, il termine dei trenta giorni per la comunicazione della rideterminazione del contributo da parte del comune decorre a partire dalla stessa data."

6. All'ultimo capoverso del comma 1 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 51/2012 le parole *"due giorni lavorativi dal deposito della stessa"* sono sostituite con le seguenti:

"cinque giorni lavorativi dal deposito della stessa. Effettuata la verifica della completezza della domanda, l'accettazione viene comunicata mediante procedura informatica e dalla data di tale comunicazione decorrono i 90 giorni di cui all'art. 5, comma 5 della presente ordinanza. Decorso il termine dei cinque giorni dal deposito senza che intervenga alcuna comunicazione, la domanda si intende accettata, anche se in attesa della protocollazione, e dalla data del deposito decorre il termine di 90 giorni a cui si aggiungono i 5 giorni stabiliti per l'accettazione. La disposizione si applica ai progetti depositati successivamente alla data del 17 ottobre 2014."

7. Nel comma 4 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 51/2012 la parola *"dieci"* è sostituita con *"trenta"*

8. La lettera b) del comma 5 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 51/2012 è sostituita con la seguente:

"b) l'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno due imprese a cui sono stati chiesti preventivi di spesa, con la quale è stato stipulato un contratto di appalto che viene

conservato dal tecnico incaricato ed esibito su richiesta del Comune, del Commissario o degli organi di controllo. Le modalità ed i criteri adottati per la scelta sono descritti in apposito verbale redatto e conservato dal tecnico incaricato per gli eventuali controlli di cui al precedente periodo;”

9. Le lettere c) e d) del comma 7 dell’art. 4 dell’ordinanza n. 51/2012 sono sostituite con le seguenti:

“c) il computo metrico estimativo dei lavori di riparazione e di miglioramento sismico nonché di realizzazione delle finiture ammissibili, redatto, ai sensi dell’art. 42 del DPR 207/2010, coi prezzi elementari contenuti nel prezzario approvato dalla Giunta Regionale e pubblicato nel BURERT del 31 luglio 2012, al netto del ribasso offerto nel caso l’impresa incaricata di eseguire i lavori abbia presentato una proposta economica migliorativa. Qualora il prezzario regionale non contenga tutte le voci di spesa del computo metrico si farà riferimento all’elenco prezzi approvato dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Emilia-Romagna e Marche o della CCIAA della provincia competente o, in mancanza, all’analisi dei prezzi come disciplinato dall’art. 32 comma 2 del DPR n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs 163/2006. Il computo metrico estimativo è integrato con le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l’IVA;

d) la documentazione fotografica del danno subito dall’edificio e dalle relative pertinenze esterne a corredo del quadro fessurativo inserito nel progetto di cui alla lett. b);”

10. Nel comma 5 dell’art. 5 dell’ordinanza n. 51/2012 le parole *“entro sessanta giorni successivi al deposito della domanda”* sono sostituite con le parole *“entro novanta giorni successivi all’accettazione della domanda”*

11. Il comma 2 dell’art. 6 dell’ordinanza n. 51/2012 è sostituito dal seguente:

“2. Il proprietario che aliena l’unità immobiliare per la quale beneficia dei contributi previsti dalla presente ordinanza prima della data di ultimazione degli interventi, ovvero prima di due anni dall’ultimazione dei lavori nel caso di unità immobiliare affittata, perde il diritto al contributo ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Il presente comma non si applica qualora l’alienazione avvenga a favore dei seguenti soggetti:

- *parenti o affini fino al quarto grado;*
- *coniuge;*
- *promissario acquirente se in possesso di un titolo giuridico avente data antecedente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;*
- *affittuario o comodatario residente alla data del sisma;*
- *coloro che ne acquisiscono la proprietà a seguito di vendita all'asta conseguente a procedure esecutive individuali;*
- *nonché i soggetti dei casi previsti dagli articoli 1128^[1], 1103^[2] e 1104^[3] del Codice Civile.”*

12. Nel comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 51/2012 le parole “*comma 6*” sono sostituite con le parole “*comma 7*”

13. La lettera a) del comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 51/2012 è sostituita con la seguente:

“a) fino al 15% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune, tramite la procedura informatica di cui all'art. 4 comma 1, dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) redatto, con riferimento all'art. 194 del DPR 207/2010, dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi di cui al precedente art. 4, comma 7 lett. c), effettivamente praticati dall'impresa appaltatrice e non superiori a quelli dell'elenco prezzi regionale o degli altri elenchi richiamati, che attesti l'esecuzione di almeno il 15% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo.”

[1] Perimento totale o parziale dell'edificio. *Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all'asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto. Nel caso di perimento di una parte minore, l'assemblea dei condomini delibera [\[1136\]](#) circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio [\[1117\]](#), e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse [\[1123\]](#). L'indennità corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste. Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.*

[2] Disposizione della quota. *Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota. Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.*

[3] Obblighi dei partecipanti. *Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinuncia al suo diritto. La rinuncia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa. Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.*

14. Alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 51/2012 le parole "asseverato" sono sostituite con le parole "redatto come alla lett. a)"
15. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 51/2012 la parola "asseverato" è sostituita con la parola "redatto"
16. Il punto 3) della lettera d) del comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 51/2012 è sostituito con il seguente:
- "3) consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi di cui al precedente art. 4, comma 7, lett. c) effettivamente praticati dall'impresa appaltatrice e non superiori a quelli dell'elenco prezzi regionale o degli altri elenchi richiamati, il quale dovrà contenere, nel caso delle varianti in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori. Il consuntivo dei lavori, unitamente alle spese tecniche previste, è comparato con il costo convenzionale di cui all'art. 3, comma 2 ai fini della determinazione finale del contributo che va calcolato sul minore dei due importi;"*
17. Il punto 8) della lettera d) del comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 51/2012 è sostituito con il seguente:
- "8) dichiarazione asseverata che l'impresa affidataria ha praticato per le prestazioni eseguite in subappalto gli stessi prezzi unitari stabiliti nel contratto di appalto con ribasso non superiore al 20%;"*
18. Il comma 1-bis dell'art. 8 dell'ordinanza n. 51/2012 è sostituito con il seguente:
- "1-bis. L'impresa appaltatrice dei lavori può richiedere al beneficiario l'erogazione di un anticipo fino al 15% dell'importo ammesso a contributo a condizione che il Comune abbia emesso l'ordinanza di concessione del contributo, allegando fatture o note pro forma di importo pari all'anticipo richiesto, a cui va aggiunta l'IVA se non recuperabile e polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori a favore del Commissario Delegato, di importo almeno pari*

all'ammontare dell'anticipo. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs n. 58/1998. Il beneficiario del contributo inoltra, tramite la piattaforma MUDE, la richiesta di anticipo al Comune allegando le fatture o note pro forma e copia digitale della polizza fideiussoria fornita dall'impresa affidataria dei lavori. L'impresa provvede contestualmente ad inviare, dandone notizia al comune, l'originale analogico della polizza alla struttura commissariale che la detiene per gli usi consentiti in caso di necessità e la svincola dopo la erogazione del contributo a saldo.

La polizza fideiussoria deve essere redatta secondo lo schema scaricabile nella sezione "Dopo il terremoto" nel sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna."

19. Il comma 1 dell'art. 10 dell'ordinanza n. 29/2012 è sostituito con i seguenti:

"1. Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza, il Comune, tramite i propri uffici tecnici, vigila sulla corretta esecuzione dei lavori. La vigilanza viene esercitata sia mediante la verifica del procedimento edilizio, in attuazione della l. r. 15/2013, sia dei lavori eseguiti o in corso di esecuzione con i contributi concessi su almeno il 15% degli edifici, anche se ricompresi all'interno di UMI. Il campione viene selezionato mediante procedura MUDE e può corrispondere a quello individuato ai sensi dell'ordinanza n. 59/2014. La vigilanza può essere svolta anche dal personale tecnico, dei comuni e delle Unioni, preposto al controllo delle costruzioni in zona sismica ai sensi della l. r. 19/2008.

1-bis. Per le attività di vigilanza di cui al comma 1 i comuni che si avvalgono delle Strutture tecniche di Bacino, ai sensi della l.r. 19/2008, possono chiedere al Commissario delegato il supporto del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli."

Articolo 3

(Modifiche dell'Ordinanza n. 86/2012 e smi)

1. Il comma 1-ter dell'art. 2 dell'ordinanza n. 86/2012 è sostituito con il seguente:

"1-ter. Rispetto agli edifici di cui al comma 1-bis, fanno eccezione i fabbricati rurali strumentali la cui struttura è riconducibile a quella edilizia ordinaria in muratura agibili alla data del

sisma ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità totale, al cui interno non siano rappresentati danni alle attività economiche, come descritte dall'art. 2 comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell'ordinanza n. 57/2012 e smi. In tal caso il proprietario dell'immobile - impresa o persona fisica - o coloro che ne detengano la disponibilità per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido, compresi i titolari di diritti reali di garanzia, e che siano tenuti a sostenere le spese dell'intervento, possono presentare istanza, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del d.l. 74/2012 convertito con legge 122/2012, sulla presente ordinanza. Per tali edifici, che non necessitino di particolari finiture ed impianti il costo convenzionale di cui all'art. 3 commi 2 e 3 è ridotto del 30%. Per gli stessi fabbricati rurali, in base a quanto disposto dall'Ordinanza n.57/2012, le perizie previste dalla presente ordinanza dovranno essere giurate."

2. Dopo il comma 1-ter dell'art. 2 dell'ordinanza n. 86/2012 è aggiunto il seguente:

"1-quater. Nel caso gli edifici rurali destinati a deposito o magazzino, strumentali all'attività agricola, siano riconducibili a quelli con tipologia residenziale, agibili alla data del sisma ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità totale, il costo convenzionale è ridotto del 30% per la superficie complessiva del piano terra e del 50% per quelle dei piani superiori con altezza minima di 240 cm e dotati di idonei accessi. La disposizione si applica ai progetti depositati successivamente alla data del 17 ottobre 2014."

3. Dopo il comma 8 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 86/2012 sono aggiunti i seguenti:

"8bis. Per gli edifici classificati con "livello operativo" E₁, E₂ ed E₃ il costo dell'intervento può includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e nel contratto di appalto, le spese per l'esecuzione, da parte dell'impresa affidataria, di lavori in economia, ai sensi dell'art. 179 del DPR n. 207/2010, limitate alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura. La disposizione si applica ai progetti depositati, o alle varianti sostanziali apportate ai progetti in corso, successivamente alla data del 17 ottobre 2014."

8ter. Per gli edifici classificati con livello operativo E₁, E₂ ed E₃ il costo dell'intervento comprende anche le spese eventualmente sostenute dal beneficiario nei confronti delle

aziende erogatrici dei servizi ambientali, energetici e di telefonia per il riallaccio delle utenze disattivate a seguito del sisma. La disposizione si applica ai progetti depositati successivamente alla data del 17 ottobre 2014, ovvero ai progetti in corso per i quali non sia intervenuta l'erogazione a saldo del contributo."

4. Il punto i) del comma 9 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 86/2012 è sostituito con il seguente:

"i) del 20% per gli interventi di ricostruzione di edifici singoli, unifamiliari o bifamiliari con due unità immobiliari sovrapposte o affiancate a schiera, classificati con livello operativo E₃;"

5. Il comma 17 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 86/2012 è sostituito con il seguente:

"17. Sono ammesse eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori purché presentate nel rispetto della presente ordinanza, debitamente motivate ed approvate dal Comune e comunque contenute entro un quinto dell'importo delle opere originariamente autorizzate. Le varianti del progetto strutturale che sono considerate sostanziali ai sensi della DGR 687/2011 seguono le stesse procedure di deposito ed approvazione stabilite dalla l.r. n. 19/2008; le varianti del progetto edilizio che richiedono un nuovo titolo abilitativo o che rientrano nei casi di cui all'art. 41 della l.r. 15/2013 sono considerate sostanziali e seguono le disposizioni dell'art. 22 della citata l.r. 15/2013."

6. Dopo il comma 17 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 86/2012 è aggiunto il seguente:

"17 bis. Qualora la variante sostanziale contenga opere ritenute non ammissibili a contributo, il comune entro trenta giorni dal deposito della variante, comunica al beneficiario che provvederà alla rideterminazione del contributo stesso nei successivi trenta giorni. Decorsi i primi trenta giorni senza alcuna comunicazione del comune, le opere previste dalla variante sono ritenute ammissibili ed il calcolo dell'importo finale del contributo potrà avvenire al momento della erogazione a saldo di cui all'art. 8, comma 1, lett. d). Per le varianti già depositate alla data del 17 ottobre 2014, il termine dei trenta giorni per la comunicazione della rideterminazione del contributo da parte del comune decorre a partire dalla stessa data."

7. Al secondo capoverso del comma 18 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 86/2012 le parole "meno del 10%" sono sostituite con le parole "non più del 10%"

8. Dopo il comma 19 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 86/2012 sono aggiunti i seguenti:

“ 20. Nel caso di edifici con livello operativo E₃ che sono demoliti e ricostruiti con superficie complessiva minore di non più del 10% della superficie preesistente il contributo è determinato sulla base di quest'ultima. Qualora la superficie sia minore di più del 10% di quella preesistente, il contributo viene determinato sulla base di quella del nuovo edificio.

21. Gli edifici rurali funzionali alla produzione agricola, di proprietà di un'unica azienda, sottoposti ad interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dei commi 18 e 20 del presente articolo, possono, ai sensi dell'art. 9 comma 5 della l.r. n. 16/2012, essere demoliti e ricostruiti anche in altro comune purché l'intervento avvenga nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e d'intesa tra i comuni interessati.”

9. All'ultimo capoverso del comma 1 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 86/2012 le parole “due giorni lavorativi dal deposito della stessa” sono sostituite con le seguenti:

“cinque giorni lavorativi dal deposito della stessa. Effettuata la verifica della completezza della domanda, l'accettazione viene comunicata mediante procedura informatica e dalla data di tale comunicazione decorrono i 90 giorni di cui all'art. 5 comma 3 della presente ordinanza. Decorso il termine dei cinque giorni dal deposito senza che intervenga alcuna comunicazione, la domanda si intende accettata, anche se in attesa della protocollazione, e dalla data del deposito decorre il termine di 90 giorni a cui si aggiungono i 5 giorni stabiliti per l'accettazione. La disposizione si applica ai progetti depositati successivamente alla data del 17 ottobre 2014.”

10. Al comma 4 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 86/2012 la parola “dieci” è sostituita con “trenta”

11. la lettera b) del comma 5 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 86/2012 è sostituita con la seguente:

“b) l'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno due imprese a cui sono stati chiesti preventivi di spesa, con la quale è stato stipulato un contratto di appalto che viene conservato dal tecnico incaricato ed esibito su richiesta del Comune, del Commissario o degli

organi di controllo. Le modalità ed i criteri adottati per la scelta sono descritti in apposito verbale redatto e conservato dal tecnico incaricato per gli eventuali controlli di cui al precedente periodo;”

12. le lettere c) e d) del comma 7 dell’art. 4 dell’ordinanza n. 86/2012 sono sostituite con le seguenti:

“c) il computo metrico estimativo dei lavori di riparazione e di miglioramento sismico nonché di realizzazione delle finiture ammissibili ovvero di ricostruzione, redatto, ai sensi dell’art. 42 del DPR 207/2010, coi prezzi elementari contenuti nel prezzario approvato dalla Giunta Regionale e pubblicato nel BURERT del 31 luglio 2011, al netto del ribasso offerto nel caso l’impresa incaricata di eseguire i lavori abbia presentato una proposta economica migliorativa. Qualora il prezzario regionale non contenga tutte le voci di spesa del computo metrico si farà riferimento all’elenco prezzi approvato dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Emilia-Romagna e Marche o della CCIAA della provincia competente o, in mancanza, all’analisi dei prezzi come disciplinata dall’art. 32 comma 2 del DPR n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs 163/2006, a cui viene applicato lo stesso ribasso offerto. Il computo metrico estimativo è integrato con le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l’IVA;

d) la documentazione fotografica del danno subito dall’edificio e dalle relative pertinenze esterne a corredo del quadro fessurativo inserito nel progetto di cui alla lett. b);”

13. Al comma 1 dell’art. 5 dell’ordinanza n. 86/2012 le parole *“l.r n. 31/2002 e smi.”* sono sostituite con le parole *“l. r. 15/2013 e smi”*

14. Al comma 2 dell’art. 5 dell’ordinanza n. 86/2012 le parole *“legge regionale n. 31/2012 e smi.”* sono sostituite con le parole *“l. r. 15/2013 e smi”*

15. Al comma 3 dell’art. 5 dell’ordinanza n. 86/2012 le parole *“entro sessanta giorni successivi al deposito della domanda”* sono sostituite con le parole *“entro novanta giorni successivi all’accettazione della domanda”*

16. Il comma 2 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 86/2012 è sostituito dal seguente:

“2. Il proprietario che aliena l'unità immobiliare per la quale beneficia dei contributi previsti dalla presente ordinanza prima della data di ultimazione degli interventi, ovvero prima di due anni dall'ultimazione dei lavori nel caso di unità immobiliare affittata, perde il diritto al contributo ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Il presente comma non si applica qualora l'alienazione avvenga a favore dei seguenti soggetti:

- *parenti o affini fino al quarto grado;*
- *coniuge;*
- *promissario acquirente se in possesso di un titolo giuridico avente data antecedente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;*
- *affittuario o comodatario residente alla data del sisma;*
- *coloro che ne acquisiscono la proprietà a seguito di vendita all'asta conseguente a procedure esecutive individuali;*
- *nonché i soggetti dei casi previsti dagli articoli 1128^[1], 1103^[2] e 1104^[3] del Codice Civile.”*

17. Nel comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 86/2012 le parole “comma 6” sono sostituite con con le parole “comma 7”

18. La lettera a) del comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 86/2012 è sostituita con la seguente:

[1] Perimento totale o parziale dell'edificio. *Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all'asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto. Nel caso di perimento di una parte minore, l'assemblea dei condomini delibera [\[1136\]](#) circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio [\[1117\]](#), e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse [\[1123\]](#). L'indennità corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste. Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.*

[2] Disposizione della quota. *Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota. Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.*

[3] Obblighi dei partecipanti. *Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinuncia al suo diritto. La rinuncia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa. Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.*

“a) fino al 15% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione al Comune, tramite la procedura informatica di cui all’art. 4 comma 1, dello Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) redatto, con riferimento all’art. 194 del DPR 207/2010, dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi di cui al precedente art. 4, comma 7, lett. c) effettivamente praticati dall’impresa appaltatrice e non superiori a quelli dell’elenco prezzi regionale o degli altri elenchi richiamati, che attesti l’esecuzione di almeno il 15% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo;”

19. Alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 8 dell’ordinanza n. 86/2012 le parole *“asseverato”* sono sostituite con le parole *“redatto come alla lett. a)”*

20. Alla lettera d) del comma 1 dell’art. 8 dell’ordinanza n. 86/2012 la parola *“asseverato”* è sostituita con la parola *“redatto”*

21. Il punto 3) della lettera d) del comma 1 dell’art. 8 dell’ordinanza n. 86/2012 è sostituito con il seguente:

“3) consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi di cui al precedente art. 4, comma 7, lett. c) effettivamente praticati dall’impresa appaltatrice e non superiori a quelli dell’elenco prezzi regionale o degli altri elenchi richiamati, il quale dovrà contenere, nel caso delle varianti in corso d’opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori. Il consuntivo dei lavori, unitamente alle spese tecniche previste, è comparato con il costo convenzionale di cui all’art. 3, comma 2 ai fini della determinazione finale del contributo che va calcolato sul minore dei due importi;”

22. Il punto 8) della lettera d) del comma 1 dell’art. 8 dell’ordinanza n. 86/2012 è sostituito con il seguente:

“8) dichiarazione asseverata che l’impresa affidataria ha praticato per le prestazioni eseguite in subappalto gli stessi prezzi unitari stabiliti nel contratto di appalto con ribasso non superiore al 20%;”

23. Il comma 1-bis dell'art. 8 dell'ordinanza n. 86/2012 è sostituito con il seguente:

“1-bis. L'impresa appaltatrice dei lavori può richiedere al beneficiario l'erogazione di un anticipo fino al 15% dell'importo ammesso a contributo a condizione che il Comune abbia emesso l'ordinanza di concessione del contributo, allegando fatture o note pro forma di importo pari all'anticipo richiesto, a cui va aggiunta l'IVA se non recuperabile e polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori a favore del Commissario Delegato, di importo almeno pari all'ammontare dell'anticipo. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs n. 58/1998. Il beneficiario del contributo inoltra, tramite la piattaforma MUDE, la richiesta di anticipo al Comune allegando le fatture o note pro forma e copia digitale della polizza fideiussoria fornita dall'impresa affidataria dei lavori. L'impresa provvede contestualmente ad inviare, dandone notizia al comune, l'originale analogico della polizza alla struttura commissariale che la detiene per gli usi consentiti in caso di necessità e la svincola dopo la erogazione del contributo a saldo.

La polizza fideiussoria deve essere redatta secondo lo schema scaricabile nella sezione “Dopo il terremoto” nel sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna.”

24. Il comma 1 dell'art. 10 dell'ordinanza n. 29/2012 è sostituito con i seguenti:

“1. Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza, il Comune, tramite i propri uffici tecnici, vigila sulla corretta esecuzione dei lavori. La vigilanza viene esercitata sia mediante la verifica del procedimento edilizio, in attuazione della l. r. 15/2013, sia dei lavori eseguiti o in corso di esecuzione con i contributi concessi su almeno il 15% degli edifici, anche se ricompresi all'interno di UMI. Il campione viene selezionato mediante procedura MUDE e può corrispondere a quello individuato ai sensi dell'ordinanza n. 59/2014. La vigilanza può essere svolta anche dal personale tecnico, dei comuni e delle Unioni, preposto al controllo delle costruzioni in zona sismica ai sensi della l. r. 19/2008.

1-bis. Per le attività di vigilanza di cui al comma 1 i comuni che si avvalgono delle Strutture tecniche di Bacino, ai sensi della l.r. 19/2008, possono chiedere al Commissario delegato il supporto del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli.”

Articolo 4

(Domande rifiutate)

1. Le domande di concessione del contributo depositate prima della scadenza del termine stabilito dalle ordinanze nn. 29, 51 e 86 del 2012 e rifiutate dal comune, ma comunque aventi i presupposti normativi per essere ripresentate, possono essere reiterate senza perdere il diritto a beneficiare del contributo purché vengano apportate le correzioni ed integrazioni entro 30 giorni dalla richiesta del comune. Per le domande rifiutate prima della presente ordinanza i 30 giorni decorrono dall'entrata in vigore della stessa.

Articolo 5

(Proroga dei termini)

1. Il termine del 31 Dicembre 2014 indicato all'art. 3 comma 1, all'art. 5 comma 1, all'art. 6 comma 1 ed all'art. 7, comma 1 dell'Ordinanza n. 131/2013 è prorogato al 31 dicembre 2015 con esclusione per le domande delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, per le quali il termine resta definito al 31 dicembre 2014 qualora non venga riconosciuta la proroga dei termini di concessione e pagamento richiamati al punto (4) "Durata della Decisione di esecuzione della Commissione C(2012) 9471" del 19/12/2012. Dell'eventuale avvenuto riconoscimento verrà data comunicazione sui siti della Regione Emilia-Romagna e dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Il termine di esecuzione dei lavori per le imprese agricole come precedentemente definite, resta fissato al 31 dicembre 2015 qualora non venga riconosciuta la sopracitata proroga da parte della Commissione UE.
2. Il termine del 30 giugno 2015 indicato all'art. 5 comma 3 dell'Ordinanza n. 131/2013 è prorogato al 31 dicembre 2015.

3. Coloro i quali, per ragioni indipendenti dalla loro volontà e pur avendone i requisiti, non abbiano potuto inviare, entro il 31 marzo 2014, l'istanza prevista dal comma 1 dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 131/2013 con cui veniva assunto l'impegno a depositare la domanda di contributo per gli interventi di miglioramento o adeguamento sismico e demolizione e ricostruzione ai sensi delle ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012 e smi, possono richiedere al comune, tramite la piattaforma MUDE, di depositare comunque la domanda di contributo anche in mancanza dell'istanza di prenotazione rappresentando le motivazioni che hanno impedito l'inoltro della stessa istanza e fornendo le informazioni di cui al comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 131/2013. Per gli stessi soggetti, la richiesta di cui al periodo precedente può riguardare solo gli edifici per i quali sia stata emessa dal comune, prima del 31 marzo 2014, ordinanza di inagibilità con esito E, ovvero con esito B o C nel caso in cui i lavori non siano iniziati e sia già stata avanzata istanza di riclassificazione.
4. Il Comune, valutata la richiesta di cui al comma 3 e le motivazioni presentate, autorizza o meno il richiedente a depositare la domanda e informa il Commissario della decisione assunta.
5. Nel caso di lavori ultimati prima della concessione del contributo, il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 5 dell'art. 1 nell'ordinanza n. 131/2013, è stabilito in novanta giorni dalla stessa data di concessione. Per lavori ultimati prima della data di emanazione della presente ordinanza, il termine dei novanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore della stessa.

Articolo 6

(Controlli del Commissario)

1. I procedimenti amministrativi propedeutici alla concessione dei contributi per l'esecuzione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico, adeguamento sismico e demolizione e ricostruzione di cui alle Ordinanze nn. 29, 51 e 86 del 2012 e smi sono soggetti a controllo a campione da parte del Commissario delegato ai sensi del punto 7 dell'art. 3 del Protocollo sottoscritto il 4 ottobre 2012 tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

2. Il controllo si esercita sugli atti che hanno determinato la concessione da parte del comune del contributo, al fine di accertare l'esistenza del nesso causale tra danno ed evento sismico, la sussistenza dei requisiti previsti dalle ordinanze per la concessione del contributo e la correttezza della sua determinazione.
3. Il campione su cui esercitare il controllo è pari al 5% degli atti di concessione del contributo emessi da ciascun comune in ogni trimestre. In sede di prima applicazione il campione viene selezionato, mediante procedura informatica implementata sulla piattaforma MUDE, tra tutti i provvedimenti emessi fino al 30 settembre 2014.
4. L'attività di controllo è affidata al "Servizio opere pubbliche ed edilizia; sicurezza e legalità; coordinamento ricostruzione." della Regione Emilia-Romagna che procede, anche con istruttorie congiunte con gli uffici comunali competenti, alla verifica della regolarità dei provvedimenti emessi dal comune, compresa la determinazione del contributo. In caso di gravi irregolarità riscontrate nei procedimenti amministrativi o di mancanza dei presupposti essenziali per la concessione del contributo, il Servizio riferisce al Commissario delegato il quale informa il Sindaco che assumerà le determinazioni del caso. Qualora si rilevi una difformità tra il contributo concesso e quello determinato in sede istruttoria, il Commissario ne porta a conoscenza il Sindaco che provvede alla rettifica dell'atto di concessione ed al recupero delle somme eventualmente erogate in eccesso.
5. Il Servizio regionale di cui al comma 4, alla conclusione di ogni semestre, redige un rapporto sull'attività svolta da inviare al Commissario delegato.

Articolo 7

(Modifica dell'Ordinanza 12 ottobre 2012 n. 57)

1. Al comma 1 dell'art. 24 dell'ordinanza 57/2012 le parole "*per 200 milioni di euro*" sono sostituite dalle parole "*per 100 milioni di euro, comprensivi dei contributi di cui all'art. 2 comma 13 a carico del suddetto Fondo e delle spese di attività istruttoria e assistenza tecnica di cui all'art. 3,*".

Articolo 8

(Modifica dell'Ordinanza 18 ottobre 2013 n. 131)

1. All'interno del primo periodo del comma 5 dell'art. 1 nell'ordinanza n. 131/2013 le parole "*a pena di decadenza dal contributo*" sono eliminate.

Articolo 9

(Modifica dell'Ordinanza 7 febbraio 2014 n. 9)

1. All'art. 5 comma 1 dell'ordinanza n. 9/2014 le parole "*commi 1 dei precedenti art. 1, 2 e 3*" sono sostituite con le parole "*commi 2 dei precedenti artt. 2, 3 e 4*"
2. All'art. 5 comma 1 dell'ordinanza n. 9/2014 la parola "*concessione*" è sostituita dalle parole "*erogazione a saldo*".

Articolo 10

(Modifica dell'Ordinanza 16 maggio 2014 n. 39)

1. Nell'ordinanza n. 39/2014 è inserito il seguente punto 6:
"*6. Il Comune informa il Commissario dell'avvenuta autorizzazione.*"

Articolo 11

(Linee Guida relative all'applicazione delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e smi)

1. Al fine di agevolare ed uniformare l'applicazione delle ordinanze attinenti la ricostruzione degli edifici a destinazione prevalentemente residenziale, con apposito decreto verranno emanate Linee Guida a cui devono attenersi gli operatori pubblici e privati che intendono beneficiare dei contributi per la ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna lì, 17 Ottobre 2014

Alfredo Bertelli

Allegato Ordinanza n. 71 del Commissario delegato

17 ottobre 2014

Schema polizza fidejussoria MUDE.

SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA DA UTILIZZARE NELLE IPOTESI DI RICHIESTA DI EROGAZIONE DELL'ANTICIPO DEL 20% DELL'IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO IN MERITO AGLI INTERVENTI RELATIVI AGLI EDIFICI ED ALLE UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1 bis, DELL'ORDINANZA N. 29/2012 O DEL 15% DELL'IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO IN MERITO AGLI INTERVENTI RELATIVI AGLI EDIFICI ED ALLE UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMA 1 bis, DELLE ORDINANZE NN. 51/2012 E 86/2012.

Spett.le

Presidente della Regione

in qualità di Commissario Delegato

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L.n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla legge n.

122/2012

PREMESSO

che in data _____ è stata presentata al Comune di _____, tramite il sistema MUDE, una domanda di contributo a cui è stato attribuito il n. _____;

che la suddetta domanda ha ad oggetto la richiesta di un contributo per la realizzazione di interventi di riparazione e ripristino di un edificio/unità immobiliare ad uso abitativo danneggiato/a dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (Ordinanza n.29/2012);

OPPURE

che la suddetta domanda ha ad oggetto la richiesta di un contributo per la realizzazione di interventi di riparazione e ripristino con miglioramento sismico di un edificio/ unità immobiliare ad uso abitativo danneggiato/a dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (Ordinanza n.51/2012);

OPPURE

che la suddetta domanda ha ad oggetto la richiesta di un contributo per la realizzazione di interventi di riparazione e ripristino con miglioramento sismico/ demolizione e ricostruzione di un immobile danneggiato/distrutto dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (Ordinanza n.86/2012);

che, con Ordinanza del Sindaco del Comune di _____ n. _____ del _____, è stato concesso un contributo complessivo pari a € _____.

PREMESSO ALTRESÌ

che, ai sensi dell'art. 8, comma 1bis dell'Ordinanza n.29/2012, è prevista la possibilità di richiedere, un anticipo pari al 20% dell'ammontare del contributo concesso e dietro presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 del DLgs n. 385/1993, nell'interesse delle imprese affidatarie dei lavori;

OPPURE

che, ai sensi dell'art. 8, comma 1bis dell'Ordinanza n. 51/2012, è prevista la possibilità di richiedere un anticipo pari al 15% dell'ammontare del contributo concesso e dietro presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 del DLgs n. 385/1993, nell'interesse delle imprese affidatarie dei lavori;

OPPURE

che, ai sensi dell'art. 8, comma 1bis dell'Ordinanza n. 86/2012, un anticipo pari al 15% dell'ammontare del contributo concesso e dietro presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 del DLgs n. 385/1993, nell'interesse delle imprese affidatarie dei lavori;

che la suddetta fideiussione deve essere incondizionata ed escutibile a prima richiesta da parte del Commissario Delegato nonché di importo pari almeno alle somme da erogare a titolo di anticipo;

PREMESSO INFINE

che l'impresa affidataria dei lavori ha richiesto l'erogazione dell'anticipo previsto dalle ordinanze commissariali al beneficiario del contributo il quale ha presentato al Comune di _____, tramite il sistema MUDE, una richiesta di erogazione pari a complessivi € _____, corrispondenti al 15%/20% dell'importo ammesso a contributo per i lavori da eseguire pari a € _____ concesso;

che il beneficiario, nella domanda di contributo e nella richiesta di erogazione dello stesso indica quale impresa affidataria dei lavori:

RAGIONE SOCIALE: _____

PARTITA IVA: _____

CODICE FISCALE: _____

SEDE LEGALE IN VIA _____

COMUNE DI _____

di seguito denominata "**Contraente**";

TUTTO CIÒ PREMESSO

che forma parte integrante del presente atto

la sottoscritta _____ (di seguito indicata per brevità "**Società**") con sede legale in _____, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. _____, iscritta all'albo/elenco _____, a mezzo dei sottoscritti signori:

- a) _____ nato a _____ il _____, in qualità di _____;
 b) _____ nato a _____ il _____, in qualità di _____;
 c) _____ nato a _____ il _____, in qualità di _____;

DICHIARA

di costituirsi, con il presente atto, fidejussore nell'interesse del "**Contraente**" ed a favore del **Presidente della Regione in qualità di Commissario Delegato**, ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012 - di seguito indicato per brevità "**Commissario**" - per un importo pari a € _____ (importo in lettere _____) corrispondente al 15%/20% del contributo concesso pari a € _____, oltre alla maggiorazione per interessi legali maturati nel periodo compreso tra la data dell'erogazione dell'anticipazione e quella del rimborso, alle seguenti

CONDIZIONI GENERALI**A) CONDIZIONI CHE REGOLANO****IL RAPPORTO TRA LA "SOCIETÀ" ED IL "COMMISSARIO".****ARTICOLO 1****OGGETTO DELLA GARANZIA E OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ'**

1. La "**Società**" garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente al "**Commissario**" la restituzione della somma complessiva erogata a titolo di anticipazione al "**Contraente**".

Tale importo sarà automaticamente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso. La garanzia è anche estesa alle spese per la denuncia alla "Società" della causa eventualmente promossa contro il "**Contraente**" ed alle spese successive, ai sensi dell'art. 1942 cod. civ..

2. La garanzia fidejussoria si intenderà tacitamente accettata da parte del "**Commissario**" qualora nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa, il "**Commissario**" medesimo non comunichi il proprio diniego ai soggetti firmatari dell'atto stesso;

ARTICOLO 2 PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE

1. La **“Società”** si obbliga ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta del **“Commissario”**, non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione o ricorsi proposti dal **“Contraente”** o da altri soggetti comunque interessati ed anche in caso che il **“Contraente”** sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.
2. La **“Società”** rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il **“Contraente”** e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ., nonché ad ogni altra possibile eccezione.
3. Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi e spese, la **“Società”** corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso di riferimento (ex tasso ufficiale di sconto), maggiorato di due punti, con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di rimborso, senza necessità di costituzione in mora.
4. Nel caso di dichiarazioni non veritiere prodotte dal **“Contraente”**, la **“Società”** potrà eccepirne la sussistenza e rivalersi solo nei confronti del **“Contraente”** medesimo.

ARTICOLO 3 PAGAMENTO DELLA COMMISSIONE/PREMIO E DEPOSITO CAUTELATIVO

1. Il mancato pagamento della commissione/premio e degli eventuali supplementi di commissione/premio da parte del **“Contraente”** non potrà essere opposto al **“Commissario”**, né potrà limitare l'efficacia o la durata della presente garanzia.
2. Ugualmente non potrà essere opposta al **“Commissario”** la mancata costituzione da parte del **“Contraente”** del deposito cautelativo nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ.

ARTICOLO 4 INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

1. Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.
2. In ogni caso, è fatto salvo il diritto del **“Commissario”** di chiedere ed ottenere gli eventuali adeguamenti del testo della presente garanzia alle sopravvenute normative.
3. Le clausole di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, vengono approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

ARTICOLO 5

REQUISITI SOGGETTIVI

1. La “**Società**” dichiara di possedere alternativamente i seguenti requisiti ai sensi dell’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348:

- a) se Banca o Istituto di Credito, di essere iscritto all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia;
- b) se Società di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’ISVAP, di far parte di consorzi di coassicurazione anche a copertura dei rischi per tale attività, nonché di aver sempre onorato eventuali precedenti impegni con l’Ente garantito;
- c) se Società finanziaria, di essere inserita nell’elenco speciale di cui all’art. 107, del d.lgs. n. 385/1993 presso la Banca d’Italia, nonché di aver sempre onorato eventuali precedenti impegni con l’Ente garantito.

ARTICOLO 6 ONERI FISCALI

1. Gli eventuali oneri fiscali derivanti dalla presente garanzia sono a carico della “**Società**”, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 11.

ARTICOLO 7 SURROGAZIONE

1. La “**Società**” è surrogata, nei limiti delle somme corrisposte al “Commissario” in tutti i diritti, ragioni ed azioni di quest’ultimo verso il “**Contraente**”, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ai sensi dell’art. 1949 cod. civ.

ARTICOLO 8 DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO

1. La garanzia ha una durata presunta di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data dell’erogazione al “**Contraente**”, da parte del “Commissario” dell’importo garantito e si intenderà automaticamente prorogata di anno in anno fino alla data in cui il “Commissario” non ne abbia disposto l’escussione ovvero non ne abbia disposto lo svincolo che avverrà mediante restituzione dell’originale del contratto o trasmissione della dichiarazione liberatoria. La garanzia si intenderà comunque valida ed operante non oltre il termine di 90 giorni dall’ordinanza di erogazione del SAL finale da parte del Comune.

2. La garanzia verrà svincolata solo qualora, ad insindacabile giudizio del “Commissario”, non si configurino al momento dello svincolo ipotesi di revoca anche parziale del contributo e qualora il beneficiario del contributo dimostri, all’atto della presentazione delle richieste di erogazione degli stati di avanzamento lavori, di aver sostenuto una spesa pari almeno all’ammontare dell’anticipo erogato.”

B) CONDIZIONI CHE REGOLANO

IL RAPPORTO TRA "SOCIETÀ" E "CONTRAENTE"**ARTICOLO 9
COMMISSIONE/PREMIO**

1. La commissione/premio indicata nella tabella di liquidazione, per il periodo di durata della garanzia, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata la commissione/premio versato resta integralmente acquisito dalla "**Società**". In caso di durata superiore a quella inizialmente prevista per la determinazione della commissione/premio e comunque fino a quando la "**Società**" non sia definitivamente liberata da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata con il presente atto, il "**Contraente**" è tenuto al pagamento in via anticipata di supplementi di commissione/premio nella misura indicata nella tabella di liquidazione della commissione/premio.

**ARTICOLO 10
RIVALSA**

1. Il "**Contraente**" e i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla "**Società**", a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato al "**Commissario**", oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 cod. civ..

**ARTICOLO 11
RIVALSA DELLE SPESE DI RECUPERO**

1. Gli oneri di qualsiasi natura che la "**Società**" dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del "**Contraente**".

**ARTICOLO 12
DEPOSITO CAUTELATIVO**

1. Nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ., la "**Società**" può pretendere che il "**Contraente**" provveda a costituire in pegno contanti o titoli, ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.

**ARTICOLO 13
IMPOSTE E TASSE**

1. Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi alla commissione/premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del "**Contraente**" anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla "**Società**".

C) NORME COMUNI

ARTICOLO 14
MODIFICHE AL TESTO

1. La “Società” ed il “Contraente” si obbligano ad introdurre nel testo del presente atto le eventuali modifiche richieste dal “Commissario”.

IL CONTRAENTE
(Firma autenticata)

LA SOCIETÀ
(Firma autenticata)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto “Contraente” dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali.

- Art. 1 – (Oggetto della garanzia e obblighi della società)
- Art. 2 – (Pagamento del rimborso e rinunce)
- Art. 3 – (Pagamento della commissione/premio e deposito cautelativo)
- Art. 4 – (inefficacia di clausole limitative della garanzia)
- Art. 5 – (Requisiti soggettivi)
- Art. 6 – (Oneri fiscali)
- Art. 7 – (Surrogazione)
- Art. 8 – (Durata della garanzia e svincolo)
- Art. 9 – (Commissione/premio)
- Art. 10 – (Rivalsa);
- Art. 11 – (Rivalsa delle spese di recupero)
- Art. 12 - (Deposito cautelativo)
- Art. 13 – (Imposte e tasse)
- Art. 14 – (Modifiche al testo)

Ordinanza n. 86 del Commissario delegato

22 dicembre 2014

Modifiche alle Ordinanze commissariali nn. 11, 26 e 71 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012.



IL COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DEL DPCM DEL 25/8/2014

Ordinanza n. 86 del 22 Dicembre 2014

Modifiche alle ordinanze commissariali nn. 11, 26 e 71 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012

Il Sottosegretario della Giunta Regionale Alfredo Bertelli assunte, ai sensi dell'art. 10 comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014 n.91, convertito con legge 11 agosto 2014 n.116 con DPCM 25 agosto 2014, in conseguenza della cessazione anticipata del mandato del Presidente della Regione, le funzioni di Commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi di cui all'art.1 del d.l. 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Visti:

- il decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012"*
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 comma 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- il decreto legge 14 gennaio 2013 n. 1, convertito con legge 1 febbraio 2013 n. 11, recante *"Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale"*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, in G.U. 11 febbraio 2013 n. 35, recante *"L'aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012"*;
- il decreto legge 26 aprile 2013 n. 43 convertito con legge 24 giugno 2013 n. 71 recante *"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad*

emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”;

Viste le precedenti ordinanze commissariali:

- n. 29 del 28 agosto 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E₀)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E₁, E₂ o E₃)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 11 del 20 febbraio 2014 *“Ulteriori disposizioni in materia di Unità Minime d’Intervento e termini per l’approvazione del Piano della ricostruzione di cui all’Ordinanza n. 60 del 2013”;*
- n. 26 del 10 aprile 2014 *“Alloggi in affitto a favore dei nuclei familiari colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012”;*
- n. 71 del 17 ottobre 2014 *“Modifiche alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012, n. 131 del 2013 e nn. 9 e 39 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e n. 131 del 2013”;*
- n. 81 del 5 dicembre 2014 *“Modifiche all’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 come modificata dall’Ordinanza n. 64 del 29 ottobre 2012, dall’Ordinanza n. 74 del 15 novembre 2012, dall’Ordinanza n. 15 del 15 febbraio 2013, dall’Ordinanza n. 42 del 29 marzo 2013, dall’Ordinanza n. 113 del 30 settembre 2013, dall’Ordinanza n. 3 del 27 gennaio, dall’Ordinanza n. 28 del 17 aprile 2014 e dall’Ordinanza n. 70 del 16 ottobre 2014. Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi”.*

Visto altresì il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 *“Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione*

burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, articolo 7 comma 9-ter:

"9-ter. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31 dicembre 2015."

Dato atto che:

- sono pervenute al Commissario segnalazioni da parte dei Comuni riguardanti la necessità di esplicitare il campo di applicazione dell'articolo 4 dell'ordinanza n. 71/2014, ovvero la necessità di chiarire alcuni aspetti riguardanti la possibilità di reiterare le domande di concessione del contributo rifiutate;
- è necessario prorogare i termini per la presentazione delle domande di contributo per le domande delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti;
- sono pervenute al Commissario segnalazioni da parte dei Comuni e dei professionisti riguardanti la necessità di aggiornare l'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 11/2014 ed in particolare la "Scheda informativa UMI" e le "Note di compilazione";

Visto che fra le misure individuate per dare assistenza alla popolazione colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 sono ricomprese quelle previste dall'ordinanza n. 26/2014 "Alloggi in affitto a favore dei nuclei familiari colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012";

Dato atto che i Comuni/Acer hanno segnalato di aver accertato dei costi aggiuntivi non preventivati e non riconducibili a quelli previsti dall'ordinanza n. 26/2014, per situazioni che si sono verificate in sede applicativa tra le quali:

- a) richieste di rimborso presentate da nuclei familiari con percorso di rientro che hanno dovuto fronteggiare disagi e spese di varia natura quali trasloco, allacciamento utenze, stipula di nuova polizza assicurativa, in quanto hanno dovuto rilasciare, prima della scadenza del contratto, al locatore/proprietario dell'alloggio loro assegnato in locazione ai sensi della citata ordinanza per cause di forza maggiore a loro non imputabili e trasferirsi in altro alloggio assegnato in locazione sempre ai sensi della citata ordinanza attraverso la stipula di un nuovo contratto di locazione con un nuovo locatore/proprietario;
- b) richieste di rimborso presentate dai locatori/proprietari relative a risarcimento per danni all'alloggio causati dal locatario/assegnatario, accertati successivamente alla scadenza del termine massimo previsto per poter attivare la copertura assicurativa, in quanto il locatario/assegnatario non ha liberato l'alloggio alla scadenza del contratto

- entro i termini previsti dallo stesso, compreso quelli per i quali si è reso necessario attivare procedure giudiziali per il rilascio dell'immobile;
- c) richieste presentate dai locatori/proprietari di riconoscimento dei canoni di locazione oltre il termine di scadenza del contratto nel caso in cui il locatario/assegnatario non ha riconsegnato l'alloggio alla data di scadenza del contratto e per il quale è stata attivata una procedura giudiziale per il rilascio dell'immobile;
- d) riconoscimento dei canoni di locazione ai locatori/proprietari o locatari/assegnatari nel caso in cui la sottoscrizione di nuovi contratti o di rinnovi sia intervenuta, per cause a loro non imputabili, in data successiva all'effettiva occupazione dell'alloggio;

Ravvisata l'opportunità di poter riconoscere ai Comuni/Acer la possibilità di dare copertura, anche parziale, dei sopracitati costi aggiuntivi, al fine di garantire l'assistenza ai nuclei familiari con percorso di rientro che hanno dovuto fronteggiare disagi e spese di varia natura per causa a loro non imputabile o di tutelare i locatori/proprietari che hanno messo a disposizione le loro abitazioni a favore dei nuclei familiari colpiti dagli eventi sismici attraverso la stipula di contratti di locazione temporanei ai sensi della citata ordinanza;

Ritenuto che le situazioni descritte ai precedenti punti a), b), c) e d), oltre a quelle che potranno manifestarsi in futuro, devono essere accertate e certificate dai Comuni;

Ritenuto di dover integrare la disponibilità finanziaria di 5.000.000,00 di Euro, prevista al punto 2. dell'art. 9 della citata ordinanza n. 26/2014, con il finanziamento di un ulteriore milione di Euro, a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2012, per far fronte ai sopracitati costi aggiuntivi;

Ritenuto, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 comma 3. dell'ord. 26/2014, di poter riconoscere ai Comuni/Acer la possibilità di dare copertura ai costi aggiuntivi relativi alle situazioni descritte ai punti a), b), c) , d), debitamente documentati, anche ai rapporti di locazione stipulati in base all'ord. 25/2012 e smi;

Ritenuto inoltre di dover quantificare l'ammontare massimo delle risorse che il Comune/Acer può richiedere ed erogare a copertura dei costi aggiuntivi documentati dai locatori/proprietari o dai locatari/assegnatari, definendo i seguenti importi massimi:

- Euro 1.000,00 per i costi aggiuntivi accertati di cui al punto a);
- Euro 3.500,00 per i costi aggiuntivi accertati di cui al punto b);
- massimo 6 mensilità per i costi aggiuntivi accertati di cui al punto c);
- Euro 4.000,00 per i costi aggiuntivi accertati di cui al punto d);

Ritenuto infine di individuare, ai fini della erogazione delle risorse autorizzate con la presente ordinanza a favore del Comune/Acer, le seguenti condizioni e modalità:

- le risorse saranno erogate in una soluzione a favore del Comune/Acer a seguito della presentazione al Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative del modulo “Richiesta erogazione costi aggiuntivi” ed “Elenco riepilogativo costi aggiuntivi”, contenente l’elenco dei sopracitati costi aggiuntivi effettivamente sostenuti, accertati e certificati;
- tutta la documentazione attestante i costi aggiuntivi sostenuti o da sostenersi dovrà essere conservata e depositata agli atti del Comune/Acer e essere messa a disposizione del citato Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative per l’eventuale controllo da parte del commissario delegato;
- Il Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative provvederà alla adozione dell’atto di liquidazione delle somme spettanti ai Comuni/Acer ; tale atto sarà trasmesso all’Agenzia di Protezione Civile, ai fini della emissione degli ordini di pagamento.

Sentito nella seduta del 19 dicembre 2014 il Comitato Istituzionale ai sensi dell’Ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012;

Tutto ciò premesso

DISPONE

Articolo 1

(Modifiche dell’Ordinanza n. 11 del 20 febbraio 2014)

1. Alla lettera a) dei commi 2 e 3 dell’art. 5 dell’ordinanza n. 11/2014 le parole “*Allegato 1*”¹ sono sostituite dalle parole “*reperibile all’interno del sito web <http://assistenzamude.sisma2012.it/> nella sezione “Fac-simile per cittadini e professionisti”.*”

Articolo 2

(Modifiche dell’Ordinanza n. 71 del 17 ottobre 2014)

1. Prima del comma 1 dell’art. 4 dell’ordinanza n. 71/2014 è aggiunto il seguente:

“0. Le domande di concessione di contributo che sono state rifiutate per carenza di documentazione possono essere comunque ridepositate, nel rispetto dei termini stabiliti dai

¹ L’Allegato 1 di cui all’Ordinanza n. 11/2014 viene pertanto sostituito da quello reperibile nel sito indicato.

commi 1 e 2 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 71/2014."

2. Al primo periodo del comma 1 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 71/2014 la parola "prima" è sostituita con le parole "in prossimità" e dopo le parole "possono essere reiterate" sono aggiunte le parole "per una sola volta".

3. Il comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 71/2014 è sostituito con il seguente:

"1. Il termine del 31 Dicembre 2014 indicato all'art. 3 comma 1, all'art. 5 comma 1, all'art. 6 comma 1 ed all'art. 7, comma 1 dell'Ordinanza n. 131/2013 è prorogato al 31 dicembre 2015 con esclusione per le domande delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, per le quali il termine viene definito al 28 febbraio 2015 qualora non venga riconosciuta la proroga dei termini di concessione e pagamento richiamati al punto (4) "Durata" della Decisione di esecuzione della Commissione C(2012) 9471 del 19/12/2012. Dell'eventuale avvenuto riconoscimento verrà data comunicazione sui siti della Regione Emilia-Romagna e dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Il termine di esecuzione dei lavori per le imprese agricole come precedentemente definite, contrariamente a quanto stabilito dagli articoli 7 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012, resta fissato al 31 dicembre 2015 qualora non venga riconosciuta la sopracitata proroga da parte della Commissione UE.

Articolo 3

(Proroga dei termini)

1. Il termine di 30 giorni indicato al secondo periodo del comma 1 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 71/2014 decorre dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

Articolo 4

(Integrazioni all'Ordinanza n. 26 del 110 aprile 2014)

1. Dopo l'articolo 8 dell'Ordinanza n.26/2014 è aggiunto il seguente:

"Art. 8-bis: Riconoscimento spese non preventivabili

1. È riconosciuta ai Comuni/Acer la possibilità di dare copertura, anche parziale, a:

- a) richieste di rimborso presentate da nuclei familiari con percorso di rientro che hanno dovuto fronteggiare disagi e spese di varia natura quali trasloco, allacciamento utenze, stipula di nuova polizza assicurativa, in quanto hanno dovuto rilasciare, prima della scadenza del contratto, al locatore/proprietario dell'alloggio loro assegnato in locazione ai sensi della citata ordinanza per cause di forza maggiore a loro non

- imputabili, prima della scadenza del contratto, e trasferirsi in altro alloggio assegnato in locazione un nuovo contratto di locazione con un nuovo locatore/proprietario;
- b) richieste di rimborso presentate dai locatori/proprietari relative a risarcimento per danni all'alloggio causati dal locatario/assegnatario, accertati successivamente alla scadenza del termine massimo previsto per poter attivare la copertura assicurativa, in quanto il locatario/assegnatario non ha liberato l'alloggio alla scadenza del contratto entro i termini previsti dallo stesso, compreso quelli per i quali si è reso necessario attivare procedure giudiziali per il rilascio dell'immobile;
- c) richieste presentate dai locatori/proprietari di riconoscimento dei canoni di locazione oltre il termine di scadenza del contratto nel caso in cui il locatario/assegnatario non ha riconsegnato l'alloggio alla data di scadenza del contratto e per il quale è stata attivata una procedura giudiziale per il rilascio dell'immobile;
- d) riconoscimento dei canoni di locazione ai locatori/proprietari o locatari/assegnatari nel caso in cui la sottoscrizione di nuovi contratti o di rinnovi sia intervenuta, per cause a loro non imputabili, in data successiva all'effettiva occupazione dell'alloggio;
2. Le situazioni elencate nel comma 1 del presente articolo devono essere accertate e certificate dai Comuni;
3. La disponibilità finanziaria di 5.000.000,00 di Euro, prevista al comma 2 dell'art. 9, è integrata con il finanziamento di un ulteriore milione di Euro, a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2012, per far fronte ai sopracitati costi aggiuntivi;
4. E' riconosciuta ai Comuni/Acer la possibilità di dare copertura, anche parziale, a costi aggiuntivi relativi alle situazioni descritte al precedente comma 1 anche ai rapporti di locazione stipulati in base all'ord. 25/2012 e smi;
5. L'ammontare massimo delle risorse che il Comune/Acer può richiedere ed erogare a copertura dei costi aggiuntivi documentati dai locatori/proprietari o dai locatari/assegnatari, è quantificato come di seguito dettagliato:
- Euro 1.000,00 per i costi aggiuntivi accertati di cui al punto a) del precedente comma 1;
 - Euro 3.500,00 per i costi aggiuntivi accertati di cui al punto b) del precedente comma 1;
 - massimo 6 mensilità per i costi aggiuntivi di cui al punto c) del precedente comma 1;
 - Euro 4.000,00 per i costi aggiuntivi accertati di cui al punto d) del precedente comma 1;

6. Sono stabilite, ai fini della erogazione delle risorse di cui sopra a favore del Comune/Acer, le seguenti condizioni e modalità:

- le risorse saranno erogate in una soluzione a favore del Comune/Acer, a seguito della presentazione al Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative del modulo “Richiesta erogazione costi aggiuntivi” ed “Elenco riepilogativo costi aggiuntivi” contenente l’elenco dei sopracitati costi aggiuntivi effettivamente sostenuti, accertati e certificati;
- tutta la documentazione attestante i costi aggiuntivi sostenuti o da sostenersi dovrà essere conservata e depositata agli atti del Comune/Acer e essere messa a disposizione del citato Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative per l’eventuale controllo da parte del commissario delegato;
- il Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative provvederà alla adozione dell’atto di liquidazione delle somme spettanti ai Comuni/Acer ; tale atto sarà trasmesso all’Agenzia di Protezione Civile, ai fini della emissione degli ordini di pagamento.

La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna lì, 22 Dicembre 2014

Alfredo Bertelli

Ordinanza n. 8 del Commissario delegato

23 febbraio 2015

Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE.

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 8 del 23 febbraio 2015

Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE

Visto dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012) che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, pubblicata sulla G.U. n. 192 del 20 agosto 2014, il quale all'articolo 10 comma 2-bis dispone che "*.....in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di presidente della regione, questi cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo statuto della regione non prevedano apposite modalità di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, è nominato un commissario che subentra nell'esercizio delle funzioni commissariali fino all'insediamento del nuovo Presidente...*".

Visto l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visto l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" (in seguito L. n. 225/1992);

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante “Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”; (in seguito D.M. 1 giugno 2012);

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell'art. 1, comma 2 del Decreto Legge n. 74/2012, convertito in Legge dalla Legge n. 122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera 1), del D.L. n. 74/2012, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012 (di seguito Protocollo d'Intesa);

Viste le Decisioni della Commissione Europea in materia di aiuti di Stato C(2012)9471 final e C(2012)9853 final;

Viste le Ordinanze del Commissario delegato:

- n. 51 del 5 ottobre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E₀)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 57 del 12 ottobre 2012 *“Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”*,
- n. 86 del 6 dicembre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E₁, E₂ o E₃)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 131 del 18 ottobre 2013 *“Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e smi ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013”*; n. 71 del 17 ottobre 2014 *“Modifiche alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012, n. 131 del 2013 e nn. 9 e 39 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e n. 131 del 2013”*;
- n. 86 del 22 dicembre 2014 *“Modifiche alle ordinanze commissariali nn. 11, 26 e 71 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012”*.

Considerato:

- che è stata presentata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali formale richiesta di estensione alla durata degli aiuti per compensare i danni causati alle imprese del settore agricolo, comportando modifica al regime di aiuto SA.35482 (2012/N) approvato con Decisione della Commissione Europea C(2012)9471 al fine di armonizzare le condizioni di accesso per la ricostruzione ed in particolare ai termini di pagamento a quelle delle altre imprese non agricole, correlate all’Aiuto di Stato SA.35413(2012/NN);
- che la richiesta sopracitata, qualificata come SA.39900, è stata acquisita ufficialmente presso gli uffici competenti della Commissione in data 19 novembre 2014, e successivamente integrata in data 9 febbraio 2015 con comunicazione del Ministero delle

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, a seguito della richiesta integrativa della Commissione stessa (lettera ARES(2014)4341514 del 23 dicembre 2014);

- che i tempi tecnici di istruttoria necessari possono arrivare fino a 60 giorni a seguito della integrazione sopracitata;
- che l'attuale termine per la presentazione delle domande da parte delle imprese agricole attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del TFUE è definito al 28 febbraio 2015;
- che, pertanto, si ritiene necessario prorogare al 30 aprile 2015 il termine di presentazione delle domande di contributo da parte delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE nell'attesa della decisione della Commissione Europea sulla richiesta di proroga dei termini di pagamento richiamati al punto (4) "Durata" della Decisione di esecuzione della Commissione C(2012) 9471 del 19/12/2012;
- che, il termine per la realizzazione degli interventi relativi alle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE nell'attesa della decisione della Commissione Europea sulla richiesta di proroga dei termini di pagamento richiamati al punto (4) "Durata" della Decisione di esecuzione della Commissione C(2012) 9471 del 19/12/2012, resta definito al 31 dicembre 2015.

Ritenuto necessario procedere alla modifica delle ordinanze nn. 57/2012 e ss.mm.ii. e 86/2014, al fine di attuare gli obiettivi sopra indicati;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

1. Al comma 1 dell'art. 8 dell'Ordinanza Commissariale n. 57 del 12 ottobre 2012 "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012", le parole "28 febbraio 2015" sono sostituite dalle parole "30 aprile 2015", con termine di esecuzione degli

interventi al 31/12/2015.

2. Il comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 71/2014 è sostituito con il seguente:

“1. Il termine del 31 Dicembre 2014 indicato all'art. 3 comma 1, all'art. 5 comma 1, all'art. 6 comma 1 ed all'art. 7, comma 1 dell'Ordinanza n. 131/2013 è prorogato al 31 dicembre 2015 con esclusione per le domande delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, per le quali il termine viene definito al 30 aprile 2015, qualora non venga riconosciuta la proroga dei termini di concessione e pagamento richiamati al punto (4) “Durata” della Decisione di esecuzione della Commissione C(2012) 9471 del 19/12/2012. Dell'eventuale avvenuto riconoscimento verrà data comunicazione sui siti della Regione Emilia-Romagna e dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Il termine di esecuzione dei lavori per le imprese agricole come precedentemente definite, contrariamente a quanto stabilito dagli articoli 7 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012, resta fissato al 31 dicembre 2015 qualora non venga riconosciuta la sopracitata proroga da parte della Commissione UE.

La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna li, 23 Febbraio 2015

Stefano Bonaccini

Ordinanza n. 14 del Commissario delegato

14 aprile 2015

Conferma dell'istanza MUDE di cui al comma 1 dell'articolo 3 e al comma 1 dell'articolo 6 dell'Ordinanza n. 131/2013.



IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 14 del 14 Aprile 2015

Conferma dell'istanza MUDE di cui al comma 1 dell'articolo 3 e al comma 1 dell'articolo 6 dell'ordinanza n. 131/2013

Visti:

- il decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012"*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 comma 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- il decreto legge 14 gennaio 2013 n. 1, convertito con legge 1 febbraio 2013 n. 11, recante *"Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale"*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, in G.U. 11 febbraio 2013 n. 35, recante *"L'aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012"*;
- il decreto legge 26 aprile 2013 n. 43 convertito con legge 24 giugno 2013 n. 71 recante *"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015"*.

Preso atto che il giorno 29 dicembre si è insediato il nuovo presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

secondo il disposto dell'art. 1 del decreto 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Viste le ordinanze commissariali:

- n. 29 del 28 agosto 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E₀)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E₁, E₂ o E₃)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 66 del 7 giugno 2013 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti dai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fini di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012”* e successive modifiche ed integrazioni
- n. 131 del 18 ottobre 2013 *“Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e smi ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013”* e successive modifiche ed integrazioni;

Visto altresì il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 *“Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”* convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, articolo 7 comma 9-ter: *“9-ter. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2015”*.

Ritenuto che delle 7.305 istanze di “*dichiarazione di impegno per la ricostruzione*” presentate sulla piattaforma MUDE ai sensi dell’articolo 3 comma 1 e dell’articolo 6 comma 1 dell’ordinanza n. 131/2013 soltanto 2112 si sono trasformate in domande di contributo.

Rilevato pertanto, ai fini della programmazione finanziaria e dei periodici monitoraggi richiesti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, di dover accertare quali delle suddette istanze rimangono ancora in essere ai fini della successiva presentazione della domanda di contributo ai sensi delle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012 e 66/2013 e smi.

Sentito nella seduta del 17 marzo 2015 il Comitato Istituzionale ai sensi dell’Ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012;

Tutto ciò premesso

DISPONE

1. Entro il 15 maggio 2015 i soggetti che hanno inviato l’istanza di cui al comma 1 dell’articolo 3 e al comma 1 dell’articolo 6 dell’ordinanza n. 131/2013, Modulo MUDE “*dichiarazione impegno per ricostruzione*”, di seguito denominata prenotazione, contenente l’impegno a depositare la domanda di contributo per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o la demolizione e ricostruzione di cui alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012 e 66/2013 e smi, qualora non avessero già provveduto al deposito della suddetta domanda, sono tenuti a confermare la validità della prenotazione stessa mediante l’invio, tramite piattaforma informatica MUDE, del Modulo “*conferma dichiarazione impegno per ricostruzione*”. Restano confermati i presupposti stabiliti dal comma 3 dell’art. 5 dell’ordinanza n. 71/2014 che consente l’invio della conferma di prenotazione esclusivamente per gli edifici dichiarati inagibili prima del 31 marzo 2014.
2. Coloro che hanno già effettuato una “*richiesta di contributo per la ricostruzione*” a seguito di una “*dichiarazione impegno per ricostruzione*” senza però depositarla per mero errore materiale all’interno del medesimo fascicolo di quest’ultima dovranno comunque dichiararlo barrando il campo NON APPLICA indicando il numero MUDE della “*richiesta di contributo per la ricostruzione*” alla quale fare riferimento all’interno del Modulo “*conferma dichiarazione impegno per ricostruzione*”.
3. Coloro che non intendono confermare la “*dichiarazione impegno per ricostruzione*” depositata in precedenza dovranno comunque dichiararlo barrando il campo NON CONFERMA all’interno del Modulo “*conferma dichiarazione impegno per ricostruzione*” indicando la motivazione della mancata conferma.

4. Coloro i quali abbiano, anche erroneamente, inviato la prenotazione sulla piattaforma MUDE, ma intendono presentare domanda di contributo ai sensi dell'ordinanza 57/2012, su piattaforma SFINGE, sono tenuti a compilare il suddetto modulo "*conferma dichiarazione impegno per ricostruzione*" contenente anche la richiesta di trasferimento.
5. L'invio del Modulo "*conferma dichiarazione impegno per ricostruzione*", completo in ogni parte ed allegato, consente al comune di prendere atto della permanenza dei presupposti per richiedere il contributo e della volontà di depositare il progetto ed eseguire l'intervento nei tempi stabiliti dalle citate ordinanze nn. 51/2012, 86/2012 e 66/2013 e smi. Il Comune, prima di procedere all'esame della domanda ed alla eventuale concessione del contributo verifica la presenza sia della prenotazione di cui al comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 131/2013 che della sua conferma ai sensi del comma precedente, oppure, nei casi di cui al comma 2 la presenza della sola conferma.
6. Il mancato invio del Modulo "*conferma dichiarazione impegno per ricostruzione*" comporta la decadenza della prenotazione e l'irricevibilità della successiva domanda di contributo ai sensi del comma 3 dell'art. 3 e del comma 3 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 131/2013.

La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna lì, 14 aprile 2015

Stefano Bonaccini

Ordinanza n. 15 del Commissario delegato

14 aprile 2015

Modalità attuative delle Ordinanze commissariali nn. 32, 33 del 2014. Modifiche alle Ordinanze commissariali n. 24 del 2013 e nn. 11, 32, 33 e 71 del 2014.



IL PRESIDENTE
 IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 15 del 14 Aprile 2015

Modalità attuative delle ordinanze commissariali nn. 32, 33 del 2014.

Modifiche alle ordinanze commissariali n. 24 del 2013 e nn. 11, 32, 33 e 71 del 2014.

Visti:

- il decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 comma 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- il decreto legge 14 gennaio 2013 n. 1, convertito con legge 1 febbraio 2013 n. 11, recante *“Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, in G.U. 11 febbraio 2013 n. 35, recante *“L'aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012”*;
- il decreto legge 26 aprile 2013 n. 43 convertito con legge 24 giugno 2013 n. 71 recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”*.
- il decreto legge 12 settembre 2014 n. 133 *“Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”*, come convertito dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, con il quale lo stato di emergenza viene prorogato al 31 dicembre 2015;

Preso atto che il giorno 29 dicembre si è insediato il nuovo presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto 6 giugno 2012 n. 74, conertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Viste le ordinanze commissariali:

- n. 29 del 28 agosto 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E₀)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E₁, E₂ o E₃)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 24 del 1 marzo 2013 *“Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio edilizia residenziale pubblica. - Rimodulazione del Programma di cui all'ordinanza 49/2012 e smi e attuazione dei punti d) Riparazione e ripristino alloggi inagibili (“E” definibili con un livello di danno “PESANTE” – E₁, E₂, E₃), ed e) interventi di ripristino di alloggi classificati in seguito all'emanazione dell'ordinanza 49/2012”*;
- n. 119 del 11 ottobre 2013 *“Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti. Integrazioni ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizione relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e private”*;
- n. 11 del 20 febbraio 2014 *“Ulteriori disposizioni in materia di Unità Minime d'Intervento e termini per l'approvazione del Piano della ricostruzione di cui all'Ordinanza n. 60 del 2013”*;
- n. 32 del 28 aprile 2014 *“Criteri e modalità di determinazione, erogazione dei contributi da assegnare in attuazione dell'art. 9 ordinanza n. 119/2013 e dell'art. 1, comma 371, lett. c) della l. 147/2013 e approvazione schema di convenzione tipo.”*;
- n. 33 del 28 aprile 2014 *“Art. 1, comma 369, della l. 147/2013. Provvedimenti per la ricostruzione dei centri storici e dei centri urbani”*;

- n. 71 del 17 ottobre 2014 *“Modifiche alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012, n. 131 del 2013 e nn. 9 e 39 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e n. 131 del 2013”*;
- n. 86 del 22 dicembre 2014 *“Modifiche alle ordinanze commissariali nn. 11, 26 e 71 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012”*.

Visto altresì il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 *“Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”* convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, articolo 7 comma 9-ter: *“9-ter. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2015”*.

Dato atto che sono pervenute al Commissario segnalazioni da parte dei Comuni riguardanti la necessità di esplicitare in dettaglio:

- l'articolo 3 dell'ordinanza n. 33/2014, ovvero la necessità di chiarire modalità e tempistiche inerenti la possibilità di acquisto di immobili disponibili di cui al citato articolo;
- le modalità di presentazione delle domande di acquisto, ai sensi dell'Allegato A dell'ordinanza n. 32/2014, di unità immobiliare danneggiate ubicate nei centri storici, ricomprese nel piano della ricostruzione, che i proprietari non intendono recuperare.

Rilevata la necessità di fornire:

- ai Comuni e ai proprietari che non intendono recuperare la propria unità immobiliare inagibile modalità e tempistiche relative alla possibilità di acquisto di immobili disponibili;
- indicazioni per la presentazione della domanda per l'acquisto di unità immobiliari per la rivitalizzazione dei centri storici.

Accertato che sono pervenute al Commissario segnalazioni da parte dei Comuni riguardanti la necessità di prorogare la data di approvazione del Piano della Ricostruzione stabilito dal comma 2 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 6/2014:

Rilevata la necessità di correggere alcuni errori materiali nelle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, nn. 11 e 33/2014.

Sentito nella seduta del 17 marzo 2015 il Comitato Istituzionale ai sensi dell'Ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012;

Tutto ciò premesso

DISPONE

Articolo 1

Modifiche all'ordinanza n. 33/2014

1. L'articolo dell'ordinanza n. 33/2014 *"Modifiche alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86/2012"* rubricato con il numero "3" viene modificato con il numero "4".
2. Al comma 4 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 33/2014 le parole *"90 giorni"* sono sostituite dalle parole: *"180 giorni"*.
3. Al comma 6 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 33/2014 la frase *"Gli oneri fiscali gravanti sugli atti di acquisto e vendita delle unità immobiliari sono a carico rispettivamente dei soggetti interessati dalle operazioni di compravendita secondo le normative vigenti"* è soppressa.

Articolo 2

Domanda di contributo per l'acquisto ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 33/2014

1. Il proprietario di una unità immobiliare danneggiata dal sisma, ubicata negli ambiti del centro storico od urbano interessati dal Piano della ricostruzione e dal Piano organico ed appartenente ad un edificio classificato con livello operativo E₂ o E₃ che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 33/2014, intende acquistare, in alternativa al suo recupero, altra unità immobiliare avente la stessa destinazione d'uso e le caratteristiche di cui al comma 2 del medesimo articolo, deve depositare, entro il termine di cui al comma 4 del citato art. 3, apposita domanda di contributo diretta al Sindaco del Comune nel quale sono ubicate l'unità immobiliare danneggiata e quella che si intende acquistare.
2. Il contributo di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 33/2014 è concesso solo qualora l'unità immobiliare danneggiata fosse stata utilizzata, alla data degli eventi sismici del maggio 2012, come abitazione principale dallo stesso proprietario ovvero per l'esercizio di attività produttiva.

3. La domanda è redatta e depositata esclusivamente mediante piattaforma MUDE, utilizzando un apposito modello. L'accettazione e la protocollazione della domanda seguono i disposti dell'ordinanza n. 86/2012 e smi. I Sindaci provvedono alla divulgazione del termine di cui al precedente art. 1, comma 2, anche mediante appositi avvisi pubblici.
4. La domanda, redatta dal proprietario dell'unità immobiliare danneggiata nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, deve indicare le caratteristiche della stessa unità immobiliare danneggiata e di quella che si intende acquistare. In particolare:

A) per l'unità immobiliare danneggiata la domanda contiene:

- A1) i dati anagrafici del proprietario e di eventuali comproprietari;
- A2) l'ubicazione e la classificazione catastale;
- A3) il numero e la data dell'ordinanza comunale di inagibilità;
- A4) il livello operativo (E₂ o E₃) dell'edificio di cui l'unità immobiliare è parte;
- A5) la destinazione d'uso (abitativa/produttiva);
- A6) lo stato della domanda di contributo, se già depositata, per il ripristino con miglioramento sismico, adeguamento o demolizione e ricostruzione dell'intero edificio di cui l'unità immobiliare è parte ovvero gli estremi di deposito della dichiarazione di impegno alla presentazione della domanda ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 131/2013;
- A7) la superficie complessiva dell'unità immobiliare, suddivisa in utile ed accessoria, distinguendo la superficie delle pertinenze proprie da quella delle parti comuni;
- A8) il costo convenzionale dell'unità immobiliare, determinato ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 33/2014;

B) per l'unità immobiliare da acquistare la domanda contiene:

- B1) i dati anagrafici del proprietario e di eventuali comproprietari;
- B2) l'ubicazione e la classificazione catastale;
- B3) la superficie complessiva dell'unità immobiliare, suddivisa in utile ed accessoria;
- B4) il prezzo di acquisto e gli eventuali oneri fiscali da sostenere per lo stesso;

B5) i riferimenti della registrazione del compromesso di vendita di cui all'art. 3, comma 4 dell'ordinanza n. 33/2014, allegando copia dello stesso.

5. La domanda deve altresì contenere:

a) la delega ad uno degli eventuali comproprietari dell'unità immobiliare danneggiata a presentare domanda di contributo;

b) la dichiarazione di impegno di tutti i comproprietari a cedere gratuitamente al Comune l'unità immobiliare danneggiata;

c) l'indicazione dell'Istituto di Credito prescelto in conformità alla lettera b) del comma 5 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 86/2012 e smi;

d) l'impegno a trasferire, nell'unità immobiliare acquistata, entro tre mesi dall'atto di acquisto, la residenza o la sede dell'attività lavorativa, eventualmente della stessa impresa che operava con contratto di locazione nell'unità danneggiata.

6. I proprietari di unità immobiliari appartenenti ad edifici per i quali sia già stato emesso il provvedimento comunale di concessione del contributo non possono beneficiare dei finanziamenti dell'art. 3 dell'ordinanza n. 33/2014.

Articolo 3

Concessione del contributo per l'acquisto

1. Il comune, entro novanta giorni dall'accettazione della domanda di cui al precedente art. 2, ne verifica l'ammissibilità ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 33/2014 e determina l'entità del contributo che dovrà risultare pari al minore importo tra:

- il prezzo dell'unità immobiliare che si intende acquistare incrementato degli oneri fiscali

e

- il costo convenzionale dell'unità immobiliare danneggiata calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 3 dell'ordinanza n. 33/2014 a cui è aggiunta l'IVA se dovuta.

2. Qualora vengano accertate carenze nella compilazione della domanda, il Comune, entro venti giorni dalla presentazione della stessa, richiede, per una sola volta, le necessarie integrazioni che debbono essere prodotte entro e non oltre trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta, a pena di decadenza della domanda.

3. Il comune, emesso il provvedimento di concessione del contributo, lo trasmette tempestivamente all'Istituto di Credito dandone comunicazione al richiedente.
4. Previo accordo tra i contraenti, l'acquisto della nuova unità immobiliare e la cessione al comune di quella danneggiata sono definiti con un unico atto.
5. L'Istituto di Credito provvede all'erogazione del contributo non appena in possesso dell'atto di acquisto e di cessione. Previo accordo tra le parti interessate all'acquisto, l'Istituto di credito ed il comune, l'erogazione può avvenire contestualmente alla stipula dell'atto di acquisto.

Articolo 4

Impegno del comune ad intervenire

1. La cessione gratuita dell'unità immobiliare danneggiata impegna il comune a subentrare al proprietario nella realizzazione dell'intervento di recupero, utilizzando il finanziamento di importo pari al costo convenzionale attribuito alla stessa, che il Commissario assegnerà, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 33/2014, a valere sui fondi appositamente accantonati, per gli immobili di proprietà mista, nel Programma delle opere pubbliche- Allegato A, approvato con l'ordinanza n. 10/2015. A tal fine il Sindaco invia, tramite PEC indirizzata a stcd@postacert.regione.emilia-romagna.it, la richiesta di contributo al Commissario che entro 15 giorni, avvalendosi della Struttura Tecnica del Commissario delegato, risponde comunicando la eventuale disponibilità finanziaria del Fondo.
2. La risposta positiva costituisce autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, eventualmente in partecipazione con gli altri proprietari qualora l'unità immobiliare sia parte di un edificio condominiale.
3. L'erogazione del contributo avverrà con le stesse modalità stabilite per edifici condominiali di proprietà mista, pubblica e privata.

Articolo 5

Domanda per la delocalizzazione di edifici ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 33/2014

1. I proprietari di un edificio gravemente danneggiato e classificato con livello operativo E₂ o E₃, che il Piano della ricostruzione e il Piano organico hanno previsto di delocalizzare in

aree individuate ai sensi dell'art. 12 della l.r. 16/2012 e smi possono depositare in Comune, entro il 31/12/2015, apposita domanda di contributo ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 33/2014 per la ricostruzione dell'edificio e l'acquisto della nuova area di sedime e di pertinenza dello stesso. Insieme alla domanda di contributo gli stessi proprietari depositano, ai fini del permesso a costruire, anche il progetto dell'edificio da ricostruire nell'area prevista dal Piano della ricostruzione purchè in possesso di contratto preliminare di acquisto registrato dell'area medesima.

2. La domanda, redatta e depositata utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica MUDE, si articola in due parti:
 - a) la prima, per beneficiare del contributo per la demolizione e ricostruzione, redatta ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 86/2012 e smi;
 - b) la seconda, per beneficiare del contributo per l'acquisto dell'area di sedime e di pertinenza del nuovo edificio, che indica:
 1. l'ubicazione ed il prezzo di acquisto dell'area ove ricostruire il nuovo edificio;
 2. l'accordo compensativo di cui al comma 2 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 33/2014 contenente la dichiarazione di impegno a cedere gratuitamente al comune l'area di sedime e di pertinenza dell'edificio da delocalizzare.
3. L'intervento di demolizione dell'edificio, comprensivo delle relative fondazioni ed eventuali opere di urbanizzazione, include anche il conferimento del materiale di risulta ad idoneo impianto di trattamento e deve essere completato prima della stipula dell'atto di cessione dell'area al comune.

Articolo 6

Concessione del contributo per la delocalizzazione

1. Il comune, entro novanta giorni dall'accettazione della domanda, ne verifica l'ammissibilità e determina l'entità dei contributi ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 33/2014. Resta fermo quanto disposto dallo stesso art. 2, comma 4, che prevede che il contributo per l'acquisto dell'area di sedime e di pertinenza del nuovo edificio sia pari al minor importo tra il prezzo di acquisto, comprensivo degli oneri fiscali, ed il 30% del costo dell'intervento.

2. Il comune emette un primo provvedimento di concessione del contributo a favore del beneficiario dell'intervento di demolizione e ricostruzione ed un secondo provvedimento di concessione del contributo a favore del proprietario o dei comproprietari dell'area acquistata e li trasmette tempestivamente all'Istituto di Credito, dandone comunicazione al richiedente ed al venditore dell'area.
3. L'Istituto di Credito provvederà all'erogazione del contributo per la demolizione e ricostruzione con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 86/2012 e smi, mentre alla erogazione di quello destinato all'acquisto vi provvederà in un'unica soluzione, non appena in possesso degli atti notarili di acquisto della nuova area e di cessione al Comune di quella dell'edificio da delocalizzare. Previo accordo tra le parti interessate all'acquisto della nuova area ed alla cessione al comune di quella dell'edificio da delocalizzare e lo stesso Istituto di credito, l'erogazione potrà avvenire contestualmente alla stipula dei relativi atti.
4. Dopo la stipula dell'atto di acquisto dell'area il comune rilascia il permesso di costruire relativo al nuovo edificio.

Articolo 7

Acquisto alternativo alla ricostruzione previa delocalizzazione

1. In alternativa a quanto stabilito dal precedente art. 5, i proprietari di un edificio gravemente danneggiato e classificato con livello operativo E₂ o E₃, che il Piano della ricostruzione e il Piano Organico hanno previsto di delocalizzare, possono depositare in Comune, entro il 31/12/2015, apposita domanda di contributo per acquistare altra unità immobiliare ubicata in edifici ultimati prima del sisma, da destinare, come quella danneggiata o demolita, ad abitazione a titolo principale ai sensi dell'art. 2, comma 7 dell'ordinanza n. 86/2012 e smi o allo svolgimento dell'attività produttiva in essere alla data del sisma. La domanda contiene l'indicazione delle unità immobiliari da acquistare, anche in edifici diversi, che devono possedere i requisiti richiesti dall'art. 3 dell'ordinanza n. 33/2014.
2. La concessione del contributo è subordinata all'assunzione di impegno, da parte dei proprietari delle unità immobiliari dell'edificio da delocalizzare, a cedere gratuitamente al comune l'area di sedime e di pertinenza dell'edificio stesso, facendosi carico dei costi della demolizione dell'edificio comprensivo di fondazioni ed eventuali opere di urbanizzazione

nonchè del conferimento del materiale di risulta ad idoneo impianto di trattamento.

3. Il contributo concesso ai proprietari dell'edificio da delocalizzare è calcolato come il minore importo tra:

- il prezzo di acquisto della nuova unità immobiliare incrementato del costo della demolizione e del conferimento delle macerie ad idoneo impianto di trattamento risultante da apposita perizia tecnica redatta utilizzando i prezzi dell'elenco regionale, scontati a seguito del conferimento dell'incarico ad impresa scelta tra almeno due aventi i requisiti di legge, a cui si aggiunge l'eventuale ulteriore costo già sostenuto per opere provvisoriale e di messa in sicurezza richieste dal comune.

e

- il costo convenzionale dell'intervento di ripristino con miglioramento sismico, adeguamento o demolizione e ricostruzione, determinato ai sensi dell'ordinanza n. 86/2012 e smi in relazione al livello operativo attribuito all'edificio ed al numero ed alla dimensione delle unità immobiliari,

4. Nel caso l'edificio contenga anche abitazioni non principali o attività produttive non in esercizio il contributo per l'acquisto di altra abitazione da destinare alla locazione, prioritariamente a soggetti privi di abitazione per effetto degli eventi sismici, o per l'acquisto di altra unità immobiliare da destinare ad attività produttiva non può superare il 50% del minore importo determinato ai sensi del precedente comma 3.

5. La domanda di contributo, resa dai proprietari delle unità immobiliari dell'edificio da delocalizzare nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, è unica e comprende anche l'indicazione delle unità immobiliari da acquistare. La domanda è redatta e depositata esclusivamente mediante piattaforma MUDE. L'accettazione e la protocollazione della domanda avvengono con le modalità e tempi stabiliti dall'ordinanza n. 86/2012 e smi.

6. La domanda contiene le indicazioni richieste all'art. 5 per gli edifici da delocalizzare e quelle richieste all'art. 3 per le unità immobiliari da acquistare.

Articolo 8

Concessione del contributo per acquisto in alternativa a ricostruzione previa

delocalizzazione

1. Il comune, entro novanta giorni dall'accettazione della domanda di cui all'art. 7, ne verifica l'ammissibilità e determina l'entità del contributo per ciascun beneficiario.
2. Qualora vengano accertate carenze nella compilazione della domanda, il Comune, entro venti giorni dalla presentazione della stessa, richiede, per una sola volta, le necessarie integrazioni che debbono essere prodotte entro e non oltre trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta, a pena di decadenza della domanda.
3. Il comune, emessi i provvedimenti di concessione del contributo, li trasmette tempestivamente all'Istituto di Credito dandone comunicazione al richiedente ed al venditore dell'unità immobiliare.
4. L'Istituto di Credito provvederà all'erogazione del contributo non appena in possesso dell'atto di acquisto e di cessione. Previo accordo tra le parti private interessate, l'Istituto di credito ed il comune, l'erogazione può avvenire contestualmente alla stipula dell'atto di acquisto.

Articolo 9

Domanda per il recupero di edifici ai sensi dell'ordinanza n. 32/2014

1. I soggetti che acquistano, per le finalità di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 32/2014, le unità immobiliari che compongono un intero edificio, singolo oppure facente parte di una UMI o di un aggregato edilizio, danneggiato dal sisma, ubicato nel centro storico e ricompreso nel Piano della ricostruzione e nel Piano organico, possono beneficiare dei contributi previsti dagli artt. 2 e 3 della stessa ordinanza n. 32/2014.
2. La domanda di contributo da destinare al recupero dell'edificio deve essere depositata in comune, utilizzando la piattaforma MUDE entro il 31/12/2015 e comunque dopo la stipula dell'atto di acquisto o la sottoscrizione di un contratto preliminare di vendita registrato. Con la vendita dell'edificio si intende annullata la eventuale domanda di contributo già depositata o la dichiarazione di impegno alla presentazione della domanda ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 131/2013.
3. La domanda di cui al precedente comma 2, corredata dei documenti richiesti dalla ordinanze nn. 29, 51 o 86/2012 e smi, in relazione all'intervento di recupero progettato, deve indicare anche:

- a) i dati dei proprietari e degli eventuali comproprietari che hanno venduto ovvero sottoscritto il contratto preliminare registrato di vendita di tutte le unità immobiliari che compongono l'edificio;
 - b) la durata della locazione delle abitazioni e delle unità immobiliari destinate ad attività produttiva ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 32/2014;
 - c) l'impegno a stipulare con il Comune apposita convenzione che definisca quanto previsto dagli artt. 5, 6, 7, 9 e 10 dell'ordinanza n. 32/2014 ed in particolare la destinazione degli alloggi e delle unità immobiliari produttive una volta recuperati, le caratteristiche costruttive, i termini di esecuzione lavori, le modalità di gestione, i canoni di locazione ed i prezzi della eventuale vendita ultimato il periodo della locazione;
 - d) le abitazioni e le unità produttive da realizzare con l'intervento di recupero, di numero anche superiore a quello preesistente, destinate alle stesse finalità di cui all'ordinanza n. 32/2014 e gestite con modalità regolate dalla convenzione comunale.
 - e) l'autodichiarazione di essere in possesso dei requisiti indicati al comma 2 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 32/2014.
4. Il comune, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, ne verifica l'ammissibilità ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza n. 32/2014 e determina il contributo dandone comunicazione all'istituto di credito prescelto. Con il provvedimento di concessione del contributo vengono determinate anche le condizioni ed i contenuti della convenzione tra il beneficiario ed il comune.
5. L'erogazione del contributo, successiva alla stipula dell'atto di acquisto dell'edificio da recuperare ed alla convenzione con il comune, avviene con le modalità stabilite dalle ordinanze nn. 29, 51 o 86/2012 e smi.
6. L'acquisto ed il conseguente recupero può riguardare, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 32/2014, anche singole unità immobiliari destinate ad abitazione ricomprese in un edificio condominiale comunque inserito nel Piano della ricostruzione e nel Piano organico. In tal caso l'acquirente si impegna a recuperare l'abitazione secondo il progetto predisposto dal condominio, con le modalità e tempi stabiliti dallo stesso, e ad affittarla per un periodo variabile da 8 a 15 anni secondo i criteri di cui all'ordinanza n. 32/2014, previa convenzione col comune.

7. Il contributo che può essere riconosciuto all'acquirente di cui al precedente comma 5 è pari a quello stabilito dall'art. 3 dell'ordinanza n. 32/2014 in relazione alla durata della locazione.
8. Non possono essere presentate domande per il recupero di interi edifici o singole abitazioni che siano state già oggetto di provvedimento comunale di concessione del contributo.

Articolo 10

Contributo sulle spese tecniche

1. Il contributo che può essere riconosciuto per le spese tecniche da sostenere per il deposito in comune, per conto del beneficiario, della domanda di contributo per l'acquisto ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 33/2014 è pari all' 1% del costo convenzionale dell'unità immobiliare danneggiata che viene ceduta gratuitamente al comune.

Articolo 11

Modifiche alle Ordinanze n. 11 del 20 febbraio 2014 e n. 32 del 28 aprile 2014

1. Alle lettere b) dei commi 2 e 3 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 11/2014 le parole "1:200" sono sostituite dalle parole "1:2.000".
2. Al comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 32/2014 le parole "31/12/2014" sono sostituite dalle parole "31/12/2015".
3. Il termine per l'approvazione del Piano della Ricostruzione, stabilito all'art. 6, comma 2 dell'ordinanza n. 11/2014, è prorogato al 31 luglio 2015

Articolo 12

Specificazioni del comma 1 bis dell'art. 2 delle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi

1. La disposizione di cui ai commi 1-bis dell'art. 2 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi non si applica nel caso di edifici con struttura in muratura ubicati nei centri storici o ricompresi nelle UMI perimetrate dai comuni.

Articolo 13

Modifiche all'Ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012

1. Il comma 3-ter dell'art. 8 "Erogazione del contributo" dell'ordinanza n. 29/2012 e smi, è soppresso.

Articolo 14

Modifiche all'Ordinanza n. 51 del 5 ottobre 2012

1. Il comma 4-bis dell'art. 8 "Erogazione del contributo" dell'ordinanza n. 51/2012 e smi, è soppresso.

Articolo 15

Modifiche all'Ordinanza n. 86 del 6 dicembre 2012

1. Alla fine della lett. a) del comma 9 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 86/2012 e smi sono aggiunte le parole *"ad esclusione di quelli che sono tenuti ad eseguire gli interventi ai sensi delle direttive per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, approvate con DPCM del 9 febbraio 2011"*.

Articolo 16

Modifiche all'Ordinanza n. 24 del 1 marzo 2013

1. Al punto 7 dell'ordinanza n. 24/2013, dopo le parole *"possono essere impiegate nell'ambito provinciale"* sono aggiunte le parole *"per l'acquisto delle aree ove delocalizzare gli edifici demoliti da ricostruire in base alle previsioni contenute nei Piani comunali della ricostruzione predisposti ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 16/2012 e smi e"*.
2. Alla fine del punto 7 dell'ordinanza n. 24/2013 è aggiunta la frase *"Le aree di sedime degli edifici demoliti e delocalizzati sono destinate dal comune ad uso pubblico"*.

Articolo 17***Modifiche all'Ordinanza n.71 del 17 ottobre 2014***

1. Al comma 3 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 71/2014 la parola "*trimestre*" è sostituita con la parola "*semestre*" ed il termine "*30 settembre 2014*" è sostituito con "*31 marzo 2015*".
2. Al comma 4 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 71/2014 la parola "*anche*" contenuta nella prima frase è soppressa, mentre al termine sono aggiunte le parole "*o alla integrazione di quelle erogate in difetto*".

La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna lì, 15 aprile 2015

Stefano Bonaccini

Ordinanza n. 40 del Commissario delegato

06 agosto 2015

Ulteriori disposizioni per l'attuazione degli interventi disposti dalle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e riguardanti obblighi contrattuali delle imprese, conferma delle prenotazioni, controllo degli edifici ad uso produttivo.



IL PRESIDENTE
 IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 40 del 6 Agosto 2015

Ulteriori disposizioni per l'attuazione degli interventi disposti dalle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e riguardanti obblighi contrattuali delle imprese, conferma delle prenotazioni, controllo degli edifici ad uso produttivo.

Visti:

- il decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012"*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 comma 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- il decreto legge 14 gennaio 2013 n. 1, convertito con legge 1 febbraio 2013 n. 11, recante *"Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale"*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, in G.U. 11 febbraio 2013 n. 35, recante *"L'aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012"*;
- il decreto legge 26 aprile 2013 n. 43 convertito con legge 24 giugno 2013 n. 71 recante *"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015"*.

Preso atto che il giorno 29 dicembre si è insediato il nuovo presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

secondo il disposto dell'art. 1 del decreto 6 giugno 2012 n. 74, conertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Viste le ordinanze commissariali:

- n. 29 del 28 agosto 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E₀)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E₁, E₂ o E₃)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 119 del 11 ottobre 2013 *“Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti. Integrazioni ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizione relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e private”*;
- n. 33 del 28 aprile 2014 *“Art. 1, comma 369, della l. 147/2013. Provvedimenti per la ricostruzione dei centri storici e dei centri urbani”*;
- n. 86 del 22 dicembre 2014 *“Modifiche alle ordinanze commissariali nn. 11, 26 e 71 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012”*.
- n. 8 del 23 febbraio 2015 *“Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE”*

Visto altresì il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 *“Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”* convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, articolo 7 comma 9-ter: *“9-ter. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2015”*.

Rilevata la necessità di garantire il rispetto della dichiarazione dell'impresa appaltatrice nei confronti dei subappaltatori e fornitori resa in fase di presentazione di SAL, si è ritenuto opportuno rendere obbligatorio l'inserimento di altre clausole nei contratti stipulati tra impresa appaltatrice e committente;

Ritenuto necessario esplicitare le scadenze relative agli immobili agricoli già definite nell'ordinanza n. 57/2012 e smi a seguito delle decisioni assunte dalla Commissione europea in tema di aiuti di stato;

Preso atto delle comunicazioni e segnalazioni pervenute in merito alla mancata conferma delle istanze preliminari contenenti l'impegno alla presentazione della domanda di contributo dovute a diverse cause e pertanto ritenuto necessario disciplinare il trattamento di tali conferme.

Ritenuto necessario considerare come unico procedimento di un intervento unitario, ancorchè articolato in due fasi, quello che interessa gli edifici destinati ad attività produttiva che abbiano o meno subito danni dal sisma in applicazione dell'art. 3, commi 7 e successivi del D.L. n. 74/2012 convertito con la L.n. 122/2012 e che prevede una prima fase necessaria per eseguire gli interventi, anche provvisori, di rimozione di alcune carenze strutturali individuate direttamente dalla legge (a conclusione della quale viene rilasciato un certificato di agibilità necessario per la ripresa dell'attività produttiva) e successivamente una seconda fase nella quale, effettuata la verifica di sicurezza ai sensi della NTC 2008, vengono individuati gli interventi necessari per migliorare sismicamente la struttura fino a portarla, in un numero di anni variabile da 4 a 8, al livello di sicurezza pari almeno al 60% di quello stabilito per le nuove costruzioni;

Dato atto che, a tre anni dal sisma, non si ritiene più opportuno lasciare aperta la possibilità di autorizzazione alla presentazione domande per le quali i termini, più volte prorogati, sono scaduti da molto tempo;

Ritenuto necessario uniformare le disposizioni delle ordinanze per i fabbricati rurali strumentali;

Ritenuto opportuno di dover prorogare il termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 33/2014 e di allinearle alle scadenze già previste per gli interventi di cui alle ordinanze nn. 51 e 86/2012;

Sentito nella seduta del 26 giugno 2015 il Comitato Istituzionale ai sensi dell'Ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012;

Tutto ciò premesso

DISPONE

Articolo 1

Dichiarazioni del legale rappresentante dell'impresa

1. Le dichiarazioni di cui agli articoli 8, comma 1 delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi attestanti il rispetto dei tempi di pagamento nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici in subappalto, che costituiscono presupposto per l'emissione del provvedimento comunale di erogazione del contributo, sono predisposte su apposito modello pubblicato nel sito web <http://assistenzamude.sisma2012.it/> nella sezione "Fac simile per cittadini e professionisti" e presentate al comune dal legale rappresentante dell'impresa affidataria in occasione degli stati di avanzamento lavori e del quadro economico a consuntivo e costituiscono presupposto per l'emissione del provvedimento comunale di erogazione del contributo. La loro falsità, oltre alle conseguenze amministrative, comporterà la responsabilità ai sensi dell'art. 483 del Codice penale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle dichiarazioni del legale rappresentante dell'impresa presentate al comune dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

Articolo 2

Clausole contrattuali obbligatorie

1. All'art. 8, dell'ordinanza n. 119/2013 dopo il comma 2 è aggiunto il comma 2 bis:

"2 bis. Nei contratti di cui al comma 2 sono inoltre obbligatorie le clausole relative agli obblighi dell'appaltatore nei confronti dei subappaltatori, come di seguito riportate:

- a) *l'impresa appaltatrice, previa autorizzazione del committente, può affidare i lavori in subappalto ad imprese che siano in possesso di certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi di versamento di contributi stabiliti dalle vigenti*

disposizioni in materia (DURC) e, qualora le attività oggetto di subcontratto siano quelle elencate nell'art. 5 del D.L. n. 74/2012 e nell'ordinanza n. 91/2012, che siano iscritte o abbiano avanzato domanda di iscrizione alla "white list";

b) l'impresa appaltatrice si impegna ad applicare sui prezzi unitari dei sub-contratti un ribasso non superiore al 20% rispetto ai prezzi di appalto e a pagare i fornitori e le imprese subappaltatrici entro 30 giorni dalla data di erogazione del contributo;

c) il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice si impegna a rilasciare, in occasione della presentazione dei SAL e del Quadro finale, le dichiarazioni stabilite agli articoli 8, comma 1, delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e s.m.i con le quali si attesti anche di aver provveduto, nei 30 giorni previsti, al pagamento di quanto dovuto a fornitori e subappaltatori per i lavori contabilizzati nei rispettivi SAL precedenti;

d) l'impresa appaltatrice si impegna ad inserire, nei contratti che stipulerà con imprese subappaltatrici, la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., di risoluzione immediata del contratto al momento che nei confronti del subappaltatore sia emessa una informazione antimafia interdittiva ovvero, nel caso di contratti riferiti a lavorazioni per le quali è espressamente richiesta ai sensi dell'art. 5 bis del d.l. n. 74/2012 e dell'ordinanza n. 91/2012, intervenga la cancellazione dalle "white list" o venga negata l'iscrizione. L'impresa si impegna altresì a dare immediata comunicazione al committente ed al comune della risoluzione del contratto col subappaltatore."

2. Le clausole contrattuali obbligatorie di cui al comma 1 si applicano ai contratti relativi a domande di contributo depositate in comune dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza. In accordo tra le parti possono essere introdotte anche nei contratti già stipulati alla predetta data.

Articolo 3

Proroga dei termini per edifici strumentali all'attività agricola

1. Il comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 71/2014, già modificato dall'ordinanza n. 8/2015, è sostituito con il seguente:

“1. Il termine del 31 Dicembre 2014 indicato all'art. 3 comma 1, all'art. 5 comma 1, all'art. 6 comma 1 ed all'art. 7, comma 1 dell'Ordinanza n. 131/2013 è prorogato al 31 dicembre 2015 con esclusione delle domande che le imprese agricole, attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, presentano ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi ovvero ai sensi dell'ordinanza n. 57/2012 e smi, per le quali il termine viene stabilito, al 30 giugno 2015 e il termine di ultimazione dei lavori, contrariamente a quanto previsto dagli articoli 7 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012, è fissato al 30 settembre 2016. “

2. Dopo il comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 71/2014 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Lo stesso termine del 31 dicembre 2014 di cui al comma 1 è prorogato al 31 dicembre 2015 per la presentazione delle domande effettuate sulla piattaforma MUDE da parte di persone fisiche o giuridiche, proprietarie di edifici danneggiati che, alla data del sisma, erano concessi in locazione, comodato d'uso o godimento, con contratto registrato, ad imprese agricole ed agroindustriali attive nei settori della produzione, della trasformazione e lavorazione dei prodotti .

3. La procedura di cui all'art. 9 dell'ordinanza n. 9/2014 che consente di trasferire le domande di contributo di imprese agricole da piattaforma Mude alla piattaforma Sfinge e viceversa è applicabile solo nel caso in cui, preventivamente al trasferimento della domanda, la struttura regionale competente per SFINGE o quella comunale competente per MUDE verifichi che la domanda è stata effettuata sulla piattaforma errata.

Articolo 4

(Conferma delle prenotazioni)

1. Coloro i quali abbiano inviato, ai sensi del punto 1 dell'ordinanza n. 14/2015, la conferma della prenotazione contenente l'impegno a depositare la domanda di contributo per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o la demolizione e ricostruzione anche dopo il 15 maggio 2015, ma prima dell'entrata in vigore della

- presente ordinanza, e tale conferma sia stata rifiutata dal comune, possono ripresentarla, integrandola per le parti mancanti o correggendola per le parti errate, entro il 30 settembre 2015.
2. Le domande di contributo depositate in assenza di conferma di prenotazione dopo il 15 maggio 2015 ma prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, e per tale motivo rifiutate dal comune, possono essere ridepositate entro il 30 settembre 2015.
 3. Coloro i quali non abbiano inviato entro il 15 maggio 2015 le conferme di prenotazione ai sensi del punto 1 dell'ordinanza n. 14/2015, ma le abbiano inserite, almeno in bozza e prima di tale data, nella piattaforma informatica MUDE, riceveranno dal comune la comunicazione che li informa del mancato perfezionamento dell'invio e li invita a provvedervi nei 30 giorni successivi alla comunicazione stessa. Qualora risultasse impossibile completare l'invio della conferma per il cambio del professionista incaricato il beneficiario ne informa il comune trasmettendo via PEC, entro il 30 settembre 2015 tramite il nuovo tecnico, la conferma di prenotazione redatta su apposito modulo reperibile all'interno del sito web <http://assistenzamude.sisma2012.it/> nella sezione "Fac simile per cittadini e professionisti". Restano confermati i termini stabiliti dalle ordinanze commissariali per il deposito delle domande di contributo.
 4. Coloro i quali non abbiano inviato entro il 15 maggio 2015 le conferme di prenotazione ai sensi del punto 1 dell'ordinanza n. 14/2015, ma abbiano invece inserito sulla piattaforma MUDE, almeno in bozza e prima di tale data, la domanda di contributo, possono completare il deposito della stessa entro il 30 settembre 2015.
 5. Coloro i quali abbiano rappresentato al comune od al Commissario, prima della entrata in vigore della presente ordinanza, con modalità diverse da quelle previste dalla ordinanza n. 14/2015, ma comunque tracciabili e riscontrabili anche nella data, la volontà di confermare la prenotazione senza averla inserita, neppure in stato di bozza, nella piattaforma informatica MUDE, possono redigerla utilizzando l'apposito modulo reperibile all'interno del sito web <http://assistenzamude.sisma2012.it/> nella sezione "Fac simile per cittadini e professionisti" ed inviarla tramite PEC al Comune entro il 30 settembre 2015.
 6. Il comune, nei 30 giorni successivi all'invio della PEC, verifica la completezza della documentazione attestante la volontà di confermare la prenotazione ed informa il richiedente ed il Commissario dell'esito della stessa. In caso di accettazione della

conferma di prenotazione restano comunque fermi i termini stabiliti dalle ordinanze commissariali per il deposito della domanda di contributo tramite piattaforma informatica MUDE.

7. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti comporta la decadenza dal contributo.

Articolo 5

(Controllo dei progetti di edifici ad uso produttivo)

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 122 del 1° agosto 2012, al fine di favorire la ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, gli interventi su edifici ad uso produttivo ubicati nei 33 comuni dell'allegato 1 della legge di cui sopra, nonché quelli su edifici delle imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree individuate dal citato allegato 1 che abbiano subito danni a seguito degli eventi sismici, possono essere ricondotti ad un procedimento unico, articolato in due fasi:
 - la prima fase volta all'eliminazione delle carenze strutturali o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti, identificate al comma 8 dello stesso art. 3, al fine di ottenere, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica necessario alla prosecuzione dell'attività produttiva;
 - la seconda fase relativa agli eventuali interventi di miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento di un livello di sicurezza pari almeno al 60% della sicurezza richiesta ad un edificio di nuova costruzione.
2. Come disposto all'art. 3, comma 7, della l. n. 122 del 2012, dopo aver eseguito gli interventi di prima fase, deve essere effettuata la verifica di sicurezza, ai sensi del capitolo 8.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (NTC 08) da cui consegue il certificato di agibilità sismica, da considerare come provvisorio nel caso in cui la verifica di sicurezza abbia evidenziato la necessità di interventi per il miglioramento sismico al 60% .
3. Il certificato di agibilità sismica redatto a seguito degli interventi di cui all'art.3, comma 8 della l. n. 122 del 2012 deve essere consegnato presso lo sportello unico

delle attività produttive (SUAP) del comune di riferimento.

4. In considerazione delle gravi difficoltà incontrate dalle imprese per la ripresa dell'attività produttiva ed a fronte di giustificate motivazioni in merito al mancato adempimento entro il termine dell'8 giugno 2014, stabilito dall'art 1, comma 363, della l. n. 147/2013, la consegna della verifica di sicurezza di cui all'art. 3, comma 9 della l. n. 122 del 2012 può essere effettuata entro il 31 dicembre 2015 ed essa tiene luogo anche del deposito, ai sensi degli art. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001, della documentazione relativa agli interventi di prima fase.
5. Per gli edifici di cui all' art. 3, comma 7, della l. n. 122 del 2012, ricadenti nelle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame abbia superato il 70% dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto di una nuova costruzione, che non siano usciti dall'ambito del comportamento lineare elastico, non è richiesta la verifica di sicurezza ma il certificato di agibilità sismica di cui al comma 3, che costituisce unico deposito ai sensi degli art. 93 e 94 del d.p.r. n. 380/2001, è corredato della documentazione tecnica prevista dalla normativa vigente.
6. Qualora il livello di sicurezza della costruzione ottenuto a seguito della corrispondente verifica risulti inferiore al 60% della sicurezza richiesta ad un edificio di nuova costruzione, e pertanto sia necessario eseguire interventi di miglioramento sismico, il soggetto interessato provvede al deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture o alla richiesta di autorizzazione sismica preventiva, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 13 della l.r. n. 19 del 2008 e degli art. 93 e 94 del d.p.r. n.380 del 6 giugno 2001, e ad eseguire i lavori secondo le scadenze temporali riportate al comma 10, dell'art. 3 della l. n. 122 del 2012.
7. Il parere espresso dalle strutture tecniche competenti in materia sismica sugli interventi estratti a campione viene rilasciato per la fase del procedimento in essere al momento dell'estrazione (prima fase o seconda fase). Il parere sulla documentazione depositata inerente la prima fase del procedimento unitario, non esclude un eventuale parere qualora venga estratto a campione l'intervento di seconda fase.
8. I comuni che non esercitano autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia sismica ai sensi art. 3 della l.r. n. 19 del 2008, secondo le disposizioni

dell'ordinanza del Commissario delegato alla ricostruzione n. 27 del 2013 come integrata e modificata dalla successiva ordinanza n. 59 del 2014, nonché secondo quanto specificato dalla circolare assessorile PG.2014.0231847 del 10 giugno 2014, dovranno fare riferimento al Servizio geologico sismico e dei suoli (SGSS) per il controllo dei progetti su edifici ad uso produttivo richiamati al punto 1 del presente articolo. A tal proposito i SUAP competenti inviano, per conto del comune, al SGSS, l'elenco dei progetti che rientrano nel campione selezionato.

9. Le verifiche tecniche, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 19 del 2008, devono essere depositate presso il SUAP, che le trasmette alla Struttura tecnica competente in materia sismica.

Articolo 6

Autorizzazioni per domande fuori termine

1. A far data dal 1 ottobre 2015 il comune non può più accettare le richieste di cui al punto 5 dell'ordinanza n. 39/2014, relative alla autorizzazione a presentare fuori termine le domande per la concessione del contributo ai sensi dell'ordinanza n. 29/2012 e smi.
2. A far data dal 1 ottobre 2015 il comune non può inoltre accettare le richieste di cui al comma 4 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 71/2014, relative alla autorizzazione a presentare fuori termine le domande per la concessione del contributo ai sensi delle ordinanze n. 51/2012 e 86/2012 e smi in assenza dell'istanza di prenotazione prevista dal comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 131/2013
3. Il comune, valutata la gravità delle motivazioni che hanno determinato il ritardo, decide in merito alle autorizzazioni richieste ai sensi del punto 5 dell'ordinanza n. 39/2014 e del comma 4 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 71/2014 entro 30 giorni dalla presentazione delle richieste e, per quelle giacenti, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, dandone comunicazione al commissario.

Articolo 7

Modifiche alle ordinanze commissariali nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi

1. Ai commi 2 degli art. 3 delle ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 le parole *“dell'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche pubblicato nel BURERT del 31 luglio 2012”* sono sostituite con le parole *“dell'Elenco dei prezzi delle opere pubbliche approvato dalla Giunta regionale”*.
2. Alle lettere c) dei commi 7 degli art. 4 delle ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012 le parole *“e pubblicato nel BURERT del 31 luglio 2012”* sono eliminate.
3. Ai commi 1-ter degli art. 2 delle ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 dopo le parole *“Per tali edifici”* e prima delle parole *“che non necessitino di particolari finiture”* sono aggiunte le parole *“o porzioni di edifici”*. La modifica si applica alle domande per le quali, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, non sia ancora intervenuto il provvedimento comunale di concessione del contributo.

Articolo 8

Modifiche all'ordinanza commissariale n. 33/2014

1. Il comma 4 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 33/2014 è sostituito dal seguente:

“4. La domanda per beneficiare del contributo per l'acquisto deve essere presentata al comune entro il 31 dicembre 2015 e deve contenere l'indicazione dell'unità immobiliare da acquistare insieme al compromesso di acquisto registrato. Il comune determina il contributo, previa verifica del diritto del richiedente a beneficiare dei finanziamenti disposti dall'ordinanza n. 86/2012, quale minore importo tra il prezzo di acquisto della nuova unità immobiliare ed il costo convenzionale dell'unità immobiliare danneggiata.”

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna lì, 6 agosto 2015

Stefano Bonaccini

Allegato Ordinanza n. 40 del Commissario delegato

06 agosto 2015

Fac-simile per conferma tardiva di impegno.



IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell'art. 1 comma 2 L. 122/2012

AL COMUNE DI _____

Modulo di Conferma Dichiarazione Impegno per Ricostruzione
(art. 4, commi 3 e 5 dell' Ordinanza Commissariale n. 40 del 6 agosto 2015)

A – LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

*Ubicazione dell'intervento**

relativo all'immobile sito nel Comune di _____ cap _____
via/piazza _____ denominazione via _____ n. _____ esponente _____

*Estremi catastali (catasto terreni)**

Sezione _____ Foglio _____ Mappale _____

B – SOGGETTI COINVOLTI

INTESTATARIO

Cognome _____
Nome _____
Nato nel Comune di _____ il _____
Codice Fiscale _____

In rappresentanza del Condominio / Persona Giuridica _____ partita IVA _____

Residente/con sede legale nel Comune di _____
in via _____ civico _____
Telefono _____ Cellulare _____ email _____ PEC _____

PROFESSIONISTA INCARICATO

Cognome _____
Nome _____
Nato nel Comune di _____ il _____
Codice Fiscale _____

In rappresentanza del Condominio / Persona Giuridica _____ partita IVA _____

Residente/con sede legale nel Comune di _____
in via _____ civico _____
Telefono _____ Cellulare _____ email _____ PEC _____

Con iscrizione all'albo professionale _____ (ingegneri, architetti, geometri, ...)
Provincia di _____ numero _____



IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell'art. 1 comma 2 L. 122/2012

E1 – DICHIARAZIONI

Il professionista incaricato, con la presente istanza, DICHIARA di CONFERMARE la Dichiarazione di Impegno precedentemente effettuata e di aver ricevuto incarico formale dall'intestatario indicato nel QI "B – Soggetti Coinvolti" a presentare la Richiesta di Contributo entro i termini previsti dalle ordinanze vigenti essendo subentrato in questo ruolo al Sig. _____

Ragioni della mancata conferma nei termini _____

NUMERO UNITA IMMOBILIARI

Il numero di unità immobiliari coinvolte nell'intervento sono:

___ con destinazione abitativa

___ con destinazione produttiva

___ in uso ad organizzazioni senza scopo di lucro (ai sensi dell'Ordinanza n. 66/13)

NUMERO DI FAMIGLIA SGOMBERATE

Che il numero di famiglie sgomberate è _____

AVANZAMENTO DELLA PROGETTAZIONE

- deve iniziare
 è in corso
 è stata completata

ORDINANZA DI INAGIBILITÀ

- l'immobile è dotato di ordinanza comunale di inagibilità numero _____ del _____
 l'immobile è privo di ordinanza comunale di inagibilità

DICHIARAZIONE D'IMPEGNO (PRENOTAZIONE)

numero MUDE _____

Avente come intestatario:

- il medesimo soggetto della presente istanza
 altro soggetto

Cognome _____

Nome _____

Nato nel Comune di _____ il _____

Codice Fiscale _____

Ragione della sostituzione dell'intestatario _____

Z – ALLEGATI

DOCUMENTI DI IDENTITÀ DEI SOGGETTI FIRMATARI LA PRESENTE ISTANZA



IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell'art. 1 comma 2 L. 122/2012

DICHIARAZIONI E PROCURA SPECIALE

DICHIARAZIONI DELL'INTESTATARIO

- L'intestatario FIRMA, per presa visione della documentazione presentata, le sezioni: A, B, E1, Z
- Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1703 e ss. del codice civile, nomina e costituisce suo procuratore il professionista incaricato Sig. _____
per la presentazione delle istanze, progetti, dichiarazioni, attestazioni e di tutti gli allegati integrativi ad assolvimento degli adempimenti amministrativi previsti o richiesti dal Comune, nonché per il ritiro di atti e documenti inerenti la presente pratica.
- Si dichiara di aver preso visione degli elaborati progettuali redatti e di approvarne il contenuto.

(firma autografa dell'intestatario)

DICHIARAZIONI DEL PROFESSIONISTA INARICATO

- Il progettista FIRMA, per presa visione, le sezioni: A, B, E1, Z.
- In qualità di procuratore e sottoscrittore con firma digitale della copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:
 - o ai sensi dell'art. 46.1 lettera u) del D.P.R. n. 445/2000 di agire in rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa nella presente istanza;
 - o che gli elaborati inoltrati per via telematica corrispondono e sono conformi ai documenti che sono stati previamente visionati e approvati dai titolari che ne hanno ricevuto duplicato informatico.
- Il sottoscritto, in qualità di incaricato per l'adempimento agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e, in particolare, dell'identificazione dei soggetti sottoscrittori del presente documento, dichiara, sotto la propria responsabilità, che le firme apposte sul presente documento sono state apposte personalmente dai soggetti sottoscrittori del documento medesimo. Il sottoscritto dichiara altresì di avere verificato l'autenticità dei dati, delle informazioni e delle generalità riportate sullo stesso modulo

(firma autografa del professionista)



IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell'art. 1 comma 2 L. 122/2012

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

(art. 13 DLgs 196/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/2013) si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati nel presente atto saranno utilizzati dal Comune nell'ambito del procedimento per il quale l'atto è reso e nelle attività dovute ad esso correlate.

Obbligatorietà: il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione o l'annullamento del procedimento.

Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione: in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti competenti. I dati possono essere comunicati a terzi ai sensi della legge 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000.

Diffusione: I dati forniti saranno pubblicati secondo gli obblighi previsti dal Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e secondo quanto disposto dalle ordinanze del commissario delegato ai fini della vigilanza sull'utilizzo corretto dei fondi assegnatigli, di prevenzione della criminalità, di contrasto alle infiltrazioni delle mafie, di lotta contro la corruzione e per il monitoraggio del processo di ricostruzione.

Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del DLgs 196/2003 rivolgendo le richieste al Comune presso il quale viene depositata l'istanza.

Titolare del trattamento: Comune presso il quale viene depositata l'istanza
Responsabile del trattamento:
Responsabile del settore di competenza del Comune presso cui viene depositata l'istanza

Allegato Ordinanza n. 40 del Commissario delegato

06 agosto 2015

Fac-simile dichiarazione impresa.

 FAC – SIMILE

LOGO E DATI IDENTIFICATIVI IMPRESA

Luogo e data

OGGETTO: Dichiarazioni impresa di cui agli articoli 8, comma 1 delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, così come precisate all'art. 1, commi 1 e 2 e all'art. 2, comma 1, lettera c dell'ordinanza n. 40 del 6 agosto 2015 (Allegata al SAL n..... /Conto finale)

Il sottoscritto _____, CF _____, nato a _____ il _____ residente in _____ documento d'identità n. _____, rilasciato da _____, il _____ scadenza _____, in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____ P.IVA _____ Sede legale _____ iscritta alla CCIAA _____ n. _____

con riferimento ai lavori sull'edificio ubicato nel comune di _____ in Via _____ di cui alla richiesta di contributo intestata a _____ con n° MUDE _____, consapevole che la presente dichiarazione costituisce presupposto per l'emissione del provvedimento comunale di erogazione del contributo e, in caso di dichiarazione mendace, sia delle conseguenze amministrative che di quelle penali di cui all'art. 483 del Codice Penale,

DICHIARA

- di impegnarsi a rispettare, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici in subappalto, i tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo previsto dal SAL n..... del...../Conto finale del.....;
- di aver provveduto, nei 30 giorni dalla data di erogazione del contributo relativo al precedente SAL n..... del....., al pagamento di quanto dovuto a fornitori e subappaltatori per i lavori contabilizzati nello stesso.

IN FEDE

Ordinanza n. 51 del Commissario delegato

26 novembre 2015

Disposizioni in merito ad imprese appaltatrici degli interventi di cui alle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e proroghe dei termini per la presentazione delle domande.



IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 51 del 26 novembre 2015

Disposizioni in merito ad imprese appaltatrici degli interventi di cui alle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e proroghe dei termini per la presentazione delle domande.

Visti:

- il decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012"*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 comma 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- il decreto legge 14 gennaio 2013 n. 1, convertito con legge 1 febbraio 2013 n. 11, recante *"Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale"*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, in G.U. 11 febbraio 2013 n. 35, recante *"L'aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012"*;
- il decreto legge 26 aprile 2013 n. 43 convertito con legge 24 giugno 2013 n. 71 recante *"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015"*;
- il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 *"Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. (Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del*

territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali).” convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, che all’articolo 13 comma 01 dispone che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^o agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31 dicembre 2016.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia- Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto 6 giugno 2012 n. 74, conertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Viste le ordinanze commissariali:

- n. 29 del 28 agosto 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 *“Criteri e modalità di assegna zione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2 o E3)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 60 del 27 maggio 2013 *“Misure per la riduzione della vulnerabilità urbana e criteri per l’individuazione e la perimetrazione delle Unità Minime di Intervento (UMI) e per la redazione del Piano della Ricostruzione. Modalità di assegnazione dei contributi”*;
- n. 119 del 11 ottobre 2013 *“Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole*

obbligatorie contratti. Integrazioni ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizione relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata”;

- Ordinanza n. 32 del 28 aprile 2014 “*Criteri e modalità di determinazione, erogazione dei contributi da assegnare in attuazione dell’ art. 9 ordinanza n. 119/2013 e dell’art.1, comma 371, lett. c) della l. 147/2013 e approvazione schema di convenzione tipo.*”;

Visto altresì il Decreto n. 1060 del 17 ottobre “*Liquidazione del contributo per la perimetrazione delle Unità Minime di intervento (UMI) ai sensi degli art. 5 e 6 dell’Ordinanza n. 60 del 27 maggio 2013*”.

Rilevata la necessità:

- di garantire l’affidamento dei Lavori di una certa entità, soprattutto di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, ad imprese strutturate che abbiano da anni operato nel settore del recupero del patrimonio edilizio esistente, a tutela dei cittadini;
- di disciplinare la percentuale massima dell’importo lavori per la ricostruzione che può essere affidata in subappalto;
- di specificare le modalità di attestazione di iscrizione alla cassa edile competente territorialmente per le imprese che operano nella ricostruzione.

Ritenuto pertanto:

- modificare le precedenti disposizioni in merito ai requisiti che devono possedere le imprese che eseguono i lavori della ricostruzione, ed in particolare in merito al possesso dell’attestazione SOA nelle categorie tipiche dei lavori edili;
- di limitare al 30% l’importo dei lavori che può essere affidata in subappalto;
- di introdurre l’obbligo, per le imprese aventi sede legale fuori della Regione, della presentazione in Comune dell’attestazione di iscrizione alla Cassa edile competente territorialmente;

Rilevato inoltre di:

- dover correggere un mero errore materiale all’interno del testo delle ordinanza n. 51/2012.

- di dover far fronte ai maggiori costi derivanti dalla particolarità degli interventi richiesti per gli edifici di proprietà mista, pubblica e privata, la cui Classe d'uso ai fini della determinazione dell'azione sismica sia superiore alla Classe II.

Ritenuto pertanto di dover introdurre una maggiorazione del costo convenzionale del 3% per gli interventi eseguiti ai sensi delle ordinanze nn. 51 e 86/2012 negli edifici sopra citati.

Considerato che con lettera prot. CR/2015/11683 del 17/03/2015 il Comune di Mirandola ha segnalato un errore nella liquidazione del contributo per la perimetrazione delle UMI per un importo pari a 4.764,80 Euro;

Preso atto che per mero errore materiale è stato liquidato al Comune di Mirandola un importo inferiore a quello dovuto per l'attività di perimetrazione delle UMI;

Ritenuto pertanto che:

- l'importo di Euro 4.764,80 va ad integrare l'importo di Euro 254.910,06 liquidato con il suddetto Decreto n. 1060/2013;
- l'incremento di cui all'art. 7, comma 7 dell'ord. 119/2013 vada rivisto a causa del predetto errore materiale;
- la cifra, pari a 1.200.000 euro a valere sul fondo di cui all'art. 2, comma 1 del Decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012, stanziata all'art. 9, comma 2, possa essere incrementata di 340.325,14 e pertanto lo stanziamento totale è pari a euro 1.540.325,14;

Preso atto che il processo di redazione e presentazione delle domande di contributo evidenzia la necessità di consentire un ulteriore lasso temporale per il loro deposito attraverso piattaforma MUDE e pertanto si rileva l'opportunità di prorogare tale termine al 31 marzo 2016.

Ritenuto infine di dover chiarire quali siano i soggetti privati non rientranti tra i soggetti beneficiari individuati dall'art. 4 comma 1 lettera c) dell'ordinanza 32/2014.

Sentito nella seduta del 27 ottobre 2015 il Comitato Istituzionale ai sensi dell'Ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012;

Tutto ciò premesso

DISPONE

Articolo 1

Disposizioni relative alla certificazione SOA

1. A decorrere dal 1 luglio 2016 le disposizioni di cui all'art. 4, comma 7 bis dell'ordinanza n. 29/2012 e smi ed agli artt. 4, comma 8 delle ordinanze nn. 51 e 86/2012 e smi, sono sostituite da quelle contenute nei commi seguenti.
2. L'esecuzione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale, di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di demolizione e ricostruzione di cui alle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, il cui importo dei lavori ammissibili a contributo, risultante dal Computo Metrico Estimativo al netto di IVA, sia inferiore ad euro 258.000, può essere affidata anche ad imprese, consorzi o associazioni temporanee di imprese che non siano in possesso di attestazione SOA, ai sensi del DPR n. 207/2010 e smi.
3. L'affidamento dei lavori di cui al comma 2 il cui importo, così come definito al medesimo comma, sia superiore ad euro 258.000 ed inferiore o pari ad euro 1.033.000, deve avvenire a favore di imprese, consorzi o associazioni temporanee di imprese che siano in possesso di attestazione SOA nelle categorie corrispondenti ai lavori da eseguire (OG1 o OG2) almeno per la classifica II (euro 516.000) come definita dal DPR 207/2010.
4. L'affidamento dei lavori di cui al comma 2 il cui importo, così come definito al medesimo comma, sia superiore ad euro 1.033.000, deve avvenire a favore di imprese, consorzi o associazioni temporanee di imprese che siano in possesso di attestazione SOA nelle categorie corrispondenti ai lavori da eseguire (OG1 o OG2) che sia coerente, per l'importo dei lavori da eseguire, alle classifiche individuate dal DPR 207/2010.
5. Le imprese, consorzi o associazioni temporanee di imprese affidatarie dei lavori di riparazione con rafforzamento locale, di riparazione con rafforzamento locale, di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di demolizione e ricostruzione che rispettano

i requisiti di cui ai commi precedenti possono ricorrere all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 163/2006.

Articolo 2

Clausole contrattuali obbligatorie

1. La clausola obbligatoria prevista dall'art. 8, comma 2 bis, lett. a) dell'ordinanza n. 119/2013, introdotta dall'art. 2 dell'ordinanza n. 40/2015 è sostituita dalla seguente:

“a) l'impresa appaltatrice, previa autorizzazione del committente, può affidare in subappalto fino al 30% dell'importo dei lavori ammessi a contributo ad imprese in possesso di idoneità tecnico professionale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi (Allegato XVII) e che siano iscritte o abbiano avanzato domanda di iscrizione alle “white list” qualora le attività oggetto di subappalto siano quelle elencate nell'art. 5 bis del D.L. n. 74/2012 o nell'ordinanza n. 91/2012. Sono escluse dal calcolo del 30% le lavorazioni affidate in subappalto per categorie specialistiche.”

2. La clausola contrattuale obbligatoria di cui al comma 1 si applica ai contratti relativi a domande di contributo depositate in comune dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

Articolo 3

Iscrizione alle Casse Edili dell'Emilia-Romagna

1. Nel caso di imprese appaltatrici dei lavori di riparazione con rafforzamento locale, di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di demolizione e ricostruzione, l'erogazione del contributo di cui agli artt. 8, comma 1, delle ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi è subordinata alla presentazione al comune, tramite procedura informatica, insieme al SAL od al quadro economico finale di cui alle lett. a), b), c), e d) dello stesso comma 1, dell'Attestato di iscrizione alla Casse edile competente per territorio, da cui risulti la data di iscrizione antecedente l'inizio dei lavori.
2. L'Attestato di iscrizione alla Cassa edile competente per territorio viene presentato in occasione del primo SAL e del quadro economico finale per l'erogazione a saldo. L'Attestato può essere sostituito, in occasione dei SAL successivi al primo, da una dichiarazione del

legale rappresentante dell'impresa da cui risulti la permanenza, alla data dei SAL, dell'iscrizione alla Cassa edile.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano alle imprese obbligate alla iscrizione alla Cassa edile ed aventi sede legale al di fuori della Provincia in cui vengono eseguiti i lavori, fatto salvo l'applicazione dell'Accordo Regionale sulla Trasferta.

Articolo 4

Modifica alle ordinanze nn. 51 e 86/2012

1. Alla lettera g) del comma 7 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 51/2012 dopo le parole "*comma 18*" sono aggiunte le parole "*dell'art. 3 dell'ordinanza n. 86/2012*".
2. Al comma 9 dell'art. 3 delle ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012 è aggiunta la lettera seguente:

"l) del 3% per gli edifici di proprietà mista, pubblica e privata, la cui Classe d'uso ai fini della determinazione dell'azione sismica, conseguente alla destinazione d'uso della porzione pubblica dell'edificio, sia superiore alla Classe II."

Articolo 5

Contributo per le Unità Minime di intervento (UMI) e per il Piano della Ricostruzione

1. La cifra stanziata al comma 3 dell'articolo 9 dell'Ordinanza n. 60 del 2013, è incrementata di 340.325,14 euro per un totale di euro 1.540.325,14 ed è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Articolo 6

Proroga per la presentazione delle domande di contributo

1. La scadenza del 31 dicembre 2015 per la presentazione delle domande di contributo relative agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione prevista dalle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014 e 15/2015 è prorogata al 31 marzo 2016.

2. Sono esclusi dalla proroga di cui al comma 1 gli edifici di imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE.

Art. 7

Interventi in locazione di cui all'ordinanza n. 32/2014

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dall'ordinanza n. 32/2014, per le finalità ivi indicate, anche i privati singoli di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) della stessa ordinanza che acquistano interi edifici o singole unità immobiliari da altri privati ad esclusione del coniuge, dei parenti o affini fino al quarto grado e di altri soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna lì, 26 novembre 2015

Stefano Bonaccini

Ordinanza n. 13 del Commissario delegato

21 marzo 2016

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di cui alle Ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014 e 15/2015.



IL PRESIDENTE
 IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 13 del 21 Marzo 2016

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di cui alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014 e 15/2015

Visti:

- il decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012"*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 comma 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- il decreto legge 14 gennaio 2013 n. 1, convertito con legge 1 febbraio 2013 n. 11, recante *"Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale"*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, in G.U. 11 febbraio 2013 n. 35, recante *"L'aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012"*;
- il decreto legge 26 aprile 2013 n. 43 convertito con legge 24 giugno 2013 n. 71 recante *"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015"*;
- il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 *"Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. (Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali)." convertito con modificazioni dalla legge 6*

agosto 2015 n. 125, che all'articolo 13 comma 01 dispone che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^o agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31 dicembre 2016.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia- Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto 6 giugno 2012 n. 74, conertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto l'articolo 11 comma 2bis del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2018;

Viste le ordinanze commissariali:

- n. 51 del 5 ottobre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2 o E3)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 60 del 27 maggio 2013 *“Misure per la riduzione della vulnerabilità urbana e criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle Unità Minime di Intervento (UMI) e per la redazione del Piano della Ricostruzione. Modalità di assegnazione dei contributi”*;
- n. 66 del 7 giugno 2013 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno*

2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012.” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 119 del 11 ottobre 2013 “Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti. Integrazioni ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizione relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata”;
- n. 11 del 20 febbraio 2014 “Ulteriori disposizioni in materia di Unità Minime d’Intervento e termini per l’approvazione del Piano della ricostruzione di cui all’Ordinanza n. 60 del 2013”;
- n. 32 del 28 aprile 2014 “Criteri e modalità di determinazione, erogazione dei contributi da assegnare in attuazione dell’art. 9 ordinanza n. 119/2013 e dell’art. 1, comma 371, lett. c) della l. 147/2013 e approvazione schema di convenzione tipo.”;
- n. 33 del 28 aprile 2014 “Art. 1, comma 369, della l. 147/2013. Provvedimenti per la ricostruzione dei centri storici e dei centri urbani”;
- n. 15 del 14 Aprile 2015 “Modalità attuative delle ordinanze commissariali nn. 32, 33 del 2014. Modifiche alle ordinanze commissariali n. 24 del 2013 e nn. 11, 32, 33 e 71 del 2014.”;
- n. 51 del 26 novembre 2015 “Disposizioni in merito ad imprese appaltatrici degli interventi di cui alle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e proroghe dei termini per la presentazione delle domande.”

Preso atto che con l’ordinanza n. 51/2015 erano stati prorogati i termini al 31/03/2016 per la presentazione delle domande di contributo relative agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione prevista dalle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014 e 15/2015;

Rilevato che alla data dell’8 marzo 2016 risultavano sulla piattaforma MUDE circa 2.400 istanze di prenotazione che dovevano ancora tradursi in domande di contributo e quindi il processo evidenzia la necessità di consentire un ulteriore lasso temporale per permettere il loro deposito.

Ritenuto pertanto opportuno prorogare il termine per il deposito delle domande di contributo relative agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione prevista dalle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014 e 15/2015 al 30 aprile 2016.

Sentito nella seduta del 10 febbraio 2016 il Comitato Istituzionale ai sensi dell'Ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012;

Tutto ciò premesso

DISPONE

Articolo 1

Proroga per la presentazione delle domande di contributo

1. La scadenza del 31 marzo 2016 per la presentazione delle domande di contributo di cui al comma 1 dell'articolo 6 dell'ordinanza n. 51/2015 è prorogata al 30 aprile 2016.
2. Sono esclusi dalla proroga di cui al comma 1 gli edifici di imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

Ordinanza n. 14 del Commissario delegato*21 marzo 2016*

Nuove disposizioni in merito alla presentazione delle domande di contributo ai sensi delle Ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014, 15/2015 e 13/2016. Modifiche alle Ordinanze nn. 51/2012, 86/2012 e n. 33/2014.



IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 14 del 21 Marzo 2016

Nuove disposizioni in merito alla presentazione delle domande di contributo ai sensi delle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014, 15/2015 e 13/2016. Modifiche alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012 e n. 33/2014.

Visti:

- il decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 comma 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- il decreto legge 14 gennaio 2013 n. 1, convertito con legge 1 febbraio 2013 n. 11, recante *“Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, in G.U. 11 febbraio 2013 n. 35, recante *“L'aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012”*;
- il decreto legge 26 aprile 2013 n. 43 convertito con legge 24 giugno 2013 n. 71 recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”*;

Visto l'articolo 11 comma 2bis del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31.12.2018;

Richiamati:

- il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- il Regolamento (UE) N. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia- Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Viste le ordinanze commissariali:

- n. 29 del 28 agosto 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 e smi *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2,*

- E3)*” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 60 del 27 maggio 2013 *“Misure per la riduzione della vulnerabilità urbana e criteri per l’individuazione e la perimetrazione delle Unità Minime di Intervento (UMI) e per la redazione del Piano della Ricostruzione. Modalità di assegnazione dei contributi”*;
 - n. 66 del 7 giugno 2013 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012.”* e successive modifiche ed integrazioni;
 - n. 119 del 11 ottobre 2013 *“Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti. Integrazioni ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizione relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata”*;
 - n. 11 del 20 febbraio 2014 *“Ulteriori disposizioni in materia di Unità Minime d’Intervento e termini per l’approvazione del Piano della ricostruzione di cui all’Ordinanza n. 60 del 2013”*;
 - n. 32 del 28 aprile 2014 *“Criteri e modalità di determinazione, erogazione dei contributi da assegnare in attuazione dell’art. 9 ordinanza n. 119/2013 e dell’art. 1, comma 371, lett. c) della l. 147/2013 e approvazione schema di convenzione tipo.”*;
 - n. 33 del 28 aprile 2014 *“Art. 1, comma 369, della l. 147/2013. Provvedimenti per la ricostruzione dei centri storici e dei centri urbani”*;
 - n. 15 del 14 Aprile 2015 *“Modalità attuative delle ordinanze commissariali nn. 32, 33 del 2014. Modifiche alle ordinanze commissariali n. 24 del 2013 e nn. 11, 32, 33 e 71 del 2014.”*
 - n. 51 del 26 novembre 2015 *“Disposizioni in merito ad imprese appaltatrici degli interventi di cui alle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e proroghe dei termini per la presentazione delle domande.”*
 - n. 13 del 21 marzo 2016 *“Proroga dei termini per la presentazione delle domande di cui alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014 e 15/2015”*.

Preso atto che ai sensi della Decisione C(2012) 9471 del 19 dicembre 2012 non sussistono più le condizioni per prorogare i termini per la presentazione di domande di contributo a ristoro del danno alle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria dei

prodotti di cui all'Allegato I del TFUE;

Preso atto che, ai sensi della Decisione di autorizzazione dell'aiuto di stato C(2012) 9853 del 19 dicembre 2012, oltre il termine del 31/12/2016 non potranno essere concessi contributi a ristoro del danno alle imprese attive in settori diversi dalla produzione primaria dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE;

Preso atto che con l'ordinanza n. 13/2016 sono stati prorogati i termini al 30/04/2016 per la presentazione delle domande di contributo relative agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione prevista dalle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014 e 15/2015;

Rilevati:

- la necessità di prorogare al 31/12/2016 la scadenza per il deposito delle domande di contributo relativamente ad edifici che comprendono delle abitazioni principali al fine di garantire il rientro della popolazione ancora in assistenza;
- l'insufficiente numero di nuclei terremotati senza sistemazione per l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla concessione dei contributi per le abitazioni non principali;
- la necessità di contemperare congiuntamente le esigenze di recupero delle unità ad uso abitativo con le sopra citate restrizioni previste dalla UE;

Ritenuto pertanto:

- di non prorogare i termini per la presentazione delle domande di contributo per gli edifici interamente composti da abitazioni non principali o attività produttive non attive alla data del sisma e di non riconoscere, per le domande presentate dopo il 30 aprile 2016, la quota di contributo per le finiture interne delle unità immobiliari adibite ad abitazione non principale all'interno di edifici con almeno un'abitazione principale o un'attività produttiva attiva alla data del sisma;
- di non prorogare il termine del 30 aprile 2016 per la presentazione delle domande di contributo relative ad immobili contenenti unità immobiliari di proprietà di imprese;
- di prevedere, al fine di garantire il recupero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale all'interno di edifici composti anche da unità immobiliari di proprietà di imprese una differenziazione nel riconoscimento del contributo;
- di prevedere che dopo il 30 aprile 2016 i contributi per le unità immobiliari di proprietà

di imprese potranno essere concessi soltanto se rientranti nel regime “de minimis”;

Rilevato, alla luce delle proroghe e delle restrizioni di cui ai punti precedenti di specificare i termini e le condizioni per il deposito delle domande di contributo relative alle UMI, agli aggregati edilizi ed agli interventi su edifici ai sensi delle ordinanze nn. 66/2013, 32/2014, 33/2014 e 15/2015;

Rilevata la necessità di prevedere la possibilità di acquisto di aree per la delocalizzazione di edifici industriali così come previsto anche per gli edifici residenziali privati dall’ordinanza 33/2014;

Rilevata inoltre la necessità, per i soli edifici comprendenti abitazioni principali, di permettere al Comune di valutare le richieste di ammissione debitamente motivate relativamente alle domande di contributo che non hanno rispettato i termini di scadenza per il deposito o che non avevano avanzato istanza di prenotazione o conferma (definite “tardive”).

Sentito nella seduta del 10/02/2016 il Comitato Istituzionale ai sensi dell’Ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012;

Tutto ciò premesso

DISPONE

Articolo 1

Edifici composti da sole unità immobiliari di proprietà di persone fisiche

1. Il termine del 30/04/2016 per il deposito delle domande di contributo di cui alle ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012 relative ad edifici composti da unità immobiliari esclusivamente di proprietà di persone fisiche e comprendenti, alla data del sisma, almeno una abitazione principale o un’unità immobiliare sede di un’attività produttiva attiva alla data del sisma, è prorogato al 31/12/2016.

Articolo 2

Edifici formalmente costituiti in condominio composti anche da unità immobiliari di proprietà di imprese

1. Per impresa, ai fini della presente Ordinanza, si intende quella attiva alla data del sisma in settori diversi da quello della produzione primaria dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE.
2. Per gli edifici composti da unità immobiliari con diverse destinazioni d'uso, di cui almeno una di proprietà di impresa e sede di un'attività produttiva attiva alla data del sisma, il termine del 30/04/2016 per il deposito delle domande di contributo di cui alle ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012 è prorogato al 31/12/2016 solo qualora l'edificio sia **formalmente costituito in condominio o in consorzio** in data antecedente al deposito della domanda di contributo. La quota di contributo relativa alle finiture interne di cui al successivo articolo 4, spettante alle predette unità immobiliari di proprietà di imprese, è riconosciuta ai sensi e nel rispetto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti in "de minimis". A tal fine l'impresa dovrà depositare, insieme alla domanda di contributo, apposita dichiarazione utilizzando i facsimile pubblicati nella sezione "Terremoto, la ricostruzione" del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna in calce alla presente ordinanza.
3. Per gli edifici di cui al comma 2, **formalmente costituiti in condominio o in consorzio** in data antecedente al deposito della domanda di contributo, qualora la quota parte di contributo relativa alle finiture interne di cui al successivo articolo 4, spettanti alle unità immobiliari di proprietà di imprese e sedi di un'attività produttiva attiva alla data del sisma, fosse non conforme a quanto previsto per gli aiuti in regime di "de minimis", resta confermata la scadenza del 30/04/2016 per il deposito della domanda relativa all'intero edificio. Qualora invece la domanda sia depositata dopo il 30/04/2016, ma comunque entro il 31/12/2016, la quota di contributo relativa alle opere di finitura interna delle unità immobiliari di proprietà di imprese che dovesse eccedere il limite previsto per gli aiuti in regime di "de minimis" non potrà essere concessa.

Articolo 3

Edifici non formalmente costituiti in condominio composti anche da unità immobiliari di proprietà di imprese

1. Per gli edifici composti da unità immobiliari con diverse destinazioni d'uso, di cui almeno una di proprietà di impresa e sede di un'attività produttiva attiva alla data del sisma, **non formalmente costituiti in condominio** (condominio di fatto) o in consorzio oppure a **proprietà indivisa** (comunioni), il termine per il deposito delle domande di contributo di cui alle ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012 resta confermato al 30/04/2016.
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogato al 31/12/2016 qualora la quota di contributo spettante per le strutture e finiture di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 51/2012 ed ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 86/2012, di competenza delle unità immobiliari di proprietà di imprese, rispetti i limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 "de minimis", ai sensi del quale detti contributi verranno concessi. A tal fine l'impresa dovrà depositare, insieme alla domanda di contributo, apposita dichiarazione utilizzando i fac-simile pubblicati nella sezione "Terremoto, la ricostruzione" del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna in calce alla presente ordinanza.
3. Il termine di cui al comma 1 è prorogato al 31/12/2016 anche qualora la quota di contributo spettante per le strutture e finiture di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 51/2012 ed ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 86/2012 di competenza delle unità immobiliari di proprietà di imprese non rispetti i limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 "de minimis", ma il contributo venga riconosciuto per la sola parte spettante per le strutture ed alle finiture di competenza delle unità immobiliari di proprietà di persone fisiche o di imprese fino alla concorrenza, per queste ultime, del limite previsto dal regime "de minimis", ferma restando la necessità che l'intervento sia eseguito sull'intero edificio.
4. La proroga al 31/12/2016 per gli edifici di cui al comma 1 si applica anche nel caso della presenza nell'edificio di unità immobiliari di proprietà di imprese agricole se destinate ad attività connesse alla produzione primaria di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato. Ferma restando la necessità che l'intervento sia eseguito sull'intero edificio, il contributo per la parte spettante alle strutture ed alle finiture di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 51/2012 ed ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 86/2012, di

competenza delle unità immobiliari di proprietà delle citate imprese, potrà essere riconosciuto nel rispetto dei limiti ed alle condizioni del Regolamento (UE) 1408/2013.

Articolo 4

Contributi per finiture interne

1. Per le domande di contributo relative agli edifici di cui agli articoli 1, 2 e 3, depositate ai sensi delle ordinanze nn. 51/2012 ed 86/2012 successivamente al 30/04/2016, ma comunque entro il 31/12/2016, non sarà riconosciuto il contributo per i lavori di finitura interna di cui al comma 5 dell'art. 3 della stessa ordinanza n. 51/2012 ed al comma 7 dell'art. 3 della stessa ordinanza n. 86/2012 delle unità immobiliari di proprietà di persone fisiche o di imprese che, alla data del sisma, non erano destinate ad abitazione principale né erano sede di un'attività produttiva attiva.
2. Il mancato riconoscimento del contributo per le finiture interne di cui al comma 1 comporta la decadenza dagli obblighi di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 6 delle ordinanze nn. 51/2012 ed 86/2012 e smi.

Articolo 5

UMI costituite da edifici composti da unità immobiliari di proprietà di persone fisiche e di imprese

1. Il termine del 30/04/2016 per il deposito delle domande di contributo di UMI già perimetrare dai comuni alla data di entrata in vigore della presente ordinanza è prorogato al 31/12/2016 qualora almeno uno degli edifici che le costituiscono abbia i requisiti richiesti dagli articoli 1, 2 e 3 per la suddetta proroga.
2. Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 si applicano anche per la determinazione dei contributi che possono essere riconosciuti, per le domande depositate dopo il 30/04/2016, a ciascuna unità immobiliare ed a ciascun edificio che costituisce la UMI.
3. Nel caso di domande depositate dopo il 30/04/2016 non è comunque riconosciuto il contributo per le opere di finitura interna di cui al comma 4 ter dell'art. 3 dell'ordinanza n. 29/2012, al comma 5 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 51/2012 e al comma 7 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 86/2012 relative alle unità immobiliari di proprietà di persone fisiche o

di imprese che, alla data del sisma, non erano destinate ad abitazione principale né erano sedi di un'attività produttiva attiva.

4. Nel caso di UMI costituite da più edifici di cui uno comprendente esclusivamente unità immobiliari che, alla data del sisma, non erano destinate ad abitazioni principali né a sedi di attività produttive attive, il contributo che può essere riconosciuto a quest'ultimo edificio è relativo alle sole opere di riparazione dei danni e di rafforzamento locale, di miglioramento o adeguamento sismico delle strutture ed alle opere di finitura esterna connesse agli interventi sulle strutture stesse e sulle parti comuni esterne dell'edificio ed esclusi gli impianti ed il miglioramento dell'efficienza energetica, così da assicurare la continuità strutturale preesistente ed il ripristino dell'aspetto architettonico dell'intera UMI ed a condizione che l'intervento sulla UMI sia eseguito in unica fase.

Articolo 6

Aggregati edilizi

1. Il termine del 30/04/2016 per il deposito delle domande di contributo per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico di un aggregato edilizio costituito ai sensi del comma 11 dell'articolo 3 dell'ordinanza n. 86/2012 è prorogato al 31/12/2016 qualora tutti gli edifici che lo compongono abbiano i requisiti richiesti dagli articoli 1, 2 e 3 per la suddetta proroga. La presenza di edifici destinati esclusivamente ad abitazioni non principali e ad attività produttive non attive alla data del sisma non consente, alla luce delle disposizioni della presente ordinanza, la conferma dell'aggregato e la realizzazione dell'intervento unitario. Potranno quindi essere depositate domande di contributo relative esclusivamente ai singoli edifici che possiedono i requisiti stabiliti dai predetti articoli 1, 2 e 3.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano anche per la determinazione dei contributi che possono essere riconosciuti, per le domande depositate dopo il 30/04/2016, a ciascuna unità immobiliare ed a ciascun edificio che costituisce l'aggregato.
3. Nel caso di domande depositate dopo il 30/04/2016 non è riconosciuto il contributo per le opere di finitura interna di cui al comma 4 ter dell'art. 3 dell'ordinanza n. 29/2012, al comma 5 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 51/2012 e al comma 7 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 86/2012 relative alle unità immobiliari di proprietà di persone fisiche o di imprese che,

alla data del sisma, non erano destinate ad abitazione principale né erano sedi di un'attività produttiva attiva.

4. Non sono inoltre ammissibili a contributo gli interventi su edifici costituiti esclusivamente da unità immobiliari che, alla data del sisma, non erano destinate ad abitazioni principali né a sede di attività produttive attive e per i quali la domanda è depositata dopo il 30/04/2016.

Articolo 7

Interventi su edifici ai sensi delle ordinanze nn. 66/2013, 32/2014, 33/2014 e 15/2015

1. Il termine per il deposito delle domande di contributo relative all'ordinanza n. 66/2013 è prorogato al 31/12/2016 qualora l'edificio che ospita le attività o i servizi senza fine di lucro individuati ai sensi del decreto legge n. 74/2012 convertito nella legge n. 122/2012, risponda ai requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 richiesti per la suddetta proroga. Il contributo viene riconosciuto con le limitazioni previste nei citati articoli e nell'articolo 4.
2. Il termine per il deposito delle domande di contributo relative all'ordinanza n. 32/2014 è prorogato al 31/12/2016.
3. Il termine per il deposito delle domande di contributo relative all'articolo 2 dell'ordinanza n. 33/2014 ed all'articolo 5 dell'ordinanza n. 15/2015 è prorogato al 31/12/2016 qualora l'edificio interessato dalla delocalizzazione abbia i requisiti richiesti dagli articoli 1, 2 e 3 per la suddetta proroga. Il contributo viene riconosciuto con le limitazioni stabilite dai citati articoli e dall'articolo 4.
4. Il termine per il deposito delle domande di contributo relative all'articolo 3 dell'ordinanza n. 33/2014 ed all'articolo 2 dell'ordinanza n. 15/2015 è prorogato al 31/12/2016. Nel caso di acquisto, da parte di imprese, di unità immobiliari utilizzate come sedi di attività produttive il contributo è determinato ai sensi degli articoli 2 e 3.
5. Il termine per il deposito delle domande di contributo relative all'articolo 7 dell'ordinanza n. 15/2015 è prorogato al 31/12/2016 qualora l'edificio interessato dall'intervento di demolizione alternativo alla delocalizzazione abbia i requisiti richiesti dagli articoli 1, 2 e 3 per la suddetta proroga. In tal caso comunque il contributo è riconosciuto anche per le

unità immobiliari comprese nell'edificio da demolire che, alla data del sisma, erano destinate ad abitazioni non principali o ad attività produttive non in attività ed il contributo è determinato ai sensi del citato articolo 7 dell'ordinanza n. 15/2016.

Articolo 8

Richiesta di ammissione per domande di contributo depositate oltre i termini previsti dalle ordinanze commissariali o in assenza di istanza di prenotazione o conferma

1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono definite "tardive" le richieste di autorizzazione alla presentazione delle domande di contributo relative ad edifici contenenti almeno una unità immobiliare destinata ad abitazione principale per i quali è stata emessa ordinanza di inagibilità entro 31/03/2014 e:
 - a) non vi sia stato il deposito della domanda di contributo entro il 30/04/2014, se relative all'ordinanza n. 29/2012;
 - b) non sia stata effettuata istanza di prenotazione entro il 31/03/2014 o conferma della stessa entro il 15/05/2015, se relative alle ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012.
2. Il comune, nell'esame delle richieste tardive di cui al comma 1, prende atto delle motivazioni che hanno determinato il mancato deposito della domanda di contributo o dell'istanza di prenotazione o di conferma e, qualora ne riconosca la fondatezza e verifichi che la responsabilità non è attribuibile al beneficiario, può autorizzare:
 - a) il deposito della domanda di contributo ai sensi dell'ordinanza n. 29/2012 entro 90 giorni dalla stessa autorizzazione;
 - b) il deposito della domanda di contributo entro il termine del 31/12/2016 nel caso di interventi ammissibili ai sensi delle ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012.

Della decisione assunta il Comune informa il Commissario.

3. Nel caso di edifici contenenti almeno una unità immobiliare destinata ad abitazione principale, dichiarati inagibili a causa del sisma con ordinanza sindacale emessa in data successiva al 31/03/2014 e comunque prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, a seguito della compilazione della scheda AEDES da parte di tecnici abilitati, il comune può autorizzare la presentazione tardiva di domande di contributo nei termini di

cui al comma 2 e purché ricorrano le condizioni ivi previste.

4. Nel caso invece il comune, a seguito di apposita relazione tecnica depositata entro e non oltre 20 giorni dalla entrata in vigore della presente ordinanza e valutata dalla struttura comunale competente, ritenga necessario accertare le condizioni necessarie per l'emissione dell'ordinanza di inagibilità conseguente ai danni da sisma di edifici contenenti almeno una abitazione principale, fino ad oggi ritenuta agibile e quindi non sgomberata, chiede un immediato sopralluogo del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna al cui esito, espresso mediante scheda Aedes con relazione esplicativa, si conforma l'eventuale ordinanza sindacale, anche in termini di sgombero dei nuclei familiari occupanti, a seguito della quale è poi possibile la presentazione della domanda di contributo nei tempi di cui al comma 2 decorrenti, nel caso di cui alla lettera a), dalla data di emissione dell'ordinanza comunale di inagibilità e purché ricorrano le condizioni previste nello stesso comma 2.
5. Agli interventi di cui ai commi precedenti si applicano, ai fini della determinazione del contributo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4.

Articolo 9

Modifiche alle ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012 e smi

1. Il comma 2-quater dell'art. 6 dell'ordinanza n. 51/2012 è sostituito dal seguente:

“2-quater. Possono chiedere il contributo anche i nuclei familiari che abbiano acquisito la proprietà dell'immobile danneggiato dal sisma per effetto di aggiudicazione o assegnazione in una procedura di pignoramento immobiliare come prevista dall'art. 555 C.P.C. purché l'atto di pignoramento sia stato trascritto ai sensi dell'art. 2693 C.C. prima della data degli eventi sismici del maggio 2012. Nel caso di abitazione principale alla data del sisma il contributo è riconosciuto nella misura prevista all'articolo 3, commi 3 e 4, a condizione che l'aggiudicatario della procedura di pignoramento si impegni, in fase di deposito della domanda di contributo, ad adibirla a propria abitazione principale e vi trasferisca la residenza entro 6 mesi dalla dichiarazione di fine lavori pena la restituzione dell'intero contributo percepito. In caso contrario il contributo è riconosciuto nella misura prevista dallo stesso articolo 3, commi 5 e 6.”

2. Dopo il comma 2-quater dell'art. 6 dell'ordinanza n. 51/2012 è aggiunto il seguente:

“2-quinquies. Il contributo è altresì riconosciuto nella misura prevista dallo stesso articolo 3,

commi 5 e 6, nel caso di abitazione non principale alla data del sisma che resta soggetta agli obblighi di cui al comma 4 del presente articolo. Qualora invece l'aggiudicatario della procedura di pignoramento si impegni, in fase di deposito della domanda di contributo, ad adibirla a propria abitazione principale e vi trasferisca la residenza entro 6 mesi dalla dichiarazione di fine lavori, il contributo è riconosciuto nella misura di cui all'art. 3, commi 3 e 4, purché l'aggiudicatario non sia proprietario di altra abitazione nel comune o nei comuni confinanti. Qualora il nuovo proprietario non dimostri di aver adibito l'immobile a propria abitazione principale dovrà restituire l'intero contributo percepito.

3. Il comma 2-quater dell'art. 6 dell'ordinanza n. 86/2012 è sostituito dal seguente:

"2-quater. Possono chiedere il contributo anche i nuclei familiari che abbiano acquisito la proprietà dell'immobile danneggiato dal sisma per effetto di aggiudicazione o assegnazione in una procedura di pignoramento immobiliare come prevista dall'art. 555 C.P.C. purché l'atto di pignoramento sia stato trascritto ai sensi dell'art. 2693 C.C. prima della data degli eventi sismici del maggio 2012. Nel caso di abitazione principale alla data del sisma il contributo è riconosciuto nella misura prevista all'articolo 3, commi 5 e 6, a condizione che l'aggiudicatario della procedura di pignoramento si impegni, in fase di deposito della domanda di contributo, ad adibirla a propria abitazione principale e vi trasferisca la residenza entro 6 mesi dalla dichiarazione di fine lavori pena la restituzione dell'intero contributo percepito. In caso contrario il contributo è riconosciuto nella misura prevista dallo stesso articolo 3, commi 7 e 8."

4. Dopo il comma 2-quater dell'art. 6 dell'ordinanza n. 86/2012 è aggiunto il seguente:

"2-quinquies. Il contributo è altresì riconosciuto nella misura prevista dallo stesso articolo 3, commi 7 e 8, nel caso di abitazione non principale alla data del sisma che resta soggetta agli obblighi di cui al comma 4 del presente articolo. Qualora invece l'aggiudicatario della procedura di pignoramento si impegni, in fase di deposito della domanda di contributo, ad adibirla a propria abitazione principale e vi trasferisca la residenza entro 6 mesi dalla dichiarazione di fine lavori, il contributo è riconosciuto nella misura di cui all'art. 3, commi 5 e 6, purché l'aggiudicatario non sia proprietario di altra abitazione nel comune o nei comuni confinanti. Qualora il nuovo proprietario non dimostri di aver adibito l'immobile a propria abitazione principale dovrà restituire l'intero contributo percepito."

5. Al comma 1bis dell'art. 8 delle ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012 le parole "*nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs n. 385/1193*" sono sostituite dalle parole "*nell'elenco speciale ex art. 107 del DLgs n. 385/1993*".

Articolo 10

(Modifica all'ordinanza n. 33 /2014)

1. Dopo l'articolo 2 dell'ordinanza n. 33/2014 è aggiunto il seguente articolo 2 bis:

"Articolo 2 bis

(Acquisto aree per delocalizzazione di edifici industriali)

1. Nel caso di delocalizzazione di edifici o aggregati edilizi destinati allo svolgimento di attività produttive, che abbiano subito danni gravi e che siano ubicati all'interno di centri storici od urbani, è previsto un contributo da concedersi ai sensi e nel rispetto del Regolamento (UE) 1407/2013 "de minimis", ai sensi dell'art. 1, comma 369, della legge n. 147/2013, per il prezzo di acquisto della nuova area di sedime e di pertinenza esclusiva dell'edificio o dell'aggregato edilizio, comprensivo degli oneri fiscali, pari ad una quota ricompresa entro il limite massimo del 30% del costo dell'intervento di ricostruzione e comunque non superiore ad € 200.000,00. A tal fine l'impresa dovrà depositare, insieme alla domanda di contributo, apposita dichiarazione "de minimis", utilizzando il fac-simile allegato alla presente Ordinanza.

2. La delocalizzazione è possibile, in presenza di danni gravi, di cui alle lettere a), d) ed e) della Tabella A) e alla lettera c) della Tabella B) dell'allegato 2 all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm., qualora sussistano motivi di interesse pubblico e/o di salvaguardia ambientale che impongono la demolizione e ricostruzione in altra area, al di fuori del centro storico o del centro urbano, individuata nel Piano della ricostruzione approvato ai sensi della legge regionale n. 16/2012 e nel Piano organico di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 33/2014. I motivi di interesse pubblico e/o salvaguardia ambientale dovranno essere esplicitati in una dichiarazione del Sindaco del Comune in cui era ubicato l'immobile al momento del sisma ove si attesta altresì l'accordo con il Sindaco del comune, qualora diverso da quello di provenienza, ove si delocalizza l'edificio o l'aggregato edilizio, .

3. Il prezzo di acquisto della nuova area di sedime e di pertinenza esclusiva dell'edificio o dell'aggregato edilizio di cui al precedente comma 1 non può superare inoltre il valore,

attestato da apposita perizia asseverata, dell'area di sedime e di pertinenza esclusiva dell'edificio o dell'aggregato edilizio da delocalizzare.

4. La concessione del contributo per l'acquisto dell'area ove ricostruire l'edificio o l'aggregato edilizio è subordinata all'assunzione dell'impegno alla cessione gratuita al comune dell'area di sedime e di pertinenza esclusiva degli immobili da delocalizzare.

5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1, purché il beneficiario sia in possesso almeno di contratto preliminare di acquisto registrato, deve essere presentata congiuntamente alla richiesta di contributo per la ricostruzione dell'edificio o dell'aggregato edilizio, utilizzando la piattaforma informatica SFINGE, unitamente alla perizia asseverata relativa al valore dell'area acquistata o da acquistare, all'apposita dichiarazione "de minimis" e alla dichiarazione dei Sindaci o del Sindaco di cui al precedente comma 2.

6. L'intervento di demolizione dell'edificio o dell'aggregato edilizio, comprensivo delle relative fondazioni ed eventuali opere di urbanizzazione, comprende anche la bonifica del sito ed il conferimento del materiale di risulta ad idoneo impianto di trattamento e deve essere completato prima della stipula dell'atto di cessione dell'area al comune.

7. Qualora il beneficiario non concluda gli interventi relativi alla ricostruzione delocalizzazione di edifici o aggregati edilizi destinati allo svolgimento di attività produttive, il contributo concesso per l'acquisto dell'area ove ricostruire l'edificio o l'aggregato edilizio, sarà oggetto di revoca da parte del Commissario Delegato."

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

Allegato Ordinanza n. 14 del Commissario delegato

21 marzo 2016

Allegato x - Modello Impresa Richiedente: Dichiarazione De Minimis ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013.

Allegato x (MODELLO IMPRESA RICHIEDENTE)

Riferimenti bando/ordinanza

DICHIARAZIONI DE MINIMIS AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 1407/2013

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

(DA COMPILARE DA PARTE DELL'IMPRESA SINGOLA E DA PARTE DI CIASCUNA IMPRESA BENEFICIARIA DEL PROGETTO ADERENTE AL CONSORZIO O ALL'ATI RICHIEDENTE CONTRIBUTO)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

CF _____ in qualità di _____

dell'impresa _____,

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci**DICHIARA**

che, relativamente alla situazione societaria in cui si trova alla data di presentazione della domanda

 l'impresa è autonoma l'impresa presenta legami di associazione e/o l'impresa presenta legami di collegamento**Compagine sociale**

Socio (cognome e nome / ragione sociale / denominazione ente)	Codice Fiscale	Quota detenuta %

Imprese collegate (periodo di riferimento = ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedente alla data di sottoscrizione della domanda)

Denominazione, CF e P.IVA	Occupati (ULA)	Fatturato	Totale di bilancio

Allegato x (MODELLO IMPRESA RICHIEDENTE)

Riferimenti bando/ordinanza

Imprese associate (periodo di riferimento = ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedente alla data di sottoscrizione della domanda)

Denominazione, CF e P.IVA	Occupati (ULA)	Fatturato	Totale di bilancio

Il sottoscritto, inoltre, **preso atto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 "de minimis" pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352**

DICHIARA INOLTRE

che l'impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate a monte e a valle nell'ambito del concetto di "impresa unica" e tenuto conto di quanto previsto dal art.3 comma 8 del Regolamento UE 1407/2013, non ha beneficiato, nell'attuale esercizio finanziario nonché nei due esercizi finanziari precedenti, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri regolamenti de minimis anche precedentemente vigenti, per un importo superiore a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l'impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi), in quanto nel corso del periodo sopra indicato:

l'impresa richiedente:

- non ha beneficiato aiuti pubblici in de minimis **oppure**
 ha beneficiato dei seguenti aiuti de minimis

Ente Erogante	Normativa di riferimento	Data concessione	Importo

l'impresa richiedente

- non è stata interessata a far data dal 1° gennaio 2014 da operazioni di fusione o acquisizione ne ha acquisito la proprietà di aziende o rami d'azienda (ai sensi del art.3(8) del Regolamento UE 1407/2013)
 non risulta intestataria di aiuti in de minimis, concessi nell'attuale esercizio finanziario nonché nei due esercizi finanziari precedenti, in conseguenza di operazioni di fusione o acquisizione di azienda o dell'acquisizione di aziende o di rami d'azienda intervenuti in detto art.3(8) temporale
 risulta intestataria dei seguenti de minimis, concessi nell'attuale esercizio finanziario nonché nei due esercizi finanziari precedenti, in ragione di operazioni di fusione o acquisizione di azienda o di ramo d'azienda proprietà di rami d'azienda

Allegato x (MODELLO IMPRESA RICHIEDENTE)

Riferimenti bando/ordinanza

Denominazione, CF e P.IVA dell'impresa ante fusione/acquisizion e	Ente Erogante	Normativa di riferimento	Data concessione	Importo

Luogo e data

Timbro e firma legale rappresentante

Allegato Ordinanza n. 14 del Commissario delegato

21 marzo 2016

Allegato y - Modello Impresa Collegata: Dichiarazione De Minimis.

Allegato Y (MODELLO IMPRESA COLLEGATA)

Riferimenti bando/ordinanza

DICHIARAZIONE DE MINIMIS

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

(DA COMPILARE DA PARTE DI CIASCUNA COLLEGATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO CE 1407/2013 ALL'IMPRESA SINGOLA RICHIEDENTE O CIASCUNA IMPRESA BENEFICIARIA DEL PROGETTO ADERENTE AL CONSORZIO O ALL'ATI RICHIEDENTE CONTRIBUTO)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

CF _____ in qualità di _____

dell'impresa (indicarne la Denominazione, CF e P.IVA) _____,

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci**PRESO ATTO****del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 "de minimis" pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352****DICHIARA**

che l'impresa rappresentata, non ha beneficiato, nell'attuale esercizio finanziario nonché nei due esercizi finanziari precedenti, di contributi o agevolazioni pubbliche, percepiti a titolo di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri regolamenti de minimis anche precedentemente vigenti, per un importo superiore a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l'impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi), in quanto nel corso del periodo sopra indicato:

l'impresa richiedente:

 non ha percepito aiuti pubblici in de minimis **oppure** ha beneficiato dei seguenti aiuti de minimis

Ente Erogante	Normativa di riferimento	Data concessione	Importo

Luogo e data_____
Timbro e firma legale rappresentante

Allegato Ordinanza n. 14 del Commissario delegato

21 marzo 2016

Allegato z - Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni parametri dimensionali
De Minimis.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE della DICHIARAZIONI PARAMETRI DIMENSIONALI E DE MINIMIS

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata, in forma singola o per il tramite di un Consorzio o di un ATI) a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti conformemente agli allegati x e y

Il contributo di cui al presente bando potrà essere concesso solo se, sommato ai contributi in de minimis ai sensi dei Regolamenti 1998/2006 e 1407/2013 già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, **non superi i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), **la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.**

Si ricorda che **se nella concessione fosse superato il massimale** previsto, **l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma **all'intero aiuto** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l'impresa unica.

Il Regolamento Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 «de minimis» stabilisce che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, *“le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria”*. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto **degli aiuti “de minimis” (ai sensi in particolare dei Regolamenti 1998/2006 e 1407/2013) ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico o per il tramite di un'impresa la cui sede legale non sia sul territorio italiano, che sono prese in considerazione singolarmente.

Ciò premesso, il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di

atto di notorietà (Allegato Y). Tali dichiarazioni dovranno essere allegare alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «*de minimis*» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento.

Nel caso di aiuti “*de minimis*” concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l'importo dell'equivalente sovvenzione, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto e da successiva comunicazione dell'amministrazione/soggetto concedente.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per “esercizio finanziario” si intende l'**anno fiscale** dell'impresa.

Il caso specifico delle fusioni o acquisizioni:

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa a partire dal 1° gennaio 2012 in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art.3(8) del Reg 1407/2013) tutti gli aiuti «*de minimis*» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilato inserendo anche il *de minimis* ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in *de minimis* nell'anno 2010

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in *de minimis* nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo *de minimis* di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo *de minimis* nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti *de minimis* pari a 170.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art.3(9) del Reg 1407/2013) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «*de minimis*» ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere **suddiviso proporzionalmente** al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Data la difficoltà di inquadramento della fattispecie “**trasferimento di un ramo d'azienda**” nelle varie configurazioni che esso può assumere, questo è configurabile sia alla stregua di un'operazione di acquisizione, ove pertanto l'ammontare *de minimis* si trasferisce all'acquirente, sia in difformità ad esso,

caso nel quale il contributo de minimis rimane in capo a cedente. L'imputazione del "de minimis" in tale fattispecie verrà pertanto valutata dall'amministrazione concedente alla luce delle informazioni fornite dal soggetto richiedente il contributo e/o di successive verifiche dell'amministrazione regionale. Il principio a cui il richiedente deve ispirarsi per valutare se imputare al proprio "de minimis" l'acquisizione di un ramo d'azienda è il seguente: E' configurabile la cessione d'azienda anche nel caso in cui il complesso degli elementi trasferiti non esaurisca i beni costituenti l'azienda o il ramo d'azienda, qualora gli stessi conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all'esercizio dell'impresa, dovendo comunque trattarsi di un insieme organicamente finalizzato "ex ante" all'esercizio dell'attività.

Il caso di "affitto di ramo d'azienda" non comporta nessun cambiamento circa l'imputazione del "de minimis" che rimane pertanto assegnato al soggetto nei favori del quale è stato originariamente concesso.

Ordinanza n. 24 del Commissario delegato*15 aprile 2016*

Integrazioni e modifiche all'Ordinanza commissariale n. 66 del 7 giugno 2013
“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o
la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili
strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti
privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-
legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012.”



IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 24 del 15 Aprile 2016

Integrazioni e modifiche all'Ordinanza commissariale n. 66 del 7 giugno 2013 "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012."

Il Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna, assunte, a norma dell'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1 agosto 2012, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012"* le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;

Visto l'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia del 01 giugno 2012 "Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo";

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni ed integrazioni nella L. n. 122/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/1992;

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa "avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi";

Visto il sopra citato D.L 74/2012 e la relativa legge di conversione n. 122/2012 che, all'art. 3, comma 1, lettera a), determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione degli immobili per servizi privati, in relazione al danno effettivamente subito;

Visto l'articolo 3 comma 1. lettera b) del decreto-legge n. 74/2012 che prevede la concessione di contributi, previa presentazione di perizia giurata, a favore *di attività relative agli enti non commerciali, alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, i servizi socio-sanitari e sanitari che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà;*

Visto l'articolo 3 comma 1. lettera c) del decreto-legge n. 74/2012 e la relativa legge di conversione n. 122/2012 che prevede la concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia- Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto l'articolo 11 comma 2bis del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2018;

Viste le precedenti ordinanze commissariali che disciplinano il recupero delle abitazioni ed attività produttive:

- n. 29 del 28 agosto 2012 e smi *"Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili"*;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 e smi *"Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E₀)"*;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 e smi *"Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E₁, E₂, E₃)"*;
- n. 57 del 12 ottobre 2012 e smi *" Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi"*

sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi”;

- n. 66 del 7 giugno 2013 e smi *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012.”*
- Ordinanza n. 15 del 26 febbraio 2014 del presidente Errani in qualità di Commissario delegato *“Integrazioni e modifiche all’Ordinanza commissariale n. 66 del 7 giugno 2013 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012”.*

Considerato che l’articolo 10 dell’Ordinanza n. 66 del 7 giugno 2013 prevede:

- che a favore dei soggetti che svolgono attività senza fini di lucro e che svolgono le attività e i servizi indicati nell’articolo 3, comma 1, lettere a) - limitatamente ai servizi - b) escluse le attività produttive industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche e professionali - e lettera c) del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012 è riconosciuto un contributo per i danni subiti ai beni mobili strumentali;
- che tale contributo è riconosciuto nella misura dell’80% del valore di riacquisto dei beni danneggiati (di categoria equivalente) o del valore di riparazione qualora quest’ultimo sia inferiore al 70% del costo di sostituzione del bene stesso;
- che, per importi superiori ad € 10.000, alla presentazione della domanda di contributo dovrà essere allegata perizia giurata che indichi il soggetto richiedente il contributo e documenti dettagliatamente la stima dei danni che gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno procurato ai beni mobili strumentali;
- che, per importi inferiori ad € 10.000, alla presentazione della domanda di contributo, dovrà essere allegata perizia asseverata che indichi il soggetto richiedente il contributo e documenti dettagliatamente la stima dei danni che gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno procurato ai beni mobili strumentali,
- che il contributo relativo al danneggiamento dei beni mobili strumentali è riconosciuto e liquidato dal Comune direttamente al soggetto richiedente a fronte di presentazione della documentazione attestante la spesa sostenuta;

Considerato altresì:

- che l’articolo 4 della medesima Ordinanza n. 66/2013 prevede che la domanda di contributo deve essere redatta e depositata esclusivamente mediante il modello e la procedura informatica a tale fine predisposta dal Commissario delegato, pubblicata sul sito web www.regione.emilia-romagna.i/terremoto;

- che la piattaforma MUDE consente la presentazione delle sole domande di contributo relative agli interventi riparazione con rafforzamento locale, miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma e non delle domande di contributo per il ripristino o la riparazione dei beni mobili strumentali danneggiati dal sisma;
- che la piattaforma SFINGE consente la presentazione delle domande di contributo relativamente al ripristino o alla riparazione dei beni mobili strumentali danneggiati dal sisma solo nel caso in cui i soggetti no profit svolgano le loro attività in unità immobiliari ricomprese in edifici interamente composti da unità immobiliari destinate ad uso produttivo;

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di consentire la presentazione delle domande di contributo da parte dei soggetti che svolgono attività fine di lucro, sostituire, con il presente provvedimento, il sopra citato articolo 10 dell'ordinanza n. 66/2013, prevedendo in particolare:

- che le suddette domande possano essere presentate tramite il sistema **SFINGE**, anche qualora le attività e i servizi indicati nell'art. 1, commi 2 e 3 dell'Ordinanza n. 66/2013 siano svolti in unità immobiliari ricomprese in edifici non interamente composti da unità immobiliari destinate ad uso produttivo;
- che le suddette domande devono essere presentate secondo le modalità e i termini definiti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm e allegando le medesime documentazioni previste da quest'ultima;
- che il contributo relativo al danneggiamento dei beni mobili strumentali è concesso e liquidato dal Commissario delegato alla ricostruzione con le modalità e le procedure ed entro i termini stabiliti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss. mm. e ii..

DISPONE

1. Di sostituire l'articolo 10 dell'ordinanza commissariale n. 66 del 7 giugno 2013 con il seguente:

“Articolo 10

Danni ai beni strumentali

- 1. A favore dei soggetti che svolgono attività e servizi di cui all'art. 1, commi 2 e 3 è riconosciuto – anche qualora tali attività vengano svolte in unità immobiliari ricomprese in edifici non interamente composti da unità immobiliari destinate ad uso produttivo - un contributo per i danni subiti ai beni mobili strumentali. Tale contributo è riconosciuto nella misura pari all'80% del costo ammissibile calcolato in applicazione dei criteri e delle modalità stabilite nell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm. e ii.*
- 2. Alla domanda di contributo, da presentarsi secondo le modalità e i termini definiti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. e ii., dovrà essere allegata la perizia giurata di cui*

all'articolo 9 della medesima Ordinanza 57/2012, che dovrà descrivere in modo esauriente - con adeguata documentazione tecnica e, ove possibile, fotografica - l'ubicazione, il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi calamitosi, i beni danneggiati, il costo relativo al ripristino o riacquisto degli stessi.

- 3. Il contributo relativo al danneggiamento dei beni mobili strumentali è concesso e liquidato dal Commissario delegato alla ricostruzione con le modalità e le procedure ed entro i termini stabiliti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss. mm. e ii..”*

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

Decreti commissariali

Decreto n. 928*23 settembre 2013*

Protocollo del 22 luglio 2013 fra il Commissario delegato/Presidente della Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali in materia di contributo per prestazioni tecniche per le opere di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione.



IL PRESIDENTE
 IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 928 del 23 settembre 2013

Protocollo del 22 luglio 2013 fra il Commissario delegato/Presidente della Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali in materia di contributo per prestazioni tecniche per le opere di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. approvazione

Premesso:

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- che con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- che con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1 giugno 2012 all'articolo 1 è stato previsto che nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, riportati nell'elenco allegato 1, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Per le città di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo la sospensione e' subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'Autorità comunale;



- che il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n.122, ha previsto interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- che il comma 1 dell'articolo 4 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, ha disposto che i Presidenti di Regione in qualità di Commissari delegati stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e privati, danneggiati dagli eventi sismici, compresi quelli adibiti all'uso scolastico;
- che l' art. 10, comma 15, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha integrato il comma 5 dell'art. 1 del D.L. n. 74/2012 prevedendo che i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati possono costituire apposita struttura commissariale;

Atteso che in base alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, il Presidente in qualità di Commissario delegato ha programmato ed in buona parte realizzato, nell'anno trascorso una serie di interventi relativi alla messa in sicurezza, riparazione ed al ripristino delle opere pubbliche e dei beni culturali per un importo stimato in 250 milioni di euro;

Preso atto che La Regione Emilia Romagna, nell'ambito della disciplina della ricostruzione post-sisma 2012, con l'articolo 11 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16, ha disciplinato la programmazione delle opere pubbliche e degli interventi di ripristino dei beni culturali;

Ravvisato che la legge regionale n. 16/2012 prevede che, sulla base del completo rilevamento delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati o distrutti dal sisma, effettuato in collaborazione con i comuni interessati, con la Direzione regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sentite le Arcidiocesi e in collaborazione con la Conferenza Episcopale Emilia Romagna, la Giunta regionale approva il programma degli interventi di ricostruzione, con il relativo piano finanziario delle risorse assegnate;

Rilevato che il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, predisposto dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 4 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, e nell'articolo 11 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012 è stato approvato con delibera della Giunta Regionale n. 801 del 17 giugno 2013 e con decreto del Commissario delegato n. 513 del 24 giugno 2013;

Visto il Protocollo tra il MEF e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto siglato il 4 ottobre 2012 stabilisce, all'art. 3, comma 8, che *“Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese tecniche dei professionisti abilitati, nel limite massimo complessivo del 10% dell'importo ammesso a finanziamento agevolato”*;

Preso atto che tale disposizione stabilisce quindi un limite all'entità del contributo pubblico che può essere riconosciuto per le prestazioni necessarie nello svolgimento dell'attività tecnica prevedibile per interventi di riparazione con rafforzamento locale,



ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e produttivi colpiti dal sisma, ma non alla determinazione dell'onorario spettante al professionista, da concordare preventivamente col committente secondo le modalità di legge;

Viste le ordinanze n. 29/2012, n. 51/2012 e n. 86/2012 e loro modifiche ed integrazioni che prevedono, per gli interventi residenziali, l'ammissibilità a contributo delle spese tecniche nel limite massimo del 10% al netto degli oneri previdenziali e fiscali;

Vista l'ordinanza n. 57/2012 e smi che prevede, per gli interventi sulle attività produttive, l'ammissibilità a contributo delle spese tecniche nel limite massimo del 10% fino all'importo lavori pari a € 800.000,00, dell'8% per gli importi compresi tra € 800.000,00 e € 2.000.000,00 e del 6% per importi superiori ad € 2.000.000,00;

Visto il protocollo tra la Regione Emilia Romagna e gli ordini professionali in materia di prestazioni aggiuntive per le opere di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 del 5 febbraio 2013;

Vista l'ordinanza n. 83/2012 e la successiva integrazione con l'ordinanza n. 10/2013 che prevede per la riparazione ed il ripristino delle chiese, per assicurare la continuità del culto, il riconoscimento delle spese tecniche fino al 10% compreso le spese per il responsabile unico del procedimento (RUP) e per la gestione tecnico-amministrativa dell'appalto nella misura massima dell'1,3%;

Preso atto che il Commissario delegato intende confermare, anche nel caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, per i quali sia stato accertato il nesso di causalità, ricompresi nel programma approvato con delibera della Giunta Regionale n. 801 del 17 giugno 2013 e con decreto del Commissario delegato n. 513 del 24 giugno 2013 e loro modifiche ed integrazioni, un limite massimo ammissibile al finanziamento per il contributo relativo alle prestazioni professionali e alle spese tecniche dei professionisti abilitati;

Rilevato che nell'incontro effettuato con i rappresentanti degli ordini professionali il 22 luglio 2013 sono state apportate, a seguito delle richieste formulate, modifiche ed integrazioni al testo inviato in precedenza e pertanto è stato concordato il contenuto e le disposizioni del protocollo;

Visto il protocollo fra il Commissario delegato/Presidente della Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali in materia di contributo per prestazioni tecniche per le opere di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, del 22 luglio 2013 che in copia si allega al presente decreto (Allegato "A");

Atteso che il protocollo è stato inviato agli Ordini Professionali che lo hanno condiviso e, nella maggioranza, sottoscritto;

Ravvisata l'opportunità di procedere all'approvazione del protocollo fra il Commissario delegato/Presidente della Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali in materia di contributo per prestazioni tecniche per le opere di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, del 22 luglio 2013;



Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di approvare il protocollo del 22 luglio 2013 fra il Commissario delegato/Presidente della Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali in materia di contributo per prestazioni tecniche per le opere di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, che in copia si allega al presente decreto (Allegato "A");
2. di trasmettere copia del presente decreto e dell'allegato protocollo con gli ordini professionali del 22 luglio 2013 a tutti gli ordini e collegi professionali delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia nonché alle Federazioni regionali degli ordini professionali.

Bologna lì, 23 settembre 2013

Vasco Errani


ALLEGATO "A"**PROTOCOLLO FRA IL COMMISSARIO DELEGATO/PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E GLI ORDINI PROFESSIONALI IN MATERIA DI CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI TECNICHE PER LE OPERE DI RIPARAZIONE, RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO E RICOSTRUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI CULTURALI NELLE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012**

Visto il Protocollo tra il MEF e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto siglato il 4 ottobre 2012 stabilisce, all'art. 3, comma 8, che *"Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese tecniche dei professionisti abilitati, nel limite massimo complessivo del 10% dell'importo ammesso a finanziamento agevolato"*;

Preso atto che tale disposizione stabilisce quindi un limite all'entità del contributo pubblico che può essere riconosciuto per le prestazioni necessarie nello svolgimento dell'attività tecnica prevedibile per interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione di edifici colpiti dal sisma, ma non anche alla determinazione dell'onorario spettante al professionista, da concordare preventivamente col committente secondo le modalità di legge;

Viste le ordinanze n. 29/2012, n. 51/2012 e n. 86/2012 e loro modifiche ed integrazioni che prevedono, per gli interventi residenziali, l'ammissibilità a contributo delle spese tecniche nel limite massimo del 10% al netto degli oneri previdenziali e fiscali;

Vista l'ordinanza n. 57/2012 e smi che prevede, per gli interventi sulle attività produttive, l'ammissibilità a contributo delle spese tecniche nel limite massimo del 10% fino all'importo lavori pari a € 800.000,00, dell'8% per gli importi compresi tra € 800.000,00 e € 2.000.000,00 e del 6% per importi superiori ad € 2.000.000,00;

Visto il protocollo tra la Regione Emilia Romagna e gli ordini professionali in materia di prestazioni aggiuntive per le opere di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 del 5 febbraio 2013;

Vista l'ordinanza n. 83/2012 e la successiva integrazione con l'ordinanza n. 10/2013 che prevede per la riparazione ed il ripristino delle chiese, per assicurare la continuità del culto, il riconoscimento delle spese tecniche fino al 10% compreso le spese per il responsabile unico del procedimento (RUP) e per la gestione tecnico-amministrativa dell'appalto nella misura massima dell'1,3%;

Vista la nota del 7 maggio 2013 inviata dall'Ordine dei Geologi della Regione Emilia Romagna, acquisita a protocollo il 15 maggio 2013 con n. CR2013 0009808 con la quale si rappresenta che le prestazioni professionali geologiche, a supporto della redazione del progetto strutturale, devono essere anch'esse ammesse a contributo oltre ai costi relativi alle indagini e prove;

Preso atto che il Commissario delegato intende confermare, anche nel caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, per i quali sia stato accertato il nesso di causalità, ricompresi nel programma approvato con delibera della Giunta Regionale n. 801/2013 e smi, un limite massimo ammissibile al finanziamento per il contributo relativo alle prestazioni professionali e le spese tecniche dei professionisti abilitati;

Rilevato che nell'incontro effettuato con i rappresentanti degli ordini professionali il 22 luglio 2013 sono state apportate, a seguito delle richieste formulate, modifiche ed integrazioni al testo inviato in precedenza;

Tutto ciò premesso si conviene

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d'intesa.
2. Il Presidente/Commissario Delegato per l'Emilia Romagna intende stabilire un limite massimo per il contributo ammissibile relativo alle prestazioni professionali e alle spese tecniche dei professionisti abilitati nel caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ammessi al contributo dalle vigenti disposizioni in materia, ricompresi nel programma approvato con delibera della Giunta Regionale n. 801/2013 e smi.
3. L'onorario/i spettante al/ai professionista/i incaricato/i sarà/anno stabilito/i dall'Ente attuatore che potrà prevedere anche compensi superiori a quelli ammissibili a contributo. In questo caso la differenza della spesa tra l'importo delle spese tecniche ammissibili a contributo e quello concordato con il/i professionista/i sono a carico del soggetto attuatore. Il soggetto attuatore, in base all'importo dei lavori, può prevedere anche compenso/i inferiore/i a quello massimo ammissibile a contributo.
4. Le prestazioni tecniche che dovranno essere correntemente svolte negli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali risultano essere:
 - a) Responsabile unico del procedimento (RUP), compreso collaboratori tecnico-amministrativi e giuridici del RUP;
 - b) Prestazioni tecniche consistenti in:
 - progetto architettonico e strutturale, compresi: rilievo del danno e tipologie strutturali, particolari costruttivi, computo metrico estimativo e capitolato speciale di appalto;
 - direzione dei lavori architettonici e strutturali, compresa relativa contabilità;
 - coordinamento della sicurezza nei cantieri, in fase di progetto e di esecuzione lavori;

- collaudo strutturale, collaudo tecnico amministrativo o certificato regolare esecuzione per lavori con importo inferiore a 1.000.000 Euro.
5. Il contributo massimo ammissibile per le prestazioni descritte al precedente punto 4., (onorari comprese le spese) è riconosciuto fino al 10% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), al netto dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali. Nel caso di affidamento di incarichi separati non verranno riconosciute eventuali maggiorazioni.
 6. Per le prestazioni previste al punto 4. lettera a) è riconosciuta la percentuale prevista dai regolamenti vigenti per l'erogazione dell'incentivo previsto dall'articolo 92 del decreto legislativo 163/2006, mentre per le prestazioni previste dal punto 4. lettera b) consistenti nelle spese tecniche (onorari compreso le spese) è riconosciuta la differenza fino al 10% dell'importo ammesso a finanziamento in base alle spese documentate dal soggetto attuatore. Gli Enti attuatori che non siano pubbliche amministrazioni dovranno adottare un regolamento semplificato per l'erogazione dell'incentivo prevedendo il compenso al Responsabile unico del procedimento (RUP) ed ai suoi collaboratori tecnico-amministrativi e giuridici, graduato in relazione all'importo dei lavori, ed in ogni caso per importi fino a € 500.000,00 non superiore allo 0,7%.
 7. Sono escluse dalle spese per prestazioni tecniche di cui al punto 4. e ricomprese nelle somme a disposizione del quadro tecnico-economico le "indagini e prelievi per valutare caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione", le "prove di laboratorio connesse" nonché le prestazioni professionali geologiche a supporto della redazione del progetto strutturale, che quindi non concorrono alla formazione del 10%.
 8. Le indagini e i prelievi per valutare le caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione e le prove di laboratorio connesse, oggetto di un piano d'indagini preventivamente concordato tra il geologo ed il progettista strutturale, sono riconosciute nei seguenti limiti massimi percentuali:
 - fino al 3,00% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), qualora tale costo sia di importo minore o uguale ad € 500.000,00;
 - fino al 1,50% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), sull'importo eccedente € 500.000,00 e fino ad € 1.000.000;
 - fino al 0,75% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), sull'importo eccedente ad € 1.000.000,00 e fino ad € 2.000.000,00 Euro;
 - fino all'0,35% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo) oltre ad € 2.000.000,00.
 9. Le prestazioni professionali geologiche (compreso le spese), a supporto della redazione del progetto strutturale, non sono sub-appaltabili e sono riconosciute nei seguenti limiti massimi percentuali:
 - fino al 1,20% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), qualora tale costo sia di importo minore o uguale ad € 500.000,00;
 - fino al 1,00% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), sull'importo eccedente € 500.000,00 e fino ad € 1.000.000;

- fino al 0,70% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), sull'importo eccedente ad € 1.000.000,00 e fino ad € 2.000.000,00 Euro;
- fino all'0,50% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo) oltre ad € 2.000.000,00.

10. Sono escluse dalle spese di cui al punto 4. e ricomprese nelle somme a disposizione del quadro tecnico-economico, la gestione tecnico-amministrativa della procedura di gara e della rendicontazione della spesa dell'intervento nel caso di soggetti attuatori, che non siano pubbliche amministrazioni, per le quali è riconosciuto un contributo nei seguenti limiti massimi percentuali:

- fino al 0,50% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), qualora tale costo sia di importo minore o uguale ad € 500.000,00;
- fino al 0,35% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), sull'importo eccedente € 500.000,00 e fino ad € 1.000.000;
- fino al 0,20% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), sull'importo eccedente ad € 1.000.000,00 e fino ad € 2.000.000,00 Euro;
- fino all'0,10% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo) oltre ad € 2.000.000,00.

11. Sono altresì escluse dal novero delle spese tecniche anche ulteriori prestazioni professionali strettamente dipendenti dalla tipologia dell'intervento che esulano dalla attività tecnica professionale ordinaria connessa con la riparazione o il ripristino di un'opera pubblica o di un bene culturale. Tali prestazioni aggiuntive, con il relativo peso ponderale da applicarsi alle percentuali del punto 12., sono le seguenti:

- pratiche di accatastamento (relative alle nuove costruzioni): 10%;
- relazioni ambientali e/o paesaggistiche necessarie in presenza di vincoli specifici e documentati: 15%;
- rilievo geometrico e restituzione su supporto informatico: 35%;
- rilievo storico-critico, nel caso di beni culturali sottoposti alla tutela prevista dal D.lgs. 42/2004: 50%;
- progetto e D.L. impianti, nel caso di edifici demoliti e ricostruiti o adeguati sismicamente: 40%;

In ogni caso, nel caso di più prestazioni aggiuntive, non saranno finanziate spese oltre la percentuale del 100%.

12. Le ulteriori prestazioni di cui al punto 11., escluse da quelle previste al punto 4., ricomprese nelle somme a disposizione del quadro tecnico-economico, verranno ammesse a contributo solo se effettivamente svolte e documentate contemporaneamente alla redazione del progetto o all'esecuzione dei lavori. Tali prestazioni potranno essere svolte anche da professionisti diversi dall'affidatario dell'incarico e dovranno essere documentate attraverso apposite fatture e saranno riconosciute con i seguenti incrementi massimi:

- fino al 2,80% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), qualora tale costo sia di importo minore o uguale ad € 500.000,00;
- fino al 1,80% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), sull'importo eccedente € 500.000,00 e fino ad € 1.000.000;

- fino al 0,80% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), sull'importo eccedente ad € 1.000.000,00 e fino ad € 2.000.000,00 Euro;
- fino all'0,40% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo) oltre ad € 2.000.000,00.

13. Il contributo minimo riconosciuto sull'insieme delle spese tecniche del presente protocollo, indipendentemente dall'importo dei lavori, è comunque pari ad € 6.000,00.

Bologna, 22 luglio 2013

Il Presidente/Commissario delegato
Vasco Errani

I rappresentanti degli ordini e collegi professionali

Decreto n. 53*17 gennaio 2014*

Approvazione dello schema di Protocollo fra il Commissario delegato per la ricostruzione della Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali in materia di prestazioni tecniche aggiuntive per le opere di riparazione, ripristino con rafforzamento locale e ricostruzione con miglioramento sismico nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.



IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 53 del 17 Gennaio 2014

Approvazione dello schema di Protocollo fra il Commissario delegato per la ricostruzione della Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali in materia di prestazioni tecniche aggiuntive per le opere di riparazione, ripristino con rafforzamento locale e ricostruzione con miglioramento sismico nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Premesso:

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- che con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- che con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1 giugno 2012 all'articolo 1 è stato previsto che nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, riportati nell'elenco allegato 1, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012. Non si fa luogo al rimborso



- di quanto già versato. Per le città di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo la sospensione e' subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'Autorità comunale;
- che il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n.122, ha previsto interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- che l' art. 10, comma 15, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha integrato il comma 5 dell'art. 1 del D.L. n. 74/2012 prevedendo che i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati possono costituire apposita struttura commissariale;

Visto il Protocollo tra il MEF e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto siglato il 4 ottobre 2012 stabilisce, all'art. 3, comma 8, che *“Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese tecniche dei professionisti abilitati, nel limite massimo complessivo del 10% dell'importo ammesso a finanziamento agevolato”*;

Preso atto che tale disposizione stabilisce quindi un limite all'entità del contributo pubblico che può essere riconosciuto per le prestazioni necessarie nello svolgimento dell'attività tecnica prevedibile per interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e produttivi colpiti dal sisma, ma non alla determinazione dell'onorario spettante al professionista, da concordare preventivamente col committente secondo le modalità di legge;

Viste le ordinanze n. 29/2012, n. 51/2012 e n. 86/2012 e loro modifiche ed integrazioni che prevedono, per gli interventi residenziali, l'ammissibilità a contributo delle spese tecniche nel limite massimo del 10% al netto degli oneri previdenziali e fiscali;

Vista l'ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. che prevede, per gli interventi sulle attività produttive, l'ammissibilità a contributo delle spese tecniche nel limite massimo del 10% fino all'importo lavori pari a € 800.000,00, dell'8% per gli importi compresi tra € 800.000,00 e € 2.000.000,00 e del 6% per importi superiori ad € 2.000.000,00;

Visto il protocollo tra la Regione Emilia Romagna e gli ordini professionali in materia di prestazioni aggiuntive per le opere di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 del 5 febbraio 2013;



Ravvisata l'opportunità di integrare il sopra citato protocollo per ricomprendere anche le prestazioni professionali per la redazione della relazione geologica a supporto degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione originariamente non previste;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione del testo integrato del protocollo fra il Commissario delegato per la ricostruzione della Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali in materia di prestazioni tecniche aggiuntive per le opere di riparazione, ripristino con rafforzamento locale e ricostruzione con miglioramento sismico nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di approvare lo schema di protocollo fra il Commissario delegato per la ricostruzione della Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali in materia di prestazioni tecniche aggiuntive per le opere di riparazione, ripristino con rafforzamento locale e ricostruzione con miglioramento sismico nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, allegato al presente decreto (Allegato "A");
2. di trasmettere copia del presente decreto e dell'allegato protocollo a tutti gli ordini e collegi professionali delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia nonché alle Federazioni regionali degli ordini professionali.

Bologna lì, 17 Gennaio 2014

Vasco Errani
Handwritten signature of Vasco Errani in blue ink.



ALLEGATO "A"

Protocollo fra la Commissario delegato per la ricostruzione della Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali in materia di prestazioni tecniche aggiuntive per le opere di riparazione, ripristino con rafforzamento locale e ricostruzione con miglioramento sismico nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012

Il Protocollo tra il MEF e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto siglato il 4 ottobre 2012 stabilisce, all'art. 3, comma 8, che *"Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese tecniche dei professionisti abilitati, nel limite massimo complessivo del 10% dell'importo ammesso a finanziamento agevolato"*.

Tale disposizione stabilisce quindi un limite all'entità del contributo pubblico che può essere riconosciuto per le prestazioni necessarie nello svolgimento dell'attività tecnica prevedibile per ordinari interventi di riparazione, rafforzamento locale e miglioramento sismico di edifici colpiti dal sisma, ma non anche alla determinazione dell'onorario spettante al professionista, da concordare preventivamente col committente secondo le modalità di legge.

1) Di seguito quindi si elencano le prestazioni tecniche che dovranno essere ricorrentemente svolte per interventi ordinari di riparazione e miglioramento sismico degli edifici danneggiati dal terremoto. Tali prestazioni compongono le spese tecniche indicate dalla fattura del professionista su cui è riconosciuto il contributo nella misura massima del 10% del costo dell'intervento ammesso:

- progetto architettonico e strutturale, compresi particolari costruttivi;
- computo metrico estimativo;
- redazione perizia asseverata e/o giurata;
- presentazione domanda di contributo e richiesta di titolo abilitativo;
- direzione dei lavori architettonici e strutturali;
- coordinamento della sicurezza nei cantieri, in fase di progetto e di esecuzione lavori;
- contabilità dei lavori;
- asseverazione regolare esecuzione lavori e dichiarazione agibilità;



- agibilità sismica provvisoria quando necessaria;
- richiesta conformità edilizia;
- collaudo strutturale.

2) Sono invece escluse dalle spese tecniche e ricomprese nel “costo dell’intervento” di cui all’art.3 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86, le “indagini e prelievi per valutare caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione” nonché le “prove di laboratorio” che quindi non concorrono alla formazione del 10%. Le indagini e i prelievi per valutare le caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione e le prove di laboratorio connesse, oggetto di un piano d’indagini preventivamente concordato tra il geologo ed il progettista strutturale, sono riconosciute nei seguenti limiti massimi percentuali:

- fino al 3% del costo dell’intervento (lavori ammessi a contributo), qualora tale costo sia importo minore od uguale ad € 500.000,00;
- fino al 1,50% del costo dell’intervento (lavori ammessi a contributo), sull’importo eccedente € 500.000,00 e fino ad € 1.000.000;
- fino al 0,75% del costo dell’intervento (lavori ammessi a contributo), sull’importo eccedente € 1.000.000,00 e fino ad € 2.000.000,00;
- fino al 0,35% del costo dell’intervento (lavori ammessi a contributo), oltre ad € 2.000.000,00;

3) Si ritiene inoltre che possano essere escluse dal novero delle spese tecniche anche altre prestazioni professionali strettamente dipendenti dalla tipologia dell’ intervento che esulano dalla attività tecnica professionale ordinaria connessa con la riparazione di un edificio esistente.

In particolare:

- “pratiche di accatastamento”;
- “relazioni ambientali e/o paesaggistiche” necessarie in presenza di vincoli specifici, ovvero il “rilievo critico” indispensabile nel caso di edifici sottoposti a vincoli monumentali ex d.lgs. 42/04 o di pianificazione urbanistica;
- “progetto e D.L. impianti” nel caso di edifici demoliti e ricostruiti o adeguati sismicamente ai sensi della ordinanza n. 86/2012;
- “rilievi geometrici dell’edificio e delle singole unità immobiliari e loro informatizzazione”;
- “valutazione di conformità con zonizzazione acustica”.



Tali ulteriori prestazioni escluse dal 10% verranno ammesse a contributo in misura percentuale del costo dell'intervento, solo se effettivamente svolte e documentate contemporaneamente alla redazione del progetto o all'esecuzione dei lavori. Tali prestazioni dovranno essere documentate attraverso apposite fatture e comunque riconosciute con i seguenti incrementi all'aliquota del 10%:

- 4% del costo dell'intervento, qualora tale costo sia di importo inferiore o uguale a 40.000€;
- 3% del costo dell'intervento, sull'importo eccedente 40.000 e fino a 100.000 €;
- 2% del costo dell'intervento, sull'importo eccedente 100.000 e fino a 250.000 €;
- oltre i 250.000 Euro non si applica alcun incremento.

4) Il contributo minimo riconosciuto sull'insieme delle spese tecniche di cui al punto 1) e delle voci di cui al punto 3) del presente protocollo è comunque pari a 2.000 €.

5) Le prestazioni professionali per la redazione della relazione geologica a supporto degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione, non contemplate ai punti 1) e 3) e originariamente non previste nel Protocollo tra la Regione Emilia-Romagna e gli Ordini professionali del 5 febbraio 2013 dal novero delle spese tecniche non sono sub-appaltabili e sono riconosciute nei seguenti limiti massimi percentuali:

- 1,5% del costo dell'intervento, qualora tale costo sia di importo inferiore o uguale a 100.000 €;
- 1,2% del costo dell'intervento, sull'importo eccedente 100.000 euro e fino a 500.000 €;
- 1% del costo dell'intervento sull'importo eccedente 500.000 euro e fino ad 1.000.000 €;
- 0,60% del costo dell'intervento sull'importo eccedente 1.000.000 euro.

Il contributo minimo riconosciuto per suddette spese professionali è pari a 500 €.



Non sono ricomprese tra le spese tecniche i compensi spettanti agli amministratori di condomini ai presidenti dei consorzi costituiti per attuare gli interventi unitari delle UMI.

Bologna,

Decreto n. 755*09 maggio 2014*

Approvazione fac-simili da trasmettere agli Istituti di credito per le erogazioni relative ai contributi per la ricostruzione privata. Disposizioni per assolvimento degli obblighi da parte degli Istituti di credito per le comunicazioni relative ai pagamenti.



IL PRESIDENTE
 IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n.755 del 9 Maggio 2014

Approvazione fac-simili da trasmettere agli Istituti di credito per le erogazioni relative ai contributi per la ricostruzione privata. Disposizioni per assolvimento degli obblighi da parte degli Istituti di credito per le comunicazioni relative ai pagamenti.

Visti:

- il decreto legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge 122/2012, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012"*
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 comma 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- il decreto legge n. 1 del 14 gennaio 2013 recante *disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale* convertito con legge n. 11 del 1 febbraio 2013;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2013 riportante *l'aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012;*
- il decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013 *"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015"* convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013;

Viste le precedenti ordinanze commissariali:

- n. 29 del 28 agosto 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E₀)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 57 del 12 ottobre 2012 *“Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 75 del 15 novembre 2012 *“Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria-SII previsto dall'art.3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012.”;*
- n. 86 del 6 dicembre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E₁, E₂ o E₃)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 119 dell'11 ottobre 2013 *“Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti. Integrazioni ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata”;*

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell'art. 1, comma 2 del Decreto Legge n. 74/2012, convertito in Legge dalla Legge n. 122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera 1), del D.L. n. 74/2012, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012 (di seguito Protocollo d'Intesa);

Vista la Convenzione tra l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., sottoscritta in data 17 dicembre 2012, ed integrata con addendum del 23 luglio 2013, che definisce le regole sulla base delle quali la CDP, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, mette a disposizione delle banche un Plafond finanziario di 6 miliardi di euro per la concessione di finanziamenti agevolati per gli interventi

di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo danneggiati ovvero distrutti dal sisma del maggio del 2012;

Considerato quanto previsto:

- dall'art. 14 commi 1 e 5 dell'ordinanza 57/2012:
 - "1. L'Istituto bancario prescelto potrà procedere alle erogazioni dei contributi subordinatamente alla previa comunicazione, da parte del SII, dell'esito favorevole dell'esame della documentazione prodotta.*
 - 5. Il contributo relativo agli interventi sugli immobili viene erogato, direttamente dall'Istituto di credito prescelto all'atto della presentazione della domanda, sulla base delle disposizioni fornite dal SII."*
- dall'art. 15 commi 1 e 5 dell'ordinanza 57/2012:
 - "1. Il contributo relativo agli interventi relativi ai beni mobili strumentali all'attività viene erogato direttamente dall'Istituto di credito prescelto all'atto della presentazione della domanda.*
 - 5. L'istituto bancario prescelto potrà procedere alle erogazione dei contributi subordinatamente alla previa comunicazione, da parte del SII, dell'esito favorevole dell'esame della documentazione prodotta."*
- dall'art. 8 commi 2 e 3 delle ordinanze nn. 29 del 28 agosto 2012 , 51 del 5 ottobre 2012 e 86 del 6 dicembre 2012:
 - "2. Il Comune, entro 20 giorni dall'accettazione e protocollazione dello stato di avanzamento o del quadro economico a consuntivo di cui al comma 1, che devono avvenire entro due giorni lavorativi dall'inoltro, trasmette all'istituto di credito segnalato dal richiedente l'attestazione del riconoscimento del contributo e ne autorizza l'erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi previa verifica della regolarità contributiva tramite DURC.*
 - 3. Su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo di cui al comma precedente può avvenire in un'unica soluzione a conclusione dei lavori, in seguito alla presentazione della documentazione di cui al comma 1, lett. c)."*
- dall'art. 8 comma 4 dell'ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012 , e dall'art. 8 comma 6 delle ordinanze nn. 51 del 5 ottobre 2012 e 86 del 6 dicembre 2012:
 - "L'istituto di credito dà comunicazione al Comune ed al Commissario delegato delle avvenute erogazioni con periodicità mensile."*
- dall'art. 1 commi 3 e 4 dell'ordinanza n. 119 dell'11 ottobre 2013:
 - "3. Nel caso di interventi che riguardino le parti di proprietà esclusiva delle singole unità immobiliari dei condomini, la delega ai soggetti di cui al comma 1 è conferita nella forma della procura speciale, preceduta dalla dichiarazione sostitutiva sottoscritta dai singoli proprietari ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 secondo i fac-simile pubblicati sulla sezione "Dopo il terremoto" del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna (parte A e B).*

4. *La delega di cui ai commi 2 e 3 deve essere preceduta dalla/e deliberazione/i dell'assemblea di condominio o da un verbale dell'assemblea dei proprietari, che approva:*

- *la decisione di realizzare delle opere necessarie al ripristino con rafforzamento locale, riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione,*
- *la decisione di presentare la domanda di contributo,*
- *la scelta dei professionisti,*
- *la scelta dell'impresa esecutrice dei lavori,*
- *la scelta dell'istituto di credito.*

La deliberazione o il verbale dovranno essere allegati alla domanda di contributo.

La/e deliberazione/i dell'assemblea o il/i verbale/i possono includere anche le procure speciali di cui al comma 3. I fac-simile di delibera/verbale saranno pubblicati sulla sezione "Dopo il terremoto" del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna."

Considerati gli incontri effettuati con gli istituti di credito e ABI regionale in data 21 marzo 2014 e 15 aprile 2014, al fine di condividere le modalità di omogeneizzazione degli atti e il contenuto dei fac-simile allegati al presente decreto, accogliendo le osservazioni e le richieste di integrazione, al fine di agevolare il lavoro a loro spettante;

Dato atto dell'impegno assunto dalle banche, in ragione del presente decreto, ad accelerare le procedure di erogazione delle risorse ai beneficiari, anche attraverso l'aumento del numero delle provviste mensili presso la Cassa Depositi e Prestiti fin dal secondo mese successivo all'esecutività del presente atto;"

Ritenuto pertanto opportuno di uniformare i modelli di trasmissione da parte dei Comuni e del SII agli Istituti di credito per le liquidazioni relative alle domande di contributo presentate sugli applicativi MUDE e SFINGE e di predisporre a tal fine dei fac-simile, allegati alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale, da utilizzare obbligatoriamente nelle comunicazioni agli Istituti di credito;

Ritenuto inoltre di dover specificare gli adempimenti necessari da parte degli Istituti di credito per assolvere agli obblighi previsti dal citato art. 8 comma 4 dell'ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012 e comma 6 delle ordinanze nn. 51 del 5 ottobre 2012 e 86 del 6 dicembre 2012.

Tutto ciò premesso

DECRETA

1. di approvare i fac-simili, Allegato 1 e Allegato 2 alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale, che i Comuni dovranno obbligatoriamente utilizzare per la trasmissione agli istituti di credito insieme all'Ordinanza di concessione del contributo e alla liquidazione dei SAL;

2. di approvare i fac-simili, Allegato 3 e Allegato 4 alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale, che il SII dovrà obbligatoriamente utilizzare per la trasmissione agli istituti di credito unitamente ai decreti di concessione e di liquidazione;
3. che, ai fini dell'assolvimento di quanto previsto dall'art. 8 comma 4 dell'ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012 e comma 6 delle ordinanze nn. 51 del 5 ottobre 2012 e 86 del 6 dicembre 2012 e anche per quanto riguarda i pagamenti relativi all'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012, l'Istituto di Credito ordinante dovrà obbligatoriamente effettuare i bonifici di tipo XML SEPA su circuito CBI ed utilizzare gli identificativi del gestore del servizio di monitoraggio (GSM) per conto del DIPE per trasmettere l'esito contenente la duplice delle informazioni del bonifico ad un accentratore di dati denominato "focal point" secondo quanto dettagliato al capitolo 7 del Vademecum su Istruttoria, Controlli e Pagamenti pubblicato sul sito <http://assistenzamude.sisma2012.it>
4. di richiamare quanto previsto all'art. 1 commi 3 e 4 dell'ordinanza n. 119 dell'11 ottobre 2013 in merito all'utilizzo dei fac-simili di dichiarazione sostitutiva, procura speciale e verbale di assemblea straordinaria pubblicati sul sito <http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-la-ricostruzione/2013/ordinanza-n-119-dell11-ottobre-2013-del-presidente-errani-in-qualita-di-commissario-delegato>
5. che per la redazione delle ordinanze di concessione dei contributi, per i provvedimenti di rideterminazione e per le autorizzazioni di pagamento i comuni dovranno utilizzare i fac-simili messi a disposizione sul sito <http://www.sisma2012.it> dal mese successivo all'esecutività del presente atto.

Bologna lì, 9 Maggio 2014

Vasco Errani


Allegato 1

ALLEGATO UNICO ALLA ORDINANZA DI CONCESSIONE (COGNOME NOME - COMUNE VIA XXXXX N.X - FG: XXX MAP: XXX)		
RICHIEDENTE		
TIPO	(proprietario singolo/comunione/condominio/consorzio)	Interni separati: (si/no)
NOME/DENOMINAZIONE	(nome e cognome / ragione sociale)	(CF/PIVA)
RAPPRESENTATO DA	(nome e cognome)	(CF)
C/O PROFESSIONISTA	(nome e cognome)	(CF)
	(e-mail)	(telefono)
	(pec)	
INDIRIZZO	(via xxxxxxxx, n.x)	(comune)
IDENTIFICATIVI CATASTALI	(fg:xxx - map:xxx)	
DATI IMPRESA	CODICE ATECO DECRETO: (ateco)	NR. DIPENDENTI: (numero)
BANCA CONVENZIONATA	(denominazione banca selezionata)	
PEC ISTITUTO DI CREDITO	(pec banca selezionata)	
PROTOCOLLI FASCICOLO		
MUDE RICHIESTA	(080XX0XX0000XXXX1201X)	LIVELLO OPERATIVO (B/C/E)
CUP	(cup)	ORDINANZA RF. Ord. N.29/51/86
MUDE SAL ZERO	NON EFFETTUATO	PROT. COMUNALE (numero/anno)
MUDE I SAL	NON EFFETTUATO	ANTICIPO IMPRESA (SI/NO)
MUDE II SAL	NON EFFETTUATO	PROGETTAZIONE (SI/NO)
MUDE III SAL	NON EFFETTUATO	
MUDE SALDO	NON EFFETTUATO	

TABELLA A

ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BENEFICIARIO							
UI	PERSONA FISICA / GIURIDICA	CF / PIVA	%	COSTO INTERVENTO	QUOTA A CARICO(*)	CONTRIBUTO	TIPO
INDIVISA	(nome cognome / rag. Soc.)	(CF/PIVA)	100%	€XXX.XXXX,XX	€XXXX,XX	€XXX.XXXX,XX	
1	(nome cognome / rag. Soc.)	(CF/PIVA)	50%	€XXX.XXXX,XX	€XXXX,XX	€XXX.XXXX,XX	PRI
1	(nome cognome / rag. Soc.)	(CF/PIVA)	50%	€XXX.XXXX,XX	€XXXX,XX	€XXX.XXXX,XX	PRI
2	(nome cognome / rag. Soc.)	(CF/PIVA)	33%	€XXX.XXXX,XX	€XXXX,XX	€XXX.XXXX,XX	PRI
2	(nome cognome / rag. Soc.)	(CF/PIVA)	33%	€XXX.XXXX,XX	€XXXX,XX	€XXX.XXXX,XX	PRI
2	(nome cognome / rag. Soc.)	(CF/PIVA)	33%	€XXX.XXXX,XX	€XXXX,XX	€XXX.XXXX,XX	PRI
	TOTALE			€XXX.XXXX,XX	€XXXX,XX	€XXX.XXXX,XX	

TABELLA B - MUDE

QUADRO RIEPILOGATIVO					
TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO	IMPORTO AMMESSO	QUOTA A CARICO TOTALE (*)	DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE	DI CUI DA RIMBORSARE	CONTRIBUTO CONCESSO
PRIVATI	€XXX.XXXX,XX	€XXXX,XX	€ 0,00	NON DICHIARATO	€XXX.XXXX,XX
ENTI PUBBLICI	€ 0,00	€XXXX,XX	€ 0,00	NON PREVISTO	€ 0,00
ONLUS	€ 0,00	€XXXX,XX	€ 0,00	NON DICHIARATO	€ 0,00
TOTALE	€XXX.XXXX,XX	€XXXX,XX	€ 0,00	€ 0,00	€XXX.XXXX,XX

NOTE

Almeno uno dei soggetti può detrarre l'IVA	SI/NO
Almeno una UI non è alloggio principale / attività produttiva in esercizio	SI/NO
Almeno una UI ha superato il costo convenzionale	SI/NO
E' stato superato il limite per la riduzione delle vulnerabilità	SI/NO/NON PREVISTO
E' stato superato il limite per il miglioramento energetico	SI/NO/NON PREVISTO
E' stato superato il limite per le spese tecniche	SI/NO
E' stato superato il limite per le spese geologiche	SI/NO
E' stato superato il limite per compensi per amministratori	SI/NO

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER RUOLO

	NOME E COGNOME	CODICE FISCALE	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE
PROP	(nome cognome / rag. Soc.)	(CF/PIVA)	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE
IMPR	(nome cognome / rag. Soc.)	(CF/PIVA)	€XXX.XXXX,XX	€ 0,00	€ 0,00	€XXX.XXXX,XX
PROG	(nome cognome / rag. Soc.)	(CF/PIVA)	€XXX.XXXX,XX	€ 0,00	€ 0,00	€XXX.XXXX,XX
STRUT	(nome cognome / rag. Soc.)	(CF/PIVA)	€XXX.XXXX,XX	€ 0,00	€ 0,00	€XXX.XXXX,XX
ELET	(nome cognome / rag. Soc.)	(CF/PIVA)	€XXX.XXXX,XX	€ 0,00	€ 0,00	€XXX.XXXX,XX
TERM	(nome cognome / rag. Soc.)	(CF/PIVA)	€XXX.XXXX,XX	€ 0,00	€ 0,00	€XXX.XXXX,XX
SICP	(nome cognome / rag. Soc.)	(CF/PIVA)	€XXX.XXXX,XX	€ 0,00	€ 0,00	€XXX.XXXX,XX
SICE	(nome cognome / rag. Soc.)	(CF/PIVA)	€XXX.XXXX,XX	€ 0,00	€ 0,00	€XXX.XXXX,XX
DLAV	(nome cognome / rag. Soc.)	(CF/PIVA)	€XXX.XXXX,XX	€ 0,00	€ 0,00	€XXX.XXXX,XX
DSTRU	(nome cognome / rag. Soc.)	(CF/PIVA)	€XXX.XXXX,XX	€ 0,00	€ 0,00	€XXX.XXXX,XX
COLL	(nome cognome / rag. Soc.)	(CF/PIVA)	€XXX.XXXX,XX	€ 0,00	€ 0,00	€XXX.XXXX,XX
CERT	(nome cognome / rag. Soc.)	(CF/PIVA)	€XXX.XXXX,XX	€ 0,00	€ 0,00	€XXX.XXXX,XX
GEOL	(nome cognome / rag. Soc.)	(CF/PIVA)	€XXX.XXXX,XX	€ 0,00	€ 0,00	€XXX.XXXX,XX
AMMI	(nome cognome / rag. Soc.)	(CF/PIVA)	€XXX.XXXX,XX	€ 0,00	€ 0,00	€XXX.XXXX,XX
	TOTALE		€XXX.XXXX,XX	€ 0,00	€ 0,00	€XXX.XXXX,XX

0%

PAGAMENTI PIANIFICATI	80%	15%	25%	30%	30%
TIPO DI BENEFICIARIO	SAL ZERO	I SAL	II SAL	III SAL	SALDO
PRIVATI	€XXXX,XX	€XXXX,XX	€XXXX,XX	€XXXX,XX	€XXXX,XX
ENTI PUBBLICI	€XXXX,XX	€XXXX,XX	€XXXX,XX	€XXXX,XX	€XXXX,XX
ONLUS	€XXXX,XX	€XXXX,XX	€XXXX,XX	€XXXX,XX	€XXXX,XX
TOTALE	€XXXX,XX	€XXXX,XX	€XXXX,XX	€XXXX,XX	€XXXX,XX

QUADRO DI SINTESI PER LA LIQUIDAZIONE (SALDO)	
(COGNOME NOME - COMUNE VIA XXXXX N.X - FG: XXX MAP: XXX)	

RICHIEDENTE		
TIPO	(proprietario singolo/comunione/condominio/consorzio)	Interni separati: (si/no)
NOME/DENOMINAZIONE	(nome e cognome / ragione sociale)	(CF/PIVA)
RAPPRESENTATO DA	(nome e cognome)	(CF)
C/O PROFESSIONISTA	(nome e cognome)	(CF)
	(e-mail)	(telefono)
	(pec)	
INDIRIZZO	(via xxxxxxxx, n.x)	(comune)
IDENTIFICATIVI CATASTALI	(fg:xxx - ma p:xxx)	
DATI IMPRESA	CODICE ATECO DECRETO: (ateco)	NR. DIPENDENTI: (numero)
BANCA CONVENZIONATA	(denominazione banca selezionata)	
PEC ISTITUTO DI CREDITO	(pec banca selezionata)	

PROTOCOLLI FASCICOLO			
MUDE RICHIESTA	080XX0XX0000XXXX1201X	LIVELLO OPERATIVO	(B/C/E)
CUP	(CUP)	ORDINANZA RIF.	Ord. N.29/51/86
MUDE SAL ZERO	NON EFFETTUATO	PROT. COMUNALE	(numero/anno)
MUDE I SAL	NON EFFETTUATO	ANTICIPO IMPRESA	(SI/NO)
MUDE II SAL	NON EFFETTUATO	PROGETTAZIONE	(SI/NO)
MUDE III SAL	NON EFFETTUATO		
MUDE SALDO	NON EFFETTUATO		

TABELLA B - MUDE					
------------------	--	--	--	--	--

QUADRO RIEPILOGATIVO					
TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO	IMPORTO AMMESSO	QUOTA A CARICO TOTALE (*)	DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE	DI CUI DA RIMBORSARE	CONTRIBUTO CONCESSO
PRIVATI	€XXX.XXXX,XX	€XXXX,XX	€ 0,00	NON DICHIARATO	€XXX.XXXX,XX
ENTI PUBBLICI	€ 0,00	€XXXX,XX	€ 0,00	NON PREVISTO	€ 0,00
ONLUS	€ 0,00	€XXXX,XX	€ 0,00	NON DICHIARATO	€ 0,00
TOTALE	€XXX.XXXX,XX	€XXXX,XX	€ 0,00	€ 0,00	€XXX.XXXX,XX

ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PAGAMENTI

	NOME E COGNOME	CODICE FISCALE	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE
PROP	(nome cognome / rag. Soc.)	(CF/PIVA)	€XXX.XXXX,XX	NON DISPONIBILE	€XXX.XXXX,XX	€XXX.XXXX,XX
IMPR	(nome cognome / rag. Soc.)	(CF/PIVA)	€XXX.XXXX,XX	€ 0,00	€ 0,00	€XXX.XXXX,XX
PROG	(nome cognome / rag. Soc.)	(CF/PIVA)	€XXX.XXXX,XX	€ 0,00	€ 0,00	€XXX.XXXX,XX
STRUT	(nome cognome / rag. Soc.)	(CF/PIVA)	€XXX.XXXX,XX	€ 0,00	€ 0,00	€XXX.XXXX,XX
ELET	(nome cognome / rag. Soc.)	(CF/PIVA)	€XXX.XXXX,XX	€ 0,00	€ 0,00	€XXX.XXXX,XX
TERM	(nome cognome / rag. Soc.)	(CF/PIVA)	€XXX.XXXX,XX	€ 0,00	€ 0,00	€XXX.XXXX,XX
SICP	(nome cognome / rag. Soc.)	(CF/PIVA)	€XXX.XXXX,XX	€ 0,00	€ 0,00	€XXX.XXXX,XX
SICE	(nome cognome / rag. Soc.)	(CF/PIVA)	€XXX.XXXX,XX	€ 0,00	€ 0,00	€XXX.XXXX,XX
DLAV	(nome cognome / rag. Soc.)	(CF/PIVA)	€XXX.XXXX,XX	€ 0,00	€ 0,00	€XXX.XXXX,XX
DSTRU	(nome cognome / rag. Soc.)	(CF/PIVA)	€XXX.XXXX,XX	€ 0,00	€ 0,00	€XXX.XXXX,XX
COLL	(nome cognome / rag. Soc.)	(CF/PIVA)	€XXX.XXXX,XX	€ 0,00	€ 0,00	€XXX.XXXX,XX
CERT	(nome cognome / rag. Soc.)	(CF/PIVA)	€XXX.XXXX,XX	€ 0,00	€ 0,00	€XXX.XXXX,XX
GEOI	(nome cognome / rag. Soc.)	(CF/PIVA)	€XXX.XXXX,XX	€ 0,00	€ 0,00	€XXX.XXXX,XX
AMMI	(nome cognome / rag. Soc.)	(CF/PIVA)	€XXX.XXXX,XX	€ 0,00	€ 0,00	€XXX.XXXX,XX
	TOTALE		€XXX.XXXX,XX	€ 0,00	€ 0,00	€XXX.XXXX,XX

0%

PAGAMENTI PIANIFICATI	80%	0%	0%	0%	100%
TIPO DI BENEFICIARIO	SAL ZERO	I SAL	II SAL	III SAL	SALDO
PRIVATI	€XXXX,XX	€XXXX,XX	€XXXX,XX	€XXXX,XX	€XXXX,XX
ENTI PUBBLICI	€XXXX,XX	€XXXX,XX	€XXXX,XX	€XXXX,XX	€XXXX,XX
ONLUS	€XXXX,XX	€XXXX,XX	€XXXX,XX	€XXXX,XX	€XXXX,XX
TOTALE	€XXXX,XX	€XXXX,XX	€XXXX,XX	€XXXX,XX	€XXXX,XX

TABELLA C

SOGGETTI A CUI LIQUIDARE

NUMERO PAGAMENTO	SALDO
MUDE RICHIESTA	080XX0XX00000XXXX1201X
ID PAGAMENTO	080XX0XX00000XXXX1201X
CUP	(CUP)
STRINGA MIP	//MIP/NUMERO-CUP/NN/IBAN CONTO DEDICATO/080XX0XX00000XXXX1201X

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO

	INTESTATARIO CONTO CORRENTE	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
PROP	(nome cognome / rag. Soc.)	IT17 X060 5502 1000 0000 1234 567	€XXXX,XX	99
IMPR	(nome cognome / rag. Soc.)	IT17 X060 5502 1000 0000 1234 567	€XXXX,XX	00
PROG	(nome cognome / rag. Soc.)	IT17 X060 5502 1000 0000 1234 567	€XXXX,XX	18
STRUT	(nome cognome / rag. Soc.)	IT17 X060 5502 1000 0000 1234 567	€XXXX,XX	18
ELET	(nome cognome / rag. Soc.)	IT17 X060 5502 1000 0000 1234 567	€XXXX,XX	18
TERM	(nome cognome / rag. Soc.)	IT17 X060 5502 1000 0000 1234 567	€XXXX,XX	18
SICP	(nome cognome / rag. Soc.)	IT17 X060 5502 1000 0000 1234 567	€XXXX,XX	18
SICE	(nome cognome / rag. Soc.)	IT17 X060 5502 1000 0000 1234 567	€XXXX,XX	18
DLAV	(nome cognome / rag. Soc.)	IT17 X060 5502 1000 0000 1234 567	€XXXX,XX	18
DSTRU	(nome cognome / rag. Soc.)	IT17 X060 5502 1000 0000 1234 567	€XXXX,XX	18
COLL	(nome cognome / rag. Soc.)	IT17 X060 5502 1000 0000 1234 567	€XXXX,XX	18
CERT	(nome cognome / rag. Soc.)	IT17 X060 5502 1000 0000 1234 567	€XXXX,XX	18
GEOL	(nome cognome / rag. Soc.)	IT17 X060 5502 1000 0000 1234 567	€XXXX,XX	18
AMMI	(nome cognome / rag. Soc.)	IT17 X060 5502 1000 0000 1234 567	€XXXX,XX	98
TOTALE			€XXXX,XX	

COMUNE PER EDIFICI PUBBLICI

	INTESTATARIO CONTO CORRENTE	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
PROP	(nome cognome / rag. Soc.)	IT17 X060 5502 1000 0000 1234 567	€XXXX,XX	99
IMPR	(nome cognome / rag. Soc.)	IT17 X060 5502 1000 0000 1234 567	€XXXX,XX	00
PROG	(nome cognome / rag. Soc.)	IT17 X060 5502 1000 0000 1234 567	€XXXX,XX	18
STRUT	(nome cognome / rag. Soc.)	IT17 X060 5502 1000 0000 1234 567	€XXXX,XX	18
ELET	(nome cognome / rag. Soc.)	IT17 X060 5502 1000 0000 1234 567	€XXXX,XX	18
TERM	(nome cognome / rag. Soc.)	IT17 X060 5502 1000 0000 1234 567	€XXXX,XX	18
SICP	(nome cognome / rag. Soc.)	IT17 X060 5502 1000 0000 1234 567	€XXXX,XX	18
SICE	(nome cognome / rag. Soc.)	IT17 X060 5502 1000 0000 1234 567	€XXXX,XX	18
DLAV	(nome cognome / rag. Soc.)	IT17 X060 5502 1000 0000 1234 567	€XXXX,XX	18
DSTRU	(nome cognome / rag. Soc.)	IT17 X060 5502 1000 0000 1234 567	€XXXX,XX	18
COLL	(nome cognome / rag. Soc.)	IT17 X060 5502 1000 0000 1234 567	€XXXX,XX	18
CERT	(nome cognome / rag. Soc.)	IT17 X060 5502 1000 0000 1234 567	€XXXX,XX	18
GEOL	(nome cognome / rag. Soc.)	IT17 X060 5502 1000 0000 1234 567	€XXXX,XX	18
AMMI	(nome cognome / rag. Soc.)	IT17 X060 5502 1000 0000 1234 567	€XXXX,XX	98
TOTALE			€XXXX,XX	

COMUNE PER ONLUS

	INTESTATARIO CONTO CORRENTE	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
PROP	(nome cognome / rag. Soc.)	IT17 X060 5502 1000 0000 1234 567	€XXXX,XX	99
IMPR	(nome cognome / rag. Soc.)	IT17 X060 5502 1000 0000 1234 567	€XXXX,XX	00
PROG	(nome cognome / rag. Soc.)	IT17 X060 5502 1000 0000 1234 567	€XXXX,XX	18
STRUT	(nome cognome / rag. Soc.)	IT17 X060 5502 1000 0000 1234 567	€XXXX,XX	18
ELET	(nome cognome / rag. Soc.)	IT17 X060 5502 1000 0000 1234 567	€XXXX,XX	18
TERM	(nome cognome / rag. Soc.)	IT17 X060 5502 1000 0000 1234 567	€XXXX,XX	18
SICP	(nome cognome / rag. Soc.)	IT17 X060 5502 1000 0000 1234 567	€XXXX,XX	18
SICE	(nome cognome / rag. Soc.)	IT17 X060 5502 1000 0000 1234 567	€XXXX,XX	18
DLAV	(nome cognome / rag. Soc.)	IT17 X060 5502 1000 0000 1234 567	€XXXX,XX	18
DSTRU	(nome cognome / rag. Soc.)	IT17 X060 5502 1000 0000 1234 567	€XXXX,XX	18
COLL	(nome cognome / rag. Soc.)	IT17 X060 5502 1000 0000 1234 567	€XXXX,XX	18
CERT	(nome cognome / rag. Soc.)	IT17 X060 5502 1000 0000 1234 567	€XXXX,XX	18
GEOL	(nome cognome / rag. Soc.)	IT17 X060 5502 1000 0000 1234 567	€XXXX,XX	18
AMMI	(nome cognome / rag. Soc.)	IT17 X060 5502 1000 0000 1234 567	€XXXX,XX	98
TOTALE			€XXXX,XX	

Allegato 3

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE (SOGETTO BENEFICIARIO)					
ANAGRAFICA			PROTOCOLLI FASCICOLI		
TIPO	(persona fisica proprietaria/impresa proprietaria/impresa locataria/condominio/)				
LEGALE RAPPRESENTANTE (se impresa)	(nome e cognome)	(codice fiscale)	RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR.....2013	DATA
	(indirizzo)	(comune)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI	CR.....2014	DATA
SEDE LEGALE	(indirizzo)	(comune)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI	CR.....2015	DATA
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	(indirizzo)	(comune)	CUP	(n° CUP)	
SEDE DELOCALIZZAZIONE	(indirizzo)	(comune)	TITOLO ABILITATIVO		
CODICE FISCALE/P.IVA	(C.F./P.IVA)			AIA	
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	(codice)	(attività esercitata)	DURC	(PROT)	(SCADENZA)
BANCA CONVENZIONATA	(BANCA CONVENZIONATA)			ANTIMAFIA	(RICHIESTA) (RILASCIO)
PEC BANCA CONVENZIONATA	(PEC BANCA CONVENZIONATA)			N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA	(NOMINATIVO)	(NUMERI TEL)	IVA	(INDICARE SE E' OGGETTO DI CONTRIBUTO)	
	(MAIL)	(MAIL PEC)			

QUADRO RIEPILOGATIVO			
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO (iva inclusa/esclusa)	ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO CONCESSO (iva inclusa/esclusa)
IMMOBILI			
BENI STRUMENTALI			
SCORTE			
DELOCALIZZAZIONE			
PRODOTTI DOP			
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

DETTAGLIO DEL CONTRIBUTO CONCESSO				
IMMOBILE 1	IMPORTO RICHiesto	IMPORTO AMMISSIBILE	IMMOBILI	
			IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTVAZIONE NON AMMISSIONE
A. Costi per opere strutturali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
di cui opere edili				
di cui opere impiantistiche				
Spese per indagini e prelievi				
C. Finiture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
di cui opere edili				
di cui opere impiantistiche				
sub totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese tecniche (10%-8%-6%)				
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)				
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)				
Spese di amministratore				
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE COSTO CONVENZIONALE	[€ 0,00]			(Indicazione tabelle utilizzate e maggiorazioni)
ASSICURAZIONE	[€ 0,00]			
CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 1		[€ 0,00]		(calcolo per la determinazione del contributo)
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI				

BENI STRUMENTALI				
BENI DA RACQUISTARE	IMPORTO RICHiesto	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTVAZIONE NON AMMISSIONE
A. fornitura del bene				
B. costi per il trasporto				
C. costi per il montaggio				
D. costi per il collaudo				
E. costi per lo smaltimento				
F. spese tecniche				
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
BENI DA RIPARARE	IMPORTO RICHiesto	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTVAZIONE NON AMMISSIONE
A. costi per la riparazione				
di cui A1) costi esterni				
di cui A2) costi di manodopera				
B. costi per il trasporto				
C. costi per il montaggio				
D. costi per il collaudo				
E. spese tecniche				
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE RIPRISTINO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
ASSICURAZIONE				
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER I BENI STRUMENTALI				

SCORTE				
MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE	IMPORTO RICHIESTO	SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI	IMPORTO RICHIESTO	NOTE
A.Valore di mercato di acquisto		A.Valore di mercato di vendita		TOTALE
B.Valore di mercato acquisto ridotto		B.Valore di mercato di vendita		
C. Valore di realizzo		C. Valore di realizzo		
TOTALE DANNO	€ 0,00	TOTALE DANNO	€ 0,00	€ 0,00

SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
A.Riacquisto materie prime e sussidiarie				
B. costi per la lavorazione delle materie prime e sussidiarie				
di cui costi esterni				
di cui costi di manodopera				
C. Costi per lo smaltimento				
D. Spese tecniche				
TOTALE SCORTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
ASSICURAZIONE				

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO SCORTE (calcolo per la determinazione del contributo)

DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA				
TRASFERIMENTO TEMPORANEO DELL'ATTIVITA'	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
A. Acquisto, Affitto o noleggio di strutture temporanee				
B. Montaggio				
di cui b1) costi esterni				
di cui b2) costi di manodopera				
C. Trasloco degli impianti nella struttura				
di cui C1) costi esterni				
di cui C2) Costi di manodopera				
D. Messa in opera degli impianti				
di cui D1) costi esterni				
di cui D2) Costi di manodopera				
E. Allaccio utenze				
F. Spese tecniche				
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

NOLEGGIO E/O UTILIZZO TEMPORANEO DI IMPIANTI E ATTERZZATURE DI TERZI	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
A. Costi per il noleggio e/o utilizzo				
B. Spese tecniche				
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

IMPORTO TOTALE	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ASSICURAZIONE			

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER LA DELOCALIZZAZIONE (calcolo per la determinazione del contributo)

PRODOTTI DOP/IGP				
PRODOTTI DOP/IGP	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
A. Valore del prodotto alla data del sisma				
B. Valore di realizzo				
C. Danno (A-B)				
D. Costi di evacuazione dei prodotti danneggiati				
E. Costi di gestione dei prodotti danneggiati				
TOTALE (C+D+E)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
ASSICURAZIONE				

TOTALE CONTRIBUTO CONCEPILIBILE I PRODOTTI DOP/IGP

NOTE

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE		
TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
"Voce capitolato, Fattura n°...del (data) fornitore"		
"Voce capitolato, Fattura n°...del (data) fornitore"		
TOTALE	€ 0,00	

Decreto n. 1462

19 maggio 2016

Approvazione aggiornamento delle “Linee Guida relative all’applicazione delle ordinanze commissariali per la ricostruzione degli edifici interessati dalle Ordinanze n 29, 51 e 86 del 2012.”



IL COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DEL DPCM DEL 25/8/2014

Decreto n. 1462 del 19 Maggio 2016

Approvazione aggiornamento delle “Linee Guida relative all’applicazione delle ordinanze commissariali per la ricostruzione degli edifici interessati dalle ordinanze n. 29, 51 e 86 del 2012”

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l’art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;
- il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, pubblicata sulla G.U. n° 180 del 03/08/2012, recante “interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;
- l’articolo 7, comma 9 ter del D.L. 12.09.2014 n. 133, convertito con modificazioni dalle legge 11 novembre 2014, n. 164 con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della

Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Visto l'articolo 11 comma 2bis del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31.12.2018;

Viste le ordinanze commissariali:

- n. 29 del 28 agosto 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E₀)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 57 del 12 ottobre 2012 *“Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E₁, E₂ o E₃)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 60 del 27 maggio 2013 *“Misure per la riduzione della vulnerabilità urbana e criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle Unità Minime di Intervento (UMI) e per la redazione del Piano della Ricostruzione. Modalità di assegnazione dei contributi.”* ;
- n. 66 del 7 giugno 2013 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*

nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012.”;

- n. 119 del 11 ottobre 2013 *“Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti. Integrazioni ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata”;*
- n. 131 del 18 ottobre 2013 *“Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e smi ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013”;*
- n. 9 del 7 febbraio 2014 *“Integrazioni e modifiche alle Ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi, Ordinanza n. 119/2013 e Ordinanza n. 131/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata”;*
- n. 11 del 20 febbraio 2014 *“Ulteriori disposizioni in materia di Unità Minime di Intervento e termini per l’approvazione del Piano della Ricostruzione di cui all’Ordinanza n.60 del 2013.”;*
- n. 32 del 28 aprile 2014 *“Criteri e modalità di determinazione, erogazione dei contributi da assegnare in attuazione dell’art. 9 ordinanza n.119/2013 e dell’art. 1, comma 371, lett. c) della l. 147/2013 e approvazione schema di convenzione tipo.”;*
- n. 33 del 28 aprile 2014 *“Art. 1, comma 369 della l. 147/2013. Provvedimenti per la ricostruzione dei centri storici e dei centri urbani.”;*
- n. 71 del 17 ottobre 2014 *“Modifiche alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012, n. 131 del 2013 e nn. 9 e 39 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e n. 131 del 2013”;*
- n. 81 del 5 dicembre 2014 *“Modifiche all’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 come modificata dall’Ordinanza n. 64 del 29 ottobre 2012, dall’Ordinanza n. 74 del 15 novembre 2012, dall’Ordinanza n. 15 del 15 febbraio 2013, dall’Ordinanza n. 42 del 29 marzo 2013, dall’Ordinanza n. 113 del 30 settembre 2013, dall’Ordinanza n. 3 del 27 gennaio, dall’Ordinanza n. 28 del 17 aprile 2014 e dall’Ordinanza n. 70 del 16 ottobre 2014. Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi”;*

- n. 86 del 22 dicembre 2014 *“Modifiche alle ordinanze commissariali nn. 11, 26 e 71 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012”*.
- n. 8 del 23 febbraio 2015 *“Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE”*;
- n. 14 del 14 aprile 2015 *“Conferma dell'istanza MUDE di cui al comma 1 dell'articolo 3 e al comma 1 dell'articolo 6 dell'ordinanza n. 131/2013”*;
- n. 15 del 14 aprile 2015 *“Modalità attuative delle ordinanze commissariali nn. 32, 33 del 2014. Modifiche alle ordinanze commissariali n. 24 del 2013 e nn. 11, 32, 33 e 71 del 2014”*;
- n. 20 del 8 maggio 2015 *“Approvazione delle “Disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione”*;
- n. 39 del 6 agosto 2015 *“Integrazioni e modifiche all'ordinanza commissariale n. 20/2015 recante in oggetto “Approvazione delle disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione”*”.
- n. 40 del 6 agosto 2015 *“Ulteriori disposizioni per l'attuazione degli interventi disposti dalle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e riguardanti obblighi contrattuali delle imprese, conferma delle prenotazioni, controllo degli edifici ad uso produttivo.”*
- n. 51 del 26 novembre 2015 *“Disposizioni in merito ad imprese appaltatrici degli interventi di cui alle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e proroghe dei termini per la presentazione delle domande.”*
- n. 13 del 21 marzo 2016 *“Proroga dei termini per la presentazione delle domande di cui alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014 e 15/2015”*
- n. 14 del 21 marzo 2016 *“Nuove disposizioni in merito alla presentazione delle domande di contributo ai sensi delle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014, 15/2015 e 13/2016. Modifiche alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012 e n. 33/2014.”*

Considerato che con decreto n.163 del 7 febbraio 2014 si è provveduto ad approvare le *“Linee Guida relative all'applicazione delle ordinanze commissariali per la ricostruzione degli edifici interessati dalle ordinanze n. 29, 51 e 86 del 2012”*, successivamente aggiornate con i decreti n. 2013 del 22 ottobre 2014 e n. 2562 del 22 dicembre 2014 allo scopo di rispondere con tempestività all'esigenza di assicurare l'applicazione uniforme delle disposizioni del Commissario, ma che è proseguita l'attività di verifica sul territorio, in coordinamento con gli Enti Locali e con gli Ordini Professionali, al fine di aggiornare e integrare le Linee Guida in base all'evoluzione del quadro normativo e dei chiarimenti necessari.

Ravvisato che il Commissario avvalendosi della Struttura Tecnica commissariale, con il contributo dei Servizi regionali competenti, dell'ANCI, dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, degli ordini Professionali, ha provveduto a:

- con propri atti ad aggiornare ed integrare le Linee Guida approvate con il citato Decreto n. 163 del 7 febbraio 2014 al fine di specificare gli argomenti ritenuti più rilevanti e bisognosi di precisazioni ed interpretazioni;
- che tali Linee Guida non devono intendersi sostitutive di quanto previsto nelle Ordinanze;

Sentito nella seduta del 19 aprile 2016 il Comitato Istituzionale ai sensi dell'Ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di approvare l'aggiornamento delle *"Linee Guida relative all'applicazione delle ordinanze commissariali n. 29, 51 e 86 del 2012"*, come riportato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- 2) di stabilire che il testo delle Linee Guida aggiornato con il presente decreto è disponibile nella sezione "Terremoto, la ricostruzione" del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna;
- 3) di precisare che le Linee Guida hanno la funzione di agevolare ed uniformare l'applicazione delle Ordinanze attinenti la ricostruzione degli edifici a destinazione prevalentemente residenziale esplicitandone i contenuti e precisandone le finalità. Esse quindi costituiscono un riferimento, integrativo del contenuto delle ordinanze, a cui devono attenersi gli operatori pubblici e privati che intendono beneficiare dei contributi per la ricostruzione post-sismica;
- 4) di stabilire la prosecuzione dell'attività di verifica sul territorio, in coordinamento con gli Enti Locali e con gli Ordini Professionali, al fine di aggiornare e integrare le stesse in base all'evoluzione del quadro normativo e dei chiarimenti che dovessero rendersi necessari.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

LINEE GUIDA
relative all'applicazione delle ordinanze commissariali
nn. 29, 51 e 86 del 2012 e smi

V EDIZIONE

Indice Linee Guida

1.	DEFINIZIONI	7
2.	DIRITTO AD ACCEDERE AI CONTRIBUTI	9
	2.1 Soggetti titolati a richiedere i contributi	9
	2.2 Altri soggetti titolati ad accedere ai contributi.....	10
	2.3 Contributo per l'acquisto.....	10
	2.4 Soggetti privati senza fini di lucro	10
	2.5 Soggetti titolati a richiedere contributi per le attività produttive.....	11
3.	CONDOMINI, COMUNIONI, CONSORZI E COOPERATIVE A PROPRIETÀ INDIVISA E PROPRIETÀ MISTE PUBBLICO-PRIVATE.....	11
	3.1 Condomini (formalmente costituiti o di fatto) e UMI non costituite in consorzio.....	11
	3.1.1 <i>Per le parti comuni</i>	11
	3.1.2 <i>Per le parti di proprietà esclusiva</i>	12
	3.2 Comunioni	12
	3.3 Consorzi di proprietari appartenenti ad una UMI	12
	3.4 Cooperative a proprietà indivisa	12
	3.5 Proprietà miste pubblico private	12
	3.5.1 <i>Edifici residenziali</i>	12
	3.5.2 <i>Altri edifici</i>	13
	3.6 Edifici a destinazione residenziale ed a servizi	13
4.	VENDITA, LOCAZIONE E ACQUISTO DI UNITA' IMMOBILIARE.....	13
	4.1 Abitazione principale del proprietario.....	13
	4.2 Abitazione principale dell'affittuario	14
	4.2.1 <i>Vendita</i>	14
	4.2.2 <i>Locazione</i>	15
	4.2.3 <i>Recesso del locatario</i>	15
	4.2.4 <i>Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'abitazione</i>	15
	4.3 Abitazione non principale.....	16
	4.3.1 <i>Vendita</i>	16
	4.3.2 <i>Locazione o trasferimento della residenza del proprietario</i>	16
	4.3.3 <i>Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'abitazione</i>	16
	4.3.4 <i>Esonero dall'obbligo all'affitto per rinuncia al contributo sulle finiture interne</i>	17
	4.3.5 <i>UMI costituita da unità immobiliari adibite/non adibite ad abitazione principale</i>	17
	4.4 Attività produttive	18
	4.5 Abitazioni in condominio.....	18
	4.6 Acquisto di abitazioni in alternativa al recupero di quelle danneggiate	18
	4.7 Interventi accorpatis nei centri storici	19
5.	OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO	19
	5.1 Obbligo all'affitto.....	20
	5.2 Decesso del proprietario	22
	5.2.1 <i>Decesso prima del sisma</i>	22
	5.2.2 <i>Decesso dopo il sisma</i>	23
6.	SCADENZE E DATE UTILI	23
	6.1 Edifici residenziali	23
	6.1.1 <i>Domande fuori termine</i>	23
	6.1.1.1 <i>Domande ordinanza n. 29/2012 fuori termine</i>	23
	6.1.1.2 <i>Domande ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012 e smi senza prenotazione o conferma</i>	24
	6.1.2 <i>Domande rifiutate</i>	25

6.1.3	<i>Conseguenze del mancato rispetto dei termini</i>	25
6.1.4	<i>Edifici in area agricola destinati esclusivamente ad abitazione</i>	26
6.1.5	<i>Edifici ad uso produttivo agricolo</i>	26
6.1.6	<i>L'ordinanza n. 14/2016 ed i casi per i quali è consentita la proroga al 31/12/2016</i>	26
6.2	Riconoscimento dei pagamenti effettuati direttamente dal richiedente	28
6.3	Unità Minime d'Intervento	28
6.4	Aggregazioni volontarie	28
6.5	Comuni "fuori cratere"	28
6.6	Termini per ultimare i lavori	29
6.6.1	<i>Istanze di prenotazione</i>	29
6.6.2	<i>Conferma delle prenotazioni</i>	29
6.7	Schema riepilogativo delle scadenze delle domande che utilizzano la piattaforma MUDE	30
7.	OPERE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO	33
7.1	Ordinanza n. 29/2012	33
7.2	Ordinanza n. 51/2012	33
7.3	Ordinanza n. 86/2012	33
7.4	Ordinanza n. 60/2013	33
7.5	Ordinanza n. 66/2013	34
7.6	Interventi su edifici vincolati ai sensi del d.lgs 42/2004	34
7.7	Ordinanza n. 14/2016: le opere ammissibili a contributo	34
8.	COSTO DELL'INTERVENTO	35
8.1	Edifici con livello operativo B o C	36
8.2	Edifici con livello operativo E ₀ , E ₁ o E ₂	36
8.3	Edifici con livello operativo E ₃	37
8.4	Edifici con livello operativo E	37
8.5	Lavori in economia	38
8.6	Intervento di demolizione e ricostruzione con aumento del numero delle unità immobiliari:	38
8.7	Intervento di miglioramento o adeguamento sismico con aumento del numero delle unità immobiliari:	39
8.8	Intervento di miglioramento o adeguamento sismico o di demolizione e ricostruzione con riduzione del numero delle unità immobiliari:	40
8.9	Variazione del numero delle unità strutturali	40
8.10	Interventi strutturali sulle UMI	41
8.11	Trasformazione di superfici accessorie (Sa) di pertinenze di unità immobiliari interne allo stesso edificio in superfici utili (Su)	41
9.	IL PROGETTO	41
9.1	Gli allegati alla RCR (art. 4, comma 7, Ord nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012)	41
9.1.1	<i>Aggiornamento dell'Elenco regionale dei prezzi</i>	42
9.2	Interventi per la sicurezza	42
9.3	Individuazione dell'impresa	43
9.3.1	<i>Incompatibilità tra titolare di impresa appaltatrice e progettista o direttore dei lavori</i>	44
9.4	Progetto della UMI	44
9.4.1	<i>UMI adiacenti</i>	45
9.4.2	<i>Interventi in aggregati</i>	45
9.5	Modulistica di accompagnamento	45
9.5.1	<i>Check-List dei documenti da presentare</i>	45
9.6	Istruttoria del progetto	46
9.6.1	<i>Inizio lavori</i>	47
9.7	Varianti in corso d'opera	47
9.7.1	<i>Varianti sostanziali</i>	47
9.8	La firma digitale	48

10.	CONTROLLI.....	48
	10.1 Controllo strutturale degli edifici residenziali e produttivi	48
	10.2 Collaudo statico	48
	10.3 Controllo in corso d'opera sui lavori	49
11.	INTERVENTI SOSTITUTIVI.....	49
12.	CONTRIBUTO CONCEDIBILE.....	50
	12.1 Costo ammissibile e riconosciuto	50
	12.2 Maggiorazione del costo convenzionale	52
	12.2.1 <i>Specifiche per maggiorazioni di edifici vincolati</i>	54
	12.2.2 <i>Specifiche per maggiorazioni per edifici singoli uni-bifamiliari</i>	55
	12.2.3 <i>Specifiche per ubicazione disagiata del cantiere</i>	56
	12.3 Efficientamento energetico	56
	12.3.1 <i>Interventi di miglioramento e adeguamento sismico</i>	56
	12.3.2 <i>Interventi di ricostruzione totale</i>	57
	12.3.3 <i>Altri interventi</i>	58
	12.4 Spese tecniche	59
	12.5 Compenso per amministratori di condominio o amministratori di consorzi	59
	12.6 Interventi iniziati ai sensi del D.L. n. 74/2012	59
	12.7 Ritenute fiscali sulle prestazioni professionali	60
13.	ORDINANZA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO	60
	13.1 Documentazione necessaria per l'emissione dell'ordinanza – compiti del richiedente	60
	13.2 Invio dell'ordinanza alla banca prescelta – documentazione a corredo	60
14.	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.....	61
	14.1 Modalità di erogazione del contributo.....	62
	14.2 Erogazioni in base all'avanzamento dei lavori	62
	14.2.1 <i>Ordinanza n. 29/2012, art. 8.</i>	62
	14.2.2 <i>Ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012, artt. 8.</i>	63
	14.2.3 <i>Erogazioni per edifici misti</i>	64
	14.2.4 <i>Spese sostenute non coperte da contributo</i>	64
	14.3 Anticipi all'impresa e pagamenti delle spese tecniche di progettazione	64
	14.4 Documentazione a consuntivo	66
	14.5 Termine per l'erogazione a saldo	67
	14.6 Subentro di nuova impresa esecutrice dei lavori o di nuovo tecnico	67
	14.7 Erogazioni contributi ordinanza n. 66/2013 (per la parte relativa agli immobili)	68
	14.8 Restituzione del contributo	68
15.	PERTINENZE DELLE ABITAZIONI.....	68
	15.1 Pertinenza esterna (edificio diverso da quello dell'abitazione)	68
	15.2 Pertinenza dell'abitazione sita in edificio diverso	69
	15.3 Pertinenza delle Unità Minime di Intervento.....	69
	15.4 Fabbricati rurali non più utilizzati per l'attività agricola.....	69
16.	FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA	70
	16.1 Domanda con la piattaforma MUDE o SFINGE.....	70
	16.2 Calcolo contributo	71
	16.3 Accorpamento di edifici rurali non abitativi da ricostruire all'interno del centro aziendale sito in un differente comune.....	72
17.	EDIFICI COLLABENTI E RUDERI.....	72
	17.1 Edifici parzialmente collabenti inagibili prima del sisma.....	73

17.2 UMI con edifici inagibili prima del sisma	73
18. EDIFICI VINCOLATI	73
18.1 Applicazione del DPCM 9 febbraio 2011	73
18.2 Incremento per demolizione e ricostruzione	73
18.3 Incremento per efficientamento energetico.....	74
19. EDIFICI INTERESSATI DA ABUSI EDILIZI	74
20. CASSA EDILE E DURC.....	75
20.1 Lavori iniziati prima dell’Ord. n. 29/2012	76
20.2 Lavori iniziati successivamente all’Ord. n. 29/2012	76
21. WHITE LIST.....	77
21.1 Obbligo iscrizione	77
21.2 Risoluzione dei contratti di appalto nell'ipotesi di informazione interdittiva antimafia, di cancellazione dagli elenchi delle white list o di diniego di iscrizione negli stessi, nei confronti dell'appaltatore o del subappaltatore.....	78
21.3 Revoca della concessione del contributo (nell'ipotesi di informazione antimafia interdittiva di cancellazione dagli elenchi delle white list o di diniego di iscrizione negli stessi, nei confronti dell'appaltatore o del subappaltatore) e riassegnazione per il completamento dei lavori.	78
22. QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA SOCIETÀ DI ATTESTAZIONE (SOA)	79
23. CONTRATTO D’APPALTO	80
23.1 Subappalti	80
23.2 Cessioni di credito	81
24. AMBITO TERRITORIALE DANNEGGIATO	82
24.1 Comuni limitrofi.....	83

AVVERTENZE

Le Linee Guida:

- hanno la funzione di agevolare l'applicazione delle Ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 ed 86/2012 attinenti la ricostruzione degli edifici con destinazione prevalentemente residenziale nonché di tutte le altre ad esse collegate, comprese quelle relative all'attuazione delle UMI (Ordinanze nn. 60/2013 e 11/2014), agli interventi delle associazioni senza scopo di lucro (Ordinanza n. 66/2013) ed alla realizzazione degli interventi nei centri storici (Ordinanze nn. 32/2014 e 33/2014), precisandone i contenuti e le finalità e ne costituiscono riferimento complementare. Le indicazioni ivi riportate non sono, pertanto, da intendersi sostitutive di quanto previsto nelle Ordinanze cui per completezza si fa rinvio;
- si prefiggono l'obiettivo di uniformare l'applicazione delle disposizioni del Commissario Straordinario per la ricostruzione da parte dei Comuni, dei tecnici, delle banche e di tutti gli operatori a vario titolo interessati che, a tal fine, vi si attengono.

Le Linee Guida, già aggiornate con Decreti n. 2013 del 22 ottobre 2014 e n. 2562 del 22 dicembre 2014, curate e predisposte dalla Struttura Tecnica commissariale con il contributo dei Servizi regionali competenti e dell'ANCI, non trattano tutti gli argomenti affrontati dalle Ordinanze ma solo quelli ritenuti più rilevanti e necessitanti di precisazioni ed interpretazioni.

La V edizione delle Linee Guida sostituisce le precedenti e verrà costantemente aggiornata ed integrata in base all'evoluzione del quadro normativo e degli ulteriori chiarimenti che dovessero rendersi necessari.

1. DEFINIZIONI

ABITAZIONE A TITOLO PRINCIPALE: si intende quella dove risiedeva anagraficamente, alla data dell'evento sismico, il proprietario, l'usufruttuario, il coniuge o il promissario acquirente, ovvero l'affittuario con contratto di locazione registrato o il comodatario (ai sensi delle Ord. n. 29/2012, art. 2, comma 3; n. 51/2012, art. 2, comma 6; n. 86/2012, art. 2, comma 7), oppure assegnata a soci di cooperative a proprietà indivisa (ai sensi del Protocollo d'intesa tra il Ministro dell'Economia e Finanze e i Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari delegati, del 4 ottobre 2012).

La residenza anagrafica è un requisito indispensabile al fine di ottenere la copertura totale del costo ammissibile, ad eccezione dei casi in cui:

- il proprietario avesse acquistato, prima del sisma, l'immobile con aliquota agevolata "prima casa", non fosse a quella data ancora in possesso del certificato di residenza e si trovasse nel periodo dei 18 mesi previsti dal DPR 131/1986 ma possa comunque dimostrare che, alla data del sisma, risiedeva nell'abitazione, oppure che vi fossero lavori che ne impedivano l'utilizzo. (Ord. nn. 29/2012, art. 2, comma 3-bis; n. 51/2012, art. 2, comma 6-bis; e 86/2012, art. 2, comma 8)
- il conduttore non possedesse la residenza nell'edificio danneggiato ma il contratto di affitto fosse stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;
- l'immobile risultasse domicilio per lavoratori o foresteria, purché in entrambi i casi il contratto di affitto fosse stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;
- alla data del sisma il proprietario non risultasse residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza;
- il proprietario dell'abitazione inagibile fosse iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato fosse adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia.

ATTIVITÀ PRODUTTIVA IN ESERCIZIO: si intende quella che alla data del sisma aveva sede nell'immobile danneggiato o che l'avesse avuta nei trentasei mesi antecedenti al sisma, come desumibile da visura camerale o da utenze/polizze assicurative intestate al soggetto esercitante l'attività produttiva nell'immobile oppure, nel caso di impresa agricola, che risulti attiva e validata all'anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna.

L'ordinanza n. 14/2016 ha introdotto, per le attività produttive, che possono presentare domanda di contributo sulla piattaforma MUDE dopo il 30 aprile 2016, la necessità della sussistenza del requisito della presenza, negli immobili danneggiati, di imprese attive alla data del sisma. Si considera dunque impresa attiva (quindi come tale in possesso dei requisiti che ai sensi della ordinanza n. 14/2016 danno diritto alla proroga per il deposito della domanda di contributo insieme agli altri proprietari delle unità immobiliari che fanno parte dello stesso edificio), quell'impresa e qualsiasi titolare di partita IVA, ad eccezione delle persone giuridiche iscritte al registro R.E.A (Repertorio economico amministrativo), che esercitava effettivamente alla data del sisma un'attività economica nei beni immobili facenti parte del compendio aziendale, come attestato da visura camerale storica, e negli immobili strumentali dei professionisti destinati all'esercizio esclusivo della propria attività professionale.

UNITÀ STRUTTURALE/EDIFICIO: per la definizione di unità strutturale o di edificio si rimanda al §8.7.1 delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (NTC 2008) ed al §C8A.3 della Circolare n. 617/2009 del CSLLPP.

L'art. 2 comma 10 dell'Ordinanza n. 86/2012 specifica le caratteristiche che deve possedere l'edificio/Unità strutturale cui sono destinati i contributi per gli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento o adeguamento sismico, demolizione e ricostruzione. Le istruzioni tecniche allegate all'Ordinanza n. 51/2012 (da ritenersi valido riferimento anche con riguardo all'Ordinanza n. 86/2012) riportano comunque (punto 2.b) alcune indicazioni di larga massima, sempre valide:

“All’interno degli aggregati strutturali si individuano gli edifici o unità strutturali, omogenee da cielo a terra e, in genere, distinguibili dalle altre adiacenti per almeno una delle seguenti caratteristiche che possono individuare un comportamento dinamico distinto:

- *tipologia costruttiva,*
- *differenza di altezza,*
- *irregolarità planimetrica con parti non collegate efficacemente,*
- *età di costruzione,*
- *sfalsamento dei piani,*
- *talvolta, ristrutturazioni da cielo a terra.”*

Le schede Aedes, redatte in modo speditivo nelle fasi immediatamente successive all'evento sismico, hanno avuto la funzione di individuare, per ciascun edificio, l'esito di agibilità al fine di consentire l'emissione delle relative Ordinanze comunali. La riclassificazione di tale esito è resa comunque possibile da quanto stabilito dalla LR n. 16/2012 e dalle Ordinanze commissariali a seguito di eventuale perizia asseverata del tecnico che il comune può sottoporre a verifica.

RAFFORZAMENTO LOCALE: sono considerati, nell'ambito degli edifici oggetto dell'ordinanza n. 29/2012, interventi finalizzati ad aumentare localmente la resistenza sismica delle strutture senza alterarne lo schema funzionale (ai sensi del punto 8.4.3 delle NTC 2008) e del corrispondente punto della Circolare applicativa n. 617/2009 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici). Sono interventi di rafforzamento locale ammissibili al finanziamento dell'Ordinanza n. 29/2012 quegli interventi localizzati su elementi puntuali o porzioni limitate delle strutture danneggiate, che possono essere rinforzati o anche sostituiti ma senza produrre modifiche sostanziali al comportamento delle altre parti e delle strutture nel loro insieme. Sono altresì interventi di rafforzamento locale le opere finalizzate al superamento di situazioni limite di singoli elementi strutturali o di porzioni molto limitate delle strutture che possono comunque portare al danneggiamento grave o al collasso di porzioni significative dell'edificio.

MIGLIORAMENTO SISMICO: sono interventi finalizzati ad accrescere nel complesso la capacità di resistenza delle strutture esistenti alle azioni sismiche, ridurre la vulnerabilità sismica ed aumentare la sicurezza ai sensi del punto 8.4.2 delle NTC 2008; occorre raggiungere un livello di miglioramento pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni in termini di accelerazione (secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 3, delle Ordinanze n. 51/2012 e 86/2012).

Per gli edifici dichiarati di interesse culturale occorre far riferimento anche alle indicazioni contenute nel DPCM 9 febbraio 2011 “Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008”, e il requisito del 60% non è cogente.

ADEGUAMENTO SISMICO: è un intervento che porta l'edificio a conseguire il livello di sicurezza stabilito dalla normativa sismica per le nuove costruzioni (ai sensi del punto 8.4.1 delle NTC 2008). Non è in genere necessario il soddisfacimento delle prescrizioni sui dettagli costruttivi (aumentare le dimensioni minime degli elementi, etc...) valide per le nuove costruzioni purché il progetto dimostri che siano comunque garantite le prestazioni previste per i vari stati limite come previsto al punto 8.4.1 della Circolare del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 617/2009.

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE: sono interventi che riguardano edifici fortemente danneggiati, in misura superiore a quella definita con “danno gravissimo” (Tabelle 1.1, 1.2 e 1.3 dell'Ord. n. 86/2012) e molto vulnerabili (con un valore medio e alto nella Tabella 2.6) che vengono totalmente demoliti e ricostruiti, nei casi di effettiva necessità e previa adeguata giustificazione, in conformità alle NTC 2008.

DANNO RICONOSCIUTO: si deve intendere il costo, così come risulta dal progetto e dal computo metrico-estimativo, che il proprietario sostiene per gli interventi di riparazione, di rafforzamento locale, di miglioramento o di adeguamento sismico o, ancora, di demolizione e ricostruzione dell'edificio danneggiato dal sisma, in applicazione delle procedure previste dalle ordinanze commissariali.

LIVELLO DI DANNEGGIAMENTO: è classificato secondo le definizioni di “danno significativo”, “danno grave”, “danno gravissimo” e “danno superiore al gravissimo” indicate nelle Tabelle 1.1, 1.2 e 1.3 allegate all’Ordinanza n. 86/2012 che precisano quali sono le condizioni di danneggiamento per rientrare in ciascuna di queste classi.

La Tabella 1.4 dell’Ordinanza n. 86/2012 definisce poi i 4 Stati di danno, da quello “inferiore o uguale al significativo” (Stato di danno 1) fino a quello “superiore al gravissimo” (Stato di danno 4). Il superamento delle soglie di danno significativo, grave o gravissimo deve intendersi esclusivamente in termini di numero di condizioni e non di estensione percentuale dell’indicatore di danneggiamento.

Ad esempio, nel caso di edificio in muratura, la compresenza di una condizione di Tab. 1.1 corrispondente al danno grave e di un’altra corrispondente al danno gravissimo determina il superamento della soglia di danno grave e di conseguenza l’edificio è da considerarsi classificato nello Stato di danno 3.

Per il raggiungimento dello stato di danno 4, invece, è necessario che si verifichino almeno 3 (o 2 per edifici in cemento armato) condizioni tutte facenti riferimento al danno gravissimo.

RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ: nel caso di interventi su edifici con esito di agibilità “B” o “C” l’Ordinanza n. 29/2012 (art. 4, comma 7, lettera d) ammette interventi di riduzione della vulnerabilità anche su parti non danneggiate, ma solo ed esclusivamente nei casi esplicitamente previsti (eliminazione di spinte orizzontali generate da coperture o volte, eliminazione di carenze nei collegamenti tra solai e murature o tra queste ultime) tipici di costruzioni in muratura, in genere più vulnerabili.

Non sono quindi ammessi a contributo, ad esempio, come opere di riduzione della vulnerabilità, gli interventi di rafforzamento locale di nodi trave-pilastro, a meno ovviamente che non costituiscano la riparazione di un danno rilevato o siano indispensabili per evitare il superamento di situazioni limite che possono determinare un meccanismo di collasso.

Le opere di riduzione della vulnerabilità previste dall’Ordinanza n. 29/2012 non riguardano le strutture intelaiate in cemento armato.

FATTORE DI ACCELERAZIONE: *“Il fattore di accelerazione ($f_{a,SLV}$) è definito dal rapporto tra l’accelerazione al suolo che porta al raggiungimento dello Stato Limite di salvaguardia della Vita (a_{SLV}) e quella corrispondente al periodo di ritorno di riferimento ($a_{g,SLV}$), entrambe riferite alla categoria di sottosuolo A”.*

Il fattore di accelerazione dovrà rappresentare il più piccolo valore di accelerazione, rispetto alle verifiche condotte nei confronti dei meccanismi sia locali che globali, come precisato dal §8.7.1 delle NTC 2008, che stabilisce che debbano essere verificati sia meccanismi nel piano che fuori-piano, nel caso in cui questi ultimi possano verificarsi a causa dello scarso collegamento fra pareti e solai.

Il valore al numeratore è pertanto un indicatore della capacità della struttura che come espresso dalla stessa Tabella 2.5 (allegata all’Ordinanza n. 86/2012), può essere determinato anche con modelli semplificati (modelli LV1 proposti nella D.P.C.M. 9 febbraio 2011), non costituendo comunque un obbligo utilizzare tali modelli.

UNITÀ MINIME DI INTERVENTO (UMI) – art. 2, comma 2, lett. g) L.R. 16/2012: si intendono gli edifici/unità strutturali contigui, con elementi strutturali comuni, facenti parte di aggregati edilizi presenti in qualunque ambito del territorio comunale, perimetrati dal comune con apposita delibera consiliare. La riparazione, il ripristino con miglioramento sismico, l’adeguamento o la ricostruzione degli edifici delle UMI deve essere oggetto di progettazione unitaria e di un unico intervento edilizio ovvero di un programma di interventi articolato in più fasi o più lotti tra loro coordinati per garantire unitarietà, omogeneità ed uniformità dal punto di vista architettonico e strutturale al fine di raggiungere il livello di sicurezza richiesto.

2. DIRITTO AD ACCEDERE AI CONTRIBUTI.

2.1 Soggetti titolati a richiedere i contributi

Hanno diritto ad accedere ai contributi per la realizzazione degli interventi necessari per restituire agibilità agli edifici danneggiati dal sisma, interessati da ordinanze sindacali di inagibilità e

comprendenti unità immobiliari destinate ad abitazioni ed allo svolgimento di attività produttive coloro che, alla data del sisma, risultavano:

- proprietari,
- usufruttuari,
- titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari.

In aggiunta a questi, nei casi previsti, possono altresì accedere ai contributi:

- eredi dei proprietari;
 - promissari acquirenti;
 - acquirenti derivanti da vendita all'asta conseguenti a procedure esecutive individuali;
- a condizione che gli interventi vengano eseguiti unitariamente sull'intero edificio (inteso come unica unità strutturale), siano realizzati in conformità alle NTC 2008 ed alle disposizioni contenute nel D.L. n. 74 del 6 giugno 2012 così come modificato dalla L. n. 122 del 1 agosto 2012 e nelle Ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012.

2.2 Altri soggetti titolati ad accedere ai contributi

Hanno diritto ad accedere al contributo per la riparazione o ricostruzione di edifici o unità immobiliari danneggiate ubicate nei centri storici e ricomprese nei Piani della ricostruzione ai sensi dell'Ordinanza n. 32/2014, i seguenti soggetti che le acquistano per recuperarle e cederle in locazione:

- Cooperative di abitazione e loro consorzi,
- Imprese di costruzione e loro consorzi, comprese anche le cooperative di produzione lavoro e loro Consorzi,
- Altri soggetti privati e pubblici (Enti, Onlus, Enti morali, Società, Acer).

Possono beneficiare dei contributi previsti dall'ordinanza n. 32/2014, per le finalità ivi indicate, anche i privati singoli di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) della stessa ordinanza che acquistano interi edifici o singole unità immobiliari da altri privati ad esclusione del coniuge, dei parenti o affini fino al quarto grado e di altri soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare (del proprietario terremotato che rinuncia al recupero), nonché degli enti appositamente costituiti dagli stessi soggetti (es. società di persone costituite dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e da altri soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare del proprietario originario, società di capitali di cui gli stessi soggetti rappresentino la maggioranza del capitale sociale).

In tutti i casi il contributo è determinato in relazione alla durata della locazione come previsto dall'art. 3 dell'Ord. 32/2014.

2.3 Contributo per l'acquisto

Possono accedere al contributo per l'acquisto di unità immobiliari ad uso abitativo o produttivo, ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 33/2014, i proprietari che non intendono recuperare le unità immobiliari gravemente danneggiate (livello operativo E₂ o E₃) ubicate nelle aree dei centri storici ed urbani perimetrate dal Piano della Ricostruzione e dal Piano organico e che si impegnano a cederle gratuitamente al comune.

Il contributo per acquistare abitazioni o unità immobiliari ad uso produttivo è concesso, ai sensi dell'art.7 dell'ordinanza n. 15/2015, anche ai proprietari di analoghe unità immobiliari facenti parte di un edificio gravemente danneggiato (livello E₂ o E₃) che il Piano della Ricostruzione ed il Piano organico prevedono di delocalizzare in altra area e che gli stessi proprietari non intendono ricostruire ma anzi si impegnano a demolire cedendo gratuitamente l'area al comune.

La quantificazione del contributo avviene con le modalità stabilite dalle citate ordinanze nn. 33/2014 e 15/2015.

2.4 Soggetti privati senza fini di lucro

Sono altresì beneficiari dei contributi per la realizzazione degli interventi necessari per restituire agibilità agli edifici danneggiati dal sisma, ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 66/2013, i proprietari (o usufruttuari) di immobili in cui operano attività o servizi svolti da soggetti privati senza fini di lucro.

Tali attività sono quelle indicate dal decreto legge 74/2012 ovvero quelle svolte dagli enti non commerciali, da soggetti pubblici e da organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, le attività di servizio, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, le

attività sociali, ricreative, sportive e religiose svolte da soggetti privati senza fini di lucro (non iscritti al registro imprese).

Sono beneficiari, ai sensi dell'Ordinanza n. 66/2013 anche i proprietari privati di immobili in cui vengono svolti servizi pubblici.

2.5 Soggetti titolati a richiedere contributi per le attività produttive

Nel caso in cui l'immobile sia affittato ad una attività produttiva con un contratto che obbliga il conduttore dell'immobile ad effettuare a proprie spese le attività di manutenzione straordinaria, il conduttore ha diritto ad accedere al contributo ai sensi dell'ordinanza n. 57/2012 sostituendosi al proprietario nella realizzazione dell'intervento.

3. CONDOMINI, COMUNIONI, CONSORZI E COOPERATIVE A PROPRIETÀ INDIVISA E PROPRIETÀ MISTE PUBBLICO-PRIVATE

Per favorire la presentazione delle domande da parte di coloro che abitano o svolgono la propria attività in edifici comprendenti più unità immobiliari di proprietari diversi, agli aventi titolo si sostituiscono, se delegati secondo le modalità stabilite dalla legge e dalle ordinanze, gli amministratori di condominio, i rappresentanti dei proprietari o i presidenti/amministratori dei consorzi.

3.1 Condomini (formalmente costituiti o di fatto) e UMI non costituite in consorzio

Nel caso di condomini costituiti, condomini di fatto o UMI che non si siano costituite in consorzio, la domanda di contributo per gli interventi sulle parti comuni e sulle parti di proprietà esclusiva, è presentata dall'amministratore, appositamente delegato, o, in caso di assenza, da altro soggetto individuato dai proprietari con apposita delibera che gli consente di operare con le regole previste per l'amministratore di condominio.

La deliberazione/verbale dell'assemblea del condominio o dei proprietari delle UMI, l'eventuale procura speciale e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'Ordinanza n. 119/2013, devono essere allegati alla domanda di contributo e sono reperibili nella sezione "Terremoto, la ricostruzione" del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna.

3.1.1 Per le parti comuni

La delega è conferita attraverso la delibera/verbale dell'assemblea di condominio o dei proprietari che approva gli interventi da realizzare. Per la deliberazione e l'approvazione degli interventi di cui sopra sono richieste le maggioranze previste dall'art. 3, comma 4 del DL 74/2012:

"4. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del Codice Civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'art. 1136, quarto comma, del Codice Civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio."

La delega è preceduta dalla deliberazione/verbale dell'assemblea del condominio o dei proprietari che approva:

- la decisione di realizzare gli interventi necessari a riparare il danno ed eseguire i lavori di rafforzamento locale o di miglioramento/adequamento sismico;
- la decisione di presentare al comune la domanda di contributo;
- la scelta dei professionisti, dell'impresa esecutrice dei lavori (previa selezione tra almeno due offerte e dell'Istituto di Credito).

La delega dà la facoltà all'amministratore del condominio o al rappresentante dei proprietari di svolgere le seguenti attività:

- curare i rapporti con i professionisti, le imprese, la Pubblica Amministrazione e gli Istituti di credito;
- stipulare gli atti di affidamento degli incarichi di natura tecnica e di appalto dei lavori;
- presentare la richiesta di contributo;

- sottoscrivere l'atto di cessione del credito;
- stipulare il contratto di finanziamento con l'Istituto di Credito prescelto e utilizzare il finanziamento;
- aprire il conto corrente dedicato per l'erogazione del finanziamento.

3.1.2 Per le parti di proprietà esclusiva

In caso di interventi sulle parti di proprietà esclusiva (es. finiture interne ed impianti di proprietà esclusiva) delle singole unità immobiliari dei condomini, la delega è conferita attraverso la procura speciale, preceduta dalla dichiarazione sostitutiva sottoscritta dai singoli proprietari ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 utilizzando i fac-simili, ai sensi dell'Ordinanza n. 119/2013, reperibili nella sezione "Terremoto, la ricostruzione" del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna.

3.2 Comunioni

Nel caso di comunioni i proprietari delegano, tramite la procura speciale, con le maggioranze previste dall'art. 1108 del Codice Civile ("*...maggioranza dei condomini che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune*"), un soggetto a presentare la domanda di contributo per gli interventi su tutte le proprietà.

La delega è preceduta sempre dalla delibera/verbale dell'assemblea dei proprietari che approva gli interventi da realizzare.

3.3 Consorzi di proprietari appartenenti ad una UMI

La domanda deve essere presentata dal Presidente o Amministratore del Consorzio, il quale dovrà realizzare, per conto dei proprietari degli immobili, le seguenti attività:

- cura i rapporti con i professionisti, le imprese, la Pubblica Amministrazione e gli Istituti di credito;
- stipula degli atti di affidamento degli incarichi di natura tecnica e di appalto dei lavori;
- presenta la RCR;
- sottoscrizione dell'atto di cessione del credito;
- stipula del contratto di finanziamento con l'Istituto di Credito prescelto e utilizzo del finanziamento;
- apertura del conto corrente dedicato per l'erogazione del finanziamento.

3.4 Cooperative a proprietà indivisa

In maniera del tutto simile al consorzio, la domanda deve essere presentata dal Presidente della cooperativa. Si precisa che la Cooperativa a proprietà indivisa è assimilabile ad un proprietario unico e non ad un condominio in quanto non prevede parti di proprietà esclusiva dei singoli soci.

3.5 Proprietà miste pubblico private

3.5.1 Edifici residenziali

Nel caso di edifici residenziali di proprietà mista pubblica e privata, per la realizzazione dell'intervento, sono individuate due procedure a seconda della composizione della proprietà dell'immobile:

- a) se la proprietà pubblica è superiore al 50% del valore dell'immobile, l'intervento viene realizzato dal Comune o dall'ACER seguendo le modalità e le procedure previste dal d.lgs. n. 163/2006;
- b) se la proprietà privata è superiore al 50% del valore dell'immobile l'intervento viene realizzato dal condominio con le modalità e procedure previste dalle ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi, ovvero dal Comune o dall'ACER qualora delegati dai proprietari privati a tali adempimenti.

Il progetto dell'edificio e l'intervento dovranno sempre essere unici. Il finanziamento destinato alla proprietà privata verrà determinato ed erogato attraverso la procedura MUDE, mentre il finanziamento destinato alla proprietà pubblica sarà determinato ed erogato secondo le procedure descritte nel Decreto 259/2013.

3.5.2 Altri edifici

Nei casi di altri edifici di proprietà mista pubblico-privata, di cui la parte privata è finanziata ai sensi delle ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi mentre la parte pubblica è finanziata col Programma delle Opere Pubbliche e Beni Culturali (compreso i beni degli enti ecclesiastici e religiosi), per la realizzazione dell'intervento sono individuate tre procedure a seconda della composizione della proprietà dell'immobile:

- a) se la proprietà pubblica è superiore al 50% del valore dell'immobile, l'intervento viene realizzato dal soggetto pubblico competente con le modalità e procedure previste dal d.lgs. 163/2006;
- b) se la proprietà privata è superiore al 50% del valore dell'immobile ed il contributo per la parte pubblica è superiore al 50% del totale, l'intervento viene realizzato dal soggetto pubblico competente con le modalità e procedure previste dal d.lgs. 163/2006;
- c) se la proprietà privata è superiore al 50% del valore dell'immobile ed il contributo per la parte pubblica è inferiore al 50% del totale, l'intervento viene realizzato dal condominio con le modalità e le procedure previste dalle ordinanze 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi, ovvero dallo stesso soggetto pubblico qualora delegato dai proprietari privati a tali adempimenti.

Il progetto e l'intervento dovranno sempre essere unici.

I finanziamenti relativi alla proprietà privata verranno determinati ed erogati con le modalità stabilite dalle relative ordinanze mentre quelli relativi alle proprietà pubbliche (comprese quelle degli enti ecclesiastici e religiosi) seguiranno l'iter previsto dal Regolamento attuativo del Programma delle Opere Pubbliche e Beni Culturali.

Le procedure per la determinazione del contributo e la sua erogazione sono state riepilogate nella circolare n. CR.2015.59674 del 15/12/2015 trasmessa ai Comuni distinguendo tra i casi descritti alle precedenti lettere a) e b), casi cioè ove è prevalente la proprietà pubblica o il finanziamento destinato alla parte pubblica, e quello descritto alla lettera c) ove la prevalenza è della proprietà privata.

3.6 Edifici a destinazione residenziale ed a servizi

Nel caso di edifici a destinazione mista, residenziale e servizi, rientranti nelle tipologie previste dall'ordinanza n. 66/2013 il progetto e l'intervento dovranno essere unitari. La domanda di contributo con il relativo progetto saranno presentati attraverso la piattaforma MUDE. Per quanto riguarda invece l'erogazione del contributo, la quota relativa alla parte residenziale verrà erogata dagli Istituti di credito secondo le modalità descritte al punto 14.1 mentre la parte ricadente nelle procedure dell'ordinanza n. 66/2013 seguirà le modalità descritte al punto 14.7. Qualora l'edificio sia a destinazione mista, produttivo e servizi, la domanda verrà presentata tramite la piattaforma SFINGE.

4. VENDITA, LOCAZIONE E ACQUISTO DI UNITA' IMMOBILIARE

In generale le unità immobiliari destinate ad abitazione, una volta ripristinata la piena agibilità dopo essere state riparate, migliorate sismicamente o ricostruite con il contributo stabilito dalle ordinanze commissariali, tornano ad essere utilizzate dai precedenti occupanti. La loro vendita è consentita solo dopo l'ultimazione dei lavori ed il ripristino dell'agibilità; eccezionalmente, solo per determinate situazioni di seguito indicate, è possibile la vendita prima di tale termine.

4.1 Abitazione principale del proprietario

Il proprietario della propria abitazione principale alla data del sisma, può venderla:

a) prima della fine dei lavori, e quindi anche prima di presentare la richiesta di contributo, solo alle seguenti categorie:

- 1) - parenti o affini fino al quarto grado,
- coniuge,
- promissario acquirente se in possesso di un titolo giuridico avente data certa antecedente a quella degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,

- casi previsti dagli articoli 1128, 1103 e 1104 del Codice Civile¹,

In tali casi, il nuovo proprietario può presentare la domanda di contributo alle medesime condizioni e con gli stessi diritti del precedente proprietario (contributo al 100%). Se il precedente proprietario aveva già depositato la domanda o iniziati i lavori il nuovo subentra nella richiesta o nel completamento dell'intervento;

2) acquirenti derivanti da vendita all'asta conseguente a procedure esecutive individuali con atto di pignoramento trascritto prima del sisma.

In tali casi, il nuovo proprietario può presentare la domanda di contributo e il contributo è riconosciuto:

- al 100% in quanto abitazione principale del proprietario alla data del sisma e a condizione che il nuovo acquirente si impegni ad adibirla a propria abitazione principale e vi trasferisca la residenza entro 6 mesi dalla dichiarazione di fine lavori. Se l'acquirente si è impegnato ad adibirla a propria abitazione principale ma successivamente non rispetta quest'impegno, il contributo sarà revocato e dovrà procedere alla restituzione dell'intero contributo ottenuto (strutture e finiture).
- al 50% nel caso in cui il proprietario non si impegni ad adibirla a propria abitazione principale.

b) dopo la fine dei lavori anche a soggetti diversi da quelli di cui alla precedente lettera a).

Le ordinanze commissariali nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi, non prevedono alcun obbligo in capo al proprietario che ripristina la propria abitazione principale e che, al termine dell'esecuzione dei lavori, decida di non rientrare. Avrà quindi piena facoltà di disporre dell'unità immobiliare ripristinata come meglio crede (locarla, cederla in comodato, lasciarla sfitta, venderla).

Qualora il proprietario nel periodo di esecuzione dei lavori avesse beneficiato di una delle forme di assistenza con oneri a carico del Commissario (CCL – CDA – alloggio in locazione temporanea – PMAR – PMRR) subordinata all'impegno di rientrare entro i 6 mesi nell'abitazione ripristinata e di documentare il rientro, nel caso in cui questo non si verifichi, sarà soggetto all'applicazione delle sanzioni previste per ciascuna forma di assistenza (art. 3, ordinanza n. 20/2015 e smi).

4.2 Abitazione principale dell'affittuario

4.2.1 Vendita

Il proprietario di abitazione locata alla data del sisma può vendere:

a) a partire dalla data del sisma e comunque entro due anni dalla fine dei lavori solo a:

- 1) - parenti o affini fino al quarto grado,
 - coniuge,
 - affittuario/comodatario residente alla data del sisma,
 - promissario acquirente se in possesso di un titolo giuridico avente data certa antecedente a quella degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,
 - casi previsti dagli articoli 1128, 1103 e 1104 del Codice Civile,

¹ **Perimento totale o parziale dell'edificio.** Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all'asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto. Nel caso di perimento di una parte minore, l'assemblea dei condomini delibera [1136] circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio [1117], e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse [1123].

L'indennità corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste. Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.

Disposizione della quota. Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota. Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.

Obblighi dei partecipanti. Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinuncia al suo diritto. La rinuncia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa. Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.

Resta comunque l'obbligo per il nuovo proprietario che non sia l'affittuario o il comodatario di subentrare, in qualità di locatore, nel contratto originario di locazione o di comodato d'uso mantenendo le medesime condizioni per i successivi due anni dall'ultimazione dei lavori.

La vendita è consentita anche a un familiare del locatario residente nell'abitazione alla data del sisma ed, in parti uguali, ai coniugi di cui uno sia il titolare del contratto di affitto;

2) acquirenti derivanti da vendita all'asta conseguente a procedure esecutive individuali con atto di pignoramento trascritto prima del sisma.

Il nuovo proprietario può presentare la domanda di contributo e il contributo è riconosciuto al 100% a condizione che il nuovo acquirente si impegni a proseguire il contratto di locazione con l'inquilino presente alla data del sisma o, in caso di rinuncia, seguendo le modalità specificate ai paragrafi successivi nn. 4.2.2 e 4.2.3.

Se l'acquirente si è impegnato ma successivamente non rispetta quest'impegno, il contributo sarà revocato e dovrà procedere alla restituzione dell'intero contributo ottenuto (strutture e finiture).

b) dopo due anni dalla fine dei lavori, fermi restando i naturali obblighi di natura contrattuale con il locatario, anche a soggetti diversi da quelli di cui alla precedente lettera a).

4.2.2 Locazione

Il proprietario di abitazione locata o ceduta in comodato alla data del sisma deve garantire il rientro del medesimo locatario/comodatario proseguendo per almeno due anni e alle medesime condizioni economiche il rapporto di locazione, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 5.1.

4.2.3 Recesso del locatario

Qualora l'affittuario o il comodatario rinunci formalmente alla prosecuzione del contratto originario di locazione o di comodato d'uso in essere alla data del sisma, il proprietario deve affittare a nuovo locatario per almeno due anni, secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 4.2.2.

In alternativa può:

- cedere l'alloggio in comodato a parenti di primo grado (genitori e figli) previo assenso del Comune a seguito di verifica della momentanea assenza di nuclei terremotati idonei nell'elenco della domanda abitativa.
- adibire l'unità immobiliare a propria abitazione principale a condizione che entro sei mesi dalla dichiarazione di fine lavori vi trasferisca la residenza e che non posseda nello stesso comune altra abitazione non utilizzata a titolo principale da altri comproprietari, usufruttuari, comodatari o affittuari con contratto regolarmente registrato prima del sisma, ripristinata o meno con fondi per la ricostruzione, nel qual caso l'obbligo all'affitto si trasferisce a quest'ultima.

Nel caso in cui l'affittuario o il comodatario che occupava l'abitazione alla data del sisma rinnovi il contratto e dopo almeno sei mesi decida di dare disdetta, il proprietario non è più tenuto a riaffittare e può disporre pienamente dell'alloggio (ord. 26/2014, art. 4, co. 3).

4.2.4 Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'abitazione

Permane l'obbligo, entro tre mesi dalla dichiarazione di fine lavori, di presentare al Comune la "Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'abitazione" in forma digitale tramite la piattaforma MUDE o in forma cartacea, pena la revoca del contributo e la sua totale restituzione.

Prima di procedere alla revoca dei contributi il Comune effettua tutte le verifiche in merito al mancato deposito della dichiarazione inviando al tecnico e al beneficiario diffida ad adempiere entro un termine non superiore a 30 giorni. Se anche a seguito di diffida il tecnico o il beneficiario non depositano la suddetta dichiarazione o non dimostrano di aver ottemperato agli obblighi previsti dalle ordinanze commissariali il Comune provvederà alla revoca e al recupero delle somme erogate.

4.3 Abitazione non principale

Per le domande depositate entro il 30 aprile 2016 valgono le disposizioni di cui ai successivi punti 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 mentre per le domande depositate dopo il 30 aprile si veda quanto stabilito al punto 7.7.

4.3.1 Vendita

Il proprietario di abitazione non principale alla data del sisma può vendere:

a) a partire dalla data del sisma e comunque prima della data di ultimazione dei lavori solo a:

1) - parenti o affini fino al quarto grado,

- coniuge,

- promissario acquirente se in possesso di un titolo giuridico avente data certa antecedente a quella degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,

- casi previsti dagli articoli 1128, 1103 e 1104 del Codice Civile,

Resta comunque l'impegno per il nuovo proprietario di subentrare nell'obbligo ad affittare per almeno 4 anni a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. n. 431/1998;

2) acquirenti derivanti da vendita all'asta conseguente a procedure esecutive individuali con atto di pignoramento trascritto prima del sisma.

In tali casi il nuovo proprietario può presentare la domanda di contributo e il contributo è riconosciuto:

- al 100% a condizione che l'aggiudicatario la adibisca a propria abitazione principale, che vi trasferisca la residenza entro 6 mesi dalla dichiarazione di fine lavori, che non sia proprietario di altra abitazione nello stesso comune o nei comuni confinanti;

- al 50% a condizione che rispetti gli obblighi di cui al comma 4 dell'art. 6 delle ordinanze nn. 51 e 86/2012 e smi.

b) anche a soggetti diversi da quelli della lett. a) solo dopo 4 anni (decorso il periodo di locazione a canone concordato) ovvero subito dopo aver stipulato il contratto di locazione (per 4 anni a canone concordato) purché nell'atto di vendita, con specifica clausola, venga trasferito l'obbligo dell'affitto per la durata stabilita dalle ordinanze e prevedendo, nel caso di mancato rispetto di tale obbligo, il rimborso del contributo al venditore che, a sua volta, dovrà restituirlo all'istituto di credito unitamente agli interessi legali secondo le indicazioni che verranno fornite dal comune alla luce di quanto riportato al punto 14.8.

4.3.2 Locazione o trasferimento della residenza del proprietario

Il proprietario di abitazione non principale alla data del sisma deve locare per almeno quattro anni a canone concordato (ai sensi della L. 431/1998, art. 2, co. 3) il cui importo dovrà corrispondere al valore minimo stabilito nell'accordo territoriale di riferimento (v. paragrafo 5.1).

Con l'entrata in vigore dell'ordinanza n. 20/2015 (modificata dalle successive n. 39/2015 e n. 58/2015) è altresì consentito:

- cedere l'alloggio in comodato a parenti di primo grado (genitori e figli) previo assenso del Comune a seguito di verifica della momentanea assenza di nuclei terremotati idonei nell'elenco della domanda abitativa.

- adibire l'unità immobiliare a propria abitazione principale, a condizione che entro sei mesi dalla dichiarazione di fine lavori vi trasferisca la residenza e che non possieda nel medesimo comune, o in comuni confinanti, altra abitazione non utilizzata a titolo principale da altri comproprietari, usufruttuari, comodatari o affittuari con contratto regolarmente registrato prima del sisma, ripristinata o meno con fondi per la ricostruzione, nel qual caso l'obbligo all'affitto si trasferisce a quest'ultima.

4.3.3 Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'abitazione

Come per le abitazioni principali cedute in locazione alla data del sisma, anche per le abitazioni non principali permane l'obbligo, entro tre mesi dalla dichiarazione di fine lavori, di presentare al Comune la "Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'abitazione" in forma digitale tramite la piattaforma MUDE o in forma cartacea, pena la perdita del diritto al contributo e la sua restituzione, come specificato al paragrafo 14.8.

Prima di procedere alla revoca dei contributi il Comune effettua tutte le verifiche in merito al mancato deposito della dichiarazione inviando al tecnico e al beneficiario diffida ad adempiere entro un termine non superiore a 30 giorni. Se anche a seguito di diffida il tecnico o il beneficiario non depositano la suddetta dichiarazione o non dimostrano di aver ottemperato agli obblighi previsti dalle ordinanze commissariali il Comune provvederà alla revoca e al recupero delle somme erogate.

4.3.4 Esonero dall'obbligo all'affitto per rinuncia al contributo sulle finiture interne

Il proprietario di abitazione non principale alla data del sisma o di unità immobiliare destinata ad attività produttiva non in esercizio (alla data del sisma o nei 36 mesi precedenti) è esonerato dall'obbligo di affitto se rinuncia al contributo per il ripristino delle finiture interne.

Tale rinuncia è possibile solo se l'unità fa parte di un edificio con almeno un'abitazione principale o un'attività produttiva in essere alla data del sisma o nei 36 mesi precedenti. In questi casi il proprietario potrà comunque beneficiare del contributo pari al 100% del costo ammissibile per il ripristino delle strutture e delle parti comuni dell'edificio.

La rinuncia al contributo per il ripristino delle finiture interne deve avvenire in fase di presentazione della domanda RCR e comunque prima dell'ordinanza sindacale di concessione di contributo.

La rinuncia comunicata successivamente alla presentazione della domanda di contributo ma comunque prima della concessione sarà esaminata dal Comune che potrà accettarla qualora accerti la sussistenza dei gravi motivi che hanno impedito la presentazione nei tempi prestabiliti.

La rinuncia presentata successivamente alla concessione del contributo non potrà essere accolta.

L'erogazione del contributo per le finiture interne è condizionata al pieno raggiungimento delle condizioni normative che consentono di dichiarare abitabile ed utilizzabile l'unità immobiliare.

Nel caso quindi di rinuncia alle finiture interne di unità immobiliari che fanno parte di un edificio con almeno un'abitazione principale/attività produttiva in essere alla data del sisma il contributo per le strutture e le parti comuni può essere erogato anche in mancanza del pieno raggiungimento delle condizioni normative che consentono di dichiarare abitabile ed utilizzabile l'unità immobiliare.

Se l'unità immobiliare non locata costituisce unico edificio o è parte di edificio interamente composto da abitazioni non principali o attività produttive non in esercizio il contributo, sia per le strutture che per le finiture, è limitato al 50% e la sua erogazione è condizionata al raggiungimento dell'agibilità strutturale e delle condizioni normative che consentono di dichiarare abitabile ed utilizzabile l'unità immobiliare stessa; permane inoltre l'obbligo della locazione per almeno 4 anni.

4.3.5 UMI costituita da unità immobiliari adibite/non adibite ad abitazione principale

Nel caso di UMI costituita da uno o più edifici/unità strutturali, composte da sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio, il contributo per la riparazione, ripristino con miglioramento sismico o per la ricostruzione delle strutture, delle parti comuni, delle finiture connesse e di quelle interne è pari al 100% del costo ammissibile.

Nel caso di UMI costituita da uno o più edifici/unità strutturali, composte da sole unità immobiliari adibite ad abitazioni non principali o ad attività produttiva non in esercizio, il contributo per la riparazione, ripristino con miglioramento sismico o per la ricostruzione delle strutture, delle parti comuni e delle finiture connesse e di quelle interne è pari al 50% del costo ammissibile e la sua erogazione è condizionata al raggiungimento dell'agibilità strutturale e dell'abitabilità di ciascun edificio e quindi di tutte le unità immobiliari che lo compongono. Permangono gli obblighi di cui di cui all'art. 6 comma 4 delle ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi.

Nel caso di UMI costituita da più edifici/unità strutturali di cui almeno uno contenente una o più unità immobiliari adibite ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio, il contributo per la riparazione, ripristino con miglioramento sismico o per la ricostruzione delle strutture, delle parti comuni e delle finiture connesse, ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza n. 11/2014, è pari al 100% del costo ammissibile. Anche il contributo per le finiture interne delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio, è pari al 100% del costo ammissibile, mentre è pari al 50% il contributo per le finiture interne di abitazioni non principali o di unità immobiliari destinate ad attività produttiva non in esercizio, a condizione che, per le

medesime, venga assunto l'impegno per l'affitto con le modalità previste al comma 4 dell'art. 6 delle ordinanze 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi. L'intervento sugli edifici della UMI deve comunque essere eseguito in un'unica fase.

In caso di rinuncia al contributo per le finiture interne di abitazioni non principali, come stabilito dall'art. 6, comma 9 dell'ordinanza n. 119/2013, permane il diritto al contributo per la parte strutturale, per le parti comuni e le finiture connesse e non sussiste l'obbligo della locazione o del comodato previsto al comma 4 dell'art. 6 delle ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi. Analogamente nel caso non possano essere eseguite, da parte del proprietario, le opere di finitura interne di abitazioni non principali, permane il diritto al contributo per la parte strutturale, per le parti comuni e le finiture connesse al fine di consentire il raggiungimento dell'agibilità strutturale di tutta la UMI.

Nel caso di UMI costituita da un solo edificio/unità strutturale il contributo per la riparazione, ripristino con miglioramento sismico o per la ricostruzione delle strutture, delle parti comuni, delle finiture connesse e delle finiture interne è determinato con le stesse modalità stabilite dalle ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi.

4.4 Attività produttive

Per le unità immobiliari destinate ad attività produttiva i beneficiari dei contributi concessi per il ripristino o la ricostruzione di immobili produttivi sono tenuti:

- in caso di attività in esercizio alla data del sisma a garantire la prosecuzione della stessa attività, e qualora il titolare dell'attività vi rinunci, garantire comunque il mantenimento della destinazione d'uso produttiva per almeno due anni dalla ultimazione dei lavori.
- in caso di attività non in esercizio alla data del sisma o nei 36 mesi precedenti a dimostrare l'effettiva utilizzazione dell'unità immobiliare produttiva da parte del proprietario o da parte di terzi nei successivi sei mesi dall'ultimazione dei lavori oppure a comunicare al Comune la disponibilità all'affitto, locazione, comodato dell'immobile stesso.

(Cfr. ord. 57/2012 e smi, art. 19, co. 1)

In merito alla vendita si applicano le disposizioni stabilite dall'Ordinanza n. 57/2012 e smi.

4.5 Abitazioni in condominio

Il proprietario di abitazione in condominio che vende a soggetti diversi da quelli di cui alle lett.a) dei punti 4.1, 4.2 e 4.3 prima della fine dei lavori:

- a) perde il diritto al contributo che, se già concesso ed erogato, anche parzialmente, dovrà dallo stesso proprietario essere rimborsato al condominio per gli interventi da eseguire od eseguiti nelle parti comuni. In tal caso il comune dovrà attivare le procedure necessarie affinché il proprietario inadempiente restituisca all'istituto di credito, unitamente agli interessi legali, la quota di contributo non dovuta, con le modalità riportate al punto 14.8.
- b) nel caso il contributo non sia stato erogato il comune lo riduce della quota spettante al proprietario inadempiente che è comunque tenuto a rispettare le deliberazioni approvate ai sensi dell'art. 3, comma 4, del DL n. 74/2012 ed a rimborsare al condominio le spese sostenute per gli interventi sulle parti comuni dell'edificio.

4.6 Acquisto di abitazioni in alternativa al recupero di quelle danneggiate

I proprietari di unità immobiliari adibite ad abitazione principali o ad attività produttive in esercizio gravemente danneggiate dal sisma (ricomprese in edifici con livello operativo E2 o E3), ubicate negli ambiti dei centri storici ed urbani delimitati dai Piani della Ricostruzione di cui alla L.R. 16/2012 e dai Piani Organici approvati dai comuni, possono, ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 33/2014, in alternativa al loro ripristino, accedere al contributo per l'acquisto di altre unità immobiliari aventi la stessa destinazione d'uso e ricomprese in edifici già costruiti (con lavori ultimati) alla data del sisma, preferibilmente ubicati nei centri storici.

Il contributo viene concesso solo nel caso in cui l'unità immobiliare venga ripristinata dal comune e non demolita e ricostruita, a fronte dell'impegno del beneficiario a cederla gratuitamente allo stesso comune ed a trasferire la propria residenza o ad esercitare la propria attività lavorativa nella nuova unità immobiliare entro tre mesi dall'acquisto.

Con l'ordinanza n. 15/2015, in particolare cogli artt. 2, 3 e 4, sono stabilite le modalità per la presentazione delle domande ed i criteri per la determinazione e l'erogazione del contributo a

favore degli acquirenti delle nuove unità immobiliari, prevedendo altresì le risorse economiche di cui potrà disporre il comune per riparare quelle danneggiate.

Il comune, una volta acquisita l'unità immobiliare, è tenuto quindi ad eseguire gli interventi di ripristino che sarebbero stati a carico del precedente proprietario, partecipando insieme agli altri proprietari delle unità immobiliari che compongono l'edificio, alle decisioni necessarie per l'esecuzione dell'intervento.

A tal fine per evitare rallentamenti od interruzioni nei procedimenti di ripristino degli edifici condominiali, l'art. 4 dell'ordinanza n. 15/2015 prevede che il comune riceva, entro 15 giorni dall'invio alla Struttura Tecnica Commissariale tramite PEC della richiesta di contributo, assicurazione della disponibilità del finanziamento accantonato nell'apposito Fondo del Piano delle Opere Pubbliche approvato con l'ordinanza 10/2015.

La Struttura Tecnica Commissariale, verificata la capienza del Fondo, risponde senza indugi comunicando la disponibilità o meno del finanziamento. La risposta positiva consente al comune di assumere le determinazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, anche in partecipazione con gli altri proprietari delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

Il finanziamento per l'unità immobiliare di proprietà comunale non può superare il costo convenzionale determinato ai sensi dell'ordinanza n. 86/2012 e smi o il costo dell'intervento di ripristino, se inferiore. Lo stesso finanziamento viene erogato, qualora ricorra il caso, con le modalità indicate per gli edifici condominiali di proprietà pubblico-privata.

4.7 Interventi accorpati nei centri storici

Per il recupero dei centri storici, l'ordinanza n. 119/2013, all'art. 9, dà la possibilità ai proprietari di vendere gli immobili ad imprese di costruzione, cooperative di abitazione, ACER o altri soggetti privati e ammette a contributo gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o adeguamento e ricostruzione.

L'acquisto, che preferibilmente deve interessare interi edifici da riparare unitariamente, può riguardare anche singole abitazioni.

Ai sensi dell'Ordinanza n. 32/2014 gli acquirenti si dovranno impegnare al recupero dell'immobile confermandone la destinazione d'uso, se compatibile con la pianificazione urbanistica, comunque destinandolo a residenza/attività produttiva con l'obbligo all'affitto a canone concordato per almeno 8 anni e con priorità a coloro che abitavano precedentemente/esercitavano l'attività economica nel centro storico o che vi intendano trasferire la residenza/l'attività economica.

Così come stabilito dalla stessa ordinanza n. 32/2014 il contributo varierà in relazione alla durata della locazione, passando dal 100% del costo ammissibile nel caso di affitto per almeno 15 anni, al 85% se l'affitto sarà di almeno 12 anni ed infine al 75% per affitto con patto di futura vendita per almeno 8 anni. Al termine della durata della locazione le unità immobiliari possono essere vendute, al prezzo stabilito nella convenzione sottoscritta prima della realizzazione dell'intervento tra il beneficiario del contributo e il comune, ai soggetti dotati dei requisiti ivi indicati.

Il costo ammissibile su cui calcolare il contributo sarà determinato sulla base delle dimensioni, del numero delle unità immobiliari dell'edificio al momento del sisma, nonché del livello operativo attribuito ai sensi dell'ordinanza n. 86/2012.

L'Ordinanza n. 32/2014 comprende anche lo schema di convenzione tipo che il comune dovrà stipulare con gli acquirenti dell'edificio/singola unità immobiliare per stabilire le modalità di gestione una volta recuperato.

L'ordinanza n. 15/2015, all'art. 9, ha determinato le modalità di presentazione delle domande di contributo da depositare entro il 31 dicembre 2016 (ai sensi dell'ordinanza n. 14/2016).

5. OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

Il proprietario dell'unità immobiliare ammessa a contributo ha l'obbligo, a pena di decadenza dal diritto al contributo e di rimborso al Comune delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, di:

- non modificare la destinazione d'uso prima di due anni dalla data di completamento degli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento o adeguamento sismico e ricostruzione. In territorio urbanizzato non è considerata modifica di destinazione d'uso quella verso altri usi già dichiarati compatibili dallo strumento

urbanistico comunale vigente. Nell'ambito del centro storico interessato dal Piano della ricostruzione (di cui all'art. 12 della L.R. 16/2012) non è invece considerato mutamento di destinazione d'uso quello verso altri usi già dichiarati compatibili dallo strumento urbanistico, conseguente ad interventi di delocalizzazione o di riparazione con rafforzamento locale, miglioramento sismico o ricostruzione di interi edifici od UMI, purché la superficie da destinare al soddisfacimento di esigenze abitative non scenda al di sotto del 25% della superficie complessiva preesistente dell'edificio o della UMI, ovvero di quella già destinata ad abitazione, se inferiore al predetto limite del 25%;

- non vendere l'unità immobiliare a destinazione abitativa salvi i casi richiamati al precedente capitolo 4;

5.1 Obbligo all'affitto

I proprietari di abitazioni ripristinate con i fondi per la ricostruzione sono tenuti a proseguire la locazione in essere alla data del sisma per almeno due anni o ad affittarle per almeno quattro anni a canone concordato se sfitte alla data del sisma. (Protocollo d'Intesa stipulato il 4 ottobre 2012 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni colpite dal sisma, art. 3, co. 1, lett. b) e c) e co. 2; ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, art. 6, co. 3 e 4, come modificati ed integrati dall'art. 26 dell'ord. n. 20/2015 e smi; ord. n. 20/2015 e smi, art. 25; ord. 119/2013, art. 6, co. 5-9; ord. 26/2014, art. 4).

Entro tre mesi dalla dichiarazione di fine lavori, il professionista incaricato, per conto del proprietario, dovrà inviare al Comune, tramite la piattaforma MUDE, il modello "*Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'immobile*" per attestare la stipula o meno di un contratto di locazione o di comodato nelle forme previste dalle ordinanze (ord. 20/2015 e smi, art. 25, co. 4). Il mancato invio della dichiarazione comporta la perdita del diritto al contributo e la conseguente restituzione, come meglio specificato al paragrafo 14.8.

La dichiarazione deve essere redatta e depositata anche per gli interventi terminati prima della data di pubblicazione del modello sul portale MUDE (avvenuta il 20/03/2015) qualora non avessero già provveduto a depositarla in cartaceo. Per questi interventi il termine ultimo per il deposito della dichiarazione, anche in forma cartacea, era il 29 febbraio 2016 (ord. 20/2015 e smi, art. 25, co. 4 quater).

Prima di procedere alla revoca dei contributi il Comune effettua tutte le verifiche in merito al mancato deposito della dichiarazione inviando al tecnico e al beneficiario diffida ad adempiere entro un termine non superiore a 30 giorni. Se anche a seguito di diffida il tecnico o il beneficiario non depositano la suddetta dichiarazione o non dimostrano di aver ottemperato agli obblighi previsti dalle ordinanze commissariali il Comune provvederà alla revoca e al recupero delle somme erogate.

Il modello deve essere debitamente compilato e completo degli allegati richiesti (ord. 20/2015 e smi, art. 25, co. 4 bis):

- copia informatica di originale analogico del contratto di locazione o di comodato se stipulato in forma scritta, e dell'eventuale rinuncia al contratto di locazione o di comodato espressa dal nucleo presente nell'abitazione alla data del sisma;
- dichiarazione di ospitalità resa e sottoscritta, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal proprietario dell'abitazione concessa in comodato, riportante le generalità, compreso il codice fiscale delle parti contraenti, l'indirizzo e gli estremi catastali dell'abitazione, la data di stipula e la durata del contratto verbale di comodato in caso di comodato stipulato in forma verbale e non registrato, e copia della ricevuta di registrazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in caso di comodato stipulato in forma verbale e registrato.

Si precisa che con l'entrata in vigore dell'ordinanza n. 20/2015 e, specificamente per le pratiche depositate a partire dal 12 maggio 2015 in poi (data di pubblicazione nel BURERT) i proprietari hanno l'obbligo di affittare *esclusivamente* a nuclei terremotati. Rimane la possibilità di ricercare autonomamente un nucleo, nei tre mesi dalla dichiarazione di fine lavori e prima della compilazione da parte del professionista della "Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'immobile", ma deve trattarsi di nucleo terremotato.

Per “nucleo terremotato” si intende il nucleo destinatario di ordinanza di sgombero a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che abbia o meno un percorso di rientro nell’abitazione danneggiata al termine dei lavori di ripristino.

Il Settore Sociale del Comune provvederà ad attestare che il nucleo locatario è terremotato. Se il deposito della RCR è avvenuto prima del 12 maggio 2015 (in cui vigeva ancora l’obbligo di locare *prioritariamente* a terremotati) e il proprietario si è avvalso della facoltà di affittare a soggetto non terremotato, il Servizio Sociale dovrà acquisire la dichiarazione sostitutiva (rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000, art. 47) con cui il proprietario stesso attesta che la sua ricerca di un nucleo terremotato è risultata inefficace nonostante abbia messo in atto tutti i mezzi necessari per pubblicizzare la disponibilità dell’alloggio (contattato intermediari immobiliari o pubblicato annunci sulla stampa locale o su altri strumenti di informazione).

In caso di momentanea assenza di nuclei terremotati iscritti all’elenco della domanda abitativa o se per i nuclei iscritti l’alloggio non è idoneo, il proprietario può, previo assenso del Comune, locare anche ad un nucleo non terremotato da lui stesso individuato.

Si elencano di seguito le tipologie di abitazioni per le quali vige l’obbligo di affitto:

ABITAZIONE LOCATA ALLA DATA DEL SISMA

(Protocollo MEF 4 ottobre 2012, art. 3, co. 1, lett. b) e co. 2; ordd. 29, 51 e 86/2012 e smi, art. 6, co. 3)

- il proprietario è tenuto a proseguire per almeno due anni il contratto di locazione/comodato in essere alla data del sisma con il medesimo locatario/comodatario e alle medesime condizioni;
- il proprietario che non riattivi il contratto in essere alla data del sisma sarà soggetto alla revoca dell’intero contributo (finiture e strutture) relativo alla u.i. interessata e alla relativa restituzione;
- in caso di rinuncia formale dell’affittuario/comodatario alla prosecuzione del contratto originario di locazione, il proprietario può disporre dell’abitazione come indicato al precedente paragrafo 4.2.3.
- se alla data di deposito della “Dichiarazione sullo stato di occupazione dell’immobile” il proprietario non ha ancora individuato autonomamente un locatario/comodatario o non ha trasferito la propria residenza, dovrà iscrivere l’alloggio nell’elenco dell’offerta abitativa predisposto dal Comune, pena la revoca dell’intero contributo (finiture e strutture) relativo alla u.i. interessata e la relativa restituzione.

ABITAZIONE NON PRINCIPALE ALLA DATA DEL SISMA

(Protocollo MEF 4 ottobre 2012, art. 3, co. 1, lett. c) e co. 2; ordd. 29, 51 e 86/2012 e smi, art. 6, co. 4)

- il proprietario che ha beneficiato del contributo anche per il ripristino delle finiture interne è tenuto, entro i tre mesi concessi dalla dichiarazione di fine lavori per la compilazione della “Dichiarazione sullo stato di occupazione dell’immobile”, a stipulare un contratto di locazione a canone concordato di almeno quattro anni, di entità corrispondente al valore minimo (calcolato sulla base degli accordi territoriali di riferimento, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998) con un nucleo familiare terremotato individuato autonomamente;
- il proprietario può anche disporre dell’abitazione come indicato al precedente paragrafo 4.3.2;
- se alla data di deposito della “Dichiarazione sullo stato di occupazione dell’immobile” il proprietario non ha ancora individuato autonomamente un locatario/comodatario o non ha trasferito la propria residenza, dovrà iscrivere l’alloggio nell’elenco dell’offerta abitativa predisposto dal Comune, pena la revoca dell’intero contributo (finiture e strutture) relativo alla u.i. interessata e la relativa restituzione.

L’obbligo di permanenza nell’elenco dell’offerta abitativa decade dopo 12 mesi, oppure qualora intervenga una di queste condizioni:

- il Comune individui un nucleo familiare terremotato;

- il proprietario stesso individui autonomamente, ma previo assenso del Comune, un nucleo familiare terremotato ancorché non iscritto nell'elenco della domanda abitativa;
- il proprietario giunga ad accordo di locazione con un nucleo non terremotato previo assenso del Comune se nell'elenco della domanda abitativa non figurano nuclei terremotati per i quali l'alloggio potrebbe essere idoneo.

Trascorsi dodici mesi dall'iscrizione senza che sia stato individuato un affittuario, il proprietario potrà locare l'immobile sul libero mercato.

Il Comune provvederà ad aggiornare regolarmente l'elenco dell'offerta abitativa al fine di agevolare soluzioni idonee per i nuclei familiari temporaneamente privi di abitazione sulla base delle richieste nel frattempo avanzate.

Sia i proprietari delle abitazioni sia i nuclei terremotati, non possono rifiutare la proposta di affitto presentata dal Comune pena:

- per i proprietari la decadenza dell'intero contributo (finiture e strutture) relativo alla u.i. interessata e la sua restituzione;
- per i nuclei familiari la cancellazione dall'elenco della domanda abitativa.

Qualora il proprietario o il locatario stipuli una polizza assicurativa/fidejussoria a risarcimento di eventuali danni arrecati all'alloggio eccedenti la normale usura, è prevista l'erogazione di un contributo massimo di 200 euro, previa dimostrazione della spesa sostenuta (ord. 20/2015 e smi, art. 25, co. 13).

5.2 Decesso del proprietario

5.2.1 Decesso prima del sisma

Nel caso in cui il proprietario, ultimo residente nell'unità immobiliare, sia deceduto prima del sisma, l'art. 6 comma 2-ter delle Ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi consente agli eredi e ai legatari di beneficiare comunque del contributo come abitazione principale, a condizione che:

- alla data del sisma non fosse ancora stata presentata la dichiarazione di successione, con la quale sono individuati gli eredi o i legatari, e comunque non fosse scaduto il termine previsto dalla legge (dodici mesi dalla data del decesso) per la presentazione di tale dichiarazione;
- l'immobile fosse stato l'ultima residenza del "de cuius" e nessun altro, dalla data del decesso a quella del sisma, vi avesse preso la residenza (né uno degli eredi o legatari né altri soggetti terzi l'avessero occupata a titolo di locazione o comodato o ad altro titolo);
- almeno uno degli eredi, che non abbia beneficiato di alcun contributo su un altro immobile adibito ad abitazione principale, si impegni ad adibire l'unità immobiliare oggetto di successione a propria abitazione principale.

Al di fuori di queste condizioni, l'art. 6 comma 2-ter non può trovare applicazione e il contributo viene determinato secondo le disposizioni ordinarie. Sarà quindi possibile beneficiare del contributo al 100% solo se ricorrono i requisiti previsti dalle Ord. n. 29/2012, art. 2, comma 3; n. 51/2012, art. 2, comma 6; n. 86/2012, art. 2, comma 7 per le abitazioni a titolo principale.

Se nessuno degli eredi o legatari si impegna ad adibire l'unità immobiliare a propria abitazione principale, l'immobile è considerato come affitto alla data del sisma e si applicano le relative disposizioni.

Se alla data del sisma, l'immobile era già abitato da uno degli eredi o legatari, a costui spetterà il contributo "iure proprio" (100% se residente e 50% se non residente);

Se alla data del sisma, l'immobile era concesso in affitto o in comodato dagli eredi o legatari, oppure affitto, dopo essere però stato residenza di altri soggetti dopo il decesso del "de cuius" (in base alle risultanze dell'anagrafe) e prima della data del sisma, si applicherà la normativa dettata per le diverse fattispecie in questione dalle specifiche ordinanze, non potendo trovare applicazione il comma 2-ter dell'art. 6 delle Ordinanze n. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi.

In tutti i casi occorre presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si dichiara la propria qualità di erede o legatario.

5.2.2 Decesso dopo il sisma

Qualora il decesso sia avvenuto dopo la data del sisma il contributo spetterà agli eredi o legatari del defunto in misura relativa alla condizione dell'abitazione alla data del sisma (spetta all'erede/legatario il contributo che sarebbe spettato al "de cuius"):

- 100% se alla data del sisma l'immobile era adibito ad abitazione principale del "de cuius" o altro soggetto (es. locatario). Nel caso di immobile locato alla data del sisma si applica l'obbligo previsto dall'art. 6 comma 3 delle ordinanze commissariali di prosecuzione alle medesime condizioni per almeno 2 anni.
- 50% se non occupato o occupato come abitazione non principale, nel rispetto degli obblighi previsti all'art. 6 delle ordinanze commissariali (affitto a canone concordato per almeno 4 anni o adibire l'unità immobiliare oggetto di successione ad abitazione principale da parte di uno degli eredi).

Dal punto di vista operativo, in caso di presentazione della pratica di successione prima dell'emissione dell'ordinanza di assegnazione dei contributi, pur richiamando nel testo il C.F. del "de cuius", nella tabella dei beneficiari dovranno figurare unicamente gli eredi (e gli altri eventuali cointestatori del "de cuius").

Nel caso invece di dichiarazione di successione non ancora presentata, l'ordinanza di assegnazione dovrà specificare tale situazione e l'intestataro della pratica dovrà essere necessariamente un soggetto diverso dal "de cuius": nella tabella dei beneficiari figurerà il C.F. del "de cuius" e degli eventuali cointestatori; gli eredi risultanti dall'atto notorio dovranno rilasciare delega (in qualità di eredi) all'intestataro della pratica.

In caso di decesso successivo all'emissione dell'ordinanza di assegnazione, senza che siano state effettuate erogazioni, vale quanto indicato nei due casi precedenti relativamente alla presentazione o meno della pratica successione.

In caso di decesso successivo all'emissione dell'ordinanza di assegnazione, con almeno un'erogazione già effettuata:

- nel caso l'intestataro della pratica non sia il "de cuius", la richiesta di utilizzo continuerà ad essere firmata dall'intestataro;
- nel caso l'intestataro sia il "de cuius", il Comune dovrà raccogliere atto notorio e deleghe a favore del soggetto che firmerà la richiesta di utilizzo e la Banca manterrà valido il contratto originario (e relativo c/c).

6. SCADENZE E DATE UTILI

6.1 Edifici residenziali

6.1.1 Domande fuori termine

6.1.1.1 Domande ordinanza n. 29/2012 fuori termine

Nel caso di edifici classificati con livello operativo B o C, i soggetti legittimati (vedi capitolo 2) dovevano depositare la domanda mediante la procedura su piattaforma MUDE, a pena di decadenza, entro il 30 aprile 2014. Con l'Ordinanza n. 39/2014 è stato possibile, per casi eccezionali, gravi e motivati, indipendenti dalla volontà del richiedente, che avessero dimostrato l'intervenuta impossibilità a presentare la domanda di contributo nel termine stabilito, avanzare al Comune apposita istanza, per essere autorizzato a presentare la domanda entro un nuovo termine che lo stesso comune avrebbe dovuto stabilire in relazione alla specifica situazione rappresentata, ma che comunque non poteva essere superiore a 90 giorni dalla autorizzazione comunale pena la decadenza del contributo. L'ordinanza n. 40/2015 ha stabilito che dal 1 ottobre 2015 non potessero essere più accettate istanze per essere autorizzati a presentare domande di contributo fuori termine.

Successivamente, l'art. 8 dell'ordinanza n. 14/2016 (domande tardive) ha previsto la possibilità per i soli proprietari residenti in edifici che sono stati oggetto di ordinanza di inagibilità prima del 31/03/2014 e che per gravi motivi indipendenti dalla propria volontà non avevano presentato domanda di contributo entro il 30/04/2014, di avanzare istanza al Comune di competenza per essere autorizzati al deposito della domanda per lo stesso edificio. Qualora il Comune ritenga valide le motivazioni addotte può autorizzare il deposito della domanda per l'intervento di

riparazione con rafforzamento locale entro 90 giorni dall'autorizzazione stessa, dando comunicazione al Commissario della decisione assunta.

Nel caso in cui l'ordinanza di inagibilità sia stata emessa dopo il 31/03/2014 e comunque prima del 23/03/2016 (data di entrata in vigore dell'ordinanza n. 14/2016), sulla base di scheda AEDES compilata da tecnici allo scopo abilitati, l'istanza di cui sopra può ugualmente essere avanzata al Comune il quale, verificato che le motivazioni del ritardo non siano imputabili alla volontà del richiedente, può autorizzare la presentazione della domanda entro 90 giorni dalla stessa autorizzazione.

Qualora invece, sempre nel caso di edifici contenenti almeno una abitazione principale (agibile non sgomberata), il comune abbia ricevuto o riceva, entro e non oltre 20 giorni dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza n.14/2016, segnalazioni corredate da relazioni tecniche che dichiarino la presenza di danni conseguenti al sisma che dovrebbero comportare l'emissione di ordinanze di inagibilità, dopo l'accertamento compiuto dal proprio ufficio tecnico, chiede il sopralluogo del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale che tempestivamente si attiva per accertare le condizioni di inagibilità sulla base della scheda AEDES. L'esito della scheda costituisce parte integrante dell'ordinanza sindacale. Dalla data di emissione dell'ordinanza sindacale decorrono 90 giorni utili per il deposito della domanda di contributo ai sensi dell'ordinanza n. 29/2012 e smi.

6.1.1.2 Domande ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012 e smi senza prenotazione o conferma

Nel caso di edifici con livello operativo E₀, E₁, E₂, ed E₃, i soggetti legittimati (vedi capitolo 2) dovevano depositare la domanda entro il 31 marzo 2016 purché avessero depositato, entro il 31 marzo 2014, ai sensi dell'ordinanza n. 131/2013, apposita istanza (cosiddetta prenotazione) indicante:

- i dati del beneficiario;
- la motivazione del ritardo;
- l'ubicazione dell'edificio e il numero delle unità immobiliari;
- la destinazione d'uso dell'immobile (abitativa o produttiva);
- il numero di famiglie sgomberate;
- l'assunzione dell'impegno a presentare domanda di contributo nei termini massimi stabiliti.

Coloro che, per casi eccezionali, gravi e motivati, indipendenti dalla propria volontà, avessero dimostrato di non aver potuto presentare l'istanza di prenotazione di cui all'art. 3, comma 1 dell'Ordinanza 131/2013, potevano avanzare al Comune apposita richiesta per essere autorizzati a depositare la domanda, purché la richiesta stessa si riferisse ad edifici già oggetto, al 31 marzo 2014, di ordinanza di inagibilità con esito E. La richiesta poteva riguardare anche edifici con esito di agibilità B o C per i quali, alla data dell'entrata in vigore dell'Ordinanza n. 71/2014, i lavori non avevano avuto inizio ed era già stata richiesta al comune la riclassificazione dell'esito, purché quest'ultima si sia conclusa positivamente. Poteva riguardare altresì i casi in cui, malgrado i soggetti legittimati avessero avanzato al comune richiesta di verifica dell'agibilità dell'edificio, conseguente ai danni del sisma, prima del 31 marzo 2014, il comune non vi avesse ancora provveduto.

L'ordinanza n. 40/2015 aveva stabilito che dal 1 ottobre 2015 non potevano essere più accettate istanze per essere autorizzati a presentare domande di contributo fuori termine in assenza dell'istanza di prenotazione di cui all'art. 3, comma 1 dell'Ordinanza 131/2013.

Anche per tale situazione è intervenuto l'art. 8 dell'ordinanza n. 14/2016 (domande tardive) che ha previsto la possibilità per i proprietari residenti in edifici che sono stati oggetto di ordinanza di inagibilità prima del 31/03/2014 e che per gravi motivi indipendenti dalla propria volontà non avevano presentato istanza di prenotazione entro il 31/03/2014 o conferma della stessa entro il 15/05/2015, di essere autorizzati a depositare la domanda di contributo per l'edificio al Comune di competenza. Qualora il Comune ritenga valide le motivazioni addotte può autorizzare il deposito della domanda di contributo per l'intervento di miglioramento o adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione entro i termini stabiliti dalla stessa ordinanza n. 14/2016 dando comunicazione al Commissario della decisione assunta.

Nel caso in cui l'ordinanza di inagibilità sia stata emessa dopo il 31/03/2014 e comunque prima del 23/03/2016 (data di entrata in vigore dell'ordinanza n. 14/2016), sulla base di scheda AEDES compilata da tecnici allo scopo abilitati, l'istanza di cui sopra può ugualmente essere avanzata al Comune il quale, verificato che le motivazioni del ritardo non siano imputabili alla volontà del richiedente, può autorizzare la presentazione della domanda entro il 31/12/2016.

Qualora invece, sempre nel caso di edifici contenenti almeno una abitazione principale (agibile non sgomberata), il comune abbia ricevuto o riceva, entro e non oltre 20 giorni dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza n. 14/2016, segnalazioni corredate da relazioni tecniche che dichiarino la presenza di danni conseguenti al sisma che dovrebbero comportare l'emissione di ordinanze di inagibilità, dopo l'accertamento compiuto dal proprio ufficio tecnico, chiede il sopralluogo del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale che tempestivamente si attiva per accertare le condizioni di inagibilità sulla base della scheda AEDES. L'esito della scheda costituisce parte integrante dell'ordinanza sindacale. Il termine per il deposito della domanda di contributo ai sensi delle ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012 e smi è il 31/12/2016.

6.1.2 Domande rifiutate

Con l'ordinanza n. 71/2014 (successivamente modificata dall'ordinanza n. 86/2014) è stata introdotta la possibilità di reiterazione per le domande di concessione di contributo depositate in prossimità della scadenza dei termini (ed entro tali termini) poi rifiutate dal Comune. In caso infatti di rifiuto la reiterazione della domanda potrebbe richiedere del tempo dipendente dalla complessità della documentazione da produrre e dalle carenze accertate dal Comune, con il rischio quindi di causare il superamento del termine ultimo stabilito per il deposito della stessa e la conseguente perdita del contributo.

L'art. 4 dell'ordinanza n. 71/2014 consente invece che le suddette domande possano essere reiterate, per una sola volta, senza che venga perso il diritto a beneficiare del contributo, purché le correzioni e le integrazioni vengano apportate entro 30 giorni dalla richiesta del Comune.

6.1.3 Conseguenze del mancato rispetto dei termini

Prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza n.14/2016, il mancato rispetto dei tempi stabiliti ha comportato:

Edifici con livello operativo B o C

- la decadenza dal contributo, nel caso del mancato rispetto della scadenza:
 - a) del 30 aprile 2014 (edifici con livello operativo B o C) per il deposito della domanda di contributo;
 - b) del nuovo termine stabilito dal Sindaco ai sensi dell'Ordinanza n. 39/2014;
- l'irricevibilità della domanda di contributo, nel caso in cui, al 31 marzo 2014, non sia stata emanata un'ordinanza di inagibilità ovvero sia stata presentata al comune un'istanza di inagibilità ancora da evadere;
- la non accettazione, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 40/2015, dell'istanza di autorizzazione a depositare domande di contributo fuori termine (ex ordinanza n. 39/2014) presentata dopo il 1 ottobre 2015.

In merito alla decadenza ed alla irricevibilità è intervenuta l'ordinanza n. 14/2016 che, all'articolo 8, ha disciplinato l'eventuale possibilità di ammissione per le domande di contributo definite "tardive" (si veda a tal proposito il Cap. 6.1.1.2 delle presenti Linee Guida).

Edifici con livello operativo E₀, E₁, E₂, E₃

- l'irricevibilità della domanda di contributo, nel caso del mancato rispetto della scadenza:
 - a) del 31 marzo 2014 per la presentazione dell'istanza di prenotazione (edifici con livello operativo E₀, E₁, E₂, E₃);
 - b) del 31 marzo 2014 per la emissione di un'ordinanza di inagibilità o per la presentazione di un'istanza di inagibilità non ancora evasa;
 - c) del 15 maggio 2015 per la presentazione della conferma della istanza di prenotazione di cui alla precedente lettera a).

- la non accettazione, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 40/2015, dell'istanza di autorizzazione a depositare domande di contributo in mancanza della prenotazione prevista dall'ordinanza n.131/2013, presentata dopo il 1 ottobre 2015.

La presentazione dell'istanza di prenotazione e la sua eventuale conferma non fa maturare il diritto al contributo qualora in sede di istruttoria della domanda si verificasse la mancanza dei requisiti indispensabili per beneficiare dello stesso previsti dalle leggi e dalle ordinanze commissariali di riferimento.

Successivamente all'ordinanza n. 51/2015, che aveva prorogato al 31/03/2016 i termini di presentazione delle domande di contributo (rif. articolo 6 dell'ordinanza n. 51/2015), è intervenuta l'ordinanza n. 13/2016 che ha prorogato al 30/04/2016 il suddetto termine.

Successivamente, anche per gli edifici con livello operativo E₀, E₁, E₂, E₃ è intervenuta l'ordinanza n. 14/2016 che, all'articolo 8, ha disciplinato l'eventuale possibilità di ammissione per le domande di contributo definite "tardive" (si veda a tal proposito il Cap. 6.1.1.2 delle presenti Linee Guida).

La stessa ordinanza n. 14/2016, nel prorogare le scadenze per il deposito delle domande di contributo attraverso piattaforma MUDE al 31/12/2016 qualora ne sussistano le condizioni, ha inoltre introdotto delle nuove regole in merito al contributo riconoscibile: per i dettagli si rimanda pertanto al successivo Cap. 6.1.6.

6.1.4 Edifici in area agricola destinati esclusivamente ad abitazione

Gli edifici a destinazione abitativa e di proprietà di persone fisiche, che non siano funzionali all'attività produttiva agricola, ubicati in aree rurali e danneggiati dal sisma sono soggetti agli interventi di ripristino disciplinati dalle ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi.

La domanda di contributo, per gli interventi disciplinati dalle ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012 e smi, è presentata dai soggetti di cui al precedente punto 2.1 entro il 31 dicembre 2016 purché sia stata depositata istanza di prenotazione entro il 31 marzo 2014 e successiva conferma entro il 15 maggio 2015 e qualora sussistano le condizioni dettate dall'ordinanza n. 14/2016.

6.1.5 Edifici ad uso produttivo agricolo

In considerazione della particolarità del settore agricolo, la presentazione delle domande di contributo su edifici ad uso produttivo agricolo dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni:

- a) la domanda deve essere presentata dall'impresa agricola quando l'utilizzo produttivo in proprio si identifica con l'esercizio di impresa (comma 3 dell'art. 1 dell'Ordinanza n. 57/2012 e smi);
- b) la domanda deve essere presentata dall'impresa agricola qualora la proprietà si identifica con l'impresa anche individuale/famigliare e pertanto il proprietario/comproprietario esercita l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 C.C;
- c) la domanda deve essere presentata dalla proprietà (persona fisica) qualora l'immobile sia concesso in comodato d'uso, affitto o godimento a impresa con atto registrato entro la data del sisma, salvo eventuali clausole in relazione agli obblighi di manutenzione straordinaria;
- d) la domanda deve essere presentata dall'impresa qualora il bene sia conferito alla stessa con atto registrato entro la data del sisma, salvo eventuali clausole in relazione agli obblighi di manutenzione straordinaria.

Per i casi predetti, ad esclusione della lettera c), in conseguenza di quanto stabilito dall'ordinanza n. 57/2012 e smi il termine per la presentazione della domanda di contributo è stato stabilito nel 30 giugno 2015. Nel caso si utilizzi la piattaforma MUDE l'istanza di prenotazione si sarebbe dovuta depositare entro il 31 marzo 2014 e la conferma della stessa entro il 15 maggio 2015.

6.1.6 L'ordinanza n. 14/2016 ed i casi per i quali è consentita la proroga al 31/12/2016

L'ordinanza n. 15/2016 ha stabilito il 30 aprile 2016 come termine ultimo per il deposito delle domande di contributo da parte di imprese sulla piattaforma SFINGE per poi consentire il rilascio

dei provvedimenti di concessione del contributo entro il successivo 31 dicembre 2016, come prescrivono le direttive comunitarie.

Il nuovo termine per il deposito delle domande di contributo su beni immobili di proprietà di imprese (escluse quelle agricole) produce effetti anche sulle domande di contributo per il recupero degli edifici di proprietà mista, cioè in parte di persone fisiche ed in parte di imprese, frequenti in genere nei centri urbani ed in particolare in quelli storici ove si possono concentrare nello stesso immobile attività commerciali, artigianali, uffici e servizi insieme alle abitazioni.

L'ordinanza n. 13/2016, ha preso atto della nuova scadenza stabilita per le imprese uniformandola a quella per le domande da presentare attraverso piattaforma MUDE tenuto conto che si è reso necessario prorogare il termine per la predisposizione di numerosi progetti di ripristino di edifici a destinazione prevalentemente abitativa o mista (abitazioni ed attività produttive) ubicati nei centri storici.

È stata approntata pertanto l'ordinanza n. 14/2016 che ha disciplinato l'ampia gamma di situazioni che possono determinarsi nei diversi edifici danneggiati o distrutti dal sisma di proprietà mista (imprese e persone fisiche), riconoscendo la proroga al 31/12/2016 per quegli interventi, ritenuti prioritari, di recupero degli edifici che ospitavano, alla data del sisma, almeno una abitazione principale (residenza) o un'attività produttiva attiva (effettivamente in corso di svolgimento da parte di un'impresa) così da consentirne il prima possibile il reinsediamento.

La proroga al 31 dicembre 2016 non riguarda quindi tutti i casi ammissibili a contributo ai sensi delle ordinanze vigenti, ma si rivolge esclusivamente a quelle situazioni che rivestono il carattere di assoluta urgenza (cittadini residenti o imprese attive) e che, malgrado il tempo trascorso, non sono ancora arrivate al deposito della domanda ed alla concessione contributiva.

I fattori che comunque condizionano la proroga del termine per il deposito delle domande sono molteplici:

- la proprietà delle singole unità immobiliari che compongono l'edificio, se di persone fisiche o di imprese;
- l'utilizzo o meno, alla data del sisma, delle unità immobiliari destinate ad abitazione e a sede di attività produttive;
- l'esistenza di condomini formalmente costituiti alla data di deposito della domanda oppure di condomini di fatto o di comunioni;
- la presenza o meno, alla data del sisma, di imprese attive nei locali da ripristinare (imprese cioè che svolgevano effettivamente l'attività);
- l'entità del contributo spettante alle imprese in relazione al regime del "de minimis" di cui al Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e al Regolamento (UE) N. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

Dalla combinazione dei fattori predetti dipende la scadenza per il deposito della domanda di contributo.

In estrema sintesi il termine del 31/12/2016 si applica alle domande che riguardano:

- gli edifici di proprietà di sole persone fisiche (il 100% delle unità immobiliari di proprietà di persone fisiche) che contengono almeno una unità immobiliare destinata ad abitazione principale o ad attività produttiva attiva alla data del sisma;
- gli edifici di proprietà mista, in parte di persone fisiche ed in parte di imprese, che sono formalmente costituiti in condominio prima del deposito della domanda e che contengono anch'essi almeno una unità immobiliare destinata ad abitazione principale o ad attività produttiva attiva alla data del sisma;
- gli stessi edifici di cui alle precedenti lettere di proprietà mista, in parte di persone fisiche ed in parte di imprese, che non appartengono ad un condominio formalmente costituito (condominio di fatto o comunione). In tal caso sono comunque escluse dal contributo tutte le opere, strutturali e di finitura, di competenza delle unità immobiliari di proprietà delle imprese che eccedono il limite del "de minimis", anche se l'intervento, per beneficiare del finanziamento ammissibile, deve essere comunque progettato ed eseguito sull'intera unità strutturale, utilizzando quindi anche risorse proprie delle imprese.

- le UMI perimetrare dai comuni entro il 23/03/2016 (data di entrata in vigore della ordinanza n. 14/2016) che sono costituite da uno o più edifici almeno uno dei quali abbia i requisiti (proprietà e destinazione d'uso) che sono richiesti per la proroga al 31/12/2016 della domanda di contributo;
- gli aggregati edilizi di cui al comma 11 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 86/2012, purché per tutti gli edifici che li compongono sussistano i requisiti richiesti per la proroga al 31 dicembre 2016.

6.2 Riconoscimento dei pagamenti effettuati direttamente dal richiedente

Nel caso di interventi iniziati o per i quali sia stato affidato l'incarico di progettazione prima del 14 novembre 2012 su edifici con livello operativo B, C od E₀ (art. 9, comma 1 e comma 1-bis, Ord. nn. 29/2012 e 51/2012), o prima del 6 dicembre 2012 su edifici con livello operativo E₁, E₂, od E₃ (art. 9, comma 1 e comma 2, Ord. n. 86/2012), e per i quali siano state sostenute spese direttamente dai richiedenti, la domanda di contributo doveva essere presentata entro il 31 marzo 2014 (pena la decadenza dal contributo) purché fosse stata depositata entro il 30 novembre 2013 un'apposita istanza (prenotazione) indicante i dati del beneficiario, la motivazione del ritardo, l'ubicazione dell'edificio e il numero delle unità immobiliari, la destinazione d'uso dell'immobile (abitativa o produttiva), il numero di famiglie sgomberate e l'assunzione dell'impegno a presentare domanda di contributo entro il termine prorogato.

Con la proroga al 31 dicembre 2016 di cui all'ordinanza n. 14/2016, si intende automaticamente posticipata anche la scadenza del 31 dicembre 2013 prevista dall'art.8, comma 4, lett. c) delle Ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012 per il riconoscimento dei pagamenti effettuati direttamente dal richiedente, prima del deposito della domanda di contributo, per opere di pronto intervento o messa in sicurezza, indagini, prove di laboratorio e per le prestazioni tecniche, nel limite del 20% dei compensi stimati per la progettazione.

6.3 Unità Minime d'Intervento

Per le UMI non occorre presentare alcuna istanza preventiva alla domanda di contributo, la cui scadenza per il deposito è stata prorogata al 31 dicembre 2016 sia per le UMI che possono procedere all'intervento edilizio diretto, che per quelle subordinate all'approvazione del Piano della Ricostruzione, a condizione che possiedano i requisiti previsti dall'ordinanza n. 14/2016 per la proroga dei termini.

Qualora l'intervento di recupero di uno o più edifici contigui alle UMI perimetrare dal comune, anche subordinate a Piano di ricostruzione, sia condizionato da significative relazioni strutturali con le stesse che impongono una valutazione congiunta tra i progettisti sugli interventi da eseguire nelle strutture di confine, i termini per la presentazione delle domande sono quelli stabiliti per le UMI. La valutazione congiunta dei progettisti interessati dovrà risultare da apposita relazione dagli stessi sottoscritta e asseverata.

6.4 Aggregazioni volontarie

In presenza di più edifici contigui (certamente più di due qualora una di queste abbia destinazione d'uso produttiva) che costituiscono un aggregato edilizio ai sensi delle NTC08 da conservare nelle caratteristiche tipologiche e strutturali, che entrano a far parte di aggregazioni volontarie ai sensi dell'art. 3, comma 11 dell'Ordinanza n. 86/2012, per le quali dovrà essere redatto un progetto unico ed eseguito un intervento unitario, in unica fase ed ai soli fini dell'ammissibilità della maggiorazione del 10% del costo convenzionale, le domande di contributo dovranno essere presentate contemporaneamente per ciascuno degli edifici che compongono l'aggregato, secondo le indicazioni della procedura MUDE e depositate entro il 31 dicembre 2016, purché siano state depositate entro i relativi termini anche le istanze di prenotazione (31 marzo 2014) e le successive conferme (15 maggio 2015) e qualora ricorrano le condizioni dell'ordinanza n. 14/2016 per la proroga dei termini.

6.5 Comuni "fuori cratere"

Nei comuni non ricompresi ma limitrofi a quelli individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DL n. 74/2012, così come integrati dall'art. 67 septies del DL n. 83/2012, i soggetti interessati possono

presentare la richiesta di contributo al Comune dove è ubicato l'edificio danneggiato, con le modalità stabilite dalle Ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi, entro il 31 dicembre 2016 qualora ricorrano le condizioni dell'ordinanza n. 14/2016 per la proroga dei termini (sia per interventi già iniziati e conclusi sia per interventi ancora da iniziare) ad eccezione degli interventi su edifici agricoli produttivi la cui richiesta di contributi doveva essere presentata entro il 30 giugno 2015.

In attesa della costituzione del Comitato Tecnico previsto dal Protocollo d'Intesa Stato – Regioni del 4 ottobre 2012, la verifica del nesso causale tra danni subiti e sisma sarà effettuata dalla Commissione composta da 3 tecnici esperti (2 regionali e 1 scelto dall'ANCI Emilia-Romagna) costituita con decreto n. 1287 dell'11 novembre 2013.

Tale Commissione ha il compito di compilare, qualora non già predisposta, la scheda AeDES, dandone poi comunicazione al Sindaco per i provvedimenti di competenza.

I comuni limitrofi sono da intendersi quelli confinanti di cui si riporta l'elenco al paragrafo 24.1.

6.6 Termini per ultimare i lavori

Il lavori devono essere ultimati entro 8 mesi (immobili con livello operativo B o C), 24 mesi (immobili con livello operativo E₀) o 36 mesi (immobili con livello operativo E₁, E₂, E₃) dalla data di emissione dell'ordinanza di concessione del contributo.

Per giustificati motivi il comune può autorizzare una eventuale proroga contenuta comunque nel limite massimo di 12 mesi per gli edifici con livello operativo E₀, E₁, E₂ o E₃ e di 4 mesi per gli edifici con livello operativo B o C.

Il mancato rispetto di tali termini, eventualmente prorogati del periodo di sospensione dei lavori per motivati provvedimenti delle autorità competenti al rilascio di permessi, autorizzazioni, licenze, ecc., comporta la revoca del contributo da parte del comune.

La revoca comunque può intervenire solo dopo che il comune abbia diffidato il beneficiario del contributo ad eseguire le opere mancanti entro un periodo non superiore a 60 giorni.

6.6.1 Istanze di prenotazione

Nel caso di edifici con livello operativo E₀, E₁, E₂, ed E₃, i soggetti legittimati avrebbero dovuto depositare entro il 31 marzo 2014, ai sensi dell'ordinanza n. 131/2013, apposita istanza (cosiddetta prenotazione) contenente l'impegno a depositare la domanda entro la scadenza dei termini fissati dalle specifiche ordinanze commissariali.

Le istanze di prenotazione presentate nei termini stabiliti, con le relative conferme depositate ai sensi dell'ordinanza n. 14/2015, forniscono l'indicazione del percorso di finanziamento prescelto e della relativa piattaforma informatica di riferimento (MUDE o SFINGE) e non possono essere più trasferite da una piattaforma all'altra, a meno che ciò non avvenga a seguito di apposita istruttoria del competente servizio regionale, anche a seguito del rifiuto della domanda da parte del comune erroneamente depositata tramite la piattaforma MUDE. Analogamente il trasferimento da piattaforma SFINGE a piattaforma MUDE è consentito solo a seguito di preventiva verifica da parte del comune sull'ammissibilità dell'intervento e sui motivi del rifiuto da parte della piattaforma SFINGE.

6.6.2 Conferma delle prenotazioni

L'ordinanza n.14/2015 ha disposto che i soggetti che avevano inviato l'istanza di prenotazione ai sensi dell'ordinanza n. 131/2013, con l'impegno a depositare la domanda di contributo per il ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione di cui alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012 e smi e 66/2013, dovevano, nel caso in cui la domanda non fosse già stata depositata entro la data del 14 aprile 2015 (emanazione dell'ordinanza 14), confermare la validità della predetta istanza entro il 15 maggio 2015 tramite la piattaforma informatica MUDE, pena la decadenza dal contributo.

Le disposizioni dell'ordinanza n. 14/2015 non si applicano a tutti quei casi che, ai sensi dell'ordinanza n. 131/2013, non erano obbligati alla presentazione dell'istanza di prenotazione come ad esempio le UMI.

Alla scadenza del 15 maggio 2015 non tutte le conferme attese, riferite cioè alle istanze di prenotazione presentate ai sensi dell'ordinanza n. 131/2013 che, nel frattempo, non si erano trasformate in domande di contributo, sono state depositate in comune. In parte ciò è attribuibile ad

errori nella gestione della procedura informatica o alle difficoltà incontrate nella compilazione del modulo di conferma con tecnici diversi da quelli che si erano occupati del deposito della prenotazione e, quindi, a motivi che si ritiene non possano impedire di beneficiare del contributo, visto comunque che il beneficiario si era attivato per presentare la manifestazione d'interesse.

A tal fine è stata approvata l'ordinanza n. 40/2015 che forniva importanti indicazioni ai comuni affinché potessero accettare le conferme di prenotazione che sono state presentate in forma non sempre corrispondente a quella richiesta, anche in giorni immediatamente successivi alla scadenza del 15 maggio 2015, ma comunque entro il 7 agosto 2015 (data di entrata in vigore dell'ordinanza n. 40/2015) e che sono riconducibili alle casistiche di seguito indicate:

1) Rifiuto della conferma di prenotazione da parte del Comune (Art. 4, comma 1)

Nel caso in cui la conferma di prenotazione sia stata inviata entro il 07 agosto 2015 (data di entrata in vigore dell'ordinanza n. 40/2015) ma contenga errori nella compilazione o sia incompleta in alcune parti e pertanto è stata rifiutata dal Comune, poteva essere ripresentata entro il 30 settembre 2015. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dal contributo.

2) Mancato invio della conferma di prenotazione entro il 15 maggio 2015:

a. Deposito della domanda di contributo dopo il 15 maggio 2015, ma prima del 07 agosto 2015 (data di entrata in vigore dell'ordinanza n. 40/2015), senza invio della conferma di prenotazione e di conseguenza rifiutata dal Comune (Art. 4, comma 2).

I soggetti interessati possono ridepositare la domanda di contributo entro il 30 settembre 2015.

Il mancato rispetto di tale termine comporterà la decadenza dal contributo.

b. Inserimento almeno in bozza, prima del 15 maggio 2015, della conferma di prenotazione nella piattaforma informatica MUDE (Art. 4, comma 3);

Il Comune doveva inviare comunicazione ai soggetti interessati invitandoli a provvedere, entro i 30 giorni successivi, al perfezionamento dell'invio della conferma di prenotazione. Qualora fosse impossibile il completamento dell'invio della conferma di prenotazione a causa del cambio di professionista incaricato, il beneficiario doveva informare il comune inviando via PEC, entro il termine del 30 settembre 2015 e attraverso il nuovo tecnico, la conferma di prenotazione redatta su apposito modulo reperibile all'interno sito web <http://assistenzamude.sisma2012.it> nella sezione "Fac-simile per cittadini e professionisti".

Il mancato rispetto del termine indicato comporterà la decadenza dal contributo.

c. Inserimento almeno in bozza, prima del 15 maggio 2015, della domanda di contributo nella piattaforma informatica MUDE (Art. 4, comma 4);

I soggetti interessati potevano completare, entro il termine del 30 settembre 2015., il deposito della domanda di contributo attraverso piattaforma MUDE.

Il mancato rispetto di tale termine comporterà la decadenza dal contributo.

3) Comunicazioni al di fuori della piattaforma (Art. 4, comma 5)

I soggetti interessati che non hanno inviato la conferma di prenotazione entro il 15 maggio 2015 ma hanno rappresentato al Comune o al Commissario, prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza n. 40/2015 con modalità anche diverse da quelle previste dalla stessa ordinanza n. 14/2015, ma comunque tracciabili ed ufficialmente riscontrabili anche nella data, la volontà di confermare la prenotazione, e la conferma stessa non fosse presente neppure in stato di bozza nella piattaforma informatica MUDE, poteva provvedere all'invio della conferma utilizzando l'apposito modulo reperibile all'interno del sito web <http://assistenzamude.sisma2012.it> nella sezione "Fac-simile per cittadini e professionisti" e inviandolo al Comune attraverso PEC entro il 30 settembre 2015.

Il mancato rispetto di tale termine comporterà la decadenza dal contributo.

Il Comune, nei 30 giorni successivi alla ricezione della comunicazione, doveva verificare la completezza di quanto ricevuto assieme al documento attestante l'espressione di volontà alla conferma, accettare o rifiutare la conferma informandone il Commissario.

6.7 Schema riepilogativo delle scadenze delle domande che utilizzano la piattaforma MUDE

Nella Tabella seguente si riepilogano, per ogni tipo di intervento, le scadenze relative alla presentazione delle istanze di prenotazione di cui all'ordinanza n. 131/2013, ove richieste, delle conferme delle predette istanze ai sensi dell'ordinanza n. 14/2015, ed infine delle domande di contributo.

Le scadenze di seguito indicate si intendono riferite a domande di contributo relative alle ordinanze n. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi per la riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento o adeguamento sismico e demolizione e ricostruzione di edifici per i quali, al 31 marzo 2014, era stata emessa ordinanza di inagibilità o era stata richiesta una verifica di inagibilità che il comune non aveva ancora evaso.

L'ordinanza n. 71/2014 ha fatto esplicito riferimento ai soli interventi con esito di agibilità E poiché solo per questi erano ancora in atto le procedure per la presentazione delle domande di contributo, ma la disposizione che limitava al 31 marzo 2014 le ordinanze di inagibilità deve intendersi estesa anche agli interventi sugli edifici con esito B/C. Per questi ultimi infatti la scadenza per la presentazione delle domande era già stata definitivamente fissata per il 30 aprile 2014, quindi senza il tempo sufficiente per gli adempimenti necessari a depositare la domanda in mancanza dell'ordinanza di inagibilità.

Tipologia di intervento		Scadenza presentazione domanda(*)
Interventi iniziati prima del 14/11/12 o 6/12/12 con pagamenti effettuati dal richiedente (art. 9, co. 1 e 1-bis Ord. 29/2012 e co. 1 e 2 Ordd. 51/2012 e 86/2012)		31 marzo 2014
Edifici con livello operativo B o C Ord. 29/2012		30 aprile 2014
Edifici di imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE		30 giugno 2015
Edifici con livello operativo E₀, E₁, E₂, E₃ Ordd. 51/2012 e 86/2012	Le u.i. di esclusiva proprietà di persone fisiche	31 dicembre 2016 <i>per edifici con almeno una abitazione principale o un'u.i. sede di impresa attiva alla data del sisma</i>
	Le u.i. di proprietà di persone fisiche e imprese (proprietà mista)	30 aprile 2016 <i>per edifici di sole abitazioni non principali e u.i. sedi di imprese non attive alla data del sisma</i>
		30 aprile 2016 o 31 dicembre 2016 <i>per i casi previsti dagli artt. 1, 2, 3 e 4 dell'ordinanza 14/2016 in relazione alla eventuale presenza di abitazioni principali/ di sedi di imprese attive/ di condomini formalmente costituiti/ di imprese che rientrino nel regime del "de minimis".</i>
Edifici di proprietà di persone fisiche destinati ad attività agricole (rientranti nella definizione Punto 6.1.5, lett. c)		30 aprile 2016 o 31 dicembre 2016 <i>per i casi previsti dagli artt. 1, 2, 3 e 4 dell'ordinanza 14/2016</i>
UMI (Art. 11, commi 1 e 2, Ord. 60/2013)		30 aprile 2016 o 31 dicembre 2016 <i>per i casi previsti dall'art. 5, commi 1 e 2 dell'ordinanza n. 14/2016.</i>
Aggregati edilizi		30 aprile 2016 o 31/12/2016 <i>per i casi previsti dall'art. 6, commi 1, 3 e 4 dell'ordinanza n. 14/2016</i>

Tipologia di intervento		Scadenza presentazione domanda(*)
Edifici utilizzati da ONLUS (Ord. 66/2013)		30 aprile 2016 o 31 dicembre 2016. <i>per i casi di cui all'art. 7, comma 1, dell'ordinanza n. 14/2016 anche in relazione all'effettivo svolgimento dell'attività alla data del sisma (comma 1 art. 2 ord. 66/2013).</i>
Acquisto di unità immobiliari, interi immobili per locazione (Ord. nn. 32/2014)		31 dicembre 2016
Acquisto di unità immobiliari, interi immobili o delocalizzazioni (Ord. nn. 33/2014 e 15/2015)		30 aprile 2016 o 31 dicembre 2016 <i>per i casi di cui all'art. 7, commi 3, 4 e 5 dell'ordinanza n. 14/2016</i>

(*)Le scadenze sono aggiornate a seguito delle ordinanze nn. 13 e 14/2016

Per gli interventi nei comuni limitrofi a quelli colpiti dal sisma di cui al punto 24.1, non è richiesta alcuna prenotazione e la scadenza per la presentazione delle domande di contributo è stabilita, per qualunque livello operativo e tipologia di intervento, al 31 dicembre 2016 qualora ricorrano le condizioni dell'ordinanza n. 14/2016 per la proroga dei termini ad eccezione degli interventi su edifici agricoli produttivi la cui domanda deve essere presentata entro il 30 giugno 2015.

7. OPERE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

7.1 Ordinanza n. 29/2012

Nel caso dell'Ordinanza n. 29/2012, i contributi sono concessi per la riparazione ed il rafforzamento locale delle strutture, delle parti comuni dell'edificio e delle finiture strettamente connesse in cui è presente almeno un'unità immobiliare destinata ad abitazione o ad attività produttiva in esercizio, oggetto di ordinanza comunale di inagibilità temporanea B o C (totale o parziale), recuperabile con misure di pronto intervento, o di inagibilità parziale.

7.2 Ordinanza n. 51/2012

Nel caso dell'Ordinanza n. 51/2012, i contributi sono concessi per il ripristino con miglioramento sismico dell'edificio e delle finiture strettamente connesse in cui è presente almeno un'unità immobiliare destinata ad abitazione o ad attività produttiva in esercizio, oggetto di ordinanza comunale di inagibilità totale e che sia caratterizzato da uno "stato di danno" ed un "valore di vulnerabilità" che, combinati insieme, rientrino nella definizione di "livello operativo" E₀.

7.3 Ordinanza n. 86/2012

Nel caso dell'Ordinanza n. 86/2012, i contributi sono concessi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico dell'edificio e delle finiture strettamente connesse, oppure per la demolizione e ricostruzione dell'edificio in cui è presente almeno un'unità immobiliare destinata ad abitazione o ad attività produttiva in esercizio, oggetto di ordinanza comunale di inagibilità totale e che sia caratterizzato da uno "stato di danno" ed un "valore di vulnerabilità" che, combinati insieme, rientrino nella definizione di "livello operativo" E₁ od E₂ con conseguente riparazione e miglioramento sismico, o di "livello operativo" E₃ con conseguente riparazione e adeguamento sismico, oppure demolizione e ricostruzione.

7.4 Ordinanza n. 60/2013

Nel caso dell'Ordinanza n. 60/2013, i contributi per le UMI sono determinati come somma del contributo spettante a ciascun edificio che compone la UMI stessa in relazione al proprio livello operativo.

Il contributo è quello previsto per:

- la riparazione e il rafforzamento locale nel caso in cui la UMI sia composta da soli edifici con livello operativo B o C;

- il miglioramento sismico dell'intera UMI nel caso la stessa sia composta da edifici aventi livelli operativi diversi ed ove comunque è presente un edificio con livello operativo E. Ciò si rende necessario per consentire il raggiungimento per l'intera UMI del livello di sicurezza pari almeno al 60% di quello stabilito per le nuove costruzioni. A tal fine il contributo per gli edifici classificati B o C è calcolato con i parametri del costo convenzionale applicati al livello operativo E₀.

L'art. 3, comma 7 dell'ordinanza n. 60/2013 consente inoltre che, solo negli isolati edilizi all'interno dei centri storici costituiti da edifici strutturalmente integrati, sia possibile attuare un intervento unitario che coinvolga tutti gli edifici ricompresi nella UMI qualora tale intervento sia dichiarato come indispensabile per assicurare, a tutti gli edifici, il raggiungimento del livello di sicurezza stabilito nel 60% di quello per le nuove costruzioni.

In tale situazione l'intervento unitario può riguardare anche le strutture e finiture connesse, le parti comuni e le finiture esterne di un edificio che abbia subito danni, ma non sia stato oggetto di ordinanza di inagibilità (esito di agibilità A), la cui superficie non superi il 25% di quella dell'intera UMI, a condizione che il progettista asseveri che il coinvolgimento dell'edificio stesso nel progetto unitario sia essenziale ed indispensabile per garantire il miglioramento sismico ai livelli richiesti dell'intero aggregato/UMI, supportando tale determinazione con valutazioni e calcoli strutturali.

7.5 Ordinanza n. 66/2013

Le opere ammissibili sono le medesime previste dalle ordinanze commissariali nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi a seconda della classe di danneggiamento dell'edificio.

Per quanto concerne il finanziamento dei beni mobili è intervenuta l'ordinanza n. 24/2016 che ha stabilito le modalità per la predisposizione ed il deposito della domanda su piattaforma SFINGE entro il 30 aprile 2016.

7.6 Interventi su edifici vincolati ai sensi del d.lgs 42/2004

Le opere ammissibili a contributo per la riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004 sono le medesime previste dalle ordinanze commissariali nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 a seconda della classe di danneggiamento dell'edificio, in quanto compatibili con le condizioni del vincolo. Sono inoltre ammesse a contributo per tali tipologie di edifici anche le opere di restauro pittorico e di restauro degli apparati decorativi se collegati con la riparazione del danno, nonché la pulitura e la rimozione delle polveri causate dall'evento sismico.

Gli edifici vincolati ai sensi della Parte II del d.lgs. 42/2004, artt. 10, 12 e 13, riconosciuti di interesse culturale dal MIBACT e destinati a vari usi, in molti casi sono stati visitati, nei giorni immediatamente successivi al sisma, da tecnici dello stesso Ministero che possono averne dichiarato, mediante apposito verbale, l'inagibilità senza compilare la scheda AeDES (peraltro non adeguata per il rilevamento di edifici classificati come beni culturali) e conseguentemente senza richiedere al comune l'emissione di apposita ordinanza.

Poiché sostanzialmente l'edificio tutelato è stato comunque interdetto all'uso, il verbale predisposto dai tecnici del MIBACT può sostituire, ai fini del riconoscimento del nesso di causalità, l'ordinanza di inagibilità solitamente emanata dal sindaco.

7.7 Ordinanza n. 14/2016: le opere ammissibili a contributo

L'ordinanza n. 14 del 21 marzo 2016 ha introdotto alcune modifiche in merito alla determinazione del contributo degli edifici ove son presenti abitazioni non principali, di aggregati edilizi e di UMI che sono dettagliate agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della stessa ordinanza, a seconda della proprietà delle unità immobiliari, della presenza di condomini costituiti o meno e di imprese attive e non.

L'avanzamento significativo del processo di ricostruzione conseguente al ripristino di molte abitazioni occupate prima del sisma ha ridotto sensibilmente il numero di alloggi da destinare temporaneamente alla locazione per nuclei familiari terremotati e quindi la necessità di ricorrere al finanziamento di seconda case, anche se con contributo ridotto del 50%. Conseguentemente l'ordinanza n. 14/2016 ha posto un limite alle domande di contributo per il ripristino o la ricostruzione di abitazioni non principali, limitandolo sostanzialmente alle sole strutture, nel caso queste facciano parte di edifici comprendenti anche abitazioni principali o addirittura alla esclusione dal contributo nel caso di edifici di sole abitazioni non principali. Sono stati quindi

esclusi, per tali abitazioni, i contributi destinati alle opere di finitura interna comprensive della riparazione o rifacimento degli impianti interni e di miglioramento dell'efficienza energetica di cui agli articoli 3, commi 6 e 7 delle ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012 e smi.

Fanno eccezione a tale principio le UMI composte da più edifici, qualora alcuni di questi siano costituiti da sole abitazioni non principali o da unità immobiliari destinate ad imprese non attive alla data del sisma per le quali comunque viene disposta una diversa modalità di determinazione del contributo.

In estrema sintesi l'ordinanza n. 14/2016 prevede che le domande depositate dopo il 30 aprile 2016 ed ammissibili a contributo possano riguardare esclusivamente:

- edifici con unità immobiliari di proprietà di persone fisiche contenenti almeno una abitazione principale o un'attività produttiva in esercizio;
- edifici costituiti formalmente in condominio (prima della presentazione della domanda) ove sono presenti, oltre all'abitazione principale, anche unità immobiliari di proprietà di imprese che avranno contributi differenziati a seconda che operino o meno entro il regime del "de minimis";
- edifici non costituiti in condominio ove, come sopra, sono presenti anche unità immobiliari di proprietà di imprese, anche in tal caso con condizioni contributive differenziate a seconda che operino o meno entro il regime del "de minimis";
- "aggregati edilizi" (volontari) costituiti ai sensi dell'art. 3, comma 11, dell'ordinanza n. 86/2012 e smi che potranno essere ammessi a contributo esclusivamente in base alle condizioni di ogni singolo edificio, escludendo quindi dal contributo quegli stessi edifici appartenenti all'aggregato, ma costituiti da sole abitazioni non principali e da unità immobiliari utilizzate da imprese inattive;
- UMI che, dovendo rispondere ad una esigenza di pubblico interesse espressa dall'amministrazione con la perimetrazione approvata dal Consiglio comunale entro il 23/03/2016 (data di entrata in vigore della ordinanza n. 14/2016), sono comunque ammesse a contributo anche per gli edifici costituiti da sole abitazioni non principali e da unità immobiliari utilizzate da imprese inattive, limitatamente però alle opere necessarie al raggiungimento del livello di sicurezza strutturale richiesto dalla normativa ed al ripristino di tutte le finiture esterne necessarie a ricostituire nella loro complessità le facciate (comprensive degli infissi esterni e delle eventuali decorazioni) e la copertura degli edifici al fine di riqualificare lo spazio urbano ove è inserita la UMI stessa. In tal caso quindi non sono ammissibili a contributo gli interventi che riguardino finiture interne ed impianti né opere di efficientamento energetico, ad eccezione del cappotto termico esterno, se necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici previsti dal progetto che viene eseguito e comunque se consentito dai regolamenti comunali.

Il venire meno della esigenza stringente di ripristinare abitazioni non principali ai fini locativi per famiglie terremotate che non abbiano già trovato una sistemazione temporanea, e conseguentemente la decisione di escludere dal contributo le finiture interne o addirittura non concedere alcun contributo nel caso di edificio interamente costituito dalle stesse abitazioni non principali, anche appartenente ad una UMI, consente di lasciare maggiore autonomia progettuale, per le domande depositate dopo il 30 aprile 2016, nell'organizzazione dell'intervento sulle stesse unità immobiliari non destinate ad abitazioni principali che possono quindi subire mutamenti in ordine al numero ed alla dimensione, al livello di finitura ed anche alla destinazione d'uso, purchè conforme a quanto stabilito dai regolamenti comunali.

Le stesse unità immobiliari destinate ad abitazione non principale, non beneficiando del contributo per finiture interne o, addirittura, di nessun contributo nel caso di edifici composti da sole abitazioni non principali, non sono obbligate a rispettare le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 6 delle ordinanze 51 e 86/2012 e smi.

8. COSTO DELL'INTERVENTO

Il costo dell'intervento è il costo delle opere necessarie per la riparazione e il rafforzamento locale, il ripristino con miglioramento sismico, l'adeguamento sismico, per le finiture strettamente connesse e la demolizione e ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma, risultante dal computo metrico estimativo (CME) allegato al progetto, redatto sulla base del "Prezzario regionale" (o in mancanza, dal prezzario del Provveditorato interregionale OO.PP. Emilia-Romagna e Marche o della CCIAA della Provincia di competenza ovvero dall'analisi dei prezzi) e validato dal tecnico con perizia asseverata (nel caso gli edifici siano finanziati ai sensi dell'Ord. 57/2012 la perizia deve essere giurata).

L'intervento da progettare ed eseguire ha lo scopo quindi di ripristinare le condizioni di agibilità dell'edificio danneggiato migliorandone considerevolmente la sicurezza antisismica e, nel contempo, assicurarne l'agibilità ai fini igienico sanitari ed adeguarne il livello di finitura e la dotazione impiantistica ai requisiti richiesti per edifici di media qualità più diffusi nel territorio di pertinenza e rappresentativi della tipologia ricorrente, aventi la stessa destinazione d'uso.

Conseguentemente il computo metrico estimativo degli interventi deve essere redatto utilizzando le voci dell'elenco prezzi che si riferiscono alle lavorazioni generalmente diffuse nella zona e corrispondenti ad una qualità media della costruzione, in particolare per le finiture, gli impianti e gli accessori sia delle abitazioni che dei locali destinati ad attività produttiva. Anche la dotazione di servizi dell'abitazione (ad esempio bagni e cucina), dovrà in generale corrispondere per numero e livelli di finitura a quella dell'abitazione media tipica della zona. Fanno eccezione gli edifici aventi valore storico architettonico che devono conservare le caratteristiche tipologiche-architettoniche originarie e devono quindi utilizzare materiali da costruzione adeguati al bene vincolato.

Per gli edifici invece con destinazione diversa dall'abitazione (in genere ad uso produttivo agricolo) il progetto ed il computo metrico estimativo dovranno prevedere materiali di costruzione, livelli di finitura, partizioni interne verticali ed orizzontali, scale di collegamento tra eventuali piani interni, servizi igienici, bucatore di porte e finestre strettamente conformi a quelli caratteristici dell'edilizia rurale nonché rispondenti alle esigenze imposte dall'attività produttiva (documentata adeguatamente come richiesto dalle ordinanze di concessione del contributo) compatibile con la destinazione d'uso autorizzata dal comune.

8.1 Edifici con livello operativo B o C

Il costo dell'intervento comprende le indagini e prove di laboratorio (necessarie anche ai fini della redazione di progetto), le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, i compensi di amministratori dei condomini o di consorzi tra proprietari costituiti per gestire l'intervento unitario (nei limiti definiti nelle ordinanze), le opere di riparazione dei danni (comprese quelle relative agli impianti se danneggiati) e di rafforzamento locale delle strutture danneggiate dell'intero edificio, le finiture direttamente correlate agli interventi di riparazione, quelli sulle strutture e sulle parti comuni dello stesso (Ord. n. 29/2012, art. 3, comma 4).

Sono inoltre ammessi a contributo eventuali interventi per la riduzione della vulnerabilità (opere strutturali e relative finiture), ma il contributo per questi non potrà superare il 40% del contributo destinato alla riparazione del danno e al rafforzamento locale e le relative finiture connesse.

Ulteriori interventi che migliorano la risposta sismica dell'edificio sono possibili, ma rimangono a carico del committente. Il costo parametrico per il calcolo del contributo resta invariato e nel computo metrico estimativo (CME) non dovranno essere inclusi i costi per tali opere.

Per un edificio classificato B o C non è possibile ammettere a contributo la demolizione e ricostruzione di porzioni rilevanti delle strutture in quanto opere che esulano dal rafforzamento locale salvo specifiche ordinanze di demolizione emanate dalle competenti autorità.

8.2 Edifici con livello operativo E₀, E₁ o E₂

Il costo dell'intervento comprende le indagini e prove di laboratorio (necessarie ai fini della redazione di progetto), le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, i compensi di amministratori dei condomini o di consorzi tra proprietari costituiti per gestire l'intervento unitario (nei limiti definiti nelle ordinanze), le opere di riparazione dei danni e di miglioramento sismico dell'intero edificio.

Qualora si voglia procedere alla demolizione e ricostruzione dell'immobile (non vincolato) classificato E₀, E₁ o E₂, e ricorrano le condizioni di cui al comma 18 dell'art. 3 dell'Ordinanza 86/2012, il contributo sarà determinato sulla base del costo parametrico riferito al livello operativo

accertato senza l'applicazione della maggiorazione per asportazione e conferimento a discarica di materiali derivanti da demolizione prevista dalle Ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012. È necessario però che il Comune autorizzi, ai sensi dell'art. 4, comma 6-bis della LR n. 16/2012, l'intervento di demolizione e ricostruzione.

Nel caso che la superficie complessiva dell'edificio ricostruito, calcolata come indicato al successivo punto 12.1, sia inferiore a quella dell'edificio demolito, il contributo è calcolato sulla superficie preesistente (con i parametri contributivi del livello operativo attribuito) se la riduzione risulti inferiore o uguale al 10%. Al contrario, se la riduzione della superficie complessiva dell'edificio ricostruito è superiore al 10% il contributo è calcolato sulla superficie del nuovo edificio. Nel caso invece che l'edificio ricostruito abbia una superficie complessiva superiore a quella dell'edificio demolito il contributo viene determinato sul minore importo tra il costo di costruzione derivante dal computo metrico estimativo (parametrato sulla sola superficie preesistente o dell'edificio demolito) ed il costo convenzionale, sempre determinato sulla superficie preesistente.

8.3 Edifici con livello operativo E₃

Il costo dell'intervento comprende le indagini e prove di laboratorio (necessarie anche ai fini della redazione di progetto), le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, i compensi di amministratori dei condomini o di consorzi tra proprietari costituiti per gestire l'intervento unitario (nei limiti definiti nelle ordinanze), nonché nel caso di adeguamento sismico, le opere di demolizione parziale, di riparazione dei danni e di adeguamento strutturale dell'intero edificio, le finiture connesse agli interventi sulle strutture, le finiture direttamente correlate agli interventi di riparazione, quelli sulle strutture e sulle parti comuni dello stesso edificio, comprese quelle interne, la riparazione degli impianti interni ed il miglioramento dell'efficienza energetica (Ord. nn. 51/2012, art. 3, comma 3, e 86/2012, art. 3, comma 5) mentre nel caso di ricostruzione, la demolizione totale e la ricostruzione delle strutture, delle tamponature esterne ed interne, delle finiture connesse e degli impianti comuni dell'edificio, insieme alle opere di finitura interne proprie strettamente correlate ai predetti interventi, il rifacimento degli impianti interni ed il miglioramento dell'efficienza energetica (Ord. n. 86/2012, art. 3, comma 6). Per la determinazione del contributo nel caso di adeguamento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici con superficie diversa da quella preesistente valgono le stesse considerazioni di cui al punto precedente.

Nel caso che la superficie complessiva dell'edificio ricostruito, calcolata come indicato al successivo punto 12.1, sia inferiore a quella dell'edificio demolito, il contributo è calcolato sulla superficie preesistente se la riduzione risulti inferiore al 10%. Al contrario, se la riduzione della superficie complessiva dell'edificio ricostruito è superiore o uguale al 10% il contributo è calcolato sulla superficie del nuovo edificio.

Nel caso invece che l'edificio ricostruito abbia una superficie complessiva superiore a quella dell'edificio demolito il contributo viene determinato sul minore importo tra il costo di costruzione derivante dal computo metrico estimativo (parametrato sulla sola superficie preesistente dell'edificio demolito) ed il costo convenzionale, sempre determinato sulla superficie preesistente.

8.4 Edifici con livello operativo E

Il costo dell'intervento può comprendere, oltre a quanto indicato ai precedenti punti 8.2 e 8.3, in caso di danno accertato e descritto nella perizia asseverata, anche la riparazione o il rifacimento di opere esterne all'edificio, ma con esso direttamente e strutturalmente collegate, quali marciapiedi o cavedi sottostanti per ospitare canalizzazioni o drenaggi, nel limite massimo di larghezza di m. 1,50 e per la lunghezza preesistente. Il costo dell'intervento può altresì comprendere, in caso di danno accertato e descritto nella perizia asseverata, la riparazione o rifacimento dei soli tratti danneggiati delle linee private di adduzione (nei percorsi dal contatore all'edificio) di acqua, gas o energia elettrica nonché i soli tratti danneggiati di fognatura fino al recapito comunale od alla fossa imhoff.

Nel solo caso di edifici con livello operativo E₃ demoliti e ricostruiti, il costo dell'intervento può comprendere, oltre a quanto stabilito in precedenza, anche il rifacimento dei tratti delle linee private di fognatura, acquedotto, gas ed energia elettrica che, per diversa distribuzione delle unità immobiliari e/o degli spazi interni, non possano seguire i percorsi delle reti preesistenti e comunque fino all'allaccio con queste ultime.

In base al quadro normativo composto dalla legge regionale 16/2012, e dell'ordinanza 86/2012 è ammessa la demolizione e ricostruzione con eventuale delocalizzazione per tutti gli edifici E (E₀, E₁, E₂, E₃) non vincolati da legge o strumenti urbanistici. Il Comune può vietare la demolizione e ricostruzione con eventuale delocalizzazione, per gli edifici classificati E₀, E₁ o E₂, motivandola in base al valore funzionale, architettonico, storico, ambientale e paesaggistico degli stessi.

Per gli edifici con livello operativo E (E₀, E₁, E₂, E₃) le eventuali spese sostenute o da sostenere da parte dei beneficiari dei contributi per il riallaccio dei servizi di energia, telefonia o per i servizi ambientali sono ricomprese nel costo dell'intervento e vengono rimborsate con l'erogazione finale a saldo.

8.5 Lavori in economia

Nel caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento o adeguamento sismico, o demolizione e ricostruzione il costo dell'intervento può comprendere, qualora previste nel progetto esecutivo e nel contratto d'appalto, le spese per l'esecuzione di lavori in economia, ai sensi dell'art.179 del Regolamento approvato con DPR n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del DL 163/2006), riferite esclusivamente all'esecuzione di lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque contenute entro il 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura.

Il Direttore dei Lavori annota i lavori in economia in apposite liste settimanali e redige i libretti di misura dei lavori e delle provviste secondo le indicazioni del DPR 207/2010.

Per quello che riguarda i prezzi della manodopera, trasporti e noli sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori come disposto dall'art. 179 del DPR 207/2010.

Spese per l'esecuzione dei lavori in economia sono possibili per i progetti depositati dopo l'entrata in vigore dell'Ordinanza n. 71/2014 ovvero per le varianti sostanziali intervenute e preventivamente comunicate sempre dopo la stessa data di entrata in vigore.

8.6 Intervento di demolizione e ricostruzione con aumento del numero delle unità immobiliari:

Gli interventi di "demolizione e ricostruzione" ammissibili al contributo dell'ordinanza n. 86/2012 e smi riguardano gli edifici che hanno subito danni gravissimi e che vanno quindi ricostruiti nel rispetto delle NTC 2008, con dotazioni impiantistiche conformi alle normative vigenti, finiture e livelli di comfort ambientale tipici delle costruzioni di livello medio più diffuse nel territorio, mantenendo inalterata, salvo diversa disposizione del comune, la tipologia edilizia, la composizione, la destinazione d'uso e la dimensione delle unità immobiliari presenti negli edifici demoliti, con la dovuta tolleranza anche per il rispetto di normative sopraggiunte.

Al solo fine di consentire un utilizzo delle unità immobiliari ricostruite appropriato alle eventuali mutate esigenze dei nuclei familiari residenti al momento del sisma (a seguito di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare, di costituzione di nuovi nuclei, ecc.) e senza che ciò determini alcun incremento del contributo, il comune può autorizzare la creazione nello stesso edificio di nuove abitazioni da destinare agli usi previsti nella successiva lett. c) tramite la riduzione della superficie delle abitazioni principali, nel rispetto delle condizioni di seguito riportate:

a) ferma restando la superficie complessiva dell'edificio/unità strutturale, con tolleranza del 10% di cui al comma 20, art. 3, dell'ordinanza 86/2012 e smi, il numero delle unità immobiliari rispetto a quelle preesistenti alla data del sisma può aumentare a condizione che ciò sia consentito dalla normativa urbanistica e non venga modificata la destinazione d'uso. Tale intervento non può comunque comportare un aumento del numero degli edifici/unità strutturali, ad eccezione del caso in cui questa condizione sia determinata dalla creazione di un giunto sismico conforme alle NTC 2008, o del caso che, in presenza di destinazioni d'uso diverse (residenziale e produttiva), l'aumento del numero di edifici/unità strutturali sia funzionale al prosieguo della stessa attività produttiva ovvero nel caso che l'aumento delle unità immobiliari sia determinato dalle delocalizzazioni previste al comma 7 dell'art. 4 e al comma 9 dell'art. 9 della LR 16/2012 legittimate dal Piano della Ricostruzione;

b) il costo convenzionale è calcolato sulla base delle dimensioni e del numero delle unità immobiliari esistenti al momento del sisma nonché del livello operativo attribuito all'edificio danneggiato ai sensi dell'ordinanza n. 86/2012. Nel caso di aumento degli edifici/unità strutturali

funzionale al prosieguo dell'attività produttiva ai sensi della precedente lett. a), il costo convenzionale è determinato per ciascun nuovo edificio sulla base della dimensione dell'unità immobiliare preesistente avente la stessa destinazione d'uso del nuovo edificio;

c) le unità immobiliari aggiuntive destinate ad abitazione saranno cedute in comodato d'uso gratuito a parenti fino al primo grado che entro sei mesi dalla dichiarazione di fine lavori vi trasferiscano la residenza (e che non posseggano nel medesimo comune, o in comuni confinanti, altra abitazione non utilizzata a titolo principale da altri comproprietari, usufruttuari, comodatari o affittuari con contratto regolarmente registrato prima del sisma, ripristinata o meno con fondi per la ricostruzione) o destinate alla locazione a canone concordato (non superiore a quello stabilito dall'art. 2, comma 3, della L. 431/1998) per almeno quattro anni, ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 26/2014 mentre quelle destinate ad attività produttiva dovranno essere affittate con le stesse finalità;

d) il contributo per le unità immobiliari aggiuntive è pari, in percentuale, a quello spettante per l'unità immobiliare preesistente (quindi pari ad esempio al 100% del costo ammissibile per opere strutturali, finiture connesse e finiture interne se l'unità immobiliare originaria era residenza principale o sede di attività produttiva in esercizio).

8.7 Intervento di miglioramento o adeguamento sismico con aumento del numero delle unità immobiliari:

Gli interventi "*di miglioramento ed adeguamento sismico*" ammissibili al contributo delle ordinanze 51/2012 e 86/2012 e smi sono destinati al recupero degli edifici gravemente danneggiati dal sisma ed al ripristino delle preesistenti condizioni di agibilità ed utilizzabilità, aumentandone in modo significativo il livello di sicurezza e migliorandone, per quanto possibile, la dotazione impiantistica, le finiture ed il comfort ambientale, mantenendo inalterata, salvo diversa disposizione comunale, la composizione e le dimensioni delle unità immobiliari presenti negli edifici danneggiati, con la dovuta tolleranza anche per il rispetto di normative sopraggiunte.

Al solo fine di consentire un utilizzo delle unità immobiliari recuperate appropriato alle eventuali mutate esigenze dei nuclei familiari residenti al momento del sisma (a seguito di modifica del numero dei componenti dei nuclei familiari, di costituzione di nuovi nuclei familiari, ecc.) e senza che ciò determini alcun incremento del contributo, il comune può autorizzare la creazione nello stesso edificio di nuove abitazioni da destinare agli usi previsti nella successiva lett. c) tramite la riduzione della superficie delle abitazioni principali, nel rispetto delle condizioni di seguito riportate:

a) ferma restando la superficie complessiva dell'edificio/unità strutturale, il numero delle unità immobiliari rispetto a quelle preesistenti alla data del sisma può aumentare a condizione che ciò sia consentito dalla normativa urbanistica e non venga modificata la destinazione d'uso. Tale intervento non può comunque comportare un aumento del numero degli edifici/unità strutturali, ad eccezione del caso in cui questa condizione sia determinata dalla creazione di un giunto sismico conforme alle NTC 2008;

b) il costo convenzionale è calcolato sulla base delle dimensioni e del numero delle unità immobiliari esistenti al momento del sisma nonché del livello operativo attribuito all'edificio danneggiato ai sensi delle ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012 e deve essere confrontato con il costo dell'intervento di miglioramento o adeguamento sismico depurato delle opere di impiantistica interna relative alle cucine e bagni di pertinenza delle unità immobiliari aggiuntive.

c) le unità immobiliari aggiuntive destinate ad abitazione saranno cedute in comodato d'uso gratuito a parenti fino al primo grado che entro sei mesi dalla dichiarazione di fine lavori vi trasferiscano la residenza (e che non posseggano nel medesimo comune, o in comuni confinanti, altra abitazione non utilizzata a titolo principale da altri comproprietari, usufruttuari, comodatari o affittuari con contratto regolarmente registrato prima del sisma, ripristinata o meno con fondi per la ricostruzione) o destinate alla locazione a canone concordato (non superiore a quello stabilito dall'art. 2, comma 3, della L. 431/1998) per almeno quattro anni ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 26/2014 mentre quelle destinate ad attività produttiva dovranno essere affittate con le stesse finalità.

d) il contributo per le unità immobiliari aggiuntive è pari, in percentuale, a quello spettante per l'unità immobiliare preesistente (quindi pari ad esempio al 100% del costo ammissibile per opere strutturali, finiture connesse e finiture interne se l'unità immobiliare originaria era residenza principale o sede di attività produttiva in esercizio).

8.8 Intervento di miglioramento o adeguamento sismico o di demolizione e ricostruzione con riduzione del numero delle unità immobiliari:

Nel caso di interventi “*di miglioramento o adeguamento sismico*” o “*di demolizione e ricostruzione*” il comune può autorizzare, senza che ciò determini alcun incremento del contributo, la riduzione del numero di unità immobiliari presenti nell’edificio al momento del sisma nel rispetto dei principi e criteri di cui ai precedenti punti 8.6 e 8.7 e delle condizioni di seguito riportate:

- a) ferma restando la superficie complessiva dell’edificio/unità strutturale, con la tolleranza, nel caso di demolizione e ricostruzione, del 10% di cui al comma 20 dell’art. 3 dell’ordinanza n. 86/2012 e smi, il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione non principale o ad attività produttiva non in esercizio alla data del sisma può essere ridotto, purché l’intervento sia conforme alla normativa urbanistica/edilizia, non comporti la modifica della destinazione d’uso e la variazione del numero degli edifici/unità strutturali (ad eccezione del caso in cui questa condizione sia determinata dalla creazione di un giunto sismico conforme alle NTC 2008) e previa autorizzazione del comune a seguito della verifica che il numero di abitazioni ripristinate od in corso di ripristino e destinate alla locazione sia sufficiente a soddisfare la domanda dei nuclei familiari presenti nell’elenco della domanda abitativa istituito ai sensi dell’ordinanza 20/2015;
- b) il costo convenzionale è calcolato sulla base delle dimensioni e del numero di unità immobiliari ridotto rispetto a quelle esistenti al momento del sisma nonché del livello operativo attribuito all’edificio danneggiato ai sensi delle ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012 e smi e deve essere confrontato con il costo dell’intervento di miglioramento o adeguamento sismico o di demolizione e ricostruzione;
- c) il contributo è calcolato, qualora l’edificio comprenda anche abitazioni principali o di attività produttive in esercizio, nella misura del 100% del costo delle strutture, delle finiture e degli impianti comuni dell’intero edificio/unità strutturale, nonché degli impianti e finiture interne delle stesse abitazioni principali o delle unità produttive in esercizio, e nella misura prevista dalla normativa vigente al momento della domanda per gli impianti e finiture interne delle altre abitazioni o unità produttive.

8.9 Variazione del numero delle unità strutturali

In generale gli interventi di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione non possono comportare un aumento del numero degli edifici/unità strutturali, ad eccezione del caso in cui questa condizione sia determinata dalla creazione di un giunto sismico conforme alle NTC 2008 o del caso che, in presenza di destinazioni d’uso diverse all’interno di uno stesso edificio (residenziale e produttiva), l’aumento del numero di edifici/unità strutturali sia funzionale al prosieguo della stessa attività produttiva ovvero nel caso che l’aumento delle unità strutturali sia determinato dalle delocalizzazioni previste al comma 7 dell’art. 4 e al comma 9 dell’art. 9 della L.R. 16/2012 legittimate dal Piano della Ricostruzione.

La realizzazione dell’intervento mediante la creazione di giunti sismici non modifica comunque le modalità di presentazione della domanda di contributo che sarà predisposta con unico MUDE, sulla base delle condizioni dell’unità strutturale originaria.

Gli stessi interventi di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione non possono determinare una riduzione degli edifici/unità strutturali ad eccezione del caso in cui questa condizione sia determinata dall’accorpamento di pertinenze con gli edifici destinati ad abitazione o all’esercizio di attività produttiva.

Nel caso di demolizione di edifici con livello operativo E₃ il comune, prima della concessione del contributo, può autorizzarne la ricostruzione anche con la modifica del numero delle unità strutturali per migliorare la sicurezza antisismica o per ridurre i costi dell’intervento, purché ciò non comporti aumento di contributo per ciascuna unità immobiliare. L’intervento deve comunque avvenire nel rispetto delle normative edilizie ed urbanistiche ed assicurare, in aree urbane o centri storici, il corretto inserimento nel contesto urbano ed il mantenimento della morfologia del complesso edilizio originario.

8.10 Interventi strutturali sulle UMI

In caso di UMI perimetrate dal comune ai sensi dell'ordinanza n. 60/2013 e costituite da più edifici/unità strutturali interconnesse, la loro separazione mediante la realizzazione di giunti strutturali, anche se prevista dal Piano della Ricostruzione, determina una sostanziale modifica del comportamento sismico della UMI stessa ed una autonoma risposta alle sollecitazioni sismiche da parte dei singoli edifici/unità strutturali, separati a seguito della realizzazione dei giunti. Venuta meno l'integrazione strutturale tra gli edifici che componevano la UMI, non si rende più necessario seguire i criteri stabiliti per la progettazione ed esecuzione degli interventi unitari e le modalità di determinazione del contributo saranno ricondotte a quelle stabilite dalle ordinanze 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi per ogni singolo edificio senza quindi autorizzare un intervento di miglioramento sismico anche per gli edifici con esito di inagibilità B o C.

8.11 Trasformazione di superfici accessorie (Sa) di pertinenze di unità immobiliari interne allo stesso edificio in superfici utili (Su)

Ai soli fini dell'ammissibilità al contributo, non costituisce cambio di destinazione d'uso la trasformazione di superfici accessorie (Sa) di pertinenze di unità immobiliari interne allo stesso edificio in superfici utili (Su) della stessa unità immobiliare purché tale trasformazione sia ammessa dalla normativa urbanistica/edilizia vigente e non determini un incremento del contributo stesso.

9. IL PROGETTO

9.1 Gli allegati alla RCR (art. 4, comma 7, Ord nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012)

La domanda di concessione del contributo deve essere corredata del progetto esecutivo dell'intervento relativo al singolo edificio o unità strutturale redatto in conformità alla normativa vigente, con particolare riferimento alle NTC 2008 ed alle disposizioni contenute nella DGR 1373 del 26/9/2011.

Le scelte in merito agli interventi da realizzare sull'unità strutturale danneggiata devono essere debitamente motivate dal progettista che ne assume la piena responsabilità. Esse devono essere conformi alle NTC 2008 ed alle disposizioni delle ordinanze commissariali; devono inoltre assicurare il raggiungimento del livello di sicurezza stabilito da queste ultime.

In particolare la documentazione progettuale deve comprendere:

- la perizia asseverata del tecnico incaricato per la progettazione attestante il nesso di causalità tra i danni dell'edificio e l'evento sismico;
- gli elaborati grafici architettonici in numero e scala adeguata per rappresentare lo stato di fatto (rilievo geometrico-strutturale) corredato dalla rappresentazione del quadro fessurativo conseguente al sisma (per la redazione del quale un utile riferimento è costituito dalla simbologia codificata dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile) e quello di progetto, nonché delle relazioni tecniche previste dalla normativa vigente;
- una tabella riepilogativa delle Unità immobiliari che compongono l'edificio con l'indicazione, per ciascuna di esse, della superficie utile e delle superfici accessorie e delle superfici di parti comuni come definite nel successivo paragrafo 12;
- la relazione tecnico-illustrativa che dimostri adeguatamente il livello operativo conseguito dall'edificio, in applicazione delle Tabelle di cui all'Ord. 86/2012;
- gli elaborati esecutivi strutturali previsti dal Capitolo 10 delle NTC 2008 e dall'Allegato B della DGR 1373/2011, commisurati all'intervento in progetto, fra cui la relazione di calcolo strutturale comprensiva della "Illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale", che indichi gli interventi strutturali di progetto e giustifichi le soluzioni tecniche prescelte ed i materiali utilizzati in rapporto con le condizioni ed i danni subiti dall'edificio;
- la documentazione fotografica rappresentativa dello stato di fatto referenziata opportunamente sugli elaborati grafici del rilievo;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) relativo all'opera (art. 100 del d.lgs. n. 81/2008), ove previsto. Qualora non sia possibile presentare il PSC contestualmente al progetto, lo stesso PSC potrà essere presentato in Comune attraverso integrazione documentale MUDE in formato digitale, comunque prima dell'inizio dei lavori;
- il Computo Metrico Estimativo (CME) dei lavori relativo al progetto esecutivo (redatto ai sensi dell'art. 42 del Regolamento per la esecuzione di OOPP approvato con DPR

207/2010) contenente le quantità complessive delle singole lavorazioni ricavate dalla somma di quantità parziali.

Il CME sarà redatto con l'impiego dei prezzi ricompresi nell'Elenco regionale vigente al momento del deposito del progetto in Comune (fatto salvo quanto previsto al successivo punto 9.1.1) a cui viene applicato il ribasso conseguente al contratto stipulato con l'impresa esecutrice dei lavori. Il CME deve essere organizzato nelle seguenti categorie di opere:

- opere strutturali, comprensive di indagini preliminari e prove sui terreni e materiali, opere provvisorie ed interventi di riparazione, rafforzamento locale, miglioramento e demolizione e ricostruzione;
- opere di finitura strettamente connesse alle opere strutturali;
- opere di finitura interne a singole unità immobiliari;
- opere di efficientamento energetico e rifacimento impianti;
- eventuali opere di riduzione della vulnerabilità (solo nel caso di Ord. n. 29/2012);
- interventi connessi al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) relativo all'opera (art. 100 del d.lgs. n.81/2008)

Il computo metrico estimativo, come detto, è predisposto con i prezzi dell'Elenco regionale. Solo se nell'Elenco regionale non sono rinvenibili alcuni specifici prezzi necessari per la redazione del progetto, si può ricorrere a quelli presenti nell'elenco prezzi del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Emilia-Romagna e Marche o della CCIAA della Provincia di competenza o, in mancanza, predisposti a seguito di apposita analisi ai sensi dell'art. 32 del DPR 207/2010, utilizzando la metodologia di cui alla DGR 1006 del 23 luglio 2013. Ai prezzi degli elenchi di cui sopra viene applicato il ribasso offerto;

9.1.1 Aggiornamento dell'Elenco regionale dei prezzi

L'Elenco Prezzi regionale è sottoposto ad aggiornamenti periodici nonché ad integrazioni con nuove voci che si rendono necessarie per categorie di opere attualmente non presenti, ma utilizzate con frequenza in progetti di ricostruzione.

Ed infatti l'Elenco già approvato con la DGR n. 1048/2012 e pubblicato nel BURERT n.137 del 31/07/2012 è stato aggiornato con la DGR n. 683/2015 e pubblicato nel BURERT n. 127 del 15/06/2015.

In analogia con quanto stabilito nella citata DGR n. 683/2015 per i progetti delle opere pubbliche, si ritiene che il nuovo Elenco prezzi, comprensivo di quanto previsto nella parte di Avvertenze generali e nella parte di Misurazioni delle opere, debba essere utilizzato in tutti i progetti di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione depositati in comune a decorrere dal 01/07/2015.

In via transitoria, per evitare l'adeguamento dei Computi metrici estimativi di tutti quei progetti che sono stati già redatti o sono in via di ultimazione, è consentito l'uso del vecchio Elenco prezzi anche successivamente al 01 luglio 2015 purché si applichi a progetti che vengono depositati entro il 31 dicembre 2015.

Non è invece consentito, all'interno dello stesso progetto, l'utilizzo sia di voci dell'Elenco prezzi regionale del 2012 che di voci del nuovo Elenco prezzi regionale del 2015.

L'Elenco prezzi regionale utilizzato nella redazione del progetto depositato deve inoltre essere utilizzato anche per la redazione delle eventuali varianti in corso d'opera.

9.2 Interventi per la sicurezza

Al fine di agevolare il compito di tecnici progettisti e pubbliche amministrazioni incaricate del controllo, si ritiene utile fornire nelle presenti linee-guida specifiche indicazioni per quanto riguarda le voci relative agli interventi per la sicurezza che possono essere inserite nel CME. A tale scopo, ai soli fini di chiarezza espositiva, nel seguito viene operata una distinzione tra oneri e costi della sicurezza: con la locuzione "oneri della sicurezza" si intende qui fare riferimento esclusivamente alla sicurezza aziendale; per "costi della sicurezza" si intendono invece le spese riconosciute agli operatori economici per l'eliminazione dei rischi vari da interferenza caratteristici del cantiere, così come indicati nel PSC.

Come si è detto, il computo metrico contiene i costi della sicurezza previsti dal PSC, che sono esposti in modo analitico e determinati con le modalità di cui al punto 4 dell'Allegato XV del d.lgs. n. 81/2008. A scopo esemplificativo e per maggiore chiarezza si riepilogano di seguito le spese che sono annoverabili tra i costi della sicurezza:

- a) gli apprestamenti (opere provvisorie necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere), quali, ad esempio:
- ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti
 - impalcati, parapetti, andatoie, passerelle
 - armature delle pareti degli scavi, puntellamenti vari
 - recinzioni di cantiere
 - delimitazioni aree di lavoro
- b) le misure preventive e protettive (apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute);
- c) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di evacuazione fumi (devono ovviamente intendersi gli impianti temporanei necessari alla protezione del cantiere, e non quelli facenti parte della struttura in costruzione)
- d) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti.
- e) le linee vita eseguite nel caso di interventi di ricostruzione ovvero di interventi di miglioramento sismico per i quali sono previste opere strutturali di rifacimento della copertura, in attuazione delle disposizioni contenute nella DAL n. 149/2013.

In linea generale, non rientrano invece tra i costi della sicurezza del PSC (quindi non vanno inseriti analiticamente nel computo metrico estimativo dell'intervento) gli oneri della sicurezza e cioè quelli derivanti dalle attività che l'impresa esecutrice dei lavori deve porre in essere per legge, a prescindere dallo specifico contratto d'appalto, e che sono genericamente riconosciuti come costi generali d'impresa. A titolo esemplificativo, sono ricompresi tra i costi generali e quindi annoverabili tra gli oneri della sicurezza:

- i dispositivi per la protezione individuale (DPI) (ad esclusione di quelli eventualmente resi necessari dalla presenza di lavorazioni interferenti, e solo nel caso siano debitamente indicati dal PSC);
- la formazione, l'informazione e l'addestramento dei dipendenti;
- i servizi igienico assistenziali (spogliatoi, refettori, bagni.....),
- la segnaletica di sicurezza non riconducibile a quella speciale, eventualmente prevista nel PSC;
- la sorveglianza sanitaria ed il medico competente;
- le spese amministrative ed in generale gli oneri previsti dagli artt. 96 e 97 e dall'Allegato XIII del d.lgs. n. 81/2008.

Nel rispetto della normativa vigente, il Coordinatore per la Sicurezza incaricato della elaborazione del PSC può discostarsi dalle indicazioni sopra formulate solo in presenza di situazioni peculiari che prevedono lavorazioni specialistiche e non comunemente ricorrenti in cantieri di recupero, ristrutturazione e ricostruzione di edifici in muratura o calcestruzzo armato. In tali casi, comunque, sarà necessario che le scelte operate siano debitamente giustificate.

9.3 Individuazione dell'impresa

L'esecuzione dei lavori ammessi a finanziamento deve essere affidata ad un'impresa di fiducia del beneficiario sulla base di un contratto d'appalto stipulato a seguito di una gara informale alla quale vengono invitate a partecipare almeno due imprese aventi i requisiti richiesti.

La scelta dell'impresa deve pertanto avvenire utilizzando i principi della concorrenzialità e trasparenza, previa comparazione di più offerte (quindi anche più di due) con la finalità di individuare la soluzione più vantaggiosa dal punto di vista sia tecnico che economico. I criteri utilizzati per la scelta dovranno risultare da apposito verbale predisposto dal tecnico/i incaricato/i che deve restare a disposizione per eventuali controlli.

Pur non avendo indicato, per la scelta dell'impresa, il solo parametro dell'offerta economica, ben sapendo che anche altri sono gli elementi necessari per assicurare la realizzazione di interventi di qualità e sicuri dal punto di vista strutturale, è evidente comunque l'importanza che riveste il

ribasso offerto sui prezzi dell'elenco utilizzato per la redazione del progetto esecutivo, ribasso che dovrà essere dichiarato al momento della presentazione del primo SAL.

Il ribasso offerto dovrà quindi avere un peso significativo nei criteri di scelta dell'impresa appaltatrice ed, a tal fine, appare opportuno estendere l'invito a partecipare alla selezione al maggior numero di imprese possibile, con l'obiettivo di mettere a confronto le soluzioni che assicurino tempestività, qualità ma anche economicità.

Si ricorda infine che, a norma di legge, non sono praticabili ribassi sui costi per la sicurezza. I prezzi offerti dall'impresa prescelta costituiscono riferimento vincolante per il contratto di appalto tra il richiedente e l'impresa stessa. Non sono ammessi prezzi superiori a quelli dell'elenco prezzi regionale o degli altri prezzari di riferimento.

Al fine di agevolare la predisposizione dei contratti di appalto è stato elaborato uno schema-tipo di contratto meglio specificato al successivo punto 23.

9.3.1 Incompatibilità tra titolare di impresa appaltatrice e progettista o direttore dei lavori

La figura di titolare o socio dell'impresa appaltatrice è incompatibile con quella di progettista, direttore dei lavori o di tecnico incaricato di svolgere altra attività professionale inerente l'intervento di riparazione, ripristino o ricostruzione, in considerazione del ruolo di terzietà che gli stessi devono garantire nei rapporti tra committente ed impresa appaltatrice dei lavori.

La figura del progettista è incompatibile con la figura dell'appaltatore o del subappaltatore.

9.4 Progetto della UMI

Nel caso di UMI i cui lavori vengono eseguiti, ai sensi dell'art. 3, comma 3 dell'ordinanza n. 11/2014, in una unica fase (cioè in continuità temporale, senza interruzione, su tutti gli edifici\unità strutturali che compongono la UMI), il progetto architettonico, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo, dovrà essere unico per l'intera UMI e redatto con le modalità stabilite dal Regolamento edilizio comunale, mentre il progetto strutturale dovrà essere elaborato allo stato di esecutivo come definito dalla DGR 1373/2011.

Anche nel caso di interventi su interi aggregati (ai sensi del comma 11 dell'art. 3 dell'ordinanza 86/2012) da realizzarsi in unica fase, il progetto architettonico dovrà essere redatto per l'intero aggregato con le modalità stabilite dal Regolamento edilizio comunale ai fini del conseguimento del titolo abilitativo, mentre il progetto strutturale dovrà essere elaborato allo stato esecutivo come definito dalla DGR 1373/2011, assicurando comunque la soluzione delle interferenze sulle strutture di confine.

Al progetto della UMI i cui lavori sono eseguiti in unica fase, quindi oggetto di un unico titolo abilitativo, è allegato un MUDE per ciascuno degli edifici che costituiscono la UMI stessa. Per gli edifici contigui, dotati dello stesso livello operativo, medesima tipologia costruttiva e destinazione d'uso prevalente, è possibile in alternativa redigere un solo MUDE invece di un MUDE per ogni edificio. Il contributo relativo ad interventi su UMI costituite da più edifici i cui lavori sono eseguiti in unica fase è pari alla somma dei contributi spettanti a ciascun edificio che compone la UMI.

Il contributo è concesso con un provvedimento per ciascun edificio ovvero con un provvedimento per ciascun MUDE nel caso che questo si riferisca a più edifici contigui aventi le caratteristiche indicate al capoverso precedente.

L'inizio dei lavori è unico per tutti gli edifici e, qualora l'intervento sia soggetto a permesso a costruire, è successivo al provvedimento di concessione riepilogativo dei contributi spettanti ad ogni singolo edificio.

Nel caso invece di UMI realizzate in più fasi distinte, anche nel tempo, o lotti separati, dovrà comunque essere redatto un progetto unico che, per la parte architettonica, è costituito da relazione e tavole grafiche in scala 1:100 raffigurante lo stato di fatto e di progetto degli edifici che compongono la UMI ed un progetto strutturale allo stato di preliminare come definito dalla DGR 1373/2011. Tale progetto unico, che costituisce riferimento per la redazione dei progetti esecutivi delle singole fasi o lotti, viene depositato in comune insieme al progetto degli edifici che compongono la prima fase e che deve essere redatto secondo quanto stabilito dall'art. 4 delle ord. nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi riferito alla prima fase o lotto.

Nelle fasi successive il progetto da depositare, relativo agli edifici interessati dalla fase stessa, sarà unicamente quello previsto all'art. 4 delle ord. nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi.

9.4.1 UMI adiacenti

Nel caso di UMI adiacenti, che a seguito delle disposizioni impartite dal comune devono essere oggetto di interventi coordinati, i progettisti delle UMI interessate devono concordare le soluzioni tecniche da porre in atto nelle strutture di confine sin dalla fase preliminare ed indicarle in una apposita relazione sottoscritta e asseverata da tutti i progettisti interessati, avente i contenuti di seguito elencati:

- dichiarazione che è stato eseguito un sopralluogo congiunto nella zona "di confine" delle UMI adiacenti;
- descrizione delle principali vulnerabilità emerse nella zona di interazione (solai sfalsati, spinte non compensate, eterogeneità di comportamento, ecc.);
- elaborato di rilievo dello stato di fatto, comprensivo del quadro fessurativo, nel quale dovranno essere identificate le strutture "sul confine" (ad esempio per la parete di confine, se è singola o sono due paramenti affiancati, ecc.) e quelle più direttamente interagenti con le stesse (ad esempio per i muri ortogonali a quello di confine, i solai appoggiati su di esso o che con esso in qualche modo interagiscono), con lo scopo di definire congiuntamente le strutture che dovranno essere oggetto di progettazione concordata;
- elaborato grafico che definisca congiuntamente, a livello preliminare, le soluzioni progettuali che verranno poste in opera sulle strutture identificate nell'elaborato di cui al punto precedente, in maniera da evitare l'insorgere di criticità locali o aggravare discontinuità strutturali già presenti;
- impegno a completare la progettazione esecutiva in modo coerente con quanto stabilito congiuntamente in fase preliminare.

Tale relazione, corredata dagli elaborati grafici dovrà essere allegata alla domanda di contributo. Nel caso in cui il progetto esecutivo si discosti da quanto concordato in fase preliminare, il procedimento di erogazione del contributo è sospeso finché non sia ripristinata la coerenza con la soluzione concordata, eventualmente integrata a seguito di nuovi accordi.

Trattandosi di interventi di miglioramento sismico sottoposti a collaudo statico, il collaudatore unico per tutta la UMI dovrà accertare la conformità delle opere eseguite con le soluzioni concordate.

9.4.2 Interventi in aggregati

Gli interventi in aggregati edilizi previsti dall'art. 3, comma 11 dell'Ordinanza n. 86/2012 per i quali, alla data di emanazione dell'Ordinanza n. 11/2014 non era stata presentata domanda di concessione del contributo, devono essere eseguiti in unica fase ai sensi dell'art. 4, comma 1 della citata Ordinanza n. 11/2014.

La domanda di concessione del contributo deve essere corredata dal progetto unico, ovvero dal progetto architettonico che dovrà essere redatto per l'intero aggregato con le modalità stabilite dal Regolamento edilizio comunale ai fini del conseguimento del titolo abilitativo e dal progetto strutturale esecutivo come definito dalla DGR 1373/2011. Tale progetto deve assicurare la soluzione delle interferenze sulle strutture di confine.

9.5 Modulistica di accompagnamento

Al fine di uniformare i procedimenti tecnici ed amministrativi per la presentazione delle domande di contributo e dei progetti è necessario utilizzare esclusivamente la modulistica predisposta dalla Regione e implementata sulla piattaforma MUDE a cui devono attenersi professionisti e comuni.

9.5.1 Check-List dei documenti da presentare

Per facilitare la predisposizione delle domande ed elencare con puntualità i documenti richiesti è stata elaborata una Check-List dei documenti con la funzione di uniformare le eventuali richieste comunali di integrazione documentale e facilitare, al contempo, il compito dei tecnici professionisti nella predisposizione delle domande.

La Check-List per ora, in attesa di un sostanziale adeguamento del modulo informatico RCR per il deposito della domanda, costituisce un utile riferimento a cui professionisti e comuni possono uniformarsi ed è stata approntata per la sola verifica della completezza della domanda e del

monitoraggio della fase di accettazione e protocollazione che deve avvenire nei 5 giorni successivi al deposito come previsto dal comma 1 dell'art. 4 delle Ordinanze nn. 51 e 86/2012 e smi. Quanto prima la Check-List verrà estesa alle fasi successive dell'istruttoria comunale, elencando i documenti relativi alle fasi di approvazione del progetto ed eventuali varianti e concessione del contributo.

Non appena aggiornato il modulo informatico RCR la Check-List diverrà obbligatoria.

La Check-List è contenuta in documento in formato pdf compilabile reperibile all'interno sito web <http://assistenzamude.sisma2012.it> nella sezione "Fac-simile per cittadini e professionisti", corredato di un vademecum di istruzioni.

9.5.2 Il progetto esecutivo delle strutture

Nel caso di deposito del progetto esecutivo strutturale occorre compilare i seguenti moduli MUR (Modulistica Unificata Regionale – DGR n. 1878/2011):

- D.1 asseverazione da allegare al titolo edilizio (e D.3, qualora la richiesta di titolo edilizio sia stata effettuata prima della presentazione della richiesta di contributo);
- D.2 denuncia di deposito del progetto esecutivo;
- D.4 nomina e dichiarazione del collaudatore (secondo quanto previsto dal Capitolo 9 delle NTC 2008 e dall'art. 19 della LR n. 19/2008).

In caso di demolizione e ricostruzione, nelle situazioni ove ciò sia ammesso, con materiali tali da ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 65 del D.P.R. 380/2001 (opere in c.a. o metallo), può essere necessario presentare, prima dell'inizio dei lavori, anche la denuncia dei lavori (MUR D.8), a meno che il costruttore non sia già stato individuato al momento della richiesta MUDE e abbia controfirmato il modulo D.2 nello spazio previsto (ai sensi dell'art. 15 della LR n. 19/2008).

Ulteriori moduli sono da utilizzarsi nelle fasi successive e non sono da allegare all'istanza MUDE (moduli relativi all'istruttoria, alla fine dei lavori ed al collaudo).

La DGR n. 913/2012 esonera le pratiche sismiche di ricostruzione o ripristino post-sisma dal pagamento del rimborso forfettario per le spese di istruttoria, purché siano presentate durante la dichiarazione dello stato di emergenza.

9.6 Istruttoria del progetto

Il Comune, sul progetto esecutivo depositato con la richiesta di contributo, effettua la verifica di completezza e regolarità della modulistica e degli elaborati progettuali di cui ai punti precedenti, così come definiti dalla DGR n. 1373/2011.

Nel caso il progetto esecutivo strutturale sia sottoposto al controllo delle strutture tecniche competenti in materia sismica ai sensi dell'Ordinanza n. 27/2013², il Comune limita la propria istruttoria all'esame degli atti necessari per il conseguimento del titolo abilitativo, la determinazione del costo dell'intervento e del contributo. A tal fine compie, sul Computo Metrico Estimativo allegato al progetto esecutivo, una verifica di coerenza tra le voci principali (in termini di costo e di rilevanza tecnica) dello stesso computo e gli interventi progettati e proposti od autorizzati qualora sottoposti a controllo.

In analogia con quanto già stabilito per i progetti edilizi soggetti a titolo abilitativo ai sensi della LR n. 15/2013, l'accettazione e la protocollazione delle domande di concessione del contributo ai sensi delle ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 da parte del Comune oppure il motivato rifiuto devono avvenire entro cinque giorni lavorativi dal deposito delle stesse, avvenuto mediante la piattaforma informatica MUDE. Decorso il termine dei cinque giorni dal deposito senza che intervenga alcuna comunicazione, la domanda si intende accettata, anche se in attesa della protocollazione. Dalla data del deposito decorre il termine di 90 giorni, a cui si aggiungono i 5 giorni stabiliti per l'accettazione, nel quale il Comune procede ad effettuare le verifiche precedentemente illustrate.

²

Il testo coordinato è allegato all'Ordinanza n. 59/2014.

Qualora il Comune, durante l'istruttoria del progetto, accerti carenze nella compilazione della domanda, può richiedere (per una sola volta ed entro 20 giorni dalla presentazione della domanda) delle integrazioni motivate.

Nel caso di progetto strutturale depositato ma non soggetto a controllo a campione, il Comune compie le verifiche di completezza e regolarità di cui al punto precedente ed accerta che le soluzioni strutturali scelte dal progettista ed illustrate nella relazione sintetica di cui alla DGR n. 1373/2011, siano motivate e supportate dalle necessarie verifiche, anche numeriche. Le soluzioni strutturali scelte devono trovare coerente corrispondenza nel computo metrico estimativo.

9.6.1 Inizio lavori

Ad eccezione del caso in cui i lavori siano soggetti al preventivo permesso a costruire o a preventiva acquisizione di atti di assenso o autorizzazioni quali atti presupposti per la legittimità del titolo edilizio (ad es. autorizzazione paesaggistica, autorizzazioni della Soprintendenza, acquisizione del parere della CQAP per edifici vincolati dalla pianificazione, autorizzazione alla demolizione di edifici con livello operativo E₀, E₁, E₂, ecc.), gli interventi di riparazione o di ripristino degli edifici danneggiati possono iniziare dopo aver atteso i cinque giorni lavorativi dal deposito della domanda contenente la documentazione necessaria per conseguire il titolo abilitativo ai sensi della L.R. n. 15/2014 durante i quali il Comune verifica la completezza della documentazione stessa. Tale disposizione vale anche qualora la domanda depositata in Comune non venga protocollata entro i cinque giorni lavorativi.

9.7 Varianti in corso d'opera

Sono consentite, nei limiti imposti dalle Ordinanze commissariali, le varianti in corso d'opera, autorizzate ai sensi dell'art. 3, comma 9, dell'Ordinanza n. 29/2012, dell'art. 3, comma 12, dell'Ordinanza n. 51/2012, dell'art. 3, comma 17, dell'Ordinanza n. 86/2012, che modificano le caratteristiche tecniche dell'intervento e/o il costo delle lavorazioni entro i limiti del 20% del costo dell'intervento approvato e comunque entro il limite del costo convenzionale. Tali varianti sono redatte con le stesse modalità e contenuti previsti per il progetto originale, utilizzando gli stessi prezzi di contratto o quelli indicati per la redazione del computo metrico estimativo ai sensi del precedente punto 9.1 e devono essere depositate in Comune per la loro autorizzazione utilizzando le procedure esplicitate nella piattaforma MUDE.

9.7.1 Varianti sostanziali

Le varianti al progetto approvato si considerano varianti sostanziali al progetto strutturale se rientrano nei casi indicati dalla DGR 687/2011 e comportano la redazione ed il deposito o l'approvazione di un nuovo progetto strutturale. In tal caso i lavori relativi alla parte oggetto di variante devono essere sospesi fino al deposito od approvazione della variante stessa ai sensi della LR 19/2008.

Il deposito potrà avvenire tramite istanza MUDE di integrazione documentale volontaria allegando tutta la documentazione prevista dalla variante oltre al nuovo computo metrico estimativo e il quadro economico di sintesi rideterminato anche facendo uso dei fac-simili presenti su <http://assistenzamude.sisma2012.it>.

Sono invece varianti sostanziali al progetto edilizio quelle che comportano la richiesta di un nuovo titolo abilitativo o che rientrano nei casi di cui all'art.14bis della LR n. 23/2004 (aggiunto dall'art. 41 della LR n. 15/2013) per le quali si applicano le disposizioni dell'art. 22 della LR 15/2013.

La variante sostanziale può comprendere anche nuove lavorazioni rispetto a quelle autorizzate, motivate da modifiche significative apportate al progetto. Ciò può richiedere una rideterminazione del contributo che, per evitare interruzione ai lavori, può essere rinviata al momento della erogazione finale del contributo tranne il caso in cui il comune non rilevi, da un esame speditivo, che gli interventi previsti dalla variante non siano in tutto o in parte ammissibili a contributo. Il Comune effettua tale controllo nei trenta giorni successivi al deposito della variante sostanziale e, solo in presenza di opere non ammissibili a contributo, comunica immediatamente al beneficiario che provvederà alla rideterminazione del contributo entro i successivi trenta giorni.

Nel caso invece il comune non rilevi, nei trenta giorni, la presenza di opere inammissibili a contributo provvederà alla eventuale rideterminazione dello stesso al momento del SAL finale.

In caso di varianti sostanziali che comportino aumento del costo dei lavori ammissibili, il contributo per le spese tecniche viene calcolato sull'importo dei lavori ammissibili del progetto di variante complessivo.

In caso di varianti non sostanziali che comportino aumento del costo dei lavori ammissibili, il contributo per le spese tecniche viene calcolato sull'importo dei lavori ammissibili del progetto inizialmente approvato con i prezzi ridotti del ribasso d'asta offerto in sede di gara.

In caso di varianti sostanziali e non sostanziali che comportino una riduzione del costo dei lavori ammissibili, il contributo per le spese tecniche viene calcolato sull'importo dei lavori ammissibili del progetto inizialmente approvato con i prezzi ridotti del ribasso d'asta offerto in sede di gara.

Il deposito e l'eventuale approvazione (se sottoposte a controllo) delle varianti sostanziali strutturali deve avvenire prima dell'esecuzione dei lavori relativi. Il comune e le strutture tecniche competenti danno atto dell'avvenuto deposito e dell'eventuale approvazione tramite PEC.

9.8 La firma digitale

La firma digitale è regolamentata dal DLgs 82/2005 (consultabile sotto forma di testo coordinato al seguente link <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/codice-amministrazione-digitale>).

Per gli scopi delle istanze digitali come il MUDE gli allegati, quando nativi digitali (<http://www.agid.gov.it/cad/duplicati-copie-informatiche-documenti-informatici>) e firmati digitalmente dal professionista (<http://www.agid.gov.it/cad/firma-digitale>), valgono come se fossero degli originali firmati e timbrati da parte di tutti i soggetti che hanno dato al professionista apposita procura speciale alla firma.

Questo significa che la pratica della firma e timbro su carta, scansione e firma digitale - pur essendo formalmente valida (si tratta infatti di una attestazione di copia digitale conforme all'originale analogico così come previsto all'art. 22 del d.lgs 82/2005 <http://www.agid.gov.it/cad/copie-informatiche-documenti-analogici>) - è deprecabile sia per peso del documento che per sua futura copia e fruizione.

10. CONTROLLI

10.1 Controllo strutturale degli edifici residenziali e produttivi

Con riferimento all'ordinanza n. 27/2013 successivamente integrata e corretta dall'ordinanza n. 59/2014, nei Comuni classificati a bassa sismicità (zona 3) stabilisce che il 25% dei progetti strutturali depositati sia sottoposto a controllo.

L'estrazione delle pratiche, in accordo con la suddetta percentuale, avverrà:

- a) per gli edifici privati secondo le procedure di sorteggio in atto attraverso la piattaforma MUDE;
- b) per gli edifici destinati ad attività produttive con modalità stabilite da apposita procedura informatica implementata su quella utilizzata dagli sportelli SUAP.

10.2 Collaudo statico

Il controllo sistematico della conformità alle NTC 2008 del progetto strutturale depositato è svolto dal collaudatore statico in corso d'opera (per gli interventi di miglioramento o adeguamento sismico e di ricostruzione), o dal direttore dei lavori nei casi ove non sia previsto il collaudo statico ai sensi dell'art. 7 dell'Ordinanza n. 27/2013 che ne danno esplicita conferma negli atti conclusivi di loro competenza.

Nel caso in cui il progetto preveda opere di consolidamento del terreno di fondazione devono essere prese a riferimento le indicazioni fornite dalla Determina del Dirigente del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli n. 12418 del 2 ottobre 2012 (Allegato 4), disponibile nel sito web <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/liquefazione-gruppo-di-lavoro>.

Il collaudo interessa anche gli edifici che fanno parte di una UMI ai sensi della ordinanza n. 60/2013 o di un aggregato ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 11/2014. In entrambi i casi il collaudo deve essere unico, comprensivo degli edifici che fanno parte della UMI o dell'aggregato. Solo nel caso che la UMI venga attuata per fasi, ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 11/2014, può essere consentito il rilascio di un certificato di collaudo per ciascuna fase, al fine di assicurare il ripristino dell'agibilità dell'edificio/i appartenenti alla stessa. Resta fermo l'obbligo comunque di predisporre un certificato di collaudo finale della UMI nel suo complesso, al fine di assicurare la

regolare esecuzione dell'intero progetto e delle connessioni tra gli edifici facenti parte di ciascuna fase.

10.3 Controllo in corso d'opera sui lavori

Il comune esercita un ruolo determinante per il buon esito della ricostruzione del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma attraverso l'attività di vigilanza sul cantiere che svolge per accertare la rispondenza, in termini quantitativi e qualitativi, delle opere ammesse a finanziamento con quelle realizzate o in corso di realizzazione. L'attività di vigilanza consiste nella:

- verifica sulla correttezza del procedimento edilizio e sugli aspetti urbanistico-edilizi in applicazione della LR 15/2013 e delle successive disposizioni attuative, con sopralluogo finale per le verifiche dimensionali previste dall'art. 23 della citata legge e dalla DGR 76/2014 e con successivo rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità;
- verifica delle opere realizzate coi contributi concessi ed erogati effettuata anche mediante sopralluoghi in cantiere, in corso d'opera ed a fine lavori.

Tale verifica, indispensabile per assicurare il controllo della P.A. sui lavori eseguiti coi contributi erogati, sarà eseguita con metodo a campione e, per tenere conto della necessità di razionalizzare ed efficientare al massimo l'impiego del personale tecnico, potrà essere svolta dai tecnici del comune già dedicati all'esame delle domande di concessione del contributo che potranno essere supportati da quelli dello stesso comune o dell'Unione dei comuni preposti al controllo delle costruzioni in zona sismica ai sensi della LR 19/2008 ovvero dai tecnici del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione per quei comuni che non si erano avvalsi della possibilità di esercitare la funzione sismica autonomamente, in forma singola o associata. La collaborazione di detto personale dovrà essere definita previ appositi accordi tra le amministrazioni interessate.

Il campione da sottoporre a vigilanza sul cantiere, nella misura del 15% delle domande presentate ai sensi dell'Ordinanza n. 71/2014, verrà selezionato per mezzo di procedura informatica implementata sulla piattaforma MUDE e, a giudizio del comune, può essere ricompreso in quello selezionato ai sensi dell'Ordinanza n. 59/2014 per il controllo dei progetti strutturali.

11. INTERVENTI SOSTITUTIVI

L'intervento sulle UMI è eseguito congiuntamente da tutti i proprietari degli edifici e delle unità immobiliari che compongono la UMI. Qualora i proprietari di una o più unità immobiliari siano irreperibili o indisponibili a partecipare all'intervento, la procedura di riferimento da adottare è quella indicata all'interno della L.R. 16/2012 (art.7, commi 8, 9 e 10) e viene di seguito riassunta:

1. Nei casi in cui vi siano proprietari di unità immobiliari irreperibili o indisponibili, i proprietari interessati che rappresentino almeno la maggioranza del valore dell'UMI in base all'imponibile catastale, si costituiscono in consorzio;
2. Il comune (secondo quanto previsto dall'art. 7, commi 8 e 9 e dall'art. 14, comma 3 della L.R. 16/2012) provvede all'occupazione temporanea delle unità immobiliari dei proprietari irreperibili o indisponibili necessaria all'attuazione degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento o adeguamento sismico e ricostruzione;
3. Il consorzio consegue pertanto la piena disponibilità dell'intera UMI e beneficia dei contributi per la ricostruzione spettanti per la stessa.

La stessa procedura può essere applicata ai:

- condomini formalmente costituiti e già perimetrati dal comune come UMI (in tal caso il consorzio è sostituito dal condominio stesso);
- condomini formalmente costituiti che richiederanno al comune la perimetrazione come UMI;
- condomini di fatto che deliberano a maggioranza (in base al valore delle unità immobiliari) e chiedono al comune la perimetrazione come UMI.

Le fasi del percorso che, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i condomini dovranno seguire con la deliberazione dell'assemblea (se formalmente costituiti) o dei proprietari (nel caso di condomini di fatto), seguono anche le indicazioni riportate al paragrafo 3 delle Linee Guida.

12. CONTRIBUTO CONCEDIBILE

In generale, per la riparazione, ripristino con miglioramento o adeguamento sismico, demolizione e ricostruzione delle unità immobiliari che alla data del sisma erano destinate ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio, è concesso un contributo sul costo ammissibile e riconosciuto nelle percentuali indicate dalle ordinanze n. 29/2012 (art. 3, comma 1, 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater), n. 51/2012 (art. 3, comma 1, 3, 4, 5 e 6), n. 86/2012 (art. 3, comma 1, 5, 6, 7 e 8) e nei limiti di destinazione tra opere strutturali e opere di finitura, impiantistica ed efficientamento energetico fissati sempre dalle citate ordinanze rispettivamente all'art. 3, comma 7 (Ord. n. 29/2012), art. 3, comma 10 (Ord. n. 51/2012) e art. 3, comma 14 (Ord. n. 86/2012).

12.1 Costo ammissibile e riconosciuto

Il costo ammissibile e riconosciuto è la minor somma risultante dalla verifica effettuata dal Comune tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale definiti come segue:

- **costo dell'intervento** come risultante dal computo metrico estimativo redatto sulla base dell'Elenco regionale dei prezzi vigente al momento del deposito del progetto in Comune al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile;
- e
- **costo convenzionale** pari all'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale per la superficie complessiva dell'unità immobiliare (ai sensi dell'art. 3, comma 2 delle Ord. nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi).

Il **costo convenzionale** è un parametro stabilito dalle ordinanze commissariali per porre un tetto al contributo concedibile e varia in funzione della superficie complessiva dell'unità immobiliare. Il costo è stabilito in misura variabile per superfici fino a mq 120, per le superfici oltre i mq 120 e fino a mq 200 e per quelle oltre i 200 metri quadrati.

Calcolo Costo Convenzionale per edifici con danno B o C:

- 370 Euro/mq + IVA x Superficie complessiva minore o uguale a 120 mq
- 200 Euro/mq + IVA x Superficie complessiva maggiore a 120 mq e minore o uguale a 200 mq
- 100 Euro/mq + IVA x Superficie complessiva maggiore a 200 mq

Calcolo Costo Convenzionale per edifici con danno E leggero (E_0):

- 800 Euro/mq + IVA x Superficie complessiva minore o uguale a 120 mq
- 650 Euro/mq + IVA x Superficie complessiva maggiore a 120 mq e minore o uguale a 200 mq
- 550 Euro/mq + IVA x Superficie complessiva maggiore a 200 mq

Costo Convenzionale (elencato nella Tabella n. 4, riferito al livello operativo dell'edificio) + IVA x Superficie complessiva → per edifici con danno E pesanti (E_1, E_2, E_3)

Tabella 4 - Definizione dei costi parametrici per i diversi "livelli operativi"				
Costo parametrico	<i>Livello operativo E_0</i>	<i>Livello operativo E_1</i>	<i>Livello operativo E_2</i>	<i>Livello operativo E_3</i>
Fino a 120 mq.	800	1000	1250	1450
Oltre 120 e fino a 200 mq.	650	800	1000	1200
Oltre 200 mq.	550	700	850	1000

Determinazione dell'IVA

L'IVA è una tassa calcolata attraverso una aliquota variabile in funzione della categoria merceologica del bene o servizio ceduto ed eventuali condizioni particolari di venditore ed acquirente.

Essendo il "costo convenzionale" previsto nelle ordinanze un modo per calcolare un contributo e non un bene o servizio, tale voce non è tra quelle censite dall'Agenzia delle Entrate nell'elenco delle aliquote IVA del DPR 633/1972.

Per questa ragione, convenzionalmente, viene applicata allo stesso "costo convenzionale" l'aliquota IVA prevista per "prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria" in Tabella A punto 127-duodeces del DPR 633/1972, cioè il 10%.

Resta inteso che l'IVA da applicare al costo dell'intervento è quella invece prevista dalle vigenti leggi in materia.

Superficie Complessiva (Sc)

Per superficie complessiva si intende la superficie utile dell'unità immobiliare a cui si somma la superficie accessoria delle pertinenze ricomprese nell'edificio e delle pertinenze esterne ammissibili a contributo (nei limiti di cui al successivo punto 15.1), e la quota parte delle superfici accessorie equivalenti comuni di spettanza, in coerenza con l'allegato A della deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 279/2010, calcolata senza la limitazione al 60% e con l'inclusione della superficie degli androni di ingresso e delle parti comuni di collegamento verticale (vani ascensori, scale e relativi pianerottoli) calcolate una sola volta come proiezione sul piano orizzontale (art. 3, comma 2, Ord. nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi).

Superficie Utile (Su)

La Su è la superficie di pavimento di tutti i locali dell'unità immobiliare escluse le murature, i pilastri, i tramezzi, gli sguinci, i vani di porte e finestre.

Superficie accessoria (Sa)

La Sa è la superficie di pavimento degli spazi di un edificio o di un'unità immobiliare aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso dell'edificio o dell'unità stessa, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.

Nel caso di vani coperti, si computano le parti con altezza utile uguale o maggiore a m 1,80.

Per tutte le funzioni si computano, in via esemplificativa, nella superficie accessoria:

- spazi aperti (coperti o scoperti), quali portici e gallerie pedonali, ballatoi, logge, balconi e terrazze;
- le tettoie con profondità superiore a m 1,50;
- le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, purché abbiano altezza inferiore a m 2,70;
- i sottotetti che hanno accesso dalle parti comuni di una unità edilizia, per la porzione con altezza utile maggiore o uguale a m 1,80;
- i sottotetti che hanno accesso diretto da unità immobiliari ma non rispettano i requisiti di abitabilità di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. 11/1998 come modificato dalla L.R. 5/2014, per le porzioni con altezza utile maggiore o uguale ad 1,80 m.;
- le autorimesse e i posti auto coperti;
- i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;
- le parti comuni quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale come ballatoi o corridoi (di accesso alle abitazioni o alle cantine), esclusi gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali.

La superficie accessoria (Sa) come sopra definita si riferisce agli spazi dei locali pertinenziali a servizio delle abitazioni che hanno modeste dimensioni e che sono collocati all'interno dell'edificio o del lotto nel quale lo stesso è ubicato, legate da un rapporto di strumentalità e complementarità funzionale rispetto alla costruzione principale. La pertinenza consiste in un servizio od ornamento dell'edificio principale già completo ed utile di per sé.

Anche gli edifici destinati a pertinenza esterna dell'edificio principale quali cantine, autorimesse, magazzini o ad altra destinazione ricompresa tra quelle elencate tra le Superfici accessorie, sono ammessi a contributo se danneggiati, purché lo sia anche l'abitazione o l'unità immobiliare destinata ad attività produttiva di riferimento, ubicate nell'edificio principale, con le modalità indicate al successivo punto 15.

12.2 Maggiorazione del costo convenzionale

Il costo convenzionale stabilito dalle Ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi può subire le maggiorazioni elencate nelle tabelle seguenti, qualora ricorrano le condizioni ivi indicate:

Maggiorazioni per edifici con livello operativo B o C (Ordinanza n. 29/2012, art. 3, comma 2)	%	B o C
Edifici vincolati ai sensi della Parte II del d.lgs n. 42/2004 (rif. artt. 10, 12 e 13 del d.lgs n. 42/2004 e smi) (3)	20	X
Edifici vincolati ai sensi dell'art. 136 del d.lgs n. 42/2004 e smi (3)	20	X
Edifici vincolati ai sensi dell'art. A-9 della LR 20/2000 (Interesse storico-architettonico, culturale e testimoniale; Pregio storico-culturale e testimoniale) (1)(3)	20	X
Edifici vincolati ai sensi dell'art. 142 del d.lgs n. 42/2004 (3)	10	X
Ubicazione disagiata del cantiere	10	X
Intervento unitario in aggregato edilizio (non riconosciuto nel caso di UMI perimetrata dal Comune) (2)	10	X

(1) Sono assimilati a tale fattispecie gli edifici vincolati dal PRG ai sensi della LR 47/1978 e assoggettati alle seguenti categorie di intervento: restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, ripristino tipologico e ristrutturazione edilizia.

(2) Non sono applicate nei casi di cui al comma 2, art. 4, dell'ordinanza n. 11/2014 e cioè quando, in presenza di edifici di livelli operativi diversi, tra cui anche edifici con livello B o C, venga presentato un progetto unico di miglioramento sismico che consegua un coefficiente di sicurezza pari ad almeno il 60% di quello per le nuove costruzioni.

(3) Sono applicate anche nei casi in cui l'interesse culturale venga riconosciuto dopo il sisma ma prima della presentazione della domanda di contributo.

Maggiorazioni per edifici con livello operativo E (Ordinanze nn. 51/2012, art. 3, comma 7 e 86/2012, art. 3, comma 9)	%	E₀, E₁, E₂ CON MIGLIORAMENTO SISMICO	E₀, E₁, E₂ CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE VOLONTARIA	E₃ CON ADEGUAMENTO SISMICO	E₃ CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Edifici vincolati ai sensi della Parte II del Dlgs 42/2004 (rif. artt. 10, 12 e 13 del d.lgs n. 42/2004 e smi) (5)	40%	X		X(6)	
Edifici vincolati ai sensi dell'art. A-9 comma 1 della LR 20/2000 (Interesse storico-architettonico) (1)(5)	30%	X		X(6)	
Edifici vincolati ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 42/2004 (5)	20%	X		X	
Edifici vincolati ai sensi dell'art. 136 e dell'art.142 del d.lgs. n. 42/2004 (5)	10%	X		X	
Edifici vincolati ai sensi dell'art. A-9 comma 2 della LR 20/2000 (Pregio storico-culturale e testimoniale) (2)(5)	10%	X		X	
Efficientamento energetico	10%	X		X	
Classe energetica A	15%				X
Terreno a rischio liquefazione	≤15%	X	X	X	X
Terreno a rischio liquefazione nei centri abitati di San Carlo e Mirabello	15%	X	X	X	X
Finiture interne e riparazione impianti interni	15%	X		X	
Cantiere disagiato	10%	X	X	X	X
Smaltimento materiali provenienti da demolizioni maggiori del 15% o 30%	3-5%	X		X	X
Rendere accessibili e visitabili le abitazioni principali di soggetti con gravi disabilità motorie (3)	3%	X	X	X	X
Interventi strutturali su murature di spessore elevato	2%	X		X	
Interventi di ricostruzione di edifici singoli uni-bifamiliari	20%				X
Intervento unitario in aggregato edilizio (non riconosciuto nel caso di UMI perimetrata dal Comune) (4)	10%	X	X	X	X
Edifici di proprietà mista, pubblica e privata, la cui Classe d'uso conseguente alla destinazione d'uso della porzione pubblica sia superiore alla Classe d'uso II (7)	3%	X		X	

- (1) Sono assimilati a tale fattispecie gli edifici vincolati dal PRG ai sensi della LR 47/1978 e assoggettati alle seguenti categorie di intervento: restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo.
- (2) Sono assimilati a tale fattispecie gli edifici vincolati dal PRG ai sensi della LR 47/1978 e assoggettati alle seguenti categorie di intervento: ripristino tipologico e ristrutturazione edilizia. Qualora l'edificio sia gravato da più di uno dei vincoli di tipo storico, architettonico e paesaggistico, le maggiorazioni non si sommano ma prevale il vincolo più severo e, di conseguenza, si applica la maggiorazione più alta.
- (3) Si applica agli interventi di demolizione e ricostruzione solo se l'edificio ricostruito ospita un residente con gravi disabilità motorie ed invalidità permanenti.
- (4) Non sono applicate nei casi di cui al comma 2, art. 4, dell'ordinanza n. 11/2014 e cioè quando, in presenza di edifici di livelli operativi diversi, tra cui anche edifici con livello B o C, venga presentato un progetto unico di miglioramento sismico che consegue un coefficiente di sicurezza pari ad almeno il 60% di quello per le nuove costruzioni.
- (5) Sono applicate anche nei casi in cui l'interesse culturale venga riconosciuto dopo il sisma ma prima della presentazione della domanda di contributo. Nel caso in cui l'interesse culturale venga riconosciuto dopo la presentazione della domanda di contributo ovvero dopo l'esecuzione di parte dei lavori, la maggiorazione viene riconosciuta qualora il progetto preveda specifici interventi legati alla conservazione del bene e comunque solo per la parte di lavori ancora da eseguire.
- (6) Per questa specifica si veda la parte finale del paragrafo 12.2.1 "Specifiche per maggiorazioni di edifici vincolati".
- (7) L'incremento derivante dalla variazione della Classe per la determinazione della spinta sismica nel caso di edifici privati sottoposti ad intervento unitario con edifici pubblici è riconosciuto per i soli casi di miglioramento od adeguamento sismico. Nel caso infatti di demolizione e ricostruzione la variazione di Classe non produce effetti economicamente rilevanti nella progettazione ex novo delle strutture.

12.2.1 Specifiche per maggiorazioni di edifici vincolati

Gli interventi di miglioramento sismico sugli edifici vincolati ai sensi della Parte II del d.lgs n. 42/2004 (artt. 10, 12 e 13) e dell'art. 45 dello stesso decreto legislativo nonché sugli edifici vincolati dagli strumenti di pianificazione urbanistica (ai sensi delle leggi regionali n. 20/2000 e n. 47/1978) classificati dagli stessi strumenti urbanistici di interesse storico-architettonico e da questi assoggettati a restauro scientifico e a restauro e risanamento conservativo (art. 16, comma 2 LR n. 19/2008), sono realizzati secondo le disposizioni contenute nella Direttiva per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, approvata dal Ministero dei Beni Culturali con DPCM 9 febbraio 2011 e possono beneficiare delle maggiorazioni del costo convenzionale descritte nelle Tabelle del punto 12.2.

Per una migliore applicazione delle maggiorazioni del costo convenzionale nel caso di interventi su edifici vincolati dal punto di vista storico, ambientale e paesaggistico si forniscono le seguenti descrizioni dei vincoli:

- **Vincolati ai sensi della Parte II del d.lgs 42/2004 - Bene culturale:** sono beni culturali gli immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13 del Codice. Ogni intervento di trasformazione deve essere valutato dalla Soprintendenza di settore competente per territorio, che si esprime prima della valutazione del Comune.
- **Vincolati ai sensi dell'art. 45 del d.lgs 42/2004 - Prescrizioni di tutela indiretta:** eventuali prescrizioni, immediatamente precettive, che indicano distanze, misure e altre norme dirette a evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, o ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. Devono essere recepite nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.
- **Vincolati ai sensi dell'art. 136 del d.lgs 42/2004 - Notevole interesse pubblico:** immobili, aree o complessi di immobili per i quali sia intervenuta la dichiarazione di notevole interesse pubblico ad opera di un provvedimento del Ministero per i beni e le attività culturali ovvero della Regione, e pertanto sono soggetti a vincolo paesaggistico. Ogni intervento di trasformazione è soggetto a procedura di autorizzazione paesaggistica, che viene rilasciata dal Comune previo parere vincolante della Soprintendenza di settore competente per territorio. Tale procedura è preventiva rispetto al rilascio del titolo abilitativo.

- **Vincolati ai sensi dell' art. 142 del d.lgs 42/2004 - In aree di interesse paesaggistico:** sono aree corrispondenti a elementi territoriali che, per motivazioni ubicazionali e morfologiche, sono considerati rappresentativi del territorio nazionale, e perciò tutelati dalla legge con l'apposizione generalizzata del vincolo paesaggistico. Ogni intervento di trasformazione è soggetto a procedura di autorizzazione paesaggistica, che viene rilasciata dal Comune previo parere vincolante della Soprintendenza di settore competente per territorio. Tale procedura è preventiva rispetto al rilascio del titolo abilitativo.

- **Vincolati ai sensi dell'art. A-9 comma 1 della LR 20/2000 - Interesse storico-architettonico, culturale e testimoniale:** sono gli edifici che il PSC individua come di interesse storico-architettonico, e per i quali sono indicati gli interventi ammissibili nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria, del restauro scientifico e del restauro conservativo. Tra di essi sono compresi anche gli immobili tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio Dlgs 42/2004. Sono assimilati a tale fattispecie, per quanto riguarda la disciplina dei contributi, anche gli edifici che il PRG, ai sensi della LR 47/1978, assoggetta alle seguenti categorie di intervento: restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo.

- **Vincolati ai sensi dell'art. A-9 comma 2 della LR 20/2000 - Pregio storico-culturale e testimoniale:** sono gli edifici che il PSC individua come di pregio storico-culturale e testimoniale, con le relative aree di pertinenza, per i quali vengono indicati gli interventi di recupero ammissibili, gli indirizzi tecnici sulle modalità di intervento e i materiali utilizzabili, le destinazioni d'uso compatibili. Sono assimilati a tale fattispecie, per quanto riguarda la disciplina dei contributi, anche gli edifici che il PRG assoggetta alle seguenti categorie di intervento: ripristino tipologico, ristrutturazione edilizia.

La maggiorazione prevista per interventi di adeguamento sismico di edifici con livello operativo E₃ vincolati ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 - Parte II- del d.lgs. n. 42/2004 o classificati dagli strumenti urbanistici, ai sensi delle leggi regionali n. 20/2000 e n. 47/1978, come edifici di interesse storico-architettonico assoggettati a restauro scientifico e a restauro e risanamento conservativo, è possibile anche senza raggiungere il livello di sicurezza previsto per l'adeguamento purché sia dimostrato di aver conseguito il massimo livello di sicurezza con un intervento di miglioramento sismico compatibile con l'esigenza di conservazione del valore storico, architettonico e culturale del bene e con le norme di tutela dell'edificio vincolato. In tal caso quindi la maggiorazione del costo convenzionale prevista per "*l'adeguamento sismico*" si può applicare anche in presenza di interventi di "*ripristino con miglioramento sismico*" del bene danneggiato (escludendo quindi la demolizione e ricostruzione), purché con tale intervento, realizzato secondo le disposizioni contenute nella Direttiva per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, approvata dal Ministero dei Beni Culturali con DPCM 9 febbraio 2011, si raggiunga il massimo livello di sicurezza possibile.

12.2.2 Specifiche per maggiorazioni per edifici singoli uni-bifamiliari

La maggiorazione del 20% del costo convenzionale per edifici singoli uni-bifamiliari, classificati con livello operativo E₃, che siano oggetto di demolizione e di ricostruzione mantenendo le stesse caratteristiche tipologiche, è finalizzata al riconoscimento dei maggiori costi che si sostengono per la costruzione di abitazioni ubicate in aree urbane che utilizzano una tipologia edilizia più onerosa di quelle generalmente in uso nelle stesse aree. Ci si riferisce quindi ad edifici isolati, costituiti da una sola abitazione o da due abitazioni distribuite su due piani, ovvero organizzate a schiera su un unico piano.

La maggiorazione del costo convenzionale può essere riconosciuta anche nel caso in cui l'edificio singolo comprenda una o due unità immobiliari adibite ad abitazione ed altre unità immobiliari utilizzate come pertinenza delle stesse o destinate ad attività produttiva purché ricomprese all'interno dell'edificio stesso, entro la proiezione a terra del perimetro delle abitazioni, conservando sostanzialmente le caratteristiche tipologiche sopracitate per le quali viene riconosciuto un maggior costo di costruzione.

In aree rurali è diffusa la presenza di edifici/unità strutturali unici, in parte destinati ad abitazione ed in parte ad attività agricola (fienili, rimessa attrezzi, magazzini, ecc...). In questi casi la maggiorazione del costo convenzionale può essere riconosciuta solamente per la superficie della parte abitativa ricostruita.

12.2.3 Specifiche per ubicazione disagiata del cantiere

La maggiorazione del 10% del costo convenzionale per ubicazione disagiata del cantiere ha la funzione di compensare i maggiori oneri che si sostengono quando si deve operare con interventi di riparazione e recupero su edifici ubicati in spazi angusti, non facilmente accessibili, adiacenti anche ad altri edifici che limitano la possibilità di intervento e di approvvigionamento dei materiali. A tal fine è stato stabilito che tale maggiorazione possa essere applicata solo nel caso in cui si verifichi almeno una delle due condizioni di seguito riportate:

- non meno del 25% del perimetro dell'edificio oggetto di domanda di contributo deve essere posto in adiacenza o a distanza inferiore a mt. 1,50 da altro edificio. Nel calcolo del perimetro che rientra nel limite del 25% non possono essere prese in considerazione le pareti che distano meno di 1,50 mt. da recinzioni, cancellate, muri di confine, ecc.... poiché non si configurano come "edifici" ai sensi delle ordinanze commissariali.
- l'unico accesso al cantiere può avvenire attraverso uno spazio pubblico (strada, vicolo, ecc...) di larghezza inferiore a 2 mt.

12.3 Efficientamento energetico

12.3.1 Interventi di miglioramento e adeguamento sismico

Nel caso di edifici classificati E₀, E₁ ed E₂ con interventi di miglioramento sismico, e di edifici classificati E₃ con interventi di adeguamento sismico, le spese relative all'intervento di efficientamento energetico realizzato per conseguire i livelli di prestazione energetica di cui dell'art. 3, comma 9, lettera b) dell'Ord. n. 86/2012 e smi e dell'art. 3, comma 7, lettera b) dell'Ord. n. 51/2012 e smi vengono computate come finiture e, pertanto, devono essere contenute nel limite del 45% del costo totale dell'intervento, mentre la parte eccedente sarà esclusa dal contributo e a carico della proprietà.

Il fatto che l'intervento di efficientamento energetico sia integrato e comporti una riduzione dei consumi da fonti tradizionali (attraverso la limitazione delle dispersioni energetiche e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili) di almeno il 30% annuo rispetto all'anno precedente, non è un requisito cogente per l'ammissibilità dell'intervento a contributo ma è condizione necessaria esclusivamente per il riconoscimento dell'incremento del 10% del costo parametrico, ai sensi dell'art. 3, comma 9, lettera b) dell'Ord. n. 86/2012 e smi e dell'art. 3, comma 7, lettera b) dell'Ord. n. 51/2012 e smi. Per "interventi integrati a quelli di riparazione e miglioramento sismico" si intendono quegli interventi finalizzati a migliorare le prestazioni energetiche dell'unità strutturale/edificio soggetta ad intervento di riparazione e miglioramento sismico. Tali interventi possono essere realizzati anche su elementi/sistemi tecnici diversi da quelli interessati dagli interventi di riparazione e miglioramento sismico.

Qualora la proprietà, in corso d'opera, intendesse rinunciare all'esecuzione degli interventi di efficientamento energetico previsti, potrà presentare una variante a fine lavori e stralciare i relativi importi, senza che questo precluda il ripristino dell'agibilità del fabbricato.

Ai fini del riconoscimento della maggiorazione del 10% del costo convenzionale di riferimento, prevista dalle Ordinanze nn. 51/2012 (art. 3, comma 7, lett. b)) e 86/2012 (art. 3, comma 9, lett. b)) per interventi di efficientamento energetico su edifici classificati E₀, E₁ ed E₂ con interventi di miglioramento sismico, e su edifici classificati E₃ con interventi di adeguamento sismico, si sottolinea che:

- il riferimento per la effettuazione della verifica è costituito dall'unità strutturale/edificio nel suo complesso;
- per consumi da fonti tradizionali si intende il fabbisogno totale di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione invernale dell'edificio (ovvero la quantità di energia primaria non rinnovabile globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti climatizzati la temperatura di progetto in regime di attivazione continuo), e per la produzione di acqua calda sanitaria (ovvero la quantità di energia primaria non rinnovabile globalmente

richiesta, nel corso dell'anno, per la produzione dell'acqua calda sanitaria consumata nell'edificio). Tale fabbisogno, espresso in kWh/anno, deve essere determinato in conformità alle pertinenti norme UNI-TS 11300. Si considerano pertanto i seguenti indici:

EP H,nren	indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in energia primaria non rinnovabile (indice "nren")
EP W,nren	indice di prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda sanitaria espresso in energia primaria non rinnovabile (indice "nren")
EP gl,nren, = EP H,nren + EP W,nren	indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile (indice "nren")

- la verifica del rispetto delle condizioni previste dalle citate Ordinanze deve essere effettuata sulla base del confronto degli indici sopra indicati, con riferimento al sistema edificio/impianti nelle condizioni preesistenti e successive l'intervento.

Al fine di consentire la verifica del rispetto delle condizioni previste dalle Ordinanze nn. 51/2012 (art. 3, comma 7, lett. b)) e 86/2012 (art. 3, comma 9, lett. b)) per il riconoscimento della maggiorazione del 10% del costo convenzionale di riferimento, è necessario che il progetto sia accompagnato da:

- relazione tecnica di progetto redatta conformemente a quanto previsto dall'art. 8 della DGR 967/2015, con riferimento al sistema edificio/impianti nelle condizioni preesistenti l'intervento, integrata con l'indicazione degli indici sopra indicati (EPgl,nren, EPH,nren ed EPW,nren) riportata in autonoma sezione o ad integrazione del punto 6 del modello di relazione tecnica di cui all'Allegato 4 della medesima DGR 967/2015;
- relazione tecnica di progetto redatta conformemente a quanto previsto dall'art. 8 della DGR 967/2015, con riferimento all'intervento previsto, integrata con l'indicazione dei medesimi indici, riportata in autonoma sezione o ad integrazione del punto 6 del modello di relazione tecnica di cui all'Allegato 4 della medesima DGR 967/2015;
- documentazione necessaria a evidenziare i costi sostenuti per conseguire il livello di prestazione energetica previsto. In linea generale, può essere utilizzato a tale scopo il computo metrico estimativo, evidenziando in esso le voci d'opera riferibili all'efficientamento energetico (o la relativa percentuale per le voci che riguardano sia gli interventi strutturali che quelli di efficientamento energetico);
- dichiarazione asseverata dal tecnico progettista circa:
 - o il previsto conseguimento di una riduzione di almeno il 30% del fabbisogno totale di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione invernale dell'edificio e per la produzione di acqua calda sanitaria, evidenziata tramite raffronto tra gli indici sopra indicati (EPgl,nren, EPH,nren ed EPW,nren) indicati nelle relazioni tecniche;
 - o i costi necessari per il conseguimento di tale riduzione che, insieme ai costi per le finiture interne e per gli altri impianti, sono contenuti entro il limite del 45% del costo totale dell'intervento.

Al termine dell'intervento, la documentazione di cui all'art. 8 della DGR 967/2015 attestante il conseguimento dei livelli di prestazione energetica previsti in fase di progetto, deve essere integrata con una specifica dichiarazione asseverata circa il rispetto dei requisiti sopra indicati.

12.3.2 Interventi di ricostruzione totale

Nel caso di edifici classificati E₃ con interventi di ricostruzione totale, le spese relative all'efficientamento energetico nel loro complesso insieme alle altre opere di finitura interna e di realizzazione degli impianti devono essere contenute nel limite del 70% del costo totale dell'intervento.

Ai fini del riconoscimento della maggiorazione del 15% del costo convenzionale di riferimento, prevista dalla Ordinanza n. 86/2012 e smi (art. 3, comma 9, lett c)) per interventi di efficientamento energetico su edifici classificati E₃ con interventi di ricostruzione totale, si sottolinea che il riferimento per la effettuazione della verifica è costituito dall'unità strutturale/edificio nel suo complesso, e si fa riferimento ai seguenti indici:

EP H,nren	indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in energia primaria non rinnovabile (indice "nren")
EP W,nren	indice di prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda sanitaria espresso in energia primaria non rinnovabile (indice "nren")
EP gl,nren, = EP H,nren + EP W,nren	indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile (indice "nren")

La maggiorazione viene riconosciuta in presenza delle seguenti condizioni:

- per gli edifici ad uso abitativo (esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme), il valore dell'indice EP_{gl,nren} (somma dei valori dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in energia primaria non rinnovabile EP_{H,nren} e dell'indice di prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda sanitaria espresso in energia primaria non rinnovabile EP_{W,nren} espressi in kWh/mq/anno) risulti inferiore a 40 kWh/mq/anno;
- per gli edifici ad uso non abitativo (ivi compresi collegi, conventi, case di pena e caserme), il valore dell'indice EP_{gl,nren} (somma dei valori dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in energia primaria non rinnovabile EP_{H,nren} e dell'indice di prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda sanitaria espresso in energia primaria non rinnovabile EP_{W,nren} espressi in kWh/mc/anno) risulti inferiore a 8 kWh/mc/anno.

Al fine di consentire la verifica del rispetto delle condizioni previste dalla Ordinanza n. 86/2012 (art. 3, comma 9, lett. c)) per il riconoscimento della maggiorazione del 15% del costo convenzionale di riferimento è necessario che il progetto sia accompagnato da:

- relazione tecnica di progetto redatta conformemente a quanto previsto dall'art. 8 della DGR 967/2015, con riferimento all'intervento di nuova costruzione ed al relativo computo metrico estimativo, integrata con l'indicazione delle condizioni sopra indicate riportata in autonoma sezione o ad integrazione del punto 6 del modello di relazione tecnica di cui all'Allegato 4 della medesima DGR 967/2015;
- dichiarazione asseverata dal tecnico progettista circa l'attestazione che i costi per impianti e finiture, ivi compresi quelli per il raggiungimento dei livelli di prestazione energetica previsti per il riconoscimento della maggiorazione, sono inferiori al 70% del costo totale dell'intervento.

Al termine dell'intervento, la documentazione di cui all'art. 8 della DGR 967/2015 attestante il conseguimento dei livelli di prestazione energetica previsti in fase di progetto, deve essere integrata con una specifica dichiarazione asseverata circa il rispetto dei requisiti sopra indicati.

12.3.3 Altri interventi

Per gli edifici con esito di agibilità B o C l'Ordinanza n. 29/2012 e smi, all'art. 4, comma 7, lett. d1) prevede che eventuali opere di efficientamento energetico che comportino una riduzione dei consumi da fonti tradizionali (attraverso la limitazione delle dispersioni energetiche e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili) di almeno il 30% annuo rispetto all'anno precedente, possano beneficiare di un contributo non superiore al 10% di quello destinato dal progetto agli interventi di riparazione e rafforzamento locale, senza comunque superare nel complesso il limite massimo del costo convenzionale determinato ai sensi dell'art. 3 della stessa ordinanza 29/2012.

Anche in tal caso, ai fini del riconoscimento del contributo aggiuntivo, valgono le stesse verifiche e documentazione stabiliti per gli interventi di cui al paragrafo 12.3.1 sugli edifici classificati E₀, E₁, E₂, ed E₃, nonché il limite del 45% per le opere di finitura entro cui vanno ricomprese anche le spese per l'efficientamento energetico.

12.4 Spese tecniche

Il contributo spettante per le prestazioni tecniche, richieste ai professionisti abilitati, per la realizzazione degli interventi è calcolato sull'importo dei lavori ammissibili secondo le modalità ed i limiti previsti nel Protocollo sottoscritto con gli Ordini professionali ed approvato con il Decreto n. 53/2014 e viene loro erogato direttamente dall'Istituto di Credito in base all'avanzamento dei lavori. Il contributo concorre a compensare le prestazioni tecniche richieste elencate nel citato Decreto.

Per la corretta ripartizione del contributo riguardante le prestazioni tecniche (suddivise nelle varie categorie e fasi prestazionali), si faccia riferimento alle indicazioni riportate nel Decreto del Ministero della Giustizia n.143 del 31 Ottobre 2013.

Qualora richiesto all'atto di presentazione della domanda, l'anticipo può essere erogato all'atto di assegnazione del contributo secondo le modalità indicate nel successivo punto 14.

Anche per le domande depositate prima dell'entrata in vigore dell'Ordinanza 119/2013 e per le quali non si è ancora proceduto alla presentazione di uno stato di avanzamento lavori, l'erogazione all'atto di assegnazione del contributo avviene comunque con le modalità indicate al successivo punto 14.

Si precisa che i compensi spettanti ai professionisti per le prestazioni tecniche relative agli interventi di ripristino degli edifici danneggiati dal sisma, sono regolati tra le parti da appositi contratti/convenzioni di carattere privatistico che disciplinano anche l'erogazione degli oneri fiscali e previdenziali mentre il contributo concesso per tali prestazioni non può superare quello previsto nel Protocollo d'intesa approvato con Decreto n. 53/2014.

12.5 Compenso per amministratori di condominio o amministratori di consorzi

Gli eventuali compensi degli amministratori di condominio o degli amministratori dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari, come definitivamente stabiliti dall'ordinanza n. 33/2014 che modifica le precedenti disposizioni, sono ricompresi nel costo dell'intervento e pertanto esclusi dalle spese tecniche e riconosciuti nel limite massimo del:

- 2% del costo delle opere ammissibili per interventi di importo fino a 200.000 Euro;
- 1,5% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 200.000 euro, fino a 500.000 Euro;
- 1% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 500.000 Euro, fino a 3.000.000 di Euro;
- 0,5% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 3.000.000 di Euro.

Tali compensi possono essere determinati, in via definitiva, in occasione della erogazione a saldo e, nel caso di variante, la percentuale si applica all'importo dei lavori ammissibile a contributo, analogamente a quanto stabilito al punto 9.7.1 per le spese tecniche.

Ai suddetti compensi va aggiunta l'IVA se non recuperabile.

12.6 Interventi iniziati ai sensi del D.L. n. 74/2012

Per interventi iniziati antecedentemente all'entrata in vigore della prima delle ordinanze per la ricostruzione di edifici residenziali (Ord. n. 29/2012), e quindi eseguiti, almeno in parte, senza conoscere le norme introdotte dal Commissario per la determinazione del contributo nonché l'obbligo di utilizzare il "Prezzario regionale" sia per la redazione del computo metrico estimativo di progetto e sia per stabilire la base economica da cui partire per la scelta dell'impresa appaltatrice, ma eseguiti ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 74/2012 il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo convenzionale stabilito dall'ordinanza di riferimento in relazione al livello di danneggiamento ed il costo effettivo dell'intervento risultante dai documenti contabili comunque elaborati dal Direttore dei lavori e dalle fatture attestanti le relative spese sostenute.

Anche per lavori eseguiti e pagati prima dell'emanazione delle ordinanze commissariali, è necessario che il costo effettivo dell'intervento venga comunque documentato in modo circostanziato e che le fatture attestanti le spese sostenute siano accompagnate da una perizia asseverata del tecnico integrata dalla documentazione fotografica e da valutazioni tecniche atte a dimostrare il nesso di causalità tra danni e sisma e descrittiva degli interventi di riparazione, di rafforzamento locale, di miglioramento o di adeguamento sismico o, ancora, di ricostruzione realizzati e da realizzare nell'edificio danneggiato dal sisma.

12.7 Ritenute fiscali sulle prestazioni professionali

Per regolare le modalità di applicazione della ritenuta d'acconto sui compensi spettanti ai professionisti è stato avanzato specifico quesito all'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate nella risposta del 26 maggio 2015 pubblicata sulla pagina web <http://assistenzamude.sisma2012.it>, facendo riferimento alla specificità delle disposizioni riguardanti gli interventi della ricostruzione, definita con decreti e ordinanze del Commissario, e considerando il carattere straordinario di tali disposizioni, soprattutto in materia di erogazione dei contributi, si è espressa con un parere secondo il quale non sussistono, sui soggetti coinvolti nella procedura di ricostruzione, obblighi di sostituto d'imposta per i pagamenti effettuati ad imprese e professionisti.

13. ORDINANZA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

L'ordinanza di concessione del contributo è redatta dal comune utilizzando un fac-simile disponibile nell'area riservata sul portale <http://www.sisma2012.it>.

L'ordinanza contiene l'allegato unico previsto dal decreto N. 755/2014 ottenuto come salvataggio in PDF di TabAB o FineAB del foglio di calcolo disponibili nell'area riservata del portale <http://www.sisma2012.it>.

Sono inoltre allegate copie digitali del verbale di assemblea condominiale e delle procure speciali (e delle carte di identità) di tutti i condòmini (e solo per quelli) che richiedono contributi per le parti di proprietà esclusiva, redatti (cfr. punto 3.1 del presente documento) come da fac-simili disponibili nella sezione "Terremoto, la ricostruzione" del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna e precedentemente inviate come allegati alla domanda di contributo al fine di permettere al Comune di inoltrarle con questa all'Istituto di Credito assieme all'ordinanza per permettere all'amministratore di condominio di firmare gli atti in banca in nome e per conto di tutti gli altri soggetti che compaiono nell'allegato unico.

Nel caso in cui le procure speciali non contenessero tutti gli elementi previsti nei fac-simili sopracitati sarà onere dell'amministratore di condominio raccogliere e portarle presso l'Istituto di Credito prescelto o richiedere ad ognuno dei condòmini presenti nell'allegato della ordinanza di presentarsi presso l'Istituto di Credito per la firma dei contratti e degli impegni di pagamento ad ogni avanzamento lavori.

13.1 Documentazione necessaria per l'emissione dell'ordinanza – compiti del richiedente

Al fine di potere dotare l'ordinanza della necessaria esecutività nelle successive fasi di pagamento questa deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- scansione delle procure speciali firmate in originale prodotte secondo le modalità previste nel capitolo 3;
- scansione dei documenti di identità e codici fiscali di tutti e soli i firmatari delle procure speciali cui sopra;
- scansione del verbale della assemblea condominiale.

In assenza di tale documentazione (che deve essere trasmessa a cura del tecnico comunale e prodotta a cura dell'amministratore di condominio in fase di richiesta del contributo) o di malformazione (es. mancato uso dei fac simili indicati al capitolo 3) l'intestatario potrebbe non avere il necessario mandato alla firma da parte degli altri comproprietari con conseguenze sui pagamenti delle spettanze.

13.2 Invio dell'ordinanza alla banca prescelta – documentazione a corredo

Per poter procedere alla corretta intestazione dei contratti di finanziamento agli effettivi beneficiari dei contributi (su schema predisposto ai sensi della convenzione ABI-CDP), farà fede per le banche quanto riportato nell' "allegato unico previsto dal decreto N. 755/2014", contenuto nell'ordinanza di concessione del contributo.

I contratti di finanziamento vengono co-intestati a tutti gli effettivi beneficiari del contributo che, per la firma del contratto, possono essere rappresentati da un unico soggetto munito di apposita "procura speciale".

Nel solo caso di “condominio regolarmente costituito” e nel solo caso in cui l'intero contributo riguardi le sole “parti comuni” (condominiali), il contratto di finanziamento viene intestato al “condominio”, rappresentato esclusivamente dall'amministratore condominiale (su espressa delega rilasciata dall'assemblea condominiale - vedi punto 13.1).

Qualora vi fossero condòmini, all'interno del “condominio regolarmente costituito”, cui viene concesso parte del contributo anche per le “parti c.d. esclusive” (non condominiali), tali condòmini dovranno rilasciare all'amministratore del condominio l'apposita “procura speciale”, così come avviene per il caso di un unico rappresentante per il “condominio di fatto”. In questo caso, infatti, il contratto di finanziamento verrà co-intestato dalla banca tra condominio, rappresentato dall'amministratore condominiale per delega assembleare, e condòmini beneficiari per le “parti esclusive”, rappresentati dall'amministratore condominiale grazie alle apposite “procure speciali”. Il rilascio delle “procure speciali” ad un unico rappresentante consentirà alla banca di raccogliere la firma sul contratto di finanziamento da parte del solo procuratore.

Nel solo caso di “condominio non regolarmente costituito” (c.d. “condominio di fatto”) uno dei comproprietari può sostituirsi agli altri per le parti comuni ai sensi dell'art. 1102 c.c. e nel solo caso in cui l'intero contributo riguardi le sole “parti comuni” (condominiali), il contratto di finanziamento viene intestato al “sostituto” su espressa delega rilasciata dall'assemblea dei comproprietari (vedi punto 13.1).

Nel caso di “comunioni” il contratto di finanziamento verrà co-intestato a tutti i beneficiari del contributo (comunisti) che avranno comunque delegato un soggetto tramite procura speciale che sarà l'unico sottoscrittore del contratto di finanziamento.

La documentazione necessaria alle banche per erogare i finanziamenti (vedi successivo punto 14.1) è, pertanto, la seguente:

- 1) ordinanza di concessione del contributo, redatta dal comune utilizzando un fac-simile disponibile nell'area riservata sul portale <http://www.sisma2012.it>;
- 2) “allegato unico previsto dal decreto N. 755/2014” ottenuto come salvataggio in PDF di TabAB o FineAB del foglio di calcolo disponibili nell'area riservata del portale <http://www.sisma2012.it>;
- 3) “Procure speciali” rilasciate all'intestatario della pratica da tutti i beneficiari e redatte utilizzando il fac-simile disponibile nell'area riservata sul portale <http://www.sisma2012.it>;
- 4) Fotocopie dei documenti di identità di tutti i beneficiari di cui al punto precedente;
- 5) il verbale dell'assemblea condominiale che dovrà essere inviato unicamente alle banche che ne faranno richiesta.

Tale documentazione dovrà essere inoltrata, esclusivamente a cura del Comune, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) appositamente approntato da ciascuna banca aderente all'accordo ABI-CDP.

In assenza, anche parziale, di detta documentazione, la banca non potrà procedere all'erogazione del finanziamento.

14. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è erogato dalla banca sulla base delle disposizioni di pagamento ricevute dal Comune, con chiara evidenza dei codici IBAN, e relative intestazioni, cui devono essere destinati i bonifici.

I destinatari dei suddetti bonifici possono essere:

- 1) l'intestatario/beneficiario della pratica nei casi previsti dall'art. 8, commi 3bis e 3ter dell'ord. 29/2012, dell'art. 8, commi 4 e 4bis dell'ord. 51/2012 e dell'art. 8, comma 4 dell'ord. 86/2012 (lavori iniziati e pagati dal beneficiario, spese per pronto intervento e messa in sicurezza, anticipi a professionisti, spese per indagini e prove di laboratorio, anticipi da parte degli istituti di credito);
- 2) l'impresa esecutrice dei lavori;
- 3) i professionisti che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo (per gli edifici classificati con danno E_0 , E_1 , E_2 ed E_3) ed il coordinamento del progetto in materia di

sicurezza. Nello specifico, le figure professionali che ricevono il contributo direttamente dalla Banca sono: 1) progettista architettonico (colui che deve presentare la domanda in quanto richiestogli asseverazioni e dichiarazioni), 2) progettista delle strutture, 3) progettista degli impianti elettrici, 4) progettista degli impianti termici, 5) coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, 6) coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, 7) direttore dei lavori, 8) collaudatore, 9) certificatore energetico, 10) geologo;

4) l'amministratore del condominio.

14.1 Modalità di erogazione del contributo

Secondo quanto previsto nell'addendum alla convenzione, firmato tra ABI e CDP il 16 maggio 2014, in combinato disposto con il Decreto n. 755/2014, le banche provvederanno ad erogare i finanziamenti, ossia a liquidare il contributo, sulla base delle "disposizioni di pagamento" ricevute, esclusivamente da parte del Comune, all'indirizzo di posta elettronica certificata specificamente approntato per tali comunicazioni tra Comuni e banca.

Tali "disposizioni di pagamento" dovranno essere redatte sulla modulistica all'uopo predisposta (allegato Unico) e potranno prevedere l'erogazione del contributo in un'unica soluzione o per "stato di avanzamento lavori" come definiti nelle ordinanze commissariali.

Le erogazioni dei contributi verranno effettuate dalle banche due volte al mese, il giorno 10 ed il giorno 25 (l'effettuazione dei relativi bonifici avverrà entro i 5 giorni lavorativi successivi, come previsto dalla convenzione ABI-CDP) su "disposizioni di pagamento" ricevute almeno 20 giorni di calendario precedenti le "date di erogazione", a patto che il sottoscrittore del contratto di finanziamento (il/i beneficiario/i medesimo/i ovvero il procuratore) si sia presentato nella filiale della banca per la firma della "richiesta di utilizzo" entro il dodicesimo giorno di calendario precedente all'erogazione.

A mero titolo di esempio, se il Comune invia l'autorizzazione all'Istituto di Credito il 5 del mese, il cittadino delegato alla firma dovrà presentarsi presso l'Istituto di Credito entro il 13 dello stesso mese permettendo così all'Istituto di Credito di procedere alla richiesta di provvista con valuta il 25 successivo ed effettuare i bonifici entro i cinque giorni lavorativi seguenti.

14.2 Erogazioni in base all'avanzamento dei lavori

14.2.1 Ordinanza n. 29/2012, art. 8.

Il pagamento del contributo avviene in due quote:

- **50% del contributo**, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune dello stato di avanzamento, redatto dal direttore dei lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 50% dei lavori ammessi e la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria che attesti il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo;
- **50% a saldo** del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune del quadro economico a consuntivo dei lavori, redatto dal direttore dei lavori ed approvato dal Comune, sulla base del quale il Comune stesso possa calcolare l'importo finale del contributo. A tal fine il Comune riceve dal direttore dei lavori la documentazione necessaria indicata nell'art. 8, comma 1, lettera b) della suddetta ordinanza.

Le erogazioni dei contributi, sia durante la fase di esecuzione dei lavori che al momento della loro conclusione, sono subordinate alla presentazione al comune di idonee fatture attestanti le prestazioni svolte o i lavori eseguiti. Onde evitare che il tempo impiegato dal comune per l'istruttoria degli atti di erogazione del contributo costringa imprese e tecnici ad anticipare il versamento dell'IVA rispetto alla effettiva riscossione, viene consentito a tecnici ed imprese di presentare al Comune, mediante la piattaforma MUDE insieme all'altra documentazione richiesta, notule o fatture pro-forma da parte dei tecnici e note riepilogative delle spese per lavori eseguiti da parte delle imprese appaltatrici.

In seguito al completamento della attività istruttoria ma prima della autorizzazione al pagamento, il tecnico incaricato dovrà inviare al Comune le fatture relative alla liquidazione imminente.

Ad ogni stato di avanzamento lavori senza variazione di costi tale invio potrà essere effettuato tramite una normale integrazione documentale.

Nel caso invece di una rendicontazione finale di lavori con costi variati, prima della autorizzazione al pagamento il comune dovrà procedere ad una rideterminazione del contributo da comunicare anche al tecnico e le fatture non saranno dovute fino alla emissione della nuova ordinanza di rideterminazione del contributo stesso. In questo caso le fatture dovranno essere veicolate tramite l'apposito modulo MUDE di "DICHIARAZIONE FATTURE".

In altre parole, alle varie istanze di SAL dovrà essere dato corso con le seguenti procedure:

- al SAL iniziale possono essere allegate le notule pro-forma o fatture ma il Comune emetterà l'autorizzazione al pagamento solo al momento del ricevimento delle fatture oggetto di liquidazione;
- per il SAL finale, se non vi sono rideterminazioni del contributo, valgono le modalità del SAL iniziale di cui al punto precedente. Nel caso invece di emissione di nuova ordinanza di rideterminazione del contributo il comune prima darà comunicazione del contributo rideterminato ad imprese e professionisti e poi questi invieranno al comune le fatture relative alla parte di contributo rideterminato rimaste da liquidare tramite inoltre sulla piattaforma MUDE e solo a quel punto il Comune invierà l'autorizzazione al pagamento all'Istituto di Credito prescelto.

14.2.2 Ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012, artt. 8.

Il pagamento del contributo avviene in più quote:

- **Fino al 15% del contributo**, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune, dello stato di avanzamento, redatto dal direttore dei lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 15% dei lavori ammessi e la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria che attesti il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo;
- **Fino al 25% del contributo**, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune, dello stato di avanzamento, redatto dal direttore dei lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi e la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria che attesti il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo;
- **Fino al 30% del contributo**, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune, dello stato di avanzamento, redatto dal direttore dei lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi e la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria che attesti il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo;
- **Il 30% a saldo** del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune del quadro economico a consuntivo dei lavori, redatto dal direttore dei lavori ed approvato dal Comune, sulla base del quale il Comune stesso possa calcolare l'importo finale del contributo. A tal fine il Comune riceve dal direttore dei lavori la documentazione necessaria indicata nell'art. 8, comma 1, lettera d) delle suddette ordinanze.

Come per l'ordinanza n. 29/2012, in seguito al completamento della attività istruttoria ma prima della autorizzazione al pagamento, il tecnico incaricato dovrà inviare al Comune le fatture relative alla liquidazione imminente.

Ad ogni stato di avanzamento lavori intermedio o finale senza variazione di costi tale invio potrà essere effettuato tramite una normale integrazione documentale.

Nel caso invece di una rendicontazione finale di lavori con costi variati, prima della autorizzazione al pagamento il comune dovrà procedere ad una rideterminazione del contributo da comunicare anche al tecnico e le fatture non saranno dovute fino alla emissione della nuova ordinanza di rideterminazione del contributo stesso. In questo caso le fatture dovranno essere veicolate tramite l'apposito modulo MUDE di "DICHIARAZIONE FATTURE".

Quindi alle varie istanze di SAL dovrà essere dato corso con le seguenti procedure:

- ai SAL iniziale ed intermedi possono essere allegate le notule pro-forma o fatture ma il Comune emetterà la autorizzazione al pagamento solo al momento del ricevimento delle fatture oggetto di liquidazione;
- per il SAL finale, se non vi sono rideterminazioni del contributo, valgono le modalità dei SAL intermedi di cui al punto precedente. Nel caso invece di emissione di nuova ordinanza di rideterminazione del contributo il comune prima darà comunicazione del contributo rideterminato ad imprese e professionisti e poi questi invieranno al comune le fatture relative alla parte di contributo rideterminato rimaste da liquidare tramite inoltra sulla piattaforma MUDE e solo a quel punto il Comune invierà l'autorizzazione al pagamento all'Istituto di Credito prescelto.

14.2.3 Erogazioni per edifici misti

Nel caso di edifici di proprietà mista, pubblico-privata, l'erogazione dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi, sia per la parte pubblica che privata, sarà uniformata nei tempi con la emissione di SAL al raggiungimento nel complesso dei lavori (pubblici e privati) delle percentuali stabilite dalle ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi.

14.2.4 Spese sostenute non coperte da contributo

Il comma 1 dell'art. 8 dell'Ord. n. 86/2012, al punto 4, lett.d) prevede che le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento che siano superiori al contributo concesso debbano essere fatturate separatamente da quelle invece coperte dal contributo.

Le fatture relative a tali importi comunque dovuti all'impresa esecutrice, sia che si riferiscano a categorie di lavori quantitativamente eccedenti a quelli ammissibili e sia, invece, che si riferiscano a lavorazioni non ammissibili a contributo, sono emesse nei tempi e nei modi di legge e sono conservate dal beneficiario ed in copia dal tecnico responsabile a disposizione delle autorità competenti e degli organi di controllo.

14.3 Anticipi all'impresa e pagamenti delle spese tecniche di progettazione

In fase di presentazione della domanda, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un anticipo fino al 20% dell'importo ammesso a contributo per i lavori da eseguire sugli edifici classificati con livello operativo B o C e fino al 15% per i lavori da eseguire sugli edifici con livello operativo E. Inoltre può richiedere contestualmente anche l'erogazione di un anticipo per le spese tecniche fino ad un massimo dell'80% della quota parte spettante per le stesse destinata a compensare le attività già svolte dai tecnici che hanno partecipato alla progettazione (es. progettista architettonico, progettista della struttura e coordinatore della sicurezza, altro). In quest'ultimo caso l'erogazione del restante 20% avverrà in unica soluzione a fine lavori.

La richiesta può essere presentata solo per l'anticipazione dell'importo dovuto per i lavori ovvero solo per le spese tecniche o per entrambe. In ogni caso la richiesta deve essere effettuata con una unica istanza (SAL ZERO), anche se i pagamenti potranno essere disgiunti (per permettere il perfezionamento della documentazione a supporto di ognuna delle due tipologie di pagamento).

In ogni caso, prima che la richiesta venga presentata al comune, l'opportunità di poter richiedere l'anticipazione deve essere portata a conoscenza sia dei tecnici che dell'impresa appaltatrice che devono confermare, ciascuno per la propria quota, l'eventuale interesse ad avanzare tale richiesta. La mancata conferma impedisce, a coloro che non l'hanno espressa, di presentare la richiesta di anticipazione in occasione di un SAL od altra istanza successiva.

La richiesta di anticipo può essere avanzata da beneficiari che hanno ottenuto una ordinanza di concessione di contributo antecedente o posteriore alla data di pubblicazione della ordinanza n. 119/2013 e che non hanno già richiesto un pagamento per stato di avanzamento lavori.

L'autorizzazione al pagamento di tale spettanza avverrà in seguito alla firma della contrattualistica presso l'Istituto di Credito e all'invio delle fatture al comune.

Nel caso di anticipazione del contributo sui lavori da eseguire la richiesta e successiva erogazione potrà avvenire previa presentazione, da parte dell'impresa, al beneficiario delle fatture o notule pro-forma (a cui devono seguire le fatture all'approssimarsi del pagamento, secondo tempi e modalità indicati al punto 14.1) di importo pari all'anticipo richiesto (più IVA se non recuperabile) e una polizza fideiussoria, dell'importo pari alla stessa anticipazione, incondizionata ed escutibile a

prima richiesta a favore del Commissario delegato. La polizza fideiussoria dovrà essere redatta, secondo lo schema scaricabile nella sezione "Terremoto, la ricostruzione" del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna e deve necessariamente essere emessa a favore del Commissario e sottoscritta dall'impresa esecutrice dei lavori.

La polizza fideiussoria dovrà essere consegnata dal legale rappresentante dell'impresa affidataria dei lavori o da un suo delegato a mano, oppure tramite corriere o posta raccomandata, in un'unica copia cartacea originale presso gli Uffici comunali che ricevono la RCR. Il comune rilascerà apposita ricevuta per l'avvenuta consegna.

Al ricevimento della polizza i Comuni verificheranno che sia stata redatta utilizzando il fac-simile fornito dal Commissario delegato e ne contenga tutte le principali clausole. Inoltre, a seconda delle tipologie di soggetto emittente la polizza stessa, i Comuni dovranno seguire le seguenti indicazioni operative in merito alle tipologie di verifiche da effettuare:

- 1) Polizze assicurative: occorre controllare che la Società Assicurativa emittente sia iscritta all'elenco IVASS consultando l'Albo delle imprese al seguente sito <https://servizi.ivass.it/Albi/defaultImprese.jsp?view=albi&viewSet=imprese>.
- 2) Polizze emesse da intermediari finanziari: verificare che l'intermediario stesso sia iscritto all'elenco speciale della Banca d'Italia ex art. 107. Attenzione, gli intermediari iscritti unicamente nell'elenco generale ex art. 106 non possono prestare garanzie per gli enti pubblici; pertanto, tali polizze non possono essere accettate.

Al fine di operare una puntuale verifica, occorre consultare il sito della Banca d'Italia al seguente link <https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html#> cliccare in alto a sinistra su "Intermediari/albi", digitare il nome della società nel campo DENOMINAZIONE e cliccare nella colonna DATA INIZIO sull'ultima iscrizione in ordine cronologico. A questo punto se si apre la scheda ANAGRAFICA dell'intermediario con i dati principali significa che la società è iscritta all'albo generale della Banca d'Italia, ma per verificare se è iscritto all'elenco accettabile quali pubbliche amministrazioni (ex art. 107 TUB), bisogna cliccare sulla scheda ALBI e verificare che ci sia la dicitura ELENCO SPECIALE EX ART.107 TUB ANTE D.LGS 141/10.

Si fa presente che la normativa è in fase di continua evoluzione, maggiori ed aggiornati dettagli sono rinvenibili sul sito della Banca d'Italia ai seguenti link http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html#intermediari_finanziari <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/index.html>, che si consiglia di consultare periodicamente.

Qualora il Comune si accorgesse soltanto in un secondo momento di essere in possesso di polizze emesse da intermediari non abilitati, occorrerà contattare le imprese e richiedere di sostituire la polizza depositata con altra polizza emessa da soggetto abilitato. Qualora l'impresa si rifiutasse o fosse impossibilitata a sostituire la polizza, si provvederà a recuperare l'importo erogato come anticipazione con il primo SAL utile.

In caso di sostituzione della polizza intervenuta a lavori già iniziati, l'importo della nuova polizza può essere eventualmente rivisto a copertura dei lavori ancora da eseguire.

Un'ulteriore attenzione deve essere prestata alle firme in calce alla polizza. La polizza può essere depositata e firmata in cartaceo o anche digitalmente.

Nel caso di firma in digitale (spesso intesa come scannerizzazione della firma cartacea e pertanto non supportata da apposito certificato) qualora nella polizza non sia chiaramente riportata la dicitura *"La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e s.m.. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 235 del 30.12.2010. La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili secondo la regolamentazione definita da CNIPA (www.cinpa.gov.it), mediante accessoseguono indicazioni per la verifica digitale della firma..."* occorrerà chiedere una apposita appendice alla polizza dove chi firma, dichiara di aver apposto la firma digitalmente riportando i riferimenti di cui sopra.

Inoltre, dalla ricezione di questa nota, si suggerisce di acquisire insieme alla polizza anche la procura alla firma o l'autodichiarazione del soggetto corredata da copia del documento di identità in cui il soggetto firmatario dichiara di essere autorizzato ad impegnare la Compagnia assicurativa/Istituto bancario/Società di intermediazione finanziaria in forza di una procura (indicando da chi è stata rilasciata e quando).

Per quanto concerne l'autenticazione della firma in calce alla polizza non è obbligatoria l'autentica notarile (è richiesta l'autentica della firma e non dell'atto) pertanto il comune può decidere nell'ambito della sua autonomia se autenticare o meno le firme in calce alle suddette polizze anche in base della prassi seguita per tali atti ricevuti dall'ente anche in altre circostanze.

L'originale dovrà essere debitamente custodito dal Comune con le modalità previste dall'ente per la custodia di suddetti titoli.

In caso di deposito di originale cartaceo, l'impresa effettuerà il deposito dell'originale della polizza fideiussoria presso gli Uffici comunali solo a seguito del deposito da parte del tecnico professionista incaricato della domanda RCR di una copia digitale di tale polizza come allegato alla richiesta di SAL 0 (sulla piattaforma MUDE). Si precisa che il deposito dell'originale da parte dell'impresa è una condizione necessaria affinché venga data dal Comune l'autorizzazione al pagamento del SAL 0.

In sede di SAL finale il Comune verificherà la necessità di escutere o meno la polizza e ne darà comunicazione al Commissario delegato tramite posta certificata (commissariodelegatoricostruzione@postacert.regione.emilia-romagna.it).

Qualora vi fosse la necessità di procedere all'escussione il Comune provvederà prima a contattare l'impresa per recuperare direttamente la somma, qualora l'impresa si rifiutasse o fosse impossibilitata il Comune invierà apposita comunicazione al Commissario con i dati relativi alla polizza e una copia della stessa affinché si possa provvedere a contattare il soggetto che ha prestato la garanzia per il recupero delle somme.

Le somme saranno incassate direttamente dal Commissario a valere sulla contabilità speciale ad esso intestata. Quando il beneficiario avrà individuato la nuova impresa che dovrà eseguire i lavori l'importo pari all'anticipo sarà erogato direttamente alla nuova impresa dal commissario a seguito del ricevimento dal parte del comune della nuova ordinanza di concessione del contributo e della documentazione relativa al primo SAL utile.

Qualora invece il Comune verificasse la necessità di procedere allo svincolo della polizza, dovrà restituire l'originale depositato all'impresa. La restituzione della polizza all'impresa depositaria costituisce automaticamente lo svincolo della stessa.

Il beneficiario del contributo inoltra tramite la piattaforma MUDE la richiesta di anticipo al Comune, sia per i lavori che per le spese tecniche, allegando i documenti necessari (fatture o notule e copia digitale della polizza fideiussoria).

Nel modulo RCR MUDE è presente un campo da spuntare in fase di deposito della domanda di contributo che è puramente indicativo e non vincola alla successiva richiesta di anticipazioni.

14.4 Documentazione a consuntivo

Entro 120 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, certificata dal Direttore dei lavori, devono essere depositati in comune tramite la piattaforma MUDE i documenti indicati all'art. 8, comma 1 delle Ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi richiesti per l'erogazione del saldo del contributo concesso. In particolare, tra gli altri, si richiamano:

- certificato di ultimazione lavori che attesti anche la raggiunta piena agibilità dell'edificio, se non già inoltrata prima della rendicontazione a consuntivo al fine di permettere un pronto rientro dei proprietari nella loro abitazione;
- attestazione di rispondenza dei lavori effettuata tramite la compilazione del modulo MUR A.17/D11;
- collaudo statico delle strutture ai sensi delle NTC 2008 (solo per livello operativo E);
- conto finale a consuntivo dei lavori, redatto ai sensi dell'art. 200 del DPR 207/2010 con i prezzi effettivamente applicati e riconosciuti all'impresa appaltatrice a seguito del contratto d'appalto che non possono superare quelli di progetto e cioè quelli dell'elenco prezzi regionale o degli altri prezzari di riferimento;
- fatture o notule pro-forma atte a rendicontare la quota di contributo che deve essere erogata a saldo (a cui devono seguire le fatture all'approssimarsi del pagamento, secondo tempi e modalità indicati al punto 14.1);

- tabella riepilogativa delle fatture emesse;
- documentazione fotografica comprovante, in generale, i principali interventi eseguiti con particolare riferimento per quelli che non sono più riscontrabili a lavori conclusi. La documentazione fotografica ha la funzione di fornire un quadro d'insieme dei lavori svolti lasciando invece ai documenti contabili redatti dal direttore dei lavori in corso d'opera e a fine lavori la dimostrazione analitica delle opere eseguite, sia in termini di quantità sia in termini di costo. In particolare si richiama il "conto finale a consuntivo" dei lavori e gli "stati di avanzamento lavori" nei quali sono riassunte tutte le lavorazioni eseguite e contabilizzate.
- dichiarazioni asseverate dell'impresa che attesti di aver applicato ai subappaltatori gli stessi prezzi indicati nel conto consuntivo dei lavori con un ribasso non superiore al 20%.

Nel caso in cui l'intervento fosse stato sorteggiato per un controllo sul progetto da parte della struttura tecnica competente in materia simica, dovrà essere in questa fase data prova dell'esito positivo di tale controllo.

Dalla data di ultimazione dei lavori cessa l'erogazione del nuovo contributo per l'autonoma sistemazione (NCAS) di cui alle Ordinanze nn. 64/2013 e 149/2013.

14.5 Termine per l'erogazione a saldo

Come già precisato al punto precedente il termine per la presentazione della documentazione finale necessaria per l'erogazione del contributo a saldo è stabilito in centoventi giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Per i lavori ultimati prima della pubblicazione dell'Ordinanza n. 131/2013, ossia prima del 18 ottobre 2013, i centoventi giorni decorrevano da tale data.

Nel caso in cui i lavori siano stati ultimati prima della concessione del contributo, il termine per la presentazione della documentazione finale è stabilito, ai sensi dell'Ordinanza n. 71/2014 all'art. 5 comma 5, in novanta giorni dalla stessa data di concessione del contributo. Nel caso la concessione del contributo sia intervenuta prima dell'entrata in vigore dell'Ordinanza n. 71/2014 il termine dei novanta giorni decorre dalla stessa data di entrata in vigore.

14.6 Subentro di nuova impresa esecutrice dei lavori o di nuovo tecnico

Nel caso in cui l'impresa esecutrice dei lavori venga, per qualche motivo, sostituita, il direttore dei lavori dovrà:

- redigere una relazione dello stato di consistenza che certifichi quali lavorazioni siano state ultimate;
- emettere lo stato di avanzamento lavori corrispondente allo stato di fatto al momento della sostituzione per il pagamento, all'impresa uscente, della quota parte di lavori ultimati (previa verifica, da parte del Comune, della regolarità contributiva dell'impresa stessa).
Il pagamento potrà avvenire al primo SAL utile, riferito agli scaglioni di cui all'art. 8 delle ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi, per le quote di contributo spettanti alle due imprese. Qualora l'impresa uscente abbia dato mandato di pagamento alla subentrante, l'intero SAL potrà essere liquidato a quest'ultima che, a sua volta, provvederà a pagare la parte spettante alla prima nel rispetto delle norme fiscali e tributarie vigenti.

Solo dopo che l'impresa uscente avrà sgomberato il cantiere, la nuova impresa (che dovrà avere i requisiti e le caratteristiche dettati dall'Ordinanza n. 29/2012 art. 4, comma 5 punto g), comma 7 punto g) e comma 7-bis e dalle Ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012 artt. 4, comma 5 punto g), comma 7 punto e) e comma 8) potrà subentrare.

Il Comune si impegnerà a comunicare all'Istituto di Credito:

- la quota parte di contributo che l'Istituto di Credito dovrà erogare all'impresa esecutrice uscente (sulla base della sopra citata relazione del direttore dei lavori);
- i dati relativi alla nuova impresa esecutrice della parte di lavori ancora da eseguire che saranno liquidati secondo le modalità dettate dalle Ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi, artt. 8.

Analogamente, nel caso della sostituzione di un tecnico incaricato di svolgere una o più prestazioni professionali relative all'intervento, dovrà essere riconosciuto allo stesso il compenso contrattualmente stabilito per l'attività correttamente e tempestivamente svolta fino al momento della revoca dell'incarico. Il contributo sull'attività tecnica effettivamente svolta sarà commisurato alla quota percentuale spettante sul contributo complessivo per le spese tecniche.

Anche in questo caso il Comune (previa opportuna comunicazione da parte del tecnico subentrante che allega la decisione di revoca dell'incarico firmata dal committente) si impegnerà a comunicare all'Istituto di Credito la quota parte di contributo che lo stesso Istituto dovrà erogare al tecnico sostituito ed i dati relativi al tecnico subentrante.

14.7 Erogazioni contributi ordinanza n. 66/2013 (per la parte relativa agli immobili)

Per quanto riguarda le pratiche presentate a valere sull'ordinanza n. 66/2013 il contributo è erogato direttamente dal Comune all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento del progetto per la sicurezza.

Il Comune entro il 10 di ogni mese dovrà presentare formale richiesta alla Struttura tecnica del Commissario delegato di trasferimento delle risorse in base alle istanze ricevute e ammesse a contributo. Analogamente a quanto previsto per gli interventi a valere sulle ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi, anche nel caso dell'ordinanza n. 66/2013 il comune eroga il finanziamento a favore dei proprietari dell'edificio nel caso i lavori siano stati eseguiti e già liquidati all'impresa esecutrice ed ai tecnici coinvolti.

14.8 Restituzione del contributo

La restituzione del contributo concesso avviene mediante un bonifico sul conto corrente dedicato all'intervento che il comune reperisce chiedendolo all'istituto di credito e comunica agli ordinati.

L'istituto di credito provvede a stornare le cifre ricevute sul conto dedicato dai crediti verso CDP secondo regole e modalità previste dall'accordo ABI-CDP.

15. PERTINENZE DELLE ABITAZIONI

Ai fini della determinazione del contributo da concedere per le pertinenze di unità immobiliari destinate ad abitazione si precisa quanto segue:

15.1 Pertinenza esterna (edificio diverso da quello dell'abitazione)

In linea generale le pertinenze esterne danneggiate, riconducibili alla definizione di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 279/2010 (*Opera edilizia di modeste dimensioni, legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà funzionale rispetto alla costruzione principale, consistente in un servizio od ornamento dell'edificio principale già completo ed utile di per sé*), sono ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 3, comma 8, dell'Ordinanza n. 29/2012, comma 11 dell'Ord. 51/2012 e comma 15 dell'Ord. 86/2012, con lo stesso livello operativo dell'abitazione e comunque entro il limite massimo del 70% della superficie utile originaria dell'abitazione.

All'interno del MUDE la pertinenza sarà inserita come unità immobiliare separata ma comunque ricollegata all'unità immobiliare principale, al fine di consentire la somma della superficie accessoria della pertinenza a quella dell'abitazione e determinare il contributo sulla base dei costi parametrici previsti per ciascun livello operativo.

Se la pertinenza non è danneggiata non si sommerà la superficie di questa a quella dell'abitazione. Se invece la pertinenza è danneggiata si determina una delle seguenti condizioni:

- Nel caso di un edificio classificato con livello operativo E₃, da demolire e ricostruire, e la pertinenza esterna classificata con livello B, non sarà possibile demolire e ricostruire quest'ultima. Per il calcolo del contributo la superficie dell'abitazione o dell'unità immobiliare produttiva sarà incrementata della superficie della pertinenza ma, su quest'ultima, sebbene il contributo sia quantificato con i parametri contributivi della E₃, verranno eseguiti gli interventi di miglioramento sismico ritenuti necessari dal tecnico per assicurare un adeguato livello di sicurezza senza che sia obbligatoriamente raggiunto il 60% del coefficiente di sicurezza previsto per le nuove costruzioni.
- Se la pertinenza è classificata con livello operativo E₀, E₁, E₂ o E₃ e l'abitazione è classificata B, il parametro contributivo è quello previsto per l'abitazione, cioè quello relativo al livello

operativo B. Dal punto di vista dell'intervento si può anche procedere alla demolizione e ricostruzione della pertinenza, ma il contributo sarà commisurato al livello operativo B. In caso di riparazione dovranno comunque essere eseguiti gli interventi di miglioramento sismico ritenuti necessari dal tecnico per assicurare un adeguato livello di sicurezza senza che sia obbligatoriamente raggiunto il 60% del coefficiente di sicurezza previsto per le nuove costruzioni. Qualora la pertinenza venga demolita dovrà essere ricostruita nel rispetto delle NTC 2008 per le nuove costruzioni.

- Se la pertinenza è classificata con livello operativo E così come l'abitazione, su entrambi saranno eseguiti interventi di miglioramento sismico.
- In caso di pertinenza vincolata ed edificio principale non vincolato, i parametri contributivi saranno comunque riferiti al livello operativo dell'edificio e la pertinenza sarà sempre considerata come superficie che si aggiunge a quella dell'edificio. Non sono previsti incrementi al costo convenzionale per la pertinenza vincolata.
- Se, invece, il vincolo insiste sull'edificio e non sulla pertinenza, gli incrementi previsti dalle ordinanze si applicano alla superficie dell'abitazione aumentata di quella della pertinenza.
- In caso di condominio, il proprietario del solo garage (e non anche di unità immobiliare abitativa) ha diritto a beneficiare del contributo nella misura spettante alle strutture ed alle parti comuni. Non avrà diritto, invece, ad alcun contributo sulle finiture interne.

Nella compilazione MUDE, le pertinenze di modeste dimensioni dovranno essere indicate all'interno della medesima UI dell'abitazione di riferimento come UIU accodata alle altre ed avendo cura di selezionare l'opzione "Accessorio esterno", così da facilitarne il riconoscimento al tecnico comunale e il conseguente calcolo del contributo.

Nel caso invece di pertinenze di grandi dimensioni (es. un intero edificio di pertinenza ad una casa colonica) con vincoli o caratteristiche costruttive differenti dall'abitazione collegata e degne di rappresentazione autonoma è invece opportuno (non obbligatorio) creare una UI separata all'interno del quadro D del MUDE, sempre selezionando l'opzione "Accessorio esterno".

In ogni caso rimangono ferme le regole del 70% della superficie utile dell'abitazione ammessa e tutte le altre regole per il calcolo del contributo sopra descritte.

15.2 Pertinenza dell'abitazione sita in edificio diverso

- Nel caso di una pertinenza dell'abitazione danneggiata situata in un edificio diverso, anch'esso danneggiato e costituito da più unità immobiliari, il contributo per la pertinenza sarà determinato nell'ambito del procedimento di concessione riferito all'edificio in cui è situata, con il relativo parametro contributivo previsto per lo stesso edificio. Tale pertinenza resterà comunque "legata" all'abitazione del proprietario e della situazione particolare dovrà essere data comunicazione nelle note del MUDE.
- Le pertinenze che fanno parte di un edificio danneggiato ma che appartengono a soggetti che risiedono altrove e non hanno avuto l'abitazione inagibile, possono beneficiare del contributo per le strutture e le parti comuni, e non sulle finiture interne, unicamente se l'edificio danneggiato comprende almeno un'abitazione principale o un'attività produttiva in esercizio.
- In caso di due edifici, di cui uno con abitazione principale e il secondo composto dalla pertinenza dell'abitazione principale del primo e da un'abitazione secondaria, la pertinenza sarà ammessa a contributo ma alle condizioni dell'edificio in cui è sita (contributo al 50% in quanto abitazione non principale).

15.3 Pertinenza delle Unità Minime di Intervento

In caso di pertinenze ricomprese nelle Unità Minime d'Intervento (UMI) valgono le stesse disposizioni che regolano le pertinenze di edifici, con la precisazione che l'ammissibilità a contributo della pertinenza può avvenire alle stesse condizioni dell'edificio o Unità Strutturale di appartenenza, interna alla UMI.

15.4 Fabbricati rurali non più utilizzati per l'attività agricola

Ai soli fini dell'ammissibilità a contributo sono considerate pertinenze di abitazioni rurali non più utilizzate a fini produttivi gli spazi interni all'edificio residenziale aventi le destinazioni elencate tra le Superfici accessorie (Sa) al punto 12.1 precedente.

Sono altresì ammissibili a contributo anche le pertinenze dell'abitazione, esterne all'edificio principale aventi le funzioni elencate al punto 12.1, purché di modeste dimensioni e comunque nel limite del 70% della superficie utile dell'abitazione originaria come già indicato al precedente punto 15.1.

16. FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA

16.1 Domanda con la piattaforma MUDE o SFINGE

La domanda poteva essere presentata:

- sulla piattaforma MUDE per gli edifici rurali strumentali danneggiati (in possesso di ordinanza sindacale di inagibilità);
- sulla piattaforma SFINGE per gli edifici rurali strumentali danneggiati e non in possesso di ordinanza sindacale di inagibilità;
- su SFINGE limitatamente alle attrezzature, beni mobili e scorte danneggiate;
- interamente su SFINGE (sia per l'edificio danneggiato che per le attrezzature, beni mobili e scorte).
- su SFINGE per eventuali attrezzature o scorte danneggiate qualora abbiano effettuato domanda su piattaforma MUDE per la parte riguardante l'edificio e questa sia già stata autorizzata.

Qualora in azienda fossero stati presenti più immobili, alla domanda relativa a ciascun edificio doveva essere allegata una relazione sintetica che descriveva gli interventi di ripristino e/o ricostruzione di tutti gli immobili previsti per assicurare la ripresa dell'attività produttiva distinguendo quelli per i quali doveva essere presentata apposita domanda da quelli che erano già stati oggetto di concessione di contributo. Si rammenta che per gli immobili produttivi la perizia deve essere giurata e contenere gli elementi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012.

L'istruttoria delle domande presentate su piattaforma MUDE e relative agli edifici rurali delle imprese agricole, oltre a quanto già indicato nell'Ordinanza n. 113/2012 (Modifiche all'Ordinanza n. 57/2012 come modificata dall'Ordinanza n. 64/2012, dall'Ordinanza n. 74/2012, dall'Ordinanza n. 15/2013 e dall'Ordinanza n. 42/2013) dovrà essere condotta tenendo conto delle seguenti indicazioni:

1) Nel caso in cui il proprietario sia anche il titolare dell'impresa agricola si deve verificare se alla data del sisma o nei trentasei mesi precedenti gli edifici erano utilizzati dalla impresa agricola e se questa era attiva (se l'impresa era attiva va verificato attraverso l'anagrafe delle aziende agricole direttamente dal comune);

2) Nel caso in cui il proprietario non sia il titolare dell'impresa agricola ma gli immobili siano in affitto si deve, sempre, verificare che gli immobili siano stati utilizzati a fini produttivi nell'arco dei trentasei mesi antecedenti il sisma. La dimostrazione dell'utilizzo da parte di terzi può avvenire mediante esibizione di un contratto di locazione e/o affitto e/o comodato d'uso che sia regolarmente registrato alla data del sisma. L'affittuario può presentare domanda solo se, in base al contratto di locazione o ad altro titolo valido è tenuto a sostenere le spese di manutenzione straordinaria in base al contratto di locazione o ad altro titolo valido, anche se stipulato successivamente al sisma e comunque fino al momento della perizia. Anche in questo caso si deve verificare che se alla data del sisma o nei trentasei mesi precedenti gli edifici erano utilizzati dalla impresa agricola e se questa era attiva (se l'impresa era attiva va verificato attraverso l'anagrafe delle aziende agricole direttamente dal comune);

3) La **dimostrazione che gli edifici erano utilizzati** dall'impresa agricola nonché che il loro recupero si rende necessario per la ripresa dell'attività produttiva dell'intera azienda, deve essere effettuata in base alla documentazione oggettiva e dettagliata presentata in perizia giurata e/o attraverso elementi presenti nell'anagrafe agricola e/o elementi oggettivi in possesso al Comune. In tale perizia devono anche essere indicati dove sono stati collocati i macchinari, le attrezzature e gli altri oggetti presenti negli edifici;

4) I **fabbricati rurali abitativi di aziende agricole attive** (iscritte all'anagrafe delle aziende agricole) che alla data del sisma risultavano occupati da operai dell'azienda fissi/stagionali, residenti/domiciliati, hanno diritto al contributo al 100%.

Nel caso in cui non vi siano operai stagionali/fissi con residenza o domicilio, per poter usufruire del contributo al 100% la perizia giurata deve dimostrare in modo chiaro ed oggettivo:

- che, alla data del sisma, l'impresa sia zootecnica e/o orticola e/o frutticola e/o specifiche colture che necessitano, nel sistema produttivo, di operai stagionali/fissi. La perizia deve inoltre dimostrare la correlazione tra il sistema produttivo e il numero degli operai stagionali/fissi;
- di avere alla data del sisma o nei trentasei mesi precedenti, lavoratori stagionali regolarmente iscritti;
- che l'edificio aveva l'allacciamento acqua e luce e che i consumi erano tali da dimostrare l'effettivo utilizzo dei locali;
- che l'edificio era idoneo all'accogliere gli operai stagionali/fissi ed era munito di sufficienti servizi igienici e di acqua calda;

5) Nell'**istruttoria** il Comune verifica che l'edificio oggetto del contributo sia idoneo a contenere le attrezzature e i beni indicati in perizia (esempio verifica degli accessi, della luminosità, ecc). Se l'edificio è di tipo abitativo utilizzato come magazzino, oltre a quanto indicato precedentemente, è necessario verificare se sono presenti montacarichi o altri attrezzature per il trasporto dei beni nei piani superiori e nel caso sia utilizzato come ricoveri attrezzi agricoli che gli accessi siano idonei all'ingresso delle attrezzature. Nel caso che l'impresa agricola abbia una attività nel settore dei bovini da latte, il Comune dovrà verificare attraverso la Provincia competente per territorio o la Regione (per quest'ultima inviando una richiesta a: agriterremoto@regione.emilia-romagna.it) la titolarità di quote di produzione che coprano la capacità produttiva aziendale. Non sono ammissibili interventi proposti da imprese agricole non in regola con le quote, cioè con quote sistematicamente inferiori alla capacità produttiva aziendale e che, oggetto di imputazione del prelievo supplementare non abbiano provveduto al versamento dello stesso. Tali soggetti potranno accedere all'ordinanza, previa regolarizzazione della propria posizione, attraverso il versamento del prelievo supplementare con le modalità previste dalla normativa vigente e la dimostrazione della titolarità di quota che copra la capacità produttiva aziendale.

6) Non hanno diritto ai contributi i fabbricati rurali abitativi e strumentali che alla data del sisma risultavano collabenti o dichiarati inagibili o inabitabili, nonché quelli che non sono funzionali all'attività dell'azienda e che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 5 dell'Ordinanza n. 119/2013. Tale verifica deve essere effettuata su documenti catastali e/o schede AeDES e/o altri documenti in possesso al Comune e può essere effettuata anche con foto di voli aerei in possesso della pubblica amministrazione e di dominio pubblico. Il tecnico è comunque tenuto a dichiarare l'utilizzabilità o meno alla data del sisma degli edifici di cui all'art. 5 dell'Ordinanza 119/2013.

7) Nel territorio interessato dal sisma sono presenti edifici rurali originariamente destinati ad abitazione che nel tempo sono stati utilizzati come magazzini / deposito di attrezzature o materiali agricoli. Tali edifici sono ammissibili a finanziamento a condizione che i locali abbiano un'altezza minima interna di 240 cm e che siano dotati di idonei accessi anche ai piani superiori per permettere la movimentazione di merci e scorte voluminose, quali ad esempio:

- scale fisse interne e/o esterne di dimensioni tali da garantire un carico e scarico delle merci/scorte voluminose;
- aperture sulle pareti esterne e/o sulle pareti interne e/o sulla pavimentazioni interna, tali da garantire un carico e scarico delle merci/scorte con montacarichi o elevatori fissi, carrelli elevatori, muletti, funzionanti alla data del sisma o nei trentasei mesi precedenti.

16.2 Calcolo contributo

Per gli edifici rurali strumentali la cui struttura è riconducibile a quella edilizia ordinaria in muratura, agibili alla data del sisma ed oggetto, dopo il terremoto, di ordinanza sindacale di inagibilità, che non necessitano di particolari finiture e impianti, il costo convenzionale di ciascun livello operativo è ridotto del 30%. Nel caso di edifici in parte strumentali all'attività agricola ed in parte utilizzati per funzioni diverse (ad esempio abitative) la riduzione del 30% si applica alle sole porzioni utilizzate a fini strumentali.

Per gli edifici di cui al punto 7) del precedente paragrafo 16.1, rientranti nella tipologia prevista nella tabella B dell'Ordinanza n. 57/2012, il costo convenzionale, tenuto conto dell'uso che viene fatto dell'immobile e di conseguenza del livello di finitura richiesto, è ridotto del 30% per la superficie complessiva del piano terra e del 50% per quelle dei piani superiori.

Le riduzioni del 30% e del 50% sopracitate non si compensano con gli eventuali altri incrementi e quindi dapprima si applica la riduzione e poi, eventualmente, il costo convenzionale così ridotto si incrementa della percentuale prevista per il vincolo o viceversa.

In caso di più incrementi, ciascuno viene applicato al costo convenzionale ridotto.

16.3 Accorpamento di edifici rurali non abitativi da ricostruire all'interno del centro aziendale sito in un differente comune.

Nel settore agricolo generalmente non si parla di delocalizzazione quando un'azienda agricola intende spostare i volumi da un Comune in un Comune limitrofo in cui ha sede il centro aziendale. Tale spostamento di volumi è ammissibile in quanto i volumi vengono spostati su terreni già in proprio possesso anche se in un comune limitrofo, purché in questo luogo vi sia un centro aziendale e la destinazione della struttura sia la medesima di quella di partenza. Pertanto, in tali casi non si parla di delocalizzazione ma solo di accorpamento all'interno dell'azienda dell'edificio.

Si segnala che dal punto di vista urbanistico/edilizio è necessario:

- presentare al Comune ove ha sede l'edificio da delocalizzare la richiesta di demolizione specificando che la ricostruzione dello stesso avverrà presso il centro aziendale sito in un altro comune. Insieme alla richiesta dovrà essere presentato quanto eventualmente previsto dal Comune riguardo agli impegni che la proprietà è tenuta ad assumere rispetto alla demolizione del volume esistente e della sua ricostruzione in un altro comune (atto unilaterale d'obbligo),
- presentare al Comune ove viene realizzato il nuovo edificio la richiesta del titolo abilitativo necessario per l'intervento di nuova costruzione da realizzare all'interno del centro aziendale. Nella stessa richiesta dovrà essere dato conto dei volumi totali e delle destinazioni d'uso recuperati attraverso la demolizione dell'edificio ubicato nel comune originario.

17. EDIFICI COLLABENTI E RUDERI

Gli edifici accatastati come collabenti prima del sisma, oppure fatiscenti, insicuri e degradati per mancata o carente manutenzione, che quindi non sono utilizzabili a fini abitativi o produttivi, non sono ammessi a contributo.

Sono esclusi dal contributo quindi gli immobili che alla data del sisma non erano di fatto agibili in quanto non in possesso di requisiti di sicurezza statica o di condizioni igienico-sanitarie per ospitare residenti o lavoratori.

Il possesso dei requisiti igienico-sanitari che dovrebbe caratterizzare ogni immobile destinato ad ospitare persone che vi abitano o vi lavorano anche saltuariamente, (ovviamente rapportate al tipo di edificio in esame ed all'uso che ne viene fatto) può essere attestato, per semplicità di verifica, anche dalla sola presenza di impianti essenziali e di primaria importanza quali quello elettrico o idrico e dei relativi allacci alle reti di alimentazione.

La mancanza di tale requisito è certamente un indicatore di non utilizzabilità dell'edificio ai fini abitativi o produttivi.

Nel caso di ex fienili o ex caselli annessi a fabbricati ad uso residenziale e non produttivo, usati come autorimessa e/o cantina, è evidente che l'utilizzabilità è assicurata dalla presenza del solo requisito della sicurezza statica, mentre per edifici di tipologia diversa, ma sempre annessi alla residenza e ad uso non produttivo, il requisito della sicurezza deve essere accompagnato dalla presenza di almeno una fornitura, elettrica o idrica.

Nel caso invece di fabbricati rurali strumentali dell'azienda agricola l'utilizzabilità è assicurata dalla presenza del solo requisito della sicurezza statica

L'agibilità e l'utilizzabilità di tali edifici dovrà essere dichiarata dal tecnico con perizia debitamente documentata, asseverata se non produttivi ed invece giurata se produttivi.

Gli edifici che prima del sisma sono stati dichiarati inagibili, anche con dichiarazione dello stesso proprietario depositata in comune, sono riconducibili a quelli sopra descritti e non possono essere ammessi a contributo.

17.1 Edifici parzialmente collabenti inagibili prima del sisma

Gli edifici dichiarati o riconosciuti, prima del sisma, parzialmente inagibili (per la presenza di intere unità immobiliari, o di porzioni di esse, destinate ad abitazione o ad attività produttiva che versavano nelle condizioni descritte al precedente punto 17) e che contenevano, nella parte agibile, abitazioni o attività produttive, possono essere ammessi a contributo per il ripristino delle sole unità immobiliari utilizzate a titolo principale danneggiate dal sisma.

In tal caso, in presenza di scheda AEDES elaborata dai tecnici competenti e di ordinanza di inagibilità conseguente al sisma emessa dal comune, il contributo sarà destinato al solo ripristino della porzione dell'edificio agibile al momento del sisma ed agli eventuali altri interventi minimi di natura strutturale che si rendessero indispensabili per l'agibilità di tale porzione ai sensi delle Norme tecniche sulle costruzioni del 2008.

Il contributo quindi sarà determinato sul minore importo tra il costo convenzionale calcolato sulla sola superficie delle unità immobiliari utilizzate a titolo principale ed il costo dell'intervento ritenuto indispensabile, ai sensi delle NTC 2008, per il ripristino dell'agibilità della porzione di edificio utilizzato al momento del sisma.

17.2 UMI con edifici inagibili prima del sisma

Nel caso di UMI costituite da più edifici strutturalmente interconnessi, uno dei quali sia stato dichiarato totalmente o parzialmente inagibile prima del sisma, in analogia al punto 17.1, si ritengono ammissibili a contributo anche gli interventi sulle strutture di tale edificio inagibile che siano strettamente necessari per garantire l'agibilità degli edifici interconnessi e agibili al momento del sisma.

In tal caso per determinare il contributo sulla UMI, tenendo conto degli interventi necessari sull'edificio dichiarato inagibile prima del sisma, si dovrà fare riferimento al minore importo tra il costo convenzionale calcolato sulla sola superficie delle unità immobiliari agibili prima del sisma ed il costo dell'intervento ritenuto indispensabile, ai sensi delle NTC 2008, per il ripristino della continuità strutturale dell'intera UMI e, nel caso di inagibilità parziale, anche per il ripristino di tutte le strutture e finiture della porzione di edificio utilizzato al momento del sisma.

18. EDIFICI VINCOLATI

18.1 Applicazione del DPCM 9 febbraio 2011

- Le modifiche alle ordinanze n. 51/2012 e 86/2012 e smi, riprendendo la disciplina dell'art. 4, comma 8, della LR n. 16 del 2012 e dell'art. 16, comma 2, della LR n. 19 del 2008, hanno esteso l'applicazione del DPCM 9 febbraio 2011 Direttiva "Valutazione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008" anche agli edifici vincolati dagli strumenti di pianificazione urbanistica classificati di interesse storico architettonico e soggetti a restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo. Pertanto, per tali edifici, ancorché classificati tra quelli del comma 1 dell'art. A-9 della LR n. 20/2000, così come per gli edifici dichiarati di interesse culturale, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 42 del 2004, non ha valore cogente il raggiungimento del livello di sicurezza del 60%.
- Il raggiungimento del livello di sicurezza del 60% non ha valore cogente per le medesime categorie di intervento riferite agli strumenti urbanistici approvati ai sensi della LR n. 47/1978.

18.2 Incremento per demolizione e ricostruzione

- In caso di demolizione e ricostruzione di un edificio vincolato classificato E₃ non è applicabile l'incremento del costo convenzionale, in quanto concesso solo in caso di ripristino (con miglioramento sismico o con adeguamento sismico se tale intervento è compatibile col vincolo). La demolizione eliminerebbe non solo l'edificio vincolato ma, ovviamente, anche tutte le difficoltà costruttive che sarebbero imposte dalla necessità di

evitare interventi invasivi che snaturerebbero la tipologia strutturale, architettonica e storica dell'edificio.

18.3 Incremento per efficientamento energetico

- La maggiorazione per efficientamento energetico, se tale intervento è compatibile col vincolo, è possibile nella percentuale del 10% per interventi di miglioramento sismico che si eseguono su beni culturali alle condizioni previste all'art. 3, comma 9, lett. c), dell'ord. 86/2012 e smi; analogamente è applicabile anche la maggiorazione del 15% per le opere di finitura interna prevista sempre per il miglioramento sismico (rif. lett. f).
- Questa interpretazione estensiva della norma è motivata dal fatto che in caso di livello operativo E₃ se l'edificio è di carattere monumentale o di interesse storico, archeologico o artistico, ai sensi del d.lgs n. 42/2004, ovvero vincolato dallo strumento urbanistico in quanto soggetto a restauro scientifico, a restauro e risanamento conservativo, l'intervento di demolizione e ricostruzione è precluso, mentre l'intervento di riparazione, anziché raggiungere il livello di sicurezza previsto per l'adeguamento, può essere limitato al solo miglioramento sismico effettuando la valutazione di sicurezza secondo le Linee guida approvate con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011.
- Si può quindi sostenere che il termine "adeguamento sismico" usato all'art. 3, comma 9, lett. a) dell'Ord. 86/2012 e smi, in questo caso vada inteso come finalizzato al ripristino delle massime condizioni di sicurezza possibili dell'edificio, nel rispetto però delle caratteristiche architettoniche e storiche, senza quindi eseguire interventi distruttivi, ma operando secondo i criteri del miglioramento sismico previsto dal DPCM 9 febbraio 2011.

19. EDIFICI INTERESSATI DA ABUSI EDILIZI

L'art. 12 delle Ordinanze 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi e l'art. 4 comma 13 della LR 16/2012 prevedono l'esclusione dal contributo per gli edifici, ancorché danneggiati dagli eventi sismici, interessati da interventi abusivi e non sanati dal procedimento di condono edilizio (L. 47/1985 e successive reiterazioni sino al D.L. 269/2003), come attuato nella Regione Emilia-Romagna dalla L.R. n. 23 del 2004) o dal procedimento di accertamento di conformità (ai sensi dell'art. 17 della LR 23/2004) o dal procedimento di regolarizzazione delle parziali difformità rispetto ai titoli edilizi rilasciati prima del 29 gennaio 1977 (ai sensi dell'art.17 bis della medesima legge n. 23 del 2004) o con tali procedimenti ancora in corso o non perfezionati.

A tale scopo è utile sottolineare che non costituisce abuso edilizio la realizzazione di un manufatto di minori dimensioni rispetto al progetto autorizzato.

Allo stesso modo non costituiscono abusi edilizi da sanare quegli interventi che rientrano nelle tolleranze esecutive ammesse all'epoca di realizzazione dell'intervento. Si tratta delle molteplici lievi difformità dimensionali o geometriche riscontrabili con un rilievo accurato dello stato di fatto ma che cumulativamente non comportano un significativo aumento dei parametri edilizi del fabbricato (ampliamento delle superfici, dei volumi, ecc.) essendo caratterizzate da differenze ora in aumento ora in riduzione di detti parametri dovute alla non puntuale misurazione in opera del manufatto in corso di realizzazione. Si pensi: a) agli edifici sostanzialmente corrispondenti alla progettazione autorizzata ma i cui locali sono stati realizzati a pianta irregolare - non rettangolare ma trapezoidale - con le aperture, e i tramezzi non collocati esattamente nella posizione progettata; b) agli edifici che presentino una traslazione o rotazione dell'immobile nel lotto di pertinenza; ecc...

Similmente, non rientrano nella fattispecie dell'abuso edilizio, possibili difformità tra lo stato legittimo (come desumibile dai titoli edilizi presentati o rilasciati) e le mappe e le piantine catastali, che presentano difformità grafiche anche in planimetria o traslazioni formali dell'immobile, solitamente dovute anch'esse ai differenti strumenti di misurazione o di disegno utilizzati nel corso dei decenni. Per dette difformità occorre unicamente provvedere all'aggiornamento catastale all'atto della chiusura dei lavori.

Inoltre non costituiscono abusi edilizi in senso stretto neppure gli incrementi dimensionali rispetto al progetto allegato al titolo edilizio che presentino i requisiti della tolleranza costruttiva di cui all'art. 19-bis della L.R. n. 23 del 2004 (si veda la Circolare Prot. n. 312129 del 27/12/2011 sull'applicazione della norma relativa alla "tolleranza costruttiva", art.19-bis L.R. 23 del 2004

http://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/edilizia/circolari-e-atti-di-indirizzo/CIRCOLARE_PG2011_312129.pdf/at_download/file/CIRCOLARE_PG2011_312129.pdf

Per gli edifici danneggiati dal sisma che evidenziano comunque difformità dallo stato legittimato, è necessario portare a conclusione quanto prima i procedimenti di sanatoria ovvero la verifica che le difformità riscontrate rientrino nei casi sopra evidenziati affinché possano beneficiare dei contributi per la riparazione del danno, il rafforzamento locale, il miglioramento sismico e la ricostruzione.

Il Comune, per ridurre al massimo i tempi di esecuzione degli interventi di ricostruzione e consentire al più presto il rientro dei cittadini nelle proprie abitazioni e la ripresa delle attività produttive in edifici interessati dai procedimenti di cui sopra, qualora la relativa istanza o il deposito del titolo abilitativo edilizio non sia stato presentato/concluso in precedenza, allinea i tempi delle relative istruttorie con quelli del procedimento di concessione del contributo per la ricostruzione così da poter emettere il provvedimento di erogazione non appena concluso il procedimento di "sanatoria" o la verifica della natura non abusiva delle difformità riscontrate.

Va infine sottolineato che, secondo la giurisprudenza amministrativa, nella ricostruzione gli edifici condonati devono essere sottoposti allo stesso regime giuridico di quelli legittimamente realizzati, essendo necessario che corrispondano a ciò che la legge sulla ricostruzione, il piano della ricostruzione e le ordinanze consentono, con l'unica eccezione dei vincoli tipologici, di tutela ecc. sugli immobili.

In altre parole, la ricostruzione è sottoposta ad un regime straordinario, derogatorio rispetto alla pianificazione ordinaria, quantomeno per quanto riguarda gli interventi ricostruttivi, che si possono fare anche se non ammessi dai piani pre sisma, con l'unico vincolo derivante dalle tutele stabilite dal piano, come eventualmente riviste dalle delibere speciali previste dalla legge sulla ricostruzione.

20. CASSA EDILE E DURC

Le imprese affidatarie o sub-appaltatrici dei lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione degli edifici danneggiati devono essere iscritte e versare i previsti accantonamenti alla Cassa edile del territorio in cui si eseguono gli interventi ed applicare il Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'edilizia (Ord. n. 46/2012).

I lavoratori autonomi, secondo la definizione di cui all'art. 89 , comma 1, lett. d) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., che comunque non possono eseguire in appalto i lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione di edifici danneggiati, non sono tenuti all'iscrizione alle casse edili fatte salve le casistiche previste dal D.L. 34/2014 conv. da L. 78/2014, così come richiamate dalle circolari I.N.P.S. 126/2012 e I.N.A.I.L. 61/2012 e comunicazione della C.N.C.E. 570/2012.

L'Ordinanza 46/2012 non limita l'utilizzo dell'accordo tra le parti sociali in materia di trasferte regionali, per cui le imprese della regione Emilia-Romagna possono muoversi sul territorio conservando l'iscrizione nelle casse edili di provenienza.

A decorrere dal 1° luglio 2015, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto interministeriale 30 gennaio 2015 emanato in attuazione dell'art. 4, del d.l. 20 marzo 2014 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014 n. 78, il Comune, qualora non già in possesso di un DURC in corso di validità, procede alla verifica della regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili, con modalità esclusivamente telematiche attraverso il servizio "DURC On Line", indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.

L'esito positivo della verifica di regolarità genera in tempo reale un Documento denominato "DURC On Line" che ha una validità di 120 giorni dalla data di emissione. In base all'art. 6 comma 3 del decreto, se per il soggetto di cui si deve verificare la regolarità è già stato emesso un DURC On Line in corso di validità, il servizio rinvia allo stesso documento.

Come indicato nelle circolari esplicative di INPS, INAIL e Casse Edili, alle quali si rimanda per ulteriori chiarimenti, il "DURC On Line" certifica la regolarità dell'impresa esclusivamente alla data della richiesta basandosi solo sul codice fiscale dell'impresa stessa. Il documento non riporta l'indicazione della Cassa Edile di iscrizione dell'impresa, pertanto la verifica ai sensi dell'Ord.

46/2012 sull'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile del territorio non può più essere effettuata con questa modalità.

E' intervenuta comunque l'ordinanza n. 51 del 26 novembre 2015, che prevede che alle imprese appaltatrici aventi sede legale fuori della Provincia in cui vengono eseguiti i lavori, venga richiesta l'iscrizione alla Cassa edili competente per territorio e che il Comune eroghi il contributo di cui alle ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi, solo nel caso che venga dimostrato, tramite presentazione con procedura informatica, insieme al SAL od al quadro economico finale, dell'Attestato di iscrizione alla Cassa edili in data antecedente l'inizio dei lavori.

L' apposito modulo relativo all'Attestato di iscrizione alla Cassa edile è reperibile all'interno del sito web <http://assistenzamude.sisma2012.it>, nella sezione "Fac-simile per cittadini e professionisti"

Il predetto Attestato di iscrizione, da presentare in occasione del primo SAL e del quadro economico finale per l'erogazione a saldo, può essere sostituito, in occasione dei SAL successivi al primo, da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa da cui risulti la permanenza, alla data dei SAL, dell'iscrizione alla Cassa edili.

20.1 Lavori iniziati prima dell'Ord. n. 29/2012

Con la prima ordinanza commissariale che ha disciplinato le procedure per la concessione dei contributi per interventi di riparazione e rafforzamento locale, la n. 29 del 28 agosto 2012, è stato stabilito che l'impresa affidataria dei lavori dovesse essere, già al momento della presentazione della domanda di contributo, in possesso del requisito di regolarità contributiva. Ne consegue che tale obbligo non poteva essere noto prima della pubblicazione e dell'entrata in vigore della stessa ordinanza.

Quindi, nel caso in cui i lavori siano stati iniziati od eseguiti con estrema rapidità, ai sensi dell'art. 3 DL 74/2012, prima dell'Ordinanza 29/2012, il beneficiario del contributo avrebbe potuto scegliere un'impresa senza verificarne la regolarità contributiva. Di conseguenza:

- a) nel caso in cui lo stesso beneficiario avesse effettuato, prima dell'entrata in vigore dell'Ord. 29/2012, pagamenti a favore della impresa affidataria dei lavori, si ritiene possibile che il contributo possa essere erogato direttamente al beneficiario anche qualora non fosse stata verificata, al momento dell'affidamento, la regolarità contributiva dell'impresa o la stessa non fosse in possesso di DURC regolare al momento del pagamento;
- b) qualora invece il beneficiario avesse effettuato pagamenti dopo l'entrata in vigore dell'Ord. 29/2012, a favore dell'impresa affidataria che, a quel momento, era in possesso del requisito di regolarità contributiva, si ritiene che il contributo possa essere erogato direttamente al beneficiario anche se, al momento della effettiva erogazione dello stesso contributo, tale impresa non fosse più in possesso del requisito di regolarità contributiva. A tal fine comunque il beneficiario è tenuto a dimostrare, attraverso idonea documentazione, la regolarità contributiva dell'impresa al momento dell'effettuazione del pagamento.

20.2 Lavori iniziati successivamente all'Ord. n. 29/2012

I lavori di riparazione con rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico e di demolizione e ricostruzione iniziati successivamente all'Ord. 29/2012, dovevano essere affidati ad imprese in possesso del requisito di regolarità contributiva. Anche i pagamenti dei contributi sugli stati di avanzamento lavori e sul saldo finale possono essere effettuati all'impresa solo in presenza di un DURC regolare.

Si ritiene comunque possibile erogare il contributo anche in presenza di un SAL relativo a lavori eseguiti da impresa che, alla data dello stesso, non sia in possesso di DURC regolare purché siano note le esposizioni debitorie dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali e sia possibile regolarizzare tale posizione mediante una quota del contributo. In tal caso quindi il contributo verrà ripartito in una quota da destinare agli enti previdenziali e assistenziali pari al credito dagli stessi vantato e nella quota restante da erogare all'impresa a compensazione dei lavori eseguiti.

21. WHITE LIST

Il D.P.C.M 18 aprile 2013, emanato in attuazione della L. 190/2012, prevede l'istituzione, presso ogni Prefettura territorialmente competente, dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori considerati maggiormente a rischio (c.d. white List).

L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, deve essere richiesta obbligatoriamente alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove l'impresa ha posto la sede legale (c.d. white list "provinciali"), solo per i settori di attività elencati nell'art. 1, comma 53 della Legge 190/2012.

Le c.d. white list istituite ai sensi del menzionato art. 5 bis, del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, introdotto dalla legge di conversione 1° agosto 2012 n. 122, come modificato dal decreto legge n. 174/2012, presso le Prefetture delle province interessate dagli eventi sismici, mantengono la loro efficacia limitatamente agli ulteriori settori di attività, individuati dall'ordinanza commissariale n. 91/2012 (c.d. white list "ricostruzione post-sisma")

In buona sostanza, l'operatore economico deve richiedere l'iscrizione nelle c.d. white list "provinciali" presso le Prefetture territorialmente competenti, con riferimento ai settori di attività indicati dall'art. 1, comma 53 della Legge 190/2012 e nelle c.d. white list "ricostruzione post-sisma" relativamente alle ulteriori categorie di attività previsti dall'ordinanza n. 91/2012.

Per l'iscrizione alle c.d. white list "ricostruzione post-sisma" è sufficiente comprovare quantomeno l'avvenuta presentazione della domanda d'iscrizione (PEC, timbro, protocollo, ecc.) negli elenchi in argomento presso una delle Prefetture/Uffici Territoriali del Governo delle province della Regione Emilia-Romagna interessate alla ricostruzione.

Invece, relativamente alle c.d. white list "provinciali" è necessario comprovare l'avvenuta iscrizione negli elenchi.

L'iscrizione alla white list ha una durata temporale di 12 mesi e dopo tale termine è soggetta a rinnovo poiché strettamente collegata alla Certificazione Antimafia (secondo quanto indicato nella Legge n.190 del 6 novembre 2012).

21.1 Obbligo iscrizione

Riepilogando quanto riportato al punto 21, l'obbligo di iscrizione alla white list "provinciale" vale per tutte le imprese, che operano, in appalto diretto o in subappalto, nei settori di attività individuati all'art. 1, comma 53 della L. 190/2012 e di seguito elencati:

- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- trasporto e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri.

Invece, l'obbligo di iscrizione alla white list "ricostruzione post sisma" vale per le imprese appaltatrici o subappaltatrici che operano negli ulteriori settori di attività nell'ordinanza del Commissario delegato n. 91/2012:

- fornitura di moduli prefabbricati e dei relativi arredi;
- demolizione di edifici ed altre strutture, sistemazione del terreno per il cantiere edile;
- movimenti di terra quali scavi, livellamenti, riporti di terreno, sbancamenti;
- noleggio con conducente di mezzi speciali;
- fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici;
- fornitura e manutenzione di impianti tecnologici in particolare se destinati ad attività produttive nei settori farmaceutico e alimentare;

- fornitura di beni necessari per la ricostituzione delle scorte nel settore farmaceutico danneggiate dagli eventi sismici.

In tale ipotesi è sufficiente dimostrare quantomeno l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nel predetto elenco.

Gli interventi edilizi che beneficiano dei contributi per la ricostruzione sono eseguiti prevalentemente su edifici in muratura, ma anche su edifici con struttura in cemento armato o mista e sono destinati alla riparazione dei danni, al miglioramento delle prestazioni antisismiche o addirittura al loro rifacimento completo e si presuppone siano caratterizzati dalla presenza di opere, più o meno estese, di sostituzione di parti strutturali che comportano quindi *“demolizioni parziali o totali di edifici e di altre strutture”* ovvero la sistemazione dei terreni, scavi, sbancamenti o riporti nel caso di totale o parziale ricostruzione delle parti demolite dell'edificio.

Da tale presupposto consegue che le imprese che eseguono lavori di riparazione con rafforzamento locale, miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione sono obbligate, ai sensi dell'ordinanza n. 91/2012, all'iscrizione alla white list.

Tale obbligo permane anche per le imprese che, tramite subcontratti, eseguono le specifiche lavorazioni elencate dal D.L. n. 174/2012 e dall'ordinanza n. 91/2012.

21.2 Risoluzione dei contratti di appalto nell'ipotesi di informazione interdittiva antimafia, di cancellazione dagli elenchi delle white list o di diniego di iscrizione negli stessi, nei confronti dell'appaltatore o del subappaltatore.

I contratti per il ripristino degli edifici danneggiati sono stipulati tra i soggetti privati percettori dei contributi pubblici e le imprese, nell'ambito dell'autonomia negoziale tra privati, regolamentata dal Codice Civile. Al fine di supportare la predisposizione di tali atti negoziali sono state definite, con l'art. 8 dell'ordinanza n. 119/2013, alcune clausole da inserire obbligatoriamente nei contratti di appalto ed è stato pubblicato nel sito istituzionale della Regione uno schema di Contratto di appalto tipo che può essere utilizzato come modello da adattare alle singole situazioni particolari.

Come previsto dalle clausole obbligatorie indicate dall'ordinanza n. 119/2013 e dallo schema di contratto d'appalto tipo, i soggetti devono convenire espressamente che il contratto si risolva, mediante clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. art. 1456 c.c., nell'ipotesi in cui nei confronti dell'appaltatore o di un subappaltatore sia emessa una informazione antimafia interdittiva.

Ulteriormente, la predetta clausola risolutiva espressa può essere fatta valere dai soggetti, nell'ipotesi in cui nei confronti dell'appaltatore o di un subappaltatore sia emessa un provvedimento di cancellazione dagli elenchi delle c.d. white list, o di diniego di iscrizione dalle stesse.

21.3 Revoca della concessione del contributo (nell'ipotesi di informazione antimafia interdittiva di cancellazione dagli elenchi delle white list o di diniego di iscrizione negli stessi, nei confronti dell'appaltatore o del subappaltatore) e riassegnazione per il completamento dei lavori.

Condizione essenziale per l'ottenimento del contributo pubblico, è che questo sia utilizzato per compensare le attività eseguite per la riparazione e rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione degli edifici privati danneggiati, effettuate da imprese non esposte a condizionamenti della criminalità organizzata.

Nell'ipotesi che intervenga, durante l'esecuzione dei lavori del privato committente che ha beneficiato del contributo concesso con provvedimento comunale, una informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura nei confronti dell'impresa appaltatrice, ovvero la cancellazione dalla c.d. white list o il diniego di iscrizione nella stessa, i lavori devono essere immediatamente sospesi e deve essere attivata la risoluzione del contratto così come previsto al punto precedente.

Le lavorazioni eseguite a quel momento, qualora ammissibili a contributo, sono contabilizzate dal direttore dei lavori ed il comune revoca, in autotutela, il provvedimento di concessione del contributo, ai sensi dell'art. 21 quinquies, comma 1 della L. 241/90, assicurando comunque il riconoscimento al privato beneficiario di un indennizzo commisurato al danno subito che è dato dal

prezzo che il privato committente deve corrispondere all'impresa, quale corrispettivo delle opere già realizzate e contabilizzate dal direttore dei lavori, nei limiti delle utilità conseguite.

In sintesi, nell'ipotesi di informazione antimafia interdittiva ovvero di cancellazione dalle white list o di diniego di iscrizione nelle stesse nei confronti dell'appaltatore o del subappaltatore, intervenute nel corso di realizzazione delle opere e dunque prima dell'ultimazione delle stesse, si elencano gli atti da compiere ed i provvedimenti da assumere:

- il privato committente deve fare valere la clausola risolutiva espressa, indicata nel precedente paragrafo 21.1 e dunque risolvere il contratto stipulato con l'impresa non appena il comune gli comunica l'intervenuta informazione antimafia interdittiva (ovvero la cancellazione dalle white list od il diniego di iscrizione), ed i lavori devono essere immediatamente sospesi;
- il Direttore dei Lavori deve effettuare la contabilizzazione dei lavori ammissibili a contributo eseguiti fino al ricevimento della comunicazione dell'intervenuta informazione antimafia ovvero la cancellazione dalle white list od il diniego di iscrizione) ed alla conseguente, immediata, risoluzione del contratto nonché di quelli che si rendono necessari per l'ultimazione dell'intervento di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione;
- il Sindaco deve sospendere l'esecuzione del provvedimento di concessione del contributo, ai sensi dell'art. 21-quater della L. 241/90 e, dopo l'attivazione della clausola risolutiva da parte del privato committente, revocare il provvedimento di concessione del contributo, ai sensi dell'art. 21 quinquies, comma 1 della L. 241/90 provvedendo, con lo stesso atto, a riconoscere al privato un indennizzo commisurato al danno emergente subito che è pari al prezzo che lo stesso dovrà corrispondere all'impresa per i lavori eseguiti fino al momento in cui ha avuto notizia dal comune della cancellazione della stessa dall'elenco delle c.d. white list, ovvero del rigetto dell'iscrizione nei predetti elenchi, o dell'emanazione della informazione antimafia interdittiva. In caso di ritardo consapevole nella risoluzione del contratto e nell'interruzione dei lavori, per quelli eseguiti dopo la comunicazione comunale non potrà essere riconosciuto alcun indennizzo;
- il privato committente dovrà depositare una nuova domanda per la concessione del contributo necessario alla esecuzione dei lavori di completamento, già preventivati dal direttore dei lavori e comunque ricompresi entro l'importo residuo del contributo originario concesso, indicando anche la nuova impresa a cui saranno affidati gli stessi lavori;
- il Sindaco, al termine della istruttoria della domanda di contributo per i lavori da ultimare, stabilisce l'importo del contributo residuo concedibile ed emana il provvedimento di riassegnazione dello stesso stabilendo i tempi necessari per l'ultimazione dei lavori e l'erogazione del contributo, secondo le modalità già stabilite dalle ordinanze commissariali.

Nell'ipotesi invece di informazione antimafia interdittiva, ovvero di cancellazione dalle white list o di diniego di iscrizione nelle stesse nei confronti dell'appaltatore o del subappaltatore, intervenute a lavori ultimati (come risultante dalla data di fine lavori riportata nella dichiarazione del direttore dei lavori, attestante la raggiunta piena agibilità dell'edificio) il Comune deve erogare il contributo spettante, secondo le modalità previste dalle ordinanze commissariali.

22. QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA SOCIETÀ DI ATTESTAZIONE (SOA)

L'art. 4, comma 7 bis dell'ordinanza n. 29/2012 e smi e gli artt. 4, comma 8 delle ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012 e smi hanno stabilito l'importo minimo dei lavori al di sopra del quale le imprese appaltatrici ed i loro consorzi od associazioni temporanee devono essere in possesso di qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 e smi.

Per le domande di contributo depositate fino al 30 giugno 2016 la qualificazione dell'impresa appaltatrice, con la quale è stato stipulato apposito contratto ai sensi degli artt. 4, comma 5, lett. b) delle ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi è obbligatoria nei seguenti casi:

- Edifici aventi livello operativo B o C (Ord. n. 29/2012): per lavori di riparazione e rafforzamento locale di qualunque importo pari o superiore a 150.000 Euro è necessaria l'attestazione pari o superiore alla stessa cifra. L'attestazione può riferirsi a qualsiasi categoria attinente all'attività edilizia indicata nel decreto citato in precedenza.

- Edifici aventi livello operativo E₀ (Ord. n. 51/2012): per lavori di riparazione e ripristino con miglioramento sismico di qualunque importo pari o superiore a 258.000 Euro è necessaria l'attestazione pari o superiore alla stessa cifra. L'attestazione può riferirsi a qualsiasi categoria attinente all'attività edilizia indicata nel decreto citato in precedenza.
- Edifici aventi livello operativo E₁, E₂ o E₃ (Ord. n. 86/2012): per lavori di riparazione e ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di demolizione e ricostruzione di qualunque importo pari o superiore a 500.000 Euro è necessaria l'attestazione pari o superiore alla stessa cifra. L'attestazione può riferirsi a qualsiasi categoria attinente all'attività edilizia indicata nel decreto citato in precedenza.

L'ordinanza n. 51/2015 ha però stabilito che, in caso di domande depositate a decorrere dal 1 luglio 2016 i cui lavori ammissibili a contributo (risultanti dal Computo Metrico Estimativo al netto di IVA) siano di importo maggiore o uguale ad euro 258.000, qualunque sia il livello operativo, ci si dovrà avvalere di imprese che siano, a quel momento, in possesso di qualificazione SOA

In particolare se l'importo dei lavori ammissibili a contributo, sarà:

- superiore ad euro 258.000 ed inferiore o pari ad euro 1.033.000 l'impresa appaltatrice dovrà possedere l'attestazione SOA nelle categorie corrispondenti ai lavori da eseguire (OG1 o OG2) almeno per la classifica II (euro 516.000) come definita dal DPR 207/2010
- superiore ad euro 1.033.000 l'impresa appaltatrice dovrà possedere l'attestazione SOA nelle categorie corrispondenti ai lavori da eseguire (OG1 o OG2) che sia coerente, per l'importo dei lavori da eseguire, alle classifiche individuate dal DPR 207/2010.

In tutti i casi sopra esposti, compresi quelli finanziati ai sensi dell'ordinanza n. 29/2012, è possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 163/2006, fermo restando l'obbligo di qualificazione SOA per le imprese affidatarie, ai sensi del D.P.R. 207/2010, e ove disposto dalle Ordinanze Commissariali.

Nel caso di domande di contributo depositate a decorrere dal 1 luglio 2016, con contratti di appalto stipulati prima del deposito, comunque in una data certa risultante dalla registrazione fiscale antecedente il 30 giugno 2016, le imprese appaltatrici potranno possedere i requisiti e le qualificazioni vigenti al momento della stipula. Tale principio si applica anche ai contratti stipulati con imprese che subentrano a quelle incaricate inizialmente.

23. CONTRATTO D'APPALTO

Ai sensi dell'Ordinanza n. 119/2013 e smi, è stato predisposto uno schema tipo di contratto di appalto tra il beneficiario del contributo e l'impresa esecutrice dei lavori reperibile nella sezione "Terremoto, la ricostruzione" del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna.

L'ordinanza comunque consente la stipula di contratti che non seguano fedelmente lo schema tipo regionale purché però contengano le clausole obbligatorie previste dall'art. 8 della stessa ordinanza n.119/2013 e smi.

I contratti stipulati tra i beneficiari dei contributi e le imprese appaltatrici si collocano nell'ambito dell'autonomia privata, ai sensi del Codice Civile, come confermato dalle Linee Guida del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (C.C.A.S.G.O.) pubblicate in G.U. Serie generale n. 262 del 9 novembre 2012, e pertanto si tratta di contratti di diritto privato.

23.1 Subappalti

Lo stesso principio che regola i rapporti tra beneficiari ed imprese appaltatrici è applicabile ai contratti stipulati tra le stesse e le imprese subappaltatrici, che pertanto vedono regolati i loro rapporti dal Codice Civile.

L'art. 118, commi 3, 3 bis e 3 ter del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in materia di subappalto, non è applicabile infatti al contesto dei contratti stipulati nell'ambito della ricostruzione affidata ai privati che sono sottoposti invece al rispetto delle regole di cui al D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122.

L'impresa subappaltatrice comunque deve avere i requisiti stabiliti dalle ordinanze commissariali e, qualora sia incaricata di eseguire le lavorazioni elencate all'art. 5bis del D.L. 74/2012 e

dall'ordinanza n. 91/2012, così come indicato al precedente punto 21.1, deve essere anche iscritta o aver fatto domanda di iscrizione alla white list.

Le ordinanze commissariali prevedono comunque che l'impresa appaltatrice possa avvalersi di subappaltatori riconoscendo a questi compensi non inferiori a quelli spettanti a seguito dell'applicazione alle lavorazioni eseguite dei prezzi unitari di contratto (quindi ridotti rispetto a quelli di progetto dell'eventuale ribasso applicato in sede di gara) scontati per non più del 20%. Tale impegno dovrà risultare dai contratti che vengono stipulati tra appaltatore e subappaltatore che, pur se di natura privatistica e regolati dal Codice Civile, devono essere conservati dall'impresa appaltatrice e restare a disposizione delle autorità preposte ai controlli.

Il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice ha l'obbligo di rilasciare al Comune:

- in sede di presentazione dello stato di avanzamento lavori da parte del direttore dei lavori, una dichiarazione, ai sensi dell'art. 1988 c.c., attestante l'impegno al pagamento dei fornitori e delle imprese esecutrici dei lavori in subappalto entro 30 giorni dalla data di erogazione del contributo;
- in sede di presentazione dello stato di avanzamento lavori e dello stato finale da parte del direttore dei lavori, le dichiarazioni attestanti l'avvenuto pagamento, nei 30 giorni previsti, dell'importo dovuto a fornitori e subappaltatori per i lavori contabilizzati nei rispettivi SAL precedenti.

Le suddette dichiarazioni sono indispensabili per consentire la liquidazione dei SAL relativi ai lavori eseguiti e costituiscono presupposto essenziale per l'emissione del provvedimento comunale di autorizzazione al pagamento del contributo

Tali dichiarazioni, che vanno rese nella forma predetta in occasione della presentazione di ogni SAL e della dichiarazione finale successivi all'entrata in vigore dell'ordinanza n. 40/2015 impegnano sostanzialmente l'impresa a rispettare i tempi predetti e, qualora si riscontri la falsità delle stesse (non rispetto dei 30 giorni per i pagamenti) i fornitori, i subappaltatori, il beneficiario ed il comune possono far valere il disposto dell'art. 483 del Codice penale.

Ai sensi dell'ordinanza n. 51/2015, l'impresa appaltatrice, previa autorizzazione del committente, può affidare in subappalto fino al 30% dell'importo dei lavori ammessi a contributo ad imprese in possesso di idoneità tecnico professionale ai sensi del d.lgs. 81/2008 e smi (Allegato XVII) e che siano iscritte o abbiano avanzato domanda di iscrizione alle white list, qualora le attività oggetto di subappalto siano quelle elencate nell'art. 5 bis del D.L. n. 74/2012 o nell'ordinanza n. 91/2012, **così come indicato al precedente punto 21.1**. Del rispetto del limite di tale eventuale affidamento il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice rilascia al comune apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 1988 del C.C. al momento della presentazione dello stato finale.

Possono essere affidate in subappalto nella misura superiore al 30% le tipologie di lavorazioni riconducibili alle seguenti categorie specialistiche: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 11, OS 13, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 23, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 32, OS 33, OS 34, di cui all'Allegato A del DPR 207/2010.

Il riferimento alle predette categorie è da intendersi in senso esclusivamente descrittivo delle tipologie di lavorazioni.

Per le imprese subappaltatrici non è richiesto l'obbligo di qualificazione SOA, a prescindere dall'importo del sub-appalto.

23.2 Cessioni di credito

Sono consentite, nel corso dei lavori, le cessioni di credito da parte delle imprese appaltatrici a favore di banche o soggetti intermediari finanziari il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere comunicate al comune, in occasione della presentazione del primo SAL utile, al fine di consentire allo stesso l'inserimento del creditore nel provvedimento di liquidazione del SAL.

La cessione non può riguardare una quota del SAL.

24. AMBITO TERRITORIALE DANNEGGIATO

Le disposizioni contenute nelle ordinanze emanate dal Commissario straordinario per la ricostruzione si applicano nei seguenti comuni:

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	Boretto Brescello Campagnola Emilia Correggio Fabbrico Gualtieri Guastalla	Luzzara Novellara Reggio nell'Emilia Reggiolo Rio Saliceto Rolo San Martino in Rio
PROVINCIA DI MODENA	Bastiglia Bomporto Campogalliano Camposanto Carpi Castelfranco Emilia Cavezzo Concordia sulla Secchia Finale Emilia Medolla	Modena Mirandola Nonantola Novi di Modena Ravarino San Felice sul Panaro San Possidonio San Prospero Soliera
PROVINCIA DI BOLOGNA	Argelato Baricella Bentivoglio Bologna Castello d'Argile Castel Maggiore Crevalcore Galliera Malalbergo	Minerbio Molinella Pieve di Cento Sala Bolognese San Giorgio di Piano San Giovanni in Persiceto San Pietro in Casale Sant'Agata Bolognese
PROVINCIA DI FERRARA	Argenta Bondeno Cento Ferrara	Mirabello Poggio Renatico Sant'Agostino Vigarano Mainarda

Ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 75 del 1° luglio 2013, sono stati depennati i comuni di Campegine e Castelvetro Piacentino, in quanto ammissibili a contributo solamente gli immobili destinati ad attività produttiva, mentre è stato inserito il comune di Bologna.

24.1 Comuni limitrofi

Si riporta di seguito l'elenco dei comuni da intendersi quali limitrofi a quelli colpiti dal sisma per l'applicazione di quanto riportato al paragrafo 6.5.

PROVINCIA DI PARMA	Mezzani	Sorbolo
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	Albinea Bagnolo in Piano Bibbiano Campegine Casalgrande Cadelbosco di Sopra Cavriago Castelnovo di Sotto	Gattatico Montecchio Emilia Quattro Castella Poviglio Rubiera Sant'Ilario d'Enza Scandiano
PROVINCIA DI MODENA	Castelnuovo Rangone Formigine	Spilamberto San Cesario sul Panaro
PROVINCIA DI BOLOGNA	Anzola dell'Emilia Bazzano Budrio Calderara di Reno Casalecchio di Reno Castenaso Crespellano	Granarolo dell'Emilia Imola Medicina Pianoro Sasso Marconi San Lazzaro di Savena Zola Predosa
PROVINCIA DI FERRARA	Comacchio Copparo Formignana Masi Torello	Ostellato Portomaggiore Ro Tresigallo Voghera
PROVINCIA DI RAVENNA	Alfonsine Conselice	Ravenna

Decreto n. 2490*24 agosto 2016*

Approvazione dell'atto di indirizzo "Definizioni in tema di finiture interne ad integrazione di quanto previsto dalle Linee Guida relative all'applicazione delle ordinanze commissariali per la ricostruzione degli edifici interessati dalle Ordinanze n. 29, 51 e 86 del 2012".

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 2490 del 24 Agosto 2016

Approvazione dell'atto di indirizzo "Definizioni in tema di finiture interne ad integrazione di quanto previsto dalle Linee Guida relative all'applicazione delle ordinanze commissariali per la ricostruzione degli edifici interessati dalle ordinanze n. 29, 51 e 86 del 2012"

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002n.245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122del 01/08/2012, pubblicata sulla G.U. n° 180 del 03/08/2012, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29maggio 2012";
- l'articolo 7, comma 9 ter del D.L. 12.09.2014 n. 133, convertito con modificazioni dalle legge 11 novembre 2014, n. 164

con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Visto l'articolo 11 comma 2bis del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31.12.2018.

Viste le ordinanze commissariali:

- n. 29 del 28 agosto 2012 "*Criteria e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili*" e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 "*Criteria e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)*" e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 57 del 12 ottobre 2012 "*Criteria e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*" e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 "*Criteria e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con*

miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E1, E2 o E3)" e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 60 del 27 maggio 2013 "Misure per la riduzione della vulnerabilità urbana e criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle Unità Minime di Intervento (UMI) e per la redazione del Piano della Ricostruzione. Modalità di assegnazione dei contributi";

- n. 66 del 7 giugno 2013 "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012";

- n. 119 del 11 ottobre 2013 "Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti. Integrazioni ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata";

- n. 131 del 18 ottobre 2013 "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e smi ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013";

- n. 9 del 7 febbraio 2014 "Integrazioni e modifiche alle Ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi, Ordinanza n. 119/2013 e Ordinanza n. 131/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata";

- n. 11 del 20 febbraio 2014 "Ulteriori disposizioni in materia di Unità Minime di Intervento e termini per l'approvazione del Piano della Ricostruzione di cui all'Ordinanza n.60 del 2013";

- n. 32 del 28 aprile 2014 "Criteri e modalità di determinazione, erogazione dei contributi da assegnare in attuazione dell'art. 9 ordinanza n.119/2013 e dell'art. 1, comma 371, lett. c) della l. 147/2013 e approvazione schema di convenzione tipo";

- n. 33 del 28 aprile 2014 "Art. 1, comma 369 della l. 147/2013. Provvedimenti per la ricostruzione dei centri storici e dei centri urbani";
- n. 71 del 17 ottobre 2014 "Modifiche alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012, n. 131 del 2013 e nn. 9 e 39 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e n. 131 del 2013";
- n. 81 del 5 dicembre 2014 "Modifiche all'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 come modificata dall'Ordinanza n. 64 del 29 ottobre 2012, dall'Ordinanza n. 74 del 15 novembre 2012, dall'Ordinanza n. 15 del 15 febbraio 2013, dall'Ordinanza n. 42 del 29 marzo 2013, dall'Ordinanza n. 113 del 30 settembre 2013, dall'Ordinanza n. 3 del 27 gennaio, dall'Ordinanza n. 28 del 17 aprile 2014 e dall'Ordinanza n. 70 del 16 ottobre 2014. Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi";
- n. 86 del 22 dicembre 2014 "Modifiche alle ordinanze commissariali nn. 11, 26 e 71 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012";
- n. 8 del 23 febbraio 2015 "Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE";
- n. 14 del 14 aprile 2015 "Conferma dell'istanza MUDE di cui al comma 1 dell'articolo 3 e al comma 1 dell'articolo 6 dell'ordinanza n. 131/2013";
- n. 15 del 14 aprile 2015 "Modalità attuative delle ordinanze commissariali nn. 32, 33 del 2014. Modifiche alle ordinanze commissariali n. 24 del 2013 e nn. 11, 32, 33 e 71 del 2014";
- n. 20 del 8 maggio 2015 "Approvazione delle "Disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione"";
- n. 39 del 6 agosto 2015 "Integrazioni e modifiche

all'ordinanza commissariale n.20/2015 recante in oggetto "Approvazione delle disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione";

- n. 40 del 6 agosto 2015 "Ulteriori disposizioni per l'attuazione degli interventi disposti dalle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e riguardanti obblighi contrattuali delle imprese, conferma delle prenotazioni, controllo degli edifici ad uso produttivo";

- n. 51 del 26 novembre 2015 "Disposizioni in merito ad imprese appaltatrici degli interventi di cui alle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e proroghe dei termini per la presentazione delle domande";

- n. 13 del 21 marzo 2016 "Proroga dei termini per la presentazione delle domande di cui alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014 e 15/2015";

- n. 14 del 21 marzo 2016 "Nuove disposizioni in merito alla presentazione delle domande di contributo ai sensi delle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014, 15/2015 e 13/2016. Modifiche alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012 e n. 33/2014";

Considerato che con decreto n.163 del 7 febbraio 2014 si è provveduto ad approvare le "Linee Guida relative all'applicazione delle ordinanze commissariali per la ricostruzione degli edifici interessati dalle ordinanze n. 29, 51 e 86 del 2012", successivamente aggiornate con i decreti n. 2013 del 22 ottobre 2014, n. 2562 del 22 dicembre 2014, n. 1525 del 26 agosto 2015 e n. 1462 del 19 maggio 2016 allo scopo di rispondere con tempestività all'esigenza di assicurare l'applicazione uniforme delle disposizioni del Commissario, ma che è proseguita l'attività di verifica sul territorio, in coordinamento con gli Enti Locali e con gli Ordini Professionali, al fine di aggiornare e integrare le Linee Guida in base all'evoluzione del quadro normativo e dei chiarimenti necessari.

Ravvisato che:

- il Commissario, avvalendosi della Struttura Tecnica commissariale, con il contributo dei Servizi regionali competenti, dell'ANCI, dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, degli ordini Professionali ha provveduto con proprio atto ad integrare le Linee Guida approvate con il citato Decreto n. 1462 del 19 maggio 2016 con il documento denominato "Definizioni in tema di finiture interne ad

integrazione di quanto previsto dalle Linee Guida relative all'applicazione delle ordinanze commissariali per la ricostruzione degli edifici interessati dalle ordinanze n. 29, 51 e 86 del 2012" al fine di fornire un riferimento di carattere generale per la individuazione delle opere ammissibili a contributo, a cui i Comuni possono attenersi nell'approvazione delle pratiche per le quali non è ancora intervenuto il provvedimento di concessione; tale documento, al pari delle Linee Guida, non deve intendersi sostitutivo di quanto previsto nelle Ordinanze.

Sentito:

- nella seduta del 18 luglio 2016 il Comitato Istituzionale e di Indirizzo Ex Ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

1. di approvare l'atto di indirizzo "*Definizioni in tema di finiture interne ad integrazione di quanto previsto dalle Linee Guida relative all'applicazione delle ordinanze commissariali per la ricostruzione degli edifici interessati dalle ordinanze n. 29, 51 e 86 del 2012*", come riportato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di precisare che il presente documento nasce, dopo numerosi confronti con uffici tecnici comunali ed ordini professionali, con l'intento di uniformare il più possibile i comportamenti dei Comuni nella determinazione dei contributi che possono essere riconosciuti per compensare le opere di finitura da eseguire in conseguenza del sisma (connesse quindi al sisma) e necessarie per il ripristino dell'agibilità ed abitabilità degli edifici oggetto di ordinanza di sgombero;
3. di precisare che il presente documento integra i contenuti delle Linee Guida che hanno la funzione di agevolare ed uniformare l'applicazione delle Ordinanze attinenti la ricostruzione degli edifici a destinazione prevalentemente residenziale esplicitandone i contenuti e precisandone le finalità. Esso quindi costituisce un riferimento, integrativo del contenuto delle ordinanze, a cui i Comuni possono attenersi nell'approvazione delle pratiche per le quali non è ancora intervenuto il provvedimento di

concessione, fermi restando comunque i margini di autonomia che loro competono nell'ambito delle citate ordinanze per assicurare continuità ed uniformità all'azione amministrativa;

4. di stabilire che il testo del presente atto è disponibile nella sezione "Terremoto, la ricostruzione" del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna.

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

Definizioni in tema di Finiture Interne ad integrazione di quanto previsto dalle Linee Guida relative all'applicazione delle Ordinanze Commissariali per la ricostruzione degli edifici interessati dalle Ordinanze nn. 29, 51 e 86 del 2012

Sommario

1	PRINCIPI GENERALI.....	1
2	ORDINANZE DEL COMMISSARIO DELEGATO E ULTERIORI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	2
3	DEFINIZIONI GENERALI.....	3
3.1	Terminologia e cenni normativi	5
3.2	Riconoscimento delle opere di finitura	6
4	ELENCHI TIPOLOGICI E AMMISSIBILITÀ A CONTRIBUTO	7
4.1	Finiture afferenti alle strutture.....	7
4.2	Finiture e impianti afferenti alle parti, usi e necessità comuni	8
4.3	Finiture e impianti interni.....	8

1 PRINCIPI GENERALI

Si evidenziano nella presente sezione i principi che sono alla base del documento e delle determinazioni che seguono, in particolare al §4.

Gli interventi di ripristino e ricostruzione degli edifici resi inagibili dal sisma, eseguiti nel rispetto della normativa tecnica vigente e delle ordinanze commissariali emanate in proposito ed ammissibili al contributo pubblico, sono realizzati con l'obiettivo di:

- raggiungere i livelli di sicurezza richiesti;
- migliorare le prestazioni energetiche;
- ripristinare la utilizzabilità e la funzionalità delle singole unità immobiliari adeguandole ai sopraggiunti obblighi normativi;
- restituire agli edifici l'aspetto estetico originale con materiali e livelli di finitura adeguati alla tipologia dell' immobile, alla sua ubicazione ed ai parametri di costo stabiliti dalle ordinanze, nel rispetto delle prescrizioni dei Regolamenti Edilizi Comunali.

Le opere di finitura esterne ed interne da realizzare a seguito del sisma devono tendere a ricostituire le originarie caratteristiche architettoniche, estetiche, formali e materiche dell'edificio nel suo complesso e delle singole unità immobiliari, con il rifacimento delle parti danneggiate, di quelle esterne ammalorate o andate perdute anche prima del sisma, che risultano necessarie per assicurare la vivibilità, l'abitabilità, il decoro e l'aspetto estetico dell'edificio e di ciascuna unità immobiliare, secondo standard riconducibili all'edilizia di qualità media presente sul territorio.

Analogamente a quanto avviene nei casi di miglioramento o adeguamento sismico che prevedono la riduzione dei fattori di vulnerabilità, il rafforzamento, la sostituzione o l'inserimento di elementi strutturali per raggiungere il livello di sicurezza richiesto, sarà possibile autorizzare anche la realizzazione di opere di finitura assenti al momento del sisma, ma considerate di uso comune e diffuso negli edifici di più recente costruzione e necessarie per lo svolgimento delle funzioni abitative, attenendosi sempre al principio di economicità cui deve sempre ispirarsi la gestione di risorse pubbliche. A tal fine può essere di guida l'Elenco prezzi regionale per la individuazione delle finiture che rispondono al meglio ai criteri sopra esposti. Quanto sopra ha valore sia per le finiture esterne sulle parti comuni che per quelle interne, anch'esse su parti comuni o su singole unità immobiliari.

Le ordinanze non prevedono diverse tipologie di finiture tra interventi di ripristino con miglioramento sismico ed interventi di ricostruzione. Ne consegue che, ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, non possono essere utilizzati criteri e parametri di

determinazione dei contributi per le opere di finitura diversi a seconda che si tratti di interventi di recupero o di nuova costruzione.

2 ORDINANZE DEL COMMISSARIO DELEGATO E ULTERIORI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Le distinzioni operate all'interno delle Ordinanze Commissariali tra opere strutturali ed opere di finitura, con ulteriore suddivisione di queste ultime come "finiture connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni" e "finiture interne", trovano dirette conseguenze applicative sulla determinazione del contributo. Si riporta pertanto a seguire un estratto dei passaggi più significativi contenuti nelle Ordinanze di riferimento per la ricostruzione di edifici ad uso abitativo (Ordinanze 29, 51 e 86 del 2012 e smi) e delle altre regolazioni fornite nella gestione delle domande (Vademecum) poiché ad esse occorre fare sempre riferimento nei passaggi successivi.

- Ordinanza 29/2012 e smi:

- art. 2 comma 1 - " è concesso un contributo....per la riparazione ed il rafforzamento locale delle **strutture e delle parti comuni** dell'edificio oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità temporanea (totale o parziale)...o di inagibilità parziale";
- art. 3 comma 4 - "Il costo dell'intervento comprende le indagini tecniche, le opere....di riparazione dei danni e di rafforzamento locale delle strutture danneggiate dell'intero edificio nonché le **finiture connesse agli interventi** sulle strutture e sulle parti comuni dello stesso ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile ^[1]..";
- art. 3 comma 4-ter - "Per le unità immobiliari inagibili...facenti comunque parte di un edificio...il costo dell'intervento comprende le opere di **finitura interne**";
- art. 3 comma 7 - "I contributi sono destinati per almeno il...% alla riparazione dei danni e al rafforzamento locale e per la restante quota alle opere di **finitura strettamente connesse**".

- Ordinanza 51/2012 e smi:

- art. 3, comma 3 - "Il costo dell'intervento di cui al comma 2 comprende ...le opere di riparazione dei danni e di miglioramento sismico dell'intero edificio, **le finiture connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni** dello stesso ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile ^[1]".

- Ordinanza 86/2012 e smi:

- art. 3, comma 5 - " il costo dell'intervento di cui al comma 2 comprende....le **finiture connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni**^[1]dello stesso edificio ai sensi dell'art. 1117 del C.C. ^[1]";

- art. 3, comma 6 - “...il costo dell'intervento comprende, oltre a quanto previsto al comma 4, le opere di **finitura interne connesse ai predetti interventi**”;
- art. 3, comma 14 - “...il contributo...è destinato per almeno il... alla riparazione dei danni ed al miglioramento dell'edificio e per la restante quota alle opere di **finitura strettamente connesse, agli impianti interni ed all'efficientamento energetico....**”.

- Vademecum MUDE:

- opere ammissibili a finanziamento sono le “**opere strutturali**” e le “**finiture strettamente connesse**” distinte in: **finiture connesse alle opere** di riparazione, miglioramento sismico e ricostruzione nonché alle opere sulle parti comuni, compresi gli impianti + **finiture interne** a beneficio delle singole unità immobiliari, gli **impianti interni** e le opere di **miglioramento energetico**.

^[1] Art. 1117 del C.C. (Secondo le disposizioni entrate in vigore dal 17/06/2013)

Sono **oggetto di proprietà comune** dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, **i pilastri e le travi portanti**, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili **e le facciate**;

2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.

3 DEFINIZIONI GENERALI

La terminologia impiegata all'interno delle Ordinanze Commissariali può essere riepilogata nelle definizioni seguenti di “opere strutturali” ed “opere di finitura”. Per un inquadramento di detta terminologia all'interno di un ambito più generale si rimanda all'approfondimento di cui al §3.1.

- A. **STRUTTURA:** sistema di elementi costruttivi aventi la funzione di garantire all'edificio le caratteristiche di resistenza meccanica, stabilità e sicurezza. (concetto tratto dal § 1 D.M. 14/01/2008);

- B. **FINITURE E IMPIANTI:** tutti gli elementi costruttivi diversi dalla struttura e tutti gli impianti. (concetto dedotto *a contrario* dal precedente);
- C. **FINITURE E IMPIANTI STRETTAMENTE CONNESSI:** sottoinsieme degli elementi costruttivi diversi dalla struttura e gli impianti, già definiti alla lett. B, che è necessario ripristinare o realizzare *ex novo* a seguito della riparazione dei danni e degli interventi strutturali e/o di efficientamento energetico ammessi a contributo, fino a garantire il ripristino dell'agibilità^[2].

^[2] D.P.R. 380/2001 - art. 24 (L) - Certificato di agibilità (estratto) (cfr. altresì L.R. 15/2013 e smi - art. 23)

1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

4-bis. Il certificato di agibilità può essere richiesto anche: (comma aggiunto dall'art. 30, comma 1, lettera g), legge n. 98 del 2013):

a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

Nell'ambito delle finiture ed impianti che rientrano nella definizione di "strettamente connessi" di cui al precedente **punto C** si individuano 3 ulteriori sottogruppi:

- **C1 FINITURE AFFERENTI ALLE STRUTTURE:** gli elementi costruttivi non strutturali che assolvono alla necessità comune di garantire la durabilità delle strutture;
- **C2 FINITURE E IMPIANTI AFFERENTI ALLE PARTI, USI E NECESSITA' COMUNI:** elementi costruttivi diversi dalla struttura collocati in zone comuni e/o che garantiscono l'uso comune dei beni (comprese facciate e coperti), gli impianti o le parti di impianto ad uso comune ("parti comuni" è un concetto tratto dall'art. 1117 C.C.);
- **C3 FINITURE E IMPIANTI INTERNI:** elementi costruttivi diversi dalla struttura e impianti non collocati nelle zone comuni e/o non serventi all'uso comune ("interno" è un concetto dedotto *a contrario* dal precedente) e quindi a beneficio esclusivo della singola UI.

3.1 Terminologia e cenni normativi

All'interno delle Ordinanze si ha necessariamente un richiamo a terminologie proprie di disposizioni legislative e regolamenti in materia di attività edilizia poiché gli interventi:

- coinvolgono le parti strutturali degli edifici interessando anche, a vario grado, elementi di finitura ed impianti (interferenti con le opere strutturali);
- sono chiamati a garantire, alla loro conclusione, il ripristino dell'agibilità^[2] per il rientro nelle abitazioni.

Stante le specifiche disposizioni afferenti alla determinazione del contributo concedibile in situazioni di "condominio" sono altresì presenti espliciti richiami al Codice Civile - Libro Terzo, Titolo VII, Capo II - *del condominio negli edifici*.

Pare opportuno evidenziare che nel periodo intercorso dall'uscita delle prime Ordinanze ad oggi, alcune delle normative precedentemente menzionate hanno subito modificazioni di varia entità, pertanto, per semplicità, si farà riferimento a quanto disposto attualmente.

➤ **STRUTTURE**

Benché nella versione dell'art. 1117 del C.C. in vigore dal 17/06/2013 si possano annoverare buona parte delle strutture come "parti comuni", si espongono nel seguito alcune considerazioni riguardo ad elementi ivi non menzionati, anche in ragione delle specificità della risposta sismica di un fabbricato.

Per quanto attiene alla declinazione "**muri maestri**" si evidenzia che in ambito sismico sono infatti da considerarsi tali anche pareti murarie di controvento, non caricate verticalmente dai solai, ma realizzate con materiali e con dimensioni degli elementi tali da poter essere senza dubbio considerate collaboranti in modo non trascurabile alla rigidità e resistenza rispetto alle azioni orizzontali, ferma restando la valutazione preliminare della capacità dei solai di ridistribuire l'azione sismica. Ritenendo utile approfondire quali ulteriori elementi del fabbricato debbano essere assimilati a strutture si annoverano i **tamponamenti** eventualmente presenti in strutture intelaiate (così come tipologicamente identificati dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i., Art. 57) quando gli stessi, nell'analisi sismica, non possano essere considerati quali "elementi strutturali secondari" (cfr. N.T.C. 2008 §7.2.3 e §7.2.6).

Si evidenzia inoltre che l'art. 1117 del C.C. esclude dalla categoria parti comuni i solai e i lastrici solari di uso esclusivo, normati dagli articoli 1125 e 1126 del C.C. Ciò malgrado, in ragione del ruolo che i **pacchetti strutturali di solaio** (cfr. N.T.C. 2008 §4.1.9, §7.2.6 e §7.3.6.1) possono svolgere nella risposta sismica (cfr. art. 1122 del C.C.), i medesimi sono da considerarsi implicitamente nella categoria "strutture" definita dalle Ordinanze Commissariali, ferma restando la suddivisione delle finiture su detti elementi secondo i principi sanciti dal C.C. nei richiamati articoli 1125 e 1126 (nel rispetto delle disposizioni previste all'art. 1122).

➤ OPERE di FINITURA

Le disposizioni delle ordinanze sulla finanziabilità delle opere introducono importanti concetti in termini di ripartizione della spesa ammissibile, stabilendo una soglia percentuale minima sulla spesa totale da attribuire agli **interventi** sulle **strutture** e di conseguenza la restante quota su **finiture strettamente connesse agli interventi**. Volendo identificare, in linea generale, quali siano opere assimilabili ad “**opere di finitura**” (differenziandole quindi dalle opere strutturali), si trova per le stesse corrispondenza tipologica in tutti quegli interventi sui fabbricati che è possibile far ricadere nella fattispecie di: (i) “**interventi di manutenzione ordinaria**” come definiti dal D.P.R. 380/2001e smi art.3 comma 1a), nonché (ii) “**interventi di manutenzione straordinaria**” definiti dal D.P.R. 380/2001e smi art.3 comma 1b) per i quali **possa essere asseverato il non interessamento delle parti strutturali** (crf. D.P.R. 380/2001e smi art. 6 comma 4).

Si rimarca che la presente “definizione” di “opere di finitura” ha il solo scopo di distinzione tipologica dalle “opere strutturali” e pertanto non incide sul criterio generale di ammissibilità a contributo delle finiture proposte, aspetto per il quale l’unico riferimento è costituito dalle Ordinanze Commissariali e dalle relative Linee Guida esplicative.

3.2 Riconoscimento delle opere di finitura

Identificate tipologicamente le “opere di finitura”, le Ordinanze Commissariali **accorpano poi di fatto - in termini di finanziabilità -** dette opere in **2 macro-gruppi** (fornendo specifiche indicazioni sui **livelli di finanziabilità**):

- **GRUPPO 1)** opere di finitura da eseguirsi sulle **strutture** e sulle **parti comuni (C1 + C2) del precedente § 3)**;
- **GRUPPO 2)** opere di finitura la cui esecuzione persegua unicamente beneficio esclusivo per la singola U.I. (**finiture interne** di cui al **C3 del precedente § 3**).

Richiamando quanto sopra esposto si delineano i criteri generali di qualificazione delle finiture appartenenti ai gruppi **1)** o **2)**. Appartengono pertanto al gruppo **1)**:

- le finiture collocate negli spazi definiti come parti comuni, ai sensi dell’art. 1117 del C.C.;
- gli impianti di uso comune secondo le indicazioni di principio fornite all’art. 1117 comma 3 del C.C.;
- quegli interventi di finitura delle strutture oggetto di riparazione, miglioramento sismico o ricostruzione, qualificate come parti comuni ma collocate materialmente all’interno delle UI, tali da garantire la durabilità delle strutture stesse (es. verniciatura o protezione al fuoco delle strutture in acciaio, protezione con intonaci “rustici” delle murature e dell’intradosso dei solai, compreso l’intonaco deumidificante per le

murature compromesse da umidità ascendente, nonché eventuali altre opere eseguite con materiali idonei a garantire adeguata protezione delle strutture in ragione dell'ambiente di esposizione).

Le restanti "opere di finitura" realizzate "nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale" (cfr. art. 1122 del C.C.) afferiscono pertanto al gruppo **2**).

Particolare attenzione meritano in termini di collocazione nei gruppi **1**) o **2**) **le finiture sui balconi**, oggetto di numerosi interventi da parte della giurisprudenza, così come quelle afferenti ai **lastrici solari e terrazze a livello**.

4 ELENCHI TIPOLOGICI E AMMISSIBILITÀ A CONTRIBUTO

Precisando ancora una volta che le finiture ammesse a contributo devono essere collegate e conseguenti ("strettamente connesse") al danno subito dall'edificio e agli interventi di riparazione con rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico necessari, nel seguito si esplicitano, tramite elenchi indicativi ma non esaustivi, opere di finitura assimilabili a "**finiture strettamente connesse**", riconducibili alle categorie sopra definite:

C.1) FINITURE AFFERENTI ALLE STRUTTURE;

C.2) FINITURE E IMPIANTI AFFERENTI ALLE PARTI, USI E NECESSITA' COMUNI;

C.3) FINITURE E IMPIANTI INTERNI.

4.1 Finiture afferenti alle strutture

Durabilità delle strutture ^[3]

- Intonaci "rustici/di fondo" su "muri maestri";
- intonaci "rustici/di fondo" sui tamponamenti di cui sia necessario contemplare, nell'ambito dell'analisi della risposta sismica, il contributo in termini di rigidezza e resistenza;
- intonaci "rustici/di fondo" all'intradosso dei solai misti di c.a. e c.a.p. e blocchi di alleggerimento;
- verniciatura e/o zincatura (ove necessaria) di strutture metalliche;
- antiparassitari per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee;
- impermeabilizzazioni di strutture contro-terra.

^[3] Utile risulta in generale il richiamo alle nomenclature delle voci di costo dell'Elenco Regionale dei prezzi delle opere pubbliche (2015), così come alla descrizione degli intonaci di cui alla sezione A08, dei rinforzi di pareti - sez. A05, delle opere di riparazione e di consolidamento sismico - sez. B02, delle opere metalliche - sez. A17, che prevedono lavorazioni comprendenti anche strati a finire ed evitano la ripetizione nel CME di voci che si sommano.

4.2 Finiture e impianti afferenti alle parti, usi e necessità comuni

Elementi architettonici

- Infissi esterni (compreso il telaio finestra e sistema oscurante);
- elementi di involucro esterno se è previsto un progetto di efficientamento energetico, quali ad esempio: cappotti, isolamenti, etc.;
- tutti gli elementi edilizi di facciata, quali ad esempio: intonaci (anche di finitura) e tinteggiature, sporti e pensiline, parapetti e frontolini nonché decori in genere purché elementi imprescindibili per garantire, assieme alla facciata, decoro architettonico allo stabile;
- tutti gli elementi edilizi della copertura, quali ad esempio isolamenti, impermeabilizzazioni, tegole, comignoli, etc.;
- infissi interni, ringhiere, atti a delimitare gli spazi definiti come parti comuni;
- elementi delle stratigrafie verticali ricompresi nei locali destinati all'uso comune quali ad esempio: intonaci (anche di finitura), tinteggiature, piastrellature, pannellature, etc.;
- elementi delle stratigrafie orizzontali ricompresi nei locali destinati all'uso comune quali ad esempio: massetti, pavimenti, soglie, etc..

Elementi impiantistici

- Impianti di illuminazione interna ed esterna per l'uso comune (limitatamente alle aree di diretta pertinenza dell'edificio);
- impianti per l'uso comune previsti dal progetto di efficientamento energetico quali ad esempio: pannelli fotovoltaici, pannelli solari termici, impianti geotermici, etc.;
- elementi degli impianti di riscaldamento centralizzato ad uso comune;
- elementi della rete comune di smaltimento delle acque meteoriche, quali ad esempio: gronde, pluviali, etc., fino all'allaccio alla rete pubblica;
- elementi ad uso comune della reti di distribuzione di gas, acqua potabile ed energia elettrica (dal punto di diramazione ai locali di proprietà individuale) fino all'allaccio alla rete pubblica;
- elementi ad uso comune della rete degli scarichi fino all'allaccio alla rete pubblica o alla fossa imhoff;
- impianto ascensore condominiale;
- sanitari di uso comune.

4.3 Finiture e impianti interni

Elementi architettonici

- Tamponamenti interni alla UI assimilabili ad "elementi non strutturali" (cfr. N.T.C. 2008 §7.3.6.3) nonché loro intonaci, tinteggi ed eventuali piastrellature e pannellature;
- infissi interni delle UI;
- elementi delle stratigrafie verticali della UI quali ad esempio: intonaci civili di finitura, tinteggiature, piastrellature o pannellature, da applicarsi successivamente agli intonaci "rustici" eseguiti sulle "strutture";

- elementi delle stratigrafie orizzontali della UI, in estradosso, quali ad esempio: massetti, pavimenti, soglie, etc.;
- elementi delle stratigrafie orizzontali della UI, in intradosso, quali ad esempio: intonaci civili di finitura, tinteggiature, controsoffitti, da applicarsi successivamente agli intonaci “rustici” eseguiti sulle “strutture”.

Elementi impiantistici

- Impianti di illuminazione interna ed esterna ad uso esclusivo della UI;
- porzioni degli impianti, previsti dal progetto di efficientamento energetico dell’edificio, dal punto di diramazione ai locali della singola UI
- elementi degli impianti di riscaldamento centralizzato ad uso esclusivo della UI;
- impianti di climatizzazione e riscaldamento autonomo;
- sanitari;
- elementi delle reti di distribuzione del gas, acqua potabile ed energia elettrica ad uso esclusivo della UI;
- elementi della rete degli scarichi ad uso esclusivo della UI.

